VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA
VIA DI TRONCAVIA,6 - 00049 VELLETRI (RM)
Tel.: 0696154012 - Fax: 0694012
Internet: www.volscambiente.it - E-Mail: volscaservizispa@legalmail.it

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(Artt. 17 e 28 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

LUOGO e DATA: VELLETRI, 24/10/2023

REVISIONE: 24 ottobre 2023

MOTIVAZIONE: Infortunio significativo 27 settembre 2023

IL DATORE DI LAVORO

(MAURO MIDEI)

in collaborazione con

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(ANGELO BARTOLI)

IL MEDICO COMPETENTE

(Dott. LUIGI PAGLIA)

per consultazione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

(SERGIO D'ANGELO)

VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA
VIA DI TRONCAVIA,6 - 00049 VELLETRI (RM)
Tel.: 0696154012 - Fax: 0694012
Internet: www.volscambiente.it - E-Mail: volscaservizispa@legalmail.it

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(Artt. 17 e 28 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

LUOGO e DATA: VELLETRI, 24/10/2023

REVISIONE: 24 ottobre 2023

MOTIVAZIONE: Infortunio significativo 27 settembre 2023

IL DATORE DI LAVORO

_____
(MAURO MIDEI)

in collaborazione con

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

_____
(ANGELO BARTOLI)

IL MEDICO COMPETENTE

_____
(Dott. LUIGI PAGLIA)

per consultazione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

_____
(SERGIO D'ANGELO)

PREMESSA

Il presente documento è stato elaborato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale:

- **D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, "*Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".

Nei capitoli successivi sono riportati gli esiti della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività.

Modalità di elaborazione

Le attività di valutazione del rischio e di elaborazione del presente documento sono state effettuate dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.
Le attività di valutazione e di elaborazione del presente documento sono state effettuate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La valutazione e il relativo documento saranno rielaborati, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Contenuti del documento

Il documento contiene, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.lgs. 81/2008:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

INDICE

PREMESSA 2
DATI IDENTIFICATIVI AZIENDALI 17
DESCRIZIONE dei LUOGHI di LAVORO 20
DIPARTIMENTO DI VELLETRI 20
DIPARTIMENTO DI ALBANO 20
DIPARTIMENTO E CDR DI LARIANO 21
DIPARTIMENTO DI GENZANO 21
CDR VELLETRI 21
CDR ALBANO 22
CDR GENZANO 22
DESCRIZIONE dei PROCESSI PRODUTTIVI 23
OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI 23
Attività presso il CDR 25
Attività di spazzamento manuale con utilizzo mezzi aziendali 26
Attività di spazzamento e lavaggio meccanizzato, con utilizzo di spazzatrici 27
Attività raccolta rifiuti modalità porta a porta con utilizzo mezzi 28
Attività di raccolta rifiuti ingombranti con utilizzo mezzi 29
Attività di decoro del territorio 30
Attività presso aree destinate alla Giornata Ecologica 30
Attività di Trasbordo 31
Attività pulizia nodi di scambio stazioni ferroviarie 32
Attività di guida e trasporto Operatore Ecologico area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari 32
Attività di pulizia locali Dipartimenti e CDR 33
Attività di lavaggio e pulizia automezzi 33
Attività di distribuzione Kit Buste/Mastelli 34
OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE 34
Attività di spazzamento e lavaggio meccanizzato, con utilizzo di spazzatrici 35
Attività raccolta rifiuti modalità porta a porta con utilizzo mezzi 37
Attività di raccolta rifiuti ingombranti con utilizzo mezzi 38
Attività di decoro del territorio 38
Attività presso aree destinate alla Giornata Ecologica 39
Attività di Trasbordo 40
Attività di trasporto rifiuti presso impianti terzi utilizzo di mezzi e compattatori 40
Attività pulizia nodi di scambio stazioni ferroviarie 41
Attività di movimentazione rifiuti con automezzi con braccio meccanico (Ragno) 42
Attività di guida e trasporto Operatore Ecologico / Autista area conduzione 42
Attività di pulizia locali Dipartimenti e CDR 43
Attività presso il CDR 43
Attività di lavaggio e pulizia automezzi 44
OPERAI AREA SERVIZI GENERALI 45
Interventi per riparazioni mezzi aziendali in strada 46
Interventi per riparazioni mezzi aziendali all'interno degli impianti terzi 47
Consegna e\o Ritiro mezzi presso officine 48
Approvvigionamento di materiale (presso punto vendita) 48
Approvvigionamento di materiale (internamente al dipartimento) 49
Attività di manutenzione dei mezzi e attrezzature aziendali con utilizzo di utensili 49
Riparazioni mezzi presso i dipartimenti e cassoni/presse presso i cdr 50
Attività di decoro del territorio 51
Gestione magazzino di stoccaggio e area di lavoro 51
Attività amministrativa con utilizzo pc, stampante 52
Attività di guida e trasporto Operai Area servizi generali 52
Attività di lavaggio e pulizia automezzi 52
IMPIEGATI AREA TECNICO\AMMINISTRATIVA 53
Attività impiegati tecnici e amministrativi (presso dipartimenti e CDR) 56
Attività impiegati tecnici e amministrativi (attività esterne) 57

Attività di distribuzione Kit Buste/Mastelli ... 58
Attività di guida e trasporto Impiegati area tecnico\amministrativa ... 58
CRITERI di VALUTAZIONE dei RISCHI ... 59
Rischi GENERICI ... 59
RISCHI PARTICOLARI ... 60
RISCHI SPECIFICI ... 63
ANALISI e VALUTAZIONE dei RISCHI ... 72
VERIFICA dei LUOGHI DI LAVORO ... 73
Valutazione del Rischio Scariche Atmosferiche ... 73
Fattore di rischio scariche atmosferiche: DIPARTIMENTO VELLETRI ... 73
Fattore di rischio scariche atmosferiche: DIPARTIMENTO ALBANO ... 73
Fattore di rischio scariche atmosferiche: DIPARTIMENTO E CDR LARIANO ... 73
Fattore di rischio scariche atmosferiche: DIPARTIMENTO GENZANO ... 74
Fattore di rischio scariche atmosferiche: CDR VELLETRI ... 74
Fattore di rischio scariche atmosferiche: CDR ALBANO ... 74
Fattore di rischio scariche atmosferiche: CDR GENZANO ... 74
Valutazione del Rischio Incendio ... 74
Fattore di rischio incendio: DIPARTIMENTO VELLETRI ... 75
Fattore di rischio incendio: CDR VELLETRI ... 76
Fattore di rischio incendio: DIPARTIMENTO LARIANO E CDR ... 78
Fattore di rischio incendio: DIPARTIMENTO ALBANO ... 79
Fattore di rischio incendio: CDR ALBANO ... 81
Fattore di rischio incendio: DIPARTIMENTO GENZANO ... 82
Fattore di rischio incendio: CDR GENZANO ... 84
Fattore di rischio incendio: SERBATOIO CARBURANTE VELLETRI ... 85
Fattore di rischio incendio: AUTORIMESSA GENZANO ... 87
Verifica dei requisiti dei Luoghi di Lavoro ... 88
DIPARTIMENTO DI VELLETRI ... 88
DIPARTIMENTO DI ALBANO ... 95
DIPARTIMENTO DI GENZANO ... 103
DIPARTIMENTO E CDR DI LARIANO ... 110
CDR VELLETRI ... 118
CDR ALBANO ... 125
CDR GENZANO ... 132
SERBATOIO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIPARTIMENTO DI VELLETRI ... 139
AUTORIMESSA GENZANO ... 139
VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI ... 140
OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI ... 142
Fattore di rischio: STRESS lavoro-correlato ... 142
Attività presso il CDR ... 143
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto) ... 143
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (spinta e traino) ... 144
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) ... 145
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti ... 146
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello ... 146
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento ... 147
Fattore di rischio: Aggressione fisica ... 148
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre ... 149
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni ... 149
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo ... 150
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo ... 151
Fattore di rischio: Campi Elettromagnetici ... 152
Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (rifiuti) ... 152
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici ... 153
Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali ... 154
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici ... 155
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza) ... 157
Fattore di rischio: Elettrocuzione ... 158
Attività di spazzamento manuale con utilizzo mezzi aziendali ... 159

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto) 159
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (spinta e traino) 160
Fattore di rischio: Movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza (OCRA) 161
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) 162
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti 163
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello 163
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento 164
Fattore di rischio: Aggressione fisica 165
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre 166
Fattore di rischio: Incidente stradale 167
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni 168
Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo 168
Fattore di rischio: Lavoro in solitudine 169
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo 170
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo 171
Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (rifiuti) 172
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici 172
Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali 174
Attività di spazzamento e lavaggio meccanizzato, con utilizzo di spazzatrici 175
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto) 175
Fattore di rischio: Movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza (OCRA) 176
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) 177
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti 177
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello 178
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento 179
Fattore di rischio: Aggressione fisica 180
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre 181
Fattore di rischio: Incidente stradale 181
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni 182
Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo 183
Fattore di rischio: Utilizzo di Attrezzature con lance a pressione 184
Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni 185
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo 185
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo 187
Fattore di rischio: Esposizione al Rumore Spazzatrice 188
Fattore di rischio: Esposizione al Rumore Soffione 188
Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (rifiuti) 189
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici 190
Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali 191
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici 192
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza) 193
Attività raccolta rifiuti modalità porta a porta con utilizzo mezzi 194
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto) 194
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (spinta e traino) 195
Fattore di rischio: Movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza (OCRA) 196
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) 197
Fattore di rischio: Lavoro in solitudine 198
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti 198
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello 199
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento 200
Fattore di rischio: Aggressione fisica 201
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre 201
Fattore di rischio: Incidente stradale 202
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni 203
Fattore di rischio: Proiezione di schegge 204
Fattore di rischio: Lavoro notturno 205
Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo 205
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo 206
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo 207

Fattore di rischio: Esposizione al Rumore utilizzo mezzo aziendale ... 208
Fattore di rischio: Esposizione al Rumore raccolta vetro ... 209
Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni ... 209
Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (rifiuti) ... 210
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici ... 211
Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali ... 212
Attività di raccolta rifiuti ingombranti con utilizzo mezzi ... 213
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto) ... 213
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) ... 214
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti ... 215
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello ... 216
Fattore di rischio: Cadute cassone mezzo ... 217
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento ... 217
Fattore di rischio: Aggressione fisica ... 218
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre ... 219
Fattore di rischio: Incidente stradale ... 220
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni ... 221
Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo ... 222
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo ... 222
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo ... 223
Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (rifiuti) ... 224
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici ... 225
Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali ... 226
Attività di decoro del territorio ... 227
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto) ... 227
Fattore di rischio: Movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza (OCRA) ... 228
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) ... 229
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti ... 230
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello ... 231
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento ... 232
Fattore di rischio: Aggressione fisica ... 233
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre ... 233
Fattore di rischio: Incidente stradale ... 234
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni ... 235
Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo ... 236
Fattore di rischio: Proiezione di schegge ... 237
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo ... 237
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo ... 238
Fattore di rischio: Esposizione al Rumore Attrezzatura per la manutenzione del verde ... 239
Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni Attrezzature per la manutenzione del verde ... 240
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici ... 241
Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali ... 242
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici ... 243
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza) ... 245
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni ... 246
Attività presso aree destinate alla Giornata Ecologica ... 247
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto) ... 247
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (spinta e traino) ... 248
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) ... 249
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti ... 250
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello ... 251
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento ... 252
Fattore di rischio: Aggressione fisica ... 253
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre ... 253
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni ... 254
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo ... 254
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo ... 255
Fattore di rischio: Campi Elettromagnetici ... 256
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici ... 257

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza) ... 258
Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (rifiuti) ... 260
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici ... 260
Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali ... 262
Fattore di rischio: Elettrocuzione ... 263
Attività di Trasbordo ... 263
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti ... 263
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello ... 264
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre ... 265
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni ... 266
Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo ... 266
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento ... 267
Fattore di rischio: Esposizione al Rumore mezzi aziendali ... 268
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo ... 269
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo ... 270
Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni utilizzo mezzi aziendali ... 271
Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (rifiuti) ... 272
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici ... 272
Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali ... 274
Attività pulizia nodi di scambio stazioni ferroviarie ... 275
Fattore di rischio: Movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza (OCRA) ... 275
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) ... 276
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti ... 276
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello ... 277
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento ... 278
Fattore di rischio: Aggressione fisica ... 279
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre ... 279
Fattore di rischio: Incidente stradale ... 280
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni ... 281
Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo ... 282
Fattore di rischio: Utilizzo di Attrezzature con lance a pressione ... 283
Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni ... 283
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo ... 284
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo ... 285
Fattore di rischio: Esposizione al Rumore Spazzatrice ... 286
Fattore di rischio: Esposizione al Rumore Soffione ... 287
Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (raccolta rifiuti) ... 288
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici ... 288
Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali ... 290
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici ... 291
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza) ... 291
Attività di guida e trasporto Operatore Ecologico area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari ... 293
Fattore di rischio: Investimento, ribaltamento ... 293
Fattore di rischio: Incidente stradale ... 294
Fattore di rischio: Lavoro notturno ... 295
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) ... 295
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici ... 296
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza) ... 297
Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni ... 298
Fattore di rischio: Esposizione al Rumore utilizzo mezzo aziendale ... 299
Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni ... 300
Fattore di rischio: Atmosfere esplosive (INAIL) ... 300
Attività di pulizia locali Dipartimenti e CDR ... 302
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici ... 302
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza) ... 303
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici ... 304
Fattore di rischio: Scivolamenti, cadute a livello ... 306
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti ... 306

Attività di lavaggio e pulizia automezzi ... 307
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo ... 307
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo ... 308
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti ... 308
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello ... 309
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre ... 310
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni ... 310
Fattore di rischio: Utilizzo di Attrezzature con lance a pressione ... 311
Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo ... 312
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) ... 313
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici ... 314
Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali ... 315
Fattore di rischio: Elettrocuzione ... 316
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici ... 317
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza) ... 318
Attività di distribuzione Kit buste/mastelli ... 320
Fattore di rischio: Aggressione fisica ... 320
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto) ... 320
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) ... 321
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti ... 322
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento ... 323
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni ... 324
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo ... 324
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo ... 325
Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali ... 326
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello ... 327
Fattore di rischio: Incidente stradale ... 328
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre ... 329
OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE ... 329
Fattore di rischio: STRESS lavoro-correlato ... 330
Attività di spazzamento e lavaggio meccanizzato, con utilizzo di spazzatrici ... 330
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto) ... 330
Fattore di rischio: Movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza (OCRA) ... 331
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) ... 332
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti ... 333
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello ... 334
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento ... 335
Fattore di rischio: Aggressione fisica ... 336
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre ... 336
Fattore di rischio: Incidente stradale ... 337
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni ... 338
Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo ... 339
Fattore di rischio: Utilizzo di Attrezzature con lance a pressione ... 340
Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni ... 340
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo ... 341
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo ... 342
Fattore di rischio: Esposizione al Rumore Spazzatrice ... 343
Fattore di rischio: Esposizione al Rumore Soffione ... 344
Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (rifiuti) ... 345
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici ... 345
Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali ... 347
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici ... 348
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza) ... 348
Attività raccolta rifiuti modalità porta a porta con utilizzo mezzi ... 350
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto) ... 350
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (spinta e traino) ... 351
Fattore di rischio: Movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza (OCRA) ... 352
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) ... 352
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti ... 353

Fattore di rischio: Lavoro in solitudine 354
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello 355
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento 355
Fattore di rischio: Aggressione fisica 356
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre 357
Fattore di rischio: Incidente stradale 358
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni 359
Fattore di rischio: Proiezione di schegge 359
Fattore di rischio: Lavoro notturno 360
Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo 361
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo 361
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo 362
Fattore di rischio: Esposizione al Rumore utilizzo mezzo aziendale 363
Fattore di rischio: Esposizione al Rumore raccolta vetro 364
Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni 365
Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (rifiuti) 366
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici 366
Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali 368
Attività di raccolta rifiuti ingombranti con utilizzo mezzi 369
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto) 369
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) 370
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti 371
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello 371
Fattore di rischio: Cadute cassone mezzo 372
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento 373
Fattore di rischio: Aggressione fisica 374
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre 375
Fattore di rischio: Incidente stradale 375
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni 376
Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo 377
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo 378
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo 379
Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (rifiuti) 380
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici 380
Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali 382
Attività di decoro del territorio 383
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto) 383
Fattore di rischio: Movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza (OCRA) 384
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) 385
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti 385
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello 386
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento 387
Fattore di rischio: Aggressione fisica 388
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre 389
Fattore di rischio: Incidente stradale 389
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni 391
Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo 392
Fattore di rischio: Proiezione di schegge 392
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo 393
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo 394
Fattore di rischio: Esposizione al Rumore Attrezzatura per la manutenzione del verde 395
Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni Attrezzature per la manutenzione del verde 395
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici 396
Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali 398
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici 399
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza) 400
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni 402
Attività presso aree destinate alla Giornata Ecologica 403
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto) 403

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (spinta e traino) 404
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) 405
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti 406
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello 406
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento 407
Fattore di rischio: Aggressione fisica 408
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre 409
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni 409
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo 410
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo 411
Fattore di rischio: Campi Elettromagnetici 412
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici 412
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza) 414
Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (rifiuti) 415
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici 416
Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali 417
Fattore di rischio: Elettrocuzione 418
Attività di Trasbordo 419
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti 419
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello 420
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre 420
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni 421
Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo 422
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento 422
Fattore di rischio: Esposizione al Rumore mezzi aziendali 423
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo 424
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo 425
Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni utilizzo mezzi aziendali 426
Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (rifiuti) 427
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici 428
Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali 429
Attività di trasporto rifiuti presso impianti terzi utilizzo di mezzi e compattatori 430
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo 430
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo 431
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici 432
Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali 433
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti 434
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello 435
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento 436
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre 437
Fattore di rischio: Incidente stradale 437
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni 438
Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo 439
Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (movimentazione rifiuti) 440
Attività pulizia nodi di scambio stazioni ferroviarie 441
Fattore di rischio: Movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza (OCRA) 441
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) 442
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti 442
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello 443
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento 444
Fattore di rischio: Aggressione fisica 445
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre 446
Fattore di rischio: Incidente stradale 446
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni 447
Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo 448
Fattore di rischio: Utilizzo di Attrezzature con lance a pressione 449
Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni 450
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo 450
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo 452

Fattore di rischio: Esposizione al Rumore Spazzatrice ... 453
Fattore di rischio: Esposizione al Rumore Soffione ... 453
Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (raccolta rifiuti) ... 454
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici ... 455
Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali ... 456
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici ... 457
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza) ... 458
Attività di movimentazione rifiuti con automezzi con braccio meccanico (Ragno) ... 459
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo ... 459
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo ... 460
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento ... 461
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre ... 462
Fattore di rischio: Incidente stradale ... 462
Fattore di rischio: Cadute dall'alto ... 464
Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo ... 465
Fattore di rischio: Aggressione fisica ... 466
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti ... 466
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre ... 467
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni ... 468
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici ... 469
Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali ... 470
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello ... 471
Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni ... 472
Fattore di rischio: Esposizione al Rumore ... 472
Fattore di rischio: Proiezione di schegge ... 473
Attività di guida e trasporto Operatore Ecologico / Autista area conduzione ... 474
Fattore di rischio: Investimento, ribaltamento ... 474
Fattore di rischio: Incidente stradale ... 475
Fattore di rischio: Lavoro notturno ... 476
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) ... 476
Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni ... 477
Fattore di rischio: Esposizione al Rumore utilizzo mezzo aziendale ... 478
Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni ... 478
Fattore di rischio: Atmosfere esplosive (INAIL) ... 479
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici ... 480
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza) ... 481
Attività di pulizia locali Dipartimenti e CDR ... 483
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici ... 483
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza) ... 484
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici ... 485
Fattore di rischio: Scivolamenti, cadute a livello ... 486
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti ... 487
Attività presso il CDR ... 487
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto) ... 488
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (spinta e traino) ... 489
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) ... 489
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti ... 490
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello ... 491
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento ... 492
Fattore di rischio: Aggressione fisica ... 493
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre ... 493
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni ... 494
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo ... 495
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo ... 495
Fattore di rischio: Campi Elettromagnetici ... 496
Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (rifiuti) ... 497
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici ... 497
Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali ... 499
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici ... 500

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza) 501
Fattore di rischio: Elettrocuzione 503
Attività di lavaggio e pulizia automezzi 503
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo 504
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo 504
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti 505
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello 506
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre 507
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni 507
Fattore di rischio: Utilizzo di Attrezzature con lance a pressione 508
Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo 509
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) 510
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici 511
Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali 512
Fattore di rischio: Elettrocuzione 513
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici 514
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza) 515
OPERAI AREA SERVIZI GENERALI 517
Fattore di rischio: STRESS lavoro-correlato 517
Interventi per riparazioni mezzi aziendali in strada 517
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto) 517
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) 518
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti 519
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello 520
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento 520
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre 521
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni 522
Fattore di rischio: Scoppio 523
Fattore di rischio: Getti e schizzi 524
Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo 524
Fattore di rischio: Incidente stradale 525
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici 526
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza) 528
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni 529
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo 531
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo 532
Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali 533
Fattore di rischio: Elettrocuzione 533
Interventi per riparazioni mezzi aziendali all'interno degli impianti terzi 535
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo 535
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo 536
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto) 536
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) 537
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti 538
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello 539
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento 540
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre 540
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni 541
Fattore di rischio: Scoppio 542
Fattore di rischio: Getti e schizzi 543
Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo 544
Fattore di rischio: Incidente stradale 544
Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali 546
Fattore di rischio: Elettrocuzione 546
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici 548
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza) 549
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni 551
Consegna e\o Ritiro mezzi presso officine 552
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento 552

Fattore di rischio: Incidente stradale ... 553
Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo ... 554
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello ... 555
Approvvigionamento di materiale (presso punto vendita) ... 556
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo ... 556
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo ... 557
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto) ... 557
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti ... 558
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello ... 559
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento ... 560
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre ... 561
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni ... 561
Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo ... 562
Fattore di rischio: Incidente stradale ... 563
Approvvigionamento di materiale (internamente al dipartimento) ... 564
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto) ... 564
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (spinta e traino) ... 565
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti ... 566
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello ... 567
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento ... 567
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre ... 568
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni ... 568
Attività di manutenzione dei mezzi e attrezzature aziendali con utilizzo di utensili ... 569
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo ... 569
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo ... 570
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto) ... 571
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (spinta e traino) ... 572
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) ... 573
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti ... 573
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello ... 574
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento ... 575
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre ... 575
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni ... 576
Fattore di rischio: Scoppio ... 577
Fattore di rischio: Getti e schizzi ... 578
Fattore di rischio: Proiezione di schegge ... 579
Fattore di rischio: Esposizione a R.O.A. (operazioni di saldatura) ... 580
Fattore di rischio: Elettrocuzione ... 580
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici ... 581
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza) ... 583
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni ... 584
Riparazioni mezzi presso i dipartimenti e cassoni/presse presso i cdr ... 586
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti ... 586
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello ... 587
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento ... 588
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre ... 588
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni ... 589
Fattore di rischio: Scoppio ... 590
Fattore di rischio: Getti e schizzi ... 591
Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo ... 592
Fattore di rischio: Incidente stradale ... 592
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo ... 594
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo ... 594
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto) ... 595
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) ... 596
Fattore di rischio: Esposizione a R.O.A. (operazioni di saldatura) ... 597
Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali ... 598
Fattore di rischio: Elettrocuzione ... 598
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici ... 600

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza) ... 601
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni ... 603
Attività di decoro del territorio ... 604
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto) ... 604
Fattore di rischio: Movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza (OCRA) ... 605
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) ... 606
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti ... 607
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello ... 608
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento ... 609
Fattore di rischio: Aggressione fisica ... 610
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre ... 610
Fattore di rischio: Incidente stradale ... 611
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni ... 612
Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo ... 613
Fattore di rischio: Proiezione di schegge ... 614
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo ... 614
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo ... 615
Fattore di rischio: Esposizione al Rumore Attrezzatura per la manutenzione del verde ... 616
Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni Attrezzature per la manutenzione del verde ... 617
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici ... 618
Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali ... 619
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici ... 620
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza) ... 622
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni ... 623
Gestione magazzino di stoccaggio e area di lavoro ... 624
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto) ... 624
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (spinta e traino) ... 625
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti ... 626
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello ... 627
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento ... 628
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre ... 628
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni ... 629
Attività amministrativa con utilizzo pc, stampante ... 630
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti ... 630
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici ... 630
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza) ... 632
Fattore di rischio: Campi Elettromagnetici ... 633
Fattore di rischio: Elettrocuzione ... 634
Attività di guida e trasporto Operai Area servizi generali ... 634
Fattore di rischio: Investimento, ribaltamento ... 635
Fattore di rischio: Incidente stradale ... 635
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) ... 637
Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni ... 638
Fattore di rischio: Esposizione al Rumore utilizzo mezzo aziendale ... 638
Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni ... 639
Fattore di rischio: Atmosfere esplosive (INAIL) ... 640
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici ... 641
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza) ... 642
Attività di lavaggio e pulizia automezzi ... 643
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo ... 643
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo ... 644
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti ... 645
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello ... 646
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre ... 647
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni ... 647
Fattore di rischio: Utilizzo di Attrezzature con lance a pressione ... 648
Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo ... 649
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) ... 650
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici ... 650

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali 652
Fattore di rischio: Elettrocuzione 653
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici 653
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza) 655
IMPIEGATI AREA TECNICO\AMMINISTRATIVA 656
Fattore di rischio: STRESS lavoro-correlato 656
Attività impiegati tecnici e amministrativi (presso dipartimenti e CDR) 657
Fattore di rischio: Attrezzature munite di videoterminali 657
Fattore di rischio: Aggressione fisica 659
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici 660
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza) 661
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni 663
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni 663
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto) 664
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello 664
Fattore di rischio: Campi Elettromagnetici 665
Fattore di rischio: Elettrocuzione 665
Attività impiegati tecnici e amministrativi (attività esterne) 666
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo 666
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo 667
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti 667
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni 668
Fattore di rischio: Attrezzature munite di videoterminali 669
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento 671
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre 672
Fattore di rischio: Incidente stradale 672
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni 673
Fattore di rischio: Esposizione ad amianto 675
Fattore di rischio: Salita e discesa dall'automezzo aziendale 676
Fattore di rischio: Caduta dall'alto (utilizzo PLE) 676
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello 677
Fattore di rischio: Aggressione fisica 677
Fattore di rischio: Uso di scale 678
Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali 679
Attività di distribuzione Kit buste/mastelli 680
Fattore di rischio: Aggressione fisica 680
Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto) 680
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) 681
Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti 682
Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento 683
Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni 684
Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo 684
Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo 685
Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali 686
Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello 687
Fattore di rischio: Incidente stradale 688
Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre 689
Attività di guida e trasporto Impiegati area tecnico\amministrativa 689
Fattore di rischio: Investimento, ribaltamento 690
Fattore di rischio: Incidente stradale 690
Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS) 692
Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni 692
Fattore di rischio: Esposizione al Rumore utilizzo mezzo aziendale 693
Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni 693
Fattore di rischio: Atmosfere esplosive (INAIL) 694
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici 695
Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza) 696
VERIFICA delle MACCHINE e ATTREZZATURE 698
SORVEGLIANZA SANITARIA 704

FORMAZIONE e INFORMAZIONE 705
ELENCO MANSIONI per RISCHI SPECIFICI 706
PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO 708
DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE 709
APPENDICE 711

DATI IDENTIFICATIVI AZIENDALI

dati aziendali e nominativi di quanti hanno funzioni inerenti alla sicurezza

(Art. 28, comma 2, lettera e), D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Il presente documento è stato elaborato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale:

- **D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, "*Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*".

Nei capitoli successivi sono riportati gli esiti della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività.

Modalità di elaborazione

Le attività di valutazione del rischio e di elaborazione del presente documento sono state effettuate dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.
Le attività di valutazione e di elaborazione del presente documento sono state effettuate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La valutazione e il relativo documento saranno rielaborati, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Contenuti del documento

Il documento contiene, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.lgs. 81/2008:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

AZIENDA

Ragione sociale	**VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA**
Indirizzo	**VIA DI TRONCAVIA,6**
CAP	**00049**
Città	**VELLETRI (RM)**
Telefono	**0696154012**
FAX	**0696154012**
Internet	**www.volscambiente.it**
E-mail	**volscaservizispa@legalmail.it**
Codice Fiscale	**11211231003**
Partita IVA	**11211231003**
Codice ATECO	**[38.11.00] Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi**

Datore di Lavoro

Nominativo	**MAURO MIDEI**
Qualifica	**AMMINISTRATORE DELEGATO**
Indirizzo	**VIA ACQUA LUCIA, 64**
CAP	**00049**
Città	**VELLETRI (RM)**

ALTRE FIGURE AZIENDALI

Di seguito sono indicati i nominativi delle figure di cui all'art. 28, comma 2, lettera e) del D.lgs. 81/2008, ovvero i nominativi "del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio".

Medico Competente:

Nome e Cognome:	**LUIGI PAGLIA**
Qualifica:	**MEDICO CHIRURGO**
Posizione	**Esterno**
Data nomina:	**30/06/2021**
Sede	**ROMA**
Indirizzo:	**VIA VINCENZO TIZZANI N. 35**
Città:	**ROMA (RM)**
CAP:	**00151**
Telefono / Fax:	**3392063051**

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [RSPP]:

Nome e Cognome:	**ANGELO BARTOLI**
Qualifica:	**IMPIEGATO**
Sede	**VELLETRI UFFICI**
Indirizzo:	**VIA DI PONENTE N. 1**
Città:	**VELLETRI (RM)**
CAP:	**00049**
Telefono / Fax:	**+39 3386947940**
E-mail:	**a.bartoli@volscambiente.it**

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza [RLS]:

Nome e Cognome:	**SERGIO D'ANGELO**
Qualifica:	**AUTISTA**
Sede	**ALBANO**
Indirizzo:	**INDIRIZZO VIA RONCIGLIANO N. 11**
Città:	**ALBANO LAZIALE (RM)**
CAP:	**00041**
Telefono / Fax:	**3279328144**

Addetto al servizio Prevenzione e Protezione:

Nome e Cognome:	**Daniela Bencivenga**
Qualifica:	**ASPP**
Sede	**Lariano**

Addetto al servizio Prevenzione e Protezione:

Nome e Cognome:	**Tiziana Cassetta**
Qualifica:	**ASPP**
Sede	**Velletri**

Addetto al servizio Prevenzione e Protezione:

Nome e Cognome:	**Daniele D'Annibale**
Qualifica:	**ASPP**
Sede	**Velletri**

Addetto al servizio Prevenzione e Protezione:

Nome e Cognome:	**Beatrice Giorgi**
Qualifica:	**ASPP**
Sede	**Albano**

Addetto al servizio Prevenzione e Protezione:

Nome e Cognome:	**Lorenzo De Paolis**
Qualifica:	**ASPP**
Sede	**Genzano**

Preposto Genzano:

Nome e Cognome:	**Alvanto Canterani**
Qualifica:	**Preposto**
Sede	**Genzano**

Preposto Velletri:

Nome e Cognome:	**Claudio Cardinali**
Qualifica:	**Preposto**
Sede	**Velletri**

Preposto Albano:

Nome e Cognome:	**Maurizio Castellari**
Qualifica:	**Preposto**
Sede	**Albano**

Preposto Lariano:

Nome e Cognome:	**Luca Bartoli**
Qualifica:	**Preposto**
Sede	**Lariano**

ADDETTI AL SERVIZIO DI EMERGENZA / PRIMO SOCCORSO /ANTINCENDIO

Di seguito sono indicati i nominativi delle figure di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del D.lgs. 81/2008, ovvero i nominativi "dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza".

Vedi Allegato Elenco Addetti al Servizio P.P.:

Elenco MANSIONI

Le attività lavorative sono svolte dai lavoratori aventi le seguenti mansioni.

1) [01] OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI;
2) [02] OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE;
3) [03] OPERAI AREA SERVIZI GENERALI;
4) [04] IMPIEGATI AREA TECNICO\AMMINISTRATIVA;

DESCRIZIONE dei LUOGHI di LAVORO

individuazione e descrizione dei luoghi di lavoro

Presupposto necessario e fondamentale per la valutazione e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi è la rappresentazione dettagliata dei luoghi di lavoro, così come definiti dall'art. 62 del D.lgs. 81/2008.
Di seguito, pertanto, sono descritti tutti i luoghi di lavoro destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda in oggetto, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.
Ogni luogo di lavoro è individuato con i dati anagrafici, con una breve descrizione delle caratteristiche generali e strutturali e, supportato da tavole grafiche, con un dettaglio dei vari ambienti, siano essi "locali chiusi", destinati ad ospitare posti di lavoro o servizi e accessori, "zone interne" (cioè, suddivisioni) dei locali chiusi, destinate ad attività lavorative di maggiore interesse o approfondimento, o "zone esterne" accessibili al lavoratore per esigenze di lavorazione.
Tali luoghi di lavoro (locali chiusi, zone interne o zone esterne) sono dettagliatamente ed esaurientemente descritti con tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

DIPARTIMENTO DI VELLETRI

Il Dipartimento di Velletri si estende su di una superficie divisa in area esterna scoperta (zona di passaggio e parcheggi), area esterna scoperta deposito temporaneo (cassoni), area uffici, area magazzino, area manutenzione, area esterna scoperta serbatoio fuori terra e magazzino sottotetto. L'accesso al Dipartimento avviene attraverso un cancello automatizzato che immette direttamente nel piazzale adibito a parcheggi, il piazzale parcheggi circonda l'unico edificio, creando un perimetro a forma di ferro di cavallo; sulla destra del piazzale ad ovest del cancello di entrata è presente l'area esterna di deposito temporaneo a cielo aperto, al centro del piazzale si eleva, su di un unico piano, l'edificio del Dipartimento, diviso in area uffici, spogliatoi, servizi igienici, piccole aree ristoro. L'ingresso all'edificio può avvenire con porta di entrata fronte\est cancello automatizzato oppure con porta di entrata lato opposto fronte serbatoio fuori terra. La zona magazzino e area manutenzione si trova fronte\nord cancello automatizzato, mentre il magazzino sottotetto è ubicato fronte\est al cancello di entrata. Il serbatorio fuori terra è installato al ridosso dell'edificio fronte nord magazzino sottotetto.

Indirizzo:	**Via Troncavia, 6**
Città:	**Velletri (RM)**
CAP:	**00049**
Telefono / Fax:	**0696154012 -----**
Internet:	**www.volscambiente.it**
E-mail:	**info@volscambiente.it**

DIPARTIMENTO DI ALBANO

Il Dipartimento di Albano si trova in una porzione di un edificio di tre piani costituito da un seminterrato, un piano terra e un piano primo, completa l'edificio una area perimetrale asfaltata per l'ingresso nelle varie zone dell'edificio e per il passaggio pedonale e di autovetture. L'accesso all'area perimetrale avviene attraverso un cancello in Via A. Vivaldi, 44. Al Dipartimento si accede da un portone scorrevole con apertura a mano, provvisto di porta per l'accesso pedonale, per arrivare al portone d'ingresso bisogna percorre una pertinenza sull'area perimetrale lato ovest dell'entrata dell'edificio. Il Dipartimento è composto da parcheggi coperti al piano seminterrato, dagli uffici con piccola area ristoro al piano terra (accesso portone scorrevole) e dagli spogliatoi con annessi servizi igienici, una zona archivio e duna stanza ristoro al primo piano. L'accesso all'area parcheggi avviene dall'area perimetrale lato est entrata principale.

Indirizzo:	**Via A. Vivaldi, 44**
Città:	**Albano Laziale (RM)**
CAP:	**00041**
Telefono / Fax:	**069307550 ------**
Internet:	**www.volscambiente.it**
E-mail:	**info@volscambiente.it**

DIPARTIMENTO E CDR DI LARIANO

Il Dipartimento di Lariano è un unico sito che comprende sia il Centro di Raccolta (CDR) comunale che gli uffici per la gestione delle attività. Gli uffici, gli spogliatoi e i servizi igienici sono ubicati in moduli prefabbricati di altezza 3m. L'entrata al Dipartimento coincide con l'entrata al CDR, ed avviene attraverso un cancello scorrevole con apertura manuale al civico 314 di Via G. Garibaldi. A sinistra dell'entrata principale si trova piccolo modulo adibito a magazzino per DPI e materiale vario.

Indirizzo:	**Via G. Garibaldi, 314**
Città:	**Lariano (RM)**
CAP:	**00076**
Telefono / Fax:	**069647998 -----**
Internet:	**www.volscambiente.it**
E-mail:	**info@volscambiente.it**

DIPARTIMENTO DI GENZANO

Il Dipartimento di Genzano è costituito da un capannone industriale suddiviso in area rimessa automezzi, area uffici e area spogliatoi con annessi servizi igienici. L'entrata al Dipartimento può essere svolta attraverso due cancelli scorrevoli con apertura a mano, rispettivamente il primo cancello al civico 21 e il secondo cancello al civico 23. Entrati al dipartimento dal civico 21 ci si trova in un'area perimetrale al capannone utilizzata come area parcheggi, movimentazione mezzi aziendali e attività di deposito temporaneo cassoni. Sul lato destro e sinistro del capannone si trovano i cancelli manuali di entrata nella rimessa automezzi, all'interno della rimessa ci sono due porte manuali da cui si può accedere agli spogliatoi per donne (porta lato sinistro) e agli uffici (porta lato destro). Sul fronte del capannone è presente la porta per l'accesso principale agli uffici, superata la porta ci si immette in una piccola stanza adibita ad area ristoro, alla sua sinistra si accede al primo blocco spogliatoi e servizi igienici e alla destra si accede al secondo blocco spogliatoi con servizi igienici, fronte la stanza ristoro si ha accesso agli uffici con l'utilizzo di scale.

Indirizzo:	**Via degli Artigiani, 21**
Città:	**Genzano di Roma (RM)**
CAP:	**00045**
Telefono / Fax:	**069362398 -----**
Internet:	**www.volscambiente.it**
E-mail:	**info@volscambiente.it**

CDR VELLETRI

IL CDR di Velletri si estende su un piazzale in cui sono predisposti gli ausili per il conferimento dei rifiuti. Al centro del piazzale sono presenti, un edificio in muratura adibito ad uso uffici, spogliatoi, piccolo magazzino e servizi igienici, e un modulo prefabbricato uso postazione per le attività di registrazione, accettazione e gestione dell'utenza.

Indirizzo:	**Via Troncavia, 4**
Città:	**Velletri (RM)**
CAP:	**00049**
Telefono / Fax:	**0696155000 -----**
Internet:	**www.volscambiente.it**
E-mail:	**info@volscambiente.it**

CDR ALBANO

Il CDR di Albano si estende su di un'area asfaltata (piazzale), a cui si può accedere da due cancelli con apertura manuale separati tra di loro (cancelli indipendenti). Nel CDR è presente un modulo adibito ad uso ufficio e spogliatoio ed un bagno chimico da cantiere.

Indirizzo:	**Via Cancelliera Km 2,200**
Città:	**Albano Laziale (RM)**
CAP:	**00041**
Telefono / Fax:	**----- -----**
Internet:	**www.volscambiente.it**
E-mail:	**info@volscambiente.it**

CDR GENZANO

Il CDR di Genzano si estende su un piazzale asfaltato con annessi due moduli prefabbricati, il primo modulo a destra dell'entrata principale è utilizzato per le attività di ufficio, il secondo modulo è utilizzato come spogliatoio e servizi igienici.

Indirizzo:	**Via di Pozzi Bonelli, snc**
Città:	**Genzano di Roma (RM)**
CAP:	**00045**
Telefono / Fax:	**---- -----**
Internet:	**www.volscambiente.it**
E-mail:	**info@volscambiente.it**

DESCRIZIONE dei PROCESSI PRODUTTIVI

individuazione e descrizione dei processi produttivi e delle attività aziendali

Al fine di una corretta rappresentazione delle reali condizioni di lavoro, la valutazione dei rischi è stata preceduta da un'attenta ricognizione circa le caratteristiche dei singoli processi produttivi con il dettaglio delle attività lavorative connesse.
Ogni processo produttivo è individuato con una breve descrizione e con un diagramma di flusso delle attività lavorative correlate.
Le singole attività lavorative sono dettagliatamente descritte, nelle rispettive parti fondamentali, con un'analisi attenta delle specifiche mansioni affidate ai lavoratori impiegati e con l'indicazione delle eventuali attrezzature di lavoro (macchine, impianti, attrezzature, utensili e apparecchiature) e delle sostanze o preparati chimici utilizzati.
Per ogni attività, inoltre, è indicato il luogo di svolgimento, con il riferimento della relativa tavola grafica.

OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI

Vi appartiene il personale che, assegnato ad attività di spazzamento e/o di raccolta di rifiuti, di sanificazione ambientale, spurgo pozzi neri, tutela e decoro del territorio, nell'ambito di procedure e prassi definite, svolge mansioni esecutive, anche con l'ausilio di strumenti o macchinari nonché utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso di patente di categoria A o B. Segnala eventuali anomalie di funzionamento anche ai fini dello standard di sicurezza e del buon funzionamento del mezzo utilizzato, provvedendo al rifornimento di carburante e ai rabbocchi necessari. Con riguardo alla movimentazione dei carichi, l'operatore in singolo provvede alla raccolta e/o movimentazione manuale e/o meccanizzata di: sacchi; contenitori di varia capacità fino a un massimo di 30 litri, per un peso lordo non superiore a 16 kg, per la raccolta di frazioni di rifiuto ad alto peso specifico (vetro, umido); contenitori carrellati con capacità massima di 360 litri. L'utilizzo di contenitori di volume superiore a 30 litri per la raccolta di qualsiasi altra tipologia di frazione di rifiuto, diversa da quelle di cui sopra, non potrà comportare un peso lordo superiore a 16 kg.
L'area prevede 5 livelli professionali e 9 posizioni parametrali.
LIVELLO PROFESSIONALE J
Declaratoria: Lavoratori che eseguono operazioni esecutive semplici, anche utilizzando attrezzature, macchinari o strumenti a motore, che non richiedono né la conduzione di veicoli né conoscenze professionali specifiche ma un periodo minimo di pratica.
Profili esemplificativi:
- addetto allo spazzamento manuale e attività accessorie (vuotatura cestini, raccolta foglie, ecc.);
- addetto alla raccolta manuale anche con modalità porta a porta e/o con raccolta al servizio di autocompattatori e/o spazzatrici;
- addetto ad attività di carico/scarico, pulizia e diserbo aree verdi e cimiteriali, pubbliche affissioni/disaffissioni, cancellazione scritte murali.

LIVELLO PROFESSIONALE 1
Declaratoria: Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni della declaratoria del livello J, effettuano attività di spazzamento e/o di raccolta manuale utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria A ovvero il possesso della patente di categoria B esclusivamente per spostarsi lungo il percorso nel quale svolgono attività di spazzamento manuale.
Profili esemplificativi:
- addetto allo spazzamento manuale con utilizzo di veicoli;
- addetto, nella piattaforma ecologica/centro di raccolta, alle attività di: smistamento dei rifiuti, pulizia interna ed esterna dell'area informazione/assistenza all'utenza per conferimento rifiuti, segnalazione di saturazione raccolta specifici rifiuti per programmazione ritiro, segnalazione di eventuali anomalie, di furti, ecc.;
- addetto alla raccolta manuale anche con modalità "porta a porta" con utilizzo di veicoli.

LIVELLO PROFESSIONALE 2
Declaratoria: Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1º livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, utilizzando veicoli per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello professionale 3.
Profili esemplificativi:
- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli;
- addetto ad attività di risanamento ambientale, con movimentazione di rifiuti speciali;
- addetto alla manutenzione e potatura di giardini e aree verdi e/o cimiteriali;

- addetto alle attività di spurgo di pozzi neri/pozzetti stradali, e di raccolta acque fecali;
- addetto, nella piattaforma ecologica/centro di raccolta, alle attività di: identificazione, ammissibilità e rilievo quali/quantitativo dei rifiuti, accettazione documenti di trasporto, identificazione e registrazione formale utenti;
- addetto ad attività di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico;
- addetto alla manutenzione stradale, all'installazione della segnaletica orizzontale e verticale.

LIVELLO PROFESSIONALE 3

Declaratoria: Lavoratori che svolgono attività esecutive, sulla base di procedure prestabilite richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, operando anche in concorso con uno o più lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Svolgono attività di spazzamento/raccolta utilizzando veicoli e mezzi d'opera per la cui conduzione è richiesto il possesso della patente di categoria B.

Profili esemplificativi:
- addetto alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'utilizzo di compattatori, spazzatrici, innaffiatrici,
- addetto alla conduzione di mezzi d'opera;
- operatore tecnico addetto alle potature di alto fusto, alle piantumazioni, alla messa in opera di giardini, impianti di irrigazione, palificazioni e staccionate;
- addetto alle bonifiche ambientali;
- operatore tecnico-cimiteriale, operatore di polizia mortuaria; ecc.

LIVELLO PROFESSIONALE 4

Declaratoria: Lavoratori che svolgono attività esecutive richiedenti una professionalità adeguata all'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.

Profili esemplificativi:
- caposquadra: lavoratore che, partecipando o meno manualmente al lavoro, coordina e controlla l'attività di altri lavoratori;
- coordinatore di nuclei operativi ai quali fanno capo più lavoratori; ecc.

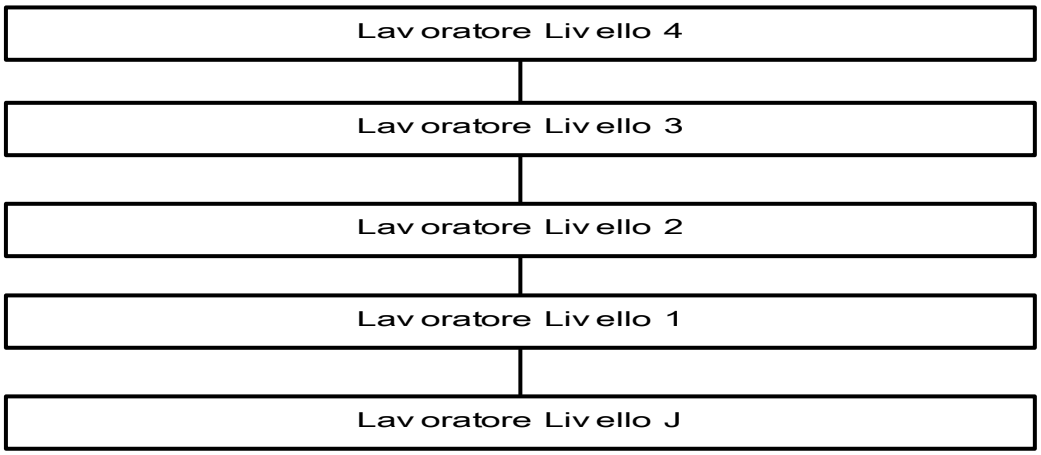

ELENCO DELLE ATTIVITA':

1) Attività presso il CDR;
2) Attività di spazzamento manuale con utilizzo mezzi aziendali [Esterna];
3) Attività di spazzamento e lavaggio meccanizzato, con utilizzo di spazzatrici [Esterna];
4) Attività raccolta rifiuti modalità porta a porta con utilizzo mezzi [Esterna];
5) Attività di raccolta rifiuti ingombranti con utilizzo mezzi [Esterna];
6) Attività di decoro del territorio [Esterna];
7) Attività presso aree destinate alla Giornata Ecologica;
8) Attività di Trasbordo [Esterna];
9) Attività pulizia nodi di scambio stazioni ferroviarie [Esterna];
10) Attività di guida e trasporto Operatore Ecologico area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari [Esterna];
11) Attività di pulizia locali Dipartimenti e CDR;
12) Attività di lavaggio e pulizia automezzi;
13) Attività di distribuzione Kit buste/mastelli [Esterna].

Attività presso il CDR

I CDR sono strutture destinate esclusivamente al conferimento di rifiuti differenziati o che non possono essere conferiti all'interno dei contenitori stradali da parte dei privati utenti\cittadini, ospitano cassoni, raccoglitori e compattatori dedicati a diverse frazioni di rifiuto, i quali sono movimentati e poi trasportati negli impianti di trattamento.
Il lavoratore addetto al Centro di Raccolta svolge varie attività all'interno dell'area dedicata:

- Ad inizio turno il lavoratore prepara la postazione procedendo all'apertura del pc ed al posizionamento di tutte le attrezzature necessarie alla gestione dell'utenza (es. scanner, stampante ecc. ecc.), l'attività comprende l'accensione della bilancia per la pesa.
- Preparata la postazione all'interno del gabbiotto il Lavoratore procede all'apertura del CDR attraverso l'apertura dei cancelli e quindi all'apertura verso l'utenza del CDR, la presente attività riguarda anche la chiusura all'utenza del CDR negli orari prestabiliti.
- Il Lavoratore svolge attività amministrative di registrazione utenza, gestione\controllo delle bolle e dei documenti di trasporto nonché dei formulari.
- Quando l'utenza entra per conferire, il lavoratore procede ad un controllo visivo del rifiuto, successivamente il lavoratore indica all'utente il cassone in cui conferire (assistenza e controllo utenza). Può capitare che il lavoratore in alcuni casi particolari (es. utente con disabilità) aiuta gli utenti a conferire i rifiuti, il procedimento di aiuto avviene sempre con rifiuto esterno all'autovettura dell'utente (aiuto allo scarico).
- Il Lavoratore svolge sempre un'attività di controllo visivo della condizione del CDR, se necessario provvede alla sistemazione del CDR e alla pulizia delle zone (es. pulizia dell'area limitrofa ai cassoni di raccolta per errato conferimento da parte dell'utente, rifiuto a terra).
- Durante il turno di lavoro l'operatore svolge attività di sistemazione dei cassoni contenenti i RAEE (es. frigoriferi, televisori, lavatrici).
- Nel CDR si svolgono operazioni di conferimento da parte degli stessi dipendenti della Volsca ambiente e servizi S.p.A., l'operatore addetto al CDR può essere di supporto al collega per il conferimento dei rifiuti compresi i rifiuti ingombranti.
- Nel CDR può esiste il servizio di recupero di abiti usati, il lavoratore pulisce la zona limitrofa ai cassonetti.
- Il lavoratore esegue assistenza all'attività (assistenza all'autista) di cambio cassoni di contenimento (l'autista porta il cassone vuoto e ritira il cassone pieno e viceversa).
- Sono previste attività di controllo e rigenerazione della tabellazione per il conferimento da parte del lavoratore addetto al CDR.
- Il lavoratore provvede alla pulizia interna del gabbiotto (postazione).
- Il lavoratore provvede all'attivazione, al controllo e alle richieste di manutenzione necessarie per il corretto funzionamento del CDR, comprese quelle sulle macchine e le attrezzature.
- Il lavoratore addetto al CDR provvede allo svuotamento di buste dei cassonetti contenenti rifiuti di vario genere (es. rifiuto derivante da potatura) all'interno dei cassoni e\o dei compattatori.
- Il lavoratore svolge tutte le attività previste per i compattatori a terra (es. avviamento, arresto ecc. ecc.),
- Il lavoratore svolge attività di gestione delle presse.

MANSIONI:
OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:

1) Compattatori
2) Automezzi per la nettezza urbana
3) Per l'elenco completo, marca e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Macchine

Attrezzature, utensili e apparecchi:

1) Pc
2) stampante
3) scanner
4) pesa
5) Bravetta
6) Scopa
7) Paletta
8) Per l'elenco completo marche e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Attrezzature
9) Presse

Sostanze e preparati chimici:

1) neon (mercurio)
2) acido batterie

Attività di spazzamento manuale con utilizzo mezzi aziendali

Il servizio di pulizia del suolo con spazzamento manuale è svolto su strade e piazze pubbliche e/o ad uso pubblico e relative pertinenze:
- carreggiate e superfici carrabili pavimentate;
- marciapiedi e superfici pedonali pavimentate;
- banchine, compresi i franchi laterali.

Esso consiste in:
- rimozione dei rifiuti urbani giacenti a terra:

L'attività riguarda la rimozione di rifiuti giacenti a terra come ad esempio lattine, bottiglie, carte ecc. ecc. l'Operatore provvede ad azione singola di raccolta manuale senza l'utilizzo di attrezzature, conferendo il rifiuto direttamente dentro il secchio sopra il carrello con maniglie direzionali.
- spazzamento manuale:

L'attività riguarda lo spazzamento delle superfici orizzontali, strade, marciapiedi e loro pertinenze, l'Operatore attraverso l'utilizzo di attrezzature quali, scopa e paletta, provvede alla rimozione del rifiuto urbano dalla superfice conferendolo direttamente attraverso la paletta all'interno del secchio sopra il carrello con maniglie direzionali.
- rimozione deiezioni:

L'attività riguarda la rimozione delle deiezioni animali provenienti da specie miste, l'Operatore porge maggiore attenzione alla raccolta di tale rifiuto, che può essere rimosso dalle superfici attraverso, sia l'azione di rimozione diretta manuale semplice (utilizzando sacchetti), sia attraverso l'utilizzo di paletta, il rifiuto viene sempre conferito all'interno del secchio sopra il carrello con maniglie direzionali.
- rimozione di: piccoli accumuli di fango e terriccio; rifiuti urbani giacenti nelle tazze alberate e nelle piccole aree verdi o sterrate poste ai margini delle sedi stradali, rimozione di piccole discariche abusive (piccole quantità di rifiuto, l'operatore valuta l'entità della discarica abusiva provvedendo a comunicare al responsabile di turno l'eventuale necessità di interventi con mezzi meccanici); vegetazione spontanea, tale rifiuti, possono essere rimossi dalle superfici attraverso, sia l'azione di rimozione diretta manuale semplice (utilizzando sacchetti o conferimento diretto a seconda della tipologia di rifiuto), sia attraverso l'utilizzo di paletta, il rifiuto viene sempre conferito all'interno del secchio sopra il carrello con maniglie direzionali.
- L'attività in esame comprende anche il servizio di pulizia dei mercati e\o zone specifiche utilizzate per mercati dai commercianti ambulanti autorizzati:

Il servizio è svolto su strade e piazze urbane, destinate in orari prestabiliti ad ospitare mercati autorizzati, rionali, giornalieri o saltuari, oppure in prossimità degli accessi e dei punti di conferimento dei rifiuti e raccolta dei rifiuti prodotti dai

mercati su sede propria, quali mercati attrezzati. Il servizio è svolto prima o dopo la chiusura del mercato e, in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche del luogo, espletato attraverso l'esecuzione di alcune o tutte le seguenti attività:
- spazzamento manuale;
- raccolta manuale;
- L'attività comprende il servizio di pulizia dei Cimiteri.
- L'attività comprende il servizio di pulizia dei mercati con l'ausilio di lavasciuga.
- gestione dei cestoni, trespoli e bidoncini:

l'Operatore si reca nello spazio di ubicazione del cestone, trespolo o bidoncino, apre con apposita chiave il presidio, a seconda della tipologia (apertura a coperchio o a porticina), procede al ritiro del sacco interno e lo conferisce all'interno del proprio secchio sopra il carrello con maniglie direzionali, successivamente provvede alla sistemazione del nuovo sacco pulito all'interno del presidio con chiusura finale dello stesso. Inoltre, l'Operatore può svolgere eventuale pulizia da residui e\o rifiuti intorno all'area dei presidi sopra citati.

Il Lavoratore può utilizzare come mezzo aziendale, Automezzo di tipo Porter (pinale-vasca), per raggiungere il posto di lavoro, nello specifico, parcheggia l'Automezzo in spazi prestabiliti (parcheggi idonei), dai quali raggiunge l'area per il ritiro delle attrezzature di lavoro per poter cominciare il giro assegnato.

Nell'area di deposito delle attrezzature è presente un contenitore carrellato all'interno del quale l'Operatore provvede allo svuotamento del proprio secchio sopra il carrello con maniglie direzionali.

Durante il ciclo lavorativo il Lavoratore una volta riempito il bidone, procede al suo svuotamento in area dedicata, e riparte nuovamente con altre operazioni di spazzamento manuale.

Durante il lavaggio dei mercati il lavoratore può utilizzare prodotti chimici.

MANSIONI:

OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Automezzo tipo Porter
2) Costipatore
3) Per l'elenco completo, marca e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Macchine
4) Autovettura tipo berlina

Attrezzature, utensili e apparecchi:
1) Paletta
2) Carrello con maniglie direzionali
3) Buste di plastica per rifiuti
4) Secchio
5) Cestone
6) Trespolo
7) Bidoncini
8) Lavasciuga
9) Per l'elenco completo marche e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Attrezzature

Sostanze e preparati chimici:
1) Detergente per lavasciuga

Attività di spazzamento e lavaggio meccanizzato, con utilizzo di spazzatrici

L'attività in esame prevede un'azione combinata tra due o più operatori. Si prende in considerazione l'eventuale intervento in occasioni particolari e specifiche di un unico operatore Autista spazzatrice, che opera con l'esclusivo intervento della macchina spazzatrice. Nel dettaglio l'attività in esame è svolta da:
Addetto allo spazzamento: effettua lo spazzamento manuale delle strade in supporto alla spazzatrice meccanica, con l'utilizzo delle attrezzature scopa, soffione e lancia per lavaggio a pressione. L'operatore precede la spazzatrice utilizzando gli strumenti in dotazione per pulire le aree inaccessibili alla spazzatrice.
Autista spazzatrice: Operatore che guida le spazzatrici svolge il servizio affiancato da uno o più operatori a terra che effettuano lo spazzamento di cui sopra.
Il Lavoratore si reca sul luogo di lavoro utilizzando i mezzi aziendali.
Il servizio di pulizia del suolo con spazzamento meccanizzato è svolto su strade e piazze pubbliche e/o ad uso pubblico:
- carreggiate e superfici carrabili pavimentate;
- marciapiedi e superfici pedonali pavimentate;
- banchine, compresi i franchi laterali.

Questa attività è effettuata dalla spazzatrice, macchina operatrice di capacità variabile, dotata di un sistema di spazzole che rimuovono il rifiuto e lo convogliano verso un dispositivo di raccolta di tipo meccanico, aspirante o misto. L'impianto di rimozione e raccolta del rifiuto è corredato da un impianto di erogazione di acqua nebulizzata per l'abbattimento delle polveri in corrispondenza delle spazzole e della bocca di carico. Il rifiuto raccolto è immagazzinato all'interno di una vasca chiusa, posta in depressione; alla fine delle operazioni la vasca è svuotata all'interno di appositi contenitori\cassoni dedicati. La spazzatrice è dotata di lancia per il lavaggio a pressione, che amplia l'azione della macchina operatrice, permettendo di effettuare il lavaggio delle superfici; la lancia a pressione è costituita da un tubo con una lancia per l'erogazione di acqua in pressione e montato su un braccio mobile servoassistito. La lancia è manovrata dall''operatore a terra che, dirigendo in maniera opportuna il getto d'acqua, rimuove i rifiuti più ostici (es. gomme da masticare, macchie di olio ecc. ecc.). Stagionalmente, in presenza di grandi quantità di foglie e/o rifiuto leggero e per pulire sotto gli autoveicoli in sosta, gli operatori a terra operano anche con soffioni, attrezzature meccaniche costituite da un ventilatore centrifugo azionato da un piccolo motore a scoppio o elettrico e da un tubo flessibile che serve per incanalare e orientare il flusso d'aria prodotto dalla ventola. L'attrezzatura, del peso di circa 10 kg, è portata a spalla tramite un'apposita imbracatura.
L'attività in esame comprende il servizio di pulizia dei mercati e\o zone specifiche utilizzate per mercati dai commercianti ambulanti autorizzati:
Il servizio è svolto su strade e piazze urbane, destinate in orari prestabiliti ad ospitare mercati autorizzati, rionali, giornalieri o saltuari, oppure in prossimità degli accessi e dei punti di conferimento dei rifiuti e raccolta dei rifiuti prodotti dai mercati su sede propria, quali mercati attrezzati. Il servizio può essere svolto prima o dopo la chiusura del mercato e, in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche del luogo, espletato attraverso l'esecuzione di alcune o tutte le seguenti attività:
- spazzamento meccanizzato;
- lavaggio della sede stradale.

L'attività comprende il servizio di pulizia dei mercati e dei portici con l'ausilio di lavasciuga. Durante il lavaggio dei mercati il lavoratore può utilizzare prodotti chimici.
L'attività in esame comprende il servizio di pulizia dei Centri di Raccolta (CDR) compresi quelli temporanei

(domenica ecologica):
Il servizio è svolto in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche del luogo, espletato attraverso l'esecuzione di alcune o tutte le seguenti attività:
- spazzamento meccanizzato;
- lavaggio delle varie aree del CDR.

L'attività comprende il servizio di pulizia dei Cimiteri.
L'attività può comprende l'eventuale gestione dei cestoni, trespoli e bidoncini, l'operatore a terra svuota il contenuto all'interno della spazzatrice.
L'attività comprende il lavaggio con lancia delle superfici orizzontali e verticali nonché l'eventuale lavaggio degli arredi urbani e dei manufatti, il lavaggio con lancia può prevedere ad esempio l'asportazione e il lavaggio di guano, di sostanze miscele e residui di gomme da masticare ecc.

MANSIONI:
OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Spazzatrice patente B
2) Per l'elenco completo, marca e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Macchine
3) Autovettura tipo berlina

Attrezzature, utensili e apparecchi:
1) Soffione
2) Lancia per lavaggio a pressione
3) Scopa
4) Paletta
5) Buste di plastica per rifiuti
6) Lavasciuga
7) Per l'elenco completo marche e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Attrezzature

Sostanze e preparati chimici:
1) Detergente per lavasciuga

Attività raccolta rifiuti modalità porta a porta con utilizzo mezzi

L'attività in esame prevede le operazioni di raccolta manuale dei rifiuti con modalità porta a porta (utenze domestiche e commerciali), attraverso l'utilizzo di veicoli di trasporto e attrezzature per la pulizia e lo spazzamento. La raccolta dei rifiuti consiste nello svuotamento di contenitori di diverse dimensioni (mastelli, sacchetti, bidoni dotati di ruote, ecc.), secondo una frequenza e una tempistica stabilite di concerto con le amministrazioni cittadine, dai singoli dipartimenti della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., in funzione delle esigenze, del livello di urbanizzazione e del traffico veicolare. Il servizio può essere svolto dagli operatori mediante raccolta manuale e/o meccanizzata, in ogni caso, l'operatore assicura la completa pulizia dei luoghi, raccogliendo anche i rifiuti rinvenuti a terra e conferendoli all'interno nel mezzo di raccolta, il Lavoratore, quando necessario, provvede allo spazzamento delle superfici intorno e al di sotto dei contenitori.
Di seguito sono descritte le fasi principali dell'attività lavorativa, nel dettaglio il Lavoratore:
- Arriva al dipartimento, firma il foglio di inizio servizio e acquisisce l'itinerario di recupero (giro di raccolta) con la conseguente targa del veicolo assegnato;
- Prende possesso della cartellina corrispondente alla targa del veicolo in cui è presente la descrizione dettagliata dell'itinerario di raccolta;
- Parte con il mezzo assegnato verso il primo punto di raccolta (punto presa), svolge la raccolta secondo l'itinerario programmato;
- Durante il giro di raccolta, quando il veicolo ha raggiunto il limite di capienza rifiuti, procede al suo svuotamento portandosi o al CDR di competenza o al compattatore di stazionamento nelle zone previste, terminato lo svuotamento del veicolo il Lavoratore torna sull'itinerario di raccolta procedendo a completare i punti di presa.
- Durante la raccolta dei rifiuti, svolge attività di pulizia e spazzamento delle zone limitrofe al veicolo e\o al punto di presa, questo nel caso in cui possa accadere un rovesciamento o una rottura dei sacchetti, dei mastelli o dei secchi per la raccolta;
- Rientra nel dipartimento parcheggiando il mezzo nelle apposite aree;
- Riconsegna i fogli di servizio, correttamente compilati, e la cartellina portando a termine il servizio;

Descrizione dettagliata attività di prelievo dei mastelli, dei sacchetti e dei secchi, nel dettaglio il Lavoratore:
- arrivato al punto di presa scende dal mezzo di servizio, si avvicina al mastello, al sacchetto o il bidone dotato

di ruote, lo solleva (mastello\sacchetto) o lo traina\spinge (bidone dotato di ruote) trasportandolo verso il veicolo, successivamente conferisce i sacchetti direttamente nel veicolo, mentre per i mastelli procede a svuotare il contenuto all'interno del contenitore carrellato predisposto dietro il veicolo di trasporto, il contenitore sarà svuotato meccanicamente dal mezzo all'interno del veicolo, per i bidoni dotati di ruote il lavoratore aggancia il bidone al sistema meccanico che procede allo suo svuotamento all'interno del veicolo di servizio.

Attività complementari:
- Controllo visivo del Mezzo di servizio ad inizio turno;
- Rifornimento di carburante al mezzo di servizio (Scheda carburante);
- Pulizia cabina del Mezzo di servizio;

MANSIONI:
OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Costipatori
2) Automezzo di tipo Porter
3) Per l'elenco completo, marca e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Macchine
4) Autovettura tipo berlina

Attrezzature, utensili e apparecchi:
1) Pala
2) Scopa
3) Paletta
4) Buste di plastica per rifiuti

Sostanze e preparati chimici:
1) Non si usano prodotti chimici, sostanze e\ o preparati pericolosi durante l'attività di raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta. Il Lavoratore esegue rifornimento di carburante al mezzo in dotazione per raggiungere il luogo di lavoro e per svolgere l'attività di raccolta porta a porta, si rimanda alla valutazione del rischio chimico per l'attività di guida e trasporto.

Attività di raccolta rifiuti ingombranti con utilizzo mezzi

I rifiuti ingombranti che per loro caratteristiche non sono idonei ad essere destinati al normale servizio di raccolta differenziata, vengono raccolti direttamente presso il domicilio dell'utente\cittadino. Il servizio viene svolto una volta la settimana e viene svolto sempre da due Lavoratori muniti di mezzo aziendale idoneo al trasporto di rifiuti ingombranti, generalmente con Autocarro telonato, ogni volta che viene raggiunto il pieno carico del mezzo, il Lavoratore provvede al suo svotamento presso i CDR di competenza. L'attività di carico e scarico degli ingombranti è essenzialmente manuale. Generalmente il Lavoratore ritira le seguenti tipologie di rifiuto ingombrante:
- Mobili
- Oggetti per l'arredo ingombranti
- Frigoriferi, congelatori, condizionatori
- Lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni, forni
- Televisori e apparecchi elettrici ed elettronici in genere di medie e grandi dimensioni.

Le aree di raccolta possono essere:
- Interno appartamento situato al piano terra in prossimità del portone di ingresso
- Atrio interno situato in prossimità del portone di ingresso
- Cortile interno in prossimità dell'apertura presso strada pubblica
- Altra area privata al piano terra aa uso esclusivo nelle immediate vicinanze della strada comunale.

Il Lavoratore arriva con il mezzo al punto di presa, verifica lo stato dei luoghi e della pavimentazione, controlla visivamente l'ingombrante da movimentare, sceglie la corretta modalità di presa, solleva manualmente insieme al collega in turno, e trasferisce l'ingombrante all'interno del cassone del mezzo in dotazione, procede al posizionamento e alla stabilizzazione dell'ingombrante all'interno del cassone, chiude il cassone e continua con le attività previste.

MANSIONI:
OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Autocarro telonato
2) Per l'elenco completo, marca e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Macchine
3) Autovettura tipo berlina

Sostanze e preparati chimici:
1) Non si usano prodotti chimici, sostanze e\ o preparati pericolosi durante l'attività di raccolta rifiuti ingombranti. Il Lavoratore esegue rifornimento di carburante al mezzo in dotazione per raggiungere il luogo di lavoro e per svolgere l'attività di raccolta rifiuti ingombranti, si rimanda alla valutazione del rischio chimico per l'attività di guida e trasporto.

Attività di decoro del territorio

L'attività in esame prevede le operazioni per la manutenzione del verde, il diserbo e il taglio della vegetazione che consiste nella rimozione della vegetazione spontanea che cresce sulle superfici pavimentate e ai bordi di esse, generalmente l'attività viene programmata 48 ore prima dell'intervento, questo anche per avvertire il cittadino degli eventuali disagi creati (es. divieto di sosta).
L'attività è effettuata con modalità meccanica e manuale in relazione alla tipologia delle superfici da trattare e alle caratteristiche della vegetazione infestante.
L'attività di diserbo è svolta principalmente ai margini delle sedi stradali pavimentate e nelle piccole aree verdi ed è concentrata nei periodi dell'anno caratterizzati da una più intensa ripresa vegetativa. Il diserbo consiste nel taglio, lo sfalcio e nella rimozione manuale di erba, cespugli e piccoli arbusti per mezzo del decespugliatore, trattore, utensili da giardinaggio per lo sfalcio e in alcuni casi attraverso l'utilizzo di diserbante (prodotto chimico), la successiva rimozione del materiale vegetale tagliato unitamente a tutto il rifiuto rinvenuto tra le piante. Il diserbo è svolto da uno o più operatori, dotati di tutte le attrezzature necessarie. Qualora le esigenze lo richiedano, occorre mettere in sicurezza l'area, in alcune circostanze è necessario il supporto della Polizia Locale, per la gestione del traffico veicolare. A supporto dell'attività di taglio e diserbo può essere prevista la spazzatrice meccanica che pulisce la zona durante l'attività.

MANSIONI:
OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Automezzo tipo Ducato
2) Autovettura tipo berlina
3) Per l'elenco completo, marca e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Macchine

Attrezzature, utensili e apparecchi:
1) Trattore con braccio semovibile
2) Trattore per lo sfalcio
3) Soffione a scoppio
4) Soffione elettrico
5) Utensili manuali
6) Taglia siepi manuali
7) Per l'elenco completo marche e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Attrezzature

Sostanze e preparati chimici:
1) Benzina
2) Olio per autotrazione
3) Diserbante
4) Per il dettaglio di marca e produttore vedere le schede tecniche

Attività presso aree destinate alla Giornata Ecologica

L'attività in analisi riguarda l'istallazione temporanea di Centri Raccolta Rifiuti (di seguito per semplicità e per tutta la valutazione solo CDR temporaneo). Il CDR temporaneo viene istallato nella Giornata Ecologica (generalmente di domenica), in aree scelte e dedicate appositamente al servizio dedicato al cittadino per un'ulteriore possibilità di conferimento, oltre a quello offerto nella "normalità" settimanale\mensile\annua.
Le attività del CDR temporaneo sono speculari a quelle del CDR "normale" con alcune piccole differenze operative.
Il lavoratore addetto al CDR temporaneo svolge varie attività all'interno dell'area dedicata:

- In fase di apertura il lavoratore prepara la postazione procedendo all'apertura del pc ed al posizionamento di tutte le attrezzature necessarie alla gestione dell'utenza (es. scanner, stampante ecc. ecc.)
- Lavoratore procede all'apertura del CDR temporaneo la presente attività riguarda anche la chiusura all'utenza del CDR negli orari prestabiliti
- Il Lavoratore svolge attività amministrative di registrazione utenza, gestione\controllo delle bolle e dei documenti di trasporto nonché dei formulari
- Quando l'utenza entra per conferire, il lavoratore procede ad un controllo visivo del rifiuto, successivamente il lavoratore indica all'utente il cassone in cui conferire (assistenza e controllo utenza). Può capitare che il lavoratore in alcuni casi particolari (es. utente con disabilità) aiuta gli utenti a conferire i rifiuti, il procedimento di aiuto avviene sempre con rifiuto esterno all'autovettura dell'utente (aiuto allo scarico)
- Il Lavoratore svolge sempre un'attività di controllo visivo della condizione del CDR temporaneo, se necessario provvede alla sistemazione del CDR temporaneo e alla pulizia delle zone (es. pulizia dell'area limitrofa ai cassoni di raccolta per errato conferimento da parte dell'utente, rifiuto a terra)
- Durante il turno di lavoro l'operatore svolge attività di sistemazione dei cassoni contenenti i rifiuti ingombranti (es. frigoriferi, televisori, lavatrici)
- A supporto degli Addetti al CDR temporaneo vi sono lavoratori autisti che procedono al Carico, allo scarico e al trasporto dei Cassoni per il conferimento
- A supporto degli Addetti al CDR temporaneo vi sono anche lavoratori con la spazzatrice per la pulizia dell'area
- A supporto degli Addetti al CDR temporaneo vi sono lavoratori con i mezzi compattatori
- Il lavoratore esegue assistenza all'attività (assistenza all'autista) di cambio cassoni di contenimento (l'autista porta il cassone vuoto e ritira il cassone pieno e viceversa)
- Sono previste attività di controllo e rigenerazione della tabellazione per il conferimento da parte del lavoratore addetto al CDR temporaneo
- Il lavoratore provvede alla pulizia della propria postazione
- Il lavoratore provvede all'attivazione, al controllo e alle richieste di manutenzione necessarie per il corretto funzionamento del CDR temporaneo, comprese quelle sulle macchine e le attrezzature.

MANSIONI:
OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Costipatori
2) Automezzi per la nettezza urbana
3) Autovettura tipo berlina
4) Per l'elenco completo, marca e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Macchine

Attrezzature, utensili e apparecchi:
1) Pc
2) stampante
3) scanner
4) Bravetta
5) Scopa
6) Paletta
7) Per l'elenco completo marche e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Attrezzature

Sostanze e preparati chimici:
1) neon (mercurio)
2) acido batterie

Attività di Trasbordo

L'operazione di trasbordo è svolta come attività complementare strettamente legata alle attività di movimentazione, raccolta e trattamento del rifiuto, e consiste, nel trasferimento dei rifiuti urbani dagli automezzi adibiti alla raccolta e alla pulizia del territorio, su mezzi con una portata maggiore. L'attività di trasbordo avviene in aree all'interno dei siti aziendali e/o su aree pubbliche del territorio. Il trasbordo totale di un carico di rifiuti comprende tutte le operazioni in virtù delle quali il viaggio di tutto il carico prosegue con mezzi diversi da quelli che hanno effettuato la raccolta.

MANSIONI:
OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Costipatori
2) Autovettura tipo berlina
3) Automezzi per la nettezza urbana
4) Per l'elenco completo, marca e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Macchine

Sostanze e preparati chimici:
1) Non si usano prodotti chimici, sostanze e\ o preparati pericolosi durante l'attività di trasbordo. Il Lavoratore esegue rifornimento di carburante al mezzo in dotazione per raggiungere il luogo di lavoro e per svolgere l'attività di trasbordo, si rimanda alla valutazione del rischio chimico per l'attività di guida e trasporto.

Attività pulizia nodi di scambio stazioni ferroviarie

L'attività in esame prevede operazioni di pulizia e lavaggio di aree dei nodi di scambio delle stazioni ferroviarie, l'intervento viene svolto in combinata tra due operatori (Addetto alla pulizia e lavaggio e Addetto alla spazzatrice),
Addetto alla pulizia e lavaggio: l'Operatore provvede alle attività di lavaggio e di pulizia delle superfici orizzontali e verticali attraverso la lancia a pressione della spazzatrice e attrezzi manuali per la pulizia (es. scopettone).
Addetto alla spazzatrice: l'Operatore provvede a tutte le attività di guida e funzioni della spazzatrice compreso le attività di raccolta a mezzo spazzatrice del rifiuto prodotto dal collega attraverso le operazioni di lavaggio e pulizia, l'Operatore è di completo supporto al collega addetto al lavaggio e alla pulizia.
Il lavaggio del nodo di scambio può essere svolto anche attraverso l'utilizzo di prodotti chimici per la pulizia.

MANSIONI:
OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Spazzatrice stradale elettrica
2) Spazzatrice stradale a motore a scoppio
3) Autovettura tipo berlina
4) Per l'elenco completo, marca e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Macchine

Attrezzature, utensili e apparecchi:
1) Soffione
2) Lancia per lavaggio a pressione
3) Scopettoni
4) Per l'elenco completo marche e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Attrezzature

Sostanze e preparati chimici:
1) Detergente

Attività di guida e trasporto Operatore Ecologico area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari

Questa fase si caratterizza per il fatto che l'autista si trova ad operare in un ambiente di lavoro, la strada, che è regolato, diversamente da quanto accade in azienda, da norme non direttamente gestibili dal datore di lavoro. Inoltre, il rischio principale che è l'incidente stradale, ha delle componenti causali complesse e legate a diversi soggetti con formazione alla sicurezza, mezzi e comportamenti diversi ma tra loro interferenti. Si valuta che le attività di rifornimento degli automezzi, possono essere svolte sia presso stazioni di rifornimento esterne che presso il serbatorio sito nel dipartimento di Velletri.

MANSIONI:
OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Automezzi tipo costipatore

2) Automezzi di tipo Porter
3) Autovettura tipo berlina
4) Spazzatrici
5) Furgoni
6) Furgoni telonati
7) Furgonato con sponda idraulica
8) Furgonato con vasca
9) Automezzo tipo Daily
10) Per l'elenco completo, marca e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Macchine

Sostanze e preparati chimici:

1) Carburante per autotrazione (rifornimento automezzi)

Attività di pulizia locali Dipartimenti e CDR

Il Lavoratore può svolgere attività di pulizia dei locali dei Dipartimenti e dei CDR le loro pertinenze e i servizi igienici.
Le attività di pulizia vengono svolte fuori dagli orari lavorativi.
Per pulizia si intende la rimozione meccanica dello sporco e del materiale organico e non da superfici, oggetti, e attrezzature. È eseguita di norma con l'impiego di acqua, con o senza detergenti. I DETERGENTI sono sostanze che modificano la tensione superficiale. Il grasso e lo sporco in genere sono adesi alle superfici con forze di tensione superficiale: il detergente, diminuendo la tensione superficiale fra sporco e superficie, favorisce l'asportazione dello sporco stesso. La pulizia accurata, effettuata con l'uso di detergenti, abbassa notevolmente la carica batterica.
Le operazioni di pulizia comprendono:

- rimozione meccanica dello sporco lavaggio con acqua
- detersione con idoneo detergente risciacquo abbondante
- lavaggio delle superfici con prodotti per le pulizie
- scopatura
- Spolveratura
- detersione pavimenti
- detersione superfici verticali

MANSIONI:
OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Macchine e impianti:

1) Autovettura tipo berlina

Attrezzature, utensili e apparecchi:

1) Scopa
2) Secchio
3) Paletta
4) Scopettone
5) Panni per le pulizie

Sostanze e preparati chimici:

1) Detergenti
2) Disincrostanti
3) Alcool etilico denaturato

Attività di lavaggio e pulizia automezzi

L'attività in analisi prevede le operazioni svolte sugli automezzi aziendali di lavaggio, pulizia ed eventuale sanificazione dell'abitacolo.
Le fasi di lavoro possono sintetizzarsi come segue, il lavoratore:

- Posiziona l'automezzo in area lavaggio
- Inizia il lavaggio pulendo l'abitacolo a mezzo di aspirapolvere, saponi, detergenti e panni dedicati, nel caso sia necessaria la sanificazione dell'abitacolo vengono utilizzati prodotti come sanificanti e disinfettanti
- Procede alle operazioni di lavaggio e risciacquo esterno a mezzo di saponi, detergenti, cere e Idropulitrice
- Termina il trattamento con l'asciugatura dell'automezzo con panni dedicati

MANSIONI:
OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Attrezzature, utensili e apparecchi:
1) Idropulitrice
2) Aspirapolvere
3) Stracci

Sostanze e preparati chimici:
1) Detergenti
2) Cera
3) Shampoo
4) Detergenti per parabrezza
5) Detergenti universali
6) Prodotti per la pulizia
7) Disinfettante
8) Spray cattura polvere
9) Bicomponente

Attività di distribuzione Kit Buste/Mastelli

L'attività in esame riguarda tutte le attività svolte per la consegna del Kit annuale di buste/mastelli per la raccolta differenziata.
L'attività può essere espletata generalmente o da un singolo Lavoratore o da più operatori contemporaneamente, e consiste nell'istallare un punto di consegna\distribuzione in aree prestabilite (es. piazze) di concerto con l'amministrazione comunale di competenza, l'Operatore ha a disposizione un tavolino con PC e scanner manuale (per l'identificazione dell'utente\cittadino), un gazebo e scatole di cartone contenenti buste.

MANSIONI:
1) OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Autovettura tipo berlina
2) Furgonato con sponda idraulica caricatrice
3) Automezzi di tipo Porter
4) Per l'elenco completo, marca e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Macchine

Attrezzature, utensili e apparecchi:
1) Carrello di tipo bravetta

OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE

Vi appartiene il personale che, assegnato ad attività di trasporto o movimentazione di rifiuti, è addetto alla conduzione di tutti i veicoli aziendali per la guida dei quali è richiesta anche la patente di categoria "C" o superiore. Opera con autonomia e variabilità di realizzazione nell'ambito di procedure stabilite, con responsabilità del buon funzionamento - compreso il rifornimento di carburante ed i rabbocchi necessari - e del mantenimento dello standard di sicurezza del mezzo utilizzato, anche in concorso con altri lavoratori, dei quali può avere il coordinamento.
L'area prevede due livelli professionali e quattro posizioni parametrali.
LIVELLO PROFESSIONALE 3
Declaratoria: Lavoratori che svolgono attività di conduzione sulla base di procedure o metodi operativi prestabiliti che richiedono preparazione professionale supportata da adeguata conoscenza di tecnica del lavoro, anche acquisita mediante esperienza pratica, con responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione nell'ambito di istruzioni dettagliate.
Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C". Nell'ambito del servizio di raccolta e attività accessorie in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento, assicurano la loro prestazione, manovrando i comandi e gli apparati

in dotazione ai veicoli utilizzati, quali: autocompattatore; autolavacassonetti; autocarri per trasporto rifiuti; autoinnaffiatrice; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico fino a 6 t, pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso fino a 10 t.
Appartiene altresì a questo livello il conducente di autocompattatore addetto al servizio di carico, scarico e attività accessorie in qualità di operatore unico ovvero in concorso con altro operatore. Come operatore unico, il conducente di autocompattatore provvede alla raccolta manuale e/o meccanizzata di: sacchi; contenitori con capacità massima di 30 litri, per un peso lordo non superiore a 16 kg, per la raccolta di frazioni di rifiuto ad alto peso specifico (vetro, umido); contenitori carrellati con capacità massima di 360 litri.
L'utilizzo di contenitori di volume superiore a 30 litri per la raccolta di qualsiasi altra tipologia di frazione di rifiuto, diversa da quelle di cui sopra, non potrà comportare un peso lordo superiore a 16 kg.
LIVELLO PROFESSIONALE 4
Declaratoria: Lavoratori che svolgono attività di conduzione richiedenti una professionalità adeguata all'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Sono adibiti alla conduzione di veicoli e/o mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C" o superiore. Nell'ambito del servizio di raccolta effettuano attività di carico, scarico e accessorie come operatore unico, manovrando da bordo i comandi e gli apparati in dotazione ai veicoli utilizzati (es. autocompattatore con caricamento automatizzato senza ausilio manuale, autolavacassonetti, ecc.) e comunque assicurando anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative degli stessi (es. aggancio e sgancio di scarrabili, rimorchi, multibenne, ecc.).
Profili esemplificativi:
- conducente di: autocompattatore con caricamento automatizzato senza ausilio manuale; autolavacassonetti; autospazzatrice di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 t; pale, ruspe, trattori ed escavatori di peso superiore a 10 t; automezzi che effettuano la movimentazione di cassoni a mezzo di funi, bracci, ganci, catene, polipi e benne azionati meccanicamente e/o idraulicamente; autoarticolati; autotreni con rimorchio; autosnodati; ecc.

ELENCO DELLE ATTIVITA':
1) Attività di spazzamento e lavaggio meccanizzato, con utilizzo di spazzatrici [Esterna];
2) Attività raccolta rifiuti modalità porta a porta con utilizzo mezzi [Esterna];
3) Attività di raccolta rifiuti ingombranti con utilizzo mezzi [Esterna];
4) Attività di decoro del territorio [Esterna];
5) Attività presso aree destinate alla Giornata Ecologica;
6) Attività di Trasbordo [Esterna];
7) Attività di trasporto rifiuti presso impianti terzi utilizzo di mezzi e compattatori [Esterna];
8) Attività pulizia nodi di scambio stazioni ferroviarie[Esterna];
9) Attività di movimentazione rifiuti con automezzi con braccio meccanico (Ragno) [Esterna];
10) Attività di guida e trasporto Operatore Ecologico / Autista area conduzione [Esterna];
11) Attività di pulizia locali Dipartimenti e CDR;
12) Attività presso il CDR;
13) Attività di lavaggio e pulizia automezzi.

Attività di spazzamento e lavaggio meccanizzato, con utilizzo di spazzatrici

L'attività in esame prevede un'azione combinata tra due o più operatori. Si prende in considerazione l'eventuale intervento in occasioni particolari e specifiche di un unico operatore Autista spazzatrice, che opera con l'esclusivo intervento della macchina spazzatrice. Nel dettaglio l'attività in esame è svolta da:
Addetto allo spazzamento: effettua lo spazzamento manuale delle strade in supporto alla spazzatrice meccanica, con l'utilizzo delle attrezzature scopa, soffione e lancia per lavaggio a pressione. L'operatore precede la spazzatrice utilizzando gli strumenti in dotazione per pulire le aree inaccessibili alla spazzatrice.
Autista spazzatrice: Operatore che guida le spazzatrici svolge il servizio affiancato da uno o più operatori a terra che effettuano lo spazzamento di cui sopra.
Il Lavoratore si reca sul luogo di lavoro utilizzando i mezzi aziendali.

Il servizio di pulizia del suolo con spazzamento meccanizzato è svolto su strade e piazze pubbliche e/o ad uso pubblico:
- carreggiate e superfici carrabili pavimentate;
- marciapiedi e superfici pedonali pavimentate;
- banchine, compresi i franchi laterali.

Questa attività è effettuata dalla spazzatrice, macchina operatrice di capacità variabile, dotata di un sistema di spazzole che rimuovono il rifiuto e lo convogliano verso un dispositivo di raccolta di tipo meccanico, aspirante o misto. L'impianto di rimozione e raccolta del rifiuto è corredato da un impianto di erogazione di acqua nebulizzata per l'abbattimento delle polveri in corrispondenza delle spazzole e della bocca di carico. Il rifiuto raccolto è immagazzinato all'interno di una vasca chiusa, posta in depressione; alla fine delle operazioni la vasca è svuotata all'interno di appositi contenitori\cassoni dedicati. La spazzatrice è dotata di lancia per il lavaggio a pressione, che amplia l'azione della macchina operatrice, permettendo di effettuare il lavaggio delle superfici; la lancia a pressione è costituita da un tubo con una lancia per l'erogazione di acqua in pressione e montato su un braccio mobile servoassistito. La lancia è manovrata dall''operatore a terra che, dirigendo in maniera opportuna il getto d'acqua, rimuove i rifiuti più ostici (es. gomme da masticare, macchie di olio ecc. ecc.). Stagionalmente, in presenza di grandi quantità di foglie e/o rifiuto leggero e per pulire sotto gli autoveicoli in sosta, gli operatori a terra operano anche con soffioni, attrezzature meccaniche costituite da un ventilatore centrifugo azionato da un piccolo motore a scoppio o elettrico e da un tubo flessibile che serve per incanalare e orientare il flusso d'aria prodotto dalla ventola. L'attrezzatura, del peso di circa 10 kg, è portata a spalla tramite un'apposita imbracatura.

L'attività in esame comprende il servizio di pulizia dei mercati e\o zone specifiche utilizzate per mercati dai commercianti ambulanti autorizzati:

Il servizio è svolto su strade e piazze urbane, destinate in orari prestabiliti ad ospitare mercati autorizzati, rionali, giornalieri o saltuari, oppure in prossimità degli accessi e dei punti di conferimento dei rifiuti e raccolta dei rifiuti prodotti dai mercati su sede propria, quali mercati attrezzati. Il servizio può essere svolto prima o dopo la chiusura del mercato e, in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche del luogo, espletato attraverso l'esecuzione di alcune o tutte le seguenti attività:
- spazzamento meccanizzato;
- lavaggio della sede stradale.

L'attività comprende il servizio di pulizia dei mercati e dei portici con l'ausilio di lavasciuga.

L'attività in esame comprende il servizio di pulizia dei Centri di Raccolta (CDR) compresi quelli temporanei (domenica ecologica):

Il servizio è svolto in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche del luogo, espletato attraverso l'esecuzione di alcune o tutte le seguenti attività:
- spazzamento meccanizzato;
- lavaggio delle varie aree del CDR.

L'attività comprende il servizio di pulizia dei Cimiteri.

L'attività può comprende l'eventuale gestione dei cestoni, trespoli e bidoncini, l'operatore a terra svuota il contenuto all'interno della spazzatrice.

L'attività comprende il lavaggio con lancia delle superfici orizzontali e verticali nonché l'eventuale lavaggio degli arredi urbani e dei manufatti, il lavaggio con lancia può prevedere ad esempio l'asportazione e il lavaggio di guano, di sostanze miscele e residui di gomme da masticare ecc.

MANSIONI:
OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Spazzatrice con patente B e superiore
2) Autovettura tipo berlina
3) Per l'elenco completo, marca e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Macchine

Attrezzature, utensili e apparecchi:
1) Soffione
2) Lancia per lavaggio a pressione
3) Scopa
4) Buste di plastica per rifiuti
5) Per l'elenco completo marche e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Attrezzature

Sostanze e preparati chimici:
1) Detergente per lavasciuga

Attività raccolta rifiuti modalità porta a porta con utilizzo mezzi

L'attività in esame prevede le operazioni di raccolta manuale dei rifiuti con modalità porta a porta (utenze domestiche e commerciali), attraverso l'utilizzo di veicoli di trasporto e attrezzature per la pulizia e lo spazzamento. La raccolta dei rifiuti consiste nello svuotamento di contenitori di diverse dimensioni (mastelli, sacchetti, bidoni dotati di ruote, ecc.), secondo una frequenza e una tempistica stabilite di concerto con le amministrazioni cittadine, dai singoli dipartimenti della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., in funzione delle esigenze, del livello di urbanizzazione e del traffico veicolare. Il servizio può essere svolto dagli operatori mediante raccolta manuale e/o meccanizzata, in ogni caso, l'operatore assicura la completa pulizia dei luoghi, raccogliendo anche i rifiuti rinvenuti a terra e conferendoli all'interno nel mezzo di raccolta, il Lavoratore, quando necessario, provvede allo spazzamento delle superfici intorno e al di sotto dei contenitori.
Di seguito sono descritte le fasi principali dell'attività lavorativa, nel dettaglio il Lavoratore:
- Arriva al dipartimento, firma il foglio di inizio servizio e acquisisce l'itinerario di recupero (giro di raccolta) con la conseguente targa del veicolo assegnato;
- Prende possesso della cartellina corrispondente alla targa del veicolo in cui è presente la descrizione dettagliata dell'itinerario di raccolta;
- Parte con il mezzo assegnato verso il primo punto di raccolta (punto presa), svolge la raccolta secondo l'itinerario programmato;
- Durante il giro di raccolta, quando il veicolo ha raggiunto il limite di capienza rifiuti, procede al suo svuotamento portandosi o al CDR di competenza o al compattatore di stazionamento nelle zone previste, terminato lo svuotamento del veicolo il Lavoratore torna sull'itinerario di raccolta procedendo a completare i punti di presa.
- Durante la raccolta dei rifiuti, svolge attività di pulizia e spazzamento delle zone limitrofe al veicolo e\o al punto di presa, questo nel caso in cui possa accadere un rovesciamento o una rottura dei sacchetti, dei mastelli o dei secchi per la raccolta;
- Rientra nel dipartimento parcheggiando il mezzo nelle apposite aree;
- Riconsegna i fogli di servizio, correttamente compilati, e la cartellina portando a termine il servizio;

Descrizione dettagliata attività di prelievo dei mastelli, dei sacchetti e dei secchi, nel dettaglio il Lavoratore:
- arrivato al punto di presa scende dal mezzo di servizio, si avvicina al mastello, al sacchetto o il bidone dotato di ruote, lo solleva (mastello\sacchetto) o lo traina\spinge (bidone dotato di ruote) trasportandolo verso il veicolo, successivamente conferisce i sacchetti direttamente nel veicolo, mentre per i mastelli procede a svuotare il contenuto all'interno del contenitore carrellato predisposto dietro il veicolo di trasporto, il contenitore sarà svuotato meccanicamente dal mezzo all'interno del veicolo, per i bidoni dotati di ruote il lavoratore aggancia il bidone al sistema meccanico che procede allo suo svuotamento all'interno del veicolo di servizio.

Attività complementari:
- Controllo visivo del Mezzo di servizio ad inizio turno;
- Rifornimento di carburante al mezzo di servizio (Scheda carburante);
- Pulizia cabina del Mezzo di servizio;

MANSIONI:
OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Costipatori
2) Compattatori
3) Automezzo di tipo Porter (pianale-vasca)
4) Autovettura tipo berlina
5) Per l'elenco completo, marca e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Macchine

Attrezzature, utensili e apparecchi:
1) Pala
2) Scopa
3) Paletta
4) Buste di plastica per rifiuti

Sostanze e preparati chimici:
1) Non si usano prodotti chimici, sostanze e\ o preparati pericolosi durante l'attività di raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta. Il Lavoratore esegue rifornimento di carburante al mezzo in dotazione per raggiungere il luogo di lavoro e per svolgere l'attività di raccolta porta a porta, si rimanda alla valutazione del rischio chimico per l'attività di guida e trasporto.

Attività di raccolta rifiuti ingombranti con utilizzo mezzi

I rifiuti ingombranti che per loro caratteristiche non sono idonei ad essere destinati al normale servizio di raccolta differenziata, vengono raccolti direttamente presso il domicilio dell'utente\cittadino. Il servizio viene svolto una volta la settimana e viene svolto sempre da due Lavoratori muniti di mezzo aziendale idoneo al trasporto di rifiuti ingombranti, generalmente con Autocarro telonato, ogni volta che viene raggiunto il pieno carico del mezzo, il Lavoratore provvede al suo svotamento presso i CDR di competenza. L'attività di carico e scarico degli ingombranti è essenzialmente manuale. Generalmente il Lavoratore ritira le seguenti tipologie di rifiuto ingombrante:
- Mobili
- Oggetti per l'arredo ingombranti
- Frigoriferi, congelatori, condizionatori
- Lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni, forni
- Televisori e apparecchi elettrici ed elettronici in genere di medie e grandi dimensioni.

Le aree di raccolta possono essere:
- Interno appartamento situato al piano terra in prossimità del portone di ingresso
- Atrio interno situato in prossimità del portone di ingresso
- Cortile interno in prossimità dell'apertura presso strada pubblica
- Altra area privata al piano terra aa uso esclusivo nelle immediate vicinanze della strada comunale.

Il Lavoratore arriva con il mezzo al punto di presa, verifica lo stato dei luoghi e della pavimentazione, controlla visivamente l'ingombrante da movimentare, sceglie la corretta modalità di presa, solleva manualmente insieme al collega in turno, e trasferisce l'ingombrante all'interno del cassone del mezzo in dotazione, procede al posizionamento e alla stabilizzazione dell'ingombrante all'interno del cassone, chiude il cassone e continua con le attività previste.

MANSIONI:
OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Autocarro telonato
2) Autovettura tipo berlina
3) Autocarro tipo Daily pianale ribaltabile
4) Per l'elenco completo, marca e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Macchine

Sostanze e preparati chimici:
1) Non si usano prodotti chimici, sostanze e\ o preparati pericolosi durante l'attività di raccolta rifiuti ingombranti. Il Lavoratore esegue rifornimento di carburante al mezzo in dotazione per raggiungere il luogo di lavoro e per svolgere l'attività di raccolta rifiuti ingombranti, si rimanda alla valutazione del rischio chimico per l'attività di guida e trasporto.

Attività di decoro del territorio

L'attività in esame prevede le operazioni per la manutenzione del verde, il diserbo e il taglio della vegetazione che consiste nella rimozione della vegetazione spontanea che cresce sulle superfici pavimentate e ai bordi di esse, generalmente l'attività viene programmata 48 ore prima dell'intervento, questo anche per avvertire il cittadino degli eventuali disagi creati (es. divieto di sosta).
L'attività è effettuata con modalità meccanica e manuale in relazione alla tipologia delle superfici da trattare e alle caratteristiche della vegetazione infestante.
L'attività di diserbo è svolta principalmente ai margini delle sedi stradali pavimentate e nelle piccole aree verdi ed è concentrata nei periodi dell'anno caratterizzati da una più intensa ripresa vegetativa. Il diserbo consiste nel taglio, lo sfalcio e nella rimozione manuale di erba, cespugli e piccoli arbusti per mezzo del decespugliatore, trattore, utensili da giardinaggio per lo sfalcio e in alcuni casi attraverso l'utilizzo di diserbante (prodotto chimico), la successiva rimozione del materiale vegetale tagliato unitamente a tutto il rifiuto rinvenuto tra le piante. Il diserbo è svolto da uno o più operatori, dotati di tutte le attrezzature necessarie. Qualora le esigenze lo richiedano, occorre mettere in sicurezza l'area, in alcune circostanze è necessario il supporto della Polizia Locale, per la gestione del traffico veicolare. A supporto dell'attività di taglio e diserbo può essere prevista la spazzatrice meccanica che pulisce la zona durante l'attività.

MANSIONI:
OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Automezzo tipo porter
2) Autovettura tipo berlina
3) Automezzo tipo Daily
4) Per l'elenco completo, marca e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Macchine

Attrezzature, utensili e apparecchi:
1) Trattore con braccio semovibile
2) Trattorino per lo sfalcio
3) Soffione a scoppio
4) Soffione elettrico
5) Utensili manuali
6) Taglia siepi manuali
7) Scopa
8) Paletta
9) Per l'elenco completo marche e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Attrezzature

Sostanze e preparati chimici:
1) Benzina
2) Olio per autotrazione

Attività presso aree destinate alla Giornata Ecologica

L'attività in analisi riguarda l'istallazione temporanea di Centri Raccolta Rifiuti (di seguito per semplicità e per tutta la valutazione solo CDR temporaneo). Il CDR temporaneo viene istallato nella Giornata Ecologica (generalmente di domenica), in aree scelte e dedicate appositamente al servizio dedicato al cittadino per un'ulteriore possibilità di conferimento, oltre a quello offerto nella "normalità" settimanale\mensile\annua.
Le attività del CDR temporaneo sono speculari a quelle del CDR "normale" con alcune piccole differenze operative.
Si specifica che per l'attività in analisi per il Gruppo omogeneo OPERATORE ECOLOGICO\AUTISTA AREA CONDUZIONE, le attività svolte dal Lavoratore sono soprattutto quelle legate all'utilizzo dei mezzi per la movimentazione, il carico e lo scarico dei cassoni scarrabili e\o dei compattatori a servizio del CDR temporaneo, questo non esclude la possibilità che il Lavoratore sia addetto per necessità operative a tutte le attività necessarie allo svolgimento del servizio della giornata ecologica.

Il lavoratore addetto al CDR temporaneo svolge varie attività all'interno dell'area dedicata:
- In fase di apertura il lavoratore prepara la postazione procedendo all'apertura del pc ed al posizionamento di tutte le attrezzature necessarie alla gestione dell'utenza (es. scanner, stampante ecc. ecc.)
- Lavoratore procede all'apertura del CDR temporaneo la presente attività riguarda anche la chiusura all'utenza del CDR negli orari prestabiliti
- Il Lavoratore svolge attività amministrative di registrazione utenza, gestione\controllo delle bolle e dei documenti di trasporto nonché dei formulari
- Quando l'utenza entra per conferire, il lavoratore procede ad un controllo visivo del rifiuto, successivamente il lavoratore indica all'utente il cassone in cui conferire (assistenza e controllo utenza). Può capitare che il lavoratore in alcuni casi particolari (es. utente con disabilità) aiuta gli utenti a conferire i rifiuti, il procedimento di aiuto avviene sempre con rifiuto esterno all'autovettura dell'utente (aiuto allo scarico)
- Il Lavoratore svolge sempre un'attività di controllo visivo della condizione del CDR temporaneo, se necessario provvede alla sistemazione del CDR temporaneo e alla pulizia delle zone (es. pulizia dell'area limitrofa ai cassoni di raccolta per errato conferimento da parte dell'utente, rifiuto a terra)
- Durante il turno di lavoro l'operatore svolge attività di sistemazione dei cassoni contenenti i rifiuti ingombranti (es. frigoriferi, televisori, lavatrici)
- A supporto degli Addetti al CDR temporaneo vi sono lavoratori autisti che procedono al Carico, allo scarico e al trasporto dei Cassoni per il conferimento
- A supporto degli Addetti al CDR temporaneo vi sono anche lavoratori con la spazzatrice per la pulizia dell'area
- A supporto degli Addetti al CDR temporaneo vi sono lavoratori con i mezzi compattatori
- Il lavoratore esegue assistenza all'attività (assistenza all'autista) di cambio cassoni di contenimento (l'autista porta il cassone vuoto e ritira il cassone pieno e viceversa)
- Sono previste attività di controllo e rigenerazione della tabellazione per il conferimento da parte del lavoratore addetto al CDR temporaneo

- Il lavoratore provvede alla pulizia della propria postazione
- Il lavoratore provvede all'attivazione, al controllo e alle richieste di manutenzione necessarie per il corretto funzionamento del CDR temporaneo, comprese quelle sulle macchine e le attrezzature.

MANSIONI:
OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Costipatori
2) Automezzi per la nettezza urbana
3) Autovettura tipo berlina
4) Automezzi superiori alle 3,5 tonnellate
5) Compattatore
6) Automezzi tipo Lift-Car
7) Per l'elenco completo, marca e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Macchine

Attrezzature, utensili e apparecchi:
1) Pc
2) stampante
3) scanner
4) Bravetta
5) Scopa
6) Paletta
7) Per l'elenco completo marche e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Attrezzature

Sostanze e preparati chimici:
1) neon (mercurio)
2) acido batterie

Attività di Trasbordo

L'operazione di trasbordo è svolta come attività complementare strettamente legata alle attività di movimentazione, raccolta e trattamento del rifiuto, e consiste, nel trasferimento dei rifiuti urbani dagli automezzi adibiti alla raccolta e alla pulizia del territorio, su mezzi con una portata maggiore. L'attività di trasbordo avviene in aree all'interno dei siti aziendali e/o su aree pubbliche del territorio. Il trasbordo totale di un carico di rifiuti comprende tutte le operazioni in virtù delle quali il viaggio di tutto il carico prosegue con mezzi diversi da quelli che hanno effettuato la raccolta.

MANSIONI:
OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Compattatori
2) Costipatori
3) Automezzi per la nettezza urbana
4) Autovettura tipo berlina
5) Per l'elenco completo, marca e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Macchine

Sostanze e preparati chimici:
1) Non si usano prodotti chimici, sostanze e\ o preparati pericolosi durante l'attività di trasbordo. Il Lavoratore esegue rifornimento di carburante al mezzo in dotazione per raggiungere il luogo di lavoro e per svolgere l'attività di trasbordo, si rimanda alla valutazione del rischio chimico per l'attività di guida e trasporto.

Attività di trasporto rifiuti presso impianti terzi utilizzo di mezzi e compattatori

L'attività in analisi prevede le operazioni di movimentazione, carico e scarico dei rifiuti presso Impianti terzi di trattamento, l'attività viene svolta attraverso cassoni e compattatori.
Le fasi di lavoro possono sintetizzarsi come segue, il lavoratore:
- Prima di partire compila il formulario presso il dipartimento;
- Inizia la lavorazione secondo quanto stabilito dalla pianificazione;
- Ritira il cassone o il compattatore dal punto di prelievo prestabilito, e si dirige verso l'Impianto di trattamento;

- Arrivato all'impianto sale sulla pesa dell'impianto e consegna il formulario all'addetto dell'ufficio pesa, scendendo dall'automezzo;
- Attende la verifica e il permesso di procedere dall'addetto dell'Impianto;
- Ricevuto il permesso a procedere sale nuovamente sul mezzo aziendale e si reca al punto interno dell'Impianto designato per il Carico\Scarico del cassone e\o del compattatore;
- Inizia le operazioni e le manovre necessarie per il posizionamento del cassone e\o compattatore, procede in retromarcia iniziando la procedura di posizionamento, scende dall'abitacolo, effettua le attività per lo sgancio del cassone e\o compattatore, rientra in cabina e completa il posizionamento nel punto prestabilito;
- Terminata la procedura di Carico\Scarico, torna alla pesa ed attende il formulario dall'addetto dell'Impianto;
- Esce dall'impianto e prosegue le attività lavorative secondo il servizio programmato ed assegnato.

L'attività in analisi prevede tutte le operazioni di ritiro, movimentazione e consegna di cassoni e compattatori (vuoti e pieni di rifiuti) dal CDR ad Impianti terzi, dal CDR ad aree per il trasbordo, da Impianti terzi a CDR e da aree di trasbordo a Impianti terzi, comprese tutte le attività di ritiro, movimentazione e consegna dei cassoni e compattatori nelle aree destinate alla Giornata Ecologica (CDR temporaneo).

MANSIONI:
OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Automezzi tipo Lift-Car
2) Automezzo con rimorchio
3) Automezzi per la nettezza urbana
4) Per l'elenco completo, marca e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Macchine

Attrezzature, utensili e apparecchi:
1) Cassoni scarrabili
2) Compattatori scarrabili
3) Per l'elenco completo marche e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Attrezzature

Sostanze e preparati chimici:
1) Non si usano prodotti chimici, sostanze e\ o preparati pericolosi durante l'attività di trasporto rifiuti presso impianti terzi. Il Lavoratore esegue rifornimento di carburante al mezzo in dotazione per raggiungere il luogo di lavoro e per svolgere l'attività in esame, si rimanda alla valutazione del rischio chimico per l'attività di guida e trasporto.

Attività pulizia nodi di scambio stazioni ferroviarie

L'attività in esame prevede operazioni di pulizia e lavaggio di aree dei nodi di scambio delle stazioni ferroviarie, l'intervento viene svolto in combinata tra due operatori (Addetto alla pulizia e lavaggio e Addetto alla spazzatrice),
Addetto alla pulizia e lavaggio: l'Operatore provvede alle attività di lavaggio e di pulizia delle superfici orizzontali e verticali attraverso la lancia a pressione della spazzatrice e attrezzi manuali per la pulizia (es. scopettone).
Addetto alla spazzatrice: l'Operatore provvede a tutte le attività di guida e funzioni della spazzatrice compreso le attività di raccolta a mezzo spazzatrice del rifiuto prodotto dal collega attraverso le operazioni di lavaggio e pulizia, l'Operatore è di completo supporto al collega addetto al lavaggio e alla pulizia.
Il lavaggio del nodo di scambio può essere svolto anche attraverso l'utilizzo di prodotti chimici per la pulizia.

MANSIONI:
OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Spazzatrici con patente B e superiore
2) Per l'elenco completo, marca e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Macchine
3) Autovettura tipo berlina

Attrezzature, utensili e apparecchi:
1) Soffione
2) Lancia per lavaggio a pressione
3) Scopettoni
4) Per l'elenco completo marche e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Attrezzature

Sostanze e preparati chimici:
1) Non si usano prodotti chimici, sostanze e\ o preparati pericolosi durante l'attività. Il Lavoratore esegue

rifornimento di carburante al mezzo in dotazione per raggiungere il luogo di lavoro e per svolgere l'attività, si rimanda alla valutazione del rischio chimico per l'attività di guida e trasporto.

Attività di movimentazione rifiuti con automezzi con braccio meccanico (Ragno)

L'attività in analisi prevede le operazioni di movimentazione dei rifiuti attraverso l'utilizzo della Gru su autocarro (Ragno).
Le operazioni previste possono sintetizzarsi come segue:
- Movimentazione, carico e scarico dei cassoni e delle presse
- Carico e scarico del rifiuto dai cassoni e dalle presse
- Trasporto delle presse e dei cassoni preso i CDR e i Dipartimenti
- Sistemazione del rifiuto internamente ai cassoni e alle presse
- Bonifiche micro discariche abusive

Le attività previste attraverso il mezzo Autocarro con Gru possono essere svolte nei Dipartimenti e nei CDR.

MANSIONI:
OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Gru su autocarro
2) Autocarro con rimorchio
3) Autocarro
4) Per l'elenco completo, marca e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Macchine

Attrezzature, utensili e apparecchi:
1) Cassoni
2) Presse
3) Per l'elenco completo marche e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Attrezzature

Sostanze e preparati chimici:
1) Non si usano prodotti chimici, sostanze e\ o preparati pericolosi durante le attività che prevedono l'utilizzo del mezzo provvisto di Gru su Autocarro. Il Lavoratore esegue rifornimento di carburante al mezzo in dotazione per raggiungere il luogo di lavoro e per svolgere l'attività in esame, si rimanda alla valutazione del rischio chimico per l'attività di guida e trasporto.

Attività di guida e trasporto Operatore Ecologico / Autista area conduzione

Questa fase si caratterizza per il fatto che l'autista si trova ad operare in un ambiente di lavoro, la strada, che è regolato, diversamente da quanto accade in azienda, da norme non direttamente gestibili dal datore di lavoro. Inoltre, il rischio principale che è l'incidente stradale, ha delle componenti causali complesse e legate a diversi soggetti con formazione alla sicurezza, mezzi e comportamenti diversi ma tra loro interferenti. Si valuta che le attività di rifornimento degli automezzi, possono essere svolte sia presso stazioni di rifornimento esterne che presso il serbatorio sito nel dipartimento di Velletri.

MANSIONI:
OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Automezzi con patente B e superiore
2) Automezzi di tipo Porter
3) Compattatore
4) Costipatore
5) Spazzatrice
6) Autovettura tipo berlina
7) Per l'elenco completo, marca e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Macchine

Sostanze e preparati chimici:
1) Carburante per autotrazione (rifornimento automezzi)

Attività di pulizia locali Dipartimenti e CDR

Il Lavoratore può svolgere attività di pulizia dei locali dei Dipartimenti e dei CDR le loro pertinenze e i servizi igienici.
Le attività di pulizia vengono svolte fuori dagli orari lavorativi.
Per pulizia si intende la rimozione meccanica dello sporco e del materiale organico e non da superfici, oggetti, e attrezzature. È eseguita di norma con l'impiego di acqua, con o senza detergenti. I DETERGENTI sono sostanze che modificano la tensione superficiale. Il grasso e lo sporco in genere sono adesi alle superfici con forze di tensione superficiale: il detergente, diminuendo la tensione superficiale fra sporco e superficie, favorisce l'asportazione dello sporco stesso. La pulizia accurata, effettuata con l'uso di detergenti, abbassa notevolmente la carica batterica.
Le operazioni di pulizia comprendono:
- rimozione meccanica dello sporco lavaggio con acqua
- detersione con idoneo detergente risciacquo abbondante
- lavaggio delle superfici con prodotti per le pulizie
- scopatura
- Spolveratura
- detersione pavimenti
- detersione superfici verticali

MANSIONI:
OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Autovettura tipo berlina

Attrezzature, utensili e apparecchi:
1) Scopa
2) Secchio
3) Paletta
4) Scopettone
5) Panni per le pulizie

Sostanze e preparati chimici:
1) Detergenti
2) Disincrostanti
3) Alcool etilico denaturato

Attività presso il CDR

I CDR sono strutture destinate esclusivamente al conferimento di rifiuti differenziati o che non possono essere conferiti all'interno dei contenitori stradali da parte dei privati utenti\cittadini, ospitano cassoni, raccoglitori e compattatori dedicati a diverse frazioni di rifiuto, i quali sono movimentati e poi trasportati negli impianti di trattamento.
Il lavoratore addetto al Centro di Raccolta svolge varie attività all'interno dell'area dedicata:
- Ad inizio turno il lavoratore prepara la postazione procedendo all'apertura del pc ed al posizionamento di tutte le attrezzature necessarie alla gestione dell'utenza (es. scanner, stampante ecc. ecc.), l'attività comprende l'accensione della bilancia per la pesa.
- Preparata la postazione all'interno del gabbiotto il Lavoratore procede all'apertura del CDR attraverso l'apertura dei cancelli e quindi all'apertura verso l'utenza del CDR, la presente attività riguarda anche la chiusura all'utenza del CDR negli orari prestabiliti.
- Il Lavoratore svolge attività amministrative di registrazione utenza, gestione\controllo delle bolle e dei documenti di trasporto nonché dei formulari.
- Quando l'utenza entra per conferire, il lavoratore procede ad un controllo visivo del rifiuto, successivamente il lavoratore indica all'utente il cassone in cui conferire (assistenza e controllo utenza). Può capitare che il lavoratore in alcuni casi particolari (es. utente con disabilità) aiuta gli utenti a conferire i rifiuti, il procedimento di aiuto avviene sempre con rifiuto esterno all'autovettura dell'utente (aiuto allo scarico).
- Il Lavoratore svolge sempre un'attività di controllo visivo della condizione del CDR, se necessario provvede alla sistemazione del CDR e alla pulizia delle zone (es. pulizia dell'area limitrofa ai cassoni di raccolta per errato conferimento da parte dell'utente, rifiuto a terra).
- Durante il turno di lavoro l'operatore svolge attività di sistemazione dei cassoni contenenti i RAEE (es. frigoriferi, televisori, lavatrici).
- Nel CDR si svolgono operazioni di conferimento da parte degli stessi dipendenti della Volsca ambiente e servizi S.p.A., l'operatore addetto al CDR può essere di supporto al collega per il conferimento dei rifiuti

compresi i rifiuti ingombranti.
- Nel CDR può esiste il servizio di recupero di abiti usati, il lavoratore pulisce la zona limitrofa ai cassonetti.
- Il lavoratore esegue assistenza all'attività (assistenza all'autista) di cambio cassoni di contenimento (l'autista porta il cassone vuoto e ritira il cassone pieno e viceversa).
- Sono previste attività di controllo e rigenerazione della tabellazione per il conferimento da parte del lavoratore addetto al CDR.
- Il lavoratore provvede alla pulizia interna del gabbiotto (postazione).
- Il lavoratore provvede all'attivazione, al controllo e alle richieste di manutenzione necessarie per il corretto funzionamento del CDR, comprese quelle sulle macchine e le attrezzature.
- Il lavoratore addetto al CDR provvede allo svuotamento di buste dei cassonetti contenenti rifiuti di vario genere (es. rifiuto derivante da potatura) all'interno dei cassoni e\o dei compattatori.
- Il lavoratore svolge tutte le attività previste per i compattatori a terra (es. avviamento, arresto ecc. ecc.),

MANSIONI:
OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Compattatori
2) Automezzi per la nettezza urbana
3) Per l'elenco completo, marca e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Macchine

Attrezzature, utensili e apparecchi:
1) Pc
2) stampante
3) scanner
4) pesa
5) Bravetta
6) Scopa
7) Paletta
8) Per l'elenco completo marche e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Attrezzature

Sostanze e preparati chimici:
1) neon (mercurio)
2) acido batterie

Attività di lavaggio e pulizia automezzi

L'attività in analisi prevede le operazioni svolte sugli automezzi aziendali di lavaggio, pulizia ed eventuale sanificazione dell'abitacolo.
Le fasi di lavoro possono sintetizzarsi come segue, il lavoratore:
- Posiziona l'automezzo in area lavaggio
- Inizia il lavaggio pulendo l'abitacolo a mezzo di aspirapolvere, saponi, detergenti e panni dedicati, nel caso sia necessaria la sanificazione dell'abitacolo vengono utilizzati prodotti come sanificanti e disinfettanti
- Procede alle operazioni di lavaggio e risciacquo esterno a mezzo di saponi, detergenti, cere e Idropulitrice
- Termina il trattamento con l'asciugatura dell'automezzo con panni dedicati

MANSIONI:
OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Attrezzature, utensili e apparecchi:
1) Idropulitrice
2) Aspirapolvere
3) Stracci

Sostanze e preparati chimici:
1) Detergenti
2) Cera
3) Shampoo
4) Detergenti per parabrezza
5) Detergenti universali
6) Prodotti per la pulizia
7) Disinfettante
8) Spray cattura polvere

OPERAI AREA SERVIZI GENERALI

Vi appartiene il personale che svolge attività di supporto all'organizzazione e alla produzione dei servizi aziendali.
L'area prevede sei livelli professionali e undici posizioni parametrali.
LIVELLO PROFESSIONALE J
Declaratoria: Lavoratori che eseguono attività semplici, a contenuto manuale, con utilizzo di attrezzature, macchinari o strumenti, che non richiede conoscenze professionali, né la conduzione di veicoli, ma un periodo minimo di pratica.
Profili esemplificativi:
- usciere, portiere, custode, commesso e figure consimili;
- addetto ad attività di carico/scarico, pulizie, lavaggio veicoli, rifornimento carburante e rabbocchi vari, ecc.;
- manovale.
LIVELLO PROFESSIONALE 1
Declaratoria: Lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del livello J, eseguono operazioni semplici, le quali non richiedono conoscenze professionali ma un periodo minimo di pratica, anche utilizzando strumenti e macchinari, anche a motore.
Profili esemplificativi:
- addetto al centralino ed alla piccola manutenzione di attrezzature/macchinari vari (fotocopiatrici, ecc.).
LIVELLO PROFESSIONALE 2
Declaratoria: Lavoratori/operai comuni che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del primo livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria B.
Profili esemplificativi:
- addetto al magazzino con compiti di accettazione e distribuzione dei materiali. Esegue la movimentazione e l'impilamento di materiali vari da e per zone e posti prestabiliti nel magazzino, eventualmente, anche con l'ausilio di elevatori meccanici.
LIVELLO PROFESSIONALE 3
Declaratoria: Lavoratori/operai qualificati che svolgono attività esecutive sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate. Nell'ambito delle loro mansioni possono essere adibiti alla conduzione di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto al più il possesso della patente di categoria "C".
Profili esemplificativi:
- autista di veicolo aziendale, che effettua operazioni di trasporto di persone e/o cose, consegna, ritiro di materiali e/o documenti presso uffici od enti esterni;
- guardia giurata/sorvegliante, che assicura la protezione e la salvaguardia dei beni aziendali, utilizzando appositi sistemi di sicurezza. Controlla l'accesso di persone, merci e mezzi ai luoghi aziendali, verificando l'idoneità della documentazione di accesso e registrando le entrate e le uscite su appositi supporti anche di tipo informatico. Effettua ispezioni nel perimetro aziendale secondo le indicazioni ricevute, attivando gli appositi sistemi di salvaguardia e di allarme;
- addetto al magazzino, che effettua, utilizzando i mezzi di movimentazione più idonei, lo stoccaggio dei materiali di entrata, le operazioni di scarico automezzi, i conteggi unità, l'aggiornamento delle schede inventario, anche con l'imputazione di dati nel terminale ed il posizionamento della merce nelle zone apposite. Fornisce, sulla base di documenti ricevuti, i materiali necessari ai servizi;
- operaio addetto ai lavori di montaggio e manutenzione meccanica di veicoli;
- operaio che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni e schemi esegue lavori di costruzione, montaggio, manutenzione e riparazione meccanica, idraulica, elettrica, di falegnameria, di muratura, ecc., di normali difficoltà su attrezzature, macchinari, mezzi d'opera ed impianti.
Fornendo analoghe prestazioni, affianca lavoratori di livello superiore; ecc.
LIVELLO PROFESSIONALE 4
Declaratoria: Lavoratori/operai specializzati che svolgono attività esecutive anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata all'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento. Nell'ambito delle loro mansioni possono essere adibiti alla conduzione di veicoli e mezzi d'opera per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria "C" o superiore.
Profili esemplificativi:
- operaio addetto alle officine di riparazione e manutenzione veicoli e mezzi;
- elettricista;

- elettrauto;
- lavoratore che riceve e controlla i documenti di versamento di materiali a magazzino e provvede alle operazioni di carico/scarico contabile attraverso l'imputazione nel sistema informativo, controllando la rispondenza tra ordine e bolla di prelievo; ecc.

LIVELLO PROFESSIONALE 5

Declaratoria: Lavoratori che svolgono attività di elevato contenuto professionale. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.

Profili esemplificativi:

- operaio che agendo con ampia discrezionalità e autonomia, con apporto di vasta e personale competenza maturata al massimo grado di specializzazione e in possesso delle tecnologie inerenti la propria attività e mediante l'uso appropriato di specifiche strumentazioni, anche con l'interpretazione critica di cicli, disegni e schemi, individua, valuta ed elimina ogni genere di guasti, difetti e anomalie, propone e realizza modifiche e varianti, effettuando interventi risolutivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà su qualsiasi tipo di automezzi, attrezzature, organi, apparati, impianti e macchinari, sovrintendendo e coordinando l'attività dei lavoratori nell'area di propria competenza;
- lavoratore che controlla gli arrivi delle forniture confrontando l'ordine con i documenti di spedizione e avvia la procedura operativa di carico contabile.
- Coordina e controlla l'attività degli operatori di magazzino in relazione alle operazioni di versamento, prelievo, carico e scarico e ottimizzazione delle aree di stoccaggio. Assicura il rispetto delle norme di gestione fiscale e amministrativa.
- È responsabile della corretta emissione e della congruenza dei documenti di legge; ecc.

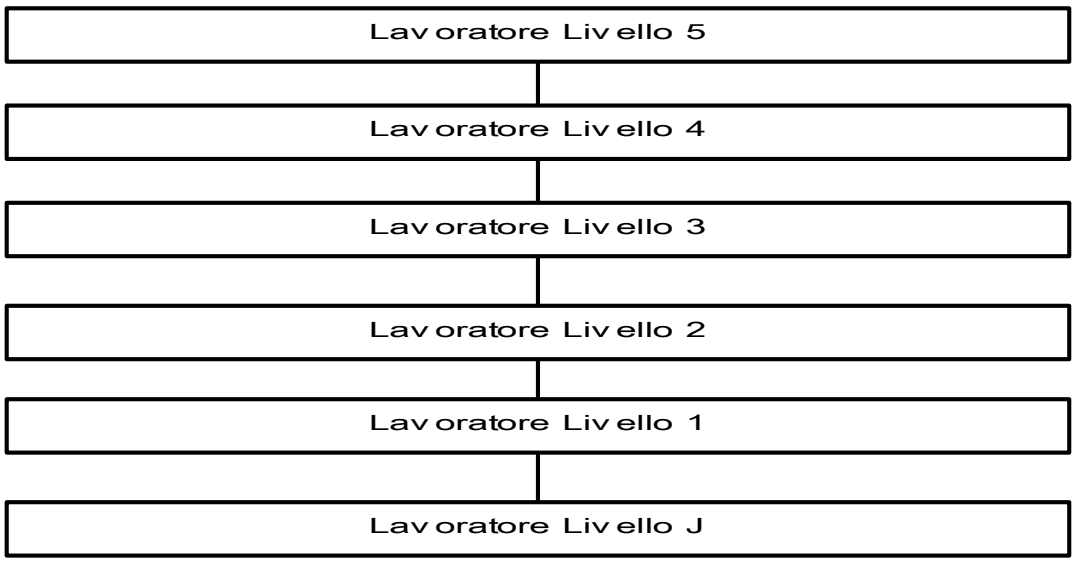

ELENCO DELLE ATTIVITA':

1) Interventi per riparazioni mezzi aziendali in strada [Esterna];
2) Interventi per riparazioni mezzi aziendali all'interno degli impianti terzi [Esterna];
3) Consegna e\o Ritiro mezzi presso officine [Esterna];
4) Approvvigionamento di materiale (presso punto vendita) [Esterna];
5) Approvvigionamento di materiale (internamente al dipartimento);
6) Attività di manutenzione dei mezzi e attrezzature aziendali con utilizzo di utensili;
7) Riparazioni mezzi presso i dipartimenti e cassoni/presse presso i cdr [Esterna];
8) Attività di decoro del territorio;
9) Gestione magazzino di stoccaggio e area di lavoro;
10) Attività amministrativa con utilizzo pc, stampante;
11) Attività di guida e trasporto Operai Area servizi generali [Esterna];
12) Attività di lavaggio e pulizia automezzi.

Interventi per riparazioni mezzi aziendali in strada

L'attività in analisi prevede le operazioni di riparazioni e manutenzioni dei mezzi aziendali, il lavoratore interviene direttamente sul luogo (strada, piazzale, parcheggio ecc.) in cui è avvenuto il guasto.
Le fasi di lavoro possono sintetizzarsi come segue, il lavoratore:
- Viene chiamato telefonicamente dal capo cantiere o direttamente dall'autista che comunica la rottura del mezzo di servizio;
- La telefonata è propedeutica al tipo di intervento, il capocantiere e\o l'autista accennano telefonicamente il tipo di guasto;
- In base alla tipologia di guasto dichiarato procede all'intervento su strada per una riparazione diretta;
- Si reca al punto di intervento con uno dei mezzi aziendali a disposizione, provvisto della cassetta degli attrezzi;
- Arrivato sul luogo, se possibile cerca di spostare l'automezzo in un punto adeguato all'intervento di riparazione, in alternativa procede alla riparazione mettendosi in sicurezza dal possibile traffico veicolare presente, segnalando adeguatamente il mezzo fermo;
- Terminato l'intervento rientra al dipartimento di Velletri.

Le operazioni di intervento e manutenzione sono interventi di piccola manutenzione.
L'attività in esame prevede anche possibili interventi di rifornimento attraverso taniche di carburante per autotrazione.

MANSIONI:
OPERAI AREA SERVIZI GENERALI.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Automezzi aziendali (sia con patente B, sia automezzi con patenti superiori) vedi allegato elenco macchine

Attrezzature, utensili e apparecchi:
1) Attrezzi manuali
2) Avvitatore pneumatico portatile a batteria
3) Crick per il sollevamento manuale
4) Utensili

Sostanze e preparati chimici:
1) Acido Batterie per autotrazione
2) Oli motore
3) Liquidi per freni
4) Fluidi Idraulici
5) Additivi
6) Lubrificanti
7) Gasolio
8) Oli meccanici
9) Antigelo
10) Assorbente per Oli
11) Oli idraulici
12) Liquido per freni
13) Per elenco marca e produttore si rimanda alle schede di sicurezza

Interventi per riparazioni mezzi aziendali all'interno degli impianti terzi

L'attività in analisi prevede le operazioni di riparazioni e manutenzioni dei mezzi aziendali, il lavoratore interviene direttamente nell'Impianto in cui è avvenuto il guasto dell'automezzo.
Le fasi di lavoro possono sintetizzarsi come segue, il lavoratore:
- Viene chiamato telefonicamente dal capo cantiere o direttamente dall'autista che comunica la rottura del mezzo di servizio;
- La telefonata è propedeutica al tipo di intervento, il capocantiere e\o l'autista accennano telefonicamente il tipo di guasto;
- In base alla tipologia di guasto dichiarato procede all'intervento nell'Impianto comunicato per una riparazione diretta;
- Si reca al punto di intervento con uno dei mezzi aziendali a disposizione, provvisto della cassetta degli attrezzi;
- Terminato l'intervento rientra al dipartimento di Velletri.

Le operazioni di intervento e manutenzione sono interventi di piccola manutenzione.
L'attività in esame prevede anche possibili interventi di rifornimento attraverso taniche di carburante per

autotrazione.

MANSIONI:
OPERAI AREA SERVIZI GENERALI.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Automezzi aziendali (sia con patente B, sia automezzi con patente superiore) vedi allegato elenco macchine

Attrezzature, utensili e apparecchi:
1) Attrezzi manuali (vedi allegato elenco attrezzature)

Attrezzi manuali
2) Avvitatore pneumatico portatile a batteria
3) Crick per il sollevamento manuale
4) Utensili

Sostanze e preparati chimici:
1) Acido Batterie per autotrazione
2) Detergente\pulitore per freni
3) Sgrassatore\Pulitore spray
4) Detergente\pulitore per contatti elettrici
5) Carburante per autotrazione
6) Lubrificanti per cambi automatici e servosterzo
7) Olio lubrificante
8) Additivo per motori
9) Additivi meccanici
10) Olio idraulico

Consegna e\o Ritiro mezzi presso officine

L'attività in analisi prevede le operazioni di consegna e ritiro dei mezzi aziendali presso officine esterne autorizzate.
Le fasi di lavoro possono sintetizzarsi come segue, il lavoratore:
- Provvede alla consegna del mezzo aziendale che necessita di riparazione, di interventi di revisione e manutenzioni in genere, in officine esterne ed autorizzate, generalmente l'attività di consegna viene svolta da due lavoratori in squadra, permettendo di rientrare in dipartimento con il mezzo aziendale guidato dal collega a supporto.
- Provvede al ritiro del mezzo aziendale che ha subito riparazione, interventi di revisione, e manutenzioni in genere, in officine esterne ed autorizzate, generalmente l'attività di ritiro viene svolta da due lavoratori in squadra, permettendo di arrivare presso l'officina esterna con il mezzo aziendale guidato dal collega a supporto.

MANSIONI:
OPERAI AREA SERVIZI GENERALI.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Automezzi aziendali (sia con patente B, sia automezzi con patente superiore) vedi allegato elenco macchine

Sostanze e preparati chimici:
1) Non si usano prodotti chimici, sostanze e\ o preparati pericolosi durante l'attività di ritiro e consegna mezzi presso officine. Il Lavoratore esegue rifornimento di carburante al mezzo in dotazione per raggiungere il luogo di lavoro, si rimanda alla valutazione del rischio chimico per l'attività di guida e trasporto.

Approvvigionamento di materiale (presso punto vendita)

L'attività in analisi prevede le operazioni di ritiro del materiale, degli utensili e delle attrezzature necessarie alle riparazioni e alle manutenzioni dei mezzi aziendali, il ritiro viene effettuato dal Lavoratore direttamente presso i punti vendita (rivenditore autorizzato).
L'attività esterna di approvvigionamento di materiali;
L'attività comprende:
- Guida dei mezzi aziendali fino al punto vendita e al rientro in dipartimento;

- Carico e scarico del materiale dal mezzo aziendale;
- Ordine del materiale;
- Relazione con il Venditore;
- Gestione della bolla e\o del documento di trasporto;
- Registrazione del materiale in entrata.

MANSIONI:
OPERAI AREA SERVIZI GENERALI.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Automezzi aziendali (sia con patente B, sia automezzi con patente superiore) vedi allegato elenco macchine

Sostanze e preparati chimici:
1) Non si usano prodotti chimici, sostanze e\ o preparati pericolosi durante l'attività di approvvigionamento di materiale presso punti vendita. Il Lavoratore esegue rifornimento di carburante al mezzo in dotazione per raggiungere il luogo di lavoro, si rimanda alla valutazione del rischio chimico per l'attività di guida e trasporto.

Approvvigionamento di materiale (internamente al dipartimento)

L'attività in analisi prevede le operazioni di approvvigionamento del materiale, degli utensili e delle attrezzature necessarie alle riparazioni e alle manutenzioni dei mezzi aziendali, il ritiro viene svolto nel dipartimento, consegnato direttamente dal venditore o dal trasportatore incaricato alla consegna (es. autotrasportatore, corriere ecc.).
L'attività interna di approvvigionamento di materiali;
L'attività comprende:
- Assistenza allo scarico del materiale;
- Sistemazione del materiale nelle aree dedicate:
- Ordine del materiale;
- Relazione con il venditore, i trasportatori e i corrieri;
- Gestione della bolla e\o del documento di trasporto;
- Registrazione del materiale in entrata.

MANSIONI:
OPERAI AREA SERVIZI GENERALI.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Attrezzature, utensili e apparecchi:
1) transpallet manuale
2) Bravetta

Attività di manutenzione dei mezzi e attrezzature aziendali con utilizzo di utensili

L'attività in analisi prevede le operazioni di riparazioni e manutenzioni in genere di tutti i mezzi aziendali, comprese le macchine (es. compattatori) e le attrezzature.
Il Lavoratore ha a disposizione uno spazio dedicato all'interno del dipartimento di Velletri ed è dotato di adeguate macchine e attrezzature per lo svolgimento della propria mansione.
Le operazioni di intervento e manutenzione sono interventi di piccola manutenzione.

MANSIONI:
OPERAI AREA SERVIZI GENERALI.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Taglierina taglia tubi idraulici
2) Frullini portatili
3) mola da banco
4) Smonta gomme

Attrezzature, utensili e apparecchi:
1) Pistole pneumatiche

2) attrezzi da officina in genere (si rimanda all'allegato elenco attrezzature)
3) Pressa idraulica da carrozziere
4) Saldatrice elettrica
5) Compressore aria

Sostanze e preparati chimici:

1) Acido Batterie per autotrazione
2) Detergente\pulitore per freni
3) Sgrassatore\Pulitore spray
4) Detergente\pulitore per contatti elettrici
5) Carburante per autotrazione
6) Lubrificanti per cambi automatici e servosterzo
7) Olio lubrificante
8) Additivo per motori
9) Additivi meccanici
10) Olio idraulico

Riparazioni mezzi presso i dipartimenti e cassoni/presse presso i cdr

L'attività in analisi prevede le operazioni di riparazioni e manutenzioni dei mezzi aziendali, il lavoratore interviene direttamente nell'Impianto in cui è avvenuto il guasto dell'automezzo.
Le fasi di lavoro possono sintetizzarsi come segue, il lavoratore:

- Viene chiamato telefonicamente dal capo cantiere o direttamente dall'autista che comunica la rottura del mezzo di servizio;
- La telefonata è propedeutica al tipo di intervento, il capocantiere e\o l'autista accennano telefonicamente il tipo di guasto;
- In base alla tipologia di guasto dichiarato procede all'intervento nell'Impianto comunicato per una riparazione diretta;
- Si reca al punto di intervento con uno dei mezzi aziendali a disposizione, provvisto della cassetta degli attrezzi;
- Terminato l'intervento rientra al dipartimento di Velletri.

Le operazioni di intervento e manutenzione sono interventi di piccola manutenzione.
L'attività in esame prevede anche possibili interventi di rifornimento attraverso taniche di carburante per autotrazione.

MANSIONI:
OPERAI AREA SERVIZI GENERALI.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Macchine e impianti:

1) Automezzi aziendali (sia con patente B, sia automezzi con patente superiore) vedi allegato elenco macchine

Attrezzature, utensili e apparecchi:

1) Avvitatore pneumatico portatile a batteria
2) Crick per il sollevamento manuale
3) Utensili
4) Attrezzi manuali (vedi allegato elenco attrezzature)

Attrezzi manuali

Sostanze e preparati chimici:

1) Acido Batterie per autotrazione
2) Detergente\pulitore per freni
3) Sgrassatore\Pulitore spray
4) Detergente\pulitore per contatti elettrici
5) Carburante per autotrazione
6) Lubrificanti per cambi automatici e servosterzo
7) Olio lubrificante
8) Additivo per motori
9) Additivi meccanici
10) Olio idraulico

Attività di decoro del territorio

L'attività in esame prevede le operazioni per la manutenzione del verde, il diserbo e il taglio della vegetazione che consiste nella rimozione della vegetazione spontanea che cresce sulle superfici pavimentate e ai bordi di esse, generalmente l'attività viene programmata 48 ore prima dell'intervento, questo anche per avvertire il cittadino degli eventuali disagi creati (es. divieto di sosta).
L'attività è effettuata con modalità meccanica e manuale in relazione alla tipologia delle superfici da trattare e alle caratteristiche della vegetazione infestante.
L'attività di diserbo è svolta principalmente ai margini delle sedi stradali pavimentate e nelle piccole aree verdi ed è concentrata nei periodi dell'anno caratterizzati da una più intensa ripresa vegetativa. Il diserbo consiste nel taglio, lo sfalcio e nella rimozione manuale di erba, cespugli e piccoli arbusti per mezzo del decespugliatore, trattore, utensili da giardinaggio per lo sfalcio e in alcuni casi attraverso l'utilizzo di diserbante (prodotto chimico), la successiva rimozione del materiale vegetale tagliato unitamente a tutto il rifiuto rinvenuto tra le piante. Il diserbo è svolto da uno o più operatori, dotati di tutte le attrezzature necessarie. Qualora le esigenze lo richiedano, occorre mettere in sicurezza l'area, in alcune circostanze è necessario il supporto della Polizia Locale, per la gestione del traffico veicolare. A supporto dell'attività di taglio e diserbo può essere prevista la spazzatrice meccanica che pulisce la zona durante l'attività.

MANSIONI:
OPERAI AREA SERVIZI GENERALI:

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Automezzo tipo porter
2) Autovettura tipo berlina
3) Automezzo tipo Daily
4) Per l'elenco completo, marca e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Macchine

Attrezzature, utensili e apparecchi:
1) Trattore con braccio semovibile
2) Trattorino per lo sfalcio
3) Soffione a scoppio
4) Soffione elettrico
5) Utensili manuali
6) Taglia siepi manuali
7) Scopa
8) Paletta
9) Per l'elenco completo marche e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Attrezzature

Sostanze e preparati chimici:
1) Benzina
2) Olio per autotrazione

Gestione magazzino di stoccaggio e area di lavoro

L'attività in analisi prevede le operazioni di approvvigionamento del materiale, degli utensili e delle attrezzature necessarie alle riparazioni e alle manutenzioni dei mezzi aziendali, il ritiro viene svolto nel dipartimento, consegnato dal direttamente dal venditore o dal trasportatore incaricato alla consegna (es. autotrasportatore, corriere ecc.).
L'attività interna di approvvigionamento di materiali.
L'attività comprende:
- Assistenza allo scarico del materiale;
- Sistemazione del materiale nelle aree dedicate:
- Ordine del materiale;
- Relazione con il venditore, i trasportatori e i corrieri;
- Gestione della bolla e\o del documento di trasporto;
- Registrazione del materiale in entrata.
- Sistemazione generale dell'area di lavoro comprese le attività di spazzamento e piccole pulizie

MANSIONI:
OPERAI AREA SERVIZI GENERALI.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Attrezzature, utensili e apparecchi:
1) transpallet manuale
2) Bravetta

Attività amministrativa con utilizzo pc, stampante

L'attività in analisi prevede le operazioni di amministrazione dello spazio per le riparazioni\manutenzioni e del magazzino a servizio. Il Lavoratore utilizza il Personal computer meno di 20 ore settimanali.
L'attività comprende la gestione:
- della documentazione delle riparazioni delle manutenzioni
- degli ordini dei materiali, delle attrezzature e degli utensili
- inventario di magazzino
- delle bolle e dei documenti di trasporto
- della documentazione inerente alle revisioni e alla programmazione degli interventi di manutenzione

MANSIONI:
OPERAI AREA SERVIZI GENERALI.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Attrezzature, utensili e apparecchi:
1) Personal computer
2) Stampante
Sostanze e preparati chimici:
1) Toner

Attività di guida e trasporto Operai Area servizi generali

Questa fase si caratterizza per il fatto che l'autista si trova ad operare in un ambiente di lavoro, la strada, che è regolato, diversamente da quanto accade in azienda, da norme non direttamente gestibili dal datore di lavoro. Inoltre, il rischio principale che è l'incidente stradale, ha delle componenti causali complesse e legate a diversi soggetti con formazione alla sicurezza, mezzi e comportamenti diversi ma tra loro interferenti. Si valuta che le attività di rifornimento degli automezzi, possono essere svolte sia presso stazioni di rifornimento esterne che presso il serbatorio sito nel dipartimento di Velletri.

MANSIONI:
OPERAI AREA SERVIZI GENERALI.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Autocarri
2) Autotreni
3) Autoarticolati
4) Automezzi sotto 3,5 tonnellate
5) Automezzi di tipo Porter
6) Per l'elenco completo, marca e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Macchine
Sostanze e preparati chimici:
1) Carburante per autotrazione (rifornimento automezzi)

Attività di lavaggio e pulizia automezzi

L'attività in analisi prevede le operazioni svolte sugli automezzi aziendali di lavaggio, pulizia ed eventuale sanificazione dell'abitacolo.
Le fasi di lavoro possono sintetizzarsi come segue, il lavoratore:
- Posiziona l'automezzo in area lavaggio
- Inizia il lavaggio pulendo l'abitacolo a mezzo di aspirapolvere, saponi, detergenti e panni dedicati, nel caso sia necessaria la sanificazione dell'abitacolo vengono utilizzati prodotti come sanificanti e disinfettanti
- Procede alle operazioni di lavaggio e risciacquo esterno a mezzo di saponi, detergenti, cere e Idropulitrice
- Termina il trattamento con l'asciugatura dell'automezzo con panni dedicati

MANSIONI:
OPERAI AREA SERVIZI GENERALI.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Attrezzature, utensili e apparecchi:
1) Idropulitrice
2) Aspirapolvere
3) Stracci

Sostanze e preparati chimici:
1) Detergenti
2) Cera
3) Shampoo
4) Detergenti per parabrezza
5) Detergenti universali
6) Prodotti per la pulizia
7) Disinfettante
8) Spray cattura polvere

IMPIEGATI AREA TECNICO\AMMINISTRATIVA

Vi appartiene il personale che con specifica collaborazione svolge attività amministrative o tecniche inerenti al processo organizzativo dell'impresa, caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, delle norme e procedure valevoli per i campi in cui opera.
L'area prevede otto livelli professionali e quattordici posizioni parametrali.
LIVELLO PROFESSIONALE 2
Declaratoria: Lavoratori d'ordine che, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività esecutive elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di prativa, con utilizzo di macchinari, strumenti informatici, ecc.
Profili esemplificativi:
- lavoratore che, utilizzando anche strumenti informativi, svolge compiti specifici quali: videoscrittura, registrazione/archiviazione/fotocopiatura/trasmissione informatica di corrispondenza/documenti, inserimento dati, ecc.
LIVELLO PROFESSIONALE 3
Declaratoria: Lavoratori d'ordine che, oltre a svolgere le mansioni del livello 2, con specifica collaborazione, svolgono attività, sia tecniche che amministrative, sulla base di procedure prestabilite, richiedenti preparazione professionale supportata da adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche mediante esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.
Profili esemplificativi:
- lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che, utilizzando anche mezzi informatici, svolge attività di registrazione e tenuta della documentazione aziendale relativa alla gestione amministrativa del personale; provvede alla raccolta dati e allo svolgimento di operazioni contabili (impostazione e registrazione dati su moduli, supporti informatici, totalizzazioni, elaborazioni statistiche, ecc.); ecc.
- lavoratore che, in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria, redige corrispondenza e documenti secondo schemi/modelli usuali, provvede allo smistamento e all'archiviazione di documenti, compila prospetti e tabelle su schemi prefissati dietro precise istruzioni; ecc.
LIVELLO PROFESSIONALE 4
Declaratoria: Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata all'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
Profili esemplificativi:
- lavoratore che, in base a precise istruzioni, svolge compiti di segreteria; redige, secondo schemi usuali o avvalendosi di appunti stenografici, corrispondenza e documenti; esamina per l'archiviazione e per il loro smistamento documenti e, ove richiesto, compila, su precise istruzioni e su schemi prefissati, prospetti e/o tabelle;
- lavoratore addetto ad attività amministrative/contabili che svolge attività connesse con la gestione amministrativa del personale: liquidazione stipendi; controllo, secondo procedure definite, di tutti i documenti relativi alle attività di competenza (malattia, ferie, permessi, pratiche previdenziali, pratiche assicurative, pratiche assunzione, pratiche R.C. auto, ecc.). Provvede al completamento e all'elaborazione dei dati ivi contenuti con l'utilizzo di mezzi informatici; ecc.;

- operatore EDP che, in base alla pianificazione del lavoro ed alle istruzioni ricevute, provvede al funzionamento dell'elaboratore centrale, al controllo del sistema operativo e dei relativi output, effettuando anche le operazioni ausiliarie connesse; effettua il caricamento dei programmi, controlla le segnalazioni di errore e interviene direttamente per individuare possibili soluzioni; effettua operazione di salvataggio dei dati; ecc.;
- addetto allo sportello con il pubblico per il disbrigo delle pratiche relative all'applicazione della tariffa rifiuti; ecc.

LIVELLO PROFESSIONALE 5

Declaratoria: Lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori, dei quali possono avere il coordinamento.

Profili esemplificativi:

- lavoratore che opera in area amministrativo-contabile-finanziaria, anche coordinando altri lavoratori. Predispone la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, ecc.;
- lavoratore che, operando in area gestionale e/o amministrativa del personale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti contributivi e fiscali e la gestione e/o amministrazione del personale, anche coordinando l'attività di altri lavoratori;
- segretario assistente: lavoratore che esamina e svolge pratiche amministrative complesse che richiedono specifiche procedure non standard. Svolge attività complementari a quelle del superiore, che implicano contatti con enti esterni. Gestisce l'attività di segreteria anche attraverso il coordinamento e il controllo di altro personale;
- capo turno EDP: lavoratore che predispone l'assetto del sistema secondo priorità e classi assegnate alle varie procedure e ne gestisce le risorse. Cura il rispetto delle norme operative attuando, ove necessario, le procedure di emergenza previste; analizza e individua condizioni di errore sia hardware che software, verifica la completezza degli output. Coordina e controlla le attività del personale in turno e l'addestramento dei neo-inseriti;
- programmatore: lavoratore che definisce i mezzi e realizza l'analisi informatica di una procedura, sulla base dell'analisi funzionale, e programma secondo il linguaggio e gli standard definiti. Conduce le prove pratiche di funzionamento del programma eliminando eventuali errori ed effettuando la messa a punto finale. Mantiene e aggiorna i programmi già funzionanti;
- capo responsabile di circoscrizioni/coordinatore di più quartieri o settori cittadini: lavoratore che esplica mansioni relative al coordinamento funzionale di unità organizzative operanti su zone territoriali o su aree comprendenti più quartieri, per la realizzazione degli obiettivi di intervento aziendale e di sviluppo dei servizi;
- responsabile di centro di servizi o gestioni: lavoratore che assicura nelle zone, nei settori, nel comprensorio o nelle gestioni assegnate, il funzionale e corretto svolgimento dei servizi aziendali e la distribuzione del lavoro, compilando i rapporti periodici;
- ispettore ambientale che, in possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative rilasciate dagli enti e/o dalle autorità competenti preposti, svolge compiti di verifica e controllo del rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti, igiene del suolo e tutela ambientale; ecc.

LIVELLO PROFESSIONALE 6

Declaratoria: Lavoratori di concetto che svolgono attività di natura tecnica o amministrativa, le quali, pur svolgendosi nell'ambito o nei limiti di direttive generali, richiedono specifica competenza tecnico professionale ed esperienza, con facoltà di decisione ed autonomia operativa per il raggiungimento degli obiettivi di ufficio, reparto o centro di servizi di notevole rilevanza cui appartengono. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori della unità organizzativa di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili.

Profili esemplificativi:

- capo ufficio;
- ispettore e/o preposto al controllo e all'organizzazione tecnico-amministrativa di più centri di servizio o gestione;
- analista EDP: lavoratore che svolge attività di analisi e progettazione per la realizzazione e/o il mantenimento di programmi applicativi, nonché attività necessarie per la realizzazione di programmi e per le prove del sistema progettato o parte di esso;
- lavoratore che, nell'ambito del servizio aziendale di prevenzione e protezione dei rischi professionali, assicura, in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, le pertinenti attività di studio e l'elaborazione di proposte.
- Conseguentemente collabora alla predisposizione di piani formativi ed informativi del personale, alla scelta di dispositivi di prevenzione individuale nonché fornisce il necessario supporto informativo-tecnico nei rapporti

con gli enti preposti. Controlla il corretto svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di antincendio, collaudi e visite periodiche;
- capo turno impianto: tecnico conduttore/manutentore che, in possesso della patente di primo grado generale per impianto di smaltimento dei rifiuti, è in grado di definire ed effettuare interventi risolutivi di natura meccanica e/o elettrica, elettronica e sulla strumentazione. Ha compiti di guida, coordinamento e controllo delle squadre dei lavoratori in turno, ed è responsabile del rispetto delle norme e dei parametri di funzionamento degli impianti, alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonché del rispetto delle procedure aziendali in materia di certificazione della qualità e di accettazione dei rifiuti;
- responsabile tecnico-amministrativo/coordinatore di officina di dimensioni rilevanti per cospicuo numero di addetti e per complessità di interventi ovvero responsabile tecnico amministrativo/ coordinatore di più officine;
- lavoratore che svolge l'attività in laboratori chimici complessi di ricerca e sviluppo per l'effettuazione delle quali sia richiesto il titolo di laurea breve o a fronte di una decennale esperienza professionale acquisita nel settore specifico e debitamente certificata; ecc.

LIVELLO PROFESSIONALE 7

Declaratoria: Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione con i responsabili di livello superiore, che, sulla base di direttive generali e con la preparazione professionale richiesta, predispongono programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché i relativi piani di lavoro, individuando e sviluppando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi. Operano individualmente ovvero coordinano e controllano i lavoratori delle unità organizzative di propria competenza e della quale sono formalmente responsabili.

Profili esemplificativi:
- capo settore: lavoratore responsabile di settore tecnico od amministrativo composto da più uffici;
- analista di sistema: lavoratore responsabile del sistema operativo e hardware, che assicura la corretta gestione delle attività di un centro EDP di rilevante complessità, nonché dei relativi sistemi e sottosistemi operativi, verificandone la rispondenza alle esigenze aziendali e pianifica e coordina le attività necessarie per la manutenzione dell'hardware e la gestione degli impianti ausiliari del centro;
- lavoratore responsabile del controllo di gestione, che coordina la redazione di programmi pluriennali e budget annuali, verificandone la coerenza con le direttive impartite dalla Direzione ed assicura l'analisi ed il controllo periodico dell'andamento gestionale, avvalendosi delle opportune tecniche contabili e metodologie di analisi;
- capo impianto: responsabile tecnico e/o amministrativo di impianto di smaltimento e/o trasformazione di rilevanti dimensioni e di tecnologia avanzata; ecc.

LIVELLO PROFESSIONALE 8

Declaratoria: Lavoratori aventi funzioni direttive e di collaborazione attiva ed immediata con la Direzione e/o con i quadri. Oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria di livello 7º, con ampia autonomia decisionale e un alto grado di competenze specialistiche sono preposti alla guida, al coordinamento e al controllo di struttura rilevante per peso strategico o dimensionale.

Profili esemplificativi:
- capo servizio: lavoratore responsabile del coordinamento di più settori e con pluralità di compiti;
- lavoratore responsabile del sistema informatico, che coordina e sovraintende alle attività di analisi, sviluppo e manutenzione del software, nonché di realizzazione dei relativi programmi; assicura il funzionamento ottimale del sistema informatico in linea con gli obiettivi aziendali; elabora proposte di investimento per nuovi servizi; ecc.

LIVELLO Q (QUADRI)

Declaratoria: E' attribuita la categoria di quadro, sia di linea che di staff, ai dipendenti sia tecnici che amministrativi che, provvisti di competenze specialistiche, con carattere di continuità e con elevato grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali, svolgono funzioni di guida, coordinamento e controllo di servizi o unità organizzative aziendali ovvero funzioni di progettazione e/o gestione di programmi di rilevante importanza. Ricoprendo ruoli ad alto contenuto professionale, con personale contributo di particolare originalità e creatività, hanno responsabilità di risorse o anche di collaboratori e/o unità organizzative di particolare complessità.

ELENCO DELLE ATTIVITA':

1) Attività impiegati tecnici e amministrativi (presso dipartimenti e CDR);
2) Attività impiegati tecnici e amministrativi (attività esterne) [Esterna];
3) Attività di distribuzione kit buste/mastelli
4) Attività di guida e trasporto Impiegati area tecnico\amministrativa [Esterna].

Attività impiegati tecnici e amministrativi (presso dipartimenti e CDR)

L'attività in esame prevede tutte le attività d'ufficio e di amministrazione svolte dal personale addetto, comprese le operazioni di archiviazione documentale e di approvvigionamento cancelleria e cartoleria d'ufficio.
Attività di Back Office di seguito alcuni esempi di attività svolte:

- Direzione, controllo e gestione del personale
- Direzione, controllo e gestione aziendale
- Direzione tecnica e di segreteria
- Ufficio acquisti
- Controllo mezzi, macchine, attrezzature
- Attività di Ufficio protocollo
- Attività di vigilanza ecologica
- Attività di ufficio sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- Redigere l'ordine di acquisto del prodotto/servizio
- Controllare la corrispondenza ordine - prodotto - documento di trasporto
- Controllare la corrispondenza della fattura con documento di trasporto e con l'ordine
- Effettuare le registrazioni relative alla contabilità fornitori
- Registrare le fatture nello scadenziario differenziando tipologia di pagamento
- Effettuare i pagamenti rispettando gli obiettivi/vincoli di tesoreria, verificando la corrispondenza ordine-documento di trasporto-fattura
- Definire e classificare le voci in fattura secondo l'indicazione del piano conti
- Gestire l'impatto della normativa fiscale sulle principali voci del bilancio d'esercizio
- Effettuare le registrazioni in prima nota dei pagamenti
- Gestire l'archivio dei documenti cartacei
- Gestire la parte amministrativa relativa agli acquisti
- Emettere il documento di trasporto
- Gestire l'archivio dei documenti cartacei
- Tenere la contabilità dell'azienda
- Rilevare i principali fatti contabili scaturenti dall'attività d'impresa
- Identificare e definire le istruzioni e le procedure operative per il trattamento contabile delle transazioni
- Applicare le regole di base imposte dalla normativa civilistica e dai principi contabili per la tenuta della contabilità

- Realizzare le registrazioni contabili e fiscali periodiche e apportare le correzioni eventuali;
- Costruire il piano dei conti in termini di finalità, logica generale, criteri di progettazione, collegamenti con il bilancio di esercizio e tipologia d'impresa
- Applicare le tecniche di contabilità generali
- Attività specifiche dell'ufficio tecnico
- Redazione documenti tecnici e loro allegati
- Verifiche e controlli di conformità
- Curare l'immagine aziendale
- Attuazione dei sistemi di gestione della qualità

Attività di Front Office di seguito alcuni esempi di attività svolte:
- Accogliere gli utenti;
- Fornire informazioni a utenti, fornitori, tecnici esterni ecc.
- Rispondere alle chiamate e alle e-mail;
- Smistare la posta;
- Redigere comunicazioni e lettere;
- Archiviare documentazione;
- Pianificare gli orari della sala riunioni;
- Accompagnare le persone nel dipartimento;
- Sorvegliare gli ingressi alla struttura.

MANSIONI:
IMPIEGATI AREA TECNICO\AMMINISTRATIVA.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Automezzi aziendali
2) Per il dettaglio di marca e modello si rimanda all'allegato Macchine

Attrezzature, utensili e apparecchi:
1) Personal computer
2) Stampante
3) Cancelleria da ufficio
4) Lavagna digitale
5) Telefono
6) Fax
7) Scanner digitale

Sostanze e preparati chimici:
1) Toner

Attività impiegati tecnici e amministrativi (attività esterne)

L'attività in esame prevede tutte le operazioni svolte dagli impiegati tecnici e amministrativi svolte al di fuori degli uffici di competenza, come:
- Audit, controlli, verifiche ed ispezioni dei luoghi di lavoro, delle macchine, delle attrezzature, delle lavorazioni e dei processi produttivi
- Controlli e verifiche del rispetto delle prescrizioni e delle procedure da parte dei lavoratori
- Sopralluoghi nei vari dipartimenti e CDR
- Attività tecniche e amministrative luoghi diversi dai dipartimenti e CDR (es. fornitori, uffici amministrazione pubblica, banca, officine autorizzate, Motorizzazione civile, ecc.)
- Attività di distribuzione Kit Buste/mastelli [occasionale].

MANSIONI:
IMPIEGATI AREA TECNICO\AMMINISTRATIVA.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Automezzi aziendali (patente B) vedi allegato elenco macchine

Attrezzature, utensili e apparecchi:
1) Strumenti per le rilevazioni tecniche (vedi allegato elenco attrezzature)
2) Pc portatile
3) Macchina fotografica
4) Smartphone aziendale

Sostanze e preparati chimici:

1) Non si usano prodotti chimici, sostanze e\ o preparati pericolosi durante l'attività tecnico\ammnistrative esterne. Il Lavoratore esegue rifornimento di carburante al mezzo in dotazione per raggiungere il luogo di lavoro e per svolgere le proprie attività, si rimanda alla valutazione del rischio chimico per l'attività di guida e trasporto.

Attività di distribuzione Kit Buste/Mastelli

L'attività in esame riguarda tutte le attività svolte per la consegna del Kit annuale di buste/mastelli per la raccolta differenziata.
L'attività può essere espletata generalmente o da un singolo o da più impiegatii contemporaneamente, e consiste nell'istallare un punto di consegna\distribuzione in aree prestabilite (es. piazze) di concerto con l'amministrazione comunale di competenza, l'Impiegato ha a disposizione un tavolino con PC e scanner manuale (per l'identificazione dell'utente\cittadino), un gazebo e scatole di cartone contenenti buste.

MANSIONI:
IMPIEGATI AREA TECNICO/AMMINISTRATIVA

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Autovettura tipo berlina
2) Furgonato con sponda idraulica caricatrice
3) Automezzi di tipo Porter
4) Per l'elenco completo, marca e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Macchine

Attrezzature, utensili e apparecchi:
- Carrello di tipo bravetta

Attività di guida e trasporto Impiegati area tecnico\amministrativa

Questa fase si caratterizza per il fatto che l'autista si trova ad operare in un ambiente di lavoro, la strada, che è regolato, diversamente da quanto accade in azienda, da norme non direttamente gestibili dal datore di lavoro. Inoltre, il rischio principale che è l'incidente stradale, ha delle componenti causali complesse e legate a diversi soggetti con formazione alla sicurezza, mezzi e comportamenti diversi ma tra loro interferenti. Si valuta che le attività di rifornimento degli automezzi, possono essere svolte sia presso stazioni di rifornimento esterne che presso il serbatorio sito nel dipartimento di Velletri.

MANSIONI:
IMPIEGATI AREA TECNICO\AMMINISTRATIVA.

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:
Macchine e impianti:
1) Autovettura tipo berlina
2) Per l'elenco completo, marca e modelli si rimanda all'Allegato Elenco Macchine

Sostanze e preparati chimici:
1) Carburante per autotrazione (rifornimento automezzi)

CRITERI di VALUTAZIONE dei RISCHI

criteri adottati per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute

(Art. 28, comma 2, lettera a), D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

La valutazione dei rischi consente al datore di lavoro di adottare le misure necessarie per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e di garantire che le misure preventive e i metodi di lavoro e di produzione, ritenuti necessari e attuati in funzione della valutazione dei rischi, migliorino il livello di protezione dei lavoratori. Pertanto, le misure preventive sono ritenute necessarie e attuate in funzione della valutazione dei rischi.
Per la stesura del presente documento sono stati adottati i criteri, di seguito descritti, previsti dalle "Disposizioni normative nazionali", dalle "Norme tecniche" approvate e pubblicate da organismi internazionali o europei o nazionali di normalizzazione, dalle "Buone prassi" e "Linee guida" elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'INAIL o da organismi paritetici.

Rischi GENERICI

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, è stata effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata è basata sul metodo "a matrice" di seguito esposto.

La **Probabilità di accadimento [P]** è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato, effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di accadimento:

Soglia	Descrizione della probabilità di accadimento	Valore
Molto probabile	1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno, 2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione, 3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.	[P4]
Probabile	1) È noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno, 2) Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, 3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.	[P3]
Poco probabile	1) Sono noti rari episodi già verificati, 2) Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari, 3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.	[P2]
Improbabile	1) Non sono noti episodi già verificati, 2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti, 3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.	[P1]

L'**Entità del danno [E]** è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

Soglia	Descrizione dell'entità del danno	Valore
Gravissimo	1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali, 2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. Esempio: - un evento traumatico o una malattia certamente inguaribile; - la perdita di un senso; - la mutilazione di un arto; - la perdita dell'uso di un organo; - la perdita della capacità di procreare; - una grave difficoltà della parola; - la deformazione o lo sfregio permanente del viso; - l'aborto nella persona offesa; - la morte.	[E4]
Grave	1) Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale. 2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti. Esempio: - un evento traumatico o una malattia che mette in pericolo di vita; - un evento traumatico o una malattia che rende “inabile” per oltre 40 giorni; - un indebolimento permanente di un senso o di un organo;	[E3]

	- l'acceleramento del parto.	
Significativo	1) Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine. 2) Esposizione cronica con effetti reversibili. Esempio: - un evento traumatico o una malattia con prognosi superiore a un giorno, ma inferiore a quaranta.	[E2]
Lieve	1) Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili. 2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. Esempio: - un evento traumatico o una malattia che non comporta lesioni rilevabili a vista o strumentale, con esiti nulli nell'arco della giornata.	[E1]

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato quale prodotto dell'Entità del danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso.

[R] = [P] x [E]

Il **Rischio [R]**, quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio [R]	**Improbabile** [P1]	**Poco probabile** [P2]	**Probabile** [P3]	**Molto probabile** [P4]
Danno lieve [E1]	**Rischio basso** [P1]X[E1] =1	**Rischio basso** [P2]X[E1] =2	**Rischio moderato** [P3]X[E1] =3	**Rischio moderato** [P4]X[E1] =4
Danno significativo [E2]	**Rischio basso** [P1]X[E2] =2	**Rischio moderato** [P2]X[E2] =4	**Rischio medio** [P3]X[E2] =6	**Rischio rilevante** [P4]X[E2] =8
Danno grave [E3]	**Rischio moderato** [P1]X[E3] =3	**Rischio medio** [P2]X[E3] =6	**Rischio rilevante** [P3]X[E3] =9	**Rischio alto** [P4]X[E3] =12
Danno gravissimo [E4]	**Rischio moderato** [P1]X[E4] =4	**Rischio rilevante** [P2]X[E4] =8	**Rischio alto** [P3]X[E4] =12	**Rischio alto** [P4]X[E4] =16

I valori sintetici (numerici) del rischio [R], che vanno appunto da 1 a 16, sono ricompresi negli intervalli riportati nella seguente gamma di soglie del rischio da valutare:

Soglia	**Descrizione del rischio**	**Valore**
Alto	Rischio alto per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevede l'immediata adozione e/o rielaborazione di tutte le necessarie misure preventive e protettive.	12, 16
Rilevante	Rischio rilevante per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative da programmare nel breve periodo.	8, 9
Medio	Rischio medio per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative da programmare nel medio periodo.	6
Moderato	Rischio moderato per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative da programmare nel lungo periodo.	3, 4
Basso	Rischio basso per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui non si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative.	1, 2

RISCHI PARTICOLARI

Per taluni rischi (stress lavoro-correlato, lavoratrici madre e differenze tra lavoratori) sono disponibili indicazioni metodologie per la corretta valutazione degli stessi derivanti da "disposizioni normative nazionali", "norme tecniche" approvate e pubblicate da organismi internazionali o europei o nazionali di normalizzazione, "buone prassi" e "linee guida" elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'INAIL o da organismi paritetici.
Nei paragrafi che seguono sono indicati nel dettaglio i criteri adottati per la valutazione dei rischi particolari indicati dalla normativa.

Stress lavoro correlato

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dallo stress lavoro-correlato è quello definito nell'ambito dell'art. 28, comma 1 del D.lgs. 81/2008 secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'otto ottobre 2004.

Lo "*stress lavoro-correlato*", come definito dal succitato accordo, "*non è una malattia, ma un'esposizione prolungata ad esso può ridurre l'efficienza nel lavoro e può causare malattie*" e necessita di un'analisi attenta e

non superficiale della problematica, infatti, "*lo stress può colpire qualsiasi posto di lavoro e qualunque lavoratore, indipendentemente dalla grandezza dell'impresa, del settore di attività o dal tipo di relazione contrattuale o di lavoro. In pratica, tuttavia, non tutti i posti di lavoro e non tutti i lavoratori ne possono essere necessariamente colpiti*".
Si specifica, inoltre, che l'oggetto della valutazione non è il rischio stress nell'accezione comune, ma il ben diverso fenomeno dello stress lavoro correlato, come ben definisce lo stesso accordo europeo: "*Tutte le manifestazioni da stress nel lavoro non possono essere ritenute correlate al lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da fattori diversi, come ad esempio il contenuto del lavoro, la sua organizzazione, l'ambiente, la scarsa comunicazione, eccetera*".

Per la valutazione del rischio ci si è riferiti a quanto riportato nel manuale INAIL "*La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato*" (Edizione 2017), che oltre a fornire ai datori di lavoro le modalità per effettuare la valutazione del rischio SLC secondo il 'livello minimo di attuazione dell'obbligo', permette, altresì, di effettuare un percorso valutativo e gestionale scientificamente corretto, aggiornato e contestualizzato ai cambiamenti del mondo del lavoro e ai bisogni specifici delle aziende, con il coinvolgimento coordinato, partecipato ed integrato dei lavoratori e delle figure della prevenzione.

La metodologia, conformemente alle indicazioni della Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., suggerisce che per l'intero processo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato, il Datore di Lavoro, che ha l'obbligo non delegabile della valutazione dei rischi (art. 17 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), si avvalga della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), e che coinvolga altre figure interne all'impresa (direttore del personale, qualche lavoratore anziano/esperto, ecc.) ed esterne, ove se ne ravvisi la necessità (es. psicologo, sociologo del lavoro).
La proposta metodologica prevede una valutazione oggettiva aziendale, avvalendosi dell'utilizzo di una lista di controllo di indicatori verificabili.

Gli eventuali processi e/o le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono stati individuati contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Lavoratrici madri

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi particolari riguardanti le lavoratrici durante la gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio è quello definito nell'ambito dell'art. 28, comma 1 del D.lgs. 81/2008 secondo quanto previsto dal capo II del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Nell'elaborazione di tale criterio, si è tenuto conto anche della Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000: "*La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana", tuttavia "condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza*", lo stesso dicasi per il periodo dell'allattamento che la normativa italiana tutela fino al settimo mese dopo il parto.

L'approccio adottato per la valutazione dei rischi per le lavoratrici madri è quello definito dagli artt. 7 e 11 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Nel flow-chart di seguito riportato si è sintetizzato il percorso seguito per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri e per l'adozione delle relative misure di prevenzione e protezione da parte dell'azienda.

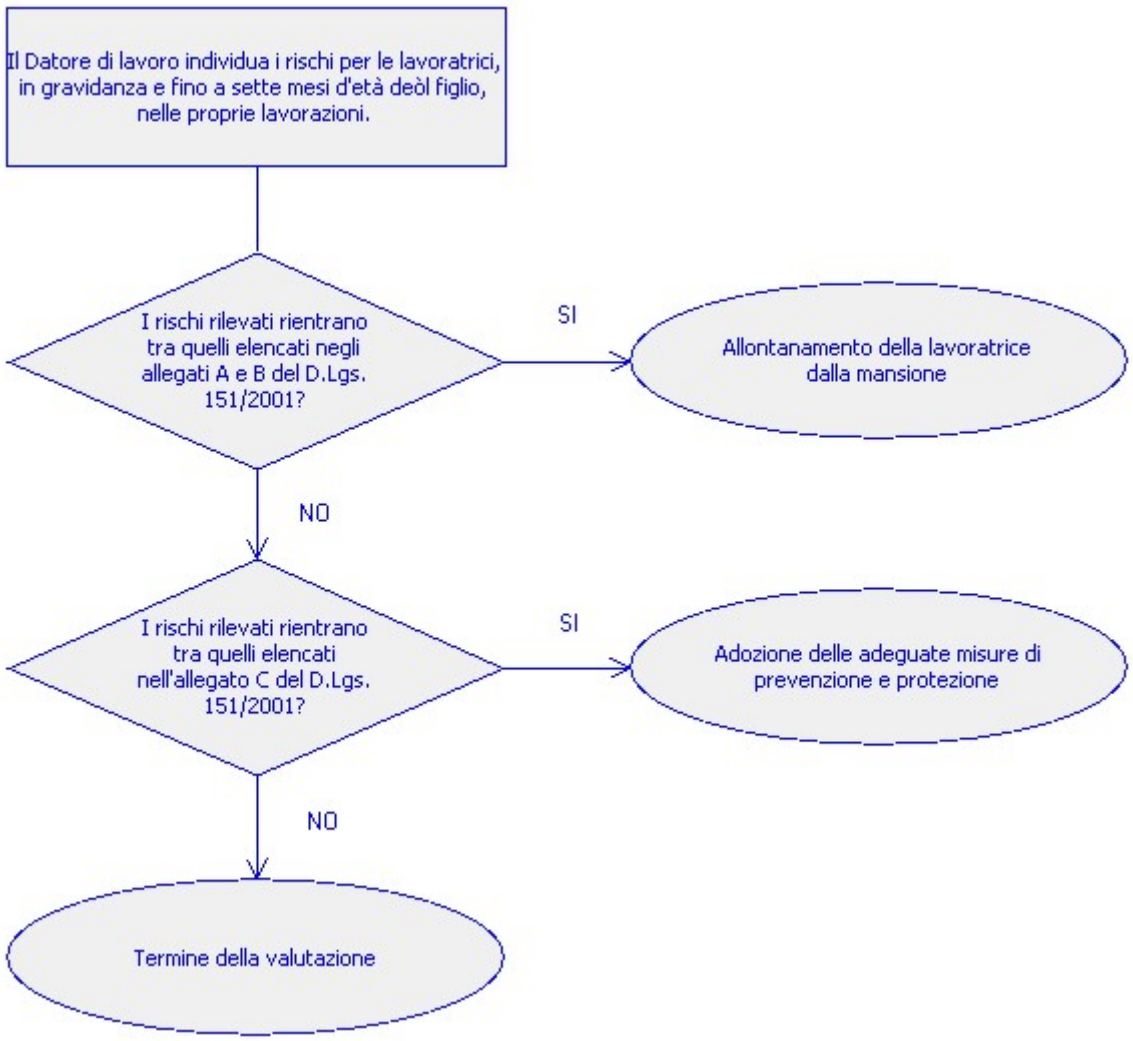

In una prima fase, si sono identificati i rischi presenti nei luoghi di lavoro (agenti fisici, chimici e biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica) nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità Europee sopra citate.

In una seconda fase, si è stabilito se i rischi identificati rientrassero tra quelli che la normativa italiana considera come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino, si è stabilito, cioè, se tali rischi fossero compresi nell'allegato A e B del D.lgs. 151/2001, e quindi vietati, o se fossero compresi nell'allegato C del succitato decreto, e quindi soggetti a adeguate misure preventive e protettive.

Le eventuali attività che possono esporre le lavoratrici madri a lavori vietati di cui all'allegato A e B del D.lgs. 151/2001 sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono state individuate le misure preventive e protettive necessarie per i lavori di cui all'allegato C del decreto legislativo innanzi citato.

Differenze tra lavoratori

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dalle differenze di genere, d'età, di provenienza da altri Paesi e di quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro è quello definito nell'ambito dell'art. 28, comma 1 del D.lgs. 81/2008.

Le eventuali attività in cui possono emergere le succitate differenze tra lavoratori sono state individuate, nel rispetto della normativa vigente di carattere generale o specifico, contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre eventuali fattori di rischio.

RISCHI SPECIFICI

Per taluni rischi (rumore, vibrazioni, agenti chimici, ecc.) sono disponibili metodologie analitiche per la corretta valutazione degli stessi derivanti da "disposizioni normative nazionali", "norme tecniche" approvate e pubblicate da organismi internazionali o europei o nazionali di normalizzazione, "buone prassi" e "linee guida" elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'INAIL o da organismi paritetici.
Nei paragrafi che seguono sono indicati nel dettaglio i criteri adottati per la valutazione dei rischi specifici indicati dalla normativa.

Movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e trasporto)

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso alla movimentazione manuale dei carichi per azioni di sollevamento e trasporto è quello definito nell'ambito del titolo VI, capo I, del D.lgs. 81/2008.

Vista l'impossibilità di evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, sono adottate le misure organizzative necessarie e si fa ricorso ai mezzi appropriati allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base alle disposizioni dell'allegato XXXIII del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare:

- si sono organizzati i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia effettuata in condizioni di sicurezza e salute;
- si è proceduto a valutare, anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione;
- si è proceduto a adottare le adeguate misure di protezione e prevenzione, tenuto conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta;
- si è proceduto a sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio.

Come previsto dall'art. 168, comma 3 e dall'allegato XXXIII del succitato decreto legislativo per la valutazione del rischio si è fatto valido riferimento alla normativa tecnica ISO 11228-1:2021: "Ergonomics - Manual handling - Lifting and carryng".

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Movimentazione manuale dei carichi (spinta e traino)

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso alla movimentazione manuale dei carichi per azioni di spinta e traino è quello definito nell'ambito del titolo VI, capo I, del D.lgs. 81/2008.

Vista l'impossibilità di evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, sono adottate le misure organizzative necessarie e si fa ricorso ai mezzi appropriati allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base alle disposizioni dell'allegato XXXIII del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare:

- si sono organizzati i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia effettuata in condizioni di sicurezza e salute;
- si è proceduto a valutare, anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione;
- si è proceduto a adottare le adeguate misure di protezione e prevenzione, tenuto conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta;
- si è proceduto a sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio.

Come previsto dall'art. 168, comma 3 e dall'allegato XXXIII del succitato decreto legislativo per la valutazione del rischio si è fatto valido riferimento alla normativa tecnica ISO 11228-2:2007: "Ergonomics - Manual Handling - Pushing and pulling".

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI

PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Movimentazione manuale dei carichi (elevata frequenza)

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso alla movimentazione manuale dei carichi per azioni ad elevata frequenza è quello definito nell'ambito del titolo VI, capo I, del D.lgs. 81/2008.

In azienda sono adottate le misure organizzative necessarie e si fa ricorso a mezzi appropriati, quali attrezzature meccaniche per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori (Art. 168, comma 1, D.lgs. 81/2008).

Posture incongrue (OWAS)

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso alla assunzione di posture incongrue è quello definito nell'ambito del titolo VI, capo I, del D.lgs. 81/2008.

La valutazione del rischio è stata effettuata utilizzando il metodo OWAS (Ovako Posture Analysis System), sviluppato negli anni Settanta per le industrie dell'acciaio (Karhu et al. 1977) e successivamente validato e divulgato a cura del "Centre for Occupational Safety di Helsinky" (Louhevaara & Suurnakki 1992).
La metodologia per la valutazione del carico posturale è basata su una classificazione semplice e sistematica delle posture di lavoro con osservazione dei compiti lavorativi.
Ciascuna configurazione viene contraddistinta da un codice e classificata, in riferimento a indagini statistiche e principi biomedici, in quattro classi di rischio di lesioni e/o patologie dell'apparato muscolo-scheletrico. In funzione della classe di rischio della postura assunta e della sua frequenza durante la giornata lavorativa, il metodo consente di calcolare un indice che esprime numericamente e sinteticamente il livello di criticità dell'attività svolta.

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Attrezzature munite di videoterminali

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'uso di attrezzature munite di videoterminali è quello definito nell'ambito del titolo VII, del D.lgs. 81/2008.

La valutazione è stata effettuata analizzando i posti di lavoro con particolare riguardo:
- ai rischi per la vista e per gli occhi;
- ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
- alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato, ovvero, che comportano l'uso delle suddette attrezzature in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Rumore

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione al rumore durante il lavoro è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo II, del D.lgs. 81/2008.

La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:
- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- i valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all'art. 189 del D.lgs. 81/2008 e di seguito riportati;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;

- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile il datore di lavoro;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

A seguito della valutazione dei rischi effettuata in conformità ai contenuti degli artt. 181 e 190 del D.lgs. 81/2008, si ritiene che, per le condizioni di lavoro specifiche e le indicazioni sulla probabile emissione di rumore di attrezzature e dei mezzi di lavoro, il valore di esposizione a rumore è palesemente inferiore al valore che fa scattare l'azione, per cui non è necessario approfondire la valutazione dei livelli di esposizione al rumore come previsto dall'art. 190, comma 2, del D.lgs. 81/2008 (Art. 181, D.lgs. 81/2008).

Vibrazioni

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione a vibrazioni è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo III, del D.lgs. 81/2008.

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazione è stata effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A, del D.lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B, del D.lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).

La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:
- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
- i valori limite di esposizione e i valori d'azione;
- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
- l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative in locali di cui è responsabile il datore di lavoro;
- le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

A seguito di valutazione dei rischi effettuata in conformità ai contenuti degli artt. 181 e 202 del D.lgs. 81/2008, si ritiene che, per le condizioni di lavoro specifiche e le indicazioni sulla probabile entità delle vibrazioni delle attrezzature e dei mezzi di lavoro, il valore di esposizione a vibrazioni è palesemente inferiore al valore che fa scattare l'azione, per cui non è necessario approfondire la valutazione dei livelli di esposizione a vibrazione (Art. 181, D.lgs. 81/2008).

Campi elettromagnetici

Il criterio da adottare per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo V, del D.lgs. 81/2008.

La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o il calcolo rispetta le norme standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). In particolare, finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, la misurazione e il calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai Campi elettromagnetici, è possibile e si sono adottate le specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se

necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.

In particolare, si è prestato particolare attenzione ai seguenti elementi:
- il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;
- i valori limite di esposizione e i valori di azione;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
- qualsiasi effetto indiretto quale:
  - interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
  - rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 m;
  - innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
- incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
- la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
- per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
- sorgenti multiple di esposizione;
- esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

A seguito di valutazione dei rischi effettuata in conformità ai contenuti degli artt. 181 e 209 del D.lgs. 81/2008, si ritiene che, per le condizioni di lavoro specifiche e le indicazioni dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature di lavoro, il valore di esposizione a campi elettromagnetici è palesemente inferiore al valore che fa scattare l'azione, per cui non si ritiene necessario approfondire la valutazione dei livelli di esposizione a campi elettromagnetici (Art. 181, D.lgs. 81/2008).

Radiazioni ottiche artificiali (non coerenti)

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali del tipo non coerente è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo V, del D.lgs. 81/2008.

La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti.

In particolare, si è prestato particolare attenzione ai seguenti elementi:
- il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
- i valori limite di esposizione
- qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
- qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
- qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
- la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
- per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
- sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
- le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti Direttive comunitarie.

A seguito di valutazione dei rischi effettuata in conformità ai contenuti degli artt. 181 e 216 del D.lgs. 81/2008, si ritiene che, per le condizioni di lavoro specifiche e i dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature di lavoro, il valore di esposizione delle radiazioni ottiche artificiali (non coerenti) è palesemente inferiore al valore limite di esposizione, per cui non si ritiene necessario approfondire la valutazione dei livelli di esposizione a radiazioni ottiche artificiali (Art. 181, D.lgs. 81/2008).

Radiazioni ottiche artificiali (operazioni di saldatura)

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo V, del D.lgs. 81/2008.

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 216, comma 1, del succitato decreto legislativo, che recita: "nell'ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori", si è proceduto a valutare il rischio senza procedere né a misure né a calcoli data la loro inutilità per il livello di esposizione oggettivamente elevato.
Le stesse "indicazioni operative" per la valutazione dei rischi fisici redatte a cura del Coordinamento Tecnico delle Regioni in collaborazione con l'ISPESL, confermano l'inutilità delle misurazioni nel caso di operazioni di saldatura, come appresso riportato:
"Nel caso delle operazioni di saldatura è noto che, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico, gas, ossitaglio ecc.) e per qualsiasi tipo di supporto, i tempi per cui si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano essere dell'ordine dei secondi.
Pur essendo il rischio estremamente elevato, l'effettuazione delle misure e la determinazione esatta dei tempi di esposizione è del tutto superflua per i lavoratori. Pertanto, al fine di proteggere i lavoratori dai rischi che possono provocare danni agli occhi e al viso, non essendo possibile in alcun modo provvedere a eliminare o ridurre le radiazioni ottiche emesse durante le operazioni di saldatura il criterio di valutazione ha lo scopo di individuare i dispositivi di protezione degli occhi e del viso più efficaci per contrastare i tipi di rischio presenti così come di seguito descritto".

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Radiazioni ottiche naturali (radiazione solare)

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo I, del D.lgs. 81/2008.

In merito agli aspetti legislativi relativi alla protezione dei lavoratori outdoor nei confronti della radiazione solare dobbiamo sottolineare che, pur essendo la "radiazione solare" classificata dalla IARC nel gruppo 1 di cancerogenesi (sufficiente evidenza di cancerogenicità per l'uomo) e pur costituendo un fattore di rischio per tutte le attività outdoor, essa non è stata inserita nell'elenco degli Agenti cancerogeni e mutageni del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Tuttavia, va comunque sottolineato che l'art. 181, comma 1 del succitato decreto specifica che la valutazione del rischio di tutti gli agenti fisici deve essere tale da "identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione" facendo "particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi". Posto che il datore di lavoro deve sempre considerare l'effetto del rischio sulla salute dei lavoratori tenendo conto dell'evoluzione tecnica in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, e dato che le buone prassi sono per definizione documenti di natura applicativa sviluppati in coerenza con le norme tecniche, è consigliabile utilizzarle come riferimenti primari ogni qualvolta ve ne sia disponibilità.
Pertanto, ai fini della valutazione e prevenzione del rischio lavorativo di esposizione a radiazione solare nelle lavorazioni all'aperto si è fatto riferimento al documento ICNIRP 14/2007 "Protecting Workers from Ultraviolet Radiation", sulla base di tale documento è possibile effettuare valutazioni quantitative di rischio per esposizione cutanea ed oculare e adottare le appropriate misure di tutela.

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Microclima caldo severo

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione a microclima caldo severo è quello definito nell'ambito del titolo VIII del D.lgs. 81/2008.

Il "microclima" è il complesso dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l'ambiente locale e che, assieme a parametri individuali quali l'attività metabolica e l'abbigliamento, determinano gli scambi termici fra l'ambiente stesso e gli individui che vi operano.

Gli ambienti termici nei quali specifiche ed ineludibili esigenze produttive o condizioni climatiche esterne determinano la presenza di parametri termoigrometrici stressanti vengono definiti "severi".

Per la valutazione del rischio si è fatto valido riferimento alla normativa tecnica UNI EN ISO 7933:2005 "Determinazione analitica ed interpretazione dello stress termico da calore mediante il calcolo della sollecitazione termica prevedibile".

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Microclima freddo severo

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione a microclima freddo severo è quello definito nell'ambito del titolo VIII del D.lgs. 81/2008.

Il "microclima" è il complesso dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l'ambiente locale e che, assieme a parametri individuali quali l'attività metabolica e l'abbigliamento, determinano gli scambi termici fra l'ambiente stesso e gli individui che vi operano.
Gli ambienti termici nei quali specifiche ed ineludibili esigenze produttive o condizioni climatiche esterne determinano la presenza di parametri termoigrometrici stressanti vengono definiti "severi".

Per la valutazione del rischio si è fatto valido riferimento alla normativa tecnica UNI EN ISO 11079:2008 "Determinazione e interpretazione dello stress termico da freddo con l'utilizzo dell'isolamento termico dell'abbigliamento richiesto (IREQ) e degli effetti del raffreddamento locale".

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Agenti chimici

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione a sostanze chimiche pericolose è quello definito nell'ambito del titolo IX, capo I, del D.lgs. 81/2008.

In particolare, si è determinato, preliminarmente, l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e si sono valutati anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
- le loro proprietà pericolose;
- le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65;
- il livello, il modo e la durata dell'esposizione;
- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono contenere;
- i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici (Allegati XXXVIII e XXXIX del D.lgs. 81/2008);
- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Agenti cancerogeni e mutageni

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni è quello definito nell'ambito del titolo IX, capo II, del D.lgs. 81/2008.

La valutazione è stata effettuata tenuto conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento (compresa la possibilità di assorbimento cutaneo), anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita.

In particolare, conformemente all'art. 235, comma 3, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Principio di sostituzione e riduzione", vista l'impossibilità tecnica di sostituzione degli agenti cancerogeni e mutageni e di far ricorso ad un sistema chiuso, si è provveduto affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile e comunque non superiore ai valori limite stabiliti nell'allegato XLIII del succitato decreto legislativo.

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Amianto

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ad amianto durante le attività lavorative di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, è quello definito nell'ambito del titolo IX, capo III, del D.lgs. 81/2008.

La valutazione del rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto (MCA), come previsto all'art. 249, comma 1, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è effettuata al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuarsi.

Per le attività di cui all'art. 246, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ovvero che possono comportare, per i lavoratori, esposizione ad amianto è fatto obbligo al Datore di Lavoro di applicare le seguenti disposizioni:

- Notifica delle attività che possono comportare esposizione ad amianto (Art. 250, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
- Adozione di misure di prevenzione e protezione per ridurre la concentrazione di polvere d'amianto nell'aria (Art. 251, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
- Adozione di misure igieniche (Art. 252, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
- Controllo dell'esposizione mediante periodica misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nei luoghi di lavoro (Art. 253, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
- Verifica del non superamento dei valori limite di esposizione (Art. 254, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
- Misure di prevenzione e protezione specifiche per operazioni lavorative particolari (Art. 255, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
- Piano di lavoro per lavori di demolizione o rimozione dell'amianto (Art. 256, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
- Fornire adeguata informazione dei lavoratori (Art. 256, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
- Formazione sufficiente e adeguata dei lavoratori ad intervalli regolari (Art. 258, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
- Sorveglianza sanitaria (Art. 259, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
- Registro degli esposti nel caso di superamento dei valori limite (Art. 260, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Per talune attività, definite all'art. 249, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominate Attività "ESEDI" (Attività ad "Esposizione sporadica e di debole intensità" all'amianto), è possibile prescindere ad alcuni obblighi previsti dagli artt. 250 (Notifica all'organo di vigilanza), 251, comma 1 (Misure di prevenzione e protezione), 259 (Sorveglianza sanitaria) e 260, comma 1 (Registro di esposizione) del succitato decreto.

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Agenti biologici

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici è quello definito nell'ambito del titolo X del D.lgs. 81/2008.

Premesso che dal punto di vista dell'esposizione professionale è necessario distinguere le operazioni dove gli agenti biologici sono presenti in quanto parte essenziale del processo (agente biologico atteso), dalle operazioni ove gli agenti biologici costituiscono un evento "inaspettato" (agente biologico inatteso), la valutazione è stata effettuata tenuto conto, conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI del decreto legislativo succitato;
- dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- dei potenziali effetti allergici e tossici;
- della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
- delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Atmosfere esplosive

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dalle atmosfere esplosive è quello definito nell'ambito del titolo X del D.lgs. 81/2008.

La valutazione è stata effettuata tenuto conto dei seguenti elementi:

- probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
- probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti divengono attive ed efficaci;
- caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
- entità degli effetti prevedibili.

Per la valutazione del rischio si è fatto valido riferimento alla normativa tecnica applicabile.

Le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Scariche atmosferiche

La necessità di protezione dagli effetti dei fulmini degli edifici, degli impianti, le strutture e le attrezzature, al fine di tutelare l'incolumità dei lavoratori, è un obbligo previsto all'art. 84 del D.lgs. 81/2008, da attuarsi secondo le pertinenti norme tecniche.

Per la valutazione del rischio si è fatto valido riferimento alla normativa tecnica CEI EN 62305-2:2013 (CEI 81-10/2) "Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio".

L'esito della valutazione del rischio, con l'indicazione dettagliata del criterio adottato per la valutazione stessa, è riportato nella relazione allegata al presente piano, denominata "VALUTAZIONE DEL RISCHIO FULMINAZIONE". Nella stessa relazione sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Incendio

La necessità di prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro, al fine di tutelare l'incolumità dei lavoratori è un obbligo previsto all'art. 46 del D.lgs. 81/2008, da attuarsi secondo i criteri previsti dai D.M. 1-2-3 settembre 2021.

La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il tipo di attività;
- il tipo e la quantità dei materiali immagazzinati e manipolati;
- la presenza di attrezzature nei luoghi di lavoro, compreso gli arredi;
- le caratteristiche costruttive dei luoghi di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
- le dimensioni e l'articolazione dei luoghi di lavoro;
- individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;
- valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti;
- possibile formazione di atmosfere esplosive;
- il numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

L'esito della valutazione del rischio, con l'indicazione dettagliata del criterio adottato per la valutazione stessa, è riportato nella relazione allegata al presente piano, denominata "VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO".

ANALISI e VALUTAZIONE dei RISCHI

analisi e valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori

(Artt. 17, comma 1, lettera a) e 28, comma 1, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel predisporre il presente documento si è proceduto ad un'accurata analisi e ad un'attenta valutazione dei principali elementi di cui si compone l'azienda: i luoghi di lavoro, le macchine e attrezzature e l'organizzazione aziendale dei processi produttivi e delle attività lavorative.

Luoghi di lavoro

L'analisi e la valutazione dei luoghi di lavoro, riportate nel successivo capitolo "VERIFICA dei LUOGHI DI LAVORO", sono state effettuate verificandone il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al titolo II, capo I, del D.lgs. 81/2008 e di cui all'Allegato IV del citato decreto.

Macchine e Attrezzature

L'analisi e la valutazione delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori, siano esse macchine, impianti, attrezzature, utensili o apparecchiature, sono state effettuate in ottemperanza alle disposizioni di cui al titolo III, capo I, del D.lgs. 81/2008.
Preliminarmente è stata verificata la conformità delle attrezzature di lavoro alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
Per le attrezzature di lavoro non conformi alle richiamate disposizioni, si è proceduto alla verifica della conformità delle stesse alle prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi degli artt. 395 del D.P.R. 547/1955 e 28 del D.lgs. 626/1994.
Per alcune attrezzature di lavoro, si è proceduto alla verifica della conformità delle stesse ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del D.lgs. 81/2008 e a riportarla nel capitolo "VERIFICA delle MACCHINE e ATTREZZATURE".

Processi produttivi e attività

I processi produttivi, con le relative attività lavorative, sono stati oggetto di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, e 28, comma 1, del D.lgs. 81/2008.
La verifica dei requisiti di salute e sicurezza, riportata nel capitolo "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI", è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni normative nazionali e in conformità alle indicazioni approvate e pubblicate da organismi internazionali, europei o nazionali di normalizzazione, dalle Regioni, dall'ISPESL, dall'INAIL o da organismi territoriali paritetici.

Misure attuate e programmate

A seguito dell'analisi e valutazione, si è proceduto a indicare le misure di prevenzione e protezione attuate e i dispositivi di protezione individuale adottati, riportandoli nel capitolo "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI".
Su tutti i rischi connessi all'attività dell'impresa in generale si sono individuati inoltre, nel rispetto delle disposizioni di legge, i necessari programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e le procedure di sorveglianza sanitaria, riportandoli, rispettivamente, nei capitoli "FORMAZIONE e INFORMAZIONE" e "SORVEGLIANZA SANITARIA".
Per la valutazione complessiva del rischio si sono individuate le misure in fase di attuazione, che saranno adottate successivamente alla data del presente documento, con il fine del miglioramento continuo della salute e della sicurezza aziendale, riportandole nel capitolo "PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO".

VERIFICA dei LUOGHI DI LAVORO

verifica dei requisiti di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro

(Titolo II, capo I, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

La verifica dei luoghi di lavoro alle specifiche disposizioni normative definite dal D.lgs. 81/2008, al fine di tutelare l'incolumità dei lavoratori, è stata effettuata tenuto conto:

- della necessità di protezione dagli effetti dei fulmini degli edifici, degli impianti, le strutture e le attrezzature così come previsto all'art. 84 del D.lgs. 81/2008, da attuarsi secondo le pertinenti norme tecniche.
- della necessità di prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro così come previsto all'art. 46 del D.lgs. 81/2008, da attuarsi secondo i criteri previsti dal D.M. 1-2-3 settembre 2021.
- della necessità della verifica dei requisiti di salute e sicurezza di cui al titolo II, capo I, del D.lgs. 81/2008 e di cui all'Allegato IV del citato decreto.

Valutazione del Rischio Scariche Atmosferiche

L'analisi e la valutazione del rischio derivante dalla corrente di fulmine è stata effettuata per le seguenti strutture:

1) DIPARTIMENTO VELLETRI;
2) DIPARTIMENTO ALBANO;
3) DIPARTIMENTO E CDR LARIANO;
4) DIPARTIMENTO GENZANO;
5) CDR VELLETRI;
6) CDR ALBANO;
7) CDR GENZANO.

Fattore di rischio scariche atmosferiche: DIPARTIMENTO VELLETRI

Struttura comportante, per i lavoratori, esposizione a scariche atmosferiche.

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Struttura autoprotetta.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) A seguito di valutazione dei rischi non sono necessarie misure di protezione dagli effetti dei fulmini (Art. 84, D.lgs. 81/2008, CEI EN 62305-2:2013).

Fattore di rischio scariche atmosferiche: DIPARTIMENTO ALBANO

Struttura comportante, per i lavoratori, esposizione a scariche atmosferiche.

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Struttura autoprotetta.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) A seguito di valutazione dei rischi non sono necessarie misure di protezione dagli effetti dei fulmini (Art. 84, D.lgs. 81/2008, CEI EN 62305-2:2013).

Fattore di rischio scariche atmosferiche: DIPARTIMENTO E CDR LARIANO

Struttura comportante, per i lavoratori, esposizione a scariche atmosferiche.

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Struttura autoprotetta.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) A seguito di valutazione dei rischi non sono necessarie misure di protezione dagli effetti dei fulmini (Art. 84, D.lgs. 81/2008, CEI EN 62305-2:2013).

Fattore di rischio scariche atmosferiche: DIPARTIMENTO GENZANO

Struttura comportante, per i lavoratori, esposizione a scariche atmosferiche.

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Struttura autoprotetta.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) A seguito di valutazione dei rischi non sono necessarie misure di protezione dagli effetti dei fulmini (Art. 84, D.lgs. 81/2008, CEI EN 62305-2:2013).

Fattore di rischio scariche atmosferiche: CDR VELLETRI

Struttura comportante, per i lavoratori, esposizione a scariche atmosferiche.

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Struttura autoprotetta.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) A seguito di valutazione dei rischi non sono necessarie misure di protezione dagli effetti dei fulmini (Art. 84, D.lgs. 81/2008, CEI EN 62305-2:2013).

Fattore di rischio scariche atmosferiche: CDR ALBANO

Struttura comportante, per i lavoratori, esposizione a scariche atmosferiche.

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Struttura autoprotetta.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) A seguito di valutazione dei rischi non sono necessarie misure di protezione dagli effetti dei fulmini (Art. 84, D.lgs. 81/2008, CEI EN 62305-2:2013).

Fattore di rischio scariche atmosferiche: CDR GENZANO

Struttura comportante, per i lavoratori, esposizione a scariche atmosferiche.

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Struttura autoprotetta.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) A seguito di valutazione dei rischi non sono necessarie misure di protezione dagli effetti dei fulmini (Art. 84, D.lgs. 81/2008, CEI EN 62305-2:2013).

Valutazione del Rischio Incendio

L'analisi e la valutazione del rischio incendio è stata effettuata per i seguenti luoghi di lavoro:

1) DIPARTIMENTO VELLETRI;
2) CDR VELLETRI;
3) DIPARTIMENTO LARIANO E CDR;
4) DIPARTIMENTO ALBANO;
5) CDR ALBANO;
6) DIPARTIMENTO GENZANO;
7) CDR GENZANO;
8) SERBATOIO CARBURANTE VELLETRI;
9) AUTORIMESSA GENZANO.

Luogo di lavoro, o parte di esso, nel quale sono depositate o impiegate per esigenze di attività, materiali, sostanze o prodotti infiammabili e/o esplodenti, comportanti un pericolo di lesioni per i lavoratori.
Per il Dipartimento di Velletri si precisa che esiste un'area in cui è installato un serbatoio per il rifornimento di carburante per autotrazione. L'area serbatoio e il serbatoio sono provvisti di Certificato di Prevenzione Incendi, si rimanda alla consultazione del CPI in corso di validità. Si procede a valutare il rischio incendio per il Dipartimento di Velletri e separatamente per il Serbatorio di carburante.

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso di incendio.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da ridurre al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, le quantità di materiali, sostanze e prodotti infiammabili o esplodenti presenti sul posto di lavoro nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti dall'uso di sostanze infiammabili o chimicamente instabili. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
2) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare la presenza nei luoghi di lavoro dove si opera con sostanze infiammabili di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
3) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare condizioni avverse che potrebbero provocare effetti dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
4) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure procedurali e organizzative da rispettare per la gestione, la conservazione, la manipolazione, il trasporto e la raccolta degli scarti (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
5) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure d'emergenza da attuare per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
6) Nell'ottica del miglioramento della sicurezza, al fine di salvaguardare gli standard di sicurezza previsti, saranno effettuate visite periodiche (semestrali) da parte del S.P.P in occasione delle esercitazioni periodiche con scopo di controllo e conformità agli standard minimi di sicurezza. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
7) All'interno dei luoghi di lavoro è necessario mantenere il materiale ordinato scongiurando condizioni di carico di incendio elevato. Tutti i locali debbono essere mantenuti puliti evitando depositi di materiale combustibile e/o infiammabile che potrebbero concorrere all'insorgenza di un incendio. Ciò viene assicurato dall'impresa incaricata di mantenere i luoghi puliti ogni settimana, nonché verificato dai lavoratori con mansioni di addetto antincendio. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
8) Sono vigenti, per tutti i luoghi di lavoro, idonee disposizioni attinenti al divieto di fumo. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
9) Nell'attività è stata installata la segnaletica di sicurezza conforme al Titolo V del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e allegati XXIV e XXV, riguardanti l'attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

Inoltre, sono indicate le norme di sicurezza e comportamento per l'accesso ai locali, all'interno delle quali sono indicati le limitazioni ed i divieti del caso. Particolare cura dovrà essere posta al mantenimento in efficienza della segnaletica di sicurezza. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).

10) È stato predisposto il "Piano di Emergenza ed Evacuazione", ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 settembre 2021, contenente procedure di prevenzione ed operative da attuare in relazione al rischio di incendio, che tiene conto di tutti gli occupanti presenti, a vario titolo, nei luoghi di lavoro e del contesto generale nel quale l'attività è inserita. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
11) Il Datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi di incendio legati all'attività svolta e sulle misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nei luoghi di lavoro; l'informazione sarà basata sulla valutazione dei rischi effettuata e fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. Nell'ambito degli adempimenti, e secondo le

scadenze previste dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., saranno pertanto erogati specifici corsi di formazione e distribuiti opuscoli informativi predisposti dal S.P.P. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).

12) Il datore di lavoro assicura la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'Allegato III al decreto "GSA" ossia il D.M. 2 settembre 2021 (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
13) Le attrezzature di lavoro ed i sistemi di protezione collettiva ed individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti e non essere fonti di innesco di incendi o esplosioni (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
14) Gli impianti, le attrezzature e tutti i sistemi di sicurezza antincendio saranno controllati secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione, e la loro verifica dovrà essere verbalizzata nel registro dei controlli, come previsto dall'art. 3 del D.M. 1° settembre 2021. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
15) Le attrezzature utilizzate per il primo soccorso debbono essere controllate semestralmente, attenzionando le date di scadenza dei prodotti e, nel caso si renda necessario, occorrerà procedere immediatamente alla relativa sostituzione o integrazione (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
16) Al fine di ridurre i rischi derivanti da guasti di origine elettrica, gli impianti elettrici, realizzati a regola d'arte e provvisti di certificato di conformità, dovranno essere controllati periodicamente da manutentori qualificati, ai sensi dell'art 86 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e secondo le modalità previste dalla normativa tecnica pertinente. È fatto divieto assoluto di effettuare qualsiasi intervento sugli impianti elettrici e sulle attrezzature elettriche, nonché di modificare prolunghe prese e/o spine da parte di personale non autorizzato. Nel caso si rilevino danneggiamenti di componenti elettrici, con il conseguente rischio di contatti con parti in tensione, ne dovrà essere data immediata comunicazione al datore di lavoro. È, inoltre, tassativamente vietato l'utilizzo di apparecchi di riscaldamento individuali e portatili. Parimenti, gli impianti termici dovranno essere sottoposti a controlli e manutenzioni periodiche, secondo la normativa vigente (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74). (Artt. 86 e 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).

Fattore di rischio incendio: CDR VELLETRI

Luogo di lavoro, o parte di esso, nel quale sono depositate o impiegate per esigenze di attività, materiali, sostanze o prodotti infiammabili e/o esplodenti, comportanti un pericolo di lesioni per i lavoratori.
Per il Centro di raccolta di Velletri si procede alla valutazione per:
- Area Uffici;
- Area postazione addetto al CDR
-

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio medio di incendio.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare la presenza nei luoghi di lavoro dove si opera con sostanze infiammabili di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
2) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare condizioni avverse che potrebbero provocare effetti dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
3) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure procedurali e organizzative da rispettare per la gestione, la conservazione, la manipolazione, il trasporto e la raccolta degli scarti (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
4) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure d'emergenza da attuare per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
5) Nell'ottica del miglioramento della sicurezza, al fine di salvaguardare gli standard di sicurezza previsti, saranno effettuate visite periodiche (semestrali) da parte del S.P.P in occasione delle esercitazioni periodiche con scopo di controllo e conformità agli standard minimi di sicurezza. (Art. 225, D.lgs. 81/2008,

D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).

6) All'interno dei luoghi di lavoro è necessario mantenere il materiale ordinato scongiurando condizioni di carico di incendio elevato. Tutti i locali debbono essere mantenuti puliti evitando depositi di materiale combustibile e/o infiammabile che potrebbero concorrere all'insorgenza di un incendio. Ciò viene assicurato dall'impresa incaricata di mantenere i luoghi puliti ogni settimana, nonché verificato dai lavoratori con mansioni di addetto antincendio. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
7) Sono vigenti, per tutti i luoghi di lavoro, idonee disposizioni attinenti al divieto di fumo. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
8) Nell'attività è stata installata la segnaletica di sicurezza conforme al Titolo V del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e allegati XXIV e XXV, riguardanti l'attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

Inoltre, sono indicate le norme di sicurezza e comportamento per l'accesso ai locali, all'interno delle quali sono indicati le limitazioni ed i divieti del caso. Particolare cura dovrà essere posta al mantenimento in efficienza della segnaletica di sicurezza. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).

9) È stato predisposto il "Piano di Emergenza ed Evacuazione", ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 settembre 2021, contenente procedure di prevenzione ed operative da attuare in relazione al rischio di incendio, che tiene conto di tutti gli occupanti presenti, a vario titolo, nei luoghi di lavoro e del contesto generale nel quale l'attività è inserita. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
10) Il Datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi di incendio legati all'attività svolta e sulle misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nei luoghi di lavoro; l'informazione sarà basata sulla valutazione dei rischi effettuata e fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. Nell'ambito degli adempimenti, e secondo le scadenze previste dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., saranno pertanto erogati specifici corsi di formazione e distribuiti opuscoli informativi predisposti dal S.P.P. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
11) Il datore di lavoro assicura la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'Allegato III al decreto "GSA" ossia il D.M. 2 settembre 2021 (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
12) Le attrezzature di lavoro ed i sistemi di protezione collettiva ed individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti e non essere fonti di innesco di incendi o esplosioni (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
13) Sono adottati sistemi e dispositivi di controllo degli impianti, apparecchi e macchinari finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o limitare la pressione delle esplosioni nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
14) Gli impianti, le attrezzature e tutti i sistemi di sicurezza antincendio saranno controllati secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione, e la loro verifica dovrà essere verbalizzata nel registro dei controlli, come previsto dall'art. 3 del D.M. 1° settembre 2021. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
15) Le attrezzature utilizzate per il primo soccorso debbono essere controllate semestralmente, attenzionando le date di scadenza dei prodotti e, nel caso si renda necessario, occorrerà procedere immediatamente alla relativa sostituzione o integrazione (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
16) Al fine di ridurre i rischi derivanti da guasti di origine elettrica, gli impianti elettrici, realizzati a regola d'arte e provvisti di certificato di conformità, dovranno essere controllati periodicamente da manutentori qualificati, ai sensi dell'art 86 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e secondo le modalità previste dalla normativa tecnica pertinente. È fatto divieto assoluto di effettuare qualsiasi intervento sugli impianti elettrici e sulle attrezzature elettriche, nonché di modificare prolunghe prese e/o spine da parte di personale non autorizzato. Nel caso si rilevino danneggiamenti di componenti elettrici, con il conseguente rischio di contatti con parti in tensione, ne dovrà essere data immediata comunicazione al datore di lavoro. È, inoltre, tassativamente vietato l'utilizzo di apparecchi di riscaldamento individuali e portatili. Parimenti, gli impianti termici dovranno essere sottoposti a controlli e manutenzioni periodiche, secondo la normativa vigente (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74). (Artt. 86 e 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).

Luogo di lavoro, o parte di esso, nel quale sono depositate o impiegate per esigenze di attività, materiali, sostanze o prodotti infiammabili e/o esplodenti, comportanti un pericolo di lesioni per i lavoratori.
Per il Centro di raccolta e il Dipartimento di Lariano si procede alla valutazione per:
- Area Uffici
- Area Spogliatoi
- Area Magazzino
-

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso di incendio.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da ridurre al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, le quantità di materiali, sostanze e prodotti infiammabili o esplodenti presenti sul posto di lavoro nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti dall'uso di sostanze infiammabili o chimicamente instabili. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
2) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare la presenza nei luoghi di lavoro dove si opera con sostanze infiammabili di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
3) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare condizioni avverse che potrebbero provocare effetti dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
4) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure procedurali e organizzative da rispettare per la gestione, la conservazione, la manipolazione, il trasporto e la raccolta degli scarti (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
5) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure d'emergenza da attuare per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
6) Nell'ottica del miglioramento della sicurezza, al fine di salvaguardare gli standard di sicurezza previsti, saranno effettuate visite periodiche (semestrali) da parte del S.P.P in occasione delle esercitazioni periodiche con scopo di controllo e conformità agli standard minimi di sicurezza. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
7) All'interno dei luoghi di lavoro è necessario mantenere il materiale ordinato scongiurando condizioni di carico di incendio elevato. Tutti i locali debbono essere mantenuti puliti evitando depositi di materiale combustibile e/o infiammabile che potrebbero concorrere all'insorgenza di un incendio. Ciò viene assicurato dall'impresa incaricata di mantenere i luoghi puliti ogni settimana, nonché verificato dai lavoratori con mansioni di addetto antincendio. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
8) Sono vigenti, per tutti i luoghi di lavoro, idonee disposizioni attinenti al divieto di fumo. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
9) Nell'attività è stata installata la segnaletica di sicurezza conforme al Titolo V del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e allegati XXIV e XXV, riguardanti l'attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

Inoltre, sono indicate le norme di sicurezza e comportamento per l'accesso ai locali, all'interno delle quali sono indicati le limitazioni ed i divieti del caso. Particolare cura dovrà essere posta al mantenimento in efficienza della segnaletica di sicurezza. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).

10) È stato predisposto il "Piano di Emergenza ed Evacuazione", ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 settembre 2021, contenente procedure di prevenzione ed operative da attuare in relazione al rischio di incendio, che tiene conto di tutti gli occupanti presenti, a vario titolo, nei luoghi di lavoro e del contesto generale nel quale l'attività è inserita. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
11) Il Datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi di incendio legati all'attività svolta e sulle misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nei luoghi di lavoro; l'informazione sarà basata sulla valutazione dei rischi effettuata e fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. Nell'ambito degli adempimenti, e secondo le

scadenze previste dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., saranno pertanto erogati specifici corsi di formazione e distribuiti opuscoli informativi predisposti dal S.P.P. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).

12) Il datore di lavoro assicura la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'Allegato III al decreto "GSA" ossia il D.M. 2 settembre 2021 (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
13) Le attrezzature di lavoro ed i sistemi di protezione collettiva ed individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti e non essere fonti di innesco di incendi o esplosioni (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
14) Gli impianti, le attrezzature e tutti i sistemi di sicurezza antincendio saranno controllati secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione, e la loro verifica dovrà essere verbalizzata nel registro dei controlli, come previsto dall'art. 3 del D.M. 1° settembre 2021. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
15) Le attrezzature utilizzate per il primo soccorso debbono essere controllate semestralmente, attenzionando le date di scadenza dei prodotti e, nel caso si renda necessario, occorrerà procedere immediatamente alla relativa sostituzione o integrazione (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
16) Al fine di ridurre i rischi derivanti da guasti di origine elettrica, gli impianti elettrici, realizzati a regola d'arte e provvisti di certificato di conformità, dovranno essere controllati periodicamente da manutentori qualificati, ai sensi dell'art 86 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e secondo le modalità previste dalla normativa tecnica pertinente. È fatto divieto assoluto di effettuare qualsiasi intervento sugli impianti elettrici e sulle attrezzature elettriche, nonché di modificare prolunghe prese e/o spine da parte di personale non autorizzato. Nel caso si rilevino danneggiamenti di componenti elettrici, con il conseguente rischio di contatti con parti in tensione, ne dovrà essere data immediata comunicazione al datore di lavoro. È, inoltre, tassativamente vietato l'utilizzo di apparecchi di riscaldamento individuali e portatili. Parimenti, gli impianti termici dovranno essere sottoposti a controlli e manutenzioni periodiche, secondo la normativa vigente (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74). (Artt. 86 e 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).

Fattore di rischio incendio: DIPARTIMENTO ALBANO

Luogo di lavoro, o parte di esso, nel quale sono depositate o impiegate per esigenze di attività, materiali, sostanze o prodotti infiammabili e/o esplodenti, comportanti un pericolo di lesioni per i lavoratori.
Per il Dipartimento di Albano si procede alla valutazione per:
- Area Uffici
- Area Spogliatoi
- Area Rimessa automezzi

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso di incendio.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da ridurre al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, le quantità di materiali, sostanze e prodotti infiammabili o esplodenti presenti sul posto di lavoro nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti dall'uso di sostanze infiammabili o chimicamente instabili. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
2) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare la presenza nei luoghi di lavoro dove si opera con sostanze infiammabili di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
3) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare condizioni avverse che potrebbero provocare effetti dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
4) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure procedurali e organizzative da rispettare per la gestione, la conservazione, la manipolazione, il trasporto e la raccolta degli scarti (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
5) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure d'emergenza da attuare

per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).

6) Nell'ottica del miglioramento della sicurezza, al fine di salvaguardare gli standard di sicurezza previsti, saranno effettuate visite periodiche (semestrali) da parte del S.P.P in occasione delle esercitazioni periodiche con scopo di controllo e conformità agli standard minimi di sicurezza. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
7) All'interno dei luoghi di lavoro è necessario mantenere il materiale ordinato scongiurando condizioni di carico di incendio elevato. Tutti i locali debbono essere mantenuti puliti evitando depositi di materiale combustibile e/o infiammabile che potrebbero concorrere all'insorgenza di un incendio. Ciò viene assicurato dall'impresa incaricata di mantenere i luoghi puliti ogni settimana, nonché verificato dai lavoratori con mansioni di addetto antincendio. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
8) Sono vigenti, per tutti i luoghi di lavoro, idonee disposizioni attinenti al divieto di fumo. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
9) Nell'attività è stata installata la segnaletica di sicurezza conforme al Titolo V del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e allegati XXIV e XXV, riguardanti l'attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

Inoltre, sono indicate le norme di sicurezza e comportamento per l'accesso ai locali, all'interno delle quali sono indicati le limitazioni ed i divieti del caso. Particolare cura dovrà essere posta al mantenimento in efficienza della segnaletica di sicurezza. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).

10) È stato predisposto il "Piano di Emergenza ed Evacuazione", ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 settembre 2021, contenente procedure di prevenzione ed operative da attuare in relazione al rischio di incendio, che tiene conto di tutti gli occupanti presenti, a vario titolo, nei luoghi di lavoro e del contesto generale nel quale l'attività è inserita. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
11) Il Datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi di incendio legati all'attività svolta e sulle misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nei luoghi di lavoro; l'informazione sarà basata sulla valutazione dei rischi effettuata e fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. Nell'ambito degli adempimenti, e secondo le scadenze previste dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., saranno pertanto erogati specifici corsi di formazione e distribuiti opuscoli informativi predisposti dal S.P.P. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
12) Il datore di lavoro assicura la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'Allegato III al decreto "GSA" ossia il D.M. 2 settembre 2021 (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
13) Le attrezzature di lavoro ed i sistemi di protezione collettiva ed individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti e non essere fonti di innesco di incendi o esplosioni (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
14) Gli impianti, le attrezzature e tutti i sistemi di sicurezza antincendio saranno controllati secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione, e la loro verifica dovrà essere verbalizzata nel registro dei controlli, come previsto dall'art. 3 del D.M. 1° settembre 2021. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
15) Le attrezzature utilizzate per il primo soccorso debbono essere controllate semestralmente, attenzionando le date di scadenza dei prodotti e, nel caso si renda necessario, occorrerà procedere immediatamente alla relativa sostituzione o integrazione (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
16) Al fine di ridurre i rischi derivanti da guasti di origine elettrica, gli impianti elettrici, realizzati a regola d'arte e provvisti di certificato di conformità, dovranno essere controllati periodicamente da manutentori qualificati, ai sensi dell'art 86 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e secondo le modalità previste dalla normativa tecnica pertinente. È fatto divieto assoluto di effettuare qualsiasi intervento sugli impianti elettrici e sulle attrezzature elettriche, nonché di modificare prolunghe prese e/o spine da parte di personale non autorizzato. Nel caso si rilevino danneggiamenti di componenti elettrici, con il conseguente rischio di contatti con parti in tensione, ne dovrà essere data immediata comunicazione al datore di lavoro. È, inoltre, tassativamente vietato l'utilizzo di apparecchi di riscaldamento individuali e portatili. Parimenti, gli impianti termici dovranno essere sottoposti a controlli e manutenzioni periodiche, secondo la normativa vigente (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74). (Artt. 86 e 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).

Luogo di lavoro, o parte di esso, nel quale sono depositate o impiegate per esigenze di attività, materiali, sostanze o prodotti infiammabili e/o esplodenti, comportanti un pericolo di lesioni per i lavoratori.
Per il Centro di raccolta di Albano si procede alla valutazione per:
- Area uffici + spogliatoi

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso di incendio.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da ridurre al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, le quantità di materiali, sostanze e prodotti infiammabili o esplodenti presenti sul posto di lavoro nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti dall'uso di sostanze infiammabili o chimicamente instabili. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
2) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare la presenza nei luoghi di lavoro dove si opera con sostanze infiammabili di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
3) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare condizioni avverse che potrebbero provocare effetti dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
4) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure procedurali e organizzative da rispettare per la gestione, la conservazione, la manipolazione, il trasporto e la raccolta degli scarti (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
5) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure d'emergenza da attuare per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
6) Nell'ottica del miglioramento della sicurezza, al fine di salvaguardare gli standard di sicurezza previsti, saranno effettuate visite periodiche (semestrali) da parte del S.P.P in occasione delle esercitazioni periodiche con scopo di controllo e conformità agli standard minimi di sicurezza. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
7) All'interno dei luoghi di lavoro è necessario mantenere il materiale ordinato scongiurando condizioni di carico di incendio elevato. Tutti i locali debbono essere mantenuti puliti evitando depositi di materiale combustibile e/o infiammabile che potrebbero concorrere all'insorgenza di un incendio. Ciò viene assicurato dall'impresa incaricata di mantenere i luoghi puliti ogni settimana, nonché verificato dai lavoratori con mansioni di addetto antincendio. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
8) Sono vigenti, per tutti i luoghi di lavoro, idonee disposizioni attinenti al divieto di fumo. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
9) Nell'attività è stata installata la segnaletica di sicurezza conforme al Titolo V del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e allegati XXIV e XXV, riguardanti l'attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

Inoltre, sono indicate le norme di sicurezza e comportamento per l'accesso ai locali, all'interno delle quali sono indicati le limitazioni ed i divieti del caso. Particolare cura dovrà essere posta al mantenimento in efficienza della segnaletica di sicurezza. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).

10) È stato predisposto il "Piano di Emergenza ed Evacuazione", ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 settembre 2021, contenente procedure di prevenzione ed operative da attuare in relazione al rischio di incendio, che tiene conto di tutti gli occupanti presenti, a vario titolo, nei luoghi di lavoro e del contesto generale nel quale l'attività è inserita. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
11) Il Datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi di incendio legati all'attività svolta e sulle misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nei luoghi di lavoro; l'informazione sarà basata sulla valutazione dei rischi effettuata e fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. Nell'ambito degli adempimenti, e secondo le scadenze previste dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., saranno pertanto erogati specifici corsi di formazione e distribuiti opuscoli informativi predisposti dal S.P.P. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021,

D.M. 3 agosto 2015).

12) Il datore di lavoro assicura la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'Allegato III al decreto "GSA" ossia il D.M. 2 settembre 2021 (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
13) Le attrezzature di lavoro ed i sistemi di protezione collettiva ed individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti e non essere fonti di innesco di incendi o esplosioni (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
14) Gli impianti, le attrezzature e tutti i sistemi di sicurezza antincendio saranno controllati secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione, e la loro verifica dovrà essere verbalizzata nel registro dei controlli, come previsto dall'art. 3 del D.M. 1° settembre 2021. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
15) Le attrezzature utilizzate per il primo soccorso debbono essere controllate semestralmente, attenzionando le date di scadenza dei prodotti e, nel caso si renda necessario, occorrerà procedere immediatamente alla relativa sostituzione o integrazione (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
16) Al fine di ridurre i rischi derivanti da guasti di origine elettrica, gli impianti elettrici, realizzati a regola d'arte e provvisti di certificato di conformità, dovranno essere controllati periodicamente da manutentori qualificati, ai sensi dell'art 86 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e secondo le modalità previste dalla normativa tecnica pertinente. È fatto divieto assoluto di effettuare qualsiasi intervento sugli impianti elettrici e sulle attrezzature elettriche, nonché di modificare prolunghe prese e/o spine da parte di personale non autorizzato. Nel caso si rilevino danneggiamenti di componenti elettrici, con il conseguente rischio di contatti con parti in tensione, ne dovrà essere data immediata comunicazione al datore di lavoro. È, inoltre, tassativamente vietato l'utilizzo di apparecchi di riscaldamento individuali e portatili. Parimenti, gli impianti termici dovranno essere sottoposti a controlli e manutenzioni periodiche, secondo la normativa vigente (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74). (Artt. 86 e 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).

Fattore di rischio incendio: DIPARTIMENTO GENZANO

Luogo di lavoro, o parte di esso, nel quale sono depositate o impiegate per esigenze di attività, materiali, sostanze o prodotti infiammabili e/o esplodenti, comportanti un pericolo di lesioni per i lavoratori.
Per il Dipartimento di Genzano si procede alla valutazione per:
- Area uffici
- Area spogliatoi

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso di incendio.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da ridurre al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, le quantità di materiali, sostanze e prodotti infiammabili o esplodenti presenti sul posto di lavoro nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti dall'uso di sostanze infiammabili o chimicamente instabili. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
2) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare la presenza nei luoghi di lavoro dove si opera con sostanze infiammabili di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
3) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare condizioni avverse che potrebbero provocare effetti dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
4) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure procedurali e organizzative da rispettare per la gestione, la conservazione, la manipolazione, il trasporto e la raccolta degli scarti (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
5) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure d'emergenza da attuare per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).

6) Nell'ottica del miglioramento della sicurezza, al fine di salvaguardare gli standard di sicurezza previsti, saranno effettuate visite periodiche (semestrali) da parte del S.P.P in occasione delle esercitazioni periodiche con scopo di controllo e conformità agli standard minimi di sicurezza. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
7) All'interno dei luoghi di lavoro è necessario mantenere il materiale ordinato scongiurando condizioni di carico di incendio elevato. Tutti i locali debbono essere mantenuti puliti evitando depositi di materiale combustibile e/o infiammabile che potrebbero concorrere all'insorgenza di un incendio. Ciò viene assicurato dall'impresa incaricata di mantenere i luoghi puliti ogni settimana, nonché verificato dai lavoratori con mansioni di addetto antincendio. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
8) Sono vigenti, per tutti i luoghi di lavoro, idonee disposizioni attinenti al divieto di fumo. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
9) Nell'attività è stata installata la segnaletica di sicurezza conforme al Titolo V del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e allegati XXIV e XXV, riguardanti l'attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

Inoltre, sono indicate le norme di sicurezza e comportamento per l'accesso ai locali, all'interno delle quali sono indicati le limitazioni ed i divieti del caso. Particolare cura dovrà essere posta al mantenimento in efficienza della segnaletica di sicurezza. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).

10) È stato predisposto il "Piano di Emergenza ed Evacuazione", ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 settembre 2021, contenente procedure di prevenzione ed operative da attuare in relazione al rischio di incendio, che tiene conto di tutti gli occupanti presenti, a vario titolo, nei luoghi di lavoro e del contesto generale nel quale l'attività è inserita. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
11) Il Datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi di incendio legati all'attività svolta e sulle misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nei luoghi di lavoro; l'informazione sarà basata sulla valutazione dei rischi effettuata e fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. Nell'ambito degli adempimenti, e secondo le scadenze previste dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., saranno pertanto erogati specifici corsi di formazione e distribuiti opuscoli informativi predisposti dal S.P.P. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
12) Il datore di lavoro assicura la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'Allegato III al decreto "GSA" ossia il D.M. 2 settembre 2021 (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
13) Le attrezzature di lavoro ed i sistemi di protezione collettiva ed individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti e non essere fonti di innesco di incendi o esplosioni (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
14) Sono adottati sistemi e dispositivi di controllo degli impianti, apparecchi e macchinari finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o limitare la pressione delle esplosioni nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
15) Gli impianti, le attrezzature e tutti i sistemi di sicurezza antincendio saranno controllati secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione, e la loro verifica dovrà essere verbalizzata nel registro dei controlli, come previsto dall'art. 3 del D.M. 1° settembre 2021. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
16) Le attrezzature utilizzate per il primo soccorso debbono essere controllate semestralmente, attenzionando le date di scadenza dei prodotti e, nel caso si renda necessario, occorrerà procedere immediatamente alla relativa sostituzione o integrazione (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
17) Al fine di ridurre i rischi derivanti da guasti di origine elettrica, gli impianti elettrici, realizzati a regola d'arte e provvisti di certificato di conformità, dovranno essere controllati periodicamente da manutentori qualificati, ai sensi dell'art 86 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e secondo le modalità previste dalla normativa tecnica pertinente. È fatto divieto assoluto di effettuare qualsiasi intervento sugli impianti elettrici e sulle attrezzature elettriche, nonché di modificare prolunghe prese e/o spine da parte di personale non autorizzato. Nel caso si rilevino danneggiamenti di componenti elettrici, con il conseguente rischio di contatti con parti in tensione, ne dovrà essere data immediata comunicazione al datore di lavoro. È, inoltre, tassativamente vietato l'utilizzo di apparecchi di riscaldamento individuali e portatili. Parimenti, gli impianti termici dovranno essere sottoposti a controlli e manutenzioni periodiche, secondo la normativa vigente (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74). (Artt. 86 e 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).

Luogo di lavoro, o parte di esso, nel quale sono depositate o impiegate per esigenze di attività, materiali, sostanze o prodotti infiammabili e/o esplodenti, comportanti un pericolo di lesioni per i lavoratori.
Per il Centro di raccolta di Genzano si procede alla valutazione per:
- Area uffici
- Area spogliatoi

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso di incendio.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da ridurre al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, le quantità di materiali, sostanze e prodotti infiammabili o esplodenti presenti sul posto di lavoro nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti dall'uso di sostanze infiammabili o chimicamente instabili. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
2) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare la presenza nei luoghi di lavoro dove si opera con sostanze infiammabili di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
3) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare condizioni avverse che potrebbero provocare effetti dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
4) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure procedurali e organizzative da rispettare per la gestione, la conservazione, la manipolazione, il trasporto e la raccolta degli scarti (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
5) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure d'emergenza da attuare per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
6) Nell'ottica del miglioramento della sicurezza, al fine di salvaguardare gli standard di sicurezza previsti, saranno effettuate visite periodiche (semestrali) da parte del S.P.P in occasione delle esercitazioni periodiche con scopo di controllo e conformità agli standard minimi di sicurezza. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
7) All'interno dei luoghi di lavoro è necessario mantenere il materiale ordinato scongiurando condizioni di carico di incendio elevato. Tutti i locali debbono essere mantenuti puliti evitando depositi di materiale combustibile e/o infiammabile che potrebbero concorrere all'insorgenza di un incendio. Ciò viene assicurato dall'impresa incaricata di mantenere i luoghi puliti ogni settimana, nonché verificato dai lavoratori con mansioni di addetto antincendio. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
8) Sono vigenti, per tutti i luoghi di lavoro, idonee disposizioni attinenti al divieto di fumo. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
9) Nell'attività è stata installata la segnaletica di sicurezza conforme al Titolo V del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e allegati XXIV e XXV, riguardanti l'attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

Inoltre, sono indicate le norme di sicurezza e comportamento per l'accesso ai locali, all'interno delle quali sono indicati le limitazioni ed i divieti del caso. Particolare cura dovrà essere posta al mantenimento in efficienza della segnaletica di sicurezza. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).

10) È stato predisposto il "Piano di Emergenza ed Evacuazione", ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 settembre 2021, contenente procedure di prevenzione ed operative da attuare in relazione al rischio di incendio, che tiene conto di tutti gli occupanti presenti, a vario titolo, nei luoghi di lavoro e del contesto generale nel quale l'attività è inserita. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
11) Il Datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi di incendio legati all'attività svolta e sulle misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nei luoghi di lavoro; l'informazione sarà basata sulla valutazione dei rischi effettuata e fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. Nell'ambito degli adempimenti, e secondo le scadenze previste dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., saranno pertanto erogati specifici corsi di formazione e

distribuiti opuscoli informativi predisposti dal S.P.P. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).

12) Il datore di lavoro assicura la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'Allegato III al decreto "GSA" ossia il D.M. 2 settembre 2021 (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
13) Le attrezzature di lavoro ed i sistemi di protezione collettiva ed individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti e non essere fonti di innesco di incendi o esplosioni (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
14) Gli impianti, le attrezzature e tutti i sistemi di sicurezza antincendio saranno controllati secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione, e la loro verifica dovrà essere verbalizzata nel registro dei controlli, come previsto dall'art. 3 del D.M. 1° settembre 2021. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
15) Le attrezzature utilizzate per il primo soccorso debbono essere controllate semestralmente, attenzionando le date di scadenza dei prodotti e, nel caso si renda necessario, occorrerà procedere immediatamente alla relativa sostituzione o integrazione (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
16) Al fine di ridurre i rischi derivanti da guasti di origine elettrica, gli impianti elettrici, realizzati a regola d'arte e provvisti di certificato di conformità, dovranno essere controllati periodicamente da manutentori qualificati, ai sensi dell'art 86 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e secondo le modalità previste dalla normativa tecnica pertinente. È fatto divieto assoluto di effettuare qualsiasi intervento sugli impianti elettrici e sulle attrezzature elettriche, nonché di modificare prolunghe prese e/o spine da parte di personale non autorizzato. Nel caso si rilevino danneggiamenti di componenti elettrici, con il conseguente rischio di contatti con parti in tensione, ne dovrà essere data immediata comunicazione al datore di lavoro. È, inoltre, tassativamente vietato l'utilizzo di apparecchi di riscaldamento individuali e portatili. Parimenti, gli impianti termici dovranno essere sottoposti a controlli e manutenzioni periodiche, secondo la normativa vigente (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74). (Artt. 86 e 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).

Fattore di rischio incendio: SERBATOIO CARBURANTE VELLETRI

Luogo di lavoro, o parte di esso, nel quale sono depositate o impiegate per esigenze di attività, materiali, sostanze o prodotti infiammabili e/o esplodenti, comportanti un pericolo di lesioni per i lavoratori.

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio medio di incendio.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da ridurre al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, le quantità di materiali, sostanze e prodotti infiammabili o esplodenti presenti sul posto di lavoro nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti dall'uso di sostanze infiammabili o chimicamente instabili. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
2) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare la presenza nei luoghi di lavoro dove si opera con sostanze infiammabili di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
3) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare condizioni avverse che potrebbero provocare effetti dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
4) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure procedurali e organizzative da rispettare per la gestione, la conservazione, la manipolazione, il trasporto e la raccolta degli scarti (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
5) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure d'emergenza da attuare per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
6) Nell'ottica del miglioramento della sicurezza, al fine di salvaguardare gli standard di sicurezza previsti, saranno effettuate visite periodiche (semestrali) da parte del S.P.P in occasione delle esercitazioni

periodiche con scopo di controllo e conformità agli standard minimi di sicurezza. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).

7) All'interno dei luoghi di lavoro è necessario mantenere il materiale ordinato scongiurando condizioni di carico di incendio elevato. Tutti i locali debbono essere mantenuti puliti evitando depositi di materiale combustibile e/o infiammabile che potrebbero concorrere all'insorgenza di un incendio. Ciò viene assicurato dall'impresa incaricata di mantenere i luoghi puliti ogni settimana, nonché verificato dai lavoratori con mansioni di addetto antincendio. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
8) Sono vigenti, per tutti i luoghi di lavoro, idonee disposizioni attinenti al divieto di fumo. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
9) Nell'attività è stata installata la segnaletica di sicurezza conforme al Titolo V del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e allegati XXIV e XXV, riguardanti l'attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

Inoltre, sono indicate le norme di sicurezza e comportamento per l'accesso ai locali, all'interno delle quali sono indicati le limitazioni ed i divieti del caso. Particolare cura dovrà essere posta al mantenimento in efficienza della segnaletica di sicurezza. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).

10) È stato predisposto il "Piano di Emergenza ed Evacuazione", ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 settembre 2021, contenente procedure di prevenzione ed operative da attuare in relazione al rischio di incendio, che tiene conto di tutti gli occupanti presenti, a vario titolo, nei luoghi di lavoro e del contesto generale nel quale l'attività è inserita. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
11) Il Datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi di incendio legati all'attività svolta e sulle misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nei luoghi di lavoro; l'informazione sarà basata sulla valutazione dei rischi effettuata e fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. Nell'ambito degli adempimenti, e secondo le scadenze previste dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., saranno pertanto erogati specifici corsi di formazione e distribuiti opuscoli informativi predisposti dal S.P.P. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
12) Il datore di lavoro assicura la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'Allegato III al decreto "GSA" ossia il D.M. 2 settembre 2021 (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
13) Le attrezzature di lavoro ed i sistemi di protezione collettiva ed individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti e non essere fonti di innesco di incendi o esplosioni (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
14) Gli impianti, le attrezzature e tutti i sistemi di sicurezza antincendio saranno controllati secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione, e la loro verifica dovrà essere verbalizzata nel registro dei controlli, come previsto dall'art. 3 del D.M. 1° settembre 2021. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
15) Le attrezzature utilizzate per il primo soccorso debbono essere controllate semestralmente, attenzionando le date di scadenza dei prodotti e, nel caso si renda necessario, occorrerà procedere immediatamente alla relativa sostituzione o integrazione (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
16) Al fine di ridurre i rischi derivanti da guasti di origine elettrica, gli impianti elettrici, realizzati a regola d'arte e provvisti di certificato di conformità, dovranno essere controllati periodicamente da manutentori qualificati, ai sensi dell'art 86 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e secondo le modalità previste dalla normativa tecnica pertinente. È fatto divieto assoluto di effettuare qualsiasi intervento sugli impianti elettrici e sulle attrezzature elettriche, nonché di modificare prolunghe prese e/o spine da parte di personale non autorizzato. Nel caso si rilevino danneggiamenti di componenti elettrici, con il conseguente rischio di contatti con parti in tensione, ne dovrà essere data immediata comunicazione al datore di lavoro. È, inoltre, tassativamente vietato l'utilizzo di apparecchi di riscaldamento individuali e portatili. Parimenti, gli impianti termici dovranno essere sottoposti a controlli e manutenzioni periodiche, secondo la normativa vigente (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74). (Artt. 86 e 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).

Luogo di lavoro, o parte di esso, nel quale sono depositate o impiegate per esigenze di attività, materiali, sostanze o prodotti infiammabili e/o esplodenti, comportanti un pericolo di lesioni per i lavoratori.

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso di incendio.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da ridurre al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, le quantità di materiali, sostanze e prodotti infiammabili o esplodenti presenti sul posto di lavoro nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti dall'uso di sostanze infiammabili o chimicamente instabili. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
2) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare la presenza nei luoghi di lavoro dove si opera con sostanze infiammabili di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
3) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare condizioni avverse che potrebbero provocare effetti dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
4) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure procedurali e organizzative da rispettare per la gestione, la conservazione, la manipolazione, il trasporto e la raccolta degli scarti (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
5) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure d'emergenza da attuare per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
6) Nell'ottica del miglioramento della sicurezza, al fine di salvaguardare gli standard di sicurezza previsti, saranno effettuate visite periodiche (semestrali) da parte del S.P.P in occasione delle esercitazioni periodiche con scopo di controllo e conformità agli standard minimi di sicurezza. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
7) All'interno dei luoghi di lavoro è necessario mantenere il materiale ordinato scongiurando condizioni di carico di incendio elevato. Tutti i locali debbono essere mantenuti puliti evitando depositi di materiale combustibile e/o infiammabile che potrebbero concorrere all'insorgenza di un incendio. Ciò viene assicurato dall'impresa incaricata di mantenere i luoghi puliti ogni settimana, nonché verificato dai lavoratori con mansioni di addetto antincendio. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
8) Sono vigenti, per tutti i luoghi di lavoro, idonee disposizioni attinenti al divieto di fumo. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
9) Nell'attività è stata installata la segnaletica di sicurezza conforme al Titolo V del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e allegati XXIV e XXV, riguardanti l'attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

Inoltre, sono indicate le norme di sicurezza e comportamento per l'accesso ai locali, all'interno delle quali sono indicati le limitazioni ed i divieti del caso. Particolare cura dovrà essere posta al mantenimento in efficienza della segnaletica di sicurezza. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).

10) È stato predisposto il "Piano di Emergenza ed Evacuazione", ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 settembre 2021, contenente procedure di prevenzione ed operative da attuare in relazione al rischio di incendio, che tiene conto di tutti gli occupanti presenti, a vario titolo, nei luoghi di lavoro e del contesto generale nel quale l'attività è inserita. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
11) Il Datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi di incendio legati all'attività svolta e sulle misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nei luoghi di lavoro; l'informazione sarà basata sulla valutazione dei rischi effettuata e fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa. Nell'ambito degli adempimenti, e secondo le scadenze previste dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i., saranno pertanto erogati specifici corsi di formazione e distribuiti opuscoli informativi predisposti dal S.P.P. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
12) Il datore di lavoro assicura la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e

gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'Allegato III al decreto "GSA" ossia il D.M. 2 settembre 2021 (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).

13) Le attrezzature di lavoro ed i sistemi di protezione collettiva ed individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti e non essere fonti di innesco di incendi o esplosioni (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
14) Gli impianti, le attrezzature e tutti i sistemi di sicurezza antincendio saranno controllati secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d'uso e manutenzione, e la loro verifica dovrà essere verbalizzata nel registro dei controlli, come previsto dall'art. 3 del D.M. 1° settembre 2021. (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
15) Le attrezzature utilizzate per il primo soccorso debbono essere controllate semestralmente, attenzionando le date di scadenza dei prodotti e, nel caso si renda necessario, occorrerà procedere immediatamente alla relativa sostituzione o integrazione (Art. 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).
16) Al fine di ridurre i rischi derivanti da guasti di origine elettrica, gli impianti elettrici, realizzati a regola d'arte e provvisti di certificato di conformità, dovranno essere controllati periodicamente da manutentori qualificati, ai sensi dell'art 86 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e secondo le modalità previste dalla normativa tecnica pertinente. È fatto divieto assoluto di effettuare qualsiasi intervento sugli impianti elettrici e sulle attrezzature elettriche, nonché di modificare prolunghe prese e/o spine da parte di personale non autorizzato. Nel caso si rilevino danneggiamenti di componenti elettrici, con il conseguente rischio di contatti con parti in tensione, ne dovrà essere data immediata comunicazione al datore di lavoro. È, inoltre, tassativamente vietato l'utilizzo di apparecchi di riscaldamento individuali e portatili. Parimenti, gli impianti termici dovranno essere sottoposti a controlli e manutenzioni periodiche, secondo la normativa vigente (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74). (Artt. 86 e 225, D.lgs. 81/2008, D.M. 1-2-3 settembre 2021, D.M. 3 agosto 2015).

Verifica dei requisiti dei Luoghi di Lavoro

L'analisi e la valutazione dei luoghi di lavoro sono state effettuate per le seguenti categorie di verifiche:

1) DIPARTIMENTO DI VELLETRI;
2) DIPARTIMENTO DI ALBANO;
3) DIPARTIMENTO DI GENZANO;
4) DIPARTIMENTO E CDR DI LARIANO;
5) CDR VELLETRI;
6) CDR ALBANO;
7) CDR GENZANO;
8) SERBATOIO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIPARTIMENTO DI VELLETRI;
9) AUTORIMESSA GENZANO.

DIPARTIMENTO DI VELLETRI

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza.

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Stabilità e solidità - Requisiti

1) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro sono stabili (Allegato IV, punto 1.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro possiedono una adeguata solidità che corrisponde al loro tipo di impiego ed alle caratteristiche ambientali (Allegato IV, punto 1.1.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Stabilità e solidità - Depositi

1) I carichi presenti nei locali destinati a deposito non superano il carico massimo ammissibile (Allegato IV, punto 1.1.4., D.lgs. 81/2008).
2) I carichi presenti nei locali destinati a deposito sono distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio stesso (Allegato IV, punto 1.1.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Stabilità e solidità - Manutenzione e riparazione

1) La manutenzione degli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro è effettuata rispettando i requisiti di stabilità e solidità (Allegato IV, punto 1.1.2., D.lgs. 81/2008).
2) L'accesso ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili per i normali lavori di manutenzione e riparazione è sicuro ed agevole e avviene utilizzando attrezzature appropriate, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi monta pali o altri idonei dispositivi (Allegato IV, punto 1.1.5., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Stabilità e solidità - Pulizie dei locali

1) Le pulizie dei locali sono effettuate fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre il sollevamento di polvere (Allegato IV, punto 1.1.6., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Altezza, cubatura e superficie - Locali chiusi

1) L'altezza netta dei locali di lavoro chiusi è conforme alla normativa urbanistica vigente (Allegato IV, punto 1.2.5., D.lgs. 81/2008).
2) Lo spazio di cui dispone ogni lavoratore, nei locali di lavoro chiusi, è tale da consentirgli il normale movimento in relazione al lavoro che svolge (Allegato IV, punto 1.2.6., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Requisiti dei locali chiusi adibiti a lavori di carattere continuativo

1) I locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono ben difesi dagli agenti atmosferici e provvisti di isolamento termico e acustico adeguato al tipo di impresa e all'attività dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le aperture dei locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono sufficienti a garantire un rapido ricambio d'aria (Allegato IV, punto 1.3.1.2., D.lgs. 81/2008).
3) I locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono ben asciutti e ben difesi contro l'umidità (Allegato IV, punto 1.3.1.3., D.lgs. 81/2008).
4) Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti, dei locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, possono essere facilmente pulite e deterse tali da ottenere condizioni di igiene ottimali (Allegato IV, punto 1.3.1.4., D.lgs. 81/2008).
5) Il pavimento dei locali di lavoro è fisso, stabile e antisdrucciolevole (Allegato IV, punto 1.3.2., D.lgs. 81/2008).
6) Il pavimento dei locali di lavoro è privo di protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi (Allegato IV, punto 1.3.2., D.lgs. 81/2008).
7) Le pareti dei locali di lavoro sono di tinta chiara (Allegato IV, punto 1.3.5., D.lgs. 81/2008)

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Pareti trasparenti o traslucide (pareti vetrate)

1) Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, che si trovano nei locali di lavoro, nelle vicinanze dei posti di lavoro, nelle vicinanze delle vie di circolazione, sono chiaramente segnalate (Allegato IV, punto 1.3.6., D.lgs. 81/2008).
2) Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, che si trovano nei locali di lavoro, nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione sono totalmente costituite da materiale di sicurezza per prevenire infortuni certi ai lavoratori in caso di rottura (Allegato IV, punto 1.3.6., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Finestre, lucernari e dispositivi di ventilazione - Finestre e lucernari

1) Le finestre e i lucernari possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza (Allegato IV, punto 1.3.7., D.lgs. 81/2008).
2) Le finestre e i lucernari, quando sono aperti, sono posizionati in modo tale da non costituire pericolo per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.7., D.lgs. 81/2008).
3) Le finestre e i lucernari sono stati concepiti e dotati delle attrezzature necessarie per la loro pulizia nel

rispetto della sicurezza dei lavoratori impiegati in tale lavoro e di quelli presenti nell'edificio ed intorno ad esso (Allegato IV, punto 1.3.8., D.lgs. 81/2008).

4) Le finestre e i lucernari sono stati concepiti e dotati di dispositivi per la loro pulizia nel rispetto della sicurezza dei lavoratori impiegati in tale lavoro e di quelli presenti nell'edificio ed intorno ad esso (Allegato IV, punto 1.3.8., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Finestre, lucernari e dispositivi di ventilazione - Dispositivi di ventilazione

1) I dispositivi di ventilazione possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza (Allegato IV, punto 1.3.7., D.lgs. 81/2008).
2) I dispositivi di ventilazione, quando sono aperti, sono posizionati in modo tale da non costituire pericolo per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.7., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Vie di circolazione

1) Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, sono situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possono utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione (Allegato IV, punto 1.4.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le vie di circolazione per persone o per merci sono dimensionate in funzione del numero potenziale di utenti e del tipo di impresa (Allegato IV, punto 1.4.2., D.lgs. 81/2008).
3) Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, sono situate e calcolate in modo tale che i lavoratori operanti nelle vicinanze non corrono alcun rischio (Allegato IV, punto 1.4.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Vie di circolazione per veicoli

1) Le vie di circolazione utilizzate da mezzi di trasporto passano ad una sufficiente distanza di sicurezza dai pedoni (Allegato IV, punto 1.4.3., D.lgs. 81/2008).
2) Le vie di circolazione destinate ai veicoli passano ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale (Allegato IV, punto 1.4.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Zone di pericolo

1) I lavoratori autorizzati ad accedere nei luoghi di lavoro che comportano zone di pericolo, sono protetti con misure appropriate (Allegato IV, punto 1.4.7., D.lgs. 81/2008).
2) Le zone di pericolo sono segnalate in modo chiaramente visibile (Allegato IV, punto 1.4.8., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Pavimenti e passaggi

1) I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio sono privi di buche o sporgenze pericolose e sono in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito di persone e mezzi di trasporto (Allegato IV, punto 1.4.9., D.lgs. 81/2008).
2) I pavimenti ed i passaggi sono liberi da materiali ingombranti che ostacolano la normale circolazione (Allegato IV, punto 1.4.10., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Lavori di manutenzione su vie di transito

1) Le vie di transito, durante i lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non percorribili senza pericolo sono segnalate con apposito cartello di divieto di transito (Allegato IV, punto 1.4.16.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie e uscite di emergenza - Vie ed uscite di emergenza

1) Le vie e le uscite di emergenza sono sgombre e consentono di raggiungere il più rapidamente possibile

un luogo sicuro (Allegato IV, punto 1.5.2., D.lgs. 81/2008).
2) Tutti i posti di lavoro, in caso di pericolo, possono essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.5.3., D.lgs. 81/2008).
3) Le vie e le uscite di emergenza, per numero, distribuzione e dimensione sono adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, e al massimo numero di persone che possono essere presenti (Allegato IV, punto 1.5.4., D.lgs. 81/2008).
4) Le vie e le uscite di emergenza hanno altezza minima di m 2 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio (Allegato IV, punto 1.5.5., D.lgs. 81/2008).
5) Le vie e le uscite di emergenza, le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso, sono libere da ostruzioni e possono essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti (Allegato IV, punto 1.5.9., D.lgs. 81/2008).
6) Le vie e le uscite di emergenza sono evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati (Allegato IV, punto 1.5.10., D.lgs. 81/2008).
7) Le vie e le uscite di emergenza, che richiedono un'illuminazione, sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entra in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico (Allegato IV, punto 1.5.11., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie e uscite di emergenza - Porte di emergenza

1) Le porte delle uscite di emergenza, sono apribili nel verso dell'esodo (Allegato IV, punto 1.5.6., D.lgs. 81/2008)
2) Le porte delle uscite di emergenza, sono facilmente ed immediatamente apribili da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarla in caso di emergenza (Allegato IV, punto 1.5.6., D.lgs. 81/2008).
3) Le porte delle uscite di emergenza, non sono chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda (Allegato IV, punto 1.5.7., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Porte e portoni - Luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 - Porte dei locali di lavoro

1) Le porte di uscita dei luoghi di lavoro, per numero e ubicazione, sono tali da consentire la rapida uscita delle persone (Allegato IV, punto 1.6.17., D.lgs. 81/2008).
2) Le porte di uscita dei luoghi di lavoro sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro (Allegato IV, punto 1.6.17., D.lgs. 81/2008).
3) Sulle porte trasparenti è apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi (Allegato IV, punto 1.6.10. e 1.6.17, D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni - Luoghi di lavoro esterni

1) I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività sono concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli avviene in modo sicuro (Allegato IV, punto 1.8.3., D.lgs. 81/2008).
2) I luoghi di lavoro all'aperto sono opportunamente illuminati con luce artificiale quando alla luce del giorno non è sufficiente (Allegato IV, punto 1.8.6., D.lgs. 81/2008).
3) I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro sono sistemati in modo da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza (Allegato IV, punto 1.8.8., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni - Requisiti dei posti di lavoro all'aperto

1) I posti di lavoro all'aperto, per quanto tecnicamente possibile, sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti (Allegato IV, punto 1.8.7.1., D.lgs. 81/2008).
2) I posti di lavoro all'aperto, per quanto tecnicamente possibile, sono tali da poter essere abbandonati rapidamente in caso di pericolo (Allegato IV, punto 1.8.7.3., D.lgs. 81/2008).
3) I posti di lavoro all'aperto, per quanto tecnicamente possibile, sono tali da poter essere raggiunti rapidamente in caso di soccorso (Allegato IV, punto 1.8.7.3., D.lgs. 81/2008).
4) I posti di lavoro all'aperto, per quanto tecnicamente possibile, sono tali da non permettere cadute o scivolamenti (Allegato IV, punto 1.8.7.3., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Microclima - Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi - Aerazione naturale

1) I luoghi di lavoro chiusi dispongono di aria salubre in quantità sufficiente, tenendo conto dei metodi di

lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori stessi, ottenuta con aperture naturali (Allegato IV, punto 1.9.1.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Microclima - Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi - Aerazione forzata

1) I luoghi di lavoro chiusi dispongono di aria salubre in quantità sufficiente, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori stessi, ottenuta con impianti di aerazione (Allegato IV, punto 1.9.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) Gli impianti di condizionamento dell'aria e di ventilazione meccanica funzionano in modo tale da non esporre i lavoratori a correnti d'aria fastidiosi (Allegato IV, punto 1.9.1.3., D.lgs. 81/2008).
3) Gli impianti di aerazione sono periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.9.1.4., D.lgs. 81/2008).
4) Gli impianti di aerazione sono puliti rapidamente da sedimenti e da sporcizia che potrebbero comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata (Allegato IV, punto 1.9.1.5., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Microclima - Temperatura dei locali

1) La temperatura nei locali di lavoro è adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro, degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori e dell'influenza che esercita sulla temperatura stessa il grado di umidità e il movimento dell'aria concomitanti (Allegato IV, punto 1.9.2.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate sono tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro (Allegato IV, punto 1.9.2.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Microclima - Umidità

1) Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro è evitata, per quanto possibile, le formazioni della nebbia, mantenendo l'umidità e la temperatura nei limiti compatibili con le esigenze tecniche (Allegato IV, punto 1.9.3.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Illuminazione naturale ed artificiale - Requisiti generali

1) I luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale (Allegato IV, punto 1.10.1., D.lgs. 81/2008).
2) I locali e i luoghi di lavoro, anche se illuminati con luce naturale, sono dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata a salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.10.1., D.lgs. 81/2008).
3) Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale sono tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza (Allegato IV, punto 1.10.4., D.lgs. 81/2008).
4) Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale tale da assicurare una sufficiente visibilità (Allegato IV, punto 1.10.5., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Illuminazione naturale ed artificiale - Impianti di illuminazione

1) Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione sono installati in modo che il tipo di illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.10.2., D.lgs. 81/2008).
2) I luoghi di lavoro, nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, dispongono di illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità (Allegato IV, punto 1.10.3., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Locali di riposo e refezione - Conservazione vivande e somministrazione bevande

1) I lavoratori dispongono di adatti posti fissi per la conservazione delle loro vivande (Allegato IV, punto 1.11.3.1., D.lgs. 81/2008).
2) I lavoratori dispongono di mezzi per riscaldare le vivande e lavare i relativi recipienti (Allegato IV, punto 1.11.3.1., D.lgs. 81/2008).
3) I lavoratori dispongono di mezzi per lavare i recipienti contenenti le vivande (Allegato IV, punto 1.11.3.1., D.lgs. 81/2008).
4) Non sono somministrate birra, vino e bevande alcooliche all'interno dell'azienda (Allegato IV, punto

1.11.3.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Spogliatoi e armadi per il vestiario

1) I lavoratori, che devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non possono cambiarsi in altri locali, hanno a disposizione locali appositamente destinati a spogliatoi (Allegato IV, punto 1.12.1., D.lgs. 81/2008).
2) I lavoratori dispongono di locali destinati a spogliatoio suddivisi per sesso e convenientemente arredati (Allegato IV, punto 1.12.2., D.lgs. 81/2008).
3) I locali destinati a spogliatoio hanno capacità sufficiente, sono vicini ai locali di lavoro, sono aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili (Allegato IV, punto 1.12.3., D.lgs. 81/2008).
4) I locali destinati a spogliatoio sono dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro (Allegato IV, punto 1.12.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Servizi igienico assistenziali - Acqua

1) I lavoratori dispongono, nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze, di acqua in quantità sufficiente sia per uso potabile che per lavarsi (Allegato IV, punto 1.13.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) La provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua è effettuata nell'osservanza delle norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e a impedire la diffusione di malattie (Allegato IV, punto 1.13.1.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Servizi igienico assistenziali - Docce

1) Docce sufficienti ed appropriate sono messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono (Allegato IV, punto 1.13.2.1., D.lgs. 81/2008).
2) I lavoratori dispongono di locali per docce separati per sesso e facilmente comunicabili con gli spogliatoi (Allegato IV, punto 1.13.2.2., D.lgs. 81/2008).
3) I lavoratori dispongono di locali per docce utilizzati separatamente per sesso e facilmente comunicabili con gli spogliatoi (Allegato IV, punto 1.13.2.2., D.lgs. 81/2008).
4) I locali delle docce sono riscaldati nella stagione fredda, sono di dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e sono in condizioni appropriate di igiene (Allegato IV, punto 1.13.2.3., D.lgs. 81/2008).
5) Le docce sono dotate di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e di mezzi per asciugarsi (Allegato IV, punto 1.13.2.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Servizi igienico assistenziali - Gabinetti e lavabi

1) I lavoratori, dispongono in prossimità dei loro posti di lavoro, di locali di riposo, di spogliatoi e docce, di gabinetti e di lavabi (Allegato IV, punto 1.13.3.1., D.lgs. 81/2008).
2) I lavabi sono dotati di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e di mezzi per asciugarsi (Allegato IV, punto 1.13.3.1., D.lgs. 81/2008).
3) I gabinetti sono separati per sesso (Allegato IV, punto 1.13.3.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Servizi igienico assistenziali - Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali

1) Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, sono mantenuti in stato di scrupolosa pulizia (Allegato IV, punto 1.13.4.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Primo soccorso - Azienda o unità produttiva di Gruppo A - Generale

1) Il luogo di lavoro è dotato di mezzi di comunicazione che consentono la rapida attivazione di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 1, lettera b), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
2) Il servizio di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale sono raccordati (Art. 2, comma 4, D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
3) I lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, hanno in dotazione il pacchetto di medicazione e un mezzo di comunicazione idoneo a raccordarsi con l'azienda per attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 5, D.M. 15 luglio 2003, n. 388).

Tipologia di verifica: Primo soccorso - Azienda o unità produttiva di Gruppo A - Cassetta di pronto soccorso

1) Il luogo di lavoro è dotato di cassetta di pronto soccorso facilmente accessibile e adeguatamente segnalata (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
2) La cassetta di pronto soccorso, il cui contenuto è quello previsto dalle norme vigenti, è periodicamente e adeguatamente rifornita (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
3) Il contenuto della cassetta di pronto soccorso è integrato sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro su indicazione del medico competente e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).

Tipologia di verifica: Disabili - Parcheggi esterni

1) Sono previsti nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a 3,20 metri, da riservarsi gratuitamente agli eventuali veicoli al servizio di persone disabili (Punto 4.2.3., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Compartimentazione

1) Verso altre attività, il luogo di lavoro è inserito in un compartimento antincendio distinto o è interposto spazio scoperto.
2) All'interno del luogo di lavoro, la volumetria dell'opera da costruzione contenente lo stesso è suddivisa in compartimenti antincendio o è interposto spazio scoperto tra ambiti dello stesso luogo di lavoro.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Esodo

1) Tutte le superfici di calpestio delle vie d'esodo non sono sdrucciolevoli, né presentano avvallamenti o sporgenze pericolose e sono in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
2) Il fumo ed il calore dell'incendio smaltiti o evacuati dall'attività non interferiscono con le vie d'esodo.
3) Le porte installate lungo le vie d'esodo sono facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
4) Per attività aperte al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le vie d'esodo impiegate da più di 25 occupanti, nella condizione d'esodo più gravosa, si aprono nel senso dell'esodo e sono dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o equivalente.
5) Il sistema d'esodo (es. vie d'esodo, luoghi sicuri, spazi calmi,) sono facilmente riconoscibili ed impiegabili dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza.
6) Lungo le vie d'esodo è installato un impianto di illuminazione di sicurezza, impiegabile nei casi in cui l'illuminazione naturale risulti anche occasionalmente insufficiente a consentire l'esodo degli occupanti.
7) L'affollamento massimo di ciascun locale è determinato moltiplicando la densità di affollamento pari a 0.7 persone a m^2 per la superficie lorda del locale stesso.
8) Al fine di limitare la probabilità che l'esodo degli occupanti sia impedito dall'incendio, sono previste almeno due vie d'esodo indipendenti, per le quali è minimizzata la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell'incendio.
9) Al fine di limitare il tempo necessario agli occupanti per abbandonare il compartimento di primo innesco dell'incendio, almeno una delle lunghezze d'esodo determinate da qualsiasi punto dell'attività garantisce $L_{es} \leq 60m$.
10) L'altezza minima delle vie di esodo è pari a 2m.
11) La larghezza delle vie di esodo è la minima misurata, dal piano di calpestio fino all'altezza di 2m, deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati i corrimani e i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza $\leq$ 80mm.
12) La larghezza di ciascun percorso delle vie d'esodo orizzontali e verticali è $\geq$ 900mm.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Gestione della sicurezza antincendio

1) Il datore di lavoro organizza la GSA adottando una verifica periodica delle misure antincendio preventive.
2) Il datore di lavoro organizza la GSA verificando l'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio incendio.
3) Il datore di lavoro organizza la GSA garantendo il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio, ...).
4) Il datore di lavoro organizza la GSA garantendo l'attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza.
5) Il datore di lavoro organizza la GSA garantendo l'apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti,

avvertimenti, evacuazione, ...).
6) Il datore di lavoro organizza la GSA tramite:
- la gestione dei lavori di manutenzione;
- la valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio (es. lavori a caldo, ...);
- la pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza;
- la pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione;
- l'impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Controllo dell'incendio

1) Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, sono installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30m.
2) Gli estintori sono sempre disponibili per l'uso immediato, pertanto sono collocati:
- in posizioni facilmente visibili e raggiungibili, lungo i percorsi d'esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali;
- in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi, ...).
3) Nei luoghi di lavoro in cui è previsto l'impiego di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, sono installati estintori idonei all'uso previsto.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Rivelazione ed allarme

1) Nella gestione della sicurezza antincendio, sono codificate idonee procedure di emergenza finalizzate:
- al rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio;
- alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici (es. arresto di impianti di produzione, chiusura delle valvole di adduzione di gas o liquidi combustibili, distacco dell'alimentazione elettrica, ...).

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Controllo di fumi e calore

1) Al fine di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso dal luogo di lavoro è garantito lo smaltimento di fumi e calore in caso d'incendio.
2) Lo smaltimento dei fumi e del calore è garantito attraverso la presenza di aperture anche coincidenti con gli infissi (es. finestre lucernari, porte, ...) già presenti e richiesti per il luogo di lavoro ai fini igienico-sanitari.
3) Le modalità di apertura in caso di incendio dei varchi di smaltimento di fumo e calore sono considerate nella pianificazione di emergenza.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Operatività antincendio

1) È assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a distanza $\leq$ 50 m dagli accessi dell'attività, oppure sono adottate specifiche misure di operatività antincendio.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

1) Gli impianti tecnologici e di servizio (es. impianti per la produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, distribuzione di fluidi combustibili, climatizzazione degli ambienti, ...) sono realizzati e mantenuti in efficienza secondo la regola dell'arte.
2) Gli impianti tecnologici e di servizio sono disattivabili, o in alternativa gestibili, a seguito di incendio.

DIPARTIMENTO DI ALBANO

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza.

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Stabilità e solidità - Requisiti

1) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro sono stabili (Allegato IV, punto 1.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro

possiedono una adeguata solidità che corrisponde al loro tipo di impiego ed alle caratteristiche ambientali (Allegato IV, punto 1.1.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Stabilità e solidità - Depositi

1) I carichi presenti nei locali destinati a deposito non superano il carico massimo ammissibile (Allegato IV, punto 1.1.4., D.lgs. 81/2008).
2) I carichi presenti nei locali destinati a deposito sono distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio stesso (Allegato IV, punto 1.1.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Stabilità e solidità - Manutenzione e riparazione

1) La manutenzione degli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro è effettuata rispettando i requisiti di stabilità e solidità (Allegato IV, punto 1.1.2., D.lgs. 81/2008).
2) L'accesso ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili per i normali lavori di manutenzione e riparazione è sicuro ed agevole e avviene utilizzando attrezzature appropriate, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi monta pali o altri idonei dispositivi (Allegato IV, punto 1.1.5., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Stabilità e solidità - Pulizie dei locali

1) Le pulizie dei locali sono effettuate fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre il sollevamento di polvere (Allegato IV, punto 1.1.6., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Altezza, cubatura e superficie - Locali chiusi

1) L'altezza netta dei locali di lavoro chiusi è conforme alla normativa urbanistica vigente (Allegato IV, punto 1.2.5., D.lgs. 81/2008).
2) Lo spazio di cui dispone ogni lavoratore, nei locali di lavoro chiusi, è tale da consentirgli il normale movimento in relazione al lavoro che svolge (Allegato IV, punto 1.2.6., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Requisiti dei locali chiusi adibiti a lavori di carattere continuativo

1) I locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono ben difesi dagli agenti atmosferici e provvisti di isolamento termico e acustico adeguato al tipo di impresa e all'attività dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le aperture dei locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono sufficienti a garantire un rapido ricambio d'aria (Allegato IV, punto 1.3.1.2., D.lgs. 81/2008).
3) I locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono ben asciutti e ben difesi contro l'umidità (Allegato IV, punto 1.3.1.3., D.lgs. 81/2008).
4) Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti, dei locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, possono essere facilmente pulite e deterse tali da ottenere condizioni di igiene ottimali (Allegato IV, punto 1.3.1.4., D.lgs. 81/2008).
5) Il pavimento dei locali di lavoro è fisso, stabile e antisdrucciolevole (Allegato IV, punto 1.3.2., D.lgs. 81/2008).
6) Il pavimento dei locali di lavoro è privo di protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi (Allegato IV, punto 1.3.2., D.lgs. 81/2008).
7) Le pareti dei locali di lavoro sono di tinta chiara (Allegato IV, punto 1.3.5., D.lgs. 81/2008)

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Pareti trasparenti o traslucide (pareti vetrate)

1) Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, che si trovano nei locali di lavoro, nelle vicinanze dei posti di lavoro, nelle vicinanze delle vie di circolazione, sono chiaramente segnalate (Allegato IV, punto 1.3.6., D.lgs. 81/2008).
2) Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, che si trovano nei locali di lavoro, nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione sono totalmente costituite da materiale di sicurezza per prevenire infortuni certi ai lavoratori in caso di rottura (Allegato IV, punto 1.3.6., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Finestre, lucernari e dispositivi di ventilazione - Finestre e lucernari

1) Le finestre e i lucernari possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza (Allegato IV, punto 1.3.7., D.lgs. 81/2008).
2) Le finestre e i lucernari, quando sono aperti, sono posizionati in modo tale da non costituire pericolo per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.7., D.lgs. 81/2008).
3) Le finestre e i lucernari sono stati concepiti e dotati delle attrezzature necessarie per la loro pulizia nel rispetto della sicurezza dei lavoratori impiegati in tale lavoro e di quelli presenti nell'edificio ed intorno ad esso (Allegato IV, punto 1.3.8., D.lgs. 81/2008).
4) Le finestre e i lucernari sono stati concepiti e dotati di dispositivi per la loro pulizia nel rispetto della sicurezza dei lavoratori impiegati in tale lavoro e di quelli presenti nell'edificio ed intorno ad esso (Allegato IV, punto 1.3.8., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Finestre, lucernari e dispositivi di ventilazione - Dispositivi di ventilazione

1) I dispositivi di ventilazione possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza (Allegato IV, punto 1.3.7., D.lgs. 81/2008).
2) I dispositivi di ventilazione, quando sono aperti, sono posizionati in modo tale da non costituire pericolo per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.7., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Vie di circolazione

1) Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, sono situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possono utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione (Allegato IV, punto 1.4.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le vie di circolazione per persone o per merci sono dimensionate in funzione del numero potenziale di utenti e del tipo di impresa (Allegato IV, punto 1.4.2., D.lgs. 81/2008).
3) Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, sono situate e calcolate in modo tale che i lavoratori operanti nelle vicinanze non corrono alcun rischio (Allegato IV, punto 1.4.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Vie di circolazione per veicoli

1) Le vie di circolazione utilizzate da mezzi di trasporto passano ad una sufficiente distanza di sicurezza dai pedoni (Allegato IV, punto 1.4.3., D.lgs. 81/2008).
2) Le vie di circolazione destinate ai veicoli passano ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale (Allegato IV, punto 1.4.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Zone di pericolo

1) I lavoratori autorizzati ad accedere nei luoghi di lavoro che comportano zone di pericolo, sono protetti con misure appropriate (Allegato IV, punto 1.4.7., D.lgs. 81/2008).
2) Le zone di pericolo sono segnalate in modo chiaramente visibile (Allegato IV, punto 1.4.8., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Pavimenti e passaggi

1) I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio sono privi di buche o sporgenze pericolose e sono in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito di persone e mezzi di trasporto (Allegato IV, punto 1.4.9., D.lgs. 81/2008).
2) I pavimenti ed i passaggi sono liberi da materiali ingombranti che ostacolano la normale circolazione (Allegato IV, punto 1.4.10., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Lavori di manutenzione su vie di transito

1) Le vie di transito, durante i lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non percorribili senza pericolo sono segnalate con apposito cartello di divieto di transito (Allegato IV, punto 1.4.16.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie e uscite di emergenza - Vie ed uscite di emergenza

1) Le vie e le uscite di emergenza sono sgombre e consentono di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro (Allegato IV, punto 1.5.2., D.lgs. 81/2008).
2) Tutti i posti di lavoro, in caso di pericolo, possono essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.5.3., D.lgs. 81/2008).
3) Le vie e le uscite di emergenza, per numero, distribuzione e dimensione sono adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, e al massimo numero di persone che possono essere presenti (Allegato IV, punto 1.5.4., D.lgs. 81/2008).
4) Le vie e le uscite di emergenza hanno altezza minima di m 2 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio (Allegato IV, punto 1.5.5., D.lgs. 81/2008).
5) Le vie e le uscite di emergenza, le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso, sono libere da ostruzioni e possono essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti (Allegato IV, punto 1.5.9., D.lgs. 81/2008).
6) Le vie e le uscite di emergenza sono evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati (Allegato IV, punto 1.5.10., D.lgs. 81/2008).
7) Le vie e le uscite di emergenza, che richiedono un'illuminazione, sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entra in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico (Allegato IV, punto 1.5.11., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie e uscite di emergenza - Porte di emergenza

1) Le porte delle uscite di emergenza, sono apribili nel verso dell'esodo (Allegato IV, punto 1.5.6., D.lgs. 81/2008)
2) Le porte delle uscite di emergenza, sono facilmente ed immediatamente apribili da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarla in caso di emergenza (Allegato IV, punto 1.5.6., D.lgs. 81/2008).
3) Le porte delle uscite di emergenza, non sono chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda (Allegato IV, punto 1.5.7., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Porte e portoni - Luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 - Porte dei locali di lavoro

1) Le porte di uscita dei luoghi di lavoro, per numero e ubicazione, sono tali da consentire la rapida uscita delle persone (Allegato IV, punto 1.6.17., D.lgs. 81/2008).
2) Le porte di uscita dei luoghi di lavoro sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro (Allegato IV, punto 1.6.17., D.lgs. 81/2008).
3) Sulle porte trasparenti è apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi (Allegato IV, punto 1.6.10. e 1.6.17, D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Scale - Scale fisse a gradini

1) Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, sono costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza (Allegato IV, punto 1.7.1.1. e art. 113, D.lgs. 81/2008).
2) Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, hanno pedate ed alzate dimensionate a regola d'arte (Allegato IV, punto 1.7.1.1. e art. 113, D.lgs. 81/2008).
3) Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, hanno larghezza adeguata alle esigenze del transito (Allegato IV, punto 1.7.1.1. e art. 113, D.lgs. 81/2008).
4) Le scale fisse a gradini ed i relativi pianerottoli sono provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente (Allegato IV, punto 1.7.1.2. e art. 113, D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Scale - Parapetto "normale"

1) Il parapetto "normale" è costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione, di altezza utile pari a 1 m. e costituito da almeno due correnti di cui quello intermedio è posto a metà distanza tra il pavimento e quello superiore (Allegato IV, punto 1.7.2.1., D.lgs. 81/2008).

2) Il parapetto "normale" è costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui è assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione (Allegato IV, punto 1.7.2.1.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni - Luoghi di lavoro esterni

1) I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività sono concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli avviene in modo sicuro (Allegato IV, punto 1.8.3., D.lgs. 81/2008).
2) I luoghi di lavoro all'aperto sono opportunamente illuminati con luce artificiale quando alla luce del giorno non è sufficiente (Allegato IV, punto 1.8.6., D.lgs. 81/2008).
3) I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro sono sistemati in modo da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza (Allegato IV, punto 1.8.8., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni - Requisiti dei posti di lavoro all'aperto

1) I posti di lavoro all'aperto, per quanto tecnicamente possibile, sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti (Allegato IV, punto 1.8.7.1., D.lgs. 81/2008).
2) I posti di lavoro all'aperto, per quanto tecnicamente possibile, sono tali da poter essere abbandonati rapidamente in caso di pericolo (Allegato IV, punto 1.8.7.3., D.lgs. 81/2008).
3) I posti di lavoro all'aperto, per quanto tecnicamente possibile, sono tali da poter essere raggiunti rapidamente in caso di soccorso (Allegato IV, punto 1.8.7.3., D.lgs. 81/2008).
4) I posti di lavoro all'aperto, per quanto tecnicamente possibile, sono tali da non permettere cadute o scivolamenti (Allegato IV, punto 1.8.7.3., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Microclima - Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi - Aerazione naturale

1) I luoghi di lavoro chiusi dispongono di aria salubre in quantità sufficiente, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori stessi, ottenuta con aperture naturali (Allegato IV, punto 1.9.1.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Microclima - Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi - Aerazione forzata

1) I luoghi di lavoro chiusi dispongono di aria salubre in quantità sufficiente, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori stessi, ottenuta con impianti di aerazione (Allegato IV, punto 1.9.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) Gli impianti di condizionamento dell'aria e di ventilazione meccanica funzionano in modo tale da non esporre i lavoratori a correnti d'aria fastidiosi (Allegato IV, punto 1.9.1.3., D.lgs. 81/2008).
3) Gli impianti di aerazione sono periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.9.1.4., D.lgs. 81/2008).
4) Gli impianti di aerazione sono puliti rapidamente da sedimenti e da sporcizia che potrebbero comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata (Allegato IV, punto 1.9.1.5., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Microclima - Temperatura dei locali

1) La temperatura nei locali di lavoro è adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro, degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori e dell'influenza che esercita sulla temperatura stessa il grado di umidità e il movimento dell'aria concomitanti (Allegato IV, punto 1.9.2.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate sono tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro (Allegato IV, punto 1.9.2.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Microclima - Umidità

1) Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro è evitata, per quanto possibile, le formazioni della nebbia, mantenendo l'umidità e la temperatura nei limiti compatibili con le esigenze tecniche (Allegato IV, punto 1.9.3.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Illuminazione naturale ed artificiale - Requisiti generali

1) I luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale (Allegato IV, punto 1.10.1., D.lgs. 81/2008).
2) I locali e i luoghi di lavoro, anche se illuminati con luce naturale, sono dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata a salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.10.1., D.lgs. 81/2008).
3) Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale sono tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza (Allegato IV, punto 1.10.4., D.lgs. 81/2008).
4) Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale tale da assicurare una sufficiente visibilità (Allegato IV, punto 1.10.5., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Illuminazione naturale ed artificiale - Impianti di illuminazione

1) Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione sono installati in modo che il tipo di illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.10.2., D.lgs. 81/2008).
2) I luoghi di lavoro, nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, dispongono di illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità (Allegato IV, punto 1.10.3., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Locali di riposo e refezione - Conservazione vivande e somministrazione bevande

1) I lavoratori dispongono di adatti posti fissi per la conservazione delle loro vivande (Allegato IV, punto 1.11.3.1., D.lgs. 81/2008).
2) I lavoratori dispongono di mezzi per riscaldare le vivande e lavare i relativi recipienti (Allegato IV, punto 1.11.3.1., D.lgs. 81/2008).
3) I lavoratori dispongono di mezzi per lavare i recipienti contenenti le vivande (Allegato IV, punto 1.11.3.1., D.lgs. 81/2008).
4) Non sono somministrate birra, vino e bevande alcooliche all'interno dell'azienda (Allegato IV, punto 1.11.3.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Spogliatoi e armadi per il vestiario

1) I lavoratori, che devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non possono cambiarsi in altri locali, hanno a disposizione locali appositamente destinati a spogliatoi (Allegato IV, punto 1.12.1., D.lgs. 81/2008).
2) I lavoratori dispongono di locali destinati a spogliatoio suddivisi per sesso e convenientemente arredati (Allegato IV, punto 1.12.2., D.lgs. 81/2008).
3) I locali destinati a spogliatoio hanno capacità sufficiente, sono vicini ai locali di lavoro, sono aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili (Allegato IV, punto 1.12.3., D.lgs. 81/2008).
4) I locali destinati a spogliatoio sono dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro (Allegato IV, punto 1.12.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Servizi igienico assistenziali - Acqua

1) I lavoratori dispongono, nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze, di acqua in quantità sufficiente sia per uso potabile che per lavarsi (Allegato IV, punto 1.13.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) La provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua è effettuata nell'osservanza delle norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e a impedire la diffusione di malattie (Allegato IV, punto 1.13.1.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Servizi igienico assistenziali - Docce

1) Docce sufficienti ed appropriate sono messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono (Allegato IV, punto 1.13.2.1., D.lgs. 81/2008).
2) I lavoratori dispongono di locali per docce separati per sesso e facilmente comunicabili con gli spogliatoi (Allegato IV, punto 1.13.2.2., D.lgs. 81/2008).
3) I lavoratori dispongono di locali per docce utilizzati separatamente per sesso e facilmente comunicabili con gli spogliatoi (Allegato IV, punto 1.13.2.2., D.lgs. 81/2008).
4) I locali delle docce sono riscaldati nella stagione fredda, sono di dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e sono in condizioni appropriate di igiene (Allegato IV, punto

1.13.2.3., D.lgs. 81/2008).
5) Le docce sono dotate di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e di mezzi per asciugarsi (Allegato IV, punto 1.13.2.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Servizi igienico assistenziali - Gabinetti e lavabi

1) I lavoratori, dispongono in prossimità dei loro posti di lavoro, di locali di riposo, di spogliatoi e docce, di gabinetti e di lavabi (Allegato IV, punto 1.13.3.1., D.lgs. 81/2008).
2) I lavabi sono dotati di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e di mezzi per asciugarsi (Allegato IV, punto 1.13.3.1., D.lgs. 81/2008).
3) I gabinetti sono separati per sesso (Allegato IV, punto 1.13.3.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Servizi igienico assistenziali - Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali

1) Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, sono mantenuti in stato di scrupolosa pulizia (Allegato IV, punto 1.13.4.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Primo soccorso - Azienda o unità produttiva di Gruppo A - Generale

1) Il luogo di lavoro è dotato di mezzi di comunicazione che consentono la rapida attivazione di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 1, lettera b), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
2) Il servizio di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale sono raccordati (Art. 2, comma 4, D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
3) I lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, hanno in dotazione il pacchetto di medicazione e un mezzo di comunicazione idoneo a raccordarsi con l'azienda per attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 5, D.M. 15 luglio 2003, n. 388).

Tipologia di verifica: Primo soccorso - Azienda o unità produttiva di Gruppo A - Cassetta di pronto soccorso

1) Il luogo di lavoro è dotato di cassetta di pronto soccorso facilmente accessibile e adeguatamente segnalata (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
2) La cassetta di pronto soccorso, il cui contenuto è quello previsto dalle norme vigenti, è periodicamente e adeguatamente rifornita (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
3) Il contenuto della cassetta di pronto soccorso è integrato sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro su indicazione del medico competente e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Compartimentazione

1) Verso altre attività, il luogo di lavoro è inserito in un compartimento antincendio distinto o è interposto spazio scoperto.
2) All'interno del luogo di lavoro, la volumetria dell'opera da costruzione contenente lo stesso è suddivisa in compartimenti antincendio o è interposto spazio scoperto tra ambiti dello stesso luogo di lavoro.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Esodo

1) Tutte le superfici di calpestio delle vie d'esodo non sono sdrucciolevoli, né presentano avvallamenti o sporgenze pericolose e sono in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
2) Il fumo ed il calore dell'incendio smaltiti o evacuati dall'attività non interferiscono con le vie d'esodo.
3) Le porte installate lungo le vie d'esodo sono facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
4) Per attività aperte al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le vie d'esodo impiegate da più di 25 occupanti, nella condizione d'esodo più gravosa, si aprono nel senso dell'esodo e sono dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o equivalente.
5) Il sistema d'esodo (es. vie d'esodo, luoghi sicuri, spazi calmi,) sono facilmente riconoscibili ed impiegabili dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza.
6) Lungo le vie d'esodo è installato un impianto di illuminazione di sicurezza, impiegabile nei casi in cui l'illuminazione naturale risulti anche occasionalmente insufficiente a consentire l'esodo degli occupanti.
7) L'affollamento massimo di ciascun locale è determinato moltiplicando la densità di affollamento pari a 0.7 persone a m^2 per la superficie lorda del locale stesso.

8) Al fine di limitare la probabilità che l'esodo degli occupanti sia impedito dall'incendio, sono previste almeno due vie d'esodo indipendenti, per le quali è minimizzata la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell'incendio.
9) Al fine di limitare il tempo necessario agli occupanti per abbandonare il compartimento di primo innesco dell'incendio, almeno una delle lunghezze d'esodo determinate da qualsiasi punto dell'attività garantisce $L_{es} \leq 60m$.
10) L'altezza minima delle vie di esodo è pari a 2m.
11) La larghezza delle vie di esodo è la minima misurata, dal piano di calpestio fino all'altezza di 2m, deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati i corrimani e i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza ≤ 80mm.
12) La larghezza di ciascun percorso delle vie d'esodo orizzontali e verticali è ≥ 900mm.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Gestione della sicurezza antincendio

1) Il datore di lavoro organizza la GSA adottando una verifica periodica delle misure antincendio preventive.
2) Il datore di lavoro organizza la GSA verificando l'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio incendio.
3) Il datore di lavoro organizza la GSA garantendo il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio, ...).
4) Il datore di lavoro organizza la GSA garantendo l'attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza.
5) Il datore di lavoro organizza la GSA garantendo l'apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...).
6) Il datore di lavoro organizza la GSA tramite:
- la gestione dei lavori di manutenzione;
- la valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio (es. lavori a caldo, ...);
- la pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza;
- la pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione;
- l'impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Controllo dell'incendio

1) Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, sono installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30m.
2) Gli estintori sono sempre disponibili per l'uso immediato, pertanto sono collocati:
- in posizioni facilmente visibili e raggiungibili, lungo i percorsi d'esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali;
- in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi, ...).
3) Nei luoghi di lavoro in cui è previsto l'impiego di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, sono installati estintori idonei all'uso previsto.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Rivelazione ed allarme

1) Nella gestione della sicurezza antincendio, sono codificate idonee procedure di emergenza finalizzate:
- al rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio;
- alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici (es. arresto di impianti di produzione, chiusura delle valvole di adduzione di gas o liquidi combustibili, distacco dell'alimentazione elettrica, ...).

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Controllo di fumi e calore

1) Al fine di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso dal luogo di lavoro è garantito lo smaltimento di fumi e calore in caso d'incendio.
2) Lo smaltimento dei fumi e del calore è garantito attraverso la presenza di aperture anche coincidenti con gli infissi (es. finestre lucernari, porte, ...) già presenti e richiesti per il luogo di lavoro ai fini igienico-sanitari.
3) Le modalità di apertura in caso di incendio dei varchi di smaltimento di fumo e calore sono considerate nella pianificazione di emergenza.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Operatività antincendio

1) È assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a distanza ≤ 50 m dagli accessi dell'attività, oppure sono adottate specifiche misure di operatività antincendio.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

1) Gli impianti tecnologici e di servizio (es. impianti per la produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, distribuzione di fluidi combustibili, climatizzazione degli ambienti, ...) sono realizzati e mantenuti in efficienza secondo la regola dell'arte.
2) Gli impianti tecnologici e di servizio sono disattivabili, o in alternativa gestibili, a seguito di incendio.

DIPARTIMENTO DI GENZANO

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza.

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Stabilità e solidità - Requisiti

1) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro sono stabili (Allegato IV, punto 1.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro possiedono una adeguata solidità che corrisponde al loro tipo di impiego ed alle caratteristiche ambientali (Allegato IV, punto 1.1.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Stabilità e solidità - Depositi

1) I carichi presenti nei locali destinati a deposito non superano il carico massimo ammissibile (Allegato IV, punto 1.1.4., D.lgs. 81/2008).
2) I carichi presenti nei locali destinati a deposito sono distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio stesso (Allegato IV, punto 1.1.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Stabilità e solidità - Manutenzione e riparazione

1) La manutenzione degli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro è effettuata rispettando i requisiti di stabilità e solidità (Allegato IV, punto 1.1.2., D.lgs. 81/2008).
2) L'accesso ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili per i normali lavori di manutenzione e riparazione è sicuro ed agevole e avviene utilizzando attrezzature appropriate, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi monta pali o altri idonei dispositivi (Allegato IV, punto 1.1.5., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Stabilità e solidità - Pulizie dei locali

1) Le pulizie dei locali sono effettuate fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre il sollevamento di polvere (Allegato IV, punto 1.1.6., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Altezza, cubatura e superficie - Locali chiusi

1) L'altezza netta dei locali di lavoro chiusi è conforme alla normativa urbanistica vigente (Allegato IV, punto 1.2.5., D.lgs. 81/2008).
2) Lo spazio di cui dispone ogni lavoratore, nei locali di lavoro chiusi, è tale da consentirgli il normale movimento in relazione al lavoro che svolge (Allegato IV, punto 1.2.6., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Requisiti dei locali chiusi adibiti a lavori di carattere continuativo

1) I locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono ben difesi dagli agenti atmosferici e provvisti di isolamento termico e acustico adeguato al tipo di impresa e all'attività dei

lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le aperture dei locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono sufficienti a garantire un rapido ricambio d'aria (Allegato IV, punto 1.3.1.2., D.lgs. 81/2008).
3) I locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono ben asciutti e ben difesi contro l'umidità (Allegato IV, punto 1.3.1.3., D.lgs. 81/2008).
4) Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti, dei locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, possono essere facilmente pulite e deterse tali da ottenere condizioni di igiene ottimali (Allegato IV, punto 1.3.1.4., D.lgs. 81/2008).
5) Il pavimento dei locali di lavoro è fisso, stabile e antisdrucciolevole (Allegato IV, punto 1.3.2., D.lgs. 81/2008).
6) Il pavimento dei locali di lavoro è privo di protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi (Allegato IV, punto 1.3.2., D.lgs. 81/2008).
7) Le pareti dei locali di lavoro sono di tinta chiara (Allegato IV, punto 1.3.5., D.lgs. 81/2008)

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Pareti trasparenti o traslucide (pareti vetrate)

1) Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, che si trovano nei locali di lavoro, nelle vicinanze dei posti di lavoro, nelle vicinanze delle vie di circolazione, sono chiaramente segnalate (Allegato IV, punto 1.3.6., D.lgs. 81/2008).
2) Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, che si trovano nei locali di lavoro, nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione sono totalmente costituite da materiale di sicurezza per prevenire infortuni certi ai lavoratori in caso di rottura (Allegato IV, punto 1.3.6., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Finestre, lucernari e dispositivi di ventilazione - Finestre e lucernari

1) Le finestre e i lucernari possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza (Allegato IV, punto 1.3.7., D.lgs. 81/2008).
2) Le finestre e i lucernari, quando sono aperti, sono posizionati in modo tale da non costituire pericolo per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.7., D.lgs. 81/2008).
3) Le finestre e i lucernari sono stati concepiti e dotati delle attrezzature necessarie per la loro pulizia nel rispetto della sicurezza dei lavoratori impiegati in tale lavoro e di quelli presenti nell'edificio ed intorno ad esso (Allegato IV, punto 1.3.8., D.lgs. 81/2008).
4) Le finestre e i lucernari sono stati concepiti e dotati di dispositivi per la loro pulizia nel rispetto della sicurezza dei lavoratori impiegati in tale lavoro e di quelli presenti nell'edificio ed intorno ad esso (Allegato IV, punto 1.3.8., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Finestre, lucernari e dispositivi di ventilazione - Dispositivi di ventilazione

1) I dispositivi di ventilazione possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza (Allegato IV, punto 1.3.7., D.lgs. 81/2008).
2) I dispositivi di ventilazione, quando sono aperti, sono posizionati in modo tale da non costituire pericolo per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.7., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Vie di circolazione

1) Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, sono situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possono utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione (Allegato IV, punto 1.4.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le vie di circolazione per persone o per merci sono dimensionate in funzione del numero potenziale di utenti e del tipo di impresa (Allegato IV, punto 1.4.2., D.lgs. 81/2008).
3) Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, sono situate e calcolate in modo tale che i lavoratori operanti nelle vicinanze non corrono alcun rischio (Allegato IV, punto 1.4.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Vie di circolazione per veicoli

1) Le vie di circolazione utilizzate da mezzi di trasporto passano ad una sufficiente distanza di sicurezza dai pedoni (Allegato IV, punto 1.4.3., D.lgs. 81/2008).
2) Le vie di circolazione destinate ai veicoli passano ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale (Allegato IV, punto 1.4.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Zone di pericolo

1) I lavoratori autorizzati ad accedere nei luoghi di lavoro che comportano zone di pericolo, sono protetti con misure appropriate (Allegato IV, punto 1.4.7., D.lgs. 81/2008).
2) Le zone di pericolo sono segnalate in modo chiaramente visibile (Allegato IV, punto 1.4.8., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Pavimenti e passaggi

1) I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio sono privi di buche o sporgenze pericolose e sono in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito di persone e mezzi di trasporto (Allegato IV, punto 1.4.9., D.lgs. 81/2008).
2) I pavimenti ed i passaggi sono liberi da materiali ingombranti che ostacolano la normale circolazione (Allegato IV, punto 1.4.10., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Lavori di manutenzione su vie di transito

1) Le vie di transito, durante i lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non percorribili senza pericolo sono segnalate con apposito cartello di divieto di transito (Allegato IV, punto 1.4.16.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie e uscite di emergenza - Vie ed uscite di emergenza

1) Le vie e le uscite di emergenza sono sgombre e consentono di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro (Allegato IV, punto 1.5.2., D.lgs. 81/2008).
2) Tutti i posti di lavoro, in caso di pericolo, possono essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.5.3., D.lgs. 81/2008).
3) Le vie e le uscite di emergenza, per numero, distribuzione e dimensione sono adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, e al massimo numero di persone che possono essere presenti (Allegato IV, punto 1.5.4., D.lgs. 81/2008).
4) Le vie e le uscite di emergenza hanno altezza minima di m 2 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio (Allegato IV, punto 1.5.5., D.lgs. 81/2008).
5) Le vie e le uscite di emergenza, le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso, sono libere da ostruzioni e possono essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti (Allegato IV, punto 1.5.9., D.lgs. 81/2008).
6) Le vie e le uscite di emergenza sono evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati (Allegato IV, punto 1.5.10., D.lgs. 81/2008).
7) Le vie e le uscite di emergenza, che richiedono un'illuminazione, sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entra in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico (Allegato IV, punto 1.5.11., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie e uscite di emergenza - Porte di emergenza

1) Le porte delle uscite di emergenza, sono apribili nel verso dell'esodo (Allegato IV, punto 1.5.6., D.lgs. 81/2008)
2) Le porte delle uscite di emergenza, sono facilmente ed immediatamente apribili da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarla in caso di emergenza (Allegato IV, punto 1.5.6., D.lgs. 81/2008).
3) Le porte delle uscite di emergenza, non sono chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda (Allegato IV, punto 1.5.7., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Porte e portoni - Luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 - Porte dei locali di lavoro

1) Le porte di uscita dei luoghi di lavoro, per numero e ubicazione, sono tali da consentire la rapida uscita delle persone (Allegato IV, punto 1.6.17., D.lgs. 81/2008).
2) Le porte di uscita dei luoghi di lavoro sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro (Allegato IV, punto 1.6.17., D.lgs. 81/2008).
3) Sulle porte trasparenti è apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi (Allegato IV, punto 1.6.10. e 1.6.17, D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Scale - Scale fisse a gradini

1) Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, sono costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza (Allegato IV, punto 1.7.1.1. e art. 113, D.lgs. 81/2008).
2) Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, hanno pedate ed alzate dimensionate a regola d'arte (Allegato IV, punto 1.7.1.1. e art. 113, D.lgs. 81/2008).
3) Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, hanno larghezza adeguata alle esigenze del transito (Allegato IV, punto 1.7.1.1. e art. 113, D.lgs. 81/2008).
4) Le scale fisse a gradini ed i relativi pianerottoli sono provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente (Allegato IV, punto 1.7.1.2. e art. 113, D.lgs. 81/2008).
5) Le rampe delle scale fisse a gradini delimitate da due pareti sono munite di almeno un corrimano (Allegato IV, punto 1.7.1.2. e art. 113, D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Scale - Parapetto "normale"

1) Il parapetto "normale" è costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione, di altezza utile pari a 1 m. e costituito da almeno due correnti di cui quello intermedio è posto a metà distanza tra il pavimento e quello superiore (Allegato IV, punto 1.7.2.1., D.lgs. 81/2008).
2) Il parapetto "normale" è costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui è assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione (Allegato IV, punto 1.7.2.1.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni - Luoghi di lavoro esterni

1) I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività sono concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli avviene in modo sicuro (Allegato IV, punto 1.8.3., D.lgs. 81/2008).
2) I luoghi di lavoro all'aperto sono opportunamente illuminati con luce artificiale quando alla luce del giorno non è sufficiente (Allegato IV, punto 1.8.6., D.lgs. 81/2008).
3) I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro sono sistemati in modo da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza (Allegato IV, punto 1.8.8., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni - Requisiti dei posti di lavoro all'aperto

1) I posti di lavoro all'aperto, per quanto tecnicamente possibile, sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti (Allegato IV, punto 1.8.7.1., D.lgs. 81/2008).
2) I posti di lavoro all'aperto, per quanto tecnicamente possibile, sono tali da poter essere abbandonati rapidamente in caso di pericolo (Allegato IV, punto 1.8.7.3., D.lgs. 81/2008).
3) I posti di lavoro all'aperto, per quanto tecnicamente possibile, sono tali da poter essere raggiunti rapidamente in caso di soccorso (Allegato IV, punto 1.8.7.3., D.lgs. 81/2008).
4) I posti di lavoro all'aperto, per quanto tecnicamente possibile, sono tali da non permettere cadute o scivolamenti (Allegato IV, punto 1.8.7.3., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Microclima - Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi - Aerazione naturale

1) I luoghi di lavoro chiusi dispongono di aria salubre in quantità sufficiente, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori stessi, ottenuta con aperture naturali (Allegato IV, punto 1.9.1.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Microclima - Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi - Aerazione forzata

1) I luoghi di lavoro chiusi dispongono di aria salubre in quantità sufficiente, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori stessi, ottenuta con impianti di aerazione (Allegato IV, punto 1.9.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) Gli impianti di condizionamento dell'aria e di ventilazione meccanica funzionano in modo tale da non esporre i lavoratori a correnti d'aria fastidiosi (Allegato IV, punto 1.9.1.3., D.lgs. 81/2008).
3) Gli impianti di aerazione sono periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.9.1.4., D.lgs. 81/2008).
4) Gli impianti di aerazione sono puliti rapidamente da sedimenti e da sporcizia che potrebbero comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata (Allegato IV, punto 1.9.1.5., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Microclima - Temperatura dei locali

1) La temperatura nei locali di lavoro è adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro, degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori e dell'influenza che esercita sulla temperatura stessa il grado di umidità e il movimento dell'aria concomitanti (Allegato IV, punto 1.9.2.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate sono tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro (Allegato IV, punto 1.9.2.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Microclima - Umidità

1) Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro è evitata, per quanto possibile, le formazioni della nebbia, mantenendo l'umidità e la temperatura nei limiti compatibili con le esigenze tecniche (Allegato IV, punto 1.9.3.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Illuminazione naturale ed artificiale - Requisiti generali

1) I luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale (Allegato IV, punto 1.10.1., D.lgs. 81/2008).
2) I locali e i luoghi di lavoro, anche se illuminati con luce naturale, sono dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata a salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.10.1., D.lgs. 81/2008).
3) Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale sono tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza (Allegato IV, punto 1.10.4., D.lgs. 81/2008).
4) Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale tale da assicurare una sufficiente visibilità (Allegato IV, punto 1.10.5., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Illuminazione naturale ed artificiale - Impianti di illuminazione

1) Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione sono installati in modo che il tipo di illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.10.2., D.lgs. 81/2008).
2) I luoghi di lavoro, nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, dispongono di illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità (Allegato IV, punto 1.10.3., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Locali di riposo e refezione - Conservazione vivande e somministrazione bevande

1) I lavoratori dispongono di adatti posti fissi per la conservazione delle loro vivande (Allegato IV, punto 1.11.3.1., D.lgs. 81/2008).
2) I lavoratori dispongono di mezzi per riscaldare le vivande e lavare i relativi recipienti (Allegato IV, punto 1.11.3.1., D.lgs. 81/2008).
3) I lavoratori dispongono di mezzi per lavare i recipienti contenenti le vivande (Allegato IV, punto 1.11.3.1., D.lgs. 81/2008).
4) Non sono somministrate birra, vino e bevande alcooliche all'interno dell'azienda (Allegato IV, punto 1.11.3.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Spogliatoi e armadi per il vestiario

1) I lavoratori, che devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza

non possono cambiarsi in altri locali, hanno a disposizione locali appositamente destinati a spogliatoi (Allegato IV, punto 1.12.1., D.lgs. 81/2008).
2) I lavoratori dispongono di locali destinati a spogliatoio suddivisi per sesso e convenientemente arredati (Allegato IV, punto 1.12.2., D.lgs. 81/2008).
3) I locali destinati a spogliatoio hanno capacità sufficiente, sono vicini ai locali di lavoro, sono aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili (Allegato IV, punto 1.12.3., D.lgs. 81/2008).
4) I locali destinati a spogliatoio sono dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro (Allegato IV, punto 1.12.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Servizi igienico assistenziali - Acqua

1) I lavoratori dispongono, nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze, di acqua in quantità sufficiente sia per uso potabile che per lavarsi (Allegato IV, punto 1.13.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) La provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua è effettuata nell'osservanza delle norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e a impedire la diffusione di malattie (Allegato IV, punto 1.13.1.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Servizi igienico assistenziali - Docce

1) Docce sufficienti ed appropriate sono messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono (Allegato IV, punto 1.13.2.1., D.lgs. 81/2008).
2) I lavoratori dispongono di locali per docce separati per sesso e facilmente comunicabili con gli spogliatoi (Allegato IV, punto 1.13.2.2., D.lgs. 81/2008).
3) I lavoratori dispongono di locali per docce utilizzati separatamente per sesso e facilmente comunicabili con gli spogliatoi (Allegato IV, punto 1.13.2.2., D.lgs. 81/2008).
4) I locali delle docce sono riscaldati nella stagione fredda, sono di dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e sono in condizioni appropriate di igiene (Allegato IV, punto 1.13.2.3., D.lgs. 81/2008).
5) Le docce sono dotate di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e di mezzi per asciugarsi (Allegato IV, punto 1.13.2.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Servizi igienico assistenziali - Gabinetti e lavabi

1) I lavoratori, dispongono in prossimità dei loro posti di lavoro, di locali di riposo, di spogliatoi e docce, di gabinetti e di lavabi (Allegato IV, punto 1.13.3.1., D.lgs. 81/2008).
2) I lavabi sono dotati di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e di mezzi per asciugarsi (Allegato IV, punto 1.13.3.1., D.lgs. 81/2008).
3) I gabinetti sono separati per sesso (Allegato IV, punto 1.13.3.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Servizi igienico assistenziali - Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali

1) Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, sono mantenuti in stato di scrupolosa pulizia (Allegato IV, punto 1.13.4.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Primo soccorso - Azienda o unità produttiva di Gruppo A - Generale

1) Il luogo di lavoro è dotato di mezzi di comunicazione che consentono la rapida attivazione di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 1, lettera b), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
2) Il servizio di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale sono raccordati (Art. 2, comma 4, D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
3) I lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, hanno in dotazione il pacchetto di medicazione e un mezzo di comunicazione idoneo a raccordarsi con l'azienda per attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 5, D.M. 15 luglio 2003, n. 388).

Tipologia di verifica: Primo soccorso - Azienda o unità produttiva di Gruppo A - Cassetta di pronto soccorso

1) Il luogo di lavoro è dotato di cassetta di pronto soccorso facilmente accessibile e adeguatamente segnalata (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
2) La cassetta di pronto soccorso, il cui contenuto è quello previsto dalle norme vigenti, è periodicamente e

adeguatamente rifornita (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
3) Il contenuto della cassetta di pronto soccorso è integrato sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro su indicazione del medico competente e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).

Tipologia di verifica: Disabili - Parcheggi esterni

1) Sono previsti nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a 3,20 metri, da riservarsi gratuitamente agli eventuali veicoli al servizio di persone disabili (Punto 4.2.3., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Compartimentazione

1) Verso altre attività, il luogo di lavoro è inserito in un compartimento antincendio distinto o è interposto spazio scoperto.
2) All'interno del luogo di lavoro, la volumetria dell'opera da costruzione contenente lo stesso è suddivisa in compartimenti antincendio o è interposto spazio scoperto tra ambiti dello stesso luogo di lavoro.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Esodo

1) Tutte le superfici di calpestio delle vie d'esodo non sono sdrucciolevoli, né presentano avvallamenti o sporgenze pericolose e sono in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
2) Il fumo ed il calore dell'incendio smaltiti o evacuati dall'attività non interferiscono con le vie d'esodo.
3) Le porte installate lungo le vie d'esodo sono facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
4) Per attività aperte al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le vie d'esodo impiegate da più di 25 occupanti, nella condizione d'esodo più gravosa, si aprono nel senso dell'esodo e sono dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o equivalente.
5) Il sistema d'esodo (es. vie d'esodo, luoghi sicuri, spazi calmi,) sono facilmente riconoscibili ed impiegabili dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza.
6) Lungo le vie d'esodo è installato un impianto di illuminazione di sicurezza, impiegabile nei casi in cui l'illuminazione naturale risulti anche occasionalmente insufficiente a consentire l'esodo degli occupanti.
7) L'affollamento massimo di ciascun locale è determinato moltiplicando la densità di affollamento pari a 0.7 persone a m^2 per la superficie lorda del locale stesso.
8) Al fine di limitare la probabilità che l'esodo degli occupanti sia impedito dall'incendio, sono previste almeno due vie d'esodo indipendenti, per le quali è minimizzata la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell'incendio.
9) Al fine di limitare il tempo necessario agli occupanti per abbandonare il compartimento di primo innesco dell'incendio, almeno una delle lunghezze d'esodo determinate da qualsiasi punto dell'attività garantisce $L_{es} \leq 60$m.
10) L'altezza minima delle vie di esodo è pari a 2m.
11) La larghezza delle vie di esodo è la minima misurata, dal piano di calpestio fino all'altezza di 2m, deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati i corrimani e i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza $\leq$ 80mm.
12) La larghezza di ciascun percorso delle vie d'esodo orizzontali e verticali è $\geq$ 900mm.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Gestione della sicurezza antincendio

1) Il datore di lavoro organizza la GSA adottando una verifica periodica delle misure antincendio preventive.
2) Il datore di lavoro organizza la GSA verificando l'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio incendio.
3) Il datore di lavoro organizza la GSA garantendo il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio, ...).
4) Il datore di lavoro organizza la GSA garantendo l'attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza.
5) Il datore di lavoro organizza la GSA garantendo l'apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...).
6) Il datore di lavoro organizza la GSA tramite:

- la gestione dei lavori di manutenzione;
- la valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio (es. lavori a caldo, ...);

- la pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza;
- la pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione;
- l'impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Controllo dell'incendio

1) Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, sono installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30m.
2) Gli estintori sono sempre disponibili per l'uso immediato, pertanto sono collocati:
- in posizioni facilmente visibili e raggiungibili, lungo i percorsi d'esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali;
- in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi, ...).
3) Nei luoghi di lavoro in cui è previsto l'impiego di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, sono installati estintori idonei all'uso previsto.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Rivelazione ed allarme

1) Nella gestione della sicurezza antincendio, sono codificate idonee procedure di emergenza finalizzate:
- al rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio;
- alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici (es. arresto di impianti di produzione, chiusura delle valvole di adduzione di gas o liquidi combustibili, distacco dell'alimentazione elettrica, ...).

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Controllo di fumi e calore

1) Al fine di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso dal luogo di lavoro è garantito lo smaltimento di fumi e calore in caso d'incendio.
2) Lo smaltimento dei fumi e del calore è garantito attraverso la presenza di aperture anche coincidenti con gli infissi (es. finestre lucernari, porte, ...) già presenti e richiesti per il luogo di lavoro ai fini igienico-sanitari.
3) Le modalità di apertura in caso di incendio dei varchi di smaltimento di fumo e calore sono considerate nella pianificazione di emergenza.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Operatività antincendio

1) È assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a distanza $\leq$ 50 m dagli accessi dell'attività, oppure sono adottate specifiche misure di operatività antincendio.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

1) Gli impianti tecnologici e di servizio (es. impianti per la produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, distribuzione di fluidi combustibili, climatizzazione degli ambienti, ...) sono realizzati e mantenuti in efficienza secondo la regola dell'arte.
2) Gli impianti tecnologici e di servizio sono disattivabili, o in alternativa gestibili, a seguito di incendio.

DIPARTIMENTO E CDR DI LARIANO

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza.

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Stabilità e solidità - Requisiti

1) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro sono stabili (Allegato IV, punto 1.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro possiedono una adeguata solidità che corrisponde al loro tipo di impiego ed alle caratteristiche ambientali (Allegato IV, punto 1.1.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Stabilità e solidità - Depositi

1) I carichi presenti nei locali destinati a deposito non superano il carico massimo ammissibile (Allegato IV, punto 1.1.4., D.lgs. 81/2008).
2) I carichi presenti nei locali destinati a deposito sono distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio stesso (Allegato IV, punto 1.1.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Stabilità e solidità - Manutenzione e riparazione

1) La manutenzione degli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro è effettuata rispettando i requisiti di stabilità e solidità (Allegato IV, punto 1.1.2., D.lgs. 81/2008).
2) L'accesso ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili per i normali lavori di manutenzione e riparazione è sicuro ed agevole e avviene utilizzando attrezzature appropriate, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi monta pali o altri idonei dispositivi (Allegato IV, punto 1.1.5., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Stabilità e solidità - Pulizie dei locali

1) Le pulizie dei locali sono effettuate fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre il sollevamento di polvere (Allegato IV, punto 1.1.6., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Altezza, cubatura e superficie - Locali chiusi

1) L'altezza netta dei locali di lavoro chiusi è conforme alla normativa urbanistica vigente (Allegato IV, punto 1.2.5., D.lgs. 81/2008).
2) Lo spazio di cui dispone ogni lavoratore, nei locali di lavoro chiusi, è tale da consentirgli il normale movimento in relazione al lavoro che svolge (Allegato IV, punto 1.2.6., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Requisiti dei locali chiusi adibiti a lavori di carattere continuativo

1) I locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono ben difesi dagli agenti atmosferici e provvisti di isolamento termico e acustico adeguato al tipo di impresa e all'attività dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le aperture dei locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono sufficienti a garantire un rapido ricambio d'aria (Allegato IV, punto 1.3.1.2., D.lgs. 81/2008).
3) I locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono ben asciutti e ben difesi contro l'umidità (Allegato IV, punto 1.3.1.3., D.lgs. 81/2008).
4) Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti, dei locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, possono essere facilmente pulite e deterse tali da ottenere condizioni di igiene ottimali (Allegato IV, punto 1.3.1.4., D.lgs. 81/2008).
5) Il pavimento dei locali di lavoro è fisso, stabile e antisdrucciolevole (Allegato IV, punto 1.3.2., D.lgs. 81/2008).
6) Il pavimento dei locali di lavoro è privo di protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi (Allegato IV, punto 1.3.2., D.lgs. 81/2008).
7) Le pareti dei locali di lavoro sono di tinta chiara (Allegato IV, punto 1.3.5., D.lgs. 81/2008)

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Pareti trasparenti o traslucide (pareti vetrate)

1) Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, che si trovano nei locali di lavoro, nelle vicinanze dei posti di lavoro, nelle vicinanze delle vie di circolazione, sono chiaramente segnalate (Allegato IV, punto 1.3.6., D.lgs. 81/2008).
2) Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, che si trovano nei locali di lavoro, nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione sono totalmente costituite da materiale di sicurezza per prevenire infortuni certi ai lavoratori in caso di rottura (Allegato IV, punto 1.3.6., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Finestre, lucernari e dispositivi di ventilazione - Finestre e lucernari

1) Le finestre e i lucernari possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza (Allegato IV, punto 1.3.7., D.lgs. 81/2008).
2) Le finestre e i lucernari, quando sono aperti, sono posizionati in modo tale da non costituire pericolo per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.7., D.lgs. 81/2008).
3) Le finestre e i lucernari sono stati concepiti e dotati delle attrezzature necessarie per la loro pulizia nel rispetto della sicurezza dei lavoratori impiegati in tale lavoro e di quelli presenti nell'edificio ed intorno ad esso (Allegato IV, punto 1.3.8., D.lgs. 81/2008).
4) Le finestre e i lucernari sono stati concepiti e dotati di dispositivi per la loro pulizia nel rispetto della sicurezza dei lavoratori impiegati in tale lavoro e di quelli presenti nell'edificio ed intorno ad esso (Allegato IV, punto 1.3.8., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Finestre, lucernari e dispositivi di ventilazione - Dispositivi di ventilazione

1) I dispositivi di ventilazione possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza (Allegato IV, punto 1.3.7., D.lgs. 81/2008).
2) I dispositivi di ventilazione, quando sono aperti, sono posizionati in modo tale da non costituire pericolo per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.7., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Vie di circolazione

1) Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, sono situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possono utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione (Allegato IV, punto 1.4.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le vie di circolazione per persone o per merci sono dimensionate in funzione del numero potenziale di utenti e del tipo di impresa (Allegato IV, punto 1.4.2., D.lgs. 81/2008).
3) Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, sono situate e calcolate in modo tale che i lavoratori operanti nelle vicinanze non corrono alcun rischio (Allegato IV, punto 1.4.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Vie di circolazione per veicoli

1) Le vie di circolazione utilizzate da mezzi di trasporto passano ad una sufficiente distanza di sicurezza dai pedoni (Allegato IV, punto 1.4.3., D.lgs. 81/2008).
2) Le vie di circolazione destinate ai veicoli passano ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale (Allegato IV, punto 1.4.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Zone di pericolo

1) I lavoratori autorizzati ad accedere nei luoghi di lavoro che comportano zone di pericolo, sono protetti con misure appropriate (Allegato IV, punto 1.4.7., D.lgs. 81/2008).
2) Le zone di pericolo sono segnalate in modo chiaramente visibile (Allegato IV, punto 1.4.8., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Pavimenti e passaggi

1) I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio sono privi di buche o sporgenze pericolose e sono in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito di persone e mezzi di trasporto (Allegato IV, punto 1.4.9., D.lgs. 81/2008).
2) I pavimenti ed i passaggi sono liberi da materiali ingombranti che ostacolano la normale circolazione (Allegato IV, punto 1.4.10., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Lavori di manutenzione su vie di transito

1) Le vie di transito, durante i lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non percorribili senza pericolo sono segnalate con apposito cartello di divieto di transito (Allegato IV, punto

1.4.16.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie e uscite di emergenza - Vie ed uscite di emergenza

1) Le vie e le uscite di emergenza sono sgombre e consentono di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro (Allegato IV, punto 1.5.2., D.lgs. 81/2008).
2) Tutti i posti di lavoro, in caso di pericolo, possono essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.5.3., D.lgs. 81/2008).
3) Le vie e le uscite di emergenza, per numero, distribuzione e dimensione sono adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, e al massimo numero di persone che possono essere presenti (Allegato IV, punto 1.5.4., D.lgs. 81/2008).
4) Le vie e le uscite di emergenza hanno altezza minima di m 2 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio (Allegato IV, punto 1.5.5., D.lgs. 81/2008).
5) Le vie e le uscite di emergenza, le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso, sono libere da ostruzioni e possono essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti (Allegato IV, punto 1.5.9., D.lgs. 81/2008).
6) Le vie e le uscite di emergenza sono evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati (Allegato IV, punto 1.5.10., D.lgs. 81/2008).
7) Le vie e le uscite di emergenza, che richiedono un'illuminazione, sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entra in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico (Allegato IV, punto 1.5.11., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie e uscite di emergenza - Porte di emergenza

1) Le porte delle uscite di emergenza, sono apribili nel verso dell'esodo (Allegato IV, punto 1.5.6., D.lgs. 81/2008)
2) Le porte delle uscite di emergenza, sono facilmente ed immediatamente apribili da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarla in caso di emergenza (Allegato IV, punto 1.5.6., D.lgs. 81/2008).
3) Le porte delle uscite di emergenza, non sono chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda (Allegato IV, punto 1.5.7., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Porte e portoni - Luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 - Porte dei locali di lavoro

1) Le porte di uscita dei luoghi di lavoro, per numero e ubicazione, sono tali da consentire la rapida uscita delle persone (Allegato IV, punto 1.6.17., D.lgs. 81/2008).
2) Le porte di uscita dei luoghi di lavoro sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro (Allegato IV, punto 1.6.17., D.lgs. 81/2008).
3) Sulle porte trasparenti è apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi (Allegato IV, punto 1.6.10. e 1.6.17, D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni - Luoghi di lavoro esterni

1) I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività sono concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli avviene in modo sicuro (Allegato IV, punto 1.8.3., D.lgs. 81/2008).
2) I luoghi di lavoro all'aperto sono opportunamente illuminati con luce artificiale quando alla luce del giorno non è sufficiente (Allegato IV, punto 1.8.6., D.lgs. 81/2008).
3) I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro sono sistemati in modo da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza (Allegato IV, punto 1.8.8., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni - Requisiti dei posti di lavoro all'aperto

1) I posti di lavoro all'aperto, per quanto tecnicamente possibile, sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti (Allegato IV, punto 1.8.7.1., D.lgs. 81/2008).
2) I posti di lavoro all'aperto, per quanto tecnicamente possibile, sono tali da poter essere abbandonati rapidamente in caso di pericolo (Allegato IV, punto 1.8.7.3., D.lgs. 81/2008).
3) I posti di lavoro all'aperto, per quanto tecnicamente possibile, sono tali da poter essere raggiunti rapidamente in caso di soccorso (Allegato IV, punto 1.8.7.3., D.lgs. 81/2008).
4) I posti di lavoro all'aperto, per quanto tecnicamente possibile, sono tali da non permettere cadute o scivolamenti (Allegato IV, punto 1.8.7.3., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Microclima - Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi - Aerazione naturale

1) I luoghi di lavoro chiusi dispongono di aria salubre in quantità sufficiente, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori stessi, ottenuta con aperture naturali (Allegato IV, punto 1.9.1.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Microclima - Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi - Aerazione forzata

1) I luoghi di lavoro chiusi dispongono di aria salubre in quantità sufficiente, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori stessi, ottenuta con impianti di aerazione (Allegato IV, punto 1.9.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) Gli impianti di condizionamento dell'aria e di ventilazione meccanica funzionano in modo tale da non esporre i lavoratori a correnti d'aria fastidiosi (Allegato IV, punto 1.9.1.3., D.lgs. 81/2008).
3) Gli impianti di aerazione sono periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.9.1.4., D.lgs. 81/2008).
4) Gli impianti di aerazione sono puliti rapidamente da sedimenti e da sporcizia che potrebbero comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata (Allegato IV, punto 1.9.1.5., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Microclima - Temperatura dei locali

1) La temperatura nei locali di lavoro è adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro, degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori e dell'influenza che esercita sulla temperatura stessa il grado di umidità e il movimento dell'aria concomitanti (Allegato IV, punto 1.9.2.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate sono tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro (Allegato IV, punto 1.9.2.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Microclima - Umidità

1) Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro è evitata, per quanto possibile, le formazioni della nebbia, mantenendo l'umidità e la temperatura nei limiti compatibili con le esigenze tecniche (Allegato IV, punto 1.9.3.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Illuminazione naturale ed artificiale - Requisiti generali

1) I luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale (Allegato IV, punto 1.10.1., D.lgs. 81/2008).
2) I locali e i luoghi di lavoro, anche se illuminati con luce naturale, sono dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata a salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.10.1., D.lgs. 81/2008).
3) Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale sono tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza (Allegato IV, punto 1.10.4., D.lgs. 81/2008).
4) Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale tale da assicurare una sufficiente visibilità (Allegato IV, punto 1.10.5., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Illuminazione naturale ed artificiale - Impianti di illuminazione

1) Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione sono installati in modo che il tipo di illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.10.2., D.lgs. 81/2008).
2) I luoghi di lavoro, nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, dispongono di illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità (Allegato IV, punto 1.10.3., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Locali di riposo e refezione - Conservazione vivande e somministrazione bevande

1) I lavoratori dispongono di adatti posti fissi per la conservazione delle loro vivande (Allegato IV, punto 1.11.3.1., D.lgs. 81/2008).

2) I lavoratori dispongono di mezzi per riscaldare le vivande e lavare i relativi recipienti (Allegato IV, punto 1.11.3.1., D.lgs. 81/2008).
3) I lavoratori dispongono di mezzi per lavare i recipienti contenenti le vivande (Allegato IV, punto 1.11.3.1., D.lgs. 81/2008).
4) Non sono somministrate birra, vino e bevande alcooliche all'interno dell'azienda (Allegato IV, punto 1.11.3.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Spogliatoi e armadi per il vestiario

1) I lavoratori, che devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non possono cambiarsi in altri locali, hanno a disposizione locali appositamente destinati a spogliatoi (Allegato IV, punto 1.12.1., D.lgs. 81/2008).
2) I lavoratori dispongono di locali destinati a spogliatoio suddivisi per sesso e convenientemente arredati (Allegato IV, punto 1.12.2., D.lgs. 81/2008).
3) I locali destinati a spogliatoio hanno capacità sufficiente, sono vicini ai locali di lavoro, sono aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili (Allegato IV, punto 1.12.3., D.lgs. 81/2008).
4) I locali destinati a spogliatoio sono dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro (Allegato IV, punto 1.12.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Servizi igienico assistenziali - Acqua

1) I lavoratori dispongono, nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze, di acqua in quantità sufficiente sia per uso potabile che per lavarsi (Allegato IV, punto 1.13.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) La provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua è effettuata nell'osservanza delle norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e a impedire la diffusione di malattie (Allegato IV, punto 1.13.1.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Servizi igienico assistenziali - Docce

1) Docce sufficienti ed appropriate sono messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono (Allegato IV, punto 1.13.2.1., D.lgs. 81/2008).
2) I lavoratori dispongono di locali per docce separati per sesso e facilmente comunicabili con gli spogliatoi (Allegato IV, punto 1.13.2.2., D.lgs. 81/2008).
3) I lavoratori dispongono di locali per docce utilizzati separatamente per sesso e facilmente comunicabili con gli spogliatoi (Allegato IV, punto 1.13.2.2., D.lgs. 81/2008).
4) I locali delle docce sono riscaldati nella stagione fredda, sono di dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e sono in condizioni appropriate di igiene (Allegato IV, punto 1.13.2.3., D.lgs. 81/2008).
5) Le docce sono dotate di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e di mezzi per asciugarsi (Allegato IV, punto 1.13.2.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Servizi igienico assistenziali - Gabinetti e lavabi

1) I lavoratori, dispongono in prossimità dei loro posti di lavoro, di locali di riposo, di spogliatoi e docce, di gabinetti e di lavabi (Allegato IV, punto 1.13.3.1., D.lgs. 81/2008).
2) I lavabi sono dotati di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e di mezzi per asciugarsi (Allegato IV, punto 1.13.3.1., D.lgs. 81/2008).
3) I gabinetti sono separati per sesso (Allegato IV, punto 1.13.3.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Servizi igienico assistenziali - Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali

1) Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, sono mantenuti in stato di scrupolosa pulizia (Allegato IV, punto 1.13.4.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Primo soccorso - Azienda o unità produttiva di Gruppo A - Generale

1) Il luogo di lavoro è dotato di mezzi di comunicazione che consentono la rapida attivazione di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 1, lettera b), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
2) Il servizio di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale sono raccordati (Art. 2, comma 4, D.M. 15 luglio 2003, n. 388).

3) I lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, hanno in dotazione il pacchetto di medicazione e un mezzo di comunicazione idoneo a raccordarsi con l'azienda per attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 5, D.M. 15 luglio 2003, n. 388).

Tipologia di verifica: Primo soccorso - Azienda o unità produttiva di Gruppo A - Cassetta di pronto soccorso

1) Il luogo di lavoro è dotato di cassetta di pronto soccorso facilmente accessibile e adeguatamente segnalata (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
2) La cassetta di pronto soccorso, il cui contenuto è quello previsto dalle norme vigenti, è periodicamente e adeguatamente rifornita (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
3) Il contenuto della cassetta di pronto soccorso è integrato sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro su indicazione del medico competente e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).

Tipologia di verifica: Disabili - Parcheggi esterni

1) Sono previsti nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a 3,20 metri, da riservarsi gratuitamente agli eventuali veicoli al servizio di persone disabili (Punto 4.2.3., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Compartimentazione

1) Verso altre attività, il luogo di lavoro è inserito in un compartimento antincendio distinto o è interposto spazio scoperto.
2) All'interno del luogo di lavoro, la volumetria dell'opera da costruzione contenente lo stesso è suddivisa in compartimenti antincendio o è interposto spazio scoperto tra ambiti dello stesso luogo di lavoro.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Esodo

1) Tutte le superfici di calpestio delle vie d'esodo non sono sdrucciolevoli, né presentano avvallamenti o sporgenze pericolose e sono in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
2) Il fumo ed il calore dell'incendio smaltiti o evacuati dall'attività non interferiscono con le vie d'esodo.
3) Le porte installate lungo le vie d'esodo sono facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
4) Per attività aperte al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le vie d'esodo impiegate da più di 25 occupanti, nella condizione d'esodo più gravosa, si aprono nel senso dell'esodo e sono dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o equivalente.
5) Il sistema d'esodo (es. vie d'esodo, luoghi sicuri, spazi calmi,) sono facilmente riconoscibili ed impiegabili dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza.
6) Lungo le vie d'esodo è installato un impianto di illuminazione di sicurezza, impiegabile nei casi in cui l'illuminazione naturale risulti anche occasionalmente insufficiente a consentire l'esodo degli occupanti.
7) L'affollamento massimo di ciascun locale è determinato moltiplicando la densità di affollamento pari a 0.7 persone a m^2 per la superficie lorda del locale stesso.
8) Al fine di limitare la probabilità che l'esodo degli occupanti sia impedito dall'incendio, sono previste almeno due vie d'esodo indipendenti, per le quali è minimizzata la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell'incendio.
9) Al fine di limitare il tempo necessario agli occupanti per abbandonare il compartimento di primo innesco dell'incendio, almeno una delle lunghezze d'esodo determinate da qualsiasi punto dell'attività garantisce $L_{es} \leq 60$m.
10) L'altezza minima delle vie di esodo è pari a 2m.
11) La larghezza delle vie di esodo è la minima misurata, dal piano di calpestio fino all'altezza di 2m, deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati i corrimani e i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza $\leq$ 80mm.
12) La larghezza di ciascun percorso delle vie d'esodo orizzontali e verticali è $\geq$ 900mm.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Gestione della sicurezza antincendio

1) Il datore di lavoro organizza la GSA adottando una verifica periodica delle misure antincendio preventive.
2) Il datore di lavoro organizza la GSA verificando l'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio incendio.
3) Il datore di lavoro organizza la GSA garantendo il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e

altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio, ...).

4) Il datore di lavoro organizza la GSA garantendo l'attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza.
5) Il datore di lavoro organizza la GSA garantendo l'apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...).
6) Il datore di lavoro organizza la GSA tramite:

- la gestione dei lavori di manutenzione;
- la valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio (es. lavori a caldo, ...);
- la pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza;
- la pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione;
- l'impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Controllo dell'incendio

1) Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, sono installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30m.
2) Gli estintori sono sempre disponibili per l'uso immediato, pertanto sono collocati:

- in posizioni facilmente visibili e raggiungibili, lungo i percorsi d'esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali;
- in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi, ...).

3) Nei luoghi di lavoro in cui è previsto l'impiego di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, sono installati estintori idonei all'uso previsto.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Rivelazione ed allarme

1) Nella gestione della sicurezza antincendio, sono codificate idonee procedure di emergenza finalizzate:

- al rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio;
- alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici (es. arresto di impianti di produzione, chiusura delle valvole di adduzione di gas o liquidi combustibili, distacco dell'alimentazione elettrica, ...).

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Controllo di fumi e calore

1) Al fine di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso dal luogo di lavoro è garantito lo smaltimento di fumi e calore in caso d'incendio.
2) Lo smaltimento dei fumi e del calore è garantito attraverso la presenza di aperture anche coincidenti con gli infissi (es. finestre lucernari, porte, ...) già presenti e richiesti per il luogo di lavoro ai fini igienico-sanitari.
3) Le modalità di apertura in caso di incendio dei varchi di smaltimento di fumo e calore sono considerate nella pianificazione di emergenza.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Operatività antincendio

1) È assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a distanza $\leq$ 50 m dagli accessi dell'attività, oppure sono adottate specifiche misure di operatività antincendio.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

1) Gli impianti tecnologici e di servizio (es. impianti per la produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, distribuzione di fluidi combustibili, climatizzazione degli ambienti, ...) sono realizzati e mantenuti in efficienza secondo la regola dell'arte.
2) Gli impianti tecnologici e di servizio sono disattivabili, o in alternativa gestibili, a seguito di incendio.

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza.

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Stabilità e solidità - Requisiti

1) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro sono stabili (Allegato IV, punto 1.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro possiedono una adeguata solidità che corrisponde al loro tipo di impiego ed alle caratteristiche ambientali (Allegato IV, punto 1.1.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Stabilità e solidità - Depositi

1) I carichi presenti nei locali destinati a deposito non superano il carico massimo ammissibile (Allegato IV, punto 1.1.4., D.lgs. 81/2008).
2) I carichi presenti nei locali destinati a deposito sono distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio stesso (Allegato IV, punto 1.1.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Stabilità e solidità - Manutenzione e riparazione

1) La manutenzione degli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro è effettuata rispettando i requisiti di stabilità e solidità (Allegato IV, punto 1.1.2., D.lgs. 81/2008).
2) L'accesso ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili per i normali lavori di manutenzione e riparazione è sicuro ed agevole e avviene utilizzando attrezzature appropriate, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi monta pali o altri idonei dispositivi (Allegato IV, punto 1.1.5., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Stabilità e solidità - Pulizie dei locali

1) Le pulizie dei locali sono effettuate fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre il sollevamento di polvere (Allegato IV, punto 1.1.6., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Altezza, cubatura e superficie - Locali chiusi

1) L'altezza netta dei locali di lavoro chiusi è conforme alla normativa urbanistica vigente (Allegato IV, punto 1.2.5., D.lgs. 81/2008).
2) Lo spazio di cui dispone ogni lavoratore, nei locali di lavoro chiusi, è tale da consentirgli il normale movimento in relazione al lavoro che svolge (Allegato IV, punto 1.2.6., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Requisiti dei locali chiusi adibiti a lavori di carattere continuativo

1) I locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono ben difesi dagli agenti atmosferici e provvisti di isolamento termico e acustico adeguato al tipo di impresa e all'attività dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le aperture dei locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono sufficienti a garantire un rapido ricambio d'aria (Allegato IV, punto 1.3.1.2., D.lgs. 81/2008).
3) I locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono ben asciutti e ben difesi contro l'umidità (Allegato IV, punto 1.3.1.3., D.lgs. 81/2008).
4) Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti, dei locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, possono essere facilmente pulite e deterse tali da ottenere condizioni di igiene ottimali (Allegato IV, punto 1.3.1.4., D.lgs. 81/2008).
5) Il pavimento dei locali di lavoro è fisso, stabile e antisdrucciolevole (Allegato IV, punto 1.3.2., D.lgs. 81/2008).
6) Il pavimento dei locali di lavoro è privo di protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi (Allegato IV, punto 1.3.2., D.lgs. 81/2008).
7) Le pareti dei locali di lavoro sono di tinta chiara (Allegato IV, punto 1.3.5., D.lgs. 81/2008)

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Pareti trasparenti o traslucide (pareti vetrate)

1) Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, che si trovano nei locali di lavoro, nelle vicinanze dei posti di lavoro, nelle vicinanze delle vie di circolazione, sono chiaramente segnalate (Allegato IV, punto 1.3.6., D.lgs. 81/2008).
2) Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, che si trovano nei locali di lavoro, nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione sono totalmente costituite da materiale di sicurezza per prevenire infortuni certi ai lavoratori in caso di rottura (Allegato IV, punto 1.3.6., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Finestre, lucernari e dispositivi di ventilazione - Finestre e lucernari

1) Le finestre e i lucernari possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza (Allegato IV, punto 1.3.7., D.lgs. 81/2008).
2) Le finestre e i lucernari, quando sono aperti, sono posizionati in modo tale da non costituire pericolo per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.7., D.lgs. 81/2008).
3) Le finestre e i lucernari sono stati concepiti e dotati delle attrezzature necessarie per la loro pulizia nel rispetto della sicurezza dei lavoratori impiegati in tale lavoro e di quelli presenti nell'edificio ed intorno ad esso (Allegato IV, punto 1.3.8., D.lgs. 81/2008).
4) Le finestre e i lucernari sono stati concepiti e dotati di dispositivi per la loro pulizia nel rispetto della sicurezza dei lavoratori impiegati in tale lavoro e di quelli presenti nell'edificio ed intorno ad esso (Allegato IV, punto 1.3.8., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Finestre, lucernari e dispositivi di ventilazione - Dispositivi di ventilazione

1) I dispositivi di ventilazione possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza (Allegato IV, punto 1.3.7., D.lgs. 81/2008).
2) I dispositivi di ventilazione, quando sono aperti, sono posizionati in modo tale da non costituire pericolo per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.7., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Vie di circolazione

1) Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, sono situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possono utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione (Allegato IV, punto 1.4.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le vie di circolazione per persone o per merci sono dimensionate in funzione del numero potenziale di utenti e del tipo di impresa (Allegato IV, punto 1.4.2., D.lgs. 81/2008).
3) Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, sono situate e calcolate in modo tale che i lavoratori operanti nelle vicinanze non corrono alcun rischio (Allegato IV, punto 1.4.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Vie di circolazione per veicoli

1) Le vie di circolazione utilizzate da mezzi di trasporto passano ad una sufficiente distanza di sicurezza dai pedoni (Allegato IV, punto 1.4.3., D.lgs. 81/2008).
2) Le vie di circolazione destinate ai veicoli passano ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale (Allegato IV, punto 1.4.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Zone di pericolo

1) I lavoratori autorizzati ad accedere nei luoghi di lavoro che comportano zone di pericolo, sono protetti con misure appropriate (Allegato IV, punto 1.4.7., D.lgs. 81/2008).
2) Le zone di pericolo sono segnalate in modo chiaramente visibile (Allegato IV, punto 1.4.8., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Pavimenti e passaggi

1) I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio sono privi di buche o sporgenze pericolose e sono in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito di persone e mezzi di trasporto (Allegato IV, punto 1.4.9., D.lgs. 81/2008).
2) I pavimenti ed i passaggi sono liberi da materiali ingombranti che ostacolano la normale circolazione (Allegato IV, punto 1.4.10., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Lavori di manutenzione su vie di transito

1) Le vie di transito, durante i lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non percorribili senza pericolo sono segnalate con apposito cartello di divieto di transito (Allegato IV, punto 1.4.16.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie e uscite di emergenza - Vie ed uscite di emergenza

1) Le vie e le uscite di emergenza sono sgombre e consentono di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro (Allegato IV, punto 1.5.2., D.lgs. 81/2008).
2) Tutti i posti di lavoro, in caso di pericolo, possono essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.5.3., D.lgs. 81/2008).
3) Le vie e le uscite di emergenza, per numero, distribuzione e dimensione sono adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, e al massimo numero di persone che possono essere presenti (Allegato IV, punto 1.5.4., D.lgs. 81/2008).
4) Le vie e le uscite di emergenza hanno altezza minima di m 2 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio (Allegato IV, punto 1.5.5., D.lgs. 81/2008).
5) Le vie e le uscite di emergenza, le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso, sono libere da ostruzioni e possono essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti (Allegato IV, punto 1.5.9., D.lgs. 81/2008).
6) Le vie e le uscite di emergenza sono evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati (Allegato IV, punto 1.5.10., D.lgs. 81/2008).
7) Le vie e le uscite di emergenza, che richiedono un'illuminazione, sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entra in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico (Allegato IV, punto 1.5.11., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie e uscite di emergenza - Porte di emergenza

1) Le porte delle uscite di emergenza, sono apribili nel verso dell'esodo (Allegato IV, punto 1.5.6., D.lgs. 81/2008)
2) Le porte delle uscite di emergenza, sono facilmente ed immediatamente apribili da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarla in caso di emergenza (Allegato IV, punto 1.5.6., D.lgs. 81/2008).
3) Le porte delle uscite di emergenza, non sono chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda (Allegato IV, punto 1.5.7., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Porte e portoni - Luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 - Porte dei locali di lavoro

1) Le porte di uscita dei luoghi di lavoro, per numero e ubicazione, sono tali da consentire la rapida uscita delle persone (Allegato IV, punto 1.6.17., D.lgs. 81/2008).
2) Le porte di uscita dei luoghi di lavoro sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro (Allegato IV, punto 1.6.17., D.lgs. 81/2008).
3) Sulle porte trasparenti è apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi (Allegato IV, punto 1.6.10. e 1.6.17, D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni - Luoghi di lavoro esterni

1) I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività sono concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli avviene in modo sicuro (Allegato IV, punto 1.8.3., D.lgs. 81/2008).
2) I luoghi di lavoro all'aperto sono opportunamente illuminati con luce artificiale quando alla luce del giorno non è sufficiente (Allegato IV, punto 1.8.6., D.lgs. 81/2008).

3) I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro sono sistemati in modo da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza (Allegato IV, punto 1.8.8., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni - Requisiti dei posti di lavoro all'aperto

1) I posti di lavoro all'aperto, per quanto tecnicamente possibile, sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti (Allegato IV, punto 1.8.7.1., D.lgs. 81/2008).
2) I posti di lavoro all'aperto, per quanto tecnicamente possibile, sono tali da poter essere abbandonati rapidamente in caso di pericolo (Allegato IV, punto 1.8.7.3., D.lgs. 81/2008).
3) I posti di lavoro all'aperto, per quanto tecnicamente possibile, sono tali da poter essere raggiunti rapidamente in caso di soccorso (Allegato IV, punto 1.8.7.3., D.lgs. 81/2008).
4) I posti di lavoro all'aperto, per quanto tecnicamente possibile, sono tali da non permettere cadute o scivolamenti (Allegato IV, punto 1.8.7.3., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Microclima - Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi - Aerazione naturale

1) I luoghi di lavoro chiusi dispongono di aria salubre in quantità sufficiente, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori stessi, ottenuta con aperture naturali (Allegato IV, punto 1.9.1.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Microclima - Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi - Aerazione forzata

1) I luoghi di lavoro chiusi dispongono di aria salubre in quantità sufficiente, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori stessi, ottenuta con impianti di aerazione (Allegato IV, punto 1.9.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) Gli impianti di condizionamento dell'aria e di ventilazione meccanica funzionano in modo tale da non esporre i lavoratori a correnti d'aria fastidiosi (Allegato IV, punto 1.9.1.3., D.lgs. 81/2008).
3) Gli impianti di aerazione sono periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.9.1.4., D.lgs. 81/2008).
4) Gli impianti di aerazione sono puliti rapidamente da sedimenti e da sporcizia che potrebbero comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata (Allegato IV, punto 1.9.1.5., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Microclima - Temperatura dei locali

1) La temperatura nei locali di lavoro è adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro, degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori e dell'influenza che esercita sulla temperatura stessa il grado di umidità e il movimento dell'aria concomitanti (Allegato IV, punto 1.9.2.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate sono tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro (Allegato IV, punto 1.9.2.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Microclima - Umidità

1) Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro è evitata, per quanto possibile, le formazioni della nebbia, mantenendo l'umidità e la temperatura nei limiti compatibili con le esigenze tecniche (Allegato IV, punto 1.9.3.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Illuminazione naturale ed artificiale - Requisiti generali

1) I luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale (Allegato IV, punto 1.10.1., D.lgs. 81/2008).
2) I locali e i luoghi di lavoro, anche se illuminati con luce naturale, sono dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata a salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.10.1., D.lgs. 81/2008).
3) Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale sono tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza (Allegato IV, punto 1.10.4., D.lgs. 81/2008).
4) Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale tale da assicurare una sufficiente visibilità (Allegato IV, punto 1.10.5., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Illuminazione naturale ed artificiale - Impianti di illuminazione

1) Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione sono installati in modo che il tipo di illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.10.2., D.lgs. 81/2008).
2) I luoghi di lavoro, nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, dispongono di illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità (Allegato IV, punto 1.10.3., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Locali di riposo e refezione - Conservazione vivande e somministrazione bevande

1) I lavoratori dispongono di adatti posti fissi per la conservazione delle loro vivande (Allegato IV, punto 1.11.3.1., D.lgs. 81/2008).
2) I lavoratori dispongono di mezzi per riscaldare le vivande e lavare i relativi recipienti (Allegato IV, punto 1.11.3.1., D.lgs. 81/2008).
3) I lavoratori dispongono di mezzi per lavare i recipienti contenenti le vivande (Allegato IV, punto 1.11.3.1., D.lgs. 81/2008).
4) Non sono somministrate birra, vino e bevande alcooliche all'interno dell'azienda (Allegato IV, punto 1.11.3.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Spogliatoi e armadi per il vestiario

1) I lavoratori, che devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non possono cambiarsi in altri locali, hanno a disposizione locali appositamente destinati a spogliatoi (Allegato IV, punto 1.12.1., D.lgs. 81/2008).
2) I lavoratori dispongono di locali destinati a spogliatoio suddivisi per sesso e convenientemente arredati (Allegato IV, punto 1.12.2., D.lgs. 81/2008).
3) I locali destinati a spogliatoio hanno capacità sufficiente, sono vicini ai locali di lavoro, sono aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili (Allegato IV, punto 1.12.3., D.lgs. 81/2008).
4) I locali destinati a spogliatoio sono dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro (Allegato IV, punto 1.12.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Servizi igienico assistenziali - Acqua

1) I lavoratori dispongono, nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze, di acqua in quantità sufficiente sia per uso potabile che per lavarsi (Allegato IV, punto 1.13.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) La provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua è effettuata nell'osservanza delle norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e a impedire la diffusione di malattie (Allegato IV, punto 1.13.1.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Servizi igienico assistenziali - Docce

1) Docce sufficienti ed appropriate sono messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono (Allegato IV, punto 1.13.2.1., D.lgs. 81/2008).
2) I lavoratori dispongono di locali per docce separati per sesso e facilmente comunicabili con gli spogliatoi (Allegato IV, punto 1.13.2.2., D.lgs. 81/2008).
3) I lavoratori dispongono di locali per docce utilizzati separatamente per sesso e facilmente comunicabili con gli spogliatoi (Allegato IV, punto 1.13.2.2., D.lgs. 81/2008).
4) I locali delle docce sono riscaldati nella stagione fredda, sono di dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e sono in condizioni appropriate di igiene (Allegato IV, punto 1.13.2.3., D.lgs. 81/2008).
5) Le docce sono dotate di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e di mezzi per asciugarsi (Allegato IV, punto 1.13.2.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Servizi igienico assistenziali - Gabinetti e lavabi

1) I lavoratori, dispongono in prossimità dei loro posti di lavoro, di locali di riposo, di spogliatoi e docce, di gabinetti e di lavabi (Allegato IV, punto 1.13.3.1., D.lgs. 81/2008).
2) I lavabi sono dotati di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e di mezzi per asciugarsi (Allegato IV, punto 1.13.3.1., D.lgs. 81/2008).
3) I gabinetti sono separati per sesso (Allegato IV, punto 1.13.3.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Servizi igienico assistenziali - Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali

1) Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, sono mantenuti in stato di scrupolosa pulizia (Allegato IV, punto 1.13.4.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Primo soccorso - Azienda o unità produttiva di Gruppo A - Generale

1) Il luogo di lavoro è dotato di mezzi di comunicazione che consentono la rapida attivazione di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 1, lettera b), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
2) Il servizio di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale sono raccordati (Art. 2, comma 4, D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
3) I lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, hanno in dotazione il pacchetto di medicazione e un mezzo di comunicazione idoneo a raccordarsi con l'azienda per attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 5, D.M. 15 luglio 2003, n. 388).

Tipologia di verifica: Primo soccorso - Azienda o unità produttiva di Gruppo A - Cassetta di pronto soccorso

1) Il luogo di lavoro è dotato di cassetta di pronto soccorso facilmente accessibile e adeguatamente segnalata (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
2) La cassetta di pronto soccorso, il cui contenuto è quello previsto dalle norme vigenti, è periodicamente e adeguatamente rifornita (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
3) Il contenuto della cassetta di pronto soccorso è integrato sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro su indicazione del medico competente e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Compartimentazione

1) Verso altre attività, il luogo di lavoro è inserito in un compartimento antincendio distinto o è interposto spazio scoperto.
2) All'interno del luogo di lavoro, la volumetria dell'opera da costruzione contenente lo stesso è suddivisa in compartimenti antincendio o è interposto spazio scoperto tra ambiti dello stesso luogo di lavoro.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Esodo

1) Tutte le superfici di calpestio delle vie d'esodo non sono sdrucciolevoli, né presentano avvallamenti o sporgenze pericolose e sono in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
2) Il fumo ed il calore dell'incendio smaltiti o evacuati dall'attività non interferiscono con le vie d'esodo.
3) Le porte installate lungo le vie d'esodo sono facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
4) Per attività aperte al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le vie d'esodo impiegate da più di 25 occupanti, nella condizione d'esodo più gravosa, si aprono nel senso dell'esodo e sono dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o equivalente.
5) Il sistema d'esodo (es. vie d'esodo, luoghi sicuri, spazi calmi,) sono facilmente riconoscibili ed impiegabili dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza.
6) Lungo le vie d'esodo è installato un impianto di illuminazione di sicurezza, impiegabile nei casi in cui l'illuminazione naturale risulti anche occasionalmente insufficiente a consentire l'esodo degli occupanti.
7) L'affollamento massimo di ciascun locale è determinato moltiplicando la densità di affollamento pari a 0.7 persone a m^2 per la superficie lorda del locale stesso.
8) Al fine di limitare la probabilità che l'esodo degli occupanti sia impedito dall'incendio, sono previste almeno due vie d'esodo indipendenti, per le quali è minimizzata la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell'incendio.
9) Al fine di limitare il tempo necessario agli occupanti per abbandonare il compartimento di primo innesco dell'incendio, almeno una delle lunghezze d'esodo determinate da qualsiasi punto dell'attività garantisce $L_{es} \leq 60m$.
10) L'altezza minima delle vie di esodo è pari a 2m.
11) La larghezza delle vie di esodo è la minima misurata, dal piano di calpestio fino all'altezza di 2m, deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati i corrimani e i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza $\leq$ 80mm.
12) La larghezza di ciascun percorso delle vie d'esodo orizzontali e verticali è $\geq$ 900mm.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Gestione della sicurezza antincendio

1) Il datore di lavoro organizza la GSA adottando una verifica periodica delle misure antincendio preventive.
2) Il datore di lavoro organizza la GSA verificando l'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio incendio.
3) Il datore di lavoro organizza la GSA garantendo il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio, ...).
4) Il datore di lavoro organizza la GSA garantendo l'attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza.
5) Il datore di lavoro organizza la GSA garantendo l'apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...).
6) Il datore di lavoro organizza la GSA tramite:

- la gestione dei lavori di manutenzione;
- la valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio (es. lavori a caldo, ...);
- la pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza;
- la pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione;
- l'impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Controllo dell'incendio

1) Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, sono installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30m.
2) Gli estintori sono sempre disponibili per l'uso immediato, pertanto sono collocati:

- in posizioni facilmente visibili e raggiungibili, lungo i percorsi d'esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali;
- in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi, ...).

3) Nei luoghi di lavoro in cui è previsto l'impiego di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, sono installati estintori idonei all'uso previsto.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Rivelazione ed allarme

1) Nella gestione della sicurezza antincendio, sono codificate idonee procedure di emergenza finalizzate:

- al rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio;
- alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici (es. arresto di impianti di produzione, chiusura delle valvole di adduzione di gas o liquidi combustibili, distacco dell'alimentazione elettrica, ...).

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Controllo di fumi e calore

1) Al fine di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso dal luogo di lavoro è garantito lo smaltimento di fumi e calore in caso d'incendio.
2) Lo smaltimento dei fumi e del calore è garantito attraverso la presenza di aperture anche coincidenti con gli infissi (es. finestre lucernari, porte, ...) già presenti e richiesti per il luogo di lavoro ai fini igienico-sanitari.
3) Le modalità di apertura in caso di incendio dei varchi di smaltimento di fumo e calore sono considerate nella pianificazione di emergenza.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Operatività antincendio

1) È assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a distanza $\leq$ 50 m dagli accessi dell'attività, oppure sono adottate specifiche misure di operatività antincendio.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

1) Gli impianti tecnologici e di servizio (es. impianti per la produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, distribuzione di fluidi combustibili, climatizzazione degli ambienti, ...) sono realizzati e mantenuti in efficienza secondo la regola dell'arte.
2) Gli impianti tecnologici e di servizio sono disattivabili, o in alternativa gestibili, a seguito di incendio.

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza.

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Stabilità e solidità - Requisiti

1) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro sono stabili (Allegato IV, punto 1.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro possiedono una adeguata solidità che corrisponde al loro tipo di impiego ed alle caratteristiche ambientali (Allegato IV, punto 1.1.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Stabilità e solidità - Depositi

1) I carichi presenti nei locali destinati a deposito non superano il carico massimo ammissibile (Allegato IV, punto 1.1.4., D.lgs. 81/2008).
2) I carichi presenti nei locali destinati a deposito sono distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio stesso (Allegato IV, punto 1.1.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Stabilità e solidità - Manutenzione e riparazione

1) La manutenzione degli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro è effettuata rispettando i requisiti di stabilità e solidità (Allegato IV, punto 1.1.2., D.lgs. 81/2008).
2) L'accesso ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili per i normali lavori di manutenzione e riparazione è sicuro ed agevole e avviene utilizzando attrezzature appropriate, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi monta pali o altri idonei dispositivi (Allegato IV, punto 1.1.5., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Stabilità e solidità - Pulizie dei locali

1) Le pulizie dei locali sono effettuate fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre il sollevamento di polvere (Allegato IV, punto 1.1.6., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Altezza, cubatura e superficie - Locali chiusi

1) L'altezza netta dei locali di lavoro chiusi è conforme alla normativa urbanistica vigente (Allegato IV, punto 1.2.5., D.lgs. 81/2008).
2) Lo spazio di cui dispone ogni lavoratore, nei locali di lavoro chiusi, è tale da consentirgli il normale movimento in relazione al lavoro che svolge (Allegato IV, punto 1.2.6., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Requisiti dei locali chiusi adibiti a lavori di carattere continuativo

1) I locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono ben difesi dagli agenti atmosferici e provvisti di isolamento termico e acustico adeguato al tipo di impresa e all'attività dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le aperture dei locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono sufficienti a garantire un rapido ricambio d'aria (Allegato IV, punto 1.3.1.2., D.lgs. 81/2008).
3) I locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono ben asciutti e ben difesi contro l'umidità (Allegato IV, punto 1.3.1.3., D.lgs. 81/2008).
4) Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti, dei locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, possono essere facilmente pulite e deterse tali da ottenere condizioni di igiene ottimali (Allegato IV, punto 1.3.1.4., D.lgs. 81/2008).
5) Il pavimento dei locali di lavoro è fisso, stabile e antisdrucciolevole (Allegato IV, punto 1.3.2., D.lgs. 81/2008).
6) Il pavimento dei locali di lavoro è privo di protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi (Allegato IV, punto 1.3.2., D.lgs. 81/2008).
7) Le pareti dei locali di lavoro sono di tinta chiara (Allegato IV, punto 1.3.5., D.lgs. 81/2008)

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Pareti trasparenti o traslucide (pareti vetrate)

1) Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, che si trovano nei locali di lavoro, nelle vicinanze dei posti di lavoro, nelle vicinanze delle vie di circolazione, sono chiaramente segnalate (Allegato IV, punto 1.3.6., D.lgs. 81/2008).
2) Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, che si trovano nei locali di lavoro, nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione sono totalmente costituite da materiale di sicurezza per prevenire infortuni certi ai lavoratori in caso di rottura (Allegato IV, punto 1.3.6., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Finestre, lucernari e dispositivi di ventilazione - Finestre e lucernari

1) Le finestre e i lucernari possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza (Allegato IV, punto 1.3.7., D.lgs. 81/2008).
2) Le finestre e i lucernari, quando sono aperti, sono posizionati in modo tale da non costituire pericolo per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.7., D.lgs. 81/2008).
3) Le finestre e i lucernari sono stati concepiti e dotati delle attrezzature necessarie per la loro pulizia nel rispetto della sicurezza dei lavoratori impiegati in tale lavoro e di quelli presenti nell'edificio ed intorno ad esso (Allegato IV, punto 1.3.8., D.lgs. 81/2008).
4) Le finestre e i lucernari sono stati concepiti e dotati di dispositivi per la loro pulizia nel rispetto della sicurezza dei lavoratori impiegati in tale lavoro e di quelli presenti nell'edificio ed intorno ad esso (Allegato IV, punto 1.3.8., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Finestre, lucernari e dispositivi di ventilazione - Dispositivi di ventilazione

1) I dispositivi di ventilazione possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza (Allegato IV, punto 1.3.7., D.lgs. 81/2008).
2) I dispositivi di ventilazione, quando sono aperti, sono posizionati in modo tale da non costituire pericolo per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.7., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Vie di circolazione

1) Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, sono situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possono utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione (Allegato IV, punto 1.4.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le vie di circolazione per persone o per merci sono dimensionate in funzione del numero potenziale di utenti e del tipo di impresa (Allegato IV, punto 1.4.2., D.lgs. 81/2008).
3) Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, sono situate e calcolate in modo tale che i lavoratori operanti nelle vicinanze non corrono alcun rischio (Allegato IV, punto 1.4.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Vie di circolazione per veicoli

1) Le vie di circolazione utilizzate da mezzi di trasporto passano ad una sufficiente distanza di sicurezza dai pedoni (Allegato IV, punto 1.4.3., D.lgs. 81/2008).
2) Le vie di circolazione destinate ai veicoli passano ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale (Allegato IV, punto 1.4.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Zone di pericolo

1) I lavoratori autorizzati ad accedere nei luoghi di lavoro che comportano zone di pericolo, sono protetti con misure appropriate (Allegato IV, punto 1.4.7., D.lgs. 81/2008).
2) Le zone di pericolo sono segnalate in modo chiaramente visibile (Allegato IV, punto 1.4.8., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Pavimenti e passaggi

1) I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio sono privi di buche o sporgenze pericolose e sono in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito di persone e mezzi di trasporto (Allegato IV, punto 1.4.9., D.lgs. 81/2008).
2) I pavimenti ed i passaggi sono liberi da materiali ingombranti che ostacolano la normale circolazione (Allegato IV, punto 1.4.10., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Lavori di manutenzione su vie di transito

1) Le vie di transito, durante i lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non percorribili senza pericolo sono segnalate con apposito cartello di divieto di transito (Allegato IV, punto 1.4.16.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie e uscite di emergenza - Vie ed uscite di emergenza

1) Le vie e le uscite di emergenza sono sgombre e consentono di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro (Allegato IV, punto 1.5.2., D.lgs. 81/2008).
2) Tutti i posti di lavoro, in caso di pericolo, possono essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.5.3., D.lgs. 81/2008).
3) Le vie e le uscite di emergenza, per numero, distribuzione e dimensione sono adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, e al massimo numero di persone che possono essere presenti (Allegato IV, punto 1.5.4., D.lgs. 81/2008).
4) Le vie e le uscite di emergenza hanno altezza minima di m 2 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio (Allegato IV, punto 1.5.5., D.lgs. 81/2008).
5) Le vie e le uscite di emergenza, le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso, sono libere da ostruzioni e possono essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti (Allegato IV, punto 1.5.9., D.lgs. 81/2008).
6) Le vie e le uscite di emergenza sono evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati (Allegato IV, punto 1.5.10., D.lgs. 81/2008).
7) Le vie e le uscite di emergenza, che richiedono un'illuminazione, sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entra in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico (Allegato IV, punto 1.5.11., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie e uscite di emergenza - Porte di emergenza

1) Le porte delle uscite di emergenza, sono apribili nel verso dell'esodo (Allegato IV, punto 1.5.6., D.lgs. 81/2008)
2) Le porte delle uscite di emergenza, sono facilmente ed immediatamente apribili da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarla in caso di emergenza (Allegato IV, punto 1.5.6., D.lgs. 81/2008).
3) Le porte delle uscite di emergenza, non sono chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda (Allegato IV, punto 1.5.7., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Porte e portoni - Luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 - Porte dei locali di lavoro

1) Le porte di uscita dei luoghi di lavoro, per numero e ubicazione, sono tali da consentire la rapida uscita delle persone (Allegato IV, punto 1.6.17., D.lgs. 81/2008).
2) Le porte di uscita dei luoghi di lavoro sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro (Allegato IV, punto 1.6.17., D.lgs. 81/2008).
3) Sulle porte trasparenti è apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi (Allegato IV, punto 1.6.10. e 1.6.17, D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni - Luoghi di lavoro esterni

1) I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività sono concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli avviene in modo sicuro (Allegato IV, punto 1.8.3., D.lgs. 81/2008).
2) I luoghi di lavoro all'aperto sono opportunamente illuminati con luce artificiale quando alla luce del giorno non è sufficiente (Allegato IV, punto 1.8.6., D.lgs. 81/2008).

3) I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro sono sistemati in modo da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza (Allegato IV, punto 1.8.8., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni - Requisiti dei posti di lavoro all'aperto

1) I posti di lavoro all'aperto, per quanto tecnicamente possibile, sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti (Allegato IV, punto 1.8.7.1., D.lgs. 81/2008).
2) I posti di lavoro all'aperto, per quanto tecnicamente possibile, sono tali da poter essere abbandonati rapidamente in caso di pericolo (Allegato IV, punto 1.8.7.3., D.lgs. 81/2008).
3) I posti di lavoro all'aperto, per quanto tecnicamente possibile, sono tali da poter essere raggiunti rapidamente in caso di soccorso (Allegato IV, punto 1.8.7.3., D.lgs. 81/2008).
4) I posti di lavoro all'aperto, per quanto tecnicamente possibile, sono tali da non permettere cadute o scivolamenti (Allegato IV, punto 1.8.7.3., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Microclima - Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi - Aerazione naturale

1) I luoghi di lavoro chiusi dispongono di aria salubre in quantità sufficiente, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori stessi, ottenuta con aperture naturali (Allegato IV, punto 1.9.1.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Microclima - Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi - Aerazione forzata

1) I luoghi di lavoro chiusi dispongono di aria salubre in quantità sufficiente, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori stessi, ottenuta con impianti di aerazione (Allegato IV, punto 1.9.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) Gli impianti di condizionamento dell'aria e di ventilazione meccanica funzionano in modo tale da non esporre i lavoratori a correnti d'aria fastidiosi (Allegato IV, punto 1.9.1.3., D.lgs. 81/2008).
3) Gli impianti di aerazione sono periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.9.1.4., D.lgs. 81/2008).
4) Gli impianti di aerazione sono puliti rapidamente da sedimenti e da sporcizia che potrebbero comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata (Allegato IV, punto 1.9.1.5., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Microclima - Temperatura dei locali

1) La temperatura nei locali di lavoro è adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro, degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori e dell'influenza che esercita sulla temperatura stessa il grado di umidità e il movimento dell'aria concomitanti (Allegato IV, punto 1.9.2.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate sono tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro (Allegato IV, punto 1.9.2.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Microclima - Umidità

1) Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro è evitata, per quanto possibile, le formazioni della nebbia, mantenendo l'umidità e la temperatura nei limiti compatibili con le esigenze tecniche (Allegato IV, punto 1.9.3.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Illuminazione naturale ed artificiale - Requisiti generali

1) I luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale (Allegato IV, punto 1.10.1., D.lgs. 81/2008).
2) I locali e i luoghi di lavoro, anche se illuminati con luce naturale, sono dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata a salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.10.1., D.lgs. 81/2008).
3) Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale sono tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza (Allegato IV, punto 1.10.4., D.lgs. 81/2008).
4) Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale tale da assicurare una sufficiente visibilità (Allegato IV, punto 1.10.5., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Illuminazione naturale ed artificiale - Impianti di illuminazione

1) Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione sono installati in modo che il tipo di illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.10.2., D.lgs. 81/2008).
2) I luoghi di lavoro, nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, dispongono di illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità (Allegato IV, punto 1.10.3., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Locali di riposo e refezione - Conservazione vivande e somministrazione bevande

1) I lavoratori dispongono di adatti posti fissi per la conservazione delle loro vivande (Allegato IV, punto 1.11.3.1., D.lgs. 81/2008).
2) I lavoratori dispongono di mezzi per riscaldare le vivande e lavare i relativi recipienti (Allegato IV, punto 1.11.3.1., D.lgs. 81/2008).
3) I lavoratori dispongono di mezzi per lavare i recipienti contenenti le vivande (Allegato IV, punto 1.11.3.1., D.lgs. 81/2008).
4) Non sono somministrate birra, vino e bevande alcooliche all'interno dell'azienda (Allegato IV, punto 1.11.3.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Spogliatoi e armadi per il vestiario

1) I lavoratori, che devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non possono cambiarsi in altri locali, hanno a disposizione locali appositamente destinati a spogliatoi (Allegato IV, punto 1.12.1., D.lgs. 81/2008).
2) I lavoratori dispongono di locali destinati a spogliatoio suddivisi per sesso e convenientemente arredati (Allegato IV, punto 1.12.2., D.lgs. 81/2008).
3) I locali destinati a spogliatoio hanno capacità sufficiente, sono vicini ai locali di lavoro, sono aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili (Allegato IV, punto 1.12.3., D.lgs. 81/2008).
4) I locali destinati a spogliatoio sono dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro (Allegato IV, punto 1.12.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Servizi igienico assistenziali - Acqua

1) I lavoratori dispongono, nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze, di acqua in quantità sufficiente sia per uso potabile che per lavarsi (Allegato IV, punto 1.13.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) La provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua è effettuata nell'osservanza delle norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e a impedire la diffusione di malattie (Allegato IV, punto 1.13.1.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Servizi igienico assistenziali - Docce

1) Docce sufficienti ed appropriate sono messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono (Allegato IV, punto 1.13.2.1., D.lgs. 81/2008).
2) I lavoratori dispongono di locali per docce separati per sesso e facilmente comunicabili con gli spogliatoi (Allegato IV, punto 1.13.2.2., D.lgs. 81/2008).
3) I lavoratori dispongono di locali per docce utilizzati separatamente per sesso e facilmente comunicabili con gli spogliatoi (Allegato IV, punto 1.13.2.2., D.lgs. 81/2008).
4) I locali delle docce sono riscaldati nella stagione fredda, sono di dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e sono in condizioni appropriate di igiene (Allegato IV, punto 1.13.2.3., D.lgs. 81/2008).
5) Le docce sono dotate di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e di mezzi per asciugarsi (Allegato IV, punto 1.13.2.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Servizi igienico assistenziali - Gabinetti e lavabi

1) I lavoratori, dispongono in prossimità dei loro posti di lavoro, di locali di riposo, di spogliatoi e docce, di gabinetti e di lavabi (Allegato IV, punto 1.13.3.1., D.lgs. 81/2008).
2) I lavabi sono dotati di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e di mezzi per asciugarsi (Allegato IV, punto 1.13.3.1., D.lgs. 81/2008).
3) I gabinetti sono separati per sesso (Allegato IV, punto 1.13.3.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Servizi igienico assistenziali - Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali

1) Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, sono mantenuti in stato di scrupolosa pulizia (Allegato IV, punto 1.13.4.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Primo soccorso - Azienda o unità produttiva di Gruppo A - Generale

1) Il luogo di lavoro è dotato di mezzi di comunicazione che consentono la rapida attivazione di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 1, lettera b), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
2) Il servizio di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale sono raccordati (Art. 2, comma 4, D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
3) I lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, hanno in dotazione il pacchetto di medicazione e un mezzo di comunicazione idoneo a raccordarsi con l'azienda per attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 5, D.M. 15 luglio 2003, n. 388).

Tipologia di verifica: Primo soccorso - Azienda o unità produttiva di Gruppo A - Cassetta di pronto soccorso

1) Il luogo di lavoro è dotato di cassetta di pronto soccorso facilmente accessibile e adeguatamente segnalata (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
2) La cassetta di pronto soccorso, il cui contenuto è quello previsto dalle norme vigenti, è periodicamente e adeguatamente rifornita (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
3) Il contenuto della cassetta di pronto soccorso è integrato sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro su indicazione del medico competente e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Compartimentazione

1) Verso altre attività, il luogo di lavoro è inserito in un compartimento antincendio distinto o è interposto spazio scoperto.
2) All'interno del luogo di lavoro, la volumetria dell'opera da costruzione contenente lo stesso è suddivisa in compartimenti antincendio o è interposto spazio scoperto tra ambiti dello stesso luogo di lavoro.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Esodo

1) Tutte le superfici di calpestio delle vie d'esodo non sono sdrucciolevoli, né presentano avvallamenti o sporgenze pericolose e sono in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
2) Il fumo ed il calore dell'incendio smaltiti o evacuati dall'attività non interferiscono con le vie d'esodo.
3) Le porte installate lungo le vie d'esodo sono facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
4) Per attività aperte al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le vie d'esodo impiegate da più di 25 occupanti, nella condizione d'esodo più gravosa, si aprono nel senso dell'esodo e sono dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o equivalente.
5) Il sistema d'esodo (es. vie d'esodo, luoghi sicuri, spazi calmi,) sono facilmente riconoscibili ed impiegabili dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza.
6) Lungo le vie d'esodo è installato un impianto di illuminazione di sicurezza, impiegabile nei casi in cui l'illuminazione naturale risulti anche occasionalmente insufficiente a consentire l'esodo degli occupanti.
7) L'affollamento massimo di ciascun locale è determinato moltiplicando la densità di affollamento pari a 0.7 persone a m^2 per la superficie lorda del locale stesso.
8) Al fine di limitare la probabilità che l'esodo degli occupanti sia impedito dall'incendio, sono previste almeno due vie d'esodo indipendenti, per le quali è minimizzata la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell'incendio.
9) Al fine di limitare il tempo necessario agli occupanti per abbandonare il compartimento di primo innesco dell'incendio, almeno una delle lunghezze d'esodo determinate da qualsiasi punto dell'attività garantisce $L_{es} \leq 60$m.
10) L'altezza minima delle vie di esodo è pari a 2m.
11) La larghezza delle vie di esodo è la minima misurata, dal piano di calpestio fino all'altezza di 2m, deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati i corrimani e i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza $\leq$ 80mm.
12) La larghezza di ciascun percorso delle vie d'esodo orizzontali e verticali è $\geq$ 900mm.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Gestione della sicurezza antincendio

1) Il datore di lavoro organizza la GSA adottando una verifica periodica delle misure antincendio preventive.
2) Il datore di lavoro organizza la GSA verificando l'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio incendio.
3) Il datore di lavoro organizza la GSA garantendo il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio, ...).
4) Il datore di lavoro organizza la GSA garantendo l'attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza.
5) Il datore di lavoro organizza la GSA garantendo l'apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...).
6) Il datore di lavoro organizza la GSA tramite:

- la gestione dei lavori di manutenzione;
- la valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio (es. lavori a caldo, ...);
- la pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza;
- la pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione;
- l'impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Controllo dell'incendio

1) Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, sono installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30m.
2) Gli estintori sono sempre disponibili per l'uso immediato, pertanto sono collocati:

- in posizioni facilmente visibili e raggiungibili, lungo i percorsi d'esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali;
- in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi, ...).

3) Nei luoghi di lavoro in cui è previsto l'impiego di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, sono installati estintori idonei all'uso previsto.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Rivelazione ed allarme

1) Nella gestione della sicurezza antincendio, sono codificate idonee procedure di emergenza finalizzate:

- al rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio;
- alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici (es. arresto di impianti di produzione, chiusura delle valvole di adduzione di gas o liquidi combustibili, distacco dell'alimentazione elettrica, ...).

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Controllo di fumi e calore

1) Al fine di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso dal luogo di lavoro è garantito lo smaltimento di fumi e calore in caso d'incendio.
2) Lo smaltimento dei fumi e del calore è garantito attraverso la presenza di aperture anche coincidenti con gli infissi (es. finestre lucernari, porte, ...) già presenti e richiesti per il luogo di lavoro ai fini igienico-sanitari.
3) Le modalità di apertura in caso di incendio dei varchi di smaltimento di fumo e calore sono considerate nella pianificazione di emergenza.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Operatività antincendio

1) È assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a distanza $\leq$ 50 m dagli accessi dell'attività, oppure sono adottate specifiche misure di operatività antincendio.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

1) Gli impianti tecnologici e di servizio (es. impianti per la produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, distribuzione di fluidi combustibili, climatizzazione degli ambienti, ...) sono realizzati e mantenuti in efficienza secondo la regola dell'arte.
2) Gli impianti tecnologici e di servizio sono disattivabili, o in alternativa gestibili, a seguito di incendio.

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza.

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Stabilità e solidità - Requisiti

1) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro sono stabili (Allegato IV, punto 1.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro possiedono una adeguata solidità che corrisponde al loro tipo di impiego ed alle caratteristiche ambientali (Allegato IV, punto 1.1.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Stabilità e solidità - Depositi

1) I carichi presenti nei locali destinati a deposito non superano il carico massimo ammissibile (Allegato IV, punto 1.1.4., D.lgs. 81/2008).
2) I carichi presenti nei locali destinati a deposito sono distribuiti razionalmente ai fini della stabilità del solaio stesso (Allegato IV, punto 1.1.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Stabilità e solidità - Manutenzione e riparazione

1) La manutenzione degli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro è effettuata rispettando i requisiti di stabilità e solidità (Allegato IV, punto 1.1.2., D.lgs. 81/2008).
2) L'accesso ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili per i normali lavori di manutenzione e riparazione è sicuro ed agevole e avviene utilizzando attrezzature appropriate, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi monta pali o altri idonei dispositivi (Allegato IV, punto 1.1.5., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Stabilità e solidità - Pulizie dei locali

1) Le pulizie dei locali sono effettuate fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre il sollevamento di polvere (Allegato IV, punto 1.1.6., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Altezza, cubatura e superficie - Locali chiusi

1) L'altezza netta dei locali di lavoro chiusi è conforme alla normativa urbanistica vigente (Allegato IV, punto 1.2.5., D.lgs. 81/2008).
2) Lo spazio di cui dispone ogni lavoratore, nei locali di lavoro chiusi, è tale da consentirgli il normale movimento in relazione al lavoro che svolge (Allegato IV, punto 1.2.6., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Requisiti dei locali chiusi adibiti a lavori di carattere continuativo

1) I locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono ben difesi dagli agenti atmosferici e provvisti di isolamento termico e acustico adeguato al tipo di impresa e all'attività dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le aperture dei locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono sufficienti a garantire un rapido ricambio d'aria (Allegato IV, punto 1.3.1.2., D.lgs. 81/2008).
3) I locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono ben asciutti e ben difesi contro l'umidità (Allegato IV, punto 1.3.1.3., D.lgs. 81/2008).
4) Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti, dei locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, possono essere facilmente pulite e deterse tali da ottenere condizioni di igiene ottimali (Allegato IV, punto 1.3.1.4., D.lgs. 81/2008).
5) Il pavimento dei locali di lavoro è fisso, stabile e antisdrucciolevole (Allegato IV, punto 1.3.2., D.lgs. 81/2008).
6) Il pavimento dei locali di lavoro è privo di protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi (Allegato IV, punto 1.3.2., D.lgs. 81/2008).
7) Le pareti dei locali di lavoro sono di tinta chiara (Allegato IV, punto 1.3.5., D.lgs. 81/2008)

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Pareti trasparenti o traslucide (pareti vetrate)

1) Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, che si trovano nei locali di lavoro, nelle vicinanze dei posti di lavoro, nelle vicinanze delle vie di circolazione, sono chiaramente segnalate (Allegato IV, punto 1.3.6., D.lgs. 81/2008).
2) Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, che si trovano nei locali di lavoro, nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione sono totalmente costituite da materiale di sicurezza per prevenire infortuni certi ai lavoratori in caso di rottura (Allegato IV, punto 1.3.6., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Finestre, lucernari e dispositivi di ventilazione - Finestre e lucernari

1) Le finestre e i lucernari possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza (Allegato IV, punto 1.3.7., D.lgs. 81/2008).
2) Le finestre e i lucernari, quando sono aperti, sono posizionati in modo tale da non costituire pericolo per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.7., D.lgs. 81/2008).
3) Le finestre e i lucernari sono stati concepiti e dotati delle attrezzature necessarie per la loro pulizia nel rispetto della sicurezza dei lavoratori impiegati in tale lavoro e di quelli presenti nell'edificio ed intorno ad esso (Allegato IV, punto 1.3.8., D.lgs. 81/2008).
4) Le finestre e i lucernari sono stati concepiti e dotati di dispositivi per la loro pulizia nel rispetto della sicurezza dei lavoratori impiegati in tale lavoro e di quelli presenti nell'edificio ed intorno ad esso (Allegato IV, punto 1.3.8., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Finestre, lucernari e dispositivi di ventilazione - Dispositivi di ventilazione

1) I dispositivi di ventilazione possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza (Allegato IV, punto 1.3.7., D.lgs. 81/2008).
2) I dispositivi di ventilazione, quando sono aperti, sono posizionati in modo tale da non costituire pericolo per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.7., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Vie di circolazione

1) Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, sono situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possono utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione (Allegato IV, punto 1.4.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le vie di circolazione per persone o per merci sono dimensionate in funzione del numero potenziale di utenti e del tipo di impresa (Allegato IV, punto 1.4.2., D.lgs. 81/2008).
3) Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, sono situate e calcolate in modo tale che i lavoratori operanti nelle vicinanze non corrono alcun rischio (Allegato IV, punto 1.4.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Vie di circolazione per veicoli

1) Le vie di circolazione utilizzate da mezzi di trasporto passano ad una sufficiente distanza di sicurezza dai pedoni (Allegato IV, punto 1.4.3., D.lgs. 81/2008).
2) Le vie di circolazione destinate ai veicoli passano ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale (Allegato IV, punto 1.4.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Zone di pericolo

1) I lavoratori autorizzati ad accedere nei luoghi di lavoro che comportano zone di pericolo, sono protetti con misure appropriate (Allegato IV, punto 1.4.7., D.lgs. 81/2008).
2) Le zone di pericolo sono segnalate in modo chiaramente visibile (Allegato IV, punto 1.4.8., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Pavimenti e passaggi

1) I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio sono privi di buche o sporgenze pericolose e sono in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito di persone e mezzi di trasporto (Allegato IV, punto 1.4.9., D.lgs. 81/2008).
2) I pavimenti ed i passaggi sono liberi da materiali ingombranti che ostacolano la normale circolazione (Allegato IV, punto 1.4.10., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Lavori di manutenzione su vie di transito

1) Le vie di transito, durante i lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non percorribili senza pericolo sono segnalate con apposito cartello di divieto di transito (Allegato IV, punto 1.4.16.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie e uscite di emergenza - Vie ed uscite di emergenza

1) Le vie e le uscite di emergenza sono sgombre e consentono di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro (Allegato IV, punto 1.5.2., D.lgs. 81/2008).
2) Tutti i posti di lavoro, in caso di pericolo, possono essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.5.3., D.lgs. 81/2008).
3) Le vie e le uscite di emergenza, per numero, distribuzione e dimensione sono adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, e al massimo numero di persone che possono essere presenti (Allegato IV, punto 1.5.4., D.lgs. 81/2008).
4) Le vie e le uscite di emergenza hanno altezza minima di m 2 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio (Allegato IV, punto 1.5.5., D.lgs. 81/2008).
5) Le vie e le uscite di emergenza, le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso, sono libere da ostruzioni e possono essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti (Allegato IV, punto 1.5.9., D.lgs. 81/2008).
6) Le vie e le uscite di emergenza sono evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati (Allegato IV, punto 1.5.10., D.lgs. 81/2008).
7) Le vie e le uscite di emergenza, che richiedono un'illuminazione, sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entra in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico (Allegato IV, punto 1.5.11., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Vie e uscite di emergenza - Porte di emergenza

1) Le porte delle uscite di emergenza, sono apribili nel verso dell'esodo (Allegato IV, punto 1.5.6., D.lgs. 81/2008)
2) Le porte delle uscite di emergenza, sono facilmente ed immediatamente apribili da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarla in caso di emergenza (Allegato IV, punto 1.5.6., D.lgs. 81/2008).
3) Le porte delle uscite di emergenza, non sono chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda (Allegato IV, punto 1.5.7., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Porte e portoni - Luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 - Porte dei locali di lavoro

1) Le porte di uscita dei luoghi di lavoro, per numero e ubicazione, sono tali da consentire la rapida uscita delle persone (Allegato IV, punto 1.6.17., D.lgs. 81/2008).
2) Le porte di uscita dei luoghi di lavoro sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro (Allegato IV, punto 1.6.17., D.lgs. 81/2008).
3) Sulle porte trasparenti è apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi (Allegato IV, punto 1.6.10. e 1.6.17, D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni - Luoghi di lavoro esterni

1) I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività sono concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli avviene in modo sicuro (Allegato IV, punto 1.8.3., D.lgs. 81/2008).
2) I luoghi di lavoro all'aperto sono opportunamente illuminati con luce artificiale quando alla luce del giorno non è sufficiente (Allegato IV, punto 1.8.6., D.lgs. 81/2008).

3) I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro sono sistemati in modo da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza (Allegato IV, punto 1.8.8., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni - Requisiti dei posti di lavoro all'aperto

1) I posti di lavoro all'aperto, per quanto tecnicamente possibile, sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti (Allegato IV, punto 1.8.7.1., D.lgs. 81/2008).
2) I posti di lavoro all'aperto, per quanto tecnicamente possibile, sono tali da poter essere abbandonati rapidamente in caso di pericolo (Allegato IV, punto 1.8.7.3., D.lgs. 81/2008).
3) I posti di lavoro all'aperto, per quanto tecnicamente possibile, sono tali da poter essere raggiunti rapidamente in caso di soccorso (Allegato IV, punto 1.8.7.3., D.lgs. 81/2008).
4) I posti di lavoro all'aperto, per quanto tecnicamente possibile, sono tali da non permettere cadute o scivolamenti (Allegato IV, punto 1.8.7.3., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Microclima - Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi - Aerazione naturale

1) I luoghi di lavoro chiusi dispongono di aria salubre in quantità sufficiente, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori stessi, ottenuta con aperture naturali (Allegato IV, punto 1.9.1.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Microclima - Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi - Aerazione forzata

1) I luoghi di lavoro chiusi dispongono di aria salubre in quantità sufficiente, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori stessi, ottenuta con impianti di aerazione (Allegato IV, punto 1.9.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) Gli impianti di condizionamento dell'aria e di ventilazione meccanica funzionano in modo tale da non esporre i lavoratori a correnti d'aria fastidiosi (Allegato IV, punto 1.9.1.3., D.lgs. 81/2008).
3) Gli impianti di aerazione sono periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.9.1.4., D.lgs. 81/2008).
4) Gli impianti di aerazione sono puliti rapidamente da sedimenti e da sporcizia che potrebbero comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata (Allegato IV, punto 1.9.1.5., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Microclima - Temperatura dei locali

1) La temperatura nei locali di lavoro è adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro, degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori e dell'influenza che esercita sulla temperatura stessa il grado di umidità e il movimento dell'aria concomitanti (Allegato IV, punto 1.9.2.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate sono tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro (Allegato IV, punto 1.9.2.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Microclima - Umidità

1) Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro è evitata, per quanto possibile, le formazioni della nebbia, mantenendo l'umidità e la temperatura nei limiti compatibili con le esigenze tecniche (Allegato IV, punto 1.9.3.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Illuminazione naturale ed artificiale - Requisiti generali

1) I luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale (Allegato IV, punto 1.10.1., D.lgs. 81/2008).
2) I locali e i luoghi di lavoro, anche se illuminati con luce naturale, sono dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata a salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.10.1., D.lgs. 81/2008).
3) Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale sono tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza (Allegato IV, punto 1.10.4., D.lgs. 81/2008).
4) Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale tale da assicurare una sufficiente visibilità (Allegato IV, punto 1.10.5., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Illuminazione naturale ed artificiale - Impianti di illuminazione

1) Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione sono installati in modo che il tipo di illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.10.2., D.lgs. 81/2008).
2) I luoghi di lavoro, nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, dispongono di illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità (Allegato IV, punto 1.10.3., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Locali di riposo e refezione - Conservazione vivande e somministrazione bevande

1) I lavoratori dispongono di adatti posti fissi per la conservazione delle loro vivande (Allegato IV, punto 1.11.3.1., D.lgs. 81/2008).
2) I lavoratori dispongono di mezzi per riscaldare le vivande e lavare i relativi recipienti (Allegato IV, punto 1.11.3.1., D.lgs. 81/2008).
3) I lavoratori dispongono di mezzi per lavare i recipienti contenenti le vivande (Allegato IV, punto 1.11.3.1., D.lgs. 81/2008).
4) Non sono somministrate birra, vino e bevande alcooliche all'interno dell'azienda (Allegato IV, punto 1.11.3.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Spogliatoi e armadi per il vestiario

1) I lavoratori, che devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non possono cambiarsi in altri locali, hanno a disposizione locali appositamente destinati a spogliatoi (Allegato IV, punto 1.12.1., D.lgs. 81/2008).
2) I lavoratori dispongono di locali destinati a spogliatoio suddivisi per sesso e convenientemente arredati (Allegato IV, punto 1.12.2., D.lgs. 81/2008).
3) I locali destinati a spogliatoio hanno capacità sufficiente, sono vicini ai locali di lavoro, sono aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili (Allegato IV, punto 1.12.3., D.lgs. 81/2008).
4) I locali destinati a spogliatoio sono dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro (Allegato IV, punto 1.12.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Servizi igienico assistenziali - Acqua

1) I lavoratori dispongono, nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze, di acqua in quantità sufficiente sia per uso potabile che per lavarsi (Allegato IV, punto 1.13.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) La provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua è effettuata nell'osservanza delle norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e a impedire la diffusione di malattie (Allegato IV, punto 1.13.1.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Servizi igienico assistenziali - Docce

1) Docce sufficienti ed appropriate sono messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono (Allegato IV, punto 1.13.2.1., D.lgs. 81/2008).
2) I lavoratori dispongono di locali per docce separati per sesso e facilmente comunicabili con gli spogliatoi (Allegato IV, punto 1.13.2.2., D.lgs. 81/2008).
3) I lavoratori dispongono di locali per docce utilizzati separatamente per sesso e facilmente comunicabili con gli spogliatoi (Allegato IV, punto 1.13.2.2., D.lgs. 81/2008).
4) I locali delle docce sono riscaldati nella stagione fredda, sono di dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e sono in condizioni appropriate di igiene (Allegato IV, punto 1.13.2.3., D.lgs. 81/2008).
5) Le docce sono dotate di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e di mezzi per asciugarsi (Allegato IV, punto 1.13.2.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Servizi igienico assistenziali - Gabinetti e lavabi

1) I lavoratori, dispongono in prossimità dei loro posti di lavoro, di locali di riposo, di spogliatoi e docce, di gabinetti e di lavabi (Allegato IV, punto 1.13.3.1., D.lgs. 81/2008).
2) I lavabi sono dotati di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e di mezzi per asciugarsi (Allegato IV, punto 1.13.3.1., D.lgs. 81/2008).
3) I gabinetti sono separati per sesso (Allegato IV, punto 1.13.3.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Ambienti di lavoro - Servizi igienico assistenziali - Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali

1) Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, sono mantenuti in stato di scrupolosa pulizia (Allegato IV, punto 1.13.4.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Primo soccorso - Azienda o unità produttiva di Gruppo A - Generale

1) Il luogo di lavoro è dotato di mezzi di comunicazione che consentono la rapida attivazione di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 1, lettera b), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
2) Il servizio di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale sono raccordati (Art. 2, comma 4, D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
3) I lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, hanno in dotazione il pacchetto di medicazione e un mezzo di comunicazione idoneo a raccordarsi con l'azienda per attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 5, D.M. 15 luglio 2003, n. 388).

Tipologia di verifica: Primo soccorso - Azienda o unità produttiva di Gruppo A - Cassetta di pronto soccorso

1) Il luogo di lavoro è dotato di cassetta di pronto soccorso facilmente accessibile e adeguatamente segnalata (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
2) La cassetta di pronto soccorso, il cui contenuto è quello previsto dalle norme vigenti, è periodicamente e adeguatamente rifornita (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
3) Il contenuto della cassetta di pronto soccorso è integrato sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro su indicazione del medico competente e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Compartimentazione

1) Verso altre attività, il luogo di lavoro è inserito in un compartimento antincendio distinto o è interposto spazio scoperto.
2) All'interno del luogo di lavoro, la volumetria dell'opera da costruzione contenente lo stesso è suddivisa in compartimenti antincendio o è interposto spazio scoperto tra ambiti dello stesso luogo di lavoro.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Esodo

1) Tutte le superfici di calpestio delle vie d'esodo non sono sdrucciolevoli, né presentano avvallamenti o sporgenze pericolose e sono in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
2) Il fumo ed il calore dell'incendio smaltiti o evacuati dall'attività non interferiscono con le vie d'esodo.
3) Le porte installate lungo le vie d'esodo sono facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
4) Per attività aperte al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le vie d'esodo impiegate da più di 25 occupanti, nella condizione d'esodo più gravosa, si aprono nel senso dell'esodo e sono dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o equivalente.
5) Il sistema d'esodo (es. vie d'esodo, luoghi sicuri, spazi calmi,) sono facilmente riconoscibili ed impiegabili dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza.
6) Lungo le vie d'esodo è installato un impianto di illuminazione di sicurezza, impiegabile nei casi in cui l'illuminazione naturale risulti anche occasionalmente insufficiente a consentire l'esodo degli occupanti.
7) L'affollamento massimo di ciascun locale è determinato moltiplicando la densità di affollamento pari a 0.7 persone a m^2 per la superficie lorda del locale stesso.
8) Al fine di limitare la probabilità che l'esodo degli occupanti sia impedito dall'incendio, sono previste almeno due vie d'esodo indipendenti, per le quali è minimizzata la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell'incendio.
9) Al fine di limitare il tempo necessario agli occupanti per abbandonare il compartimento di primo innesco dell'incendio, almeno una delle lunghezze d'esodo determinate da qualsiasi punto dell'attività garantisce $L_{es} \leq 60$m.
10) L'altezza minima delle vie di esodo è pari a 2m.
11) La larghezza delle vie di esodo è la minima misurata, dal piano di calpestio fino all'altezza di 2m, deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati i corrimani e i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza $\leq$ 80mm.
12) La larghezza di ciascun percorso delle vie d'esodo orizzontali e verticali è $\geq$ 900mm.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Gestione della sicurezza antincendio

1) Il datore di lavoro organizza la GSA adottando una verifica periodica delle misure antincendio preventive.
2) Il datore di lavoro organizza la GSA verificando l'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio incendio.
3) Il datore di lavoro organizza la GSA garantendo il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione, controllo o estinzione dell'incendio, ...).
4) Il datore di lavoro organizza la GSA garantendo l'attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza.
5) Il datore di lavoro organizza la GSA garantendo l'apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...).
6) Il datore di lavoro organizza la GSA tramite:

- la gestione dei lavori di manutenzione;
- la valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio (es. lavori a caldo, ...);
- la pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza;
- la pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione;
- l'impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ...).

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Controllo dell'incendio

1) Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, sono installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30m.
2) Gli estintori sono sempre disponibili per l'uso immediato, pertanto sono collocati:

- in posizioni facilmente visibili e raggiungibili, lungo i percorsi d'esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali;
- in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi, ...).

3) Nei luoghi di lavoro in cui è previsto l'impiego di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, sono installati estintori idonei all'uso previsto.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Rivelazione ed allarme

1) Nella gestione della sicurezza antincendio, sono codificate idonee procedure di emergenza finalizzate:

- al rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio;
- alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici (es. arresto di impianti di produzione, chiusura delle valvole di adduzione di gas o liquidi combustibili, distacco dell'alimentazione elettrica, ...).

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Controllo di fumi e calore

1) Al fine di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso dal luogo di lavoro è garantito lo smaltimento di fumi e calore in caso d'incendio.
2) Lo smaltimento dei fumi e del calore è garantito attraverso la presenza di aperture anche coincidenti con gli infissi (es. finestre lucernari, porte, ...) già presenti e richiesti per il luogo di lavoro ai fini igienico-sanitari.
3) Le modalità di apertura in caso di incendio dei varchi di smaltimento di fumo e calore sono considerate nella pianificazione di emergenza.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Operatività antincendio

1) È assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a distanza $\leq$ 50 m dagli accessi dell'attività, oppure sono adottate specifiche misure di operatività antincendio.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Mini codice (D.M. 3 settembre 2021) - Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

1) Gli impianti tecnologici e di servizio (es. impianti per la produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, distribuzione di fluidi combustibili, climatizzazione degli ambienti, ...) sono realizzati e mantenuti in efficienza secondo la regola dell'arte.
2) Gli impianti tecnologici e di servizio sono disattivabili, o in alternativa gestibili, a seguito di incendio.

SERBATOIO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIPARTIMENTO DI VELLETRI

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Certificato di Prevenzione Incendi

1) Il Serbatorio per il carburante per autotrazione è provvisto di Certificato di Prevenzione Incendi. Si rimanda alla consultazione del CPI in allegato, in corso di validità.

AUTORIMESSA GENZANO

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza.

Tipologia di verifica: Prevenzione incendi - Certificato di Prevenzione Incendi

1) L'Autorimessa del Dipartimento di Genzano è provvista di Certificato di Prevenzione Incendi. Si rimanda alla consultazione del CPI in allegato, in corso di validità.

Esito dell'analisi e della valutazione

A conclusione della verifica effettuata sui “LUOGHI DI LAVORO” della rispondenza ai requisiti di salute e sicurezza, è risultato che tutti i requisiti di legge sono soddisfatti.

VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI

verifica dei requisiti di salute e di sicurezza dei processi produttivi ed attività lavorative con indicazione dei dispositivi di protezione individuale

(Art. 28, comma 2, lettere a) e b), D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

I processi produttivi, con le relative attività lavorative, sono stati oggetto di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, e 28, comma 1, del D.lgs. 81/2008.

Individuazione dei fattori di rischio

I fattori di rischio sono stati individuati seguendo le disposizioni normative nazionali, le indicazioni approvate e pubblicate da organismi internazionali, europei o nazionali di normalizzazione, dalle regioni, dall'INAIL o da organismi territoriali paritetici, ovvero avvalendosi di studi, osservazioni, dati desunti dall'esperienza e dalle informazioni raccolte, ovvero di contributi apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono all'effettuazione della valutazione stessa.
Con questa metodologia è stato possibile avere la certezza di individuare in concreto tutti i fattori di rischio, non soltanto in base ai principi generalmente noti, ma anche in funzione delle peculiarità delle condizioni in cui ha luogo l'attività lavorativa.

Individuazione delle misure preventive e protettive

Dopo aver individuato tutti i fattori di rischio, si è proceduto a conciliare le contrapposte esigenze attribuendo una priorità ottimale (nella valutazione e identificazione) dei principali problemi di prevenzione -peculiari della specifica attività produttiva-, su cui si è concentrata poi l'analisi e, di conseguenza, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, così come richiesto dall'art. 28, comma 2, lettera b), del D.lgs. 81/2008.
L'elenco delle misure preventive e protettive attuate, ed in seguito elencate, è suddiviso per attività lavorativa e per fattore di rischio, con annotazione a margine della pertinente ed eventuale disposizione normativa o di buona prassi.

Elenco dei fattori di rischio

Tutti i fattori di rischio derivanti dall'attività lavorativa, che risultino ragionevolmente prevedibili, sono stati suddivisi in fattori di rischio per la salute, fattori di rischio per la sicurezza e fattori di rischio particolari.

Fattori di rischio per la SALUTE

1) Attrezzature munite di videoterminali;
2) Esposizione a microclima caldo severo;
3) Esposizione a microclima freddo severo;
4) Esposizione a R.O.A. (operazioni di saldatura);
5) Esposizione ad agenti biologici;
6) Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni;
7) Esposizione ad agenti chimici;
8) Esposizione ad amianto.

Fattori di rischio per la SICUREZZA

1) Aggressione fisica;
2) Atmosfere esplosive (INAIL);
3) Caduta dall'alto (utilizzo PLE);
4) Cadute cassone mezzo;
5) Cadute dall'alto;
6) Campi Elettromagnetici;
7) Elettrocuzione;
8) Esposizione a radiazioni ottiche naturali;
9) Esposizione a vibrazioni;
10) Esposizione a vibrazioni Attrezzature per la manutenzione del verde;
11) Esposizione a vibrazioni utilizzo mezzi aziendali;
12) Esposizione al Rumore;
13) Esposizione al Rumore Attrezzatura per la manutenzione del verde;
14) Esposizione al Rumore mezzi aziendali;
15) Esposizione al Rumore raccolta vetro;

16) Esposizione al Rumore Soffione;
17) Esposizione al Rumore Spazzatrice;
18) Getti e schizzi;
19) Inalazione polveri e fibre;
20) Incendio (valutato nei luoghi di lavoro);
21) Incidente stradale;
22) Investimento e ribaltamento;
23) Lavoro in solitudine;
24) Movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza (OCRA);
25) Posture incongrue (OWAS);
26) Proiezione di schegge;
27) Punture, tagli e abrasioni;
28) Radiazioni Ionizzanti (rifiuti);
29) Salita e discesa dall'automezzo aziendale;
30) Scariche atmosferiche (valutato nei luoghi di lavoro);
31) Scivolamenti e cadute a livello;
32) Scoppio;
33) Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti;
34) Uso di scale;
35) Utilizzo di Attrezzature con lance a pressione;
36) Esposizione ad agenti chimici

Fattori di rischio PARTICOLARI
1) Lavoro notturno;
2) Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto);
3) Movimentazione manuale carichi (spinta e traino);
4) STRESS lavoro-correlato.

Elenco delle attività analizzate

I processi produttivi con le relative attività lavorative, oggetto di valutazione dei rischi, sono di seguito elencati:

OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI
1) Attività presso il CDR;
2) Attività di spazzamento manuale con utilizzo mezzi aziendali [Esterna];
3) Attività di spazzamento e lavaggio meccanizzato, con utilizzo di spazzatrici [Esterna];
4) Attività raccolta rifiuti modalità porta a porta con utilizzo mezzi [Esterna];
5) Attività di raccolta rifiuti ingombranti con utilizzo mezzi [Esterna];
6) Attività di decoro del territorio [Esterna];
7) Attività presso aree destinate alla Giornata Ecologica;
8) Attività di Trasbordo [Esterna];
9) Attività pulizia nodi di scambio stazioni ferroviarie [Esterna];
10) Attività di guida e trasporto Operatore Ecologico area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari [Esterna];
11) Attività di pulizia locali Dipartimenti e CDR;
12) Attività di lavaggio e pulizia automezzi;
13) Attività di distribuzione Kit Buste/mastelli [Esterna].

OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE
1) Attività di spazzamento e lavaggio meccanizzato, con utilizzo di spazzatrici [Esterna];
2) Attività raccolta rifiuti modalità porta a porta con utilizzo mezzi [Esterna];
3) Attività di raccolta rifiuti ingombranti con utilizzo mezzi [Esterna];
4) Attività di decoro del territorio [Esterna];
5) Attività presso aree destinate alla Giornata Ecologica;
6) Attività di Trasbordo [Esterna];
7) Attività di trasporto rifiuti presso impianti terzi utilizzo di mezzi e compattatori [Esterna];
8) Attività pulizia nodi di scambio stazioni ferroviarie [Esterna];
9) Attività di movimentazione rifiuti con automezzi con braccio meccanico (Ragno) [Esterna];
10) Attività di guida e trasporto Operatore Ecologico / Autista area conduzione [Esterna];
11) Attività di pulizia locali Dipartimenti e CDR;
12) Attività presso il CDR;
13) Attività di lavaggio e pulizia automezzi.

OPERAI AREA SERVIZI GENERALI

1) Interventi per riparazioni mezzi aziendali in strada [Esterna];
2) Interventi per riparazioni mezzi aziendali all'interno degli impianti terzi [Esterna];
3) Consegna e\o Ritiro mezzi presso officine [Esterna];
4) Approvvigionamento di materiale (presso punto vendita) [Esterna];
5) Approvvigionamento di materiale (internamente al dipartimento);
6) Attività di manutenzione dei mezzi e attrezzature aziendali con utilizzo di utensili;
7) Riparazioni mezzi presso i dipartimenti e cassoni/presse presso i cdr [Esterna];
8) Attività di decoro del territorio [Esterna];
9) Gestione magazzino di stoccaggio e area di lavoro;
10) Attività amministrativa con utilizzo pc, stampante;
11) Attività di guida e trasporto Operai Area servizi generali [Esterna];
12) Attività di lavaggio e pulizia automezzi.

IMPIEGATI AREA TECNICO\AMMINISTRATIVA

1) Attività impiegati tecnici e amministrativi (presso dipartimenti e CDR);
2) Attività impiegati tecnici e amministrativi (attività esterne) [Esterna];
3) Attività di guida e trasporto Impiegati area tecnico\amministrativa [Esterna].
4) Attività di distribuzione Kit Buste/mastelli [Esterna].

OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI

L'analisi del processo produttivo "OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI" ha permesso di verificare la presenza o meno di possibili indicatori di stress, quindi il fattore di rischio, è stato opportunamente valutato e convenientemente mitigato con l'attuazione delle relative misure di prevenzione.

Fattore di rischio: STRESS lavoro-correlato

Rischi collegati allo stress lavoro-correlato dei "gruppi di lavoratori" come previsto dall'art. 28, comma 1, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e secondo l'accordo europeo 8 ottobre 2004. La maggior parte delle persone quando è sottoposta ai fattori stressanti avverte reazioni emotive di ansia, depressione, disagio, inquietudine o fatica.

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. RISCHIO. Non rilevante (punteggio compreso tra 0 e 58). L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro.
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

AREA Step checklist	Punteggio
I - EVENTI SENTINELLA	
Indicatori Aziendali	Medio [19]
TOTALE AREA	**Medio [6]**
II - AREA CONTENUTO DEL LAVORO	
Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro	Alto [46]
Pianificazione dei compiti	Non rilevante [17]
Carico di lavoro - Ritmo di lavoro	Non rilevante [22]
Orario di lavoro	Medio [50]
TOTALE AREA	**Medio [34]**
III - AREA CONTESTO DEL LAVORO	
Funzione e cultura organizzativa	Non rilevante [18]
Ruolo nell'ambito dell'organizzazione	Non rilevante [0]
Evoluzione della carriera	Non rilevante [33]
Autonomia decisionale - Controllo del lavoro	Non rilevante [40]

AREA Step checklist	Punteggio
I - EVENTI SENTINELLA	
Rapporti interpersonali sul lavoro	Non rilevante [0]
Interfaccia casa lavoro - Conciliazione vita/lavoro	[0]
TOTALE AREA	**Non rilevante [18]**
Valutazione globale rischio	**58**

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Condizioni organizzative che non possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Previsione di un "piano di monitoraggio", ad esempio anche attraverso un periodico controllo dell'andamento degli eventi sentinella.

Attività presso il CDR

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività presso il CDR" del processo produttivo "OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)

Il Lavoratore durante l'attività può movimentare manualmente, secchi, sacchetti, contenitori in genere rifiuti ingombranti da conferire negli appositi cassoni e compattatori a terra in dotazione al CDR.
Dagli audit effettuati emerge che per le attività di movimentazione dei carichi, il lavoratore ha a disposizione attrezzature quali carrellino tipo bravetta e cestelli con ruote.
Dagli audit effettuati emerge che l'operatore può movimentare varie tipologie di rifiuto, vengono valutate le condizioni di carico più gravose come, ad esempio, la movimentazione degli elettrodomestici e degli ingombranti, che possono avere un peso caratteristico anche fino a 60 Kg, si precisa che le attività di movimentazione dei carichi riguardate i rifiuti ingombranti e\o elettrodomestici viene svolta sempre con due operatori.

I fattori determinanti possono essere:

- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Una parte significativa della popolazione potrebbe essere esposta a rischio.
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Nel caso di spostamenti a spalla, per esempio di sacchi, essi devono essere effettuati tenendo il corpo in posizione eretta, senza incurvare la schiena. Durante il sollevamento mantenere la schiena eretta e le braccia rigide.
2) Evitare che durante il trasporto di sostanze liquide o polverose si evidenziano sversamenti o diffusioni nell'ambiente di lavoro.
3) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
4) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli, carriole, ecc. devono essere mantenuti inefficienza e frequentemente controllati.
5) Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo.
6) Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza tra loro pari a 20 - 30 cm per

assicurare l'equilibrio del corpo.
7) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
8) È attiva la sorveglianza sanitaria.
9) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
10) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
11) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1).
12) Sollevamento dei carichi eseguito sempre con due mani e da una sola persona (ISO 11228 - 1).
13) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1).
14) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1).
15) Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco (ISO 11228 - 1).
16) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (spinta e traino)

Il Lavoratore durante le attività di assistenza al conferimento e di sistemazione del CDR può essere soggetto al rischio movimentazione manuale dei carichi spinta e traino durante lo spostamento dei rifiuti attraverso i carrellini tipo bravetta e cestelli con ruote.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Il lavoro comporta azioni manuali di spinta e traino di carichi accettabili per i lavoratori. Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
2) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli carriole eccetera devono essere mantenuti inefficienza e frequentemente controllati.
3) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) La movimentazione dei carichi avviene a basse accelerazioni e velocità, i punti di presa del carico si trovano ad un'altezza da terra adeguata ai lavoratori (ISO 11228 - 2).
8) L'abbigliamento e le attrezzature di protezione non ostacolano la postura e i movimenti dei lavoratori (ISO 11228 - 2).
9) Le attrezzature per la movimentazione dei carichi e la pavimentazione sono ben manutenuti e i lavoratori hanno un'adeguata conoscenza delle procedure di manutenzione (ISO 11228 - 2).
10) La movimentazione manuale dei carichi durante l'attività lavorativa, in base alla stima delle azioni di spinta e traino e dei fattori di rischio, è accettabile (ISO 11228-2).
11) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da

mansioni che espongono a movimentazione manuale dei carichi, ovvero al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruota su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.
Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:
N. 1. Spinta e traino Cestello con ruote
N. 2. Spinta e traino Carrellino tipo bravetta
N. 3. Attività di spazzamento
N. 4. Attività di assistenza al conferimento rifiuti
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio posture incongrue.
4) Il Lavoratore deve mantenere sempre una posizione corretta durante le fasi di raccolta del rifiuto, delle attività di spazzamento, di traino e di spinta nonché durante l'utilizzo delle attrezzature in dotazione.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Le pause, gli intervalli e le turnazioni sono adeguate al lavoro da svolgere e consentono di evitare il mantenimento di posture in maniera reiterata e/o prolungata.
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione, sono allontanate da mansioni che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, dispongono di posti di lavoro e procedure adeguate al crescere del volume addominale al fine di ovviare i problemi posturali e rischi di infortunio (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di alternare la postura eretta con quella seduta (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
10) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, in cui per esigenze di attività sono costrette a mantenere ininterrottamente la posizione eretta usufruiscono di pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività nel CDR, le cause potrebbero essere dettate dagli automezzi circolanti nel CDR (utenti e lavoratori), dall'eventuale proiezione da una ruota di un'autovettura di sassi o oggetti, dall'arredo del CDR (cassoni, compattatori, gabbiotto ecc.), dalle attrezzature e dai macchinari utilizzati dal Lavoratore stesso (es. presse).
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine, attrezzature e automezzi
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei contenitori ed inatteso movimento degli stessi

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Schiacciamenti
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione del CDR, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie, durante l'eventuale movimentazione e conferimento dei rifiuti e sistemazione del CDR. Gli scivolamenti o inciampi, possono essere dettati anche da movimenti scoordinati, passi falsi e perdite di controllo (di oggetti o di mezzi di trasporto o di attrezzature di movimentazione) che avvengono durante lo spostamento a piedi e la movimentazione manuale dei carichi, nonché, delle attività di spazzamento manuale (eventuale pulizia dell'area) e attività di assistenza ai colleghi e all'utenza.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Sostanze scivolose presenti a terra

- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo calzature non idonee

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dall'utilizzo delle macchine, delle attrezzature aziendali e dagli automezzi circolanti nel CDR (utenti e lavoratori).
L'investimento del Lavoratore da parte di automezzi può avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento dell'automezzo).
L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dall'utenza che accede nel CDR con i propri automezzi, per questo, si valuta la possibilità che l'utente compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida, le negligenze dell'utente potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
Il ribaltamento del mezzo aziendale può avvenire per eccesso di velocità e manovre errate e per errata procedura di svuotamento o a causa di una errata distribuzione dei rifiuti all'interno del mezzo aziendale, dettata anche dalle operazioni di compattazione e schiacciamento. Il mezzo aziendale può ribaltarsi lateralmente, frontalmente o posteriormente.

I fattori determinanti possono essere:
- Eccessivo affollamento interno al CDR (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore automezzo (Lavoratore e\o Utenti)
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Utilizzo di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Utilizzo di farmaci
- Errate manovre durante l'utilizzo dei mezzi aziendali
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) All'interno del CDR deve essere rispettata la segnaletica e le normali regole del codice della strada

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Aggressione fisica

Il Lavoratore svolgendo attività all'interno del CDR ed essendo a contatto diretto con l'utenza, può essere soggetto ad aggressione fisica.
I fattori determinanti possono essere:
- Assenza di partecipazione nei confronti di esigenze di ordine pratico o affettivo tra il lavoratore e l'utente
- Alterazione psicofisica del lavoratore e\o dell'utente (es. assunzione farmaci, sostanze psicotrope, droghe e alcol)
- Divergenze emergenti tra lavoratore e utente "Generico varie ed eventuali" (es. sinistro)
- Nervosismo
- Irascibilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Conseguenze psicologiche
- Aumento stress lavoro correlato
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

La presente valutazione è stata redatta come rischio emergente, ed è soggetta a particolare monitoraggio da parte del Servizio Prevenzione e Protezione per il miglioramento all'approccio e alla gestione del rischio aggressione fisica.

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore dovrà mantenere un comportamento ed un linguaggio congruo alle sue mansioni, svolgendo le proprie attività con professionalità e diligenza.
2) Il Lavoratore dovrà evitare rumori inutili e/o molesti durante l'attività svolta;
3) Il Lavoratore deve rispettare quanto dettato dal Codice Etico e dalle politiche comportamentali adottate dall'Azienda.
4) Il lavoratore è adeguatamente informato e formato sul rischio aggressione fisica.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni previste nel CDR è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di aerosol urbani, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi degli automezzi e aria insalubre nell'area del CDR.
I fattori determinanti possono essere:
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani
- Inappropriato utilizzo di maschera FFP2

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore deve evitare di essere causa di innalzamento di polveri, utilizzando diligentemente le attrezzature di lavoro in dotazione.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti all'utilizzo delle macchine e delle attrezzature in dotazione, dalla presenza di oggetti taglienti e pungenti nei rifiuti e nei contenitori dei rifiuti.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo del CDR
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Conferimento rifiuti nel mezzo aziendale
- Errato utilizzo del mezzo aziendale
- Conferimento e sistemazione dei rifiuti nei cassoni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i

Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;
7) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo caldo durante la fase estiva più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.

4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo freddo durante la fase invernale più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Campi Elettromagnetici

I Lavoratori possono essere soggetti a campi elettromagnetici a causa dell'utilizzo di:
- Apparecchiature elettriche
- Dispositivi di radiodiffusione e di comunicazione

Si valuta che le sorgenti dei campi elettromagnetici presenti nei Dipartimenti e nei Centri di Raccolta (CDR) producono livelli di esposizione estremamente bassi, e che non superano i valori di azione stabiliti dalla direttiva EMF. Si valuta che la linea Internet e il conseguente utilizzo delle tecnologie Router e Wi-fi, sono state tutte installate secondo quanto previsto dalla normativa tecnica di settore ETS 300-328-2, consentendo così di non irradiare con una potenza (E.I.R.P.) superiore ai 100 milliwatt. Per quanto sopra non si procede ad una valutazione strumentale.

I fattori determinanti possono essere:
- Radiazioni non ionizzanti
- Onde elettromagnetiche (naturali o artificiali)
- Valori limite di esposizione
- Interferenze con attrezzature o dispositivi elettronici

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Nausea
- Riscaldamento del corpo
- Effetti sui nervi, muscoli e\o organi sensoriali

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Le linee di comunicazione e le loro strumentazioni sono istallate e manutentate secondo quanto la normativa di settore.
2) I presidi, le attrezzature, gli impianti e gli apparecchi per la trasmissione e la comunicazione sono utilizzati e manutenuti in conformità a quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione.
3) Sono adottate attrezzature che emettono campi elettromagnetici a bassa intensità.

Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (rifiuti)

Nell'attività di raccolta, movimentazione e trattamento dei rifiuti solidi urbani, in casi eccezionali, può accadere che, all'interno dei carichi siano trasportate sorgenti radioattive oppure che i rifiuti urbani siano contaminati da sostanze radioattive.

I fattori determinanti possono essere:
- Rifiuto contaminato
- Contatto accidentale
- Rottura del contenitore, sacco, busta contenete il rifiuto contaminato
- Irraggiamento esterno
- Tempo di irraggiamento
- Distanza di irraggiamento

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Effetti cancerosi
- Mutazioni cellulari
- Abbassamento delle difese immunitarie

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore deve movimentare i contenitori, i sacchi, i cesti e i contenitori dei rifiuti in genere, facendo sempre attenzione a non entrare in contatto con il rifiuto.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati su rischio radiazioni ionizzanti.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.

5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici.
Il Lavoratore è soggetto al rischio biologico nelle attività di raccolta, movimentazione e trattamento del rifiuto, le vie principali di esposizione possono essere per contatto cutaneo, ferite da taglio o da punta (aghi contaminati da virus a trasmissione ematica, oggetti taglienti contaminati da microrganismi presenti nei rifiuti differenziati e indifferenziati), ingestione ed eventuali morsi di animali e punture di insetti.
Comportano maggior rischio di esposizione le aree di lavoro attorno all'operatore, ai contenitori ai mezzi e alle attrezzature per la raccolta (in particolare, presso le bocche di carico) o di spazzamento (eventuale pulizia dell'area).
Il Lavoratore è maggiormente esposto ai seguenti agenti biologici:
- BATTERI (enterococchi, S. aureus, ecc.);
- VIRUS (virus enterici, HBV, ecc.);
- FUNGHI (Aspergillus, ecc.);
- PARASSITI;
- ALLERGENI.

I fattori determinanti possono essere:
- Punture
- Pollini
- Spore fungine
- Polveri
- Contatti
- Tagli
- Abrasioni
- Ingestione
- Punture di insetti e\o morsi di animali

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Patologie di natura infettiva
- Allergie
- Intossicazioni
- Infezioni
- Irritazioni
- Rigonfiamenti
- Shock anafilattico (anafilassi)

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio biologico.
4) Usare particolare cautela nella presa e nella movimentazione dei sacchi dei rifiuti, verificando, sul momento, se ci sono materiali taglienti, aghi, siringhe etc. che sporgono dagli stessi. Raccogliere il rifiuto con gli appositi raccoglitori e attrezzature fornite dall'Azienda.
5) Vaccinazione del Lavoratore Profilassi: Antiepatite B - Antitetanica Controllo: Antiepatite C (come da protocollo sanitario).
6) Adozione di corrette norme igieniche come il lavaggio frequente delle mani e igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce, gettare il fazzoletto subito dopo).
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,

dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

8) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
9) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
10) Nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
11) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
12) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
13) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici sono adeguati e chiaramente identificati (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
14) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
15) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
16) I dispositivi di protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
17) Nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
18) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori previsti dal D.lgs. 345/1999 e dal D.lgs. 262/2000, in particolare ad attività che espongono ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
Il Lavoratore è esposto maggiormente al rischio radiazioni ottiche naturali durante le stagioni estive e nelle ore più calde e di maggiore intensità solare.
I CDR sono dotati di gabbiotto per le attività amministrative in cui il lavoratore può eseguire anche pause e ristoro.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle
- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario

- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) I lavoratori sono protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro fisse, mediante la realizzazione di pensiline o tettoie (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Il Lavoratore è soggetto al rischio chimico a causa della presenza nel CDR di sostanze chimiche nei rifiuti conferiti (Batterie delle Autovetture e lampade fluorescenti).
I fattori determinanti possono essere:
- Prolungata esposizione
- Contatto diretto
- Ingestione
- Reazioni tra sostanze
- Assorbimento per inalazione
- Sversamenti accidentali
- Distrazione dell'Operatore
- Mancato utilizzo dei DPI
- DPI non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Irritazioni
- Allergie
- Reazioni cutanee
- Intossicazione
- Malattie professionali da agenti chimici
- Infortunio da agente chimico
- Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio: "Irrilevante per la salute".
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i

Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
4) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
5) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
6) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
7) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
8) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
9) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
10) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), i processi lavorativi e i controlli tecnici sono progettati in maniera appropriata e nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
11) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le attrezzature messe a disposizione e i materiali utilizzati sono adeguati alla attività lavorativa da svolgere nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
12) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure organizzative adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
13) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure protettive di tipo collettivo adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
14) Vista l'impossibilità sia di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione) che prevenire con altri mezzi l'esposizione, sono utilizzati appropriati dispositivi di protezione individuali, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
15) Periodicamente e ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, si effettua la misurazione degli agenti chimici, che possono presentare un rischio per la salute, con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio-temporali (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
16) La sostanza è usata e conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso tubazioni stagne.
17) Nelle attività lavorative sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente addestrati per lo specifico processo, e sono disponibili sistemi di controllo adeguati a monitorare e contenere l'esposizione.
18) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti chimici pericolosi sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

I Lavoratori possono impiegare e\o manipolare agenti chimici, prevedendone l'utilizzo per tipo di procedimento e attività specifica. Il Lavoratore è soggetto al rischio chimico a causa della presenza nel CDR di sostanze chimiche nei rifiuti conferiti (Batterie delle Autovetture e lampade fluorescenti).

I fattori determinanti possono essere:

·Rottura dei contenitori
·Rovesciamento
·Schizzi
·Contatti accidentali
·Reazioni chimiche
·Formazione di fumi e vapori

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

·Irritazioni
·Intossicazioni
·Esplosioni
·Ferimenti
·Impatto ambientale
·Intossicazione
·Malattie professionali da agenti chimici
·Infortunio da agente chimico
·Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Per la Stima del livello di pericolosità oggettiva si valuta:

- Gli agenti chimici presenti durante il lavoro sono identificati e inventariati
- I contenitori originali degli agenti chimici sono segnalati con etichette
- Le segnalazioni degli agenti chimici vengono mantenute anche su contenitori in eventuali operazioni di travaso
- Le aree di stoccaggio sono correttamente ventilate, a tiraggio naturale e le quantità sono sempre modeste
- Le aree di stoccaggio garantiscono, in caso di perdite di agenti chimici allo stato liquido, la raccolta diretta in zona
- Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di agenti chimici strettamente necessaria per il lavoro immediato
- Gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro in attesa di essere impiegati sono adeguatamente stoccati
- I lavoratori hanno accesso alla scheda di sicurezza
- Le attrezzature e i mezzi sono adeguatamente manutentate
- Le postazioni e i locali di lavoro sono adeguatamente puliti
- Sono presenti mezzi specifici per neutralizzare e pulire la fuoriuscita e\o controllare le perdite
- Esiste un programma di gestione rifiuti
- Sono state istaurate norme corrette di igiene personale
- Si dispone di piani di emergenza
- Viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli indumenti di lavoro

Per la stima del livello di Esposizione e livello di conseguenze si valuta:

- Il livello di esposizione in funzione dei tempi di permanenza è valutato come livello di esposizione per alcune volte nella giornata e per brevi periodi
- Il livello di conseguenze può essere stimato in funzione dei danni personali prevedibili e valutabile come Lesioni normalmente reversibili

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"
Rischio Basso con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Non si procede ad una Valutazione più approfondita.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della

lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Attività in cui si prevede l'uso di attrezzature di lavoro che comportano la possibilità di elettrocuzione.
Il lavoratore durante le attività svolte nel gabbiotto (utilizzo Pc, Stampante ecc.) e durante le attività ai compattatori può essere esposto al rischio di elettrocuzione.
I fattori determinanti possono essere:
- Prese elettriche difettose
- Cattiva manutenzione delle attrezzature
- Sovraccarico elettrico
- Logoramento cavi elettrici
- Inidoneo utilizzo delle attrezzature da parte del Lavoratore
- Contatto diretto
- Contatto indiretto
- Anomalie dell'impianto elettrico
- Corto circuito
- Arco elettrico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tetanizzazione
- Arresto della respirazione
- Fibrillazione ventricolare
- Ustioni
- Perdita di coscienza
- Svenimenti
- bruciature

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Le apparecchiature e gli utensili elettrici non sono utilizzati in vicinanza di acqua.
2) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli utensili e le attrezzature elettriche utilizzate sono provvisti di doppio isolamento elettrico.
4) Gli interventi di regolazione, di manutenzione, di riparazione, di lubrificazione e di pulitura sono eseguiti su macchine, impianti e attrezzature ferme e isolate dall'alimentazione di energia.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio elettrico.

7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Attività di spazzamento manuale con utilizzo mezzi aziendali

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività di spazzamento manuale con utilizzo mezzi aziendali" del processo produttivo "OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)

L'Operatore durante l'attività può movimentare manualmente (sollevamento e trasporto), rifiuti, secchi, sacchetti, e\o contenitori in genere da conferire negli appositi contenitori per rifiuti.
Attività che comprendono la Movimentazione Manuale dei Carichi (sollevamento e trasporto):
- Svuotamento cestoni, trespoli e bidoncini (gestione cestino rifiuti indifferenziati)
- Raccolta sacchetti depositati a terra (durante attività di spazzamento)

I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per la maggior parte della popolazione.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Nel caso di spostamenti a spalla, per esempio di sacchi, essi devono essere effettuati tenendo il corpo in posizione eretta, senza incurvare la schiena. Durante il sollevamento mantenere la schiena eretta e le braccia rigide.
2) Evitare che durante il trasporto di sostanze liquide o polverose si evidenziano sversamenti o diffusioni nell'ambiente di lavoro.
3) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
4) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli, carriole, ecc. devono essere mantenuti in efficienza e frequentemente controllati.
5) Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo.
6) Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza tra loro pari a 20 - 30 cm per assicurare l'equilibrio del corpo.
7) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
8) È attiva la sorveglianza sanitaria.
9) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
10) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i

Dispositivi di protezione forniti. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
11) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1).
12) Sollevamento dei carichi eseguito sempre con due mani e da una sola persona (ISO 11228 - 1).
13) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1).
14) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1).
15) Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco (ISO 11228 - 1).
16) Carico movimentato inferiore a quello raccomandato per il gruppo di lavoratori considerato (ISO 11228-1).
17) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1).
18) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a movimentazione manuale dei carichi, ovvero al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruota su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (spinta e traino)

Il Lavoratore durante l'attività di spazzamento manuale traina e spinge il carrello con maniglie direzionali.
Il carrello con maniglie direzionali ha un peso variabile dettato dal rifiuto urbano raccolto e conferito all'interno del bidone posto sopra il carrello.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Il lavoro comporta azioni manuali di spinta e traino di carichi accettabili per i lavoratori.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
2) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli, carriole eccetera devono essere mantenuti in efficienza e frequentemente controllati.
3) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) Il Lavoratore durante l'attività di riempimento del secchio sopra il carrello con maniglie direzionali, deve far attenzione a non caricare eccessivamente il secchio, così da mantenere un peso specifico adeguato alle procedure di movimentazione manuale dei carichi.
8) La movimentazione dei carichi avviene a basse accelerazioni e velocità, i punti di presa del carico si trovano ad un'altezza da terra adeguata ai lavoratori (ISO 11228 - 2).
9) Il carico è dotato di adeguati punti di presa, è stabile e la visione attorno ad esso è buona (ISO 11228 - 2).
10) L'abbigliamento e le attrezzature di protezione non ostacolano la postura e i movimenti dei lavoratori (ISO 11228 - 2).
11) Le attrezzature per la movimentazione dei carichi e la pavimentazione sono ben manutenuti e i lavoratori

hanno un'adeguata conoscenza delle procedure di manutenzione (ISO 11228 - 2).
12) La movimentazione manuale dei carichi durante l'attività lavorativa, in base alla stima delle azioni di spinta e traino e dei fattori di rischio, è accettabile (ISO 11228-2).
13) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a movimentazione manuale dei carichi, ovvero al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruota su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza (OCRA)

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza durante l'attività di spazzamento.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose
- Patologie arti superiori (es. tunnel carpale, tendiniti, gomito del tennista)

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento. Molto probabile ed entità del danno Significativo.
Rischio rilevante con punteggio Check List OCRA Rosso Medio si applicano le misure preventive e protettive come da tabella OCRA.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'attività comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori praticamente assenti o comunque tali da avere durata complessiva inferiore a tre ore e non sono svolti per più di un'ora senza una pausa (ISO 11228 - 3).
2) L'attività comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori in posture accettabili o comunque, quando si ha la deviazione delle dita, dei polsi, dei gomiti, delle spalle o del collo dalla loro posizione naturale, tali compiti hanno durata complessiva inferiore a tre ore nel caso di piccole deviazioni degli arti superiori e inferiore a due ore nel caso di moderate o ampie deviazioni. I compiti in nessun caso sono svolti per più di trenta minuti senza una pausa (ISO 11228 - 3).
3) Il lavoro comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori, in posture accettabili, in cui vengono applicate forze di presa accettabili. Quando ai lavoratori è richiesto uno sforzo durante la presa tali compiti hanno una durata complessiva inferiore a tre ore nel caso le posture degli arti superiori sono accettabili e inferiore a due ore se le posture degli arti superiori sono scomode. I compiti in nessun caso sono svolti per più di trenta minuti senza una pausa o variazione di compito (ISO 11228 - 3).
4) Durante il lavoro che comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori è prevista una pausa pranzo di almeno trenta minuti e due pause, una al mattino e una il pomeriggio, di almeno dieci minuti (ISO 11228 - 3).
5) L'attività comporta movimenti ripetitivi di carichi leggeri ad alta frequenza che nel loro complesso possono essere giudicati accettabili per la salute dei lavoratori (ISO 11228 - 3).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7 del D.lgs. 81/2008 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
7) È attiva la sorveglianza sanitaria.
8) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
9) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
10) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i

Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.
Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:
N. 1. Spinta e traino Carrello con maniglie direzionali;
N. 2. Spazzamento con scopa;
N. 3. Raccolta e movimentazione sacchi;
N. 4. Conferimento sacchetti\rifiuti dento al secchio sopra il carrello con maniglie direzionali.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture con qualche effetto dannoso sull'apparato muscolo-scheletrico.
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio posture incongrue.
4) Il Lavoratore deve mantenere sempre una posizione corretta durante le fasi lavorative, cercando di mantenere una postura adeguata ai carichi e agli sforzi necessari per la movimentazione manuale dei carichi.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Le pause, gli intervalli e le turnazioni sono adeguate al lavoro da svolgere e consentono di evitare il mantenimento di posture in maniera reiterata e/o prolungata.
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione, sono allontanate da mansioni che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, dispongono di posti di lavoro e procedure adeguate al crescere del volume addominale al fine di ovviare i problemi posturali e rischi di infortunio (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di alternare la postura eretta con quella seduta (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
10) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, in cui per esigenze di attività sono costrette a mantenere ininterrottamente la posizione eretta usufruiscono di pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività di spazzamento manuale, le cause potrebbero essere dettate dalle autovetture parcheggiate, dall'eventuale proiezione da una ruota di un'autovettura di sassi o oggetti, dall'arredo urbano (lampioni, panchine, fontane ecc.), dalla caduta di oggetti da balconi e finestre di abitazioni civili e no, nonché dalle attrezzature utilizzate dal Lavoratore stesso, e da possibili rischio residuo dettato da operazioni effettuate da terzi compiute su strade, abitazioni e loro pertinenze.

I fattori determinanti possono essere:

- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Ribaltamento del carrello con maniglie direzionali
- Cattivo posizionamento del carrello con maniglie direzionali
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei contenitori ed inatteso movimento degli stessi
- Attività di terzi non direttamente valutabili (rischio generico) es. lavori stradali.

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
-

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) Mantenere una velocità adeguata durante il trasporto del Carrello con maniglie direzionali. È vietato correre durante la movimentazione del Carrello con maniglie direzionali.
5) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
6) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
7) Attenersi alle disposizioni e le procedure aziendali.
8) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione stradale, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie dei marciapiedi, durante la movimentazione e lo svuotamento dei bidoni, cestoni e trespoli, nonché lo svuotamento del contenitore sopra il carrello con maniglie direzionali. Gli scivolamenti o inciampi, possono essere dettati anche da movimenti scoordinati, passi falsi e perdite di controllo (di oggetti o di mezzi di trasporto o di attrezzature di movimentazione) che avvengono

durante lo spostamento a piedi e la movimentazione manuale dei carichi, nonché, delle attività di spazzamento manuale.

I fattori determinanti possono essere:
- Cattivo posizionamento del carrello con maniglie direzionali
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Sostanze scivolose sul manto stradale e sue pertinenze
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo calzature non idonee

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Mantenere una velocità adeguata durante il trasporto del Carrello con maniglie direzionali. È vietato correre durante la movimentazione del Carrello con maniglie direzionali.
6) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
7) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
8) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dall'utilizzo del carrello con maniglie direzionali, dalle autovetture circolanti sul suolo pubblico e dai mezzi aziendali utilizzati per raggiungere il luogo di lavoro.
Il ribaltamento del carrello con maniglie direzionali può avvenire sia nella sua condizione statica che in quella dinamica.
L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dal traffico cittadino, per questo, si valuta la possibilità che il cittadino compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida, le negligenze del cittadino potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
L'investimento del Lavoratore da parte di autoveicoli può avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento dell'autoveicolo).
Il ribaltamento del mezzo aziendale può avvenire per eccesso di velocità e manovre errate.

I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura (Lavoratore\conducenti diversi dal Lavoratore Volsca)
- Condizioni del manto stradale

- Distrazione dell'operatore
- Utilizzo di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Utilizzo di farmaci
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore deve posizionare il Carrello con maniglie direzionali in sicurezza e in modo da non creare ostacolo al traffico e ai passanti. È vietato sostare con il Carrello con le maniglie direzionali al centro della carreggiata.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
3) Mantenere una velocità adeguata durante il trasporto del Carrello con maniglie direzionali. È vietato correre durante la movimentazione del Carrello con maniglie direzionali.
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
8) Il Lavoratore deve verificare ed attenersi a quanto stabilito dalla segnaletica stradale e dal codice della strada.
9) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
10) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Aggressione fisica

Il Lavoratore svolgendo attività all'esterno e su pubblica piazza, può essere soggetto ad aggressione fisica entrando in contatto con l'utenza\cittadino.
I fattori determinanti possono essere:
- Assenza di partecipazione nei confronti di esigenze di ordine pratico o affettivo tra il lavoratore e l'utente\cittadino
- Alterazione psicofisica del lavoratore e\o dell'utente\cittadino (es. assunzione farmaci, sostanze psicotrope, droghe e alcol)
- Divergenze emergenti tra lavoratore e utente\cittadino "Generico varie ed eventuali" (es. sinistro)
- Nervosismo
- Irascibilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Conseguenze psicologiche
- Aumento stress lavoro correlato
- Contusioni

- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

La presente valutazione è stata redatta come rischio emergente, ed è soggetta a particolare monitoraggio da parte del Servizio Prevenzione e Protezione per il miglioramento all'approccio e alla gestione del rischio aggressione fisica.

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore dovrà mantenere un comportamento ed un linguaggio congruo alle sue mansioni, svolgendo le proprie attività con professionalità e diligenza.
2) Il Lavoratore dovrà evitare rumori inutili e/o molesti durante l'attività svolta;
3) Il Lavoratore deve posizionare il Carrello con maniglie direzionali in sicurezza e in modo da non creare ostacolo al traffico e ai passanti. È vietato sostare con il Carrello con le maniglie direzionali al centro della carreggiata.
4) Il Lavoratore deve rispettare quanto dettato dal Codice Etico e dalle politiche comportamentali adottate dall'Azienda.
5) Il lavoratore è adeguatamente informato e formato sul rischio aggressione fisica.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni di spazzamento manuale è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di aerosol urbani, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi delle autovetture, polveri contaminate depositate sull'arredo urbano.
I fattori determinanti possono essere:
- Durante le attività di spazzamento, lo stesso operatore è fonte di innalzamento polveri
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani
- Inappropriato utilizzo di maschera FFP2

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione
-

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore deve evitare di essere causa di innalzamento di polveri, utilizzando diligentemente le attrezzature di lavoro in dotazione.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Il Lavoratore è soggetto al rischio incidente stradale nelle vie o nelle piazze aperte alla circolazione (utilizzo dei mezzi aziendali per il raggiungimento del luogo di lavoro e il rientro al dipartimento), i veicoli coinvolti posso risultare fermi o in movimento. Si valuta la possibilità che l'incidente possa essere causato dal lavoratore stesso, dagli altri autisti cittadino\utente o da un concorso di colpa tra il lavoratore e gli altri autisti cittadino\utente, per quanto specificato, i seguenti fattori di rischio sono attribuiti sia al lavoratore che agli autisti in genere.

I fattori determinanti possono essere:

- Scarsa visibilità
- Violazione del codice della strada
- Scarsa conoscenza del mezzo aziendale
- Scarsa conoscenza del territorio e\o del tragitto
- Stanchezza
- Stress
- Presenza di condizioni patologiche pregresse
- Uso di farmaci e\o sostanze psicotrope (Droga e Alcol)
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Caratteristiche del mezzo
- Usura e manutenzione del mezzo
- Presenza e utilizzo dei dispositivi di sicurezza (es. cintura di sicurezza)
- Condizioni climatiche
- Traffico
- Utilizzo di telefoni e\o smartphone
- Elevato numero di ore di guida
- Guida notturna
- Elevata velocità di trasporto
- Sonnolenza e disturbi del sonno
- Colpi di sonno
- Nervosismo
- Irascibilità
- Guasti e rotture improvvise
- Mancato rispetto della segnaletica stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Perdita di coscienza
- Lesioni da impatto
- Ustioni
- Conseguenze psicologiche

Esito della valutazione:

Rischio Alto con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) L'itinerario è accuratamente pianificato scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti.
2) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati con particolare riguardo: al codice della strada, agli effetti della droga e dell'alcool sulla guida, agli effetti dei farmaci sulla guida, alla corretta alimentazione dell'autista, allo stress e guida notturna, come comportarsi in caso di emergenza e all'utilizzo corretto dei telefonini\smartphone durante la guida.
3) Sono adottate procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di

assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc.
4) I mezzi sono sottoposti a precisa e regolare manutenzione.
5) È regolarmente verificata la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità.
6) Sui vetri non si incollano e/o applicano adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida.
7) L'operatore può guidare i mezzi aziendali solo se in possesso di idonea patente di guida in corso di validità.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012.

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti all'utilizzo delle attrezzature in dotazione, e al possibile contatto con oggetti taglienti e/o pungenti.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Contatto con materiale pungente e\o tagliente all'interno dei rifiuti e dei loro contenitori
- Ribaltamento del carrello con maniglie direzionali
- Cattivo posizionamento del carrello con maniglie direzionali
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei contenitori ed inatteso movimento degli stessi
- Conferimento rifiuti nei sacchi e nei contenitori
- Conferimento rifiuti come siringhe e materiale tagliente e affilato

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo

Il Lavoratore durante lo svolgimento del servizio, utilizzando i mezzi aziendali per il raggiungimento del luogo di lavoro e il rientro in dipartimento è soggetto al rischio di caduta durante la salita e la discesa dalla cabina del mezzo.

I fattori determinanti possono essere:

- Cattivo posizionamento del piede durante la salita e la discesa
- Manto stradale scivoloso
- Condizioni climatiche (pioggia, ghiaccio, neve, grandine e gelate)
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

Esito della valutazione:

Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati sulle corrette procedure di salita e discesa dal mezzo.
2) I mezzi di trasporto sono sottoposti a regolare manutenzione e revisione.
3) Il Lavoratore presta maggiore attenzione nelle fasi di salita e discesa dal veicolo.
4) È vietato salire o scendere quando il mezzo è in movimento.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Per scendere dai mezzi Aziendali o salirvi:

- avere le mani libere (non tenere in mano attrezzi);
- utilizzare le maniglie se presenti (non aggrapparsi alle leve di comando);
- utilizzare i punti di presa e gli scalini appositamente predisposti (non saltare dalla cabina);
- rimanere rivolti alla cabina mantenendo sempre un contatto “a tre punti” (entrambi i piedi e una mano o entrambe le mani e un piede);
- non utilizzare lo pneumatico come gradino;
- nella discesa, prima di appoggiare il piede a terra verificare che l’area circostante fornisca un punto d’appoggio stabile del piede e sia sgombera da oggetti o sostanze che possano determinare la perdita dell’equilibrio e la successiva caduta;
- prima della salita rimuovere olio e fango dalla scuola delle scarpe e\o dagli scalini (oltre a scivolamenti nel salire si evitano possibili slittamenti del piede sul pedale e gli incidenti che ne deriverebbero).

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Lavoro in solitudine

La presente valutazione prende in esame i rischi derivanti dal lavoro svolto in solitudine.
Una persona è "sola" al lavoro, quando non può essere vista o sentita da un'altra persona (definizione del Canada ’s National Occupational Health e Safety Resource).
Il lavoro in solitudine include tutti i lavoratori che possono lavorare per un periodo di tempo in cui non hanno un contatto diretto con un collega, la condizione non è necessariamente permanente.
Sebbene non sia sempre pericoloso lavorare da soli, può esserlo quando sono presenti altre circostanze e altri rischi come quelli precedentemente valutati.
L'attività di spazzamento manuale con utilizzo mezzi aziendali, è un'attività svolta anche da un solo Lavoratore in turno, ma comunque un'attività svolta su pubbliche vie, strade, piazze e loro pertinenze, per quanto, da una prima valutazione generica il Lavoratore è spesso circondato da altre persone presenti sull'area di intervento.

I fattori determinanti possono essere:

- inadeguata organizzazione del soccorso in caso di malore o infortunio del lavoratore
- incapacità, difficoltà o impossibilità del lavoratore di allertare i soccorsi

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Conseguenze psicologiche
- Aumento stress lavoro correlato
- Danni e conseguenze fisiche derivanti dal tardivo intervento dei soccorsi

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) Il lavoratore dovrà cercare di comunicare il prima possibile la sua condizione di malessere al responsabile e\o all'addetto alle emergenze di turno.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore che svolge attività esterne può essere soggetto a microclima severo freddo con possibilità di esposizione durante la stagione invernale nelle ore più fredde.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Assunzione di farmaci (condizione pregressa e condizione in tempo reale), il lavoratore potrebbe iniziare il turno lavorativo sotto l'effetto di farmaci assunti precedentemente oppure potrebbe necessitare o comunque fare uso di farmaci durante il turno di lavoro.
- Alterazione della percezione termica
- Condizione psicofisica dovuta dall'assunzione di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore che svolge attività esterne può essere soggetto a microclima severo caldo con possibilità di esposizione durante la stagione estiva nelle ore più calde.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci (condizione pregressa e condizione in tempo reale), il lavoratore potrebbe iniziare il turno lavorativo sotto l'effetto di farmaci assunti precedentemente oppure potrebbe necessitare o comunque fare uso di farmaci durante il turno di lavoro.
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Condizione psicofisica dovuta dall'assunzione di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
7) I mezzi d'opera sono dotati di cabine climatizzate (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (rifiuti)

Nell'attività di raccolta, movimentazione e trattamento dei rifiuti solidi urbani, in casi eccezionali, può accadere che, all'interno dei carichi siano trasportate sorgenti radioattive oppure che i rifiuti urbani siano contaminati da sostanze radioattive.
I fattori determinanti possono essere:
- Rifiuto contaminato
- Contatto accidentale
- Rottura del contenitore, sacco, busta contenete il rifiuto contaminato
- Irraggiamento esterno
- Tempo di irraggiamento
- Distanza di irraggiamento

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Effetti cancerosi
- Mutazioni cellulari
- Abbassamento delle difese immunitarie

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore deve movimentare i contenitori, i sacchi, i cesti e i contenitori dei rifiuti in genere, facendo sempre attenzione a non entrare in contatto con il rifiuto.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati su rischio radiazioni ionizzanti.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici.
Il Lavoratore è soggetto al rischio biologico nelle attività di raccolta, movimentazione e trattamento del rifiuto, le vie principali di esposizione possono essere per contatto cutaneo, ferite da taglio o da punta (aghi contaminati da virus a trasmissione ematica, oggetti taglienti contaminati da microrganismi presenti nei rifiuti differenziati e indifferenziati), ingestione ed eventuali morsi di animali e punture di insetti.
Comportano maggior rischio di esposizione le aree di lavoro attorno all'operatore, ai contenitori ai mezzi e alle attrezzature per la raccolta (in particolare, presso le bocche di carico) o di spazzamento (eventuale pulizia dell'area).
Il Lavoratore è maggiormente esposto ai seguenti agenti biologici:
- BATTERI (enterococchi, S. aureus, ecc.);
- VIRUS (virus enterici, HBV, ecc.);
- FUNGHI (Aspergillus, ecc.);
- PARASSITI;
- ALLERGENI.

I fattori determinanti possono essere:
- Punture
- Pollini
- Spore fungine

- Polveri
- Contatti
- Tagli
- Abrasioni
- Ingestione
- Punture di insetti e\o morsi di animali

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Patologie di natura infettiva
- Allergie
- Intossicazioni
- Infezioni
- Irritazioni
- Rigonfiamenti
- Shock anafilattico (anafilassi)

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio biologico.
4) Usare particolare cautela nella presa e nella movimentazione dei sacchi dei rifiuti, verificando, sul momento, se ci sono materiali taglienti, aghi, siringhe etc. che sporgono dagli stessi. Raccogliere il rifiuto con gli appositi raccoglitori e attrezzature fornite dall'Azienda.
5) Vaccinazione del Lavoratore Profilassi: Antiepatite B - Antitetanica Controllo: Antiepatite C (come da protocollo sanitario).
6) Adozione di corrette norme igieniche come il lavaggio frequente delle mani e igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce, gettare il fazzoletto subito dopo).
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
8) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
9) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
10) Nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
11) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
12) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
13) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici sono adeguati e chiaramente identificati (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
14) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
15) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
16) I dispositivi di protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
17) Nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca

e di applicazione di cosmetici (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
18) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori previsti dal D.lgs. 345/1999 e dal D.lgs. 262/2000, in particolare ad attività che espongono ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
Il Lavoratore è esposto maggiormente al rischio radiazioni ottiche naturali durante le stagioni estive e nelle ore più calde e di maggiore intensità solare.
I CDR sono dotati di gabbiotto per le attività amministrative in cui il lavoratore può eseguire anche pause e ristoro.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle
- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide
-

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) I lavoratori sono protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro fisse, mediante la realizzazione di pensiline o tettoie (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Attività di spazzamento e lavaggio meccanizzato, con utilizzo di spazzatrici

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività di spazzamento e lavaggio meccanizzato, con utilizzo di spazzatrici " del processo produttivo "OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)

Il Lavoratore durante l'eventuale attività gestione dei cestoni, trespoli e bidoncini può movimentare manualmente (sollevamento e trasporto) i carichi, e nello specifico durante le attività di:
- Svuotamento cestoni, trespoli e bidoncini (gestione cestino rifiuti indifferenziati)
- Raccolta sacchetti depositati a terra (durante attività di spazzamento)
- Conferimento del rifiuto nella spazzatrice

I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per la maggior parte della popolazione.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Nel caso di spostamenti a spalla, per esempio di sacchi, essi devono essere effettuati tenendo il corpo in posizione eretta, senza incurvare la schiena. Durante il sollevamento mantenere la schiena eretta e le braccia rigide.
2) Evitare che durante il trasporto di sostanze liquide o polverose si evidenziano sversamenti o diffusioni nell'ambiente di lavoro.
3) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
4) Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo.
5) Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza tra loro pari a 20 - 30 cm per assicurare l'equilibrio del corpo.
6) Attenersi alle disposizioni aziendali. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della Movimentazione Manuale dei Carichi.
7) È attiva la sorveglianza sanitaria.
8) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
9) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione forniti. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
10) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1).
11) Sollevamento dei carichi eseguito sempre con due mani e da una sola persona (ISO 11228 - 1).
12) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1).
13) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1).
14) Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco (ISO 11228 - 1).
15) Carico movimentato inferiore a quello raccomandato per il gruppo di lavoratori considerato (ISO 11228-1).
16) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra,

distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1).

17) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a movimentazione manuale dei carichi, ovvero al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruota su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza (OCRA)

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza durante l'attività di spazzamento.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose
- Patologie arti superiori (es. tunnel carpale, tendiniti, gomito del tennista)

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento. Molto probabile ed entità del danno Significativo.
Rischio rilevante con punteggio Check List OCRA Rosso Medio si applicano le misure preventive e protettive come da tabella OCRA.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'attività comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori praticamente assenti o comunque tali da avere durata complessiva inferiore a tre ore e non sono svolti per più di un'ora senza una pausa (ISO 11228 - 3).
2) L'attività comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori in posture accettabili o comunque, quando si ha la deviazione delle dita, dei polsi, dei gomiti, delle spalle o del collo dalla loro posizione naturale, tali compiti hanno durata complessiva inferiore a tre ore nel caso di piccole deviazioni degli arti superiori e inferiore a due ore nel caso di moderate o ampie deviazioni. I compiti in nessun caso sono svolti per più di trenta minuti senza una pausa (ISO 11228 - 3).
3) Il lavoro comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori, in posture accettabili, in cui vengono applicate forze di presa accettabili. Quando ai lavoratori è richiesto uno sforzo durante la presa tali compiti hanno una durata complessiva inferiore a tre ore nel caso le posture degli arti superiori sono accettabili e inferiore a due ore se le posture degli arti superiori sono scomode. I compiti in nessun caso sono svolti per più di trenta minuti senza una pausa o variazione di compito (ISO 11228 - 3).
4) Durante il lavoro che comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori è prevista una pausa pranzo di almeno trenta minuti e due pause, una al mattino e una il pomeriggio, di almeno dieci minuti (ISO 11228 - 3).
5) L'attività comporta movimenti ripetitivi di carichi leggeri ad alta frequenza che nel loro complesso possono essere giudicati accettabili per la salute dei lavoratori (ISO 11228 - 3).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7 del D.lgs. 81/2008 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
7) È attiva la sorveglianza sanitaria.
8) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
9) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
10) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.
Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:
N. 1. Utilizzo Soffione a motore ed elettrico;
N. 2. Spazzamento manuale con utilizzo scopa;
N. 3. Utilizzo Lancia a pressione
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio posture incongrue.
4) Il Lavoratore deve mantenere sempre una posizione corretta durante le fasi di raccolta del rifiuto, delle attività di spazzamento, di traino e di spinta nonché durante l'utilizzo delle attrezzature in dotazione.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Le pause, gli intervalli e le turnazioni sono adeguate al lavoro da svolgere e consentono di evitare il mantenimento di posture in maniera reiterata e/o prolungata.
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione, sono allontanate da mansioni che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, dispongono di posti di lavoro e procedure adeguate al crescere del volume addominale al fine di ovviare i problemi posturali e rischi di infortunio (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di alternare la postura eretta con quella seduta (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
10) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, in cui per esigenze di attività sono costrette a mantenere ininterrottamente la posizione eretta usufruiscono di pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività

di spazzamento manuale a supporto della spazzatrice, le cause potrebbero essere dettate dalle autovetture parcheggiate, dall'eventuale proiezione da una ruota di un'autovettura di sassi o oggetti, dall'arredo urbano (lampioni, panchine, fontane ecc.), dalla caduta di oggetti da balconi e finestre di abitazioni civili e no, dalla stessa spazzatrice meccanica, nonché dalle attrezzature utilizzate dal Lavoratore stesso, e da possibili rischio residuo dettato da operazioni effettuate da terzi compiute su strade, abitazioni e loro pertinenze.

I fattori determinanti possono essere:

- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei contenitori ed inatteso movimento degli stessi
- Attività di terzi non specificatamente valutabili (es. lavori stradali)

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione stradale, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie dei marciapiedi, durante l'eventuale movimentazione e svuotamento dei bidoni, cestoni e trespoli. Gli scivolamenti o inciampi, possono essere dettati anche da movimenti scoordinati, passi falsi e perdite di controllo (di oggetti o di mezzi di trasporto o di attrezzature di movimentazione) che avvengono durante lo spostamento a piedi e la movimentazione manuale dei carichi, nonché, delle attività di spazzamento manuale.

I fattori determinanti possono essere:

- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Sostanze scivolose sul manto stradale e sue pertinenze
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo calzature non idonee

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Contusioni

- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dall'utilizzo della spazzatrice meccanica, dalle autovetture circolanti sul suolo pubblico e dai mezzi aziendali utilizzati per raggiungere il luogo di lavoro. L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dal traffico cittadino, per questo, si valuta la possibilità che il cittadino compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida, le negligenze del cittadino potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
L'investimento del Lavoratore da parte di autoveicoli può avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento dell'autoveicolo).
Il ribaltamento del mezzo aziendale può avvenire per eccesso di velocità e manovre errate.
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura (Lavoratore\conducenti diversi dal Lavoratore Volsca)
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Utilizzo di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Utilizzo di farmaci
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Il Lavoratore deve verificare ed attenersi a quanto stabilito dalla segnaletica stradale e dal codice della strada.
7) Il Lavoratore utilizza la spazzatrice in dotazione, con professionalità e diligenza, senza compiere manovre avventate, rispettando le velocità consentite. Il Lavoratore deve comunicare qualsiasi tipo di deficienza, malfunzionamento, rottura e guasti in genere della spazzatrice al responsabile di turno.
8) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
9) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Aggressione fisica

Il Lavoratore svolgendo attività all'esterno e su pubblica piazza, può essere soggetto ad aggressione fisica entrando in contatto con l'utenza\cittadino.
I fattori determinanti possono essere:
- Assenza di partecipazione nei confronti di esigenze di ordine pratico o affettivo tra il lavoratore e l'utente\cittadino
- Alterazione psicofisica del lavoratore e\o dell'utente\cittadino (es. assunzione farmaci, sostanze psicotrope, droghe e alcol)
- Divergenze emergenti tra lavoratore e utente\cittadino "Generico varie ed eventuali" (es. sinistro)
- Nervosismo
- Irascibilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Conseguenze psicologiche
- Aumento stress lavoro correlato
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

La presente valutazione è stata redatta come rischio emergente, ed è soggetta a particolare monitoraggio da parte del Servizio Prevenzione e Protezione per il miglioramento all'approccio e alla gestione del rischio aggressione fisica.

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore dovrà mantenere un comportamento ed un linguaggio congruo alle sue mansioni, svolgendo le proprie attività con professionalità e diligenza.
2) Il Lavoratore dovrà evitare rumori inutili e/o molesti durante l'attività svolta;
3) Il Lavoratore deve rispettare quanto dettato dal Codice Etico e dalle politiche comportamentali adottate dall'Azienda.
4) Il lavoratore è adeguatamente informato e formato sul rischio aggressione fisica.
5) Attenersi alle disposizioni e le procedure aziendali.

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni previste per l'attività di spazzamento meccanizzato con utilizzo di mezzi aziendali è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di aerosol urbani, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi delle autovetture,

I fattori determinanti possono essere:

- Durante le attività di spazzamento (manuale e meccanizzato), lo stesso operatore e la spazzatrice sono fonte di innalzamento polveri
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani
- Inappropriato utilizzo di maschera FFP2

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione

Esito della valutazione:

Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore deve evitare di essere causa di innalzamento di polveri, utilizzando diligentemente le attrezzature di lavoro in dotazione.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Incidente stradale

Il Lavoratore è soggetto al rischio incidente stradale nelle vie o nelle piazze aperte alla circolazione utilizzo dei mezzi aziendali, i veicoli coinvolti posso risultare fermi o in movimento. Si valuta la possibilità che l'incidente possa essere causato dal lavoratore stesso, dagli altri autisti cittadino\utente o da un concorso di colpa tra il lavoratore e gli altri autisti cittadino\utente, per quanto specificato, i seguenti fattori di rischio sono attribuiti sia al lavoratore che agli autisti in genere.

I fattori determinanti possono essere:

- Scarsa visibilità
- Violazione del codice della strada
- Scarsa conoscenza del mezzo aziendale
- Scarsa conoscenza del territorio e\o del tragitto
- Stanchezza
- Stress
- Presenza di condizioni patologiche pregresse
- Uso di farmaci e\o sostanze psicotrope (Droga e Alcol)
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore

- Caratteristiche del mezzo
- Usura e manutenzione del mezzo
- Presenza e utilizzo dei dispositivi di sicurezza (es. cintura di sicurezza)
- Condizioni climatiche
- Traffico
- Utilizzo di telefoni e\o smartphone
- Elevato numero di ore di guida
- Guida notturna
- Elevata velocità di trasporto
- Sonnolenza e disturbi del sonno
- Colpi di sonno
- Nervosismo
- Irascibilità
- Guasti e rotture improvvise
- Mancato rispetto della segnaletica stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Perdita di coscienza
- Lesioni da impatto
- Ustioni
- Conseguenze psicologiche

Esito della valutazione:
Rischio Alto con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'itinerario è accuratamente pianificato scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti.
2) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati con particolare riguardo: al codice della strada, agli effetti della droga e dell'alcool sulla guida, agli effetti dei farmaci sulla guida, alla corretta alimentazione dell'autista, allo stress e guida notturna, come comportarsi in caso di emergenza e all'utilizzo corretto dei telefonini\smartphone durante la guida.
3) Sono adottate procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc.
4) I mezzi sono sottoposti a precisa e regolare manutenzione.
5) È regolarmente verificata la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità.
6) Sui vetri non si incollano e/o applicano adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida.
7) L'operatore può guidare i mezzi aziendali solo se in possesso di idonea patente di guida in corso di validità.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Cinture di sicurezza
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti all'utilizzo delle macchine e delle attrezzature in dotazione e al possibile contatto con oggetti taglienti e/o pungenti.

I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni

- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nelle spazzole della macchina spazzatrice
- Conferimento rifiuti nella macchina spazzatrice
- Errato utilizzo della macchina spazzatrice
- Errato utilizzo della Lancia a pressione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo

Il Lavoratore durante lo svolgimento del servizio, utilizzando i mezzi aziendali è soggetto al rischio di caduta durante la salita e la discesa dalla cabina del mezzo.

I fattori determinanti possono essere:
- Cattivo posizionamento del piede durante la salita e la discesa
- Manto stradale scivoloso
- Condizioni climatiche (pioggia, ghiaccio, neve, grandine e gelate)
- Distrazione dell'operatore
- Salita e discesa dalla spazzatrice
- Disomogeneità del manto stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati sulle corrette procedure di salita e discesa dal mezzo.
2) I mezzi di trasporto sono sottoposti a regolare manutenzione e revisione.
3) Il Lavoratore presta maggiore attenzione nelle fasi di salita e discesa dal veicolo.
4) È vietato salire o scendere quando il mezzo è in movimento.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Per scendere dai mezzi Aziendali o salirvi:

- avere le mani libere (non tenere in mano attrezzi);
- utilizzare le maniglie se presenti (non aggrapparsi alle leve di comando);
- utilizzare i punti di presa e gli scalini appositamente predisposti (non saltare dalla cabina);
- rimanere rivolti alla cabina mantenendo sempre un contatto “a tre punti” (entrambi i piedi e una mano o entrambe le mani e un piede);
- non utilizzare lo pneumatico come gradino;
- nella discesa, prima di appoggiare il piede a terra verificare che l’area circostante fornisca un punto d’appoggio stabile del piede e sia sgombera da oggetti o sostanze che possano determinare la perdita dell’equilibrio e la successiva caduta;
- prima della salita rimuovere olio e fango dalla scuola delle scarpe e\o dagli scalini (oltre a scivolamenti nel salire si evitano possibili slittamenti del piede sul pedale e gli incidenti che ne deriverebbero).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Utilizzo di Attrezzature con lance a pressione

Il Lavoratore durante l’attività di supporto alla spazzatrice meccanica può utilizzare la lancia a pressione in dotazione.
La lancia a pressione viene utilizzata per il lavaggio e la rimozione di rifiuto dal manto stradale e\o dalle superfici orizzontali e verticali in genere, degli arredi urbani e dei manufatti.
I fattori determinanti possono essere:
- Lancia non a norma
- Lancia e suo sistema non adeguatamente manutenzione
- Mancanza di idoneo sistema di sicurezza
- Tubo flessibile usurato (possibili perdite o rotture improvvise)

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Distorsioni
- Contusioni
- Ferite
- Tagli
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sui rischi derivanti dall'utilizzo della lancia a pressione.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;

Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio vibrazioni durante l'utilizzo dell'automezzo aziendale e del soffione.

I fattori determinanti possono essere:

- Continue sollecitazioni vibranti
- Superamento dei limiti di esposizione
- Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
- Vibrazioni trasmesse corpo intero
- Intensità della vibrazione
- Tipologia di oscillazione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Sindrome di Raynaud
- Disturbi alla circolazione del sangue
- Disturbi neuro-vascolari
- Perdita della destrezza manuale
- Fenomeno del dito bianco
- Perdita di sensibilità
- Sensazioni continue di formicolio e intorpidimento
- Sindrome del tunnel carpale
- Disturbi muscoloscheletrici
- Disturbi al rachide lombare
- Disturbi cervico-brachiali
- Disturbi digestivi
- Effetti sull'apparato riproduttivo

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio Basso con risultato della valutazione specifica: Livello inferiore al valore di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Il Lavoratore è formato ed informato sul rischio vibrazioni.
2) Le attività che prevedono l'utilizzo delle attrezzature vibranti progettate e organizzate per essere ridotte al minimo, così da poter diminuire la durata e l'intensità di esposizione.
3) Le attrezzature in dotazione al Lavoratore sono adeguate e soggette a regolare controlli e manutenzione.
4) Le attività che prevedono l'utilizzo di attrezzature vibranti sono progettate e organizzate in modo da ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni.
5) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
7) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
8) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;
Cuffia antirumore EN 352.1;
Guanti per la protezione del rischio vibrazioni UNI EN ISO 10819:1998.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore che svolge attività esterne può essere soggetto a microclima severo caldo con possibilità di

esposizione durante la stagione estiva nelle ore più calde.
Per l'attività in esame si prende in considerazione che il Lavoratore più esposto è quello che opera in supporto alla Spazzatrice meccanica, inoltre si tende a precisare che tutti i mezzi di trasporto sono dotati di sistemi per la climatizzazione dell'abitacolo.

I fattori determinanti possono essere:

- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci (condizione pregressa e condizione in tempo reale), il lavoratore potrebbe iniziare il turno lavorativo sotto l'effetto di farmaci assunti precedentemente oppure potrebbe necessitare o comunque fare uso di farmaci durante il turno di lavoro.
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Condizione psicofisica dovuta dall'assunzione di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
7) I mezzi d'opera sono dotati di cabine climatizzate (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore che svolge attività esterne può essere soggetto a microclima severo freddo con possibilità di esposizione durante la stagione invernale nelle ore più fredde.
Per l'attività in esame si prende in considerazione che il Lavoratore più esposto è quello che opera in supporto alla Spazzatrice meccanica, inoltre si tende a precisare che tutti i mezzi di trasporto sono dotati di sistemi per la climatizzazione dell'abitacolo.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Assunzione di farmaci (condizione pregressa e condizione in tempo reale), il lavoratore potrebbe iniziare il turno lavorativo sotto l'effetto di farmaci assunti precedentemente oppure potrebbe necessitare o comunque fare uso di farmaci durante il turno di lavoro.
- Alterazione della percezione termica
- Condizione psicofisica dovuta dall'assunzione di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Esposizione al Rumore Spazzatrice

Si valuta l'esposizione al rischio rumore del Lavoratore che utilizza la spazzatrice.
I fattori determinanti possono essere:
- Intensità del rumore
- Frequenza del rumore
- Durata nel tempo dell'esposizione al rumore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Problemi cardiovascolari
- Indebolimento delle difese immunitarie
- Problemi gastrointestinali
- Interferenza del rumore con attività mentali (Perdita di concentrazione, memoria e capacità di affrontare problemi complessi)
- Aumento dello stress lavoro correlato
- Indebolimento dell'udito
- Ipoacusia
- Sordità
- Lesioni all'apparato uditivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio medio con risultato della valutazione specifica Classe di rischio: inferiore al livello di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro sono adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Le Attrezzature sono soggette ad opportuni programmi di manutenzione.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio rumore e sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione al Rumore Soffione

Si valuta l'esposizione al rischio rumore del Lavoratore che utilizza il soffione.
I fattori determinanti possono essere:
- Intensità del rumore
- Frequenza del rumore
- Durata nel tempo dell'esposizione al rumore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Problemi cardiovascolari
- Indebolimento delle difese immunitarie
- Problemi gastrointestinali
- Interferenza del rumore con attività mentali (Perdita di concentrazione, memoria e capacità di affrontare problemi complessi)
- Aumento dello stress lavoro correlato
- Indebolimento dell'udito
- Ipoacusia
- Sordità
- Lesioni all'apparato uditivo

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.
Rischio medio con risultato della valutazione specifica Classe di rischio: superiore al livello superiore di azione ma inferiore al valore limite.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro sono adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Le Attrezzature sono soggette ad opportuni programmi di manutenzione.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio rumore e sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;
Cuffia antirumore EN 352.1;

Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (rifiuti)

Nell'attività di raccolta, movimentazione e trattamento dei rifiuti solidi urbani, in casi eccezionali, può accadere che, all'interno dei carichi siano trasportate sorgenti radioattive oppure che i rifiuti urbani siano contaminati da sostanze radioattive.
I fattori determinanti possono essere:
- Rifiuto contaminato
- Contatto accidentale
- Rottura del contenitore, sacco, busta contenete il rifiuto contaminato
- Irraggiamento esterno
- Tempo di irraggiamento
- Distanza di irraggiamento

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Effetti cancerosi
- Mutazioni cellulari
- Abbassamento delle difese immunitarie

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore deve movimentare i contenitori, i sacchi, i cesti e i contenitori dei rifiuti in genere, facendo sempre attenzione a non entrare in contatto con il rifiuto.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati su rischio radiazioni ionizzanti.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;

Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici.
Il Lavoratore è soggetto al rischio biologico nelle attività di raccolta, movimentazione e trattamento del rifiuto, le vie principali di esposizione possono essere per contatto cutaneo, ferite da taglio o da punta (aghi contaminati da virus a trasmissione ematica, oggetti taglienti contaminati da microrganismi presenti nei rifiuti differenziati e indifferenziati), ingestione ed eventuali morsi di animali e punture di insetti.
Comportano maggior rischio di esposizione le aree di lavoro attorno all'operatore, ai contenitori ai mezzi e alle attrezzature per la raccolta (in particolare, presso le bocche di carico) o di spazzamento (eventuale pulizia dell'area).
Il Lavoratore è maggiormente esposto ai seguenti agenti biologici:
- BATTERI (enterococchi, S. aureus, ecc.);
- VIRUS (virus enterici, HBV, ecc.);
- FUNGHI (Aspergillus, ecc.);
- PARASSITI;
- ALLERGENI.

I fattori determinanti possono essere:
- Punture
- Pollini
- Spore fungine
- Polveri
- Contatti
- Tagli
- Abrasioni
- Ingestione
- Punture di insetti e\o morsi di animali

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Patologie di natura infettiva
- Allergie
- Intossicazioni
- Infezioni
- Irritazioni
- Rigonfiamenti
- Shock anafilattico (anafilassi)

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio biologico.
4) Usare particolare cautela nella presa e nella movimentazione dei sacchi dei rifiuti, verificando, sul momento, se ci sono materiali taglienti, aghi, siringhe etc. che sporgono dagli stessi. Raccogliere il rifiuto con gli appositi raccoglitori e attrezzature fornite dall'Azienda.
5) Vaccinazione del Lavoratore Profilassi: Antiepatite B - Antitetanica Controllo: Antiepatite C (come da protocollo sanitario).
6) Adozione di corrette norme igieniche come il lavaggio frequente delle mani e igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce, gettare il fazzoletto subito dopo).
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
8) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).

9) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
10) Nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
11) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
12) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
13) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici sono adeguati e chiaramente identificati (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
14) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
15) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
16) I dispositivi di protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
17) Nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
18) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori previsti dal D.lgs. 345/1999 e dal D.lgs. 262/2000, in particolare ad attività che espongono ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
Il Lavoratore è esposto maggiormente al rischio radiazioni ottiche naturali durante le stagioni estive e nelle ore più calde e di maggiore intensità solare.
I CDR sono dotati di gabbiotto per le attività amministrative in cui il lavoratore può eseguire anche pause e ristoro.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle
- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) I lavoratori sono protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro fisse, mediante la realizzazione di pensiline o tettoie (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Attività in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.
La presente valutazione riguarda il rifornimento del detergente Moran all'interno della lavasciuga.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
8) La sostanza è usata e conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso tubazioni stagne.

9) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti chimici pericolosi sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza)

I Lavoratori possono impiegare e\o manipolare agenti chimici, prevedendone l'utilizzo per tipo di procedimento e attività specifica. La presente valutazione riguarda il rifornimento del detergente Moran all'interno della lavasciuga.

I fattori determinanti possono essere:

·Rottura dei contenitori
·Rovesciamento
·Schizzi
·Contatti accidentali
·Reazioni chimiche
·Formazione di fumi e vapori

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

·Irritazioni
·Intossicazioni
·Esplosioni
·Ferimenti
·Impatto ambientale
·Intossicazione
·Malattie professionali da agenti chimici
·Infortunio da agente chimico
·Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Per la Stima del livello di pericolosità oggettiva si valuta:

- Gli agenti chimici presenti durante il lavoro sono identificati e inventariati
- I contenitori originali degli agenti chimici sono segnalati con etichette
- Le segnalazioni degli agenti chimici vengono mantenute anche su contenitori in eventuali operazioni di travaso
- Le aree di stoccaggio sono correttamente ventilate, a tiraggio naturale e le quantità sono sempre modeste
- Le aree di stoccaggio garantiscono, in caso di perdite di agenti chimici allo stato liquido, la raccolta diretta in zona
- Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di agenti chimici strettamente necessaria per il lavoro immediato
- Gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro in attesa di essere impiegati sono adeguatamente stoccati
- I lavoratori hanno accesso alla scheda di sicurezza
- Le attrezzature e i mezzi sono adeguatamente manutentate
- Le postazioni e i locali di lavoro sono adeguatamente puliti
- Sono presenti mezzi specifici per neutralizzare e pulire la fuoriuscita e\o controllare le perdite
- Esiste un programma di gestione rifiuti
- Sono state istaurate norme corrette di igiene personale
- Si dispone di piani di emergenza
- Viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli indumenti di lavoro

Per la stima del livello di Esposizione e livello di conseguenze si valuta:

- Il livello di esposizione in funzione dei tempi di permanenza è valutato come livello di esposizione per alcune volte nella giornata e per brevi periodi
- Il livello di conseguenze può essere stimato in funzione dei danni personali prevedibili e valutabile come Lesioni normalmente reversibili

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"
Rischio Basso con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Non si procede ad una Valutazione più approfondita.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al

minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Attività raccolta rifiuti modalità porta a porta con utilizzo mezzi

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività raccolta rifiuti modalità porta a porta con utilizzo mezzi" del processo produttivo "OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)

Attività con operazioni di trasporto o sostegno di un carico, comprese le azioni di sollevare e deporre un carico.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Una parte non trascurabile della popolazione potrebbe essere esposta a rischio basso.
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Nel caso di spostamenti a spalla, per esempio di sacchi, essi devono essere effettuati tenendo il corpo in posizione eretta, senza incurvare la schiena. Durante il sollevamento mantenere la schiena eretta e le braccia rigide.
2) Evitare che durante il trasporto di sostanze liquide o polverose si evidenziano sversamenti o diffusioni

nell'ambiente di lavoro.
3) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
4) Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo.
5) Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza tra loro pari a 20 - 30 cm per assicurare l'equilibrio del corpo.
6) Attenersi alle disposizioni aziendali. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della Movimentazione Manuale dei Carichi.
7) È attiva la sorveglianza sanitaria.
8) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
9) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione forniti. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
10) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1).
11) Sollevamento dei carichi eseguito sempre con due mani e da una sola persona (ISO 11228 - 1).
12) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1).
13) Altre attività di movimentazione manuale minimali (ISO 11228 - 1).
14) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1).
15) Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco (ISO 11228 - 1).
16) Carico movimentato inferiore a quello raccomandato per il gruppo di lavoratori considerato (ISO 11228-1).
17) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Casco di protezione UN EN 397.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (spinta e traino)

Il Lavoratore durante l'attività di ritiro dei rifiuti con modalità porta a porta presso utenze domestiche e commerciali, è soggetto al rischio movimentazione manuale dei carichi spinta e traino per le tipologie di contenitori con ruote direzionali di grandezza e capienza variabile.
La valutazione è stata svolta con l'utilizzo di strumento Crane Scale Modello MODERN STEP con limite di peso 300 Kg e sono stati presi per la valutazione i parametri peggiori sia per il traino che per la spinta (sforzo superiore).
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Il lavoro comporta azioni manuali di spinta e traino di carichi accettabili per i lavoratori. Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
2) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli carriole eccetera devono essere mantenuti inefficienza e frequentemente controllati.
3) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i

Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

7) La movimentazione dei carichi avviene a basse accelerazioni e velocità, i punti di presa del carico si trovano ad un'altezza da terra adeguata ai lavoratori (ISO 11228 - 2).
8) L'abbigliamento e le attrezzature di protezione non ostacolano la postura e i movimenti dei lavoratori (ISO 11228 - 2).
9) Le attrezzature per la movimentazione dei carichi e la pavimentazione sono ben manutenuti e i lavoratori hanno un'adeguata conoscenza delle procedure di manutenzione (ISO 11228 - 2).
10) La movimentazione manuale dei carichi durante l'attività lavorativa, in base alla stima delle azioni di spinta e traino e dei fattori di rischio, è accettabile (ISO 11228-2).
11) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a movimentazione manuale dei carichi, ovvero al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruota su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza (OCRA)

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza durante l'attività di raccolta rifiuti.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose
- Patologie arti superiori (es. tunnel carpale, tendiniti, gomito del tennista)

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento. Molto probabile ed entità del danno Significativo.
Rischio rilevante con punteggio Check List OCRA Rosso Medio si applicano le misure preventive e protettive come da tabella OCRA.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'attività comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori praticamente assenti o comunque tali da avere durata complessiva inferiore a tre ore e non sono svolti per più di un'ora senza una pausa (ISO 11228 - 3).
2) L'attività comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori in posture accettabili o comunque, quando si ha la deviazione delle dita, dei polsi, dei gomiti, delle spalle o del collo dalla loro posizione naturale, tali compiti hanno durata complessiva inferiore a tre ore nel caso di piccole deviazioni degli arti superiori e inferiore a due ore nel caso di moderate o ampie deviazioni. I compiti in nessun caso sono svolti per più di trenta minuti senza una pausa (ISO 11228 - 3).
3) Il lavoro comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori, in posture accettabili, in cui vengono applicate forze di presa accettabili. Quando ai lavoratori è richiesto uno sforzo durante la presa tali compiti hanno una durata complessiva inferiore a tre ore nel caso le posture degli arti superiori sono accettabili e inferiore a due ore se le posture degli arti superiori sono scomode. I compiti in nessun caso sono svolti per più di trenta minuti senza una pausa o variazione di compito (ISO 11228 - 3).
4) Durante il lavoro che comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori è prevista una pausa pranzo di almeno trenta minuti e due pause, una al mattino e una il pomeriggio, di almeno dieci minuti

(ISO 11228 - 3).
5) L'attività comporta movimenti ripetitivi di carichi leggeri ad alta frequenza che nel loro complesso possono essere giudicati accettabili per la salute dei lavoratori (ISO 11228 - 3).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7 del D.lgs. 81/2008 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
7) È attiva la sorveglianza sanitaria.
8) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
9) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
10) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.
Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:
N. 1. Spinta e traino contenitori con ruote direzionali;
N. 2. Svuotamento dei contenitori (es. mastelli) all'interno del mezzo aziendale
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio posture incongrue.
4) Il Lavoratore deve mantenere sempre una posizione corretta durante le fasi di raccolta del rifiuto, delle attività di spazzamento, di traino e di spinta nonché durante l'utilizzo delle attrezzature in dotazione.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Le pause, gli intervalli e le turnazioni sono adeguate al lavoro da svolgere e consentono di evitare il mantenimento di posture in maniera reiterata e/o prolungata.
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione, sono allontanate da mansioni che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, dispongono di posti di lavoro e procedure adeguate al crescere del volume addominale al fine di ovviare i problemi posturali e rischi di infortunio (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di alternare la postura eretta con quella seduta (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
10) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, in cui per esigenze di attività sono costrette a mantenere ininterrottamente la posizione eretta usufruiscono di pause più lunghe

e più frequenti durante il lavoro (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Lavoro in solitudine

La presente valutazione prende in esame i rischi derivanti dal lavoro svolto in solitudine.
Una persona è "sola" al lavoro, quando non può essere vista o sentita da un'altra persona (definizione del Canada's National Occupational Health e Safety Resource).
Il lavoro in solitudine include tutti i lavoratori che possono lavorare per un periodo di tempo in cui non hanno un contatto diretto con un collega, la condizione non è necessariamente permanente.
Sebbene non sia sempre pericoloso lavorare da soli, può esserlo quando sono presenti altre circostanze e altri rischi come quelli precedentemente valutati.
L'attività raccolta rifiuti modalità porta a porta con utilizzo mezzi, è un'attività svolta anche da un solo Lavoratore in turno, ma comunque un'attività svolta su pubbliche vie, strade, piazze e loro pertinenze, per quanto, da una prima valutazione generica il Lavoratore è spesso circondato da altre persone presenti sull'area di intervento.
I fattori determinanti possono essere:
· inadeguata organizzazione del soccorso in caso di malore o infortunio del lavoratore
· incapacità, difficoltà o impossibilità del lavoratore di allertare i soccorsi
Gli effetti dannosi attesi possono essere:
· Conseguenze psicologiche
· Aumento stress lavoro correlato
· Danni e conseguenze fisiche derivanti dal tardivo intervento dei soccorsi

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) Il lavoratore dovrà cercare di comunicare il prima possibile la sua condizione di malessere al responsabile e\o all'addetto alle emergenze di turno.

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività di raccolta rifiuti con modalità porta a porta con utilizzo di mezzi aziendali, le cause potrebbero essere dettate dalle autovetture parcheggiate, dall'eventuale proiezione da una ruota di un'autovettura di sassi o oggetti, dall'arredo urbano (lampioni, panchine, fontane ecc.), dalla caduta di oggetti da balconi e finestre di abitazioni civili e no, dalla stessa mezzo aziendali (es. compattatore), nonché dalle attrezzature utilizzate dall'operatore stesso, e da possibili rischio residuo dettato da operazioni effettuate da terzi compiute su strade, abitazioni e loro pertinenze.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Cattivo posizionamento del mezzo aziendale
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei contenitori ed inatteso movimento degli stessi
- Attività di terzi non specificatamente valutabili (es. lavori stradali)
- Ribaltamento dei contenitori per rifiuti durante le faci di svuotamento nel mezzo
Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni

- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.
Casco di protezione UN EN 397.

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione stradale, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie dei marciapiedi, durante l'eventuale movimentazione e conferimento dei rifiuti nel mezzo aziendale. Gli scivolamenti o inciampi, possono essere dettati anche da movimenti scoordinati, passi falsi e perdite di controllo che avvengono durante lo spostamento a piedi e la movimentazione manuale dei carichi, nonché, delle attività di spazzamento manuale (eventuale pulizia dell'area).
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Sostanze scivolose sul manto stradale e sue pertinenze
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo calzature non idonee

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle

attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dall'utilizzo del mezzo aziendale e dalle autovetture circolanti sul suolo pubblico.
L'investimento del Lavoratore da parte di autoveicoli può avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento dell'autoveicolo).
L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dal traffico cittadino, per questo, si valuta la possibilità che il cittadino compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida, le negligenze del cittadino potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
Il ribaltamento del mezzo aziendale può avvenire per eccesso di velocità e manovre errate e per errata procedura di svuotamento o a causa di una errata distribuzione dei rifiuti all'interno del mezzo aziendale, dettata anche dalle operazioni di compattazione e schiacciamento. Il mezzo aziendale può ribaltarsi lateralmente, frontalmente o posteriormente.
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura (Lavoratore\conducenti diversi dal Lavoratore Volsca)
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Utilizzo di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Utilizzo di farmaci
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Il Lavoratore deve verificare ed attenersi a quanto stabilito dalla segnaletica stradale e dal codice della

strada.
7) Il Lavoratore utilizza il mezzo in dotazione, con professionalità e diligenza, senza compiere manovre avventate, rispettando le velocità consentite. Il Lavoratore deve comunicare qualsiasi tipo di deficienza, malfunzionamento, rottura e guasti in genere del mezzo al responsabile di turno.
8) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
9) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Aggressione fisica

Il Lavoratore svolgendo attività all'esterno e su pubblica piazza, può essere soggetto ad aggressione fisica entrando in contatto con l'utenza\cittadino.
I fattori determinanti possono essere:
- Assenza di partecipazione nei confronti di esigenze di ordine pratico o affettivo tra il lavoratore e l'utente\cittadino
- Alterazione psicofisica del lavoratore e\o dell'utente\cittadino (es. assunzione farmaci, sostanze psicotrope, droghe e alcol)
- Divergenze emergenti tra lavoratore e utente\cittadino "Generico varie ed eventuali" (es. sinistro)
- Nervosismo
- Irascibilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Conseguenze psicologiche
- Aumento stress lavoro correlato
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

La presente valutazione è stata redatta come rischio emergente, ed è soggetta a particolare monitoraggio da parte del Servizio Prevenzione e Protezione per il miglioramento all'approccio e alla gestione del rischio aggressione fisica.

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore dovrà mantenere un comportamento ed un linguaggio congruo alle sue mansioni, svolgendo le proprie attività con professionalità e diligenza.
2) Il Lavoratore dovrà evitare rumori inutili e/o molesti durante l'attività svolta;
3) Il Lavoratore deve rispettare quanto dettato dal Codice Etico e dalle politiche comportamentali adottate dall'Azienda.
4) Il lavoratore è adeguatamente informato e formato sul rischio aggressione fisica.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni previste per l'attività di raccolta rifiuti con modalità porta a porta con utilizzo di mezzi aziendali, è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota", inalazione di aerosol urbani, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi delle autovetture,
I fattori determinanti possono essere:
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani

- Inappropriato utilizzo di maschera FFP2

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore deve evitare di essere causa di innalzamento di polveri, utilizzando diligentemente le attrezzature di lavoro in dotazione.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Incidente stradale

Il Lavoratore è soggetto al rischio incidente stradale nelle vie o nelle piazze aperte alla circolazione utilizzo dei mezzi aziendali, i veicoli coinvolti posso risultare fermi o in movimento. Si valuta la possibilità che l'incidente possa essere causato dal lavoratore stesso, dagli altri autisti cittadino\utente o da un concorso di colpa tra il lavoratore e gli altri autisti cittadino\utente, per quanto specificato, i seguenti fattori di rischio sono attribuiti sia al lavoratore che agli autisti in genere.

I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa visibilità
- Violazione del codice della strada
- Scarsa conoscenza del mezzo aziendale
- Scarsa conoscenza del territorio e\o del tragitto
- Stanchezza
- Stress
- Presenza di condizioni patologiche pregresse
- Uso di farmaci e\o sostanze psicotrope (Droga e Alcol)
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Caratteristiche del mezzo
- Usura e manutenzione del mezzo
- Presenza e utilizzo dei dispositivi di sicurezza (es. cintura di sicurezza)
- Condizioni climatiche
- Traffico
- Utilizzo di telefoni e\o smartphone
- Elevato numero di ore di guida
- Guida notturna
- Elevata velocità di trasporto
- Sonnolenza e disturbi del sonno
- Colpi di sonno
- Nervosismo
- Irascibilità

- Guasti e rotture improvvise
- Mancato rispetto della segnaletica stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Perdita di coscienza
- Lesioni da impatto
- Ustioni
- Conseguenze psicologiche

Esito della valutazione:
Rischio Alto con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'itinerario è accuratamente pianificato scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti.
2) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati con particolare riguardo: al codice della strada, agli effetti della droga e dell'alcool sulla guida, agli effetti dei farmaci sulla guida, alla corretta alimentazione dell'autista, allo stress e guida notturna, come comportarsi in caso di emergenza e all'utilizzo corretto dei telefonini\smartphone durante la guida.
3) Sono adottate procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc.
4) I mezzi sono sottoposti a precisa e regolare manutenzione.
5) È regolarmente verificata la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità.
6) Sui vetri non si incollano e/o applicano adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida.
7) L'operatore può guidare i mezzi aziendali solo se in possesso di idonea patente di guida in corso di validità.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Cinture di sicurezza
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti all'utilizzo delle macchine e delle attrezzature in dotazione e al possibile contatto con oggetti taglienti e/o pungenti.

I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Contatto accidentale con oggetti e materiale interno ai contenitori
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Conferimento rifiuti nel mezzo aziendale
- Errato utilizzo del mezzo aziendale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Proiezione di schegge

Il Lavoratore può essere esporto al rischio di proiezione di schegge di vario genere durante le operazioni di svuotamento dei contenitori per rifiuto. Durante lo svuotamento dei contenitori per rifiuto, contenenti ad esempio vetro, il lavoratore potrebbe essere colpito da schegge di materiale derivanti dall'attività di svuotamento del contenitore all'interno del mezzo aziendale.
I fattori determinanti possono essere:
- Inappropriata procedura per lo svuotamento del contenitore per rifiuti
- Distrazione dell'Operatore
- Sgancio del contenitore dalla guida per lo scarico nel mezzo aziendale
- Rottura improvvisa del contenitore per rifiuti
- Disomogeneità di peso del rifiuto all'interno del contenitore
- Inappropriato utilizzo dei DPI in dotazione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Lesioni agli occhi
- Lesioni alle parti del corpo non adeguatamente protette dall'abbigliamento e dai DPI in dotazione

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono adeguatamente formati ed informati sul rischio di proiezione di schegge.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
4) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
5) Il Lavoratore deve controllare preventivamente al conferimento, la stabilità e l'adeguata condizione di carico dei contenitori.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Casco di protezione UN EN 397.

Fattore di rischio: Lavoro notturno

Il Lavoratore può essere soggetto ai rischi derivanti dal turno di lavoro notturno, con conseguente affaticamento visivo e mentale con bruciore agli occhi e cefalea dovuta alla guida e alle attività di lavoro durante le ore notturne.

I fattori determinanti possono essere:

- Stanchezza del Lavoratore
- Scarsa illuminazione
- Inappropriata percezione del sonno
- Colpo di sonno
- Contesto lavorativo (strade, vicoli, piazze, ecc. ecc.)

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Stress lavoro correlato
- Disturbi del sonno
- Disturbi dell'apparato digestivo
- Aumento o diminuzione di peso
- Malattie cardiovascolari
- Disturbi psicosociali e psicoaffettivi
-

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Durante la guida notturna sono rispettate le pause per l'eventuale ristoro e sono limitate il numero di notti consecutive di lavoro.
2) Non sono superate le 6 ore di guida notturna.
3) I turni, i riposi e i ritmi di lavoro sono adeguatamente definiti.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sul rischio specifico.
6) È attiva la sorveglianza sanitaria.
7) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo

Il Lavoratore durante lo svolgimento del servizio, utilizzando i mezzi aziendali è soggetto al rischio di caduta durante la salita e la discesa dalla cabina del mezzo.

I fattori determinanti possono essere:

- Cattivo posizionamento del piede durante la salita e la discesa
- Manto stradale scivoloso
- Condizioni climatiche (pioggia, ghiaccio, neve, grandine e gelate)
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

Esito della valutazione:

Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati sulle corrette procedure di salita e discesa dal mezzo.
2) I mezzi di trasporto sono sottoposti a regolare manutenzione e revisione.

3) Il Lavoratore presta maggiore attenzione nelle fasi di salita e discesa dal veicolo.
4) È vietato salire o scendere quando il mezzo è in movimento.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Per scendere dai mezzi Aziendali o salirvi:
- avere le mani libere (non tenere in mano attrezzi);
- utilizzare le maniglie se presenti (non aggrapparsi alle leve di comando);
- utilizzare i punti di presa e gli scalini appositamente predisposti (non saltare dalla cabina);
- rimanere rivolti alla cabina mantenendo sempre un contatto "a tre punti" (entrambi i piedi e una mano o entrambe le mani e un piede);
- non utilizzare lo pneumatico come gradino;
- nella discesa, prima di appoggiare il piede a terra verificare che l'area circostante fornisca un punto d'appoggio stabile del piede e sia sgombera da oggetti o sostanze che possano determinare la perdita dell'equilibrio e la successiva caduta;
- prima della salita rimuovere olio e fango dalla scuola delle scarpe e\o dagli scalini (oltre a scivolamenti nel salire si evitano possibili slittamenti del piede sul pedale e gli incidenti che ne deriverebbero).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore che svolge attività esterne può essere soggetto a microclima severo caldo con possibilità di esposizione durante la stagione estiva nelle ore più calde.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci (condizione pregressa e condizione in tempo reale), il lavoratore potrebbe iniziare il turno lavorativo sotto l'effetto di farmaci assunti precedentemente oppure potrebbe necessitare o comunque fare uso di farmaci durante il turno di lavoro.
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Condizione psicofisica dovuta dall'assunzione di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
7) I mezzi d'opera sono dotati di cabine climatizzate (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore che svolge attività esterne può essere soggetto a microclima severo freddo con possibilità di esposizione durante la stagione invernale nelle ore più fredde.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Assunzione di farmaci (condizione pregressa e condizione in tempo reale), il lavoratore potrebbe iniziare il turno lavorativo sotto l'effetto di farmaci assunti precedentemente oppure potrebbe necessitare o comunque fare uso di farmaci durante il turno di lavoro.
- Alterazione della percezione termica
- Condizione psicofisica dovuta dall'assunzione di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i

Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Esposizione al Rumore utilizzo mezzo aziendale

Si valuta l'esposizione al rischio rumore del Lavoratore che utilizza il mezzo aziendale per la raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta.
I fattori determinanti possono essere:
- Intensità del rumore
- Frequenza del rumore
- Durata nel tempo dell'esposizione al rumore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Problemi cardiovascolari
- Indebolimento delle difese immunitarie
- Problemi gastrointestinali
- Interferenza del rumore con attività mentali (Perdita di concentrazione, memoria e capacità di affrontare problemi complessi)
- Aumento dello stress lavoro correlato
- Indebolimento dell'udito
- Ipoacusia
- Sordità
- Lesioni all'apparato uditivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio medio con risultato della valutazione specifica Classe di rischio: inferiore al livello di azione.
Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro sono adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Le Attrezzature sono soggette ad opportuni programmi di manutenzione.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio rumore e sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione al Rumore raccolta vetro

Si valuta l'esposizione al rischio rumore del Lavoratore durante le attività di raccolta rifiuti di tipo vetro.
I fattori determinanti possono essere:
- Intensità del rumore
- Frequenza del rumore
- Durata nel tempo dell'esposizione al rumore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Problemi cardiovascolari
- Indebolimento delle difese immunitarie
- Problemi gastrointestinali
- Interferenza del rumore con attività mentali (Perdita di concentrazione, memoria e capacità di affrontare problemi complessi)
- Aumento dello stress lavoro correlato
- Indebolimento dell'udito
- Ipoacusia
- Sordità
- Lesioni all'apparato uditivo

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.
Rischio medio con risultato della valutazione specifica Classe di rischio: tra il livello inferiore e il livello superiore di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro sono adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Le Attrezzature sono soggette ad opportuni programmi di manutenzione.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio rumore e sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;
Cuffia antirumore EN 352.1;

Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio vibrazioni durante l'utilizzo del mezzo aziendale.
I fattori determinanti possono essere:
- Continue sollecitazioni vibranti
- Superamento dei limiti di esposizione
- Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
- Vibrazioni trasmesse corpo intero
- Intensità della vibrazione
- Tipologia di oscillazione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sindrome di Raynaud
- Disturbi alla circolazione del sangue
- Disturbi neuro-vascolari

- Perdita della destrezza manuale
- Fenomeno del dito bianco
- Perdita di sensibilità
- Sensazioni continue di formicolio e intorpidimento
- Sindrome del tunnel carpale
- Disturbi muscoloscheletrici
- Disturbi al rachide lombare
- Disturbi cervico-brachiali
- Disturbi digestivi
- Effetti sull'apparato riproduttivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio Basso con risultato della valutazione specifica: Livello inferiore al valore di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore è formato ed informato sul rischio vibrazioni.
2) Le attività che prevedono l'utilizzo delle attrezzature vibranti progettate e organizzate per essere ridotte al minimo, così da poter diminuire la durata e l'intensità di esposizione.
3) Le attività che prevedono l'utilizzo di attrezzature vibranti sono progettate e organizzate in modo da ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni.
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (rifiuti)

Nell'attività di raccolta, movimentazione e trattamento dei rifiuti solidi urbani, in casi eccezionali, può accadere che, all'interno dei carichi siano trasportate sorgenti radioattive oppure che i rifiuti urbani siano contaminati da sostanze radioattive.
I fattori determinanti possono essere:
- Rifiuto contaminato
- Contatto accidentale
- Rottura del contenitore, sacco, busta contenete il rifiuto contaminato
- Irraggiamento esterno
- Tempo di irraggiamento
- Distanza di irraggiamento

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Effetti cancerosi
- Mutazioni cellulari
- Abbassamento delle difese immunitarie

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore deve movimentare i contenitori, i sacchi, i cesti e i contenitori dei rifiuti in genere, facendo sempre attenzione a non entrare in contatto con il rifiuto.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati su rischio radiazioni ionizzanti.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici.
Il Lavoratore è soggetto al rischio biologico nelle attività di raccolta, movimentazione e trattamento del rifiuto, le vie principali di esposizione possono essere per contatto cutaneo, ferite da taglio o da punta (aghi contaminati da virus a trasmissione ematica, oggetti taglienti contaminati da microrganismi presenti nei rifiuti differenziati e indifferenziati), ingestione ed eventuali morsi di animali e punture di insetti.
Comportano maggior rischio di esposizione le aree di lavoro attorno all'operatore, ai contenitori ai mezzi e alle attrezzature per la raccolta (in particolare, presso le bocche di carico) o di spazzamento (eventuale pulizia dell'area).
Il Lavoratore è maggiormente esposto ai seguenti agenti biologici:
- BATTERI (enterococchi, S. aureus, ecc.);
- VIRUS (virus enterici, HBV, ecc.);
- FUNGHI (Aspergillus, ecc.);
- PARASSITI;
- ALLERGENI.

I fattori determinanti possono essere:
- Punture
- Pollini
- Spore fungine
- Polveri
- Contatti
- Tagli
- Abrasioni
- Ingestione
- Punture di insetti e\o morsi di animali

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Patologie di natura infettiva
- Allergie
- Intossicazioni
- Infezioni
- Irritazioni
- Rigonfiamenti
- Shock anafilattico (anafilassi)

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio biologico.
4) Usare particolare cautela nella presa e nella movimentazione dei sacchi dei rifiuti, verificando, sul momento, se ci sono materiali taglienti, aghi, siringhe etc. che sporgono dagli stessi. Raccogliere il rifiuto con gli appositi raccoglitori e attrezzature fornite dall'Azienda.
5) Vaccinazione del Lavoratore Profilassi: Antiepatite B - Antitetanica Controllo: Antiepatite C (come da protocollo sanitario).
6) Adozione di corrette norme igieniche come il lavaggio frequente delle mani e igiene respiratoria (coprire

bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce, gettare il fazzoletto subito dopo).

7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
8) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
9) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
10) Nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
11) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
12) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
13) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici sono adeguati e chiaramente identificati (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
14) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
15) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
16) I dispositivi di protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
17) Nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
18) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori previsti dal D.lgs. 345/1999 e dal D.lgs. 262/2000, in particolare ad attività che espongono ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
Il Lavoratore è esposto maggiormente al rischio radiazioni ottiche naturali durante le stagioni estive e nelle ore più calde e di maggiore intensità solare.
I CDR sono dotati di gabbiotto per le attività amministrative in cui il lavoratore può eseguire anche pause e ristoro.

I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle

- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) I lavoratori sono protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro fisse, mediante la realizzazione di pensiline o tettoie (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Attività di raccolta rifiuti ingombranti con utilizzo mezzi

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività di raccolta rifiuti ingombranti con utilizzo mezzi " del processo produttivo "OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)

Il Lavoratore è soggetto al rischio movimentazione manuale dei carichi sollevamento e trasporto durante le fasi di movimentazione, carico e scarico dei rifiuti ingombranti. Gli ingombranti vengono ritirati sempre al piano terra chiedendo all'utenza di avvicinare il più possibile i rifiuti al marciapiede stradale, così da facilitare l'intervento dei lavoratori e diminuire le distanze di trasporto. L'intervento di ritiro ingombranti viene svolto sempre in due ed una volta la settimana.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

- Affezioni cardiache, vascolari e nervose

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le azioni di sollevamento e trasporto non sono adeguate alla maggior parte della popolazione.
Rischio Alto con probabilità di accadimento. Molto probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Evitare che durante il trasporto di sostanze liquide o polverose si evidenziano sversamenti o diffusioni nell'ambiente di lavoro.
2) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
3) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli, carriole, ecc. devono essere mantenuti inefficienza e frequentemente controllati.
4) Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo.
5) Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza tra loro pari a 20 - 30 cm per assicurare l'equilibrio del corpo.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) È attiva la sorveglianza sanitaria.
8) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
9) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
10) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1).
11) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1).
12) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1).
13) Carico movimentato inferiore a quello raccomandato per il gruppo di lavoratori considerato (ISO 11228-1).
14) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1).
15) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a movimentazione manuale dei carichi, ovvero al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruota su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
16) I Lavoratori in turno devono coordinare i gesti e i movimenti durante le attività di movimentazione, carico e scarico dei rifiuti ingombranti, cercando di limitare al massimo gli spostamenti veloci e bruschi, e di collaborare congiuntamente ad un'opportuna attività di movimentazione manuale dei carichi.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.
Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:
N. 1. Carico del rifiuto ingombrante sul mezzo aziendale;
N. 2. Scarico del rifiuto ingombrante sul mezzo aziendale.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture con qualche effetto dannoso sull'apparato muscolo-scheletrico.
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio posture incongrue.
4) Il Lavoratore deve mantenere sempre una posizione corretta durante le fasi di raccolta del rifiuto, delle attività di spazzamento, di traino e di spinta nonché durante l'utilizzo delle attrezzature in dotazione.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Le pause, gli intervalli e le turnazioni sono adeguate al lavoro da svolgere e consentono di evitare il mantenimento di posture in maniera reiterata e/o prolungata.
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione, sono allontanate da mansioni che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, dispongono di posti di lavoro e procedure adeguate al crescere del volume addominale al fine di ovviare i problemi posturali e rischi di infortunio (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di alternare la postura eretta con quella seduta (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
10) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, in cui per esigenze di attività sono costrette a mantenere ininterrottamente la posizione eretta usufruiscono di pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività di raccolta rifiuti ingombranti, le cause potrebbero essere dettate dalle autovetture parcheggiate, dall'eventuale proiezione da una ruota di un'autovettura di sassi o oggetti, dall'arredo urbano (lampioni, panchine, fontane ecc.), dalla caduta di oggetti da balconi e finestre di abitazioni civili e no, nonché dai rifiuti ingombranti movimentati.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei contenitori ed inatteso movimento degli stessi
- Scivolamento del rifiuto ingombrante
- Rottura del rifiuto ingombrante

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
6) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
8) Il Lavoratore deve verificare prima della presa e della movimentazione del rifiuto ingombrante, le sue condizioni e valutare la migliore opportunità di presa e di ancoraggio nel mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione stradale, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie dei marciapiedi, durante la movimentazione, il carico e lo scarico dei rifiuti ingombranti. Gli scivolamenti o inciampi, possono essere dettati anche da movimenti scoordinati, passi falsi e perdite di controllo del rifiuto ingombrante, si valuta la possibilità di scivolamento e caduta sul pianale del mezzo di trasporto aziendale.
I fattori determinanti possono essere:
- Cattivo posizionamento del carrello con maniglie direzionali
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Sostanze scivolose sul manto stradale e sue pertinenze
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo calzature non idonee
- Cassone posteriore mezzo di trasporto

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
4) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
5) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) Il Lavoratore presta maggiore attenzione durante il camminamento all'interno del cassone posteriore del

mezzo aziendale utilizzato per il trasporto, il caricamento e lo scarico dei rifiuti ingombranti.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Cadute cassone mezzo

Il Lavoratore è soggetto al rischio di cadute dal cassone posteriore del mezzo aziendale utilizzato per il trasporto, il carico e lo scarico dei rifiuti ingombranti.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Pavimento del cassone scivoloso e incoerente
- Sostanze scivolose sul pavimento del cassone
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo calzature non idonee
- Inciampo sulle sponde del cassone
- Salita e discesa dal cassone

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sui rischi specifici.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
4) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
5) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) Il Lavoratore presta maggiore attenzione durante il camminamento all'interno del cassone posteriore del mezzo aziendale utilizzato per il trasporto, il caricamento e lo scarico dei rifiuti ingombranti, nonché alla salita e alla discesa dal cassone posteriore del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dall'utilizzo del mezzo aziendale, dalle autovetture circolanti sul suolo pubblico e dai rifiuti ingombranti movimentati e caricati sul mezzo aziendale.
L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dal traffico cittadino, per questo, si valuta la possibilità che il cittadino compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida, le negligenze del cittadino potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
Il ribaltamento del mezzo aziendale può avvenire per una disomogeneità del carico che per l'elevata velocità.
L'investimento del Lavoratore da parte di autoveicoli può avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento dell'autoveicolo).

I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Rifiuti ingombranti caricati male
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Il Lavoratore deve verificare ed attenersi a quanto stabilito dalla segnaletica stradale e dal codice della strada.
7) Il Lavoratore utilizza il mezzo aziendale in dotazione, con professionalità e diligenza, senza compiere manovre avventate, rispettando le velocità consentite. Il Lavoratore deve comunicare qualsiasi tipo di deficienza, malfunzionamento, rottura e guasti in genere del mezzo aziendale al responsabile di turno.
8) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
9) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Aggressione fisica

Il Lavoratore svolgendo attività all'esterno e su pubblica piazza, può essere soggetto ad aggressione fisica entrando in contatto con l'utenza\cittadino.

I fattori determinanti possono essere:
- Assenza di partecipazione nei confronti di esigenze di ordine pratico o affettivo tra il lavoratore e l'utente\cittadino
- Alterazione psicofisica del lavoratore e\o dell'utente\cittadino (es. assunzione farmaci, sostanze psicotrope, droghe e alcol)
- Divergenze emergenti tra lavoratore e utente\cittadino "Generico varie ed eventuali"
- Nervosismo
- Irascibilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Conseguenze psicologiche
- Aumento stress lavoro correlato
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

La presente valutazione è stata redatta come rischio emergente, ed è soggetta a particolare monitoraggio da parte del Servizio Prevenzione e Protezione per il miglioramento all'approccio e alla gestione del rischio aggressione fisica.
Sono state svolte interviste ai lavoratori in merito al rischio aggressione fisica, i contenuti delle interviste sono stati utilizzati come parametro per l'attribuzione del valore Probabilità di accadimento.

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore dovrà mantenere un comportamento ed un linguaggio congruo alle sue mansioni, svolgendo le proprie attività con professionalità e diligenza.
2) Il Lavoratore dovrà evitare rumori inutili e/o molesti durante l'attività svolta;
3) Il Lavoratore deve rispettare quanto dettato dal Codice Etico e dalle politiche adottate dall'Azienda.
4) I Lavoratori sono adeguatamente informati e formati sul rischio aggressione fisica.
5) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni di movimentazione, carico e scarico dei rifiuti ingombranti è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di Aerosol urbani, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi delle autovetture, e da polveri e fibre depositate all'interno e all'esterno del rifiuto ingombrante.
I fattori determinanti possono essere:
- Durante le attività movimentazione, carico e scarico dei rifiuti ingombranti, lo stesso operatore è fonte di innalzamento polveri
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore deve evitare di essere causa di innalzamento di polveri, utilizzando diligentemente le attrezzature di lavoro in dotazione.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Incidente stradale

Il Lavoratore è soggetto al rischio incidente stradale nelle vie o nelle piazze aperte alla circolazione (utilizzo dei mezzi aziendali), i veicoli coinvolti posso risultare fermi o in movimento. Si valuta la possibilità che l'incidente possa essere causato dal lavoratore, dagli altri autisti o da un concorso di colpa tra il lavoratore e gli altri autisti, per quanto specificato, i seguenti fattori di rischio sono attribuiti sia al lavoratore che agli autisti in genere.
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa visibilità
- Violazione del codice della strada
- Scarsa conoscenza del mezzo aziendale
- Scarsa conoscenza del territorio e\o del tragitto
- Stanchezza
- Stress
- Presenza di condizioni patologiche pregresse
- Uso di farmaci e\o sostanze psicotrope (Droga e Alcol)
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Caratteristiche del mezzo
- Usura e manutenzione del mezzo
- Presenza e utilizzo dei dispositivi di sicurezza
- Condizioni climatiche
- Traffico
- Utilizzo di telefoni e\o smartphone
- Elevato numero di ore di guida
- Guida notturna
- Elevata velocità di trasporto
- Sonnolenza e disturbi del sonno
- Colpi di sonno
- Nervosismo
- Irascibilità
- Guasti e rotture improvvise

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Perdita di coscienza
- Lesioni da impatto
- Ustioni
- Conseguenze psicologiche

Esito della valutazione:
Rischio Alto con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'itinerario è accuratamente pianificato scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti.

2) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati con particolare riguardo: al codice della strada, agli effetti dell'alcool sulla guida, agli effetti dei farmaci sulla guida, alla corretta alimentazione dell'autista, allo stress e guida notturna e come comportarsi in caso di emergenza.
3) Gli autisti sono addestrati alla guida in condizioni particolari (strada bagnata, ghiacciata, ostacoli improvvisi, ecc.).
4) Sono adottate procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc.
5) I mezzi sono sottoposti a precisa e regolare manutenzione.
6) È regolarmente verificata la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità.
7) Sui vetri non si incollano e/o applicano adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida.
8) L'operatore può guidare i mezzi aziendali solo se in possesso di idonea patente di guida in corso di validità.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti a contatto con oggetti taglienti e/o pungenti presenti nei rifiuti.
L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni durante la movimentazione, il carico e lo scarico dei rifiuti ingombranti, anche per la presenza di arredo urbano e\o autovetture parcheggiate.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei contenitori ed inatteso movimento degli stessi
- Sistemazione dei rifiuti nel cassone
- Carico e scarico dei rifiuti nel cassone

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
3) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
4) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
5) L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
6) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;

Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo

Il Lavoratore durante la fase di salita e discesa dal mezzo in dotazione durante le operazioni di movimentazione, carico e scarico dei rifiuti ingombranti, è soggetto al rischio di caduta durante la salita e la discesa dalla cabina del mezzo.
I fattori determinanti possono essere:
- Cattivo posizionamento del piede durante la salita e la discesa
- Manto stradale scivoloso
- Condizioni climatiche (pioggia, ghiaccio, neve, grandine e gelate)
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati sulle corrette procedure di salita e discesa dal mezzo.
2) I mezzi di trasporto sono sottoposti a regolare manutenzione e revisione.
3) Adeguata attenzione è prestata alle fasi di salita e discesa del veicolo.
4) È vietato salire o scendere quando il mezzo è in movimento.
5) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
6) Per scendere dai mezzi Aziendali o salirvi:
- avere le mani libere (non tenere in mano attrezzi);
- utilizzare le maniglie (non aggrapparsi alle leve di comando);
- utilizzare i punti di presa e gli scalini appositamente predisposti (non saltare dalla cabina);
- rimanere rivolti alla cabina mantenendo sempre un contatto “a tre punti” (entrambi i piedi e una mano o entrambe le mani e un piede);
- non utilizzare lo pneumatico come gradino;
- nella discesa, prima di appoggiare il piede a terra verificare che l’area circostante fornisca un punto d’appoggio stabile del piede e sia sgombera da oggetti o sostanze che possano determinare la perdita dell’equilibrio e la successiva caduta;
- prima della salita rimuovere olio e fango dalla scuola delle scarpe e dagli scalini (oltre a scivolamenti nel salire si evitano possibili slittamenti del piede sul pedale e gli incidenti che ne deriverebbero).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo caldo durante la fase estiva più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico

- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo freddo durante la fase invernale più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori

- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (rifiuti)

Nell'attività di raccolta, movimentazione e trattamento dei rifiuti solidi urbani, in casi eccezionali, può accadere che, all'interno dei carichi siano trasportate sorgenti radioattive oppure che i rifiuti urbani siano contaminati da sostanze radioattive.
I fattori determinanti possono essere:
- Rifiuto contaminato
- Contatto accidentale
- Rottura del contenitore, sacco, busta contenete il rifiuto contaminato
- Irraggiamento esterno
- Tempo di irraggiamento
- Distanza di irraggiamento

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Effetti cancerosi
- Mutazioni cellulari
- Abbassamento delle difese immunitarie
-

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore deve movimentare i contenitori, i sacchi, i cesti e i contenitori dei rifiuti in genere, facendo sempre attenzione a non entrare in contatto con il rifiuto.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati su rischio radiazioni ionizzanti.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici.
Il Lavoratore è soggetto al rischio biologico nelle attività di raccolta, movimentazione e trattamento del rifiuto, le vie principali di esposizione possono essere per contatto cutaneo, ferite da taglio o da punta (aghi contaminati da virus a trasmissione ematica, oggetti taglienti contaminati da microrganismi presenti nei rifiuti differenziati e indifferenziati), ingestione ed eventuali morsi di animali e punture di insetti.
Comportano maggior rischio di esposizione le aree di lavoro attorno all'operatore, ai contenitori ai mezzi e alle attrezzature per la raccolta (in particolare, presso le bocche di carico) o di spazzamento (eventuale pulizia dell'area).
Il Lavoratore è maggiormente esposto ai seguenti agenti biologici:
- BATTERI (enterococchi, S. aureus, ecc.);
- VIRUS (virus enterici, HBV, ecc.);
- FUNGHI (Aspergillus, ecc.);
- PARASSITI;
- ALLERGENI.

I fattori determinanti possono essere:
- Punture
- Pollini
- Spore fungine
- Polveri
- Contatti
- Tagli
- Abrasioni
- Ingestione
- Punture di insetti e\o morsi di animali

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Patologie di natura infettiva
- Allergie
- Intossicazioni
- Infezioni
- Irritazioni
- Rigonfiamenti
- Shock anafilattico (anafilassi)

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio biologico.
4) Usare particolare cautela nella presa e nella movimentazione dei sacchi dei rifiuti, verificando, sul momento, se ci sono materiali taglienti, aghi, siringhe etc. che sporgono dagli stessi. Raccogliere il rifiuto con gli appositi raccoglitori e attrezzature fornite dall'Azienda.
5) Vaccinazione del Lavoratore Profilassi: Antiepatite B - Antitetanica Controllo: Antiepatite C (come da protocollo sanitario).
6) Adozione di corrette norme igieniche come il lavaggio frequente delle mani e igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce, gettare il fazzoletto subito dopo).
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

8) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
9) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
10) Nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
11) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
12) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
13) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici sono adeguati e chiaramente identificati (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
14) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
15) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
16) I dispositivi di protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
17) Nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
18) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori previsti dal D.lgs. 345/1999 e dal D.lgs. 262/2000, in particolare ad attività che espongono ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
Il Lavoratore è esposto maggiormente al rischio radiazioni ottiche naturali durante le stagioni estive e nelle ore più calde e di maggiore intensità solare.
I CDR sono dotati di gabbiotto per le attività amministrative in cui il lavoratore può eseguire anche pause e ristoro.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle
- Danni agli occhi

- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) I lavoratori sono protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro fisse, mediante la realizzazione di pensiline o tettoie (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Attività di decoro del territorio

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività di decoro del territorio" del processo produttivo "OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)

L'Operatore durante l'attività può movimentare manualmente, secchi, sacchetti, e\o contenitori contenenti il risultato del diserbo meccanico e degli eventuali rifiuti trovati sul luogo dell'attività.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per la maggior

parte della popolazione.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Nel caso di spostamenti a spalla, per esempio di sacchi, essi devono essere effettuati tenendo il corpo in posizione eretta, senza incurvare la schiena. Durante il sollevamento mantenere la schiena eretta e le braccia rigide.
2) Evitare che durante il trasporto di sostanze liquide o polverose si evidenziano sversamenti o diffusioni nell'ambiente di lavoro.
3) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
4) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli, carriole, ecc. devono essere mantenuti inefficienza e frequentemente controllati.
5) Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo.
6) Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza tra loro pari a 20 - 30 cm per assicurare l'equilibrio del corpo.
7) Attenersi alle disposizioni aziendali.
8) È attiva la sorveglianza sanitaria.
9) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
10) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
11) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1).
12) Sollevamento dei carichi eseguito sempre con due mani e da una sola persona (ISO 11228 - 1).
13) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1).
14) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1).
15) Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco (ISO 11228 - 1).
16) Carico movimentato inferiore a quello raccomandato per il gruppo di lavoratori considerato (ISO 11228-1).
17) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1).
18) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a movimentazione manuale dei carichi, ovvero al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruota su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza (OCRA)

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza durante l'attività di manutenzione del verde.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose
- Patologie arti superiori (es. tunnel carpale, tendiniti, gomito del tennista)

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento. Molto probabile ed entità del danno Significativo.
Rischio rilevante con punteggio Check List OCRA Rosso Medio si applicano le misure preventive e protettive come da tabella OCRA.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) L'attività comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori praticamente assenti o comunque tali da avere durata complessiva inferiore a tre ore e non sono svolti per più di un'ora senza una pausa (ISO 11228 - 3).
2) L'attività comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori in posture accettabili o comunque, quando si ha la deviazione delle dita, dei polsi, dei gomiti, delle spalle o del collo dalla loro posizione naturale, tali compiti hanno durata complessiva inferiore a tre ore nel caso di piccole deviazioni degli arti superiori e inferiore a due ore nel caso di moderate o ampie deviazioni. I compiti in nessun caso sono svolti per più di trenta minuti senza una pausa (ISO 11228 - 3).
3) Il lavoro comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori, in posture accettabili, in cui vengono applicate forze di presa accettabili. Quando ai lavoratori è richiesto uno sforzo durante la presa tali compiti hanno una durata complessiva inferiore a tre ore nel caso le posture degli arti superiori sono accettabili e inferiore a due ore se le posture degli arti superiori sono scomode. I compiti in nessun caso sono svolti per più di trenta minuti senza una pausa o variazione di compito (ISO 11228 - 3).
4) Durante il lavoro che comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori è prevista una pausa pranzo di almeno trenta minuti e due pause, una al mattino e una il pomeriggio, di almeno dieci minuti (ISO 11228 - 3).
5) L'attività comporta movimenti ripetitivi di carichi leggeri ad alta frequenza che nel loro complesso possono essere giudicati accettabili per la salute dei lavoratori (ISO 11228 - 3).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7 del D.lgs. 81/2008 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
7) È attiva la sorveglianza sanitaria.
8) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
9) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
10) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.
Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:
N. 1. Utilizzo decespugliatore
N. 2. Utilizzo soffione;
N. 3. Utilizzo tosaerba;
N. 4. Utilizzo trattorino
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio posture incongrue.
4) Il Lavoratore deve mantenere sempre una posizione corretta durante le fasi di raccolta del rifiuto, delle attività di spazzamento, di traino e di spinta nonché durante l'utilizzo delle attrezzature in dotazione.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Le pause, gli intervalli e le turnazioni sono adeguate al lavoro da svolgere e consentono di evitare il mantenimento di posture in maniera reiterata e/o prolungata.
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione, sono allontanate da mansioni che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, dispongono di posti di lavoro e procedure adeguate al crescere del volume addominale al fine di ovviare i problemi posturali e rischi di infortunio (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di alternare la postura eretta con quella seduta (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
10) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, in cui per esigenze di attività sono costrette a mantenere ininterrottamente la posizione eretta usufruiscono di pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività di manutenzione del verde, le cause potrebbero essere dettate dalle autovetture parcheggiate, dall'eventuale proiezione da una ruota di un'autovettura di sassi o oggetti, dall'arredo urbano (lampioni, panchine, fontane ecc.), dalla caduta di oggetti da balconi e finestre di abitazioni civili e no, nonché dalle attrezzature utilizzate.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

5) Mantenere una velocità adeguata durante il trasporto del Carrello con maniglie direzionali. È vietato correre durante la movimentazione del Carrello con maniglie direzionali.
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
7) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
8) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
9) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione stradale, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie dei marciapiedi, durante la movimentazione e lo svuotamento dei sacchi e dei contenitori del rifiuto prodotto dall'attività di manutenzione del verde. Gli scivolamenti o inciampi, possono essere dettati anche da movimenti scoordinati, passi falsi e perdite di controllo (di oggetti o di mezzi di trasporto o di attrezzature di movimentazione) che avvengono durante lo spostamento a piedi e la movimentazione manuale dei carichi, nonché, delle attività di diserbo.
I fattori determinanti possono essere:
- Cattivo posizionamento del carrello con maniglie direzionali
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Sostanze scivolose sul manto stradale e sue pertinenze
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo calzature non idonee
- Cattivo funzionamento delle attrezzature

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Mantenere una velocità adeguata durante il trasporto del Carrello con maniglie direzionali. È vietato correre durante la movimentazione del Carrello con maniglie direzionali.
6) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
7) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
8) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;

Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dalle autovetture circolanti sul suolo pubblico e dai mezzi aziendali utilizzati.
L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dal traffico cittadino, per questo, si valuta la possibilità che il cittadino compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida, le negligenze del cittadino potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
L'investimento del Lavoratore da parte di autoveicoli e del mezzo aziendale può avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento dell'autoveicolo).
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Il Lavoratore deve verificare ed attenersi a quanto stabilito dalla segnaletica stradale e dal codice della strada.
7) Il Lavoratore utilizza il mezzo aziendale in dotazione, con professionalità e diligenza, senza compiere manovre avventate, rispettando le velocità consentite. Il Lavoratore deve comunicare qualsiasi tipo di deficienza, malfunzionamento, rottura e guasti in genere del mezzo aziendale al responsabile di turno.
8) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
9) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Aggressione fisica

Il Lavoratore svolgendo attività all'esterno e su pubblica piazza, può essere soggetto ad aggressione fisica entrando in contatto con l'utenza\cittadino.
I fattori determinanti possono essere:
- Assenza di partecipazione nei confronti di esigenze di ordine pratico o affettivo tra il lavoratore e l'utente\cittadino
- Alterazione psicofisica del lavoratore e\o dell'utente\cittadino (es. assunzione farmaci, sostanze psicotrope, droghe e alcol)
- Divergenze emergenti tra lavoratore e utente\cittadino "Generico varie ed eventuali"
- Nervosismo
- Irascibilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Conseguenze psicologiche
- Aumento stress lavoro correlato
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

La presente valutazione è stata redatta come rischio emergente, ed è soggetta a particolare monitoraggio da parte del Servizio Prevenzione e Protezione per il miglioramento all'approccio e alla gestione del rischio aggressione fisica.
Sono state svolte interviste ai lavoratori in merito al rischio aggressione fisica, i contenuti delle interviste sono stati utilizzati come parametro per l'attribuzione del valore Probabilità di accadimento.

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore dovrà mantenere un comportamento ed un linguaggio congruo alle sue mansioni, svolgendo le proprie attività con professionalità e diligenza.
2) Il Lavoratore dovrà evitare rumori inutili e/o molesti durante l'attività svolta;
3) Il Lavoratore deve rispettare quanto dettato dal Codice Etico e dalle politiche adottate dall'Azienda.
4) I Lavoratori sono adeguatamente informati e formati sul rischio aggressione fisica.
5) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni di manutenzione del verde è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di Aerosol urbani, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi delle autovetture, e da polveri e fibre generate dalle attività di manutenzione del verde e dalle attrezzature utilizzate.
I fattori determinanti possono essere:
- Durante le attività di manutenzione del verde lo stesso operatore è fonte di innalzamento polveri
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore deve evitare di essere causa di innalzamento di polveri, utilizzando diligentemente le attrezzature di lavoro in dotazione.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Incidente stradale

Il Lavoratore è soggetto al rischio incidente stradale nelle vie o nelle piazze aperte alla circolazione (utilizzo dei mezzi aziendali), i veicoli coinvolti posso risultare fermi o in movimento. Si valuta la possibilità che l'incidente possa essere causato dal lavoratore, dagli altri autisti o da un concorso di colpa tra il lavoratore e gli altri autisti, per quanto specificato, i seguenti fattori di rischio sono attribuiti sia al lavoratore che agli autisti in genere.
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa visibilità
- Violazione del codice della strada
- Scarsa conoscenza del mezzo aziendale
- Scarsa conoscenza del territorio e\o del tragitto
- Stanchezza
- Stress
- Presenza di condizioni patologiche pregresse
- Uso di farmaci e\o sostanze psicotrope (Droga e Alcol)
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Caratteristiche del mezzo
- Usura e manutenzione del mezzo
- Presenza e utilizzo dei dispositivi di sicurezza
- Condizioni climatiche
- Traffico
- Utilizzo di telefoni e\o smartphone
- Elevato numero di ore di guida
- Guida notturna
- Elevata velocità di trasporto
- Sonnolenza e disturbi del sonno
- Colpi di sonno
- Nervosismo
- Irascibilità
- Guasti e rotture improvvise

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Perdita di coscienza

- Lesioni da impatto
- Ustioni
- Conseguenze psicologiche

Esito della valutazione:
Rischio Alto con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'itinerario è accuratamente pianificato scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti.
2) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati con particolare riguardo: al codice della strada, agli effetti dell'alcool sulla guida, agli effetti dei farmaci sulla guida, alla corretta alimentazione dell'autista, allo stress e guida notturna e come comportarsi in caso di emergenza.
3) Gli autisti sono addestrati alla guida in condizioni particolari (strada bagnata, ghiacciata, ostacoli improvvisi, ecc.).
4) Sono adottate procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc.
5) I mezzi sono sottoposti a precisa e regolare manutenzione.
6) È regolarmente verificata la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità.
7) Sui vetri non si incollano e/o applicano adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida.
8) L'operatore può guidare i mezzi aziendali solo se in possesso di idonea patente di guida in corso di validità.
9) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti a contatto con oggetti taglienti e/o pungenti.
L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti all'utilizzo delle attrezzature in dotazione.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nelle attrezzature ed inatteso movimento degli stessi
- Conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione del verde

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi
- Cesoiamenti
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).

3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
7) È vietato sostare con il Carrello con le maniglie direzionali al centro della carreggiata;

È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda;
È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;
Il Lavoratore dovrà evitare rumori inutili durante l'attività svolta;

8) È attiva la sorveglianza sanitaria.
9) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
10) È vietato disostruire o comunque eseguire manutenzioni in genere sulle attrezzature per la manutenzione del verde durante l'utilizzo e il loro funzionamento.

È vietato manutentare le attrezzature in funzione e se non si è stati esplicitamente autorizzati dal responsabile di turno.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;
Il Lavoratore dovrà indossare il Kit Visiera, Elmetto e Otoprotettori (EN 397 – EN 352.3 – EN 166 – EN 1731F).

Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo

Il Lavoratore durante la fase di salita e discesa dal mezzo in dotazione per raggiungere il luogo di lavoro, è soggetto al rischio di caduta durante la salita e la discesa dalla cabina del mezzo.
I fattori determinanti possono essere:
- Cattivo posizionamento del piede durante la salita e la discesa
- Manto stradale scivoloso
- Condizioni climatiche (pioggia, ghiaccio, neve, grandine e gelate)
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati sulle corrette procedure di salita e discesa dal mezzo.
2) I mezzi di trasporto sono sottoposti a regolare manutenzione e revisione.
3) Adeguata attenzione è prestata alle fasi di salita e discesa del veicolo.
4) È vietato salire o scendere quando il mezzo è in movimento.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Per scendere dai mezzi Aziendali o salirvi:

- avere le mani libere (non tenere in mano attrezzi);
- utilizzare le maniglie (non aggrapparsi alle leve di comando);
- utilizzare i punti di presa e gli scalini appositamente predisposti (non saltare dalla cabina);
- rimanere rivolti alla cabina mantenendo sempre un contatto "a tre punti" (entrambi i piedi e una mano o entrambe le mani e un piede);

- non utilizzare lo pneumatico come gradino;
- nella discesa, prima di appoggiare il piede a terra verificare che l'area circostante fornisca un punto d'appoggio stabile del piede e sia sgombera da oggetti o sostanze che possano determinare la perdita dell'equilibrio e la successiva caduta;
- prima della salita rimuovere olio e fango dalla scuola delle scarpe e dagli scalini (oltre a scivolamenti nel salire si evitano possibili slittamenti del piede sul pedale e gli incidenti che ne deriverebbero).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Proiezione di schegge

Il Lavoratore può essere esporto al rischio di proiezione di schegge di vario genere durante le operazioni di manutenzione del verde, a causa dell'utilizzo delle attrezzature per il taglio e il diserbo. Si valuta che il Lavoratore stesso può produrre la proiezione di sassi e\o materiale di vario genere.
I fattori determinanti possono essere:
- Inappropriata procedura di sfalcio e diserbo
- Distrazione dell'Operatore
- Rottura improvvisa dell'attrezzatura
- Collisione tra l'attrezzatura in funzione e oggetti e materiale a terra
- Inappropriato utilizzo delle attrezzature in dotazione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Lesioni agli occhi
- Lesioni alle parti del corpo non adeguatamente protette dall'abbigliamento e dai DPI in dotazione

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono adeguatamente formati ed informati sul rischio di proiezione di schegge.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo caldo durante la fase estiva più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci

- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo freddo durante la fase invernale più rigida.

I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari

- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione al Rumore Attrezzatura per la manutenzione del verde

Si valuta l'esposizione al rischio rumore del Lavoratore che utilizza le attrezzature per la manutenzione del verde.
I fattori determinanti possono essere:
- Intensità del rumore
- Frequenza del rumore
- Durata nel tempo dell'esposizione al rumore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Problemi cardiovascolari
- Indebolimento delle difese immunitarie
- Problemi gastrointestinali
- Interferenza del rumore con attività mentali (Perdita di concentrazione, memoria e capacità di affrontare problemi complessi)
- Aumento dello stress lavoro correlato
- Indebolimento dell'udito
- Ipoacusia
- Sordità
- Lesioni all'apparato uditivo

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.
Rischio medio con risultato della valutazione specifica Classe di rischio: superiore al livello superiore di azione ma inferiore al valore limite.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro sono adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, le attrezzature di lavoro

messe a disposizione dei lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Le Attrezzature sono soggette ad opportuni programmi di manutenzione.

3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio rumore e sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;
Cuffia antirumore EN 352.1;
Il Lavoratore dovrà indossare il Kit Visiera, Elmetto e Otoprotettori (EN 397 – EN 352.3 – EN 166 – EN 1731F).

Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni Attrezzature per la manutenzione del verde

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio vibrazioni durante l'utilizzo delle attrezzature per la manutenzione del verde.
I fattori determinanti possono essere:
- Continue sollecitazioni vibranti
- Superamento dei limiti di esposizione
- Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
- Vibrazioni trasmesse corpo intero
- Intensità della vibrazione
- Tipologia di oscillazione

Gli effetti dannosi attesi sono
- Sindrome di Raynaud
- Disturbi alla circolazione del sangue
- Disturbi neuro-vascolari
- Perdita della destrezza manuale
- Fenomeno del dito bianco
- Perdita di sensibilità
- Sensazioni continue di formicolio e intorpidimento
- Sindrome del tunnel carpale
- Disturbi muscoloscheletrici
- Disturbi al rachide lombare
- Disturbi cervico-brachiali
- Disturbi digestivi
- Effetti sull'apparato riproduttivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio Basso con risultato della valutazione specifica: Livello inferiore al valore di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore è formato ed informato sul rischio vibrazioni.
2) Le attività che prevedono l'utilizzo delle attrezzature vibranti progettate e organizzate per essere ridotte al minimo, così da poter diminuire la durata e l'intensità di esposizione.
3) Le attrezzature in dotazione al Lavoratore sono adeguate e soggette a regolare controlli e manutenzione.
4) Le attività che prevedono l'utilizzo di attrezzature vibranti sono progettate e organizzate in modo da ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni.
5) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.

7) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
8) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;
Cuffia antirumore EN 352.1;
Guanti per la protezione del rischio vibrazioni UNI EN ISO 10819:1998.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici.
Il Lavoratore è soggetto al rischio biologico nelle attività di raccolta, movimentazione e trattamento del rifiuto, le vie principali di esposizione possono essere per contatto cutaneo, ferite da taglio o da punta (aghi contaminati da virus a trasmissione ematica, oggetti taglienti contaminati da microrganismi presenti nei rifiuti differenziati e indifferenziati), ingestione ed eventuali morsi di animali e punture di insetti.
Comportano maggior rischio di esposizione le aree di lavoro attorno all'operatore, ai contenitori ai mezzi e alle attrezzature per la raccolta (in particolare, presso le bocche di carico) o di spazzamento (eventuale pulizia dell'area).
Il Lavoratore è maggiormente esposto ai seguenti agenti biologici:
- BATTERI (enterococchi, S. aureus, ecc.);
- VIRUS (virus enterici, HBV, ecc.);
- FUNGHI (Aspergillus, ecc.);
- PARASSITI;
- ALLERGENI.

I fattori determinanti possono essere:
- Punture
- Pollini
- Spore fungine
- Polveri
- Contatti
- Tagli
- Abrasioni
- Ingestione
- Punture di insetti e\o morsi di animali

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Patologie di natura infettiva
- Allergie
- Intossicazioni
- Infezioni
- Irritazioni
- Rigonfiamenti
- Shock anafilattico (anafilassi)

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio biologico.
4) Usare particolare cautela nella presa e nella movimentazione dei sacchi dei rifiuti, verificando, sul momento, se ci sono materiali taglienti, aghi, siringhe etc. che sporgono dagli stessi. Raccogliere il rifiuto con gli appositi raccoglitori e attrezzature fornite dall'Azienda.
5) Vaccinazione del Lavoratore Profilassi: Antiepatite B - Antitetanica Controllo: Antiepatite C (come da

protocollo sanitario).
6) Adozione di corrette norme igieniche come il lavaggio frequente delle mani e igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce, gettare il fazzoletto subito dopo).
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
8) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
9) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
10) Nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
11) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
12) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
13) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici sono adeguati e chiaramente identificati (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
14) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
15) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
16) I dispositivi di protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
17) Nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
18) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori previsti dal D.lgs. 345/1999 e dal D.lgs. 262/2000, in particolare ad attività che espongono ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
Il Lavoratore è esposto maggiormente al rischio radiazioni ottiche naturali durante le stagioni estive e nelle ore più calde e di maggiore intensità solare.
I CDR sono dotati di gabbiotto per le attività amministrative in cui il lavoratore può eseguire anche pause e ristoro.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle
- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) I lavoratori sono protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro fisse, mediante la realizzazione di pensiline o tettoie (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Il Lavoratore utilizza sostanze e preparati chimici durante le attività di manutenzione del verde, nello specifico il Lavoratore prepara una miscela di benzina e olio per il rifornimento delle attrezzature a motore a scoppio e prodotti chimici per il diserbo. L'attività di preparazione e rifornimento della miscela avviene in area esterna e ben ventilata, da un solo Lavoratore addetto, in condizioni di sicurezza, e le quantità prodotte sono minime e necessarie solo per il rifornimento dell'attrezzatura in dotazione.
I fattori determinanti possono essere:
- Prolungata esposizione
- Contatto diretto
- Ingestione
- Reazioni tra sostanze
- Assorbimento per inalazione
- Sversamenti accidentali
- Distrazione dell'Operatore
- Mancato utilizzo dei DPI
- DPI non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Irritazioni
- Allergie
- Reazioni cutanee
- Intossicazione
- Malattie professionali da agenti chimici
- Infortunio da agente chimico
- Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio superiore a: "Irrilevante per la salute".
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.
Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
4) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
5) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
6) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
7) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
8) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
9) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
10) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), i processi lavorativi e i controlli tecnici sono progettati in maniera appropriata e nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
11) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le attrezzature messe a disposizione e i materiali utilizzati sono adeguati alla attività lavorativa da svolgere nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
12) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure organizzative adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
13) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure protettive di tipo collettivo adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
14) Vista l'impossibilità sia di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione) che prevenire con altri mezzi l'esposizione, sono utilizzati appropriati dispositivi di protezione individuali, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
15) Periodicamente e ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, si effettua la misurazione degli agenti chimici, che possono presentare un rischio per la salute, con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio-temporali (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
16) Nelle attività lavorative sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente addestrati per lo specifico processo, e sono disponibili sistemi di controllo adeguati a monitorare e contenere l'esposizione.
17) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti chimici pericolosi sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale.
18) Sono adottate procedure specifiche in caso di incidenti o di emergenze perché si evidenzia un rischio per la salute dei lavoratori (Art. 226, comma 2, D.lgs. 81/2008).
19) Sono istituite e aggiornate le cartelle sanitarie e di rischio per i lavoratori esposti (Art. 230, comma 1, D.lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza)

I Lavoratori possono impiegare e\o manipolare agenti chimici, prevedendone l'utilizzo per tipo di procedimento e attività specifica. Il Lavoratore utilizza sostanze e preparati chimici durante le attività di manutenzione del verde, nello specifico il Lavoratore prepara una miscela di benzina e olio per il rifornimento delle attrezzature a motore a scoppio e prodotti chimici per il diserbo. L'attività di preparazione e rifornimento della miscela avviene in area esterna e ben ventilata, da un solo Lavoratore addetto, in condizioni di sicurezza, e le quantità prodotte sono minime e necessarie solo per il rifornimento dell'attrezzatura in dotazione.
I fattori determinanti possono essere:
·Rottura dei contenitori
·Rovesciamento
·Schizzi
·Contatti accidentali
·Reazioni chimiche
·Formazione di fumi e vapori
Gli effetti dannosi attesi possono essere:
·Irritazioni
·Intossicazioni
·Esplosioni
·Ferimenti
·Impatto ambientale
·Intossicazione
·Malattie professionali da agenti chimici
·Infortunio da agente chimico
·Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto
Per la Stima del livello di pericolosità oggettiva si valuta:

- Gli agenti chimici presenti durante il lavoro sono identificati e inventariati
- I contenitori originali degli agenti chimici sono segnalati con etichette
- Le segnalazioni degli agenti chimici vengono mantenute anche su contenitori in eventuali operazioni di travaso
- Le aree di stoccaggio sono correttamente ventilate, a tiraggio naturale e le quantità sono sempre modeste
- Le aree di stoccaggio garantiscono, in caso di perdite di agenti chimici allo stato liquido, la raccolta diretta in zona
- Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di agenti chimici strettamente necessaria per il lavoro immediato
- Gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro in attesa di essere impiegati sono adeguatamente stoccati
- I lavoratori hanno accesso alla scheda di sicurezza
- Le attrezzature e i mezzi sono adeguatamente manutentate
- Le postazioni e i locali di lavoro sono adeguatamente puliti
- Sono presenti mezzi specifici per neutralizzare e pulire la fuoriuscita e\o controllare le perdite
- Esiste un programma di gestione rifiuti
- Sono state istaurate norme corrette di igiene personale
- Si dispone di piani di emergenza
- Viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli indumenti di lavoro

Per la stima del livello di Esposizione e livello di conseguenze si valuta:

- Il livello di esposizione in funzione dei tempi di permanenza è valutato come livello di esposizione per alcune volte nella giornata e per brevi periodi
- Il livello di conseguenze può essere stimato in funzione dei danni personali prevedibili e valutabile come Lesioni normalmente reversibili

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.
Non si procede ad una Valutazione più approfondita.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017 ;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni

Attività in cui sono impiegati agenti cancerogeni e/o mutageni, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino dall'attività lavorativa. Si valuta l'utilizzo di agenti, miscele, preparati chimici utilizzati durante le attività di decoro del territorio.

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I metodi e le procedure di lavoro sono progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità della lavorazione, al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
2) I metodi e le procedure di lavoro sono progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni e mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantità superiori alle necessità della lavorazione stessa, al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica, o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).

4) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni sono effettuate in aree predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi alla loro mansione o alla loro funzione (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
5) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni effettuate in aree predeterminate sono indicate con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o limitarne la dispersione nell'aria, sono soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del D.lgs. 81/2008 (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
7) I locali, le attrezzature e gli impianti destinati o utilizzati in lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni sono regolarmente e sistematicamente puliti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
8) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della conservazione, della manipolazione del trasporto sul luogo di lavoro di agenti cancerogeni o mutageni nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
9) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
10) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni sono a chiusura ermetica ed etichettati in modo chiaro, netto e visibile (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
11) I lavoratori dispongono di servizi igienici appropriati e adeguati (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
12) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
13) I dispositivi di protezione individuale sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
14) Nelle lavorazioni in aree predeterminate, che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, il divieto di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
15) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o limitarne la dispersione nell'aria, sono soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del D.lgs. 81/2008 (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
16) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale (Art. 237, D.lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Attività presso aree destinate alla Giornata Ecologica

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività presso aree destinate alla Giornata Ecologica" del processo produttivo "OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)

Il Lavoratore durante l'attività può movimentare manualmente, secchi, sacchetti, contenitori in genere rifiuti ingombranti da conferire negli appositi cassoni e compattatori a terra in dotazione al CDR temporaneo.

Dagli audit effettuati emerge che per le attività di movimentazione dei carichi, il lavoratore ha a disposizione attrezzature quali carrellino tipo bravetta e cestelli con ruote.
Dagli audit effettuati emerge che l'operatore può movimentare varie tipologie di rifiuto, vengono valutate le condizioni di carico più gravose come, ad esempio, la movimentazione degli elettrodomestici e degli ingombranti, che possono avere un peso caratteristico anche fino a 60 Kg, si precisa che le attività di movimentazione dei carichi riguardate i rifiuti ingombranti e\o elettrodomestici viene svolta sempre con due operatori.

I fattori determinanti possono essere:

- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Una parte significativa della popolazione potrebbe essere esposta a rischio.
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Nel caso di spostamenti a spalla, per esempio di sacchi, essi devono essere effettuati tenendo il corpo in posizione eretta, senza incurvare la schiena. Durante il sollevamento mantenere la schiena eretta e le braccia rigide.
2) Evitare che durante il trasporto di sostanze liquide o polverose si evidenziano sversamenti o diffusioni nell'ambiente di lavoro.
3) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
4) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli, carriole, ecc. devono essere mantenuti inefficienza e frequentemente controllati.
5) Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo.
6) Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza tra loro pari a 20 - 30 cm per assicurare l'equilibrio del corpo.
7) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
8) È attiva la sorveglianza sanitaria.
9) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
10) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
11) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1).
12) Sollevamento dei carichi eseguito sempre con due mani e da una sola persona (ISO 11228 - 1).
13) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1).
14) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1).
15) Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco (ISO 11228 - 1).
16) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1).

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (spinta e traino)

Il Lavoratore durante le attività di assistenza al conferimento e di sistemazione del CDR temporaneo può essere soggetto al rischio movimentazione manuale dei carichi spinta e traino durante lo spostamento dei rifiuti attraverso i carrellini tipo bravetta e cestelli con ruote.

I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Il lavoro comporta azioni manuali di spinta e traino di carichi accettabili per i lavoratori. Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
2) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli carriole eccetera devono essere mantenuti inefficienza e frequentemente controllati.
3) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) La movimentazione dei carichi avviene a basse accelerazioni e velocità, i punti di presa del carico si trovano ad un'altezza da terra adeguata ai lavoratori (ISO 11228 - 2).
8) L'abbigliamento e le attrezzature di protezione non ostacolano la postura e i movimenti dei lavoratori (ISO 11228 - 2).
9) Le attrezzature per la movimentazione dei carichi e la pavimentazione sono ben manutenuti e i lavoratori hanno un'adeguata conoscenza delle procedure di manutenzione (ISO 11228 - 2).
10) La movimentazione manuale dei carichi durante l'attività lavorativa, in base alla stima delle azioni di spinta e traino e dei fattori di rischio, è accettabile (ISO 11228-2).
11) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a movimentazione manuale dei carichi, ovvero al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruota su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.
Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:
N. 1. Spinta e traino Cestello con ruote
N. 2. Spinta e traino Carrellino tipo bravetta
N. 3. Attività di spazzamento
N. 4. Attività di assistenza al conferimento rifiuti

I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Distorsioni
- Contusioni

- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico. Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio posture incongrue.
4) Il Lavoratore deve mantenere sempre una posizione corretta durante le fasi di raccolta del rifiuto, delle attività di spazzamento, di traino e di spinta nonché durante l'utilizzo delle attrezzature in dotazione.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Le pause, gli intervalli e le turnazioni sono adeguate al lavoro da svolgere e consentono di evitare il mantenimento di posture in maniera reiterata e/o prolungata.
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione, sono allontanate da mansioni che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, dispongono di posti di lavoro e procedure adeguate al crescere del volume addominale al fine di ovviare i problemi posturali e rischi di infortunio (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di alternare la postura eretta con quella seduta (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
10) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, in cui per esigenze di attività sono costrette a mantenere ininterrottamente la posizione eretta usufruiscono di pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività nel CDR temporaneo, le cause potrebbero essere dettate dagli automezzi circolanti nel CDR temporaneo (utenti e lavoratori), dall'eventuale proiezione da una ruota di un'autovettura di sassi o oggetti, dall'arredo del CDR (cassoni, compattatori, ecc.), dalle attrezzature e dai macchinari utilizzati dal Lavoratore stesso.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine, attrezzature e automezzi
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei contenitori ed inatteso movimento degli stessi

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione del CDR temporaneo, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie, durante l'eventuale movimentazione e conferimento dei rifiuti e sistemazione del CDR temporaneo. Gli scivolamenti o inciampi, possono essere dettati anche da movimenti scoordinati, passi falsi e perdite di controllo (di oggetti o di mezzi di trasporto o di attrezzature di movimentazione) che avvengono durante lo spostamento a piedi e la movimentazione manuale dei carichi, nonché, delle attività di spazzamento manuale (eventuale pulizia dell'area) e attività di assistenza ai colleghi e all'utenza.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Sostanze scivolose presenti a terra
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo calzature non idonee

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;

Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dall'utilizzo delle macchine, delle attrezzature aziendali e dagli automezzi circolanti nel CDR temporaneo (utenti e lavoratori).
L'investimento del Lavoratore da parte di automezzi può avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento dell'automezzo).
L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dall'utenza che accede nel CDR temporaneo con i propri automezzi, per questo, si valuta la possibilità che l'utente compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida e le manovre, le negligenze dell'utente potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
Il ribaltamento del mezzo aziendale può avvenire per eccesso di velocità e manovre errate e per errata procedura di svuotamento o a causa di una errata distribuzione dei rifiuti all'interno del mezzo aziendale, dettata anche dalle operazioni di compattazione e schiacciamento. Il mezzo aziendale può ribaltarsi lateralmente, frontalmente o posteriormente.
I fattori determinanti possono essere:
- Eccessivo affollamento interno al CDR temporaneo (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore automezzo (Lavoratore e\o Utenti)
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Utilizzo di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Utilizzo di farmaci
- Errate manovre durante l'utilizzo dei mezzi aziendali
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) All'interno del CDR deve essere rispettata la segnaletica e le normali regole del codice della strada.
7) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
8) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Aggressione fisica

Il Lavoratore svolgendo attività all'interno del CDR temporaneo ed essendo a contatto diretto con l'utenza, può essere soggetto ad aggressione fisica.
I fattori determinanti possono essere:
- Assenza di partecipazione nei confronti di esigenze di ordine pratico o affettivo tra il lavoratore e l'utente
- Alterazione psicofisica del lavoratore e\o dell'utente (es. assunzione farmaci, sostanze psicotrope, droghe e alcol)
- Divergenze emergenti tra lavoratore e utente "Generico varie ed eventuali" (es. sinistro)
- Nervosismo
- Irascibilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Conseguenze psicologiche
- Aumento stress lavoro correlato
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

La presente valutazione è stata redatta come rischio emergente, ed è soggetta a particolare monitoraggio da parte del Servizio Prevenzione e Protezione per il miglioramento all'approccio e alla gestione del rischio aggressione fisica.

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore dovrà mantenere un comportamento ed un linguaggio congruo alle sue mansioni, svolgendo le proprie attività con professionalità e diligenza.
2) Il Lavoratore dovrà evitare rumori inutili e/o molesti durante l'attività svolta;
3) Il Lavoratore deve rispettare quanto dettato dal Codice Etico e dalle politiche comportamentali adottate dall'Azienda.
4) Il lavoratore è adeguatamente informato e formato sul rischio aggressione fisica.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni previste nel CDR temporaneo è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di aerosol urbani, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi degli automezzi e aria insalubre nell'area del CDR temporaneo.
I fattori determinanti possono essere:
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani
- Inappropriato utilizzo di maschera FFP2

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i

Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore deve evitare di essere causa di innalzamento di polveri, utilizzando diligentemente le attrezzature di lavoro in dotazione.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti all'utilizzo delle macchine e delle attrezzature in dotazione, dalla presenza di oggetti taglienti e pungenti nei rifiuti e nei contenitori dei rifiuti.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo del CDR temporaneo
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Conferimento rifiuti nel mezzo aziendale
- Errato utilizzo del mezzo aziendale
- Conferimento e sistemazione dei rifiuti nei cassoni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;
7) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).

Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo caldo durante la fase estiva più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo freddo durante la fase invernale più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa

- Stress Termico
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Campi Elettromagnetici

I Lavoratori possono essere soggetti a campi elettromagnetici a causa dell'utilizzo di:
- Apparecchiature elettriche
- Dispositivi di radiodiffusione e di comunicazione

Si valuta che le sorgenti dei campi elettromagnetici presenti nei Dipartimenti e nei Centri di Raccolta (CDR) producono livelli di esposizione estremamente bassi, e che non superano i valori di azione stabiliti dalla direttiva EMF. Si valuta che la linea Internet e il conseguente utilizzo delle tecnologie Router e Wi-fi, sono state tutte installate secondo quanto previsto dalla normativa tecnica di settore ETS 300-328-2, consentendo così di non irradiare con una potenza (E.I.R.P.) superiore ai 100 milliwatt. Per quanto sopra non si procede ad una valutazione strumentale.

I fattori determinanti possono essere:
- Radiazioni non ionizzanti
- Onde elettromagnetiche (naturali o artificiali)
- Valori limite di esposizione
- Interferenze con attrezzature o dispositivi elettronici

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Nausea
- Riscaldamento del corpo
- Effetti sui nervi, muscoli e\o organi sensoriali

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Le linee di comunicazione e le loro strumentazioni sono istallate e manutentate secondo quanto la normativa di settore.
2) I presidi, le attrezzature, gli impianti e gli apparecchi per la trasmissione e la comunicazione sono utilizzati e manutenuti in conformità a quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione.
3) Sono adottate attrezzature che emettono campi elettromagnetici a bassa intensità.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Il Lavoratore è soggetto al rischio chimico a causa della presenza nel CDR temporaneo di sostanze chimiche nei rifiuti conferiti (Batterie delle Autovetture e lampade fluorescenti).
I fattori determinanti possono essere:
- Prolungata esposizione
- Contatto diretto
- Ingestione
- Reazioni tra sostanze
- Assorbimento per inalazione
- Sversamenti accidentali
- Distrazione dell'Operatore
- Mancato utilizzo dei DPI
- DPI non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Irritazioni
- Allergie
- Reazioni cutanee
- Intossicazione
- Malattie professionali da agenti chimici
- Infortunio da agente chimico
- Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio: "Irrilevante per la salute".
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
4) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
5) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
6) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
7) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
8) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
9) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella

manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).

10) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), i processi lavorativi e i controlli tecnici sono progettati in maniera appropriata e nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
11) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le attrezzature messe a disposizione e i materiali utilizzati sono adeguati alla attività lavorativa da svolgere nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
12) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure organizzative adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
13) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure protettive di tipo collettivo adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
14) Vista l'impossibilità sia di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione) che prevenire con altri mezzi l'esposizione, sono utilizzati appropriati dispositivi di protezione individuali, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
15) Periodicamente e ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, si effettua la misurazione degli agenti chimici, che possono presentare un rischio per la salute, con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio-temporali (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
16) La sostanza è usata e conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso tubazioni stagne.
17) Nelle attività lavorative sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente addestrati per lo specifico processo, e sono disponibili sistemi di controllo adeguati a monitorare e contenere l'esposizione.
18) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti chimici pericolosi sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza)

I Lavoratori possono impiegare e\o manipolare agenti chimici, prevedendone l'utilizzo per tipo di procedimento e attività specifica. Il Lavoratore è soggetto al rischio chimico a causa della presenza nel CDR temporaneo di sostanze chimiche nei rifiuti conferiti (Batterie delle Autovetture e lampade fluorescenti).
I fattori determinanti possono essere:
·Rottura dei contenitori
·Rovesciamento
·Schizzi
·Contatti accidentali
·Reazioni chimiche
·Formazione di fumi e vapori
Gli effetti dannosi attesi possono essere:
·Irritazioni
·Intossicazioni
·Esplosioni
·Ferimenti
·Impatto ambientale
·Intossicazione
·Malattie professionali da agenti chimici
·Infortunio da agente chimico
·Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Per la Stima del livello di pericolosità oggettiva si valuta:

- Gli agenti chimici presenti durante il lavoro sono identificati e inventariati
- I contenitori originali degli agenti chimici sono segnalati con etichette
- Le segnalazioni degli agenti chimici vengono mantenute anche su contenitori in eventuali operazioni di travaso
- Le aree di stoccaggio sono correttamente ventilate, a tiraggio naturale e le quantità sono sempre modeste
- Le aree di stoccaggio garantiscono, in caso di perdite di agenti chimici allo stato liquido, la raccolta diretta in zona
- Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di agenti chimici strettamente necessaria per il lavoro immediato
- Gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro in attesa di essere impiegati sono adeguatamente stoccati
- I lavoratori hanno accesso alla scheda di sicurezza
- Le attrezzature e i mezzi sono adeguatamente manutentate
- Le postazioni e i locali di lavoro sono adeguatamente puliti
- Sono presenti mezzi specifici per neutralizzare e pulire la fuoriuscita e\o controllare le perdite
- Esiste un programma di gestione rifiuti
- Sono state istaurate norme corrette di igiene personale
- Si dispone di piani di emergenza
- Viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli indumenti di lavoro

Per la stima del livello di Esposizione e livello di conseguenze si valuta:

- Il livello di esposizione in funzione dei tempi di permanenza è valutato come livello di esposizione per alcune volte nella giornata e per brevi periodi
- Il livello di conseguenze può essere stimato in funzione dei danni personali prevedibili e valutabile come Lesioni normalmente reversibili

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"
Rischio Basso con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Non si procede ad una Valutazione più approfondita.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (rifiuti)

Nell'attività di raccolta, movimentazione e trattamento dei rifiuti solidi urbani, in casi eccezionali, può accadere che, all'interno dei carichi siano trasportate sorgenti radioattive oppure che i rifiuti urbani siano contaminati da sostanze radioattive.

I fattori determinanti possono essere:
- Rifiuto contaminato
- Contatto accidentale
- Rottura del contenitore, sacco, busta contenete il rifiuto contaminato
- Irraggiamento esterno
- Tempo di irraggiamento
- Distanza di irraggiamento

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Effetti cancerosi
- Mutazioni cellulari
- Abbassamento delle difese immunitarie

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore deve movimentare i contenitori, i sacchi, i cesti e i contenitori dei rifiuti in genere, facendo sempre attenzione a non entrare in contatto con il rifiuto.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati su rischio radiazioni ionizzanti.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici.
Il Lavoratore è soggetto al rischio biologico nelle attività di raccolta, movimentazione e trattamento del rifiuto, le vie principali di esposizione possono essere per contatto cutaneo, ferite da taglio o da punta (aghi contaminati da virus a trasmissione ematica, oggetti taglienti contaminati da microrganismi presenti nei rifiuti differenziati e indifferenziati), ingestione ed eventuali morsi di animali e punture di insetti.
Comportano maggior rischio di esposizione le aree di lavoro attorno all'operatore, ai contenitori ai mezzi e alle attrezzature per la raccolta (in particolare, presso le bocche di carico) o di spazzamento (eventuale pulizia dell'area).
Il Lavoratore è maggiormente esposto ai seguenti agenti biologici:
- BATTERI (enterococchi, S. aureus, ecc.);
- VIRUS (virus enterici, HBV, ecc.);
- FUNGHI (Aspergillus, ecc.);
- PARASSITI;
- ALLERGENI.

I fattori determinanti possono essere:
- Punture
- Pollini
- Spore fungine

- Polveri
- Contatti
- Tagli
- Abrasioni
- Ingestione
- Punture di insetti e\o morsi di animali

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Patologie di natura infettiva
- Allergie
- Intossicazioni
- Infezioni
- Irritazioni
- Rigonfiamenti
- Shock anafilattico (anafilassi)

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio biologico.
4) Usare particolare cautela nella presa e nella movimentazione dei sacchi dei rifiuti, verificando, sul momento, se ci sono materiali taglienti, aghi, siringhe etc. che sporgono dagli stessi. Raccogliere il rifiuto con gli appositi raccoglitori e attrezzature fornite dall'Azienda.
5) Vaccinazione del Lavoratore Profilassi: Antiepatite B - Antitetanica Controllo: Antiepatite C (come da protocollo sanitario).
6) Adozione di corrette norme igieniche come il lavaggio frequente delle mani e igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce, gettare il fazzoletto subito dopo).
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
8) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
9) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
10) Nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
11) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
12) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
13) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici sono adeguati e chiaramente identificati (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
14) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
15) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
16) I dispositivi di protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
17) Nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca

e di applicazione di cosmetici (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
18) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori previsti dal D.lgs. 345/1999 e dal D.lgs. 262/2000, in particolare ad attività che espongono ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
Il Lavoratore è esposto maggiormente al rischio radiazioni ottiche naturali durante le stagioni estive e nelle ore più calde e di maggiore intensità solare.
I CDR sono dotati di gabbiotto per le attività amministrative in cui il lavoratore può eseguire anche pause e ristoro.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle
- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) I lavoratori sono protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro fisse, mediante la realizzazione di pensiline o tettoie (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Attività in cui si prevede l'uso di attrezzature di lavoro che comportano la possibilità di elettrocuzione.
Il lavoratore durante le attività svolte (utilizzo Pc, Stampante ecc.) e durante le attività ai compattatori può essere esposto al rischio di elettrocuzione.
I fattori determinanti possono essere:
- Prese elettriche difettose
- Cattiva manutenzione delle attrezzature
- Sovraccarico elettrico
- Logoramento cavi elettrici
- Inidoneo utilizzo delle attrezzature da parte del Lavoratore
- Contatto diretto
- Contatto indiretto
- Anomalie dell'impianto elettrico
- Corto circuito
- Arco elettrico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tetanizzazione
- Arresto della respirazione
- Fibrillazione ventricolare
- Ustioni
- Perdita di coscienza
- Svenimenti
- bruciature

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Le apparecchiature e gli utensili elettrici non sono utilizzati in vicinanza di acqua.
2) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli utensili e le attrezzature elettriche utilizzate sono provvisti di doppio isolamento elettrico.
4) Gli interventi di regolazione, di manutenzione, di riparazione, di lubrificazione e di pulitura sono eseguiti su macchine, impianti e attrezzature ferme e isolate dall'alimentazione di energia.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio elettrico.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Attività di Trasbordo

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività di Trasbordo" del processo produttivo "OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività di trasbordo, le cause potrebbero essere dettate dall'eventuale proiezione da una ruota di un'autovettura di

sassi o oggetti, dall'arredo urbano e dall'arredo del CDR, dalla caduta di oggetti da balconi e finestre di abitazioni civili e no, dalle operazioni di trasbordo, e da possibili rischio residuo dettato da operazioni effettuate da terzi compiute su strade, abitazioni e loro pertinenze.

I fattori determinanti possono essere:

- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei contenitori ed inatteso movimento degli stessi
- Attività di terzi non specificatamente valutabili (es. lavori stradali)

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Elmetto di protezione EN 397.

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione stradale, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie dei marciapiedi e dalle condizioni delle superfici orizzontali dei CDR. Gli scivolamenti o inciampi, possono essere dettati anche da movimenti scoordinati, passi falsi e perdite di controllo (di oggetti o di mezzi di trasporto o di attrezzature di movimentazione) che avvengono durante lo spostamento a piedi.

I fattori determinanti possono essere:

- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Sostanze scivolose sul manto stradale e sue pertinenze
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo calzature non idonee

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture

- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
4) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni previste per l'attività di trasbordo è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di aerosol urbani, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi delle autovetture, e dal trasbordo dei rifiuti.
I fattori determinanti possono essere:
- Durante le attività di spazzamento (manuale e meccanizzato), lo stesso operatore e la spazzatrice sono fonte di innalzamento polveri
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani
- Inappropriato utilizzo di maschera FFP2

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore deve evitare di essere causa di innalzamento di polveri, utilizzando diligentemente le attrezzature di lavoro in dotazione.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti all'utilizzo delle macchine in dotazione e al possibile contatto con oggetti taglienti e/o pungenti.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nelle spazzole della macchina spazzatrice
- Conferimento rifiuti nella macchina spazzatrice
- Errato utilizzo della macchina spazzatrice
- Errato utilizzo della Lancia a pressione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
3) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo

Il Lavoratore durante lo svolgimento del servizio, utilizzando i mezzi aziendali è soggetto al rischio di caduta durante la salita e la discesa dalla cabina del mezzo.
I fattori determinanti possono essere:
- Cattivo posizionamento del piede durante la salita e la discesa
- Manto stradale scivoloso
- Condizioni climatiche (pioggia, ghiaccio, neve, grandine e gelate)
- Distrazione dell'operatore
- Salita e discesa dalla spazzatrice
- Disomogeneità del manto stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati sulle corrette procedure di salita e discesa dal mezzo.
2) I mezzi di trasporto sono sottoposti a regolare manutenzione e revisione.
3) Il Lavoratore presta maggiore attenzione nelle fasi di salita e discesa dal veicolo.
4) È vietato salire o scendere quando il mezzo è in movimento.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Per scendere dai mezzi Aziendali o salirvi:

- avere le mani libere (non tenere in mano attrezzi);
- utilizzare le maniglie se presenti (non aggrapparsi alle leve di comando);
- utilizzare i punti di presa e gli scalini appositamente predisposti (non saltare dalla cabina);
- rimanere rivolti alla cabina mantenendo sempre un contatto "a tre punti" (entrambi i piedi e una mano o entrambe le mani e un piede);
- non utilizzare lo pneumatico come gradino;
- nella discesa, prima di appoggiare il piede a terra verificare che l'area circostante fornisca un punto d'appoggio stabile del piede e sia sgombera da oggetti o sostanze che possano determinare la perdita dell'equilibrio e la successiva caduta;
- prima della salita rimuovere olio e fango dalla scuola delle scarpe e\o dagli scalini (oltre a scivolamenti nel salire si evitano possibili slittamenti del piede sul pedale e gli incidenti che ne deriverebbero).
-
- **Dispositivi di protezione individuale adottati:**

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dall'utilizzo dei mezzi aziendali durante il trasbordo e dalle autovetture circolanti sul suolo pubblico.
L'investimento del Lavoratore da parte di autoveicoli può avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento dell'autoveicolo).
L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dal traffico cittadino, per questo, si valuta la possibilità che il cittadino compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida, le negligenze del cittadino potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
Il ribaltamento dei mezzi aziendali può avvenire per manovre errate e per errata procedura di svuotamento o a causa di una errata distribuzione dei rifiuti all'interno del mezzo aziendale, dettata anche dalle operazioni di compattazione e schiacciamento. Il mezzo aziendale può ribaltarsi lateralmente, frontalmente o posteriormente.

I fattori determinati possono essere:

- Scarsa illuminazione
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura (Lavoratore\conducenti diversi dal Lavoratore Volsca)
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Utilizzo di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Utilizzo di farmaci
- Carico non omogeneo e mal distribuito
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Il Lavoratore deve verificare ed attenersi a quanto stabilito dalla segnaletica stradale e dal codice della strada.
7) Il Lavoratore utilizza il mezzo in dotazione, con professionalità e diligenza, senza compiere manovre avventate, rispettando le velocità consentite. Il Lavoratore deve comunicare qualsiasi tipo di deficienza, malfunzionamento, rottura e guasti in genere del mezzo al responsabile di turno.
8) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
9) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Esposizione al Rumore mezzi aziendali

Si valuta l'esposizione al rischio rumore del Lavoratore che utilizza i mezzi aziendali.
I fattori determinanti possono essere:
- Intensità del rumore
- Frequenza del rumore
- Durata nel tempo dell'esposizione al rumore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Problemi cardiovascolari
- Indebolimento delle difese immunitarie
- Problemi gastrointestinali
- Interferenza del rumore con attività mentali (Perdita di concentrazione, memoria e capacità di affrontare problemi complessi)
- Aumento dello stress lavoro correlato
- Indebolimento dell'udito
- Ipoacusia
- Sordità
- Lesioni all'apparato uditivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio medio con risultato della valutazione specifica Classe di rischio: inferiore al livello di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro sono adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Le Attrezzature sono soggette ad opportuni programmi di manutenzione.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio rumore e sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

6) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore che svolge attività esterne può essere soggetto a microclima severo caldo con possibilità di esposizione durante la stagione estiva nelle ore più calde.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci (condizione pregressa e condizione in tempo reale), il lavoratore potrebbe iniziare il turno lavorativo sotto l'effetto di farmaci assunti precedentemente oppure potrebbe necessitare o comunque fare uso di farmaci durante il turno di lavoro.
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Condizione psicofisica dovuta dall'assunzione di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
7) I mezzi d'opera sono dotati di cabine climatizzate (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs.

81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore che svolge attività esterne può essere soggetto a microclima severo freddo con possibilità di esposizione durante la stagione invernale nelle ore più fredde.
Per l'attività in esame si prende in considerazione che il Lavoratore più esposto è quello che opera in supporto alla Spazzatrice meccanica, inoltre si tende a precisare che tutti i mezzi di trasporto sono dotati di sistemi per la climatizzazione dell'abitacolo.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Assunzione di farmaci (condizione pregressa e condizione in tempo reale), il lavoratore potrebbe iniziare il turno lavorativo sotto l'effetto di farmaci assunti precedentemente oppure potrebbe necessitare o comunque fare uso di farmaci durante il turno di lavoro.
- Alterazione della percezione termica
- Condizione psicofisica dovuta dall'assunzione di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni utilizzo mezzi aziendali

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio vibrazioni durante l'utilizzo dei mezzi aziendali.
I fattori determinanti possono essere:
- Continue sollecitazioni vibranti
- Superamento dei limiti di esposizione
- Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
- Vibrazioni trasmesse corpo intero
- Intensità della vibrazione
- Tipologia di oscillazione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sindrome di Raynaud
- Disturbi alla circolazione del sangue
- Disturbi neuro-vascolari
- Perdita della destrezza manuale
- Fenomeno del dito bianco
- Perdita di sensibilità
- Sensazioni continue di formicolio e intorpidimento
- Sindrome del tunnel carpale
- Disturbi muscoloscheletrici
- Disturbi al rachide lombare
- Disturbi cervico-brachiali
- Disturbi digestivi
- Effetti sull'apparato riproduttivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio Basso con risultato della valutazione specifica: Livello inferiore al valore di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore è formato ed informato sul rischio vibrazioni.
2) Le attività che prevedono l'utilizzo delle attrezzature vibranti progettate e organizzate per essere ridotte al minimo, così da poter diminuire la durata e l'intensità di esposizione.
3) Le attrezzature in dotazione al Lavoratore sono adeguate e soggette a regolare controlli e manutenzione.
4) Le attività che prevedono l'utilizzo di attrezzature vibranti sono progettate e organizzate in modo da ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni.
5) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
7) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
8) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;
Cuffia antirumore EN 352.1;
Guanti per la protezione del rischio vibrazioni UNI EN ISO 10819:1998.

Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (rifiuti)

Nell'attività di raccolta, movimentazione e trattamento dei rifiuti solidi urbani, in casi eccezionali, può accadere che, all'interno dei carichi siano trasportate sorgenti radioattive oppure che i rifiuti urbani siano contaminati da sostanze radioattive.

I fattori determinanti possono essere:

- Rifiuto contaminato
- Contatto accidentale
- Rottura del contenitore, sacco, busta contenete il rifiuto contaminato
- Irraggiamento esterno
- Tempo di irraggiamento
- Distanza di irraggiamento

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Effetti cancerosi
- Mutazioni cellulari
- Abbassamento delle difese immunitarie

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Il Lavoratore deve movimentare i contenitori, i sacchi, i cesti e i contenitori dei rifiuti in genere, facendo sempre attenzione a non entrare in contatto con il rifiuto.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati su rischio radiazioni ionizzanti.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici.
Il Lavoratore è soggetto al rischio biologico nelle attività di raccolta, movimentazione e trattamento del rifiuto, le vie principali di esposizione possono essere per contatto cutaneo, ferite da taglio o da punta (aghi contaminati da virus a trasmissione ematica, oggetti taglienti contaminati da microrganismi presenti nei rifiuti differenziati e indifferenziati), ingestione ed eventuali morsi di animali e punture di insetti.
Comportano maggior rischio di esposizione le aree di lavoro attorno all'operatore, ai contenitori ai mezzi e alle attrezzature per la raccolta (in particolare, presso le bocche di carico) o di spazzamento (eventuale pulizia dell'area).
Il Lavoratore è maggiormente esposto ai seguenti agenti biologici:

- BATTERI (enterococchi, S. aureus, ecc.);
- VIRUS (virus enterici, HBV, ecc.);
- FUNGHI (Aspergillus, ecc.);
- PARASSITI;
- ALLERGENI.

I fattori determinanti possono essere:

- Punture
- Pollini
- Spore fungine
- Polveri
- Contatti
- Tagli
- Abrasioni

- Ingestione
- Punture di insetti e\o morsi di animali

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Patologie di natura infettiva
- Allergie
- Intossicazioni
- Infezioni
- Irritazioni
- Rigonfiamenti
- Shock anafilattico (anafilassi)

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio biologico.
4) Usare particolare cautela nella presa e nella movimentazione dei sacchi dei rifiuti, verificando, sul momento, se ci sono materiali taglienti, aghi, siringhe etc. che sporgono dagli stessi. Raccogliere il rifiuto con gli appositi raccoglitori e attrezzature fornite dall'Azienda.
5) Vaccinazione del Lavoratore Profilassi: Antiepatite B - Antitetanica Controllo: Antiepatite C (come da protocollo sanitario).
6) Adozione di corrette norme igieniche come il lavaggio frequente delle mani e igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce, gettare il fazzoletto subito dopo).
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
8) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
9) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
10) Nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
11) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
12) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
13) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici sono adeguati e chiaramente identificati (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
14) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
15) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
16) I dispositivi di protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
17) Nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
18) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori previsti dal D.lgs. 345/1999 e dal D.lgs. 262/2000, in particolare ad attività che espongono ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
Il Lavoratore è esposto maggiormente al rischio radiazioni ottiche naturali durante le stagioni estive e nelle ore più calde e di maggiore intensità solare.
I CDR sono dotati di gabbiotto per le attività amministrative in cui il lavoratore può eseguire anche pause e ristoro.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle
- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) I lavoratori sono protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro fisse, mediante la realizzazione di pensiline o tettoie (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Attività pulizia nodi di scambio stazioni ferroviarie

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività pulizia nodi di scambio stazioni ferroviarie" del processo produttivo "OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza (OCRA)

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza durante l'attività di spazzamento.

I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose
- Patologie arti superiori (es. tunnel carpale, tendiniti, gomito del tennista)

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento. Molto probabile ed entità del danno Significativo.
Rischio rilevante con punteggio Check List OCRA Rosso Medio si applicano le misure preventive e protettive come da tabella OCRA.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'attività comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori praticamente assenti o comunque tali da avere durata complessiva inferiore a tre ore e non sono svolti per più di un'ora senza una pausa (ISO 11228 - 3).
2) L'attività comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori in posture accettabili o comunque, quando si ha la deviazione delle dita, dei polsi, dei gomiti, delle spalle o del collo dalla loro posizione naturale, tali compiti hanno durata complessiva inferiore a tre ore nel caso di piccole deviazioni degli arti superiori e inferiore a due ore nel caso di moderate o ampie deviazioni. I compiti in nessun caso sono svolti per più di trenta minuti senza una pausa (ISO 11228 - 3).
3) Il lavoro comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori, in posture accettabili, in cui vengono applicate forze di presa accettabili. Quando ai lavoratori è richiesto uno sforzo durante la presa tali compiti hanno una durata complessiva inferiore a tre ore nel caso le posture degli arti superiori sono accettabili e inferiore a due ore se le posture degli arti superiori sono scomode. I compiti in nessun caso sono svolti per più di trenta minuti senza una pausa o variazione di compito (ISO 11228 - 3).
4) Durante il lavoro che comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori è prevista una pausa pranzo di almeno trenta minuti e due pause, una al mattino e una il pomeriggio, di almeno dieci minuti (ISO 11228 - 3).
5) L'attività comporta movimenti ripetitivi di carichi leggeri ad alta frequenza che nel loro complesso possono essere giudicati accettabili per la salute dei lavoratori (ISO 11228 - 3).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7 del D.lgs. 81/2008 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
7) È attiva la sorveglianza sanitaria.
8) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
9) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
10) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.
Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:
N. 1. Utilizzo Soffione a motore ed elettrico;
N. 2. Spazzamento manuale con utilizzo scopa;
N. 3. Utilizzo Lancia a pressione
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio posture incongrue.
4) Il Lavoratore deve mantenere sempre una posizione corretta durante le fasi di raccolta del rifiuto, delle attività di spazzamento, di traino e di spinta nonché durante l'utilizzo delle attrezzature in dotazione.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Le pause, gli intervalli e le turnazioni sono adeguate al lavoro da svolgere e consentono di evitare il mantenimento di posture in maniera reiterata e/o prolungata.
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione, sono allontanate da mansioni che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, dispongono di posti di lavoro e procedure adeguate al crescere del volume addominale al fine di ovviare i problemi posturali e rischi di infortunio (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di alternare la postura eretta con quella seduta (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
10) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, in cui per esigenze di attività sono costrette a mantenere ininterrottamente la posizione eretta usufruiscono di pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività di spazzamento manuale a supporto della spazzatrice, le cause potrebbero essere dettate dalle autovetture parcheggiate, dall'eventuale proiezione da una ruota di un'autovettura di sassi o oggetti, dall'arredo urbano (lampioni, panchine, fontane ecc.), dalla caduta di oggetti da balconi e finestre di abitazioni civili e no, dalla stessa spazzatrice meccanica, nonché dalle attrezzature utilizzate dal Lavoratore stesso, e da possibili rischio residuo dettato da operazioni effettuate da terzi compiute su strade, abitazioni e loro pertinenze.

I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei contenitori ed inatteso movimento degli stessi
- Attività di terzi non specificatamente valutabili (es. lavori stradali)

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione stradale, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie dei marciapiedi, durante l'eventuale movimentazione e svuotamento dei bidoni, cestoni e trespoli. Gli scivolamenti o inciampi, possono essere dettati anche da movimenti scoordinati, passi falsi e perdite di controllo (di oggetti o di mezzi di trasporto o di attrezzature di movimentazione) che avvengono durante lo spostamento a piedi e la movimentazione manuale dei carichi, nonché, delle attività di spazzamento manuale.

I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Sostanze scivolose sul manto stradale e sue pertinenze
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo calzature non idonee

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:

Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dall'utilizzo della spazzatrice meccanica, dalle autovetture circolanti sul suolo pubblico e dai mezzi aziendali utilizzati per raggiungere il luogo di lavoro. L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dal traffico cittadino, per questo, si valuta la possibilità che il cittadino compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida, le negligenze del cittadino potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
L'investimento del Lavoratore da parte di autoveicoli può avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento dell'autoveicolo).
Il ribaltamento del mezzo aziendale può avvenire per eccesso di velocità e manovre errate.
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura (Lavoratore\conducenti diversi dal Lavoratore Volsca)
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Utilizzo di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Utilizzo di farmaci
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.

4) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Il Lavoratore deve verificare ed attenersi a quanto stabilito dalla segnaletica stradale e dal codice della strada.
7) Il Lavoratore utilizza la spazzatrice in dotazione, con professionalità e diligenza, senza compiere manovre avventate, rispettando le velocità consentite. Il Lavoratore deve comunicare qualsiasi tipo di deficienza, malfunzionamento, rottura e guasti in genere della spazzatrice al responsabile di turno.
8) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
9) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Aggressione fisica

Il Lavoratore svolgendo attività all'esterno e su pubblica piazza, può essere soggetto ad aggressione fisica entrando in contatto con l'utenza\cittadino.
I fattori determinanti possono essere:
- Assenza di partecipazione nei confronti di esigenze di ordine pratico o affettivo tra il lavoratore e l'utente\cittadino
- Alterazione psicofisica del lavoratore e\o dell'utente\cittadino (es. assunzione farmaci, sostanze psicotrope, droghe e alcol)
- Divergenze emergenti tra lavoratore e utente\cittadino "Generico varie ed eventuali" (es. sinistro)
- Nervosismo
- Irascibilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Conseguenze psicologiche
- Aumento stress lavoro correlato
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

La presente valutazione è stata redatta come rischio emergente, ed è soggetta a particolare monitoraggio da parte del Servizio Prevenzione e Protezione per il miglioramento all'approccio e alla gestione del rischio aggressione fisica.

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore dovrà mantenere un comportamento ed un linguaggio congruo alle sue mansioni, svolgendo le proprie attività con professionalità e diligenza.
2) Il Lavoratore dovrà evitare rumori inutili e/o molesti durante l'attività svolta;
3) Il Lavoratore deve rispettare quanto dettato dal Codice Etico e dalle politiche comportamentali adottate dall'Azienda.
4) Il lavoratore è adeguatamente informato e formato sul rischio aggressione fisica.
5) Attenersi alle disposizioni e le procedure aziendali.

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni previste per l'attività di spazzamento meccanizzato con utilizzo di mezzi aziendali è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di aerosol urbani, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi delle autovetture,
I fattori determinanti possono essere:

- Durante le attività di spazzamento (manuale e meccanizzato), lo stesso operatore e la spazzatrice sono fonte di innalzamento polveri
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani
- Inappropriato utilizzo di maschera FFP2

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore deve evitare di essere causa di innalzamento di polveri, utilizzando diligentemente le attrezzature di lavoro in dotazione.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Incidente stradale

Il Lavoratore è soggetto al rischio incidente stradale nelle vie o nelle piazze aperte alla circolazione utilizzo dei mezzi aziendali, i veicoli coinvolti posso risultare fermi o in movimento. Si valuta la possibilità che l'incidente possa essere causato dal lavoratore stesso, dagli altri autisti cittadino\utente o da un concorso di colpa tra il lavoratore e gli altri autisti cittadino\utente, per quanto specificato, i seguenti fattori di rischio sono attribuiti sia al lavoratore che agli autisti in genere.

I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa visibilità
- Violazione del codice della strada
- Scarsa conoscenza del mezzo aziendale
- Scarsa conoscenza del territorio e\o del tragitto
- Stanchezza
- Stress
- Presenza di condizioni patologiche pregresse
- Uso di farmaci e\o sostanze psicotrope (Droga e Alcol)
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Caratteristiche del mezzo
- Usura e manutenzione del mezzo
- Presenza e utilizzo dei dispositivi di sicurezza (es. cintura di sicurezza)
- Condizioni climatiche
- Traffico
- Utilizzo di telefoni e\o smartphone

- Elevato numero di ore di guida
- Guida notturna
- Elevata velocità di trasporto
- Sonnolenza e disturbi del sonno
- Colpi di sonno
- Nervosismo
- Irascibilità
- Guasti e rotture improvvise
- Mancato rispetto della segnaletica stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Perdita di coscienza
- Lesioni da impatto
- Ustioni
- Conseguenze psicologiche

Esito della valutazione:
Rischio Alto con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'itinerario è accuratamente pianificato scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti.
2) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati con particolare riguardo: al codice della strada, agli effetti della droga e dell'alcool sulla guida, agli effetti dei farmaci sulla guida, alla corretta alimentazione dell'autista, allo stress e guida notturna, come comportarsi in caso di emergenza e all'utilizzo corretto dei telefonini\smartphone durante la guida.
3) Sono adottate procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc.
4) I mezzi sono sottoposti a precisa e regolare manutenzione.
5) È regolarmente verificata la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità.
6) Sui vetri non si incollano e/o applicano adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida.
7) L'operatore può guidare i mezzi aziendali solo se in possesso di idonea patente di guida in corso di validità.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Cinture di sicurezza
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti all'utilizzo delle macchine e delle attrezzature in dotazione e al possibile contatto con oggetti taglienti e/o pungenti.

I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nelle spazzole della macchina spazzatrice
- Conferimento rifiuti nella macchina spazzatrice
- Errato utilizzo della macchina spazzatrice
- Errato utilizzo della Lancia a pressione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo

Il Lavoratore durante lo svolgimento del servizio, utilizzando i mezzi aziendali è soggetto al rischio di caduta durante la salita e la discesa dalla cabina del mezzo.
I fattori determinanti possono essere:
- Cattivo posizionamento del piede durante la salita e la discesa
- Manto stradale scivoloso
- Condizioni climatiche (pioggia, ghiaccio, neve, grandine e gelate)
- Distrazione dell'operatore
- Salita e discesa dalla spazzatrice
- Disomogeneità del manto stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati sulle corrette procedure di salita e discesa dal mezzo.
2) I mezzi di trasporto sono sottoposti a regolare manutenzione e revisione.
3) Il Lavoratore presta maggiore attenzione nelle fasi di salita e discesa dal veicolo.
4) È vietato salire o scendere quando il mezzo è in movimento.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Per scendere dai mezzi Aziendali o salirvi:
- avere le mani libere (non tenere in mano attrezzi);
- utilizzare le maniglie se presenti (non aggrapparsi alle leve di comando);
- utilizzare i punti di presa e gli scalini appositamente predisposti (non saltare dalla cabina);
- rimanere rivolti alla cabina mantenendo sempre un contatto “a tre punti” (entrambi i piedi e una mano o entrambe le mani e un piede);
- non utilizzare lo pneumatico come gradino;

- nella discesa, prima di appoggiare il piede a terra verificare che l'area circostante fornisca un punto d'appoggio stabile del piede e sia sgombera da oggetti o sostanze che possano determinare la perdita dell'equilibrio e la successiva caduta;
- prima della salita rimuovere olio e fango dalla scuola delle scarpe e\o dagli scalini (oltre a scivolamenti nel salire si evitano possibili slittamenti del piede sul pedale e gli incidenti che ne deriverebbero).

- **Dispositivi di protezione individuale adottati:**

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Utilizzo di Attrezzature con lance a pressione

Il Lavoratore durante l'attività di supporto alla spazzatrice meccanica può utilizzare la lancia a pressione in dotazione.
La lancia a pressione viene utilizzata per il lavaggio e la rimozione di rifiuto dal manto stradale e\o dalle superfici orizzontali e verticali in genere, degli arredi urbani e dei manufatti.
I fattori determinanti possono essere:
- Lancia non a norma
- Lancia e suo sistema non adeguatamente manutenzione
- Mancanza di idoneo sistema di sicurezza
- Tubo flessibile usurato (possibili perdite o rotture improvvise)

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Distorsioni
- Contusioni
- Ferite
- Tagli
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sui rischi derivanti dall'utilizzo della lancia a pressione.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;

Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio vibrazioni durante l'utilizzo dell'automezzo aziendale e del soffione.
I fattori determinanti possono essere:
- Continue sollecitazioni vibranti
- Superamento dei limiti di esposizione

- Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
- Vibrazioni trasmesse corpo intero
- Intensità della vibrazione
- Tipologia di oscillazione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sindrome di Raynaud
- Disturbi alla circolazione del sangue
- Disturbi neuro-vascolari
- Perdita della destrezza manuale
- Fenomeno del dito bianco
- Perdita di sensibilità
- Sensazioni continue di formicolio e intorpidimento
- Sindrome del tunnel carpale
- Disturbi muscoloscheletrici
- Disturbi al rachide lombare
- Disturbi cervico-brachiali
- Disturbi digestivi
- Effetti sull'apparato riproduttivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio Basso con risultato della valutazione specifica: Livello inferiore al valore di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore è formato ed informato sul rischio vibrazioni.
2) Le attività che prevedono l'utilizzo delle attrezzature vibranti progettate e organizzate per essere ridotte al minimo, così da poter diminuire la durata e l'intensità di esposizione.
3) Le attrezzature in dotazione al Lavoratore sono adeguate e soggette a regolare controlli e manutenzione.
4) Le attività che prevedono l'utilizzo di attrezzature vibranti sono progettate e organizzate in modo da ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni.
5) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
7) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
8) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;
Cuffia antirumore EN 352.1;
Guanti per la protezione del rischio vibrazioni UNI EN ISO 10819:1998.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore che svolge attività esterne può essere soggetto a microclima severo caldo con possibilità di esposizione durante la stagione estiva nelle ore più calde.
Per l'attività in esame si prende in considerazione che il Lavoratore più esposto è quello che opera in supporto alla Spazzatrice meccanica, inoltre si tende a precisare che tutti i mezzi di trasporto sono dotati di sistemi per la climatizzazione dell'abitacolo.

I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione

- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci (condizione pregressa e condizione in tempo reale), il lavoratore potrebbe iniziare il turno lavorativo sotto l'effetto di farmaci assunti precedentemente oppure potrebbe necessitare o comunque fare uso di farmaci durante il turno di lavoro.
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Condizione psicofisica dovuta dall'assunzione di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
7) I mezzi d'opera sono dotati di cabine climatizzate (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore che svolge attività esterne può essere soggetto a microclima severo freddo con possibilità di esposizione durante la stagione invernale nelle ore più fredde.
Per l'attività in esame si prende in considerazione che il Lavoratore più esposto è quello che opera in supporto alla Spazzatrice meccanica, inoltre si tende a precisare che tutti i mezzi di trasporto sono dotati di sistemi per la climatizzazione dell'abitacolo.

I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Assunzione di farmaci (condizione pregressa e condizione in tempo reale), il lavoratore potrebbe iniziare il turno lavorativo sotto l'effetto di farmaci assunti precedentemente oppure potrebbe necessitare o comunque fare uso di farmaci durante il turno di lavoro.
- Alterazione della percezione termica
- Condizione psicofisica dovuta dall'assunzione di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Esposizione al Rumore Spazzatrice

Si valuta l'esposizione al rischio rumore del Lavoratore che utilizza la spazzatrice.
I fattori determinanti possono essere:
- Intensità del rumore
- Frequenza del rumore
- Durata nel tempo dell'esposizione al rumore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Problemi cardiovascolari
- Indebolimento delle difese immunitarie
- Problemi gastrointestinali
- Interferenza del rumore con attività mentali (Perdita di concentrazione, memoria e capacità di affrontare

problemi complessi)
- Aumento dello stress lavoro correlato
- Indebolimento dell'udito
- Ipoacusia
- Sordità
- Lesioni all'apparato uditivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio medio con risultato della valutazione specifica Classe di rischio: inferiore al livello di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro sono adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Le Attrezzature sono soggette ad opportuni programmi di manutenzione.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio rumore e sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione al Rumore Soffione

Si valuta l'esposizione al rischio rumore del Lavoratore che utilizza il soffione.
I fattori determinanti possono essere:
- Intensità del rumore
- Frequenza del rumore
- Durata nel tempo dell'esposizione al rumore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Problemi cardiovascolari
- Indebolimento delle difese immunitarie
- Problemi gastrointestinali
- Interferenza del rumore con attività mentali (Perdita di concentrazione, memoria e capacità di affrontare problemi complessi)
- Aumento dello stress lavoro correlato
- Indebolimento dell'udito
- Ipoacusia
- Sordità
- Lesioni all'apparato uditivo

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.
Rischio medio con risultato della valutazione specifica Classe di rischio: superiore al livello superiore di azione ma inferiore al valore limite.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro sono adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Le Attrezzature sono soggette ad opportuni

programmi di manutenzione.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio rumore e sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;
Cuffia antirumore EN 352.1;

Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (raccolta rifiuti)

Nell'attività di raccolta di rifiuti solidi urbani, in casi eccezionali, può accadere che, all'interno dei carichi siano trasportate sorgenti radioattive oppure che i rifiuti urbani siano contaminati da sostanze radioattive.
I fattori determinanti possono essere:
- Rifiuto contaminato
- Contatto accidentale
- Rottura del contenitore, sacco, busta contenete il rifiuto contaminato
- Irraggiamento esterno
- Tempo di irraggiamento
- Distanza di irraggiamento

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Effetti cancerosi
- Mutazioni cellulari
- Abbassamento delle difese immunitarie

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore deve movimentare i contenitori, i sacchi, i cesti e i contenitori dei rifiuti in genere, facendo sempre attenzione a non entrare in contatto con il rifiuto.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati su rischio radiazioni ionizzanti.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici.
Il Lavoratore è soggetto al rischio biologico nelle attività di raccolta, movimentazione e trattamento del rifiuto, le vie principali di esposizione possono essere per contatto cutaneo, ferite da taglio o da punta (aghi contaminati da virus a trasmissione ematica, oggetti taglienti contaminati da microrganismi presenti nei rifiuti differenziati e indifferenziati), ingestione ed eventuali morsi di animali e punture di insetti.

Comportano maggior rischio di esposizione le aree di lavoro attorno all'operatore, ai contenitori ai mezzi e alle attrezzature per la raccolta (in particolare, presso le bocche di carico) o di spazzamento (eventuale pulizia dell'area).
Il Lavoratore è maggiormente esposto ai seguenti agenti biologici:
- BATTERI (enterococchi, S. aureus, ecc.);
- VIRUS (virus enterici, HBV, ecc.);
- FUNGHI (Aspergillus, ecc.);
- PARASSITI;
- ALLERGENI.

I fattori determinanti possono essere:
- Punture
- Pollini
- Spore fungine
- Polveri
- Contatti
- Tagli
- Abrasioni
- Ingestione
- Punture di insetti e\o morsi di animali

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Patologie di natura infettiva
- Allergie
- Intossicazioni
- Infezioni
- Irritazioni
- Rigonfiamenti
- Shock anafilattico (anafilassi)

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio biologico.
4) Usare particolare cautela nella presa e nella movimentazione dei sacchi dei rifiuti, verificando, sul momento, se ci sono materiali taglienti, aghi, siringhe etc. che sporgono dagli stessi. Raccogliere il rifiuto con gli appositi raccoglitori e attrezzature fornite dall'Azienda.
5) Vaccinazione del Lavoratore Profilassi: Antiepatite B - Antitetanica Controllo: Antiepatite C (come da protocollo sanitario).
6) Adozione di corrette norme igieniche come il lavaggio frequente delle mani e igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce, gettare il fazzoletto subito dopo).
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
8) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
9) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
10) Nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
11) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
12) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272,

D.lgs. 81/2008).
13) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici sono adeguati e chiaramente identificati (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
14) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
15) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
16) I dispositivi di protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
17) Nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
18) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori previsti dal D.lgs. 345/1999 e dal D.lgs. 262/2000, in particolare ad attività che espongono ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
Il Lavoratore è esposto maggiormente al rischio radiazioni ottiche naturali durante le stagioni estive e nelle ore più calde e di maggiore intensità solare.
I CDR sono dotati di gabbiotto per le attività amministrative in cui il lavoratore può eseguire anche pause e ristoro.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle
- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile

compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) I lavoratori sono protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro fisse, mediante la realizzazione di pensiline o tettoie (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Attività in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa. Si procede con la valutazione del detergente per il lavaggio.

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
8) Nelle attività lavorative sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente addestrati per lo specifico processo, e sono disponibili sistemi di controllo adeguati a monitorare e contenere l'esposizione.
9) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti chimici pericolosi sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza)

I Lavoratori possono impiegare e\o manipolare agenti chimici, prevedendone l'utilizzo per tipo di procedimento e attività specifica. Il Lavoratore è soggetto al rischio chimico a causa dell'utilizzo di detergente.
I fattori determinanti possono essere:
·Rottura dei contenitori
·Rovesciamento
·Schizzi
·Contatti accidentali
·Reazioni chimiche
·Formazione di fumi e vapori

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
·Irritazioni
·Intossicazioni
·Esplosioni
·Ferimenti
·Impatto ambientale
·Intossicazione
·Malattie professionali da agenti chimici
·Infortunio da agente chimico
·Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto
Per la Stima del livello di pericolosità oggettiva si valuta:

- Gli agenti chimici presenti durante il lavoro sono identificati e inventariati
- I contenitori originali degli agenti chimici sono segnalati con etichette
- Le segnalazioni degli agenti chimici vengono mantenute anche su contenitori in eventuali operazioni di travaso
- Le aree di stoccaggio sono correttamente ventilate, a tiraggio naturale e le quantità sono sempre modeste
- Le aree di stoccaggio garantiscono, in caso di perdite di agenti chimici allo stato liquido, la raccolta diretta in zona
- Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di agenti chimici strettamente necessaria per il lavoro immediato
- Gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro in attesa di essere impiegati sono adeguatamente stoccati
- I lavoratori hanno accesso alla scheda di sicurezza
- Le attrezzature e i mezzi sono adeguatamente manutentate
- Le postazioni e i locali di lavoro sono adeguatamente puliti
- Sono presenti mezzi specifici per neutralizzare e pulire la fuoriuscita e\o controllare le perdite
- Esiste un programma di gestione rifiuti
- Sono state istaurate norme corrette di igiene personale
- Si dispone di piani di emergenza
- Viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli indumenti di lavoro

Per la stima del livello di Esposizione e livello di conseguenze si valuta:

- Il livello di esposizione in funzione dei tempi di permanenza è valutato come livello di esposizione per alcune volte nella giornata e per brevi periodi
- Il livello di conseguenze può essere stimato in funzione dei danni personali prevedibili e valutabile come Lesioni normalmente reversibili

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"
Rischio Basso con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Non si procede ad una Valutazione più approfondita.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Attività di guida e trasporto Operatore Ecologico area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività di guida e trasporto Operatore Ecologico area spazzamento, raccolta e attività ambientali complementari" del processo produttivo "OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Investimento, ribaltamento

Il lavoratore alla guida dei mezzi aziendali è soggetto al rischio di investimenti e di ribaltamenti.
Il lavoratore potrebbe essere investito dal proprio mezzo a causa di negligenze, disattenzioni o rotture improvvise e impreviste, oppure potrebbe essere investito da altri mezzi circolanti durante le attività in cui il Lavoratore è fuori dal proprio abitacolo, inoltre, esiste il rischio di investimento del posto di guida dell'autista a causa del carico mal posizionato o mal assicurato o a seguito di incidente, di frenata brusca, e di spostamento improvviso del carico posteriore.
L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dal traffico cittadino, per questo, si valuta la possibilità che il cittadino compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida, le negligenze del cittadino potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
Il Lavoratore potrebbe essere investito o subire il ribaltamento del mezzo aziendale sia nella sua fase statica che in quella dinamica.
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Posizionamento del carico
- Incidente stradale
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Mancato inserimento, errato inserimento o rottura del freno di stazionamento
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento e l'ancoraggio del materiale trasportato.
2) La cabina di guida è protetta dal rischio dovuto ad un eventuale spostamento del carico.

3) Sono rispettate le corrette modalità di guida e trasporto.
4) Accertarsi sempre prima di scendere dal mezzo in dotazione di aver inserito correttamente il freno di stazionamento. Il Lavoratore deve comunicare immediatamente qualsiasi deficienza e mal funzionamento del freno di stazionamento.
5) Il guidatore deve sempre rispettare il codice della strada e non deve compiere manovre brusche, inopportune e che comunque possono pregiudicare la propria sicurezza e quella delle altre persone
6) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
7) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Incidente stradale

Rischio legato alla guida: incidente stradale attribuibile a imprudenze/disattenzioni o comportamenti errati dell'autista o di altri utenti della strada, a condizioni ambientali, alle condizioni del mezzo e/o del carico;
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa visibilità
- Violazione del codice della strada
- Scarsa conoscenza del mezzo aziendale
- Scarsa conoscenza del territorio e\o del tragitto
- Stanchezza
- Stress
- Presenza di condizioni patologiche pregresse
- Uso di farmaci e\o sostanze psicotrope (Droga e Alcol)
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Caratteristiche del mezzo
- Usura e manutenzione del mezzo
- Presenza e utilizzo dei dispositivi di sicurezza
- Condizioni climatiche
- Traffico
- Utilizzo di telefoni e\o smartphone
- Elevato numero di ore di guida
- Guida notturna
- Elevata velocità di trasporto
- Sonnolenza e disturbi del sonno
- Colpi di sonno
- Nervosismo
- Irascibilità
- Guasti e rotture improvvise
- Ribaltamento del mezzo.

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Perdita di coscienza
- Lesioni da impatto
- Ustioni
- Conseguenze psicologiche

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'itinerario è accuratamente pianificato scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti.
2) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati con particolare riguardo: al codice della strada, agli effetti dell'alcool sulla guida, agli effetti dei farmaci sulla guida, alla corretta alimentazione dell'autista, allo stress e guida notturna e come comportarsi in caso di emergenza.
3) Gli autisti sono addestrati alla guida in condizioni particolari (strada bagnata, ghiacciata, ostacoli improvvisi, ecc.).
4) Sono adottate procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc.
5) I mezzi sono sottoposti a precisa e regolare manutenzione.
6) È regolarmente verificata la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità.
7) Sui vetri non si incollano e/o applicano adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida.
8) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
9) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
10) Il Lavoratore deve utilizzare correttamente i presidi di sicurezza dell'Automezzo.
11) Il Lavoratore deve comunicare qualsiasi deficienza dell'automezzo riscontrata durante il suo l'utilizzo.
12) Il Lavoratore deve rispettare il codice della strada.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Cinture di sicurezza
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Lavoro notturno

Il Lavoratore che svolge le proprie attività nelle ore notturne può subire affaticamento visivo con bruciore agli occhi e cefalea dovuta alla guida prolungata e notturna.
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Stanchezza
- Guida prolungata
- Non rispetto delle pause
- Distrazione dell'operatore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress lavoro correlato
- Disturbi del sonno
- Disturbi dell'apparato digestivo
- Aumento o diminuzione di peso
- Malattie cardiovascolari
- Disturbi psicosociali e psicoaffettivi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Durante la guida notturna sono rispettate le pause per pisolini e ristoro e sono limitate il numero di notti consecutive di lavoro.
2) Non sono superate le 6 ore di guida notturna.
3) I turni, i riposi e i ritmi di lavoro sono adeguatamente definiti.

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.
Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:
N. 1. Guida dell'automezzo;
I fattori determinanti possono essere:

- Postura scorretta
- Prolungato mantenimento della posizione seduta

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Le postazioni di lavoro, comprese quelle delle macchine, sono strutturate e progettate secondo i principi dell'ergonomia (Art. 71, comma 6, D.lgs. 81/2008).
2) I piani di lavoro sono regolabili in altezza al fine di consentire l'alternanza della posizione seduta con quella in eretta (Art. 71, comma 6, D.lgs. 81/2008).
3) Le pause, gli intervalli e le turnazioni sono adeguate al lavoro da svolgere e consentono di evitare il mantenimento di posture in maniera reiterata e/o prolungata.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Il Lavoratore potrebbe essere soggetto al rischio chimico durante il rifornimento dell'automezzo.

I fattori determinanti possono essere:
- Rottura e\o malfunzionamento della pompa di rifornimento
- Distrazione dell'Operatore
- Errato inserimento della pompa nel serbatoio

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Irritazioni
- Allergie
- Reazioni cutanee
- Intossicazione
- Malattie professionali da agenti chimici
- Infortunio da agente chimico
- Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella

manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).

8) La sostanza è usata e conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso tubazioni stagne.
9) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti chimici pericolosi sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza)

I Lavoratori possono impiegare e\o manipolare agenti chimici, prevedendone l'utilizzo per tipo di procedimento e attività specifica. Il Lavoratore potrebbe essere soggetto al rischio chimico durante il rifornimento dell'automezzo.

I fattori determinanti possono essere:
·Rottura dei contenitori
·Rovesciamento
·Schizzi
·Contatti accidentali
·Reazioni chimiche
·Formazione di fumi e vapori

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
·Irritazioni
·Intossicazioni
·Esplosioni
·Ferimenti
·Impatto ambientale
·Intossicazione
·Malattie professionali da agenti chimici
·Infortunio da agente chimico
·Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Per la Stima del livello di pericolosità oggettiva si valuta:

- Gli agenti chimici presenti durante il lavoro sono identificati e inventariati
- I contenitori originali degli agenti chimici sono segnalati con etichette
- Le segnalazioni degli agenti chimici vengono mantenute anche su contenitori in eventuali operazioni di travaso
- Le aree di stoccaggio sono correttamente ventilate, a tiraggio naturale e le quantità sono sempre modeste
- Le aree di stoccaggio garantiscono, in caso di perdite di agenti chimici allo stato liquido, la raccolta diretta in zona
- Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di agenti chimici strettamente necessaria per il lavoro immediato
- Gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro in attesa di essere impiegati sono adeguatamente stoccati
- I lavoratori hanno accesso alla scheda di sicurezza
- Le attrezzature e i mezzi sono adeguatamente manutentate
- Le postazioni e i locali di lavoro sono adeguatamente puliti
- Sono presenti mezzi specifici per neutralizzare e pulire la fuoriuscita e\o controllare le perdite
- Esiste un programma di gestione rifiuti
- Sono state istaurate norme corrette di igiene personale
- Si dispone di piani di emergenza
- Viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli indumenti di lavoro

Per la stima del livello di Esposizione e livello di conseguenze si valuta:

- Il livello di esposizione in funzione dei tempi di permanenza è valutato come livello di esposizione per alcune volte nella giornata e per brevi periodi
- Il livello di conseguenze può essere stimato in funzione dei danni personali prevedibili e valutabile

come Lesioni normalmente reversibili

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"
Rischio Basso con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Non si procede ad una Valutazione più approfondita.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio vibrazioni durante l'utilizzo del mezzo aziendale.
I fattori determinanti possono essere:
- Continue sollecitazioni vibranti
- Superamento dei limiti di esposizione
- Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
- Vibrazioni trasmesse corpo intero
- Intensità della vibrazione
- Tipologia di oscillazione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sindrome di Raynaud
- Disturbi alla circolazione del sangue
- Disturbi neuro-vascolari
- Perdita della destrezza manuale
- Fenomeno del dito bianco
- Perdita di sensibilità
- Sensazioni continue di formicolio e intorpidimento
- Sindrome del tunnel carpale
- Disturbi muscoloscheletrici
- Disturbi al rachide lombare

- Disturbi cervico-brachiali
- Disturbi digestivi
- Effetti sull'apparato riproduttivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio Basso con risultato della valutazione specifica: Livello inferiore al valore di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore è formato ed informato sul rischio vibrazioni.
2) Le attività che prevedono l'utilizzo delle attrezzature vibranti progettate e organizzate per essere ridotte al minimo, così da poter diminuire la durata e l'intensità di esposizione.
3) Le attività che prevedono l'utilizzo di attrezzature vibranti sono progettate e organizzate in modo da ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni.
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione al Rumore utilizzo mezzo aziendale

Si valuta l'esposizione al rischio rumore del Lavoratore che utilizza il mezzo aziendale.
I fattori determinanti possono essere:
- Intensità del rumore
- Frequenza del rumore
- Durata nel tempo dell'esposizione al rumore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Problemi cardiovascolari
- Indebolimento delle difese immunitarie
- Problemi gastrointestinali
- Interferenza del rumore con attività mentali (Perdita di concentrazione, memoria e capacità di affrontare problemi complessi)
- Aumento dello stress lavoro correlato
- Indebolimento dell'udito
- Ipoacusia
- Sordità
- Lesioni all'apparato uditivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio medio con risultato della valutazione specifica Classe di rischio: inferiore al livello di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.lgs. 81/2008).
2) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio rumore e sull'uso corretto dei mezzi e delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore.
3) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
4) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Cuffia antirumore EN 352.1;

Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio vibrazioni durante l'utilizzo del mezzo aziendale.
I fattori determinanti possono essere:
- Continue sollecitazioni vibranti
- Superamento dei limiti di esposizione
- Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
- Vibrazioni trasmesse corpo intero
- Intensità della vibrazione
- Tipologia di oscillazione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sindrome di Raynaud
- Disturbi alla circolazione del sangue
- Disturbi neuro-vascolari
- Perdita della destrezza manuale
- Fenomeno del dito bianco
- Perdita di sensibilità
- Sensazioni continue di formicolio e intorpidimento
- Sindrome del tunnel carpale
- Disturbi muscoloscheletrici
- Disturbi al rachide lombare
- Disturbi cervico-brachiali
- Disturbi digestivi
- Effetti sull'apparato riproduttivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio Basso con risultato della valutazione specifica: Livello inferiore al valore di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore è formato ed informato sul rischio vibrazioni.
2) Le attività che prevedono l'utilizzo delle attrezzature vibranti progettate e organizzate per essere ridotte al minimo, così da poter diminuire la durata e l'intensità di esposizione.
3) Le attività che prevedono l'utilizzo di attrezzature vibranti sono progettate e organizzate in modo da ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni.
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Atmosfere esplosive (INAIL)

Attività in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva ovvero una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta.

Si valuta il rischio Atex durante le attività di rifornimento degli automezzi, sia presso stazioni di rifornimento esterne che presso il serbatorio sito nel dipartimento di Velletri.

I fattori determinanti possono essere:

- Deflagrazione
- Detonazione
- Saturazione Area (creazione di atmosfera esplosiva)
- Raggiungimento del range superiore di esplosione
- Raggiungimento della temperatura di accensione
- Sorgenti di innesco (Elettrica, elettrostatica, scariche atmosferiche, scintille ecc.)
- Reazioni esotermiche
- Sorgenti calde
- Fiamme libere

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Fratture
- Compromissione respiratoria
- Lesioni ai tessuti molli e agli organi interni
- Emorragie interne ed esterne con shock
- Ustioni e compromissioni sensoriali, in particolare dell'udito e della vista
- Danno polmonare da esplosione
- Embolia gassosa sistemica
- Lesioni associate a radicali liberi (trombosi, lipo-ossigenazione e coagulazione intravascolare disseminata)
- Barotrauma acustico (compresa la rottura della membrana timpanica, l'emotimpano senza rottura, e la frattura o lussazione degli ossicini dell'orecchio medio)

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio da esposizione ad atmosfere esplosive MEDIO/BASSO (Valutazione INAIL). Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Le fughe e le emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro (Allegato L, punto 2.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le fughe e le emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili sono contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi (Allegato L, punto 2.1, D.lgs. 81/2008).
3) Le misure di protezione sono programmate per il massimo pericolo possibile, qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili (Allegato L, punto 2.2., D.lgs. 81/2008).
4) I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive (Allegato L, punto 2.3., D.lgs. 81/2008).
5) Gli ambienti di lavoro sono progettati e strutturati in modo tale da evitare che siano portatori di carica o generatori di carica (Allegato L, punto 2.3., D.lgs. 81/2008).
6) Gli impianti, le attrezzature, i sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio solo se previsti dal documento sulla protezione contro le esplosioni (Allegato L, punto 2.4., D.lgs. 81/2008).
7) Le attrezzature di lavoro e i relativi dispositivi di collegamento sono posti in servizio solo se previsti dal documento sulla protezione contro le esplosioni (Allegato L, punto 2.4., D.lgs. 81/2008).
8) Le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento, nonché la struttura del luogo di lavoro, sono progettate, costruite, montate, installate e tenute in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e se questa circostanza dovesse verificarsi, si potrei controllarne o ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro o l'attrezzatura stessa (Allegato L, punto 2.5., D.lgs. 81/2008).
9) Nei luoghi di lavoro sono adottate le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui lavoratori (Allegato L, punto 2.5., D.lgs. 81/2008).
10) Nei luoghi di lavoro i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per un'esplosione siano raggiunte (Allegato L, punto 2.6., D.lgs. 81/2008).
11) Nei luoghi di lavoro, ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi di lavoro (Allegato L, punto 2.7., D.lgs. 81/2008).
12) Quando una interruzione di energia elettrica dà luogo a rischi supplementari è assicurata la continuità del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione, indipendentemente dal resto dell'impianto (Allegato L, punto 2.9., lettera a), D.lgs. 81/2008).
13) Gli apparecchi e i sistemi di protezione a funzionamento automatico, che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste, sono disinseribili manualmente, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza

dei lavoratori (Allegato L, punto 2.9., lettera b), D.lgs. 81/2008).
14) In caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata è dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo (Allegato L, punto 2.9., lettera c), D.lgs. 81/2008).
15) Le lavoratrici durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio sono allontanate dalle attività lavorativa (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;

Attività di pulizia locali Dipartimenti e CDR

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività di pulizia locali Dipartimenti e CDR" del processo produttivo "OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Il rischio principale di questa attività è la inalazione e la conseguente intossicazione per la manipolazione di prodotti tossici utilizzati (detergenti, disinfettanti, ecc.).
I fattori determinanti possono essere:
- Prolungata esposizione
- Contatto diretto
- Ingestione
- Reazioni tra sostanze
- Assorbimento per inalazione
- Sversamenti accidentali
- Distrazione dell'Operatore
- Mancato utilizzo dei DPI
- DPI non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Irritazioni
- Allergie
- Reazioni cutanee
- Intossicazione
- Malattie professionali da agenti chimici
- Infortunio da agente chimico
- Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio: "Irrilevante per la salute".
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Nella scelta dei detergenti impiegati si preferiscono quelli che alla lettura delle etichette e delle schede di sicurezza sono meno pericolosi.
2) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
3) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
4) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
5) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti

(Art. 224, D.lgs. 81/2008).

6) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
7) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
8) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
9) Nelle attività lavorative sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente addestrati per lo specifico processo, e sono disponibili sistemi di controllo adeguati a monitorare e contenere l'esposizione.
10) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti chimici pericolosi sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza)

I Lavoratori possono impiegare e\o manipolare agenti chimici, prevedendone l'utilizzo per tipo di procedimento e attività specifica. Il rischio principale di questa attività è la inalazione e la conseguente intossicazione per la manipolazione di prodotti tossici utilizzati (detergenti, disinfettanti, ecc.).
I fattori determinanti possono essere:
·Rottura dei contenitori
·Rovesciamento
·Schizzi
·Contatti accidentali
·Reazioni chimiche
·Formazione di fumi e vapori
Gli effetti dannosi attesi possono essere:
·Irritazioni
·Intossicazioni
·Esplosioni
·Ferimenti
·Impatto ambientale
·Intossicazione
·Malattie professionali da agenti chimici
·Infortunio da agente chimico
·Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto
Per la Stima del livello di pericolosità oggettiva si valuta:

- Gli agenti chimici presenti durante il lavoro sono identificati e inventariati
- I contenitori originali degli agenti chimici sono segnalati con etichette
- Le segnalazioni degli agenti chimici vengono mantenute anche su contenitori in eventuali operazioni di travaso
- Le aree di stoccaggio sono correttamente ventilate, a tiraggio naturale e le quantità sono sempre modeste
- Le aree di stoccaggio garantiscono, in caso di perdite di agenti chimici allo stato liquido, la raccolta diretta in zona
- Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di agenti chimici strettamente necessaria per il lavoro immediato
- Gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro in attesa di essere impiegati sono adeguatamente stoccati
- I lavoratori hanno accesso alla scheda di sicurezza
- Le attrezzature e i mezzi sono adeguatamente manutentate
- Le postazioni e i locali di lavoro sono adeguatamente puliti
- Sono presenti mezzi specifici per neutralizzare e pulire la fuoriuscita e\o controllare le perdite
- Esiste un programma di gestione rifiuti

- Sono state istaurate norme corrette di igiene personale
- Si dispone di piani di emergenza
- Viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli indumenti di lavoro

Per la stima del livello di Esposizione e livello di conseguenze si valuta:

- Il livello di esposizione in funzione dei tempi di permanenza è valutato come livello di esposizione per alcune volte nella giornata e per brevi periodi
- Il livello di conseguenze può essere stimato in funzione dei danni personali prevedibili e valutabile come Lesioni normalmente reversibili

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"
Rischio Basso con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Non si procede ad una Valutazione più approfondita.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici

Il Lavoratore durante la pulizia dei locali e dei sanitari può essere esposto a rischi biologico.
Il Lavoratore è maggiormente esposto ai seguenti agenti biologici:

- BATTERI (enterococchi, S. aureus, ecc.);
- VIRUS (virus enterici, HBV, ecc.);
- FUNGHI (Aspergillus, ecc.);
- PARASSITI;
- ALLERGENI.

I fattori determinanti possono essere:

- Pollini
- Spore fungine
- Polveri

- Contatti
- Tagli
- Abrasioni
- Ingestione
- Punture di insetti

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Patologie di natura infettiva
- Allergie
- Intossicazioni
- Infezioni
- Irritazioni
- Rigonfiamenti
- Shock anafilattico (anafilassi)

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
2) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
3) Le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori impiegati in attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici, sono principalmente di tipo collettivo e, solo se non è possibile evitare altrimenti l'esposizione, si adottano misure di prevenzione individuali (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
4) Nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
5) Le aree in cui si svolgono attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici, sono indicate con adeguato segnale di avvertimento (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
6) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
7) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
8) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici sono adeguati e chiaramente identificati (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
9) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
10) I lavoratori dispongono di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
11) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
12) I dispositivi di protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
13) Nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 273, D.lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Scivolamenti, cadute a livello

Nell'attività si prevede che il pavimento sia scivoloso per cui sono possibili fattori di rischio di tipo traumatico (contusioni, distorsioni, fratture) e strappi muscolari agli arti e alla colonna.

I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Utilizzo di saponi e detersivi
- Pavimento bagnato
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Durante le operazioni di lavaggio sono utilizzate le adeguate calzature.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante le attività di lavaggio e pulizia dei locali e delle pertinenze, nonché dei servizi igienici.

I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti e arredamento dei locali
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Attività di lavaggio e pulizia automezzi

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività di lavaggio e pulizia automezzi " del processo produttivo "OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo caldo durante la fase estiva più rigida durante le attività di lavaggio degli automezzi.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo freddo durante la fase invernale più rigida durante le attività di lavaggio degli automezzi.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività di lavaggio automezzi, le cause potrebbero essere dettate da urti accidentali con dotazioni interne ed esterne dell'automezzo e dall'utilizzo dell'idropulitrice.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti e dotazioni interne ed esterne all'automezzo
- Errato utilizzo dell'idropulitrice
- Improvvisa rottura dell'idropulitrice

- Cattivo posizionamento dell'automezzo
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del suolo in cui si sta lavorando
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro. Il Lavoratore verificando prima dell'inizio dell'attività le buone condizioni dell'idropulitrice.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
8) L'idropulitrice è dotata di sistemi di sicurezza ed i comandi sono sicuri ed intuitivi. L'idropulitrice è posizionata in luogo sicuro in modo da non creare intralcio o limitazioni durante il suo utilizzo.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello durante le operazioni di lavaggio automezzi a causa delle condizioni della pavimentazione che può risultare scivolosa e bagnata in occasione dell'utilizzo dell'idropulitrice e di saponi e detersivi.

I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Utilizzo di saponi e detersivi
- Pavimento bagnato
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo errato dell'idropulitrice
- Rottura improvvisa dell'idropulitrice

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del suolo su cui opera durante tutte le operazioni di lavaggio degli automezzi.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni di lavaggio degli automezzi è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di aerosol liquidi o solidi derivati dalle operazioni di pulizia e dall'utilizzo dell'idropulitrice, materiale particolato proveniente dagli scarichi degli automezzi.
I fattori determinanti possono essere:
- Durante le attività di lavaggio degli automezzi, lo stesso operatore è fonte di innalzamento polveri
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- aerodispersione di acqua nebulizzata
- Contaminazione di occhi e mani

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore durante l'utilizzo dell'idropulitrice e dell'aspirapolvere deve sempre cercare contenere il più possibile l'innalzamento di polveri e nebbie (nebulizzazione idropulitrice).
5) I panni gli stracci e le spugne per il lavaggio degli automezzi devono essere lavati e risciacquati adeguatamente durante le operazioni. Durante l'utilizzo di panni e\o stracci all'interno dell'abitacolo, non compiere movimenti che possono innalzare polveri e disperdere fibre (battere il panno o lo straccio).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti alle attività di lavaggio automezzi in genere e durante l'utilizzo dell'idropulitrice.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti e dotazioni interne ed esterne all'automezzo

- Errato utilizzo dell'idropulitrice
- Improvvisa rottura dell'idropulitrice
- Cattivo posizionamento dell'automezzo
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del suolo in cui si sta lavorando
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature, sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente gli spazi e la pavimentazione.
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) È attiva la sorveglianza sanitaria.
7) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Fattore di rischio: Utilizzo di Attrezzature con lance a pressione

L'uso improprio dell'idropulitrice può provocare gravi ferite e danni alle cose.

I fattori determinanti possono essere:
- Mancanza dell'impianto di messa a terra
- Mancanza interruttore differenziale
- Idropulitrice non a norma
- Rottura improvvisa dell'idropulitrice
- Pavimentazione scivolosa
- Distrazione dell'operatore
- Ostacoli nell'area di lavoro
- Integrità dei tubi
- Integrità ed efficienza di eventuali prolunghe
- Integrità del cavo di alimentazione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Contusioni
- Abrasioni
- Punture
- Traumi
- Fratture

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I tubi flessibili, gli accessori, i raccordi ad alta pressione la pistola a grilletto sono importanti per la

sicurezza dell'apparecchio, essi devono essere controllati periodicamente e prima di ogni uso per vedere se presentano segni di danneggiamento o invecchiamento. Se non risultassero in buone condizioni non usare la macchina e comunicare le condizioni dell'attrezzatura al responsabile di turno.

2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
4) Non bloccate la leva della pistola in posizione di funzionamento.
5) Controllate sempre l'efficienza e l'integrità della macchina.
6) Lavorate solo durante le ore di buona luminosità o con una illuminazione artificiale corrispondente.
7) Non utilizzate l'idropulitrice con fluidi infiammabili, tossici o aventi caratteristiche non compatibili con il corretto funzionamento dell'idropulitrice stessa.
8) L'azionamento della pistola provoca un contraccolpo, impugnare saldamente la lancia con le due mani mentre si agisce sul grilletto, evitate di salire su supporti instabili mentre si lavora, come scale;
9) Prima di mettere in funzione l'idropulitrice assicurarsi che sia correttamente alimentata dall'acqua. L'utilizzo a secco provoca gravi danni al sistema di tenuta. L'elettropompa deve essere continuamente e sufficientemente alimentata con acqua;
10) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
11) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
12) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature, sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
13) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
14) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo

Il Lavoratore durante la fase di salita e discesa dal mezzo per le operazioni di lavaggio, è soggetto al rischio di caduta dalla cabina del mezzo.
I fattori determinanti possono essere:
- Cattivo posizionamento del piede durante la salita e la discesa
- Manto stradale scivoloso
- Distrazione dell'operatore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore è adeguatamente informato e formato sulle corrette procedure di salita e discesa dagli automezzi.
2) I mezzi di trasporto sono sottoposti a regolare manutenzione e revisione.
3) Adeguata attenzione è prestata alle fasi di salita e discesa del veicolo.
4) È vietato salire o scendere quando il mezzo è in movimento.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Per scendere dai mezzi Aziendali o salirvi:

- avere le mani libere (non tenere in mano attrezzi);
- utilizzare le maniglie (non aggrapparsi alle leve di comando);
- utilizzare i punti di presa e gli scalini appositamente predisposti (non saltare dalla cabina);
- rimanere rivolti alla cabina mantenendo sempre un contatto “a tre punti” (entrambi i piedi e una mano o entrambe le mani e un piede);
- non utilizzare lo pneumatico come gradino;
- nella discesa, prima di appoggiare il piede a terra verificare che l’area circostante fornisca un punto d’appoggio stabile del piede e sia sgombera da oggetti o sostanze che possano determinare la perdita dell’equilibrio e la successiva caduta;
- prima della salita rimuovere olio e fango dalla scuola delle scarpe e dagli scalini (oltre a scivolamenti nel salire si evitano possibili slittamenti del piede sul pedale e gli incidenti che ne deriverebbero).

- **Dispositivi di protezione individuale adottati:**

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.
Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:
N. 1. Utilizzo Idropulitrice
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio posture incongrue.
4) Il Lavoratore deve mantenere sempre una posizione corretta durante le fasi di raccolta del rifiuto, delle attività di spazzamento, di traino e di spinta nonché durante l'utilizzo delle attrezzature in dotazione.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Le pause, gli intervalli e le turnazioni sono adeguate al lavoro da svolgere e consentono di evitare il mantenimento di posture in maniera reiterata e/o prolungata.
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione, sono allontanate da mansioni che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, dispongono di posti di lavoro e procedure adeguate al crescere del volume addominale al fine di ovviare i problemi posturali e rischi di infortunio (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di alternare la postura eretta con quella seduta (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
10) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, in cui per esigenze di

attività sono costrette a mantenere ininterrottamente la posizione eretta usufruiscono di pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici.
Il Lavoratore è soggetto al rischio biologico nelle attività di lavaggio degli automezzi
Il Lavoratore è maggiormente esposto ai seguenti agenti biologici:
- BATTERI (enterococchi, S. aureus, ecc.);
- VIRUS (virus enterici, HBV, ecc.);
- FUNGHI (Aspergillus, ecc.);
- PARASSITI;
- ALLERGENI.

I fattori determinanti possono essere dettati dall'uso dell'idropulitrice (dispersione agenti biologici nell'ambiente di lavoro) e durante la pulizia delle superfici:
- Pollini
- Spore fungine
- Polveri
- Contatti
- Tagli
- Abrasioni
- Ingestione
- Punture di insetti

Gli effetti dannosi possono essere:
- Patologie di natura infettiva
- Allergie
- Intossicazioni
- Infezioni
- Irritazioni
- Rigonfiamenti
- Shock anafilattico (anafilassi)

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio biologico.
4) Vaccinazione del Lavoratore Profilassi: Antiepatite B - Antitetanica Controllo: Antiepatite C (come da protocollo sanitario).
5) Adozione di corrette norme igieniche come il lavaggio frequente delle mani e igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce, gettare il fazzoletto subito dopo).
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
8) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
9) Le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori impiegati in attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici, sono principalmente di tipo collettivo e, solo se non è possibile evitare altrimenti l'esposizione, si adottano misure di prevenzione individuali (Art. 272, D.lgs. 81/2008).

10) Nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
11) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
12) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici sono adeguati e chiaramente identificati (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
13) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
14) I lavoratori dispongono di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
15) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
16) I dispositivi di protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
17) Nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
18) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori previsti dal D.lgs. 345/1999 e dal D.lgs. 262/2000, in particolare ad attività che espongono ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
Il Lavoratore è esposto maggiormente al rischio radiazioni ottiche naturali durante le stagioni estive e nelle ore più calde e di maggiore intensità solare.
I CDR sono dotati di gabbiotto per le attività amministrative in cui il lavoratore può eseguire anche pause e ristoro.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle
- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).

2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) I lavoratori sono protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro fisse, mediante la realizzazione di pensiline o tettoie (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Attività in cui si prevede l'uso di attrezzature di lavoro che comportano la possibilità di elettrocuzione.
Il lavoratore durante le attività svolte (utilizzo Pc, Stampante ecc.) e durante le attività ai compattatori può essere esposto al rischio di elettrocuzione.
I fattori determinanti possono essere:
- Prese elettriche difettose
- Cattiva manutenzione delle attrezzature
- Sovraccarico elettrico
- Logoramento cavi elettrici
- Inidoneo utilizzo delle attrezzature da parte del Lavoratore
- Contatto diretto
- Contatto indiretto
- Anomalie dell'impianto elettrico
- Corto circuito
- Arco elettrico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tetanizzazione
- Arresto della respirazione
- Fibrillazione ventricolare
- Ustioni
- Perdita di coscienza
- Svenimenti
- bruciature

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Le apparecchiature e gli utensili elettrici non sono utilizzati in vicinanza di acqua.
2) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli utensili e le attrezzature elettriche utilizzate sono provvisti di doppio isolamento elettrico.
4) Gli interventi di regolazione, di manutenzione, di riparazione, di lubrificazione e di pulitura sono eseguiti su macchine, impianti e attrezzature ferme e isolate dall'alimentazione di energia.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio elettrico.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Il Lavoratore durante le operazioni di lavaggio utilizza sostanze come detergenti, saponi disincrostanti ecc.
I fattori determinanti possono essere:
- Prolungata esposizione
- Contatto diretto
- Ingestione
- Reazioni tra sostanze
- Assorbimento per inalazione
- Sversamenti accidentali
- Distrazione dell'Operatore
- Mancato utilizzo dei DPI
- DPI non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Irritazioni
- Allergie
- Reazioni cutanee
- Intossicazione
- Malattie professionali da agenti chimici
- Infortunio da agente chimico
- Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio superiore a: "Irrilevante per la salute".
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Nella scelta dei detergenti impiegati si preferiscono quelli che alla lettura delle etichette e delle schede di sicurezza sono meno pericolosi.
2) Le sostanze sono impiegate nei contenitori originali e non si effettuano miscele tra sostanze. (Per esempio: Se si miscela un detergente contenente cloro con uno contenente un acido si produce una mistura che, se respirata per cinque minuti è letale).
3) Sono messe a disposizione degli utilizzatori le schede tecniche di sicurezza e tossicologiche dei prodotti utilizzati.
4) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
5) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
6) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
7) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
8) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
9) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
10) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei

rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).

11) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), i processi lavorativi e i controlli tecnici sono progettati in maniera appropriata e nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
12) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le attrezzature messe a disposizione e i materiali utilizzati sono adeguati alla attività lavorativa da svolgere nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
13) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure organizzative adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
14) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure protettive di tipo collettivo adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
15) Vista l'impossibilità sia di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione) che prevenire con altri mezzi l'esposizione, sono utilizzati appropriati dispositivi di protezione individuali, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
16) Periodicamente e ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, si effettua la misurazione degli agenti chimici, che possono presentare un rischio per la salute, con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio-temporali (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
17) Nelle attività lavorative sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente addestrati per lo specifico processo, e sono disponibili sistemi di controllo adeguati a monitorare e contenere l'esposizione.
18) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti chimici pericolosi sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale.
19) Sono adottate procedure specifiche in caso di incidenti o di emergenze perché si evidenzia un rischio per la salute dei lavoratori (Art. 226, comma 2, D.lgs. 81/2008).
20) Sono istituite e aggiornate le cartelle sanitarie e di rischio per i lavoratori esposti (Art. 230, comma 1, D.lgs. 81/2008).
21) La lavoratrice è allontanata dalla mansione perché si evidenzia un rischio per la salute che non si può prevenire mediante una combinazione di controlli tecnici unitamente a una buona pianificazione e gestione dell'attività e all'uso di dispositivi di protezione individuale (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza)

I Lavoratori possono impiegare e\o manipolare agenti chimici, prevedendone l'utilizzo per tipo di procedimento e attività specifica. Il Lavoratore durante le operazioni di lavaggio utilizza sostanze come detergenti, saponi disincrostanti ecc..

I fattori determinanti possono essere:
·Rottura dei contenitori
·Rovesciamento
·Schizzi
·Contatti accidentali
·Reazioni chimiche
·Formazione di fumi e vapori

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
·Irritazioni
·Intossicazioni
·Esplosioni
·Ferimenti
·Impatto ambientale
·Intossicazione
·Malattie professionali da agenti chimici
·Infortunio da agente chimico

·Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Per la Stima del livello di pericolosità oggettiva si valuta:

- Gli agenti chimici presenti durante il lavoro sono identificati e inventariati
- I contenitori originali degli agenti chimici sono segnalati con etichette
- Le segnalazioni degli agenti chimici vengono mantenute anche su contenitori in eventuali operazioni di travaso
- Le aree di stoccaggio sono correttamente ventilate, a tiraggio naturale e le quantità sono sempre modeste
- Le aree di stoccaggio garantiscono, in caso di perdite di agenti chimici allo stato liquido, la raccolta diretta in zona
- Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di agenti chimici strettamente necessaria per il lavoro immediato
- Gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro in attesa di essere impiegati sono adeguatamente stoccati
- I lavoratori hanno accesso alla scheda di sicurezza
- Le attrezzature e i mezzi sono adeguatamente manutentate
- Le postazioni e i locali di lavoro sono adeguatamente puliti
- Sono presenti mezzi specifici per neutralizzare e pulire la fuoriuscita e\o controllare le perdite
- Esiste un programma di gestione rifiuti
- Sono state istaurate norme corrette di igiene personale
- Si dispone di piani di emergenza
- Viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli indumenti di lavoro

Per la stima del livello di Esposizione e livello di conseguenze si valuta:

- Il livello di esposizione in funzione dei tempi di permanenza è valutato come livello di esposizione per alcune volte nella giornata e per brevi periodi
- Il livello di conseguenze può essere stimato in funzione dei danni personali prevedibili e valutabile come Lesioni normalmente reversibili

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"
Rischio Basso con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Non si procede ad una Valutazione più approfondita.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017 ;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Attività di distribuzione Kit buste/mastelli

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività di distribuzione Kit buste/mastelli " del processo produttivo "OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Aggressione fisica

Il Lavoratore svolgendo attività all'interno del CDR ed essendo a contatto diretto con l'utenza, può essere soggetto ad aggressione fisica.
I fattori determinanti possono essere:
- Assenza di partecipazione nei confronti di esigenze di ordine pratico o affettivo tra il lavoratore e l'utente
- Alterazione psicofisica del lavoratore e\o dell'utente (es. assunzione farmaci, sostanze psicotrope, droghe e alcol)
- Divergenze emergenti tra lavoratore e utente "Generico varie ed eventuali" (es. sinistro)
- Nervosismo
- Irascibilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Conseguenze psicologiche
- Aumento stress lavoro correlato
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

La presente valutazione è stata redatta come rischio emergente, ed è soggetta a particolare monitoraggio da parte del Servizio Prevenzione e Protezione per il miglioramento all'approccio e alla gestione del rischio aggressione fisica.

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore dovrà mantenere un comportamento ed un linguaggio congruo alle sue mansioni, svolgendo le proprie attività con professionalità e diligenza.
2) Il Lavoratore dovrà evitare rumori inutili e/o molesti durante l'attività svolta;
3) Il Lavoratore deve rispettare quanto dettato dal Codice Etico e dalle politiche comportamentali adottate dall'Azienda.
4) Il lavoratore è adeguatamente informato e formato sul rischio aggressione fisica.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)

Il Lavoratore durante l'attività può movimentare manualmente i pacchi contenenti le buste da distribuire.
Dagli audit effettuati emerge che per le attività di movimentazione dei carichi, il lavoratore ha a disposizione attrezzature quali carrellino tipo bravetta.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni

- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per la maggior parte della popolazione.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Nel caso di spostamenti a spalla, per esempio di sacchi, essi devono essere effettuati tenendo il corpo in posizione eretta, senza incurvare la schiena. Durante il sollevamento mantenere la schiena eretta e le braccia rigide.
2) Evitare che durante il trasporto di sostanze liquide o polverose si evidenziano sversamenti o diffusioni nell'ambiente di lavoro.
3) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
4) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli, carriole, ecc. devono essere mantenuti inefficienza e frequentemente controllati.
5) Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo.
6) Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza tra loro pari a 20 - 30 cm per assicurare l'equilibrio del corpo.
7) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
8) È attiva la sorveglianza sanitaria.
9) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
10) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
11) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1).
12) Sollevamento dei carichi eseguito sempre con due mani e da una sola persona (ISO 11228 - 1).
13) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1).
14) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1).
15) Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco (ISO 11228 - 1).
16) Carico movimentato inferiore a quello raccomandato per il gruppo di lavoratori considerato (ISO 11228-1).
17) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.
Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:
N. 1. Spinta e traino Carrellino tipo bravetta
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio posture incongrue.
4) Il Lavoratore deve mantenere sempre una posizione corretta durante le fasi di raccolta del rifiuto, delle attività di spazzamento, di traino e di spinta nonché durante l'utilizzo delle attrezzature in dotazione.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Le pause, gli intervalli e le turnazioni sono adeguate al lavoro da svolgere e consentono di evitare il mantenimento di posture in maniera reiterata e/o prolungata.
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione, sono allontanate da mansioni che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, dispongono di posti di lavoro e procedure adeguate al crescere del volume addominale al fine di ovviare i problemi posturali e rischi di infortunio (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di alternare la postura eretta con quella seduta (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
10) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, in cui per esigenze di attività sono costrette a mantenere ininterrottamente la posizione eretta usufruiscono di pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività di consegna Kit annuale, le cause potrebbero essere dettate dagli automezzi circolanti, dall'eventuale proiezione da una ruota di un'autovettura di sassi o oggetti, dall'arredo stradale, dalle attrezzature e dai macchinari utilizzati dal Lavoratore stesso, nonché durante le fasi di carico e scarico del mezzo aziendale per il trasporto dei Kit presso l'area di consegna.

I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine, attrezzature e automezzi
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei contenitori ed inatteso movimento degli stessi
- Ribaltamento del carrello tipo bravetta

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.

3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dall'utilizzo degli automezzi circolanti sulle strade pubbliche e dell'automezzo aziendale.
L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dal traffico cittadino, per questo, si valuta la possibilità che il cittadino compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida, le negligenze del cittadino potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
L'investimento del Lavoratore da parte di automezzi può avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento dell'automezzo).
Il ribaltamento del mezzo aziendale può avvenire per eccesso di velocità e manovre errate.
I fattori determinanti possono essere:
- Eccessivo affollamento dell'area di consegna (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore automezzo (Lavoratore e\o Utenti)
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Utilizzo di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Utilizzo di farmaci
- Errate manovre durante l'utilizzo dei mezzi aziendali
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) All'interno del CDR deve essere rispettata la segnaletica e le normali regole del codice della strada.
7) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice

della strada.
8) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti all'utilizzo delle macchine e delle attrezzature in dotazione, dalla presenza di oggetti taglienti e pungenti.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Carico e scarico del mezzo aziendale
- Errato utilizzo del mezzo aziendale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;
7) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo caldo durante la fase estiva più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico

- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo freddo durante la fase invernale più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)

- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
Il Lavoratore è esposto maggiormente al rischio radiazioni ottiche naturali durante le stagioni estive e nelle ore più calde e di maggiore intensità solare.
I Lavoratori sono dotati di gazebo per le attività di consegna Kit.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle
- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in

parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) I lavoratori sono protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro fisse, mediante la realizzazione di pensiline o tettoie (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie, durante le attività di carico e scarico dei Kit e sistemazione del mezzo aziendale e dell'area per la consegna. Gli scivolamenti o inciampi, possono essere dettati anche da movimenti scoordinati, passi falsi e perdite di controllo (di oggetti o di mezzi di trasporto o di attrezzature di movimentazione) che avvengono durante lo spostamento a piedi e la movimentazione manuale dei carichi.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Sostanze scivolose presenti a terra
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo calzature non idonee
- Carico e Scarico del mezzo aziendale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Incidente stradale

Il Lavoratore è soggetto al rischio incidente stradale nelle vie o nelle piazze aperte alla circolazione utilizzo dei mezzi aziendali, i veicoli coinvolti posso risultare fermi o in movimento. Si valuta la possibilità che l'incidente possa essere causato dal lavoratore stesso, dagli altri autisti cittadino\utente o da un concorso di colpa tra il lavoratore e gli altri autisti cittadino\utente, per quanto specificato, i seguenti fattori di rischio sono attribuiti sia al lavoratore che agli autisti in genere.
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa visibilità
- Violazione del codice della strada
- Scarsa conoscenza del mezzo aziendale
- Scarsa conoscenza del territorio e\o del tragitto
- Stanchezza
- Stress
- Presenza di condizioni patologiche pregresse
- Uso di farmaci e\o sostanze psicotrope (Droga e Alcol)
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Caratteristiche del mezzo
- Usura e manutenzione del mezzo
- Presenza e utilizzo dei dispositivi di sicurezza (es. cintura di sicurezza)
- Condizioni climatiche
- Traffico
- Utilizzo di telefoni e\o smartphone
- Elevato numero di ore di guida
- Guida notturna
- Elevata velocità di trasporto
- Sonnolenza e disturbi del sonno
- Colpi di sonno
- Nervosismo
- Irascibilità
- Guasti e rotture improvvise
- Mancato rispetto della segnaletica stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Perdita di coscienza
- Lesioni da impatto
- Ustioni
- Conseguenze psicologiche

Esito della valutazione:
Rischio Alto con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'itinerario è accuratamente pianificato scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti.
2) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati con particolare riguardo: al codice della strada, agli

effetti della droga e dell'alcool sulla guida, agli effetti dei farmaci sulla guida, alla corretta alimentazione dell'autista, allo stress e guida notturna, come comportarsi in caso di emergenza e all'utilizzo corretto dei telefonini\smartphone durante la guida.

3) Sono adottate procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc.
4) I mezzi sono sottoposti a precisa e regolare manutenzione.
5) È regolarmente verificata la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità.
6) Sui vetri non si incollano e/o applicano adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida.
7) L'operatore può guidare i mezzi aziendali solo se in possesso di idonea patente di guida in corso di validità.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Cinture di sicurezza
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni previste per l'attività di consegna Kit annuale è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di aerosol urbani, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi delle autovetture,
I fattori determinanti possono essere:
- Durante le attività lo stesso operatore e la spazzatrice sono fonte di innalzamento polveri
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore deve evitare di essere causa di innalzamento di polveri, utilizzando diligentemente le attrezzature di lavoro in dotazione.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE

L'analisi del processo produttivo "OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE" ha permesso di verificare la presenza o meno di possibili indicatori di stress, quindi il fattore di rischio, è stato

opportunamente valutato e convenientemente mitigato con l'attuazione delle relative misure di prevenzione.

Fattore di rischio: STRESS lavoro-correlato

Rischi collegati allo stress lavoro-correlato dei "gruppi di lavoratori" come previsto dall'art. 28, comma 1, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e secondo l'accordo europeo 8 ottobre 2004. La maggior parte delle persone quando è sottoposta ai fattori stressanti avverte reazioni emotive di ansia, depressione, disagio, inquietudine o fatica.

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. RISCHIO. Non rilevante (punteggio compreso tra 0 e 58). L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro.
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

AREA Step checklist	Punteggio
I - EVENTI SENTINELLA	
Indicatori Aziendali	Medio [19]
TOTALE AREA	**Medio [6]**
II - AREA CONTENUTO DEL LAVORO	
Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro	Alto [46]
Pianificazione dei compiti	Non rilevante [17]
Carico di lavoro - Ritmo di lavoro	Non rilevante [22]
Orario di lavoro	Medio [50]
TOTALE AREA	**Medio [34]**
III - AREA CONTESTO DEL LAVORO	
Funzione e cultura organizzativa	Non rilevante [18]
Ruolo nell'ambito dell'organizzazione	Non rilevante [0]
Evoluzione della carriera	Non rilevante [33]
Autonomia decisionale - Controllo del lavoro	Non rilevante [40]
Rapporti interpersonali sul lavoro	Non rilevante [0]
Interfaccia casa lavoro - Conciliazione vita/lavoro	[0]
TOTALE AREA	**Non rilevante [18]**
Valutazione globale rischio	**58**

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Condizioni organizzative che non possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Previsione di un "piano di monitoraggio", ad esempio anche attraverso un periodico controllo dell'andamento degli eventi sentinella.

Attività di spazzamento e lavaggio meccanizzato, con utilizzo di spazzatrici

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività di spazzamento e lavaggio meccanizzato, con utilizzo di spazzatrici " del processo produttivo "OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)

Il Lavoratore durante l'eventuale attività gestione dei cestoni, trespoli e bidoncini può movimentare manualmente (sollevamento e trasporto) i carichi, e nello specifico durante le attività di:
- Svuotamento cestoni, trespoli e bidoncini (gestione cestino rifiuti indifferenziati)
- Raccolta sacchetti depositati a terra (durante attività di spazzamento)
- Conferimento del rifiuto nella spazzatrice

I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta

- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per la maggior parte della popolazione.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Nel caso di spostamenti a spalla, per esempio di sacchi, essi devono essere effettuati tenendo il corpo in posizione eretta, senza incurvare la schiena. Durante il sollevamento mantenere la schiena eretta e le braccia rigide.
2) Evitare che durante il trasporto di sostanze liquide o polverose si evidenziano sversamenti o diffusioni nell'ambiente di lavoro.
3) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
4) Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo.
5) Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza tra loro pari a 20 - 30 cm per assicurare l'equilibrio del corpo.
6) Attenersi alle disposizioni aziendali. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della Movimentazione Manuale dei Carichi.
7) È attiva la sorveglianza sanitaria.
8) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
9) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione forniti. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
10) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1).
11) Sollevamento dei carichi eseguito sempre con due mani e da una sola persona (ISO 11228 - 1).
12) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1).
13) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1).
14) Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco (ISO 11228 - 1).
15) Carico movimentato inferiore a quello raccomandato per il gruppo di lavoratori considerato (ISO 11228-1).
16) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1).
17) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a movimentazione manuale dei carichi, ovvero al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruota su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza (OCRA)

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza durante l'attività di spazzamento.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Mal di schiena
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose
- Patologie arti superiori (es. tunnel carpale, tendiniti, gomito del tennista)

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento. Molto probabile ed entità del danno Significativo.
Rischio rilevante con punteggio Check List OCRA Rosso Medio si applicano le misure preventive e protettive come da tabella OCRA.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'attività comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori praticamente assenti o comunque tali da avere durata complessiva inferiore a tre ore e non sono svolti per più di un'ora senza una pausa (ISO 11228 - 3).
2) L'attività comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori in posture accettabili o comunque, quando si ha la deviazione delle dita, dei polsi, dei gomiti, delle spalle o del collo dalla loro posizione naturale, tali compiti hanno durata complessiva inferiore a tre ore nel caso di piccole deviazioni degli arti superiori e inferiore a due ore nel caso di moderate o ampie deviazioni. I compiti in nessun caso sono svolti per più di trenta minuti senza una pausa (ISO 11228 - 3).
3) Il lavoro comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori, in posture accettabili, in cui vengono applicate forze di presa accettabili. Quando ai lavoratori è richiesto uno sforzo durante la presa tali compiti hanno una durata complessiva inferiore a tre ore nel caso le posture degli arti superiori sono accettabili e inferiore a due ore se le posture degli arti superiori sono scomode. I compiti in nessun caso sono svolti per più di trenta minuti senza una pausa o variazione di compito (ISO 11228 - 3).
4) Durante il lavoro che comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori è prevista una pausa pranzo di almeno trenta minuti e due pause, una al mattino e una il pomeriggio, di almeno dieci minuti (ISO 11228 - 3).
5) L'attività comporta movimenti ripetitivi di carichi leggeri ad alta frequenza che nel loro complesso possono essere giudicati accettabili per la salute dei lavoratori (ISO 11228 - 3).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7 del D.lgs. 81/2008 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
7) È attiva la sorveglianza sanitaria.
8) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
9) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
10) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.
Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:
N. 1. Utilizzo Soffione a motore ed elettrico;
N. 2. Spazzamento manuale con utilizzo scopa;
N. 3. Utilizzo Lancia a pressione
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena

- Trauma lombosacrale
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico. Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio posture incongrue.
4) Il Lavoratore deve mantenere sempre una posizione corretta durante le fasi di raccolta del rifiuto, delle attività di spazzamento, di traino e di spinta nonché durante l'utilizzo delle attrezzature in dotazione.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Le pause, gli intervalli e le turnazioni sono adeguate al lavoro da svolgere e consentono di evitare il mantenimento di posture in maniera reiterata e/o prolungata.
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione, sono allontanate da mansioni che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, dispongono di posti di lavoro e procedure adeguate al crescere del volume addominale al fine di ovviare i problemi posturali e rischi di infortunio (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di alternare la postura eretta con quella seduta (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
10) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, in cui per esigenze di attività sono costrette a mantenere ininterrottamente la posizione eretta usufruiscono di pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività di spazzamento manuale a supporto della spazzatrice, le cause potrebbero essere dettate dalle autovetture parcheggiate, dall'eventuale proiezione da una ruota di un'autovettura di sassi o oggetti, dall'arredo urbano (lampioni, panchine, fontane ecc.), dalla caduta di oggetti da balconi e finestre di abitazioni civili e no, dalla stessa spazzatrice meccanica, nonché dalle attrezzature utilizzate dal Lavoratore stesso, e da possibili rischio residuo dettato da operazioni effettuate da terzi compiute su strade, abitazioni e loro pertinenze.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei contenitori ed inatteso movimento degli stessi
- Attività di terzi non specificatamente valutabili (es. lavori stradali)

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione stradale, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie dei marciapiedi, durante l'eventuale movimentazione e svuotamento dei bidoni, cestoni e trespoli. Gli scivolamenti o inciampi, possono essere dettati anche da movimenti scoordinati, passi falsi e perdite di controllo (di oggetti o di mezzi di trasporto o di attrezzature di movimentazione) che avvengono durante lo spostamento a piedi e la movimentazione manuale dei carichi, nonché, delle attività di spazzamento manuale.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Sostanze scivolose sul manto stradale e sue pertinenze
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo calzature non idonee

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,

dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dall'utilizzo della spazzatrice meccanica, dalle autovetture circolanti sul suolo pubblico e dai mezzi aziendali utilizzati per raggiungere il luogo di lavoro. L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dal traffico cittadino, per questo, si valuta la possibilità che il cittadino compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida, le negligenze del cittadino potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
L'investimento del Lavoratore da parte di autoveicoli può avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento dell'autoveicolo).
Il ribaltamento del mezzo aziendale può avvenire per eccesso di velocità e manovre errate.
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura (Lavoratore\conducenti diversi dal Lavoratore Volsca)
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Utilizzo di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Utilizzo di farmaci
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Amputazioni
- Perdita di coscienza

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Il Lavoratore deve verificare ed attenersi a quanto stabilito dalla segnaletica stradale e dal codice della strada.
7) Il Lavoratore utilizza la spazzatrice in dotazione, con professionalità e diligenza, senza compiere manovre avventate, rispettando le velocità consentite. Il Lavoratore deve comunicare qualsiasi tipo di deficienza, malfunzionamento, rottura e guasti in genere della spazzatrice al responsabile di turno.
8) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
9) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Aggressione fisica

Il Lavoratore svolgendo attività all'esterno e su pubblica piazza, può essere soggetto ad aggressione fisica entrando in contatto con l'utenza\cittadino.
I fattori determinanti possono essere:
- Assenza di partecipazione nei confronti di esigenze di ordine pratico o affettivo tra il lavoratore e l'utente\cittadino
- Alterazione psicofisica del lavoratore e\o dell'utente\cittadino (es. assunzione farmaci, sostanze psicotrope, droghe e alcol)
- Divergenze emergenti tra lavoratore e utente\cittadino "Generico varie ed eventuali" (es. sinistro)
- Nervosismo
- Irascibilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Conseguenze psicologiche
- Aumento stress lavoro correlato
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

La presente valutazione è stata redatta come rischio emergente, ed è soggetta a particolare monitoraggio da parte del Servizio Prevenzione e Protezione per il miglioramento all'approccio e alla gestione del rischio aggressione fisica.

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore dovrà mantenere un comportamento ed un linguaggio congruo alle sue mansioni, svolgendo le proprie attività con professionalità e diligenza.
2) Il Lavoratore dovrà evitare rumori inutili e/o molesti durante l'attività svolta;
3) Il Lavoratore deve rispettare quanto dettato dal Codice Etico e dalle politiche comportamentali adottate dall'Azienda.
4) Il lavoratore è adeguatamente informato e formato sul rischio aggressione fisica.
5) Attenersi alle disposizioni e le procedure aziendali.

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni previste per l'attività di spazzamento meccanizzato con utilizzo di mezzi aziendali è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di aerosol urbani, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi delle autovetture,
I fattori determinanti possono essere:
- Durante le attività di spazzamento (manuale e meccanizzato), lo stesso operatore e la spazzatrice sono fonte di innalzamento polveri
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani
- Inappropriato utilizzo di maschera FFP2

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie

- Intossicazione
-

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore deve evitare di essere causa di innalzamento di polveri, utilizzando diligentemente le attrezzature di lavoro in dotazione.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Incidente stradale

Il Lavoratore è soggetto al rischio incidente stradale nelle vie o nelle piazze aperte alla circolazione utilizzo dei mezzi aziendali, i veicoli coinvolti posso risultare fermi o in movimento. Si valuta la possibilità che l'incidente possa essere causato dal lavoratore stesso, dagli altri autisti cittadino\utente o da un concorso di colpa tra il lavoratore e gli altri autisti cittadino\utente, per quanto specificato, i seguenti fattori di rischio sono attribuiti sia al lavoratore che agli autisti in genere.
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa visibilità
- Violazione del codice della strada
- Scarsa conoscenza del mezzo aziendale
- Scarsa conoscenza del territorio e\o del tragitto
- Stanchezza
- Stress
- Presenza di condizioni patologiche pregresse
- Uso di farmaci e\o sostanze psicotrope (Droga e Alcol)
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Caratteristiche del mezzo
- Usura e manutenzione del mezzo
- Presenza e utilizzo dei dispositivi di sicurezza (es. cintura di sicurezza)
- Condizioni climatiche
- Traffico
- Utilizzo di telefoni e\o smartphone
- Elevato numero di ore di guida
- Guida notturna
- Elevata velocità di trasporto
- Sonnolenza e disturbi del sonno
- Colpi di sonno
- Nervosismo
- Irascibilità
- Guasti e rotture improvvise
- Mancato rispetto della segnaletica stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture

- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Perdita di coscienza
- Lesioni da impatto
- Ustioni
- Conseguenze psicologiche

Esito della valutazione:
Rischio Alto con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'itinerario è accuratamente pianificato scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti.
2) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati con particolare riguardo: al codice della strada, agli effetti della droga e dell'alcool sulla guida, agli effetti dei farmaci sulla guida, alla corretta alimentazione dell'autista, allo stress e guida notturna, come comportarsi in caso di emergenza e all'utilizzo corretto dei telefonini\smartphone durante la guida.
3) Sono adottate procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc.
4) I mezzi sono sottoposti a precisa e regolare manutenzione.
5) È regolarmente verificata la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità.
6) Sui vetri non si incollano e/o applicano adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida.
7) L'operatore può guidare i mezzi aziendali solo se in possesso di idonea patente di guida in corso di validità.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Cinture di sicurezza
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti all'utilizzo delle macchine e delle attrezzature in dotazione e al possibile contatto con oggetti taglienti e/o pungenti.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nelle spazzole della macchina spazzatrice
- Conferimento rifiuti nella macchina spazzatrice
- Errato utilizzo della macchina spazzatrice
- Errato utilizzo della Lancia a pressione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per

le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo

Il Lavoratore durante lo svolgimento del servizio, utilizzando i mezzi aziendali è soggetto al rischio di caduta durante la salita e la discesa dalla cabina del mezzo.
I fattori determinanti possono essere:
- Cattivo posizionamento del piede durante la salita e la discesa
- Manto stradale scivoloso
- Condizioni climatiche (pioggia, ghiaccio, neve, grandine e gelate)
- Distrazione dell'operatore
- Salita e discesa dalla spazzatrice
- Disomogeneità del manto stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati sulle corrette procedure di salita e discesa dal mezzo.
2) I mezzi di trasporto sono sottoposti a regolare manutenzione e revisione.
3) Il Lavoratore presta maggiore attenzione nelle fasi di salita e discesa dal veicolo.
4) È vietato salire o scendere quando il mezzo è in movimento.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Per scendere dai mezzi Aziendali o salirvi:
- avere le mani libere (non tenere in mano attrezzi);
- utilizzare le maniglie se presenti (non aggrapparsi alle leve di comando);
- utilizzare i punti di presa e gli scalini appositamente predisposti (non saltare dalla cabina);
- rimanere rivolti alla cabina mantenendo sempre un contatto “a tre punti” (entrambi i piedi e una mano o entrambe le mani e un piede);
- non utilizzare lo pneumatico come gradino;
- nella discesa, prima di appoggiare il piede a terra verificare che l’area circostante fornisca un punto d’appoggio stabile del piede e sia sgombera da oggetti o sostanze che possano determinare la perdita dell’equilibrio e la successiva caduta;
- prima della salita rimuovere olio e fango dalla scuola delle scarpe e\o dagli scalini (oltre a scivolamenti nel salire si evitano possibili slittamenti del piede sul pedale e gli incidenti che ne deriverebbero).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Utilizzo di Attrezzature con lance a pressione

Il Lavoratore durante l'attività di supporto alla spazzatrice meccanica può utilizzare la lancia a pressione in dotazione.
La lancia a pressione viene utilizzata per il lavaggio e la rimozione di rifiuto dal manto stradale e\o dalle superfici orizzontali e verticali in genere, degli arredi urbani e dei manufatti.
I fattori determinanti possono essere:
- Lancia non a norma
- Lancia e suo sistema non adeguatamente manutenzione
- Mancanza di idoneo sistema di sicurezza
- Tubo flessibile usurato (possibili perdite o rotture improvvise)

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Distorsioni
- Contusioni
- Ferite
- Tagli
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sui rischi derivanti dall'utilizzo della lancia a pressione.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;

Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio vibrazioni durante l'utilizzo dell'automezzo aziendale e del soffione.
I fattori determinanti possono essere:
- Continue sollecitazioni vibranti
- Superamento dei limiti di esposizione
- Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
- Vibrazioni trasmesse corpo intero
- Intensità della vibrazione
- Tipologia di oscillazione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sindrome di Raynaud
- Disturbi alla circolazione del sangue
- Disturbi neuro-vascolari
- Perdita della destrezza manuale
- Fenomeno del dito bianco
- Perdita di sensibilità
- Sensazioni continue di formicolio e intorpidimento

- Sindrome del tunnel carpale
- Disturbi muscoloscheletrici
- Disturbi al rachide lombare
- Disturbi cervico-brachiali
- Disturbi digestivi
- Effetti sull'apparato riproduttivo
-

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio Basso con risultato della valutazione specifica: Livello inferiore al valore di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore è formato ed informato sul rischio vibrazioni.
2) Le attività che prevedono l'utilizzo delle attrezzature vibranti progettate e organizzate per essere ridotte al minimo, così da poter diminuire la durata e l'intensità di esposizione.
3) Le attrezzature in dotazione al Lavoratore sono adeguate e soggette a regolare controlli e manutenzione.
4) Le attività che prevedono l'utilizzo di attrezzature vibranti sono progettate e organizzate in modo da ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni.
5) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
7) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
8) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;
Cuffia antirumore EN 352.1;
Guanti per la protezione del rischio vibrazioni UNI EN ISO 10819:1998.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore che svolge attività esterne può essere soggetto a microclima severo caldo con possibilità di esposizione durante la stagione estiva nelle ore più calde.
Per l'attività in esame si prende in considerazione che il Lavoratore più esposto è quello che opera in supporto alla Spazzatrice meccanica, inoltre si tende a precisare che tutti i mezzi di trasporto sono dotati di sistemi per la climatizzazione dell'abitacolo.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci (condizione pregressa e condizione in tempo reale), il lavoratore potrebbe iniziare il turno lavorativo sotto l'effetto di farmaci assunti precedentemente oppure potrebbe necessitare o comunque fare uso di farmaci durante il turno di lavoro.
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Condizione psicofisica dovuta dall'assunzione di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore
-

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
7) I mezzi d'opera sono dotati di cabine climatizzate (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore che svolge attività esterne può essere soggetto a microclima severo freddo con possibilità di esposizione durante la stagione invernale nelle ore più fredde.
Per l'attività in esame si prende in considerazione che il Lavoratore più esposto è quello che opera in supporto alla Spazzatrice meccanica, inoltre si tende a precisare che tutti i mezzi di trasporto sono dotati di sistemi per la climatizzazione dell'abitacolo.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Assunzione di farmaci (condizione pregressa e condizione in tempo reale), il lavoratore potrebbe iniziare il turno lavorativo sotto l'effetto di farmaci assunti precedentemente oppure potrebbe necessitare o comunque fare uso di farmaci durante il turno di lavoro.
- Alterazione della percezione termica
- Condizione psicofisica dovuta dall'assunzione di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Esposizione al Rumore Spazzatrice

Si valuta l'esposizione al rischio rumore del Lavoratore che utilizza la spazzatrice.
I fattori determinanti possono essere:
- Intensità del rumore
- Frequenza del rumore
- Durata nel tempo dell'esposizione al rumore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Problemi cardiovascolari
- Indebolimento delle difese immunitarie
- Problemi gastrointestinali
- Interferenza del rumore con attività mentali (Perdita di concentrazione, memoria e capacità di affrontare problemi complessi)
- Aumento dello stress lavoro correlato
- Indebolimento dell'udito
- Ipoacusia
- Sordità
- Lesioni all'apparato uditivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio medio con risultato della valutazione specifica Classe di rischio: inferiore al livello di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in

ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro sono adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Le Attrezzature sono soggette ad opportuni programmi di manutenzione.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio rumore e sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione al Rumore Soffione

Si valuta l'esposizione al rischio rumore del Lavoratore che utilizza il soffione.
I fattori determinanti possono essere:
- Intensità del rumore
- Frequenza del rumore
- Durata nel tempo dell'esposizione al rumore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Problemi cardiovascolari
- Indebolimento delle difese immunitarie
- Problemi gastrointestinali
- Interferenza del rumore con attività mentali (Perdita di concentrazione, memoria e capacità di affrontare problemi complessi)
- Aumento dello stress lavoro correlato
- Indebolimento dell'udito
- Ipoacusia
- Sordità
- Lesioni all'apparato uditivo

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.
Rischio medio con risultato della valutazione specifica Classe di rischio: superiore al livello superiore di azione ma inferiore al valore limite.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro sono adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Le Attrezzature sono soggette ad opportuni programmi di manutenzione.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio rumore e sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;
Cuffia antirumore EN 352.1;

Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (rifiuti)

Nell'attività di raccolta, movimentazione e trattamento dei rifiuti solidi urbani, in casi eccezionali, può accadere che, all'interno dei carichi siano trasportate sorgenti radioattive oppure che i rifiuti urbani siano contaminati da sostanze radioattive.

I fattori determinanti possono essere:
- Rifiuto contaminato
- Contatto accidentale
- Rottura del contenitore, sacco, busta contenete il rifiuto contaminato
- Irraggiamento esterno
- Tempo di irraggiamento
- Distanza di irraggiamento

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Effetti cancerosi
- Mutazioni cellulari
- Abbassamento delle difese immunitarie

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore deve movimentare i contenitori, i sacchi, i cesti e i contenitori dei rifiuti in genere, facendo sempre attenzione a non entrare in contatto con il rifiuto.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati su rischio radiazioni ionizzanti.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici.
Il Lavoratore è soggetto al rischio biologico nelle attività di raccolta, movimentazione e trattamento del rifiuto, le vie principali di esposizione possono essere per contatto cutaneo, ferite da taglio o da punta (aghi contaminati da virus a trasmissione ematica, oggetti taglienti contaminati da microrganismi presenti nei rifiuti differenziati e indifferenziati), ingestione ed eventuali morsi di animali e punture di insetti.
Comportano maggior rischio di esposizione le aree di lavoro attorno all'operatore, ai contenitori ai mezzi e alle attrezzature per la raccolta (in particolare, presso le bocche di carico) o di spazzamento (eventuale pulizia dell'area).
Il Lavoratore è maggiormente esposto ai seguenti agenti biologici:
- BATTERI (enterococchi, S. aureus, ecc.);
- VIRUS (virus enterici, HBV, ecc.);
- FUNGHI (Aspergillus, ecc.);
- PARASSITI;
- ALLERGENI.

I fattori determinanti possono essere:
- Punture
- Pollini
- Spore fungine

- Polveri
- Contatti
- Tagli
- Abrasioni
- Ingestione
- Punture di insetti e\o morsi di animali

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Patologie di natura infettiva
- Allergie
- Intossicazioni
- Infezioni
- Irritazioni
- Rigonfiamenti
- Shock anafilattico (anafilassi)

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio biologico.
4) Usare particolare cautela nella presa e nella movimentazione dei sacchi dei rifiuti, verificando, sul momento, se ci sono materiali taglienti, aghi, siringhe etc. che sporgono dagli stessi. Raccogliere il rifiuto con gli appositi raccoglitori e attrezzature fornite dall'Azienda.
5) Vaccinazione del Lavoratore Profilassi: Antiepatite B - Antitetanica Controllo: Antiepatite C (come da protocollo sanitario).
6) Adozione di corrette norme igieniche come il lavaggio frequente delle mani e igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce, gettare il fazzoletto subito dopo).
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
8) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
9) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
10) Nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
11) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
12) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
13) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici sono adeguati e chiaramente identificati (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
14) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
15) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
16) I dispositivi di protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
17) Nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca

e di applicazione di cosmetici (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
18) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori previsti dal D.lgs. 345/1999 e dal D.lgs. 262/2000, in particolare ad attività che espongono ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
Il Lavoratore è esposto maggiormente al rischio radiazioni ottiche naturali durante le stagioni estive e nelle ore più calde e di maggiore intensità solare.
I CDR sono dotati di gabbiotto per le attività amministrative in cui il lavoratore può eseguire anche pause e ristoro.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle
- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) I lavoratori sono protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro fisse, mediante la realizzazione di pensiline o tettoie (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Attività in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.
La presente valutazione riguarda il rifornimento del detergente Moran all'interno della lavasciuga.

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
8) La sostanza è usata e conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso tubazioni stagne.
9) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti chimici pericolosi sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza)

I Lavoratori possono impiegare e\o manipolare agenti chimici, prevedendone l'utilizzo per tipo di procedimento e attività specifica. La presente valutazione riguarda il rifornimento del detergente Moran all'interno della lavasciuga.
I fattori determinanti possono essere:
·Rottura dei contenitori
·Rovesciamento
·Schizzi
·Contatti accidentali
·Reazioni chimiche
·Formazione di fumi e vapori
Gli effetti dannosi attesi possono essere:
·Irritazioni
·Intossicazioni
·Esplosioni
·Ferimenti
·Impatto ambientale
·Intossicazione
·Malattie professionali da agenti chimici
·Infortunio da agente chimico
·Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto
Per la Stima del livello di pericolosità oggettiva si valuta:
- Gli agenti chimici presenti durante il lavoro sono identificati e inventariati

- I contenitori originali degli agenti chimici sono segnalati con etichette
- Le segnalazioni degli agenti chimici vengono mantenute anche su contenitori in eventuali operazioni di travaso
- Le aree di stoccaggio sono correttamente ventilate, a tiraggio naturale e le quantità sono sempre modeste
- Le aree di stoccaggio garantiscono, in caso di perdite di agenti chimici allo stato liquido, la raccolta diretta in zona
- Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di agenti chimici strettamente necessaria per il lavoro immediato
- Gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro in attesa di essere impiegati sono adeguatamente stoccati
- I lavoratori hanno accesso alla scheda di sicurezza
- Le attrezzature e i mezzi sono adeguatamente manutentate
- Le postazioni e i locali di lavoro sono adeguatamente puliti
- Sono presenti mezzi specifici per neutralizzare e pulire la fuoriuscita e\o controllare le perdite
- Esiste un programma di gestione rifiuti
- Sono state istaurate norme corrette di igiene personale
- Si dispone di piani di emergenza
- Viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli indumenti di lavoro

Per la stima del livello di Esposizione e livello di conseguenze si valuta:

- Il livello di esposizione in funzione dei tempi di permanenza è valutato come livello di esposizione per alcune volte nella giornata e per brevi periodi
- Il livello di conseguenze può essere stimato in funzione dei danni personali prevedibili e valutabile come Lesioni normalmente reversibili

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"
Rischio Basso con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Non si procede ad una Valutazione più approfondita.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Attività raccolta rifiuti modalità porta a porta con utilizzo mezzi

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività raccolta rifiuti modalità porta a porta con utilizzo mezzi" del processo produttivo "OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)

Attività con operazioni di trasporto o sostegno di un carico, comprese le azioni di sollevare e deporre un carico.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Una parte non trascurabile della popolazione potrebbe essere esposta a rischio basso.
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Nel caso di spostamenti a spalla, per esempio di sacchi, essi devono essere effettuati tenendo il corpo in posizione eretta, senza incurvare la schiena. Durante il sollevamento mantenere la schiena eretta e le braccia rigide.
2) Evitare che durante il trasporto di sostanze liquide o polverose si evidenziano sversamenti o diffusioni nell'ambiente di lavoro.
3) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
4) Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo.
5) Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza tra loro pari a 20 - 30 cm per assicurare l'equilibrio del corpo.
6) Attenersi alle disposizioni aziendali. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della Movimentazione Manuale dei Carichi.
7) È attiva la sorveglianza sanitaria.
8) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
9) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione forniti. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
10) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1).
11) Sollevamento dei carichi eseguito sempre con due mani e da una sola persona (ISO 11228 - 1).
12) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1).
13) Altre attività di movimentazione manuale minimali (ISO 11228 - 1).
14) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1).
15) Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco (ISO 11228 - 1).
16) Carico movimentato inferiore a quello raccomandato per il gruppo di lavoratori considerato (ISO 11228-1).
17) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;

Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Casco di protezione UN EN 397.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (spinta e traino)

Il Lavoratore durante l'attività di ritiro dei rifiuti con modalità porta a porta presso utenze domestiche e commerciali, è soggetto al rischio movimentazione manuale dei carichi spinta e traino per le tipologie di contenitori con ruote direzionali di grandezza e capienza variabile.
La valutazione è stata svolta con l'utilizzo di strumento Crane Scale Modello MODERN STEP con limite di peso 300 Kg e sono stati presi per la valutazione i parametri peggiori sia per il traino che per la spinta (sforzo superiore).
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Il lavoro comporta azioni manuali di spinta e traino di carichi accettabili per i lavoratori. Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
2) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli carriole eccetera devono essere mantenuti inefficienza e frequentemente controllati.
3) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) La movimentazione dei carichi avviene a basse accelerazioni e velocità, i punti di presa del carico si trovano ad un'altezza da terra adeguata ai lavoratori (ISO 11228 - 2).
8) L'abbigliamento e le attrezzature di protezione non ostacolano la postura e i movimenti dei lavoratori (ISO 11228 - 2).
9) Le attrezzature per la movimentazione dei carichi e la pavimentazione sono ben manutenuti e i lavoratori hanno un'adeguata conoscenza delle procedure di manutenzione (ISO 11228 - 2).
10) La movimentazione manuale dei carichi durante l'attività lavorativa, in base alla stima delle azioni di spinta e traino e dei fattori di rischio, è accettabile (ISO 11228-2).
11) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a movimentazione manuale dei carichi, ovvero al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruota su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza (OCRA)

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza durante l'attività di raccolta rifiuti.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose
- Patologie arti superiori (es. tunnel carpale, tendiniti, gomito del tennista)

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento. Molto probabile ed entità del danno Significativo.
Rischio rilevante con punteggio Check List OCRA Rosso Medio si applicano le misure preventive e protettive come da tabella OCRA.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'attività comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori praticamente assenti o comunque tali da avere durata complessiva inferiore a tre ore e non sono svolti per più di un'ora senza una pausa (ISO 11228 - 3).
2) L'attività comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori in posture accettabili o comunque, quando si ha la deviazione delle dita, dei polsi, dei gomiti, delle spalle o del collo dalla loro posizione naturale, tali compiti hanno durata complessiva inferiore a tre ore nel caso di piccole deviazioni degli arti superiori e inferiore a due ore nel caso di moderate o ampie deviazioni. I compiti in nessun caso sono svolti per più di trenta minuti senza una pausa (ISO 11228 - 3).
3) Il lavoro comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori, in posture accettabili, in cui vengono applicate forze di presa accettabili. Quando ai lavoratori è richiesto uno sforzo durante la presa tali compiti hanno una durata complessiva inferiore a tre ore nel caso le posture degli arti superiori sono accettabili e inferiore a due ore se le posture degli arti superiori sono scomode. I compiti in nessun caso sono svolti per più di trenta minuti senza una pausa o variazione di compito (ISO 11228 - 3).
4) Durante il lavoro che comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori è prevista una pausa pranzo di almeno trenta minuti e due pause, una al mattino e una il pomeriggio, di almeno dieci minuti (ISO 11228 - 3).
5) L'attività comporta movimenti ripetitivi di carichi leggeri ad alta frequenza che nel loro complesso possono essere giudicati accettabili per la salute dei lavoratori (ISO 11228 - 3).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7 del D.lgs. 81/2008 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
7) È attiva la sorveglianza sanitaria.
8) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
9) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
10) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.
Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:
N. 1. Spinta e traino contenitori con ruote direzionali;

N. 2. Svuotamento dei contenitori (es. mastelli) all'interno del mezzo aziendale
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico. Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio posture incongrue.
4) Il Lavoratore deve mantenere sempre una posizione corretta durante le fasi di raccolta del rifiuto, delle attività di spazzamento, di traino e di spinta nonché durante l'utilizzo delle attrezzature in dotazione.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Le pause, gli intervalli e le turnazioni sono adeguate al lavoro da svolgere e consentono di evitare il mantenimento di posture in maniera reiterata e/o prolungata.
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione, sono allontanate da mansioni che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, dispongono di posti di lavoro e procedure adeguate al crescere del volume addominale al fine di ovviare i problemi posturali e rischi di infortunio (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di alternare la postura eretta con quella seduta (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
10) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, in cui per esigenze di attività sono costrette a mantenere ininterrottamente la posizione eretta usufruiscono di pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività di raccolta rifiuti con modalità porta a porta con utilizzo di mezzi aziendali, le cause potrebbero essere dettate dalle autovetture parcheggiate, dall'eventuale proiezione da una ruota di un'autovettura di sassi o oggetti, dall'arredo urbano (lampioni, panchine, fontane ecc.), dalla caduta di oggetti da balconi e finestre di abitazioni civili e no, dalla stessa mezzo aziendali (es. compattatore), nonché dalle attrezzature utilizzate dall'operatore stesso, e da possibili rischio residuo dettato da operazioni effettuate da terzi compiute su strade, abitazioni e loro pertinenze.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Cattivo posizionamento del mezzo aziendale
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei

- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei contenitori ed inatteso movimento degli stessi
- Attività di terzi non specificatamente valutabili (es. lavori stradali)
- Ribaltamento dei contenitori per rifiuti durante le faci di svuotamento nel mezzo

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.
Casco di protezione UN EN 397.

Fattore di rischio: Lavoro in solitudine

La presente valutazione prende in esame i rischi derivanti dal lavoro svolto in solitudine.
Una persona è "sola" al lavoro, quando non può essere vista o sentita da un'altra persona (definizione del Canada's National Occupational Health e Safety Resource).
Il lavoro in solitudine include tutti i lavoratori che possono lavorare per un periodo di tempo in cui non hanno un contatto diretto con un collega, la condizione non è necessariamente permanente.
Sebbene non sia sempre pericoloso lavorare da soli, può esserlo quando sono presenti altre circostanze e altri rischi come quelli precedentemente valutati.
Attività raccolta rifiuti modalità porta a porta con utilizzo mezzi, è un'attività svolta anche da un solo Lavoratore in turno, ma comunque un'attività svolta su pubbliche vie, strade, piazze e loro pertinenze, per quanto, da una prima valutazione generica il Lavoratore è spesso circondato da altre persone presenti sull'area di intervento.

I fattori determinanti possono essere:
- inadeguata organizzazione del soccorso in caso di malore o infortunio del lavoratore
- incapacità, difficoltà o impossibilità del lavoratore di allertare i soccorsi

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Conseguenze psicologiche
- Aumento stress lavoro correlato
- Danni e conseguenze fisiche derivanti dal tardivo intervento dei soccorsi

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.

2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) Il lavoratore dovrà cercare di comunicare il prima possibile la sua condizione di malessere al responsabile e\o all'addetto alle emergenze di turno.

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione stradale, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie dei marciapiedi, durante l'eventuale movimentazione e conferimento dei rifiuti nel mezzo aziendale. Gli scivolamenti o inciampi, possono essere dettati anche da movimenti scoordinati, passi falsi e perdite di controllo che avvengono durante lo spostamento a piedi e la movimentazione manuale dei carichi, nonché, delle attività di spazzamento manuale (eventuale pulizia dell'area).

I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Sostanze scivolose sul manto stradale e sue pertinenze
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo calzature non idonee

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dall'utilizzo del mezzo aziendale e dalle autovetture circolanti sul suolo pubblico.
L'investimento del Lavoratore da parte di autoveicoli può avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento dell'autoveicolo).
L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dal traffico cittadino, per questo, si valuta la possibilità che il cittadino compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida, le negligenze del cittadino potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
Il ribaltamento del mezzo aziendale può avvenire per eccesso di velocità e manovre errate e per errata procedura di svuotamento o a causa di una errata distribuzione dei rifiuti all'interno del mezzo aziendale, dettata anche dalle operazioni di compattazione e schiacciamento. Il mezzo aziendale può ribaltarsi lateralmente, frontalmente o posteriormente.

I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura (Lavoratore\conducenti diversi dal Lavoratore Volsca)
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Utilizzo di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Utilizzo di farmaci
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Il Lavoratore deve verificare ed attenersi a quanto stabilito dalla segnaletica stradale e dal codice della strada.
7) Il Lavoratore utilizza il mezzo in dotazione, con professionalità e diligenza, senza compiere manovre avventate, rispettando le velocità consentite. Il Lavoratore deve comunicare qualsiasi tipo di deficienza, malfunzionamento, rottura e guasti in genere del mezzo al responsabile di turno.
8) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
9) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Aggressione fisica

Il Lavoratore svolgendo attività all'esterno e su pubblica piazza, può essere soggetto ad aggressione fisica entrando in contatto con l'utenza\cittadino.

I fattori determinanti possono essere:
- Assenza di partecipazione nei confronti di esigenze di ordine pratico o affettivo tra il lavoratore e l'utente\cittadino
- Alterazione psicofisica del lavoratore e\o dell'utente\cittadino (es. assunzione farmaci, sostanze psicotrope, droghe e alcol)
- Divergenze emergenti tra lavoratore e utente\cittadino "Generico varie ed eventuali" (es. sinistro)
- Nervosismo

- Irascibilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Conseguenze psicologiche
- Aumento stress lavoro correlato
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

La presente valutazione è stata redatta come rischio emergente, ed è soggetta a particolare monitoraggio da parte del Servizio Prevenzione e Protezione per il miglioramento all'approccio e alla gestione del rischio aggressione fisica.

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore dovrà mantenere un comportamento ed un linguaggio congruo alle sue mansioni, svolgendo le proprie attività con professionalità e diligenza.
2) Il Lavoratore dovrà evitare rumori inutili e/o molesti durante l'attività svolta;
3) Il Lavoratore deve rispettare quanto dettato dal Codice Etico e dalle politiche comportamentali adottate dall'Azienda.
4) Il lavoratore è adeguatamente informato e formato sul rischio aggressione fisica.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni previste per l'attività di raccolta rifiuti con modalità porta a porta con utilizzo di mezzi aziendali, è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota", inalazione di aerosol urbani, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi delle autovetture,

I fattori determinanti possono essere:
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani
- Inappropriato utilizzo di maschera FFP2

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione
-

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore deve evitare di essere causa di innalzamento di polveri, utilizzando diligentemente le attrezzature di lavoro in dotazione.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Il Lavoratore è soggetto al rischio incidente stradale nelle vie o nelle piazze aperte alla circolazione utilizzo dei mezzi aziendali, i veicoli coinvolti posso risultare fermi o in movimento. Si valuta la possibilità che l'incidente possa essere causato dal lavoratore stesso, dagli altri autisti cittadino\utente o da un concorso di colpa tra il lavoratore e gli altri autisti cittadino\utente, per quanto specificato, i seguenti fattori di rischio sono attribuiti sia al lavoratore che agli autisti in genere.

I fattori determinanti possono essere:

- Scarsa visibilità
- Violazione del codice della strada
- Scarsa conoscenza del mezzo aziendale
- Scarsa conoscenza del territorio e\o del tragitto
- Stanchezza
- Stress
- Presenza di condizioni patologiche pregresse
- Uso di farmaci e\o sostanze psicotrope (Droga e Alcol)
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Caratteristiche del mezzo
- Usura e manutenzione del mezzo
- Presenza e utilizzo dei dispositivi di sicurezza (es. cintura di sicurezza)
- Condizioni climatiche
- Traffico
- Utilizzo di telefoni e\o smartphone
- Elevato numero di ore di guida
- Guida notturna
- Elevata velocità di trasporto
- Sonnolenza e disturbi del sonno
- Colpi di sonno
- Nervosismo
- Irascibilità
- Guasti e rotture improvvise
- Mancato rispetto della segnaletica stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Perdita di coscienza
- Lesioni da impatto
- Ustioni
- Conseguenze psicologiche

Esito della valutazione:

Rischio Alto con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) L'itinerario è accuratamente pianificato scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti.
2) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati con particolare riguardo: al codice della strada, agli effetti della droga e dell'alcool sulla guida, agli effetti dei farmaci sulla guida, alla corretta alimentazione dell'autista, allo stress e guida notturna, come comportarsi in caso di emergenza e all'utilizzo corretto dei telefonini\smartphone durante la guida.
3) Sono adottate procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del

cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc.
4) I mezzi sono sottoposti a precisa e regolare manutenzione.
5) È regolarmente verificata la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità.
6) Sui vetri non si incollano e/o applicano adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida.
7) L'operatore può guidare i mezzi aziendali solo se in possesso di idonea patente di guida in corso di validità.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Cinture di sicurezza
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti all'utilizzo delle macchine e delle attrezzature in dotazione e al possibile contatto con oggetti taglienti e/o pungenti.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Contatto accidentale con oggetti e materiale interno ai contenitori
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Conferimento rifiuti nel mezzo aziendale
- Errato utilizzo del mezzo aziendale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Proiezione di schegge

Il Lavoratore può essere esporto al rischio di proiezione di schegge di vario genere durante le operazioni di svuotamento dei contenitori per rifiuto. Durante lo svuotamento dei contenitori per rifiuto, contenenti ad esempio vetro, il lavoratore potrebbe essere colpito da schegge di materiale derivanti dall'attività di svuotamento del contenitore all'interno del mezzo aziendale.

I fattori determinanti possono essere:
- Inappropriata procedura per lo svuotamento del contenitore per rifiuti
- Distrazione dell'Operatore
- Sgancio del contenitore dalla guida per lo scarico nel mezzo aziendale
- Rottura improvvisa del contenitore per rifiuti
- Disomogeneità di peso del rifiuto all'interno del contenitore
- Inappropriato utilizzo dei DPI in dotazione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Lesioni agli occhi
- Lesioni alle parti del corpo non adeguatamente protette dall'abbigliamento e dai DPI in dotazione

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono adeguatamente formati ed informati sul rischio di proiezione di schegge.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
4) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
5) Il Lavoratore deve controllare preventivamente al conferimento, la stabilità e l'adeguata condizione di carico dei contenitori.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Casco di protezione UN EN 397.

Fattore di rischio: Lavoro notturno

Il Lavoratore può essere soggetto ai rischi derivanti dal turno di lavoro notturno, con conseguente affaticamento visivo e mentale con bruciore agli occhi e cefalea dovuta alla guida e alle attività di lavoro durante le ore notturne.

I fattori determinanti possono essere:
- Stanchezza del Lavoratore
- Scarsa illuminazione
- Inappropriata percezione del sonno
- Colpo di sonno
- Contesto lavorativo (strade, vicoli, piazze, ecc. ecc.)

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress lavoro correlato
- Disturbi del sonno
- Disturbi dell'apparato digestivo
- Aumento o diminuzione di peso
- Malattie cardiovascolari
- Disturbi psicosociali e psicoaffettivi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Durante la guida notturna sono rispettate le pause per l'eventuale ristoro e sono limitate il numero di notti consecutive di lavoro.
2) Non sono superate le 6 ore di guida notturna.
3) I turni, i riposi e i ritmi di lavoro sono adeguatamente definiti.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,

dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sul rischio specifico.
6) È attiva la sorveglianza sanitaria.
7) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo

Il Lavoratore durante lo svolgimento del servizio, utilizzando i mezzi aziendali è soggetto al rischio di caduta durante la salita e la discesa dalla cabina del mezzo.
I fattori determinanti possono essere:
- Cattivo posizionamento del piede durante la salita e la discesa
- Manto stradale scivoloso
- Condizioni climatiche (pioggia, ghiaccio, neve, grandine e gelate)
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati sulle corrette procedure di salita e discesa dal mezzo.
2) I mezzi di trasporto sono sottoposti a regolare manutenzione e revisione.
3) Il Lavoratore presta maggiore attenzione nelle fasi di salita e discesa dal veicolo.
4) È vietato salire o scendere quando il mezzo è in movimento.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Per scendere dai mezzi Aziendali o salirvi:
- avere le mani libere (non tenere in mano attrezzi);
- utilizzare le maniglie se presenti (non aggrapparsi alle leve di comando);
- utilizzare i punti di presa e gli scalini appositamente predisposti (non saltare dalla cabina);
- rimanere rivolti alla cabina mantenendo sempre un contatto “a tre punti” (entrambi i piedi e una mano o entrambe le mani e un piede);
- non utilizzare lo pneumatico come gradino;
- nella discesa, prima di appoggiare il piede a terra verificare che l’area circostante fornisca un punto d’appoggio stabile del piede e sia sgombera da oggetti o sostanze che possano determinare la perdita dell’equilibrio e la successiva caduta;
- prima della salita rimuovere olio e fango dalla scuola delle scarpe e\o dagli scalini (oltre a scivolamenti nel salire si evitano possibili slittamenti del piede sul pedale e gli incidenti che ne deriverebbero).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore che svolge attività esterne può essere soggetto a microclima severo caldo con possibilità di esposizione durante la stagione estiva nelle ore più calde.
I fattori determinanti possono essere:

- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci (condizione pregressa e condizione in tempo reale), il lavoratore potrebbe iniziare il turno lavorativo sotto l'effetto di farmaci assunti precedentemente oppure potrebbe necessitare o comunque fare uso di farmaci durante il turno di lavoro.
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Condizione psicofisica dovuta dall'assunzione di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
7) I mezzi d'opera sono dotati di cabine climatizzate (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore che svolge attività esterne può essere soggetto a microclima severo freddo con possibilità di esposizione durante la stagione invernale nelle ore più fredde.

I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Assunzione di farmaci (condizione pregressa e condizione in tempo reale), il lavoratore potrebbe iniziare il turno lavorativo sotto l'effetto di farmaci assunti precedentemente oppure potrebbe necessitare o comunque fare uso di farmaci durante il turno di lavoro.
- Alterazione della percezione termica
- Condizione psicofisica dovuta dall'assunzione di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Esposizione al Rumore utilizzo mezzo aziendale

Si valuta l'esposizione al rischio rumore del Lavoratore che utilizza il mezzo aziendale per la raccolta dei rifiuti con modalità porta a porta.

I fattori determinanti possono essere:
- Intensità del rumore
- Frequenza del rumore
- Durata nel tempo dell'esposizione al rumore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Problemi cardiovascolari
- Indebolimento delle difese immunitarie
- Problemi gastrointestinali

- Interferenza del rumore con attività mentali (Perdita di concentrazione, memoria e capacità di affrontare problemi complessi)
- Aumento dello stress lavoro correlato
- Indebolimento dell'udito
- Ipoacusia
- Sordità
- Lesioni all'apparato uditivo
-

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio medio con risultato della valutazione specifica Classe di rischio: inferiore al livello di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro sono adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Le Attrezzature sono soggette ad opportuni programmi di manutenzione.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio rumore e sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione al Rumore raccolta vetro

Si valuta l'esposizione al rischio rumore del Lavoratore durante le attività di raccolta rifiuti di tipo vetro.
I fattori determinanti possono essere:
- Intensità del rumore
- Frequenza del rumore
- Durata nel tempo dell'esposizione al rumore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Problemi cardiovascolari
- Indebolimento delle difese immunitarie
- Problemi gastrointestinali
- Interferenza del rumore con attività mentali (Perdita di concentrazione, memoria e capacità di affrontare problemi complessi)
- Aumento dello stress lavoro correlato
- Indebolimento dell'udito
- Ipoacusia
- Sordità
- Lesioni all'apparato uditivo

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.
Rischio medio con risultato della valutazione specifica Classe di rischio: tra il livello inferiore e il livello superiore di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro sono adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari

di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Le Attrezzature sono soggette ad opportuni programmi di manutenzione.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio rumore e sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;
Cuffia antirumore EN 352.1;

Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio vibrazioni durante l'utilizzo del mezzo aziendale.
I fattori determinanti possono essere:
- Continue sollecitazioni vibranti
- Superamento dei limiti di esposizione
- Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
- Vibrazioni trasmesse corpo intero
- Intensità della vibrazione
- Tipologia di oscillazione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sindrome di Raynaud
- Disturbi alla circolazione del sangue
- Disturbi neuro-vascolari
- Perdita della destrezza manuale
- Fenomeno del dito bianco
- Perdita di sensibilità
- Sensazioni continue di formicolio e intorpidimento
- Sindrome del tunnel carpale
- Disturbi muscoloscheletrici
- Disturbi al rachide lombare
- Disturbi cervico-brachiali
- Disturbi digestivi
- Effetti sull'apparato riproduttivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio Basso con risultato della valutazione specifica: Livello inferiore al valore di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore è formato ed informato sul rischio vibrazioni.
2) Le attività che prevedono l'utilizzo delle attrezzature vibranti progettate e organizzate per essere ridotte al minimo, così da poter diminuire la durata e l'intensità di esposizione.
3) Le attività che prevedono l'utilizzo di attrezzature vibranti sono progettate e organizzate in modo da ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni.
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (rifiuti)

Nell'attività di raccolta, movimentazione e trattamento dei rifiuti solidi urbani, in casi eccezionali, può accadere che, all'interno dei carichi siano trasportate sorgenti radioattive oppure che i rifiuti urbani siano contaminati da sostanze radioattive.
I fattori determinanti possono essere:
- Rifiuto contaminato
- Contatto accidentale
- Rottura del contenitore, sacco, busta contenete il rifiuto contaminato
- Irraggiamento esterno
- Tempo di irraggiamento
- Distanza di irraggiamento

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Effetti cancerosi
- Mutazioni cellulari
- Abbassamento delle difese immunitarie

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore deve movimentare i contenitori, i sacchi, i cesti e i contenitori dei rifiuti in genere, facendo sempre attenzione a non entrare in contatto con il rifiuto.

2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati su rischio radiazioni ionizzanti.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici.
Il Lavoratore è soggetto al rischio biologico nelle attività di raccolta, movimentazione e trattamento del rifiuto, le vie principali di esposizione possono essere per contatto cutaneo, ferite da taglio o da punta (aghi contaminati da virus a trasmissione ematica, oggetti taglienti contaminati da microrganismi presenti nei rifiuti differenziati e indifferenziati), ingestione ed eventuali morsi di animali e punture di insetti.
Comportano maggior rischio di esposizione le aree di lavoro attorno all'operatore, ai contenitori ai mezzi e alle attrezzature per la raccolta (in particolare, presso le bocche di carico) o di spazzamento (eventuale pulizia dell'area).
Il Lavoratore è maggiormente esposto ai seguenti agenti biologici:
- BATTERI (enterococchi, S. aureus, ecc.);
- VIRUS (virus enterici, HBV, ecc.);
- FUNGHI (Aspergillus, ecc.);

- PARASSITI;
- ALLERGENI.

I fattori determinanti possono essere:
- Punture
- Pollini
- Spore fungine
- Polveri
- Contatti
- Tagli
- Abrasioni
- Ingestione
- Punture di insetti e\o morsi di animali

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Patologie di natura infettiva
- Allergie
- Intossicazioni
- Infezioni
- Irritazioni
- Rigonfiamenti
- Shock anafilattico (anafilassi)

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio biologico.
4) Usare particolare cautela nella presa e nella movimentazione dei sacchi dei rifiuti, verificando, sul momento, se ci sono materiali taglienti, aghi, siringhe etc. che sporgono dagli stessi. Raccogliere il rifiuto con gli appositi raccoglitori e attrezzature fornite dall'Azienda.
5) Vaccinazione del Lavoratore Profilassi: Antiepatite B - Antitetanica Controllo: Antiepatite C (come da protocollo sanitario).
6) Adozione di corrette norme igieniche come il lavaggio frequente delle mani e igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce, gettare il fazzoletto subito dopo).
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
8) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
9) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
10) Nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
11) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
12) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
13) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici sono adeguati e chiaramente identificati (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
14) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).

15) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
16) I dispositivi di protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
17) Nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
18) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori previsti dal D.lgs. 345/1999 e dal D.lgs. 262/2000, in particolare ad attività che espongono ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
Il Lavoratore è esposto maggiormente al rischio radiazioni ottiche naturali durante le stagioni estive e nelle ore più calde e di maggiore intensità solare.
I CDR sono dotati di gabbiotto per le attività amministrative in cui il lavoratore può eseguire anche pause e ristoro.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle
- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) I lavoratori sono protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro fisse, mediante la realizzazione di pensiline o tettoie (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Attività di raccolta rifiuti ingombranti con utilizzo mezzi

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività di raccolta rifiuti ingombranti con utilizzo mezzi " del processo produttivo "OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)

Il Lavoratore è soggetto al rischio movimentazione manuale dei carichi sollevamento e trasporto durante le fasi di movimentazione, carico e scarico dei rifiuti ingombranti. Gli ingombranti vengono ritirati sempre al piano terra chiedendo all'utenza di avvicinare il più possibile i rifiuti al marciapiede stradale, così da facilitare l'intervento dei lavoratori e diminuire le distanze di trasporto. L'intervento di ritiro ingombranti viene svolto sempre in due ed una volta la settimana.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le azioni di sollevamento e trasporto non sono adeguate alla maggior parte della popolazione.
Rischio Alto con probabilità di accadimento. Molto probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Evitare che durante il trasporto di sostanze liquide o polverose si evidenziano sversamenti o diffusioni nell'ambiente di lavoro.
2) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
3) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli, carriole, ecc. devono essere mantenuti inefficienza e frequentemente controllati.
4) Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo.
5) Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza tra loro pari a 20 - 30 cm per assicurare l'equilibrio del corpo.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) È attiva la sorveglianza sanitaria.
8) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
9) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
10) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1).
11) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1).
12) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1).
13) Carico movimentato inferiore a quello raccomandato per il gruppo di lavoratori considerato (ISO 11228-1).
14) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1).

15) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a movimentazione manuale dei carichi, ovvero al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruota su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
16) I Lavoratori in turno devono coordinare i gesti e i movimenti durante le attività di movimentazione, carico e scarico dei rifiuti ingombranti, cercando di limitare al massimo gli spostamenti veloci e bruschi, e di collaborare congiuntamente ad un'opportuna attività di movimentazione manuale dei carichi.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.
Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:
N. 1. Carico del rifiuto ingombrante sul mezzo aziendale;
N. 2. Scarico del rifiuto ingombrante sul mezzo aziendale.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture con qualche effetto dannoso sull'apparato muscolo-scheletrico.
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio posture incongrue.
4) Il Lavoratore deve mantenere sempre una posizione corretta durante le fasi di raccolta del rifiuto, delle attività di spazzamento, di traino e di spinta nonché durante l'utilizzo delle attrezzature in dotazione.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Le pause, gli intervalli e le turnazioni sono adeguate al lavoro da svolgere e consentono di evitare il mantenimento di posture in maniera reiterata e/o prolungata.
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione, sono allontanate da mansioni che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, dispongono di posti di lavoro e procedure adeguate al crescere del volume addominale al fine di ovviare i problemi posturali e rischi di infortunio (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di alternare la postura eretta con quella seduta (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
10) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, in cui per esigenze di attività sono costrette a mantenere ininterrottamente la posizione eretta usufruiscono di pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività di raccolta rifiuti ingombranti, le cause potrebbero essere dettate dalle autovetture parcheggiate, dall'eventuale proiezione da una ruota di un'autovettura di sassi o oggetti, dall'arredo urbano (lampioni, panchine, fontane ecc.), dalla caduta di oggetti da balconi e finestre di abitazioni civili e no, nonché dai rifiuti ingombranti movimentati.

I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei contenitori ed inatteso movimento degli stessi
- Scivolamento del rifiuto ingombrante
- Rottura del rifiuto ingombrante

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
6) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
8) Il Lavoratore deve verificare prima della presa e della movimentazione del rifiuto ingombrante, le sue condizioni e valutare la migliore opportunità di presa e di ancoraggio nel mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione stradale, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie dei marciapiedi, durante la movimentazione, il carico e lo scarico dei rifiuti ingombranti. Gli scivolamenti o inciampi, possono essere dettati anche da

movimenti scoordinati, passi falsi e perdite di controllo del rifiuto ingombrante, si valuta la possibilità di scivolamento e caduta sul pianale del mezzo di trasporto aziendale.
I fattori determinanti possono essere:
- Cattivo posizionamento del carrello con maniglie direzionali
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Sostanze scivolose sul manto stradale e sue pertinenze
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo calzature non idonee
- Cassone posteriore mezzo di trasporto

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
4) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
5) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) Il Lavoratore presta maggiore attenzione durante il camminamento all'interno del cassone posteriore del mezzo aziendale utilizzato per il trasporto, il caricamento e lo scarico dei rifiuti ingombranti.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Cadute cassone mezzo

Il Lavoratore è soggetto al rischio di cadute dal cassone posteriore del mezzo aziendale utilizzato per il trasporto, il carico e lo scarico dei rifiuti ingombranti.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Pavimento del cassone scivoloso e incoerente
- Sostanze scivolose sul pavimento del cassone
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo calzature non idonee
- Inciampo sulle sponde del cassone
- Salita e discesa dal cassone

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sui rischi specifici.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
4) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
5) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) Il Lavoratore presta maggiore attenzione durante il camminamento all'interno del cassone posteriore del mezzo aziendale utilizzato per il trasporto, il caricamento e lo scarico dei rifiuti ingombranti, nonché alla salita e alla discesa dal cassone posteriore del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dall'utilizzo del mezzo aziendale, dalle autovetture circolanti sul suolo pubblico e dai rifiuti ingombranti movimentati e caricati sul mezzo aziendale.
Il ribaltamento del mezzo aziendale può avvenire per una disomogeneità del carico che per l'elevata velocità.
L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dal traffico cittadino, per questo, si valuta la possibilità che il cittadino compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida, le negligenze del cittadino potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
L'investimento del Lavoratore da parte di autoveicoli può avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento dell'autoveicolo).
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Rifiuti ingombranti caricati male
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.

5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Il Lavoratore deve verificare ed attenersi a quanto stabilito dalla segnaletica stradale e dal codice della strada.
7) Il Lavoratore utilizza il mezzo aziendale in dotazione, con professionalità e diligenza, senza compiere manovre avventate, rispettando le velocità consentite. Il Lavoratore deve comunicare qualsiasi tipo di deficienza, malfunzionamento, rottura e guasti in genere del mezzo aziendale al responsabile di turno.
8) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
9) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Aggressione fisica

Il Lavoratore svolgendo attività all'esterno e su pubblica piazza, può essere soggetto ad aggressione fisica entrando in contatto con l'utenza\cittadino.
I fattori determinanti possono essere:
- Assenza di partecipazione nei confronti di esigenze di ordine pratico o affettivo tra il lavoratore e l'utente\cittadino
- Alterazione psicofisica del lavoratore e\o dell'utente\cittadino (es. assunzione farmaci, sostanze psicotrope, droghe e alcol)
- Divergenze emergenti tra lavoratore e utente\cittadino "Generico varie ed eventuali"
- Nervosismo
- Irascibilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Conseguenze psicologiche
- Aumento stress lavoro correlato
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

La presente valutazione è stata redatta come rischio emergente, ed è soggetta a particolare monitoraggio da parte del Servizio Prevenzione e Protezione per il miglioramento all'approccio e alla gestione del rischio aggressione fisica.
Sono state svolte interviste ai lavoratori in merito al rischio aggressione fisica, i contenuti delle interviste sono stati utilizzati come parametro per l'attribuzione del valore Probabilità di accadimento.

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore dovrà mantenere un comportamento ed un linguaggio congruo alle sue mansioni, svolgendo le proprie attività con professionalità e diligenza.
2) Il Lavoratore dovrà evitare rumori inutili e/o molesti durante l'attività svolta;
3) Il Lavoratore deve rispettare quanto dettato dal Codice Etico e dalle politiche adottate dall'Azienda.

4) I Lavoratori sono adeguatamente informati e formati sul rischio aggressione fisica.
5) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni di movimentazione, carico e scarico dei rifiuti ingombranti è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di Aerosol urbani, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi delle autovetture, e da polveri e fibre depositate all'interno e all'esterno del rifiuto ingombrante.
I fattori determinanti possono essere:
- Durante le attività movimentazione, carico e scarico dei rifiuti ingombranti, lo stesso operatore è fonte di innalzamento polveri
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore deve evitare di essere causa di innalzamento di polveri, utilizzando diligentemente le attrezzature di lavoro in dotazione.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Incidente stradale

Il Lavoratore è soggetto al rischio incidente stradale nelle vie o nelle piazze aperte alla circolazione (utilizzo dei mezzi aziendali), i veicoli coinvolti posso risultare fermi o in movimento. Si valuta la possibilità che l'incidente possa essere causato dal lavoratore, dagli altri autisti o da un concorso di colpa tra il lavoratore e gli altri autisti, per quanto specificato, i seguenti fattori di rischio sono attribuiti sia al lavoratore che agli autisti in genere.
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa visibilità
- Violazione del codice della strada
- Scarsa conoscenza del mezzo aziendale
- Scarsa conoscenza del territorio e\o del tragitto
- Stanchezza
- Stress
- Presenza di condizioni patologiche pregresse
- Uso di farmaci e\o sostanze psicotrope (Droga e Alcol)
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore

- Caratteristiche del mezzo
- Usura e manutenzione del mezzo
- Presenza e utilizzo dei dispositivi di sicurezza
- Condizioni climatiche
- Traffico
- Utilizzo di telefoni e\o smartphone
- Elevato numero di ore di guida
- Guida notturna
- Elevata velocità di trasporto
- Sonnolenza e disturbi del sonno
- Colpi di sonno
- Nervosismo
- Irascibilità
- Guasti e rotture improvvise

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Perdita di coscienza
- Lesioni da impatto
- Ustioni
- Conseguenze psicologiche

Esito della valutazione:
Rischio Alto con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'itinerario è accuratamente pianificato scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti.
2) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati con particolare riguardo: al codice della strada, agli effetti dell'alcool sulla guida, agli effetti dei farmaci sulla guida, alla corretta alimentazione dell'autista, allo stress e guida notturna e come comportarsi in caso di emergenza.
3) Gli autisti sono addestrati alla guida in condizioni particolari (strada bagnata, ghiacciata, ostacoli improvvisi, ecc.).
4) Sono adottate procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc.
5) I mezzi sono sottoposti a precisa e regolare manutenzione.
6) È regolarmente verificata la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità.
7) Sui vetri non si incollano e/o applicano adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida.
8) L'operatore può guidare i mezzi aziendali solo se in possesso di idonea patente di guida in corso di validità.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti a contatto con oggetti taglienti e/o pungenti presenti nei rifiuti.
L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni durante la movimentazione, il carico e lo scarico dei rifiuti ingombranti, anche per la presenza di arredo urbano e\o autovetture parcheggiate.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Distrazione dell'operatore

- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei contenitori ed inatteso movimento degli stessi
- Sistemazione dei rifiuti nel cassone
- Carico e scarico dei rifiuti nel cassone

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
3) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
4) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
5) L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
6) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo

Il Lavoratore durante la fase di salita e discesa dal mezzo in dotazione durante le operazioni di movimentazione, carico e scarico dei rifiuti ingombranti, è soggetto al rischio di caduta durante la salita e la discesa dalla cabina del mezzo.

I fattori determinanti possono essere:
- Cattivo posizionamento del piede durante la salita e la discesa
- Manto stradale scivoloso
- Condizioni climatiche (pioggia, ghiaccio, neve, grandine e gelate)
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati sulle corrette procedure di salita e discesa dal mezzo.
2) I mezzi di trasporto sono sottoposti a regolare manutenzione e revisione.
3) Adeguata attenzione è prestata alle fasi di salita e discesa del veicolo.
4) È vietato salire o scendere quando il mezzo è in movimento.

5) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
6) Per scendere dai mezzi Aziendali o salirvi:
- avere le mani libere (non tenere in mano attrezzi);
- utilizzare le maniglie (non aggrapparsi alle leve di comando);
- utilizzare i punti di presa e gli scalini appositamente predisposti (non saltare dalla cabina);
- rimanere rivolti alla cabina mantenendo sempre un contatto “a tre punti” (entrambi i piedi e una mano o entrambe le mani e un piede);
- non utilizzare lo pneumatico come gradino;
- nella discesa, prima di appoggiare il piede a terra verificare che l’area circostante fornisca un punto d’appoggio stabile del piede e sia sgombera da oggetti o sostanze che possano determinare la perdita dell’equilibrio e la successiva caduta;
- prima della salita rimuovere olio e fango dalla scuola delle scarpe e dagli scalini (oltre a scivolamenti nel salire si evitano possibili slittamenti del piede sul pedale e gli incidenti che ne deriverebbero).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo caldo durante la fase estiva più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.

4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo freddo durante la fase invernale più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (rifiuti)

Nell'attività di raccolta, movimentazione e trattamento dei rifiuti solidi urbani, in casi eccezionali, può accadere che, all'interno dei carichi siano trasportate sorgenti radioattive oppure che i rifiuti urbani siano contaminati da sostanze radioattive.

I fattori determinanti possono essere:
- Rifiuto contaminato
- Contatto accidentale
- Rottura del contenitore, sacco, busta contenete il rifiuto contaminato
- Irraggiamento esterno
- Tempo di irraggiamento
- Distanza di irraggiamento

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Effetti cancerosi
- Mutazioni cellulari
- Abbassamento delle difese immunitarie

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore deve movimentare i contenitori, i sacchi, i cesti e i contenitori dei rifiuti in genere, facendo sempre attenzione a non entrare in contatto con il rifiuto.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati su rischio radiazioni ionizzanti.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici.
Il Lavoratore è soggetto al rischio biologico nelle attività di raccolta, movimentazione e trattamento del rifiuto, le vie principali di esposizione possono essere per contatto cutaneo, ferite da taglio o da punta (aghi contaminati da virus a trasmissione ematica, oggetti taglienti contaminati da microrganismi presenti nei rifiuti differenziati e indifferenziati), ingestione ed eventuali morsi di animali e punture di insetti.
Comportano maggior rischio di esposizione le aree di lavoro attorno all'operatore, ai contenitori ai mezzi e alle attrezzature per la raccolta (in particolare, presso le bocche di carico) o di spazzamento (eventuale pulizia dell'area).
Il Lavoratore è maggiormente esposto ai seguenti agenti biologici:
- BATTERI (enterococchi, S. aureus, ecc.);
- VIRUS (virus enterici, HBV, ecc.);
- FUNGHI (Aspergillus, ecc.);
- PARASSITI;
- ALLERGENI.

I fattori determinanti possono essere:
- Punture
- Pollini
- Spore fungine
- Polveri

- Contatti
- Tagli
- Abrasioni
- Ingestione
- Punture di insetti e\o morsi di animali

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Patologie di natura infettiva
- Allergie
- Intossicazioni
- Infezioni
- Irritazioni
- Rigonfiamenti
- Shock anafilattico (anafilassi)

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio biologico.
4) Usare particolare cautela nella presa e nella movimentazione dei sacchi dei rifiuti, verificando, sul momento, se ci sono materiali taglienti, aghi, siringhe etc. che sporgono dagli stessi. Raccogliere il rifiuto con gli appositi raccoglitori e attrezzature fornite dall'Azienda.
5) Vaccinazione del Lavoratore Profilassi: Antiepatite B - Antitetanica Controllo: Antiepatite C (come da protocollo sanitario).
6) Adozione di corrette norme igieniche come il lavaggio frequente delle mani e igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce, gettare il fazzoletto subito dopo).
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
8) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
9) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
10) Nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
11) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
12) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
13) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici sono adeguati e chiaramente identificati (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
14) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
15) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
16) I dispositivi di protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
17) Nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 273, D.lgs. 81/2008).

18) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori previsti dal D.lgs. 345/1999 e dal D.lgs. 262/2000, in particolare ad attività che espongono ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
Il Lavoratore è esposto maggiormente al rischio radiazioni ottiche naturali durante le stagioni estive e nelle ore più calde e di maggiore intensità solare.
I CDR sono dotati di gabbiotto per le attività amministrative in cui il lavoratore può eseguire anche pause e ristoro.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle
- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) I lavoratori sono protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro fisse, mediante la realizzazione di pensiline o tettoie (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Attività di decoro del territorio

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività di decoro del territorio" del processo produttivo "OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)

L'Operatore durante l'attività può movimentare manualmente, secchi, sacchetti, e\o contenitori contenenti il risultato del diserbo meccanico e degli eventuali rifiuti trovati sul luogo dell'attività.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per la maggior parte della popolazione.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Nel caso di spostamenti a spalla, per esempio di sacchi, essi devono essere effettuati tenendo il corpo in posizione eretta, senza incurvare la schiena. Durante il sollevamento mantenere la schiena eretta e le braccia rigide.
2) Evitare che durante il trasporto di sostanze liquide o polverose si evidenziano sversamenti o diffusioni nell'ambiente di lavoro.
3) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
4) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli, carriole, ecc. devono essere mantenuti inefficienza e frequentemente controllati.
5) Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo.
6) Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza tra loro pari a 20 - 30 cm per assicurare l'equilibrio del corpo.
7) Attenersi alle disposizioni aziendali.
8) È attiva la sorveglianza sanitaria.
9) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
10) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
11) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1).
12) Sollevamento dei carichi eseguito sempre con due mani e da una sola persona (ISO 11228 - 1).
13) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1).
14) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1).
15) Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco (ISO 11228 - 1).
16) Carico movimentato inferiore a quello raccomandato per il gruppo di lavoratori considerato (ISO 11228-1).
17) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1).
18) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a movimentazione manuale dei carichi, ovvero al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruota su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza (OCRA)

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza durante l'attività di manutenzione del verde.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose
- Patologie arti superiori (es. tunnel carpale, tendiniti, gomito del tennista)

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento. Molto probabile ed entità del danno Significativo.
Rischio rilevante con punteggio Check List OCRA Rosso Medio si applicano le misure preventive e protettive come da tabella OCRA.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'attività comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori praticamente assenti o comunque tali da avere durata complessiva inferiore a tre ore e non sono svolti per più di un'ora senza una pausa (ISO 11228 - 3).
2) L'attività comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori in posture accettabili o comunque, quando si ha la deviazione delle dita, dei polsi, dei gomiti, delle spalle o del collo dalla loro posizione naturale, tali compiti hanno durata complessiva inferiore a tre ore nel caso di piccole deviazioni degli arti superiori e inferiore a due ore nel caso di moderate o ampie deviazioni. I compiti in nessun caso sono svolti per più di trenta minuti senza una pausa (ISO 11228 - 3).
3) Il lavoro comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori, in posture accettabili, in cui vengono applicate forze di presa accettabili. Quando ai lavoratori è richiesto uno sforzo durante la presa tali compiti hanno una durata complessiva inferiore a tre ore nel caso le posture degli arti superiori sono accettabili e inferiore a due ore se le posture degli arti superiori sono scomode. I compiti in nessun caso sono svolti per più di trenta minuti senza una pausa o variazione di compito (ISO 11228 - 3).
4) Durante il lavoro che comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori è prevista una pausa pranzo di almeno trenta minuti e due pause, una al mattino e una il pomeriggio, di almeno dieci minuti (ISO 11228 - 3).
5) L'attività comporta movimenti ripetitivi di carichi leggeri ad alta frequenza che nel loro complesso possono essere giudicati accettabili per la salute dei lavoratori (ISO 11228 - 3).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7 del D.lgs. 81/2008 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
7) È attiva la sorveglianza sanitaria.
8) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
9) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
10) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.
Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:
N. 1. Utilizzo decespugliatore
N. 2. Utilizzo soffione;
N. 3. Utilizzo tosaerba;
N. 4. Utilizzo trattorino
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio posture incongrue.
4) Il Lavoratore deve mantenere sempre una posizione corretta durante le fasi di raccolta del rifiuto, delle attività di spazzamento, di traino e di spinta nonché durante l'utilizzo delle attrezzature in dotazione.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Le pause, gli intervalli e le turnazioni sono adeguate al lavoro da svolgere e consentono di evitare il mantenimento di posture in maniera reiterata e/o prolungata.
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione, sono allontanate da mansioni che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, dispongono di posti di lavoro e procedure adeguate al crescere del volume addominale al fine di ovviare i problemi posturali e rischi di infortunio (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di alternare la postura eretta con quella seduta (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
10) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, in cui per esigenze di attività sono costrette a mantenere ininterrottamente la posizione eretta usufruiscono di pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività di manutenzione del verde, le cause potrebbero essere dettate dalle autovetture parcheggiate, dall'eventuale proiezione da una ruota di un'autovettura di sassi o oggetti, dall'arredo urbano (lampioni, panchine, fontane

ecc.), dalla caduta di oggetti da balconi e finestre di abitazioni civili e no, nonché dalle attrezzature utilizzate.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) Mantenere una velocità adeguata durante il trasporto del Carrello con maniglie direzionali. È vietato correre durante la movimentazione del Carrello con maniglie direzionali.
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
7) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
8) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
9) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione stradale, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie dei marciapiedi, durante la movimentazione e lo svuotamento dei sacchi e dei contenitori del rifiuto prodotto dall'attività di manutenzione del verde. Gli scivolamenti o inciampi, possono essere dettati anche da movimenti scoordinati, passi falsi e perdite di controllo (di oggetti o di mezzi di trasporto o di attrezzature di movimentazione) che avvengono durante lo spostamento a piedi e la movimentazione manuale dei carichi, nonché, delle attività di diserbo.
I fattori determinanti possono essere:
- Cattivo posizionamento del carrello con maniglie direzionali
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Sostanze scivolose sul manto stradale e sue pertinenze
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo calzature non idonee
- Cattivo funzionamento delle attrezzature

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Mantenere una velocità adeguata durante il trasporto del Carrello con maniglie direzionali. È vietato correre durante la movimentazione del Carrello con maniglie direzionali.
6) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
7) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
8) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dalle autovetture circolanti sul suolo pubblico e dai mezzi aziendali utilizzati.
L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dal traffico cittadino, per questo, si valuta la possibilità che il cittadino compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida, le negligenze del cittadino potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
L'investimento del Lavoratore da parte di autoveicoli e del mezzo aziendale può avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento dell'autoveicolo).
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Il Lavoratore deve verificare ed attenersi a quanto stabilito dalla segnaletica stradale e dal codice della strada.
7) Il Lavoratore utilizza il mezzo aziendale in dotazione, con professionalità e diligenza, senza compiere manovre avventate, rispettando le velocità consentite. Il Lavoratore deve comunicare qualsiasi tipo di deficienza, malfunzionamento, rottura e guasti in genere del mezzo aziendale al responsabile di turno.
8) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
9) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Aggressione fisica

Il Lavoratore svolgendo attività all'esterno e su pubblica piazza, può essere soggetto ad aggressione fisica entrando in contatto con l'utenza\cittadino.
I fattori determinanti possono essere:
- Assenza di partecipazione nei confronti di esigenze di ordine pratico o affettivo tra il lavoratore e l'utente\cittadino
- Alterazione psicofisica del lavoratore e\o dell'utente\cittadino (es. assunzione farmaci, sostanze psicotrope, droghe e alcol)
- Divergenze emergenti tra lavoratore e utente\cittadino "Generico varie ed eventuali"
- Nervosismo
- Irascibilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Conseguenze psicologiche
- Aumento stress lavoro correlato
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

La presente valutazione è stata redatta come rischio emergente, ed è soggetta a particolare monitoraggio da parte del Servizio Prevenzione e Protezione per il miglioramento all'approccio e alla gestione del rischio aggressione fisica.
Sono state svolte interviste ai lavoratori in merito al rischio aggressione fisica, i contenuti delle interviste sono stati utilizzati come parametro per l'attribuzione del valore Probabilità di accadimento.

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore dovrà mantenere un comportamento ed un linguaggio congruo alle sue mansioni, svolgendo le proprie attività con professionalità e diligenza.
2) Il Lavoratore dovrà evitare rumori inutili e/o molesti durante l'attività svolta;

3) Il Lavoratore deve rispettare quanto dettato dal Codice Etico e dalle politiche adottate dall'Azienda.
4) I Lavoratori sono adeguatamente informati e formati sul rischio aggressione fisica.
5) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni di manutenzione del verde è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di Aerosol urbani, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi delle autovetture, e da polveri e fibre generate dalle attività di manutenzione del verde e dalle attrezzature utilizzate.
I fattori determinanti possono essere:
- Durante le attività di manutenzione del verde lo stesso operatore è fonte di innalzamento polveri
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore deve evitare di essere causa di innalzamento di polveri, utilizzando diligentemente le attrezzature di lavoro in dotazione.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Incidente stradale

Il Lavoratore è soggetto al rischio incidente stradale nelle vie o nelle piazze aperte alla circolazione (utilizzo dei mezzi aziendali), i veicoli coinvolti posso risultare fermi o in movimento. Si valuta la possibilità che l'incidente possa essere causato dal lavoratore, dagli altri autisti o da un concorso di colpa tra il lavoratore e gli altri autisti, per quanto specificato, i seguenti fattori di rischio sono attribuiti sia al lavoratore che agli autisti in genere.
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa visibilità
- Violazione del codice della strada
- Scarsa conoscenza del mezzo aziendale
- Scarsa conoscenza del territorio e\o del tragitto
- Stanchezza

- Stress
- Presenza di condizioni patologiche pregresse
- Uso di farmaci e\o sostanze psicotrope (Droga e Alcol)
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Caratteristiche del mezzo
- Usura e manutenzione del mezzo
- Presenza e utilizzo dei dispositivi di sicurezza
- Condizioni climatiche
- Traffico
- Utilizzo di telefoni e\o smartphone
- Elevato numero di ore di guida
- Guida notturna
- Elevata velocità di trasporto
- Sonnolenza e disturbi del sonno
- Colpi di sonno
- Nervosismo
- Irascibilità
- Guasti e rotture improvvise

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Perdita di coscienza
- Lesioni da impatto
- Ustioni
- Conseguenze psicologiche

Esito della valutazione:
Rischio Alto con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'itinerario è accuratamente pianificato scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti.
2) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati con particolare riguardo: al codice della strada, agli effetti dell'alcool sulla guida, agli effetti dei farmaci sulla guida, alla corretta alimentazione dell'autista, allo stress e guida notturna e come comportarsi in caso di emergenza.
3) Gli autisti sono addestrati alla guida in condizioni particolari (strada bagnata, ghiacciata, ostacoli improvvisi, ecc.).
4) Sono adottate procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc.
5) I mezzi sono sottoposti a precisa e regolare manutenzione.
6) È regolarmente verificata la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità.
7) Sui vetri non si incollano e/o applicano adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida.
8) L'operatore può guidare i mezzi aziendali solo se in possesso di idonea patente di guida in corso di validità.
9) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti a contatto con oggetti taglienti e/o pungenti.
L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti all'utilizzo delle attrezzature in dotazione.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nelle attrezzature ed inatteso movimento degli stessi
- Conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione del verde

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi
- Cesoiamenti
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
7) È vietato sostare con il Carrello con le maniglie direzionali al centro della carreggiata;

È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda;
È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;
Il Lavoratore dovrà evitare rumori inutili durante l'attività svolta;

8) È attiva la sorveglianza sanitaria.
9) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
10) È vietato disostruire o comunque eseguire manutenzioni in genere sulle attrezzature per la manutenzione del verde durante l'utilizzo e il loro funzionamento.

È vietato manutentare le attrezzature in funzione e se non si è stati esplicitamente autorizzati dal responsabile di turno.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Il Lavoratore dovrà indossare il Kit Visiera, Elmetto e Otoprotettori (EN 397 – EN 352.3 – EN 166 – EN 1731F).

Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo

Il Lavoratore durante la fase di salita e discesa dal mezzo in dotazione per raggiungere il luogo di lavoro, è soggetto al rischio di caduta durante la salita e la discesa dalla cabina del mezzo.
I fattori determinanti possono essere:
- Cattivo posizionamento del piede durante la salita e la discesa
- Manto stradale scivoloso
- Condizioni climatiche (pioggia, ghiaccio, neve, grandine e gelate)
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati sulle corrette procedure di salita e discesa dal mezzo.
2) I mezzi di trasporto sono sottoposti a regolare manutenzione e revisione.
3) Adeguata attenzione è prestata alle fasi di salita e discesa del veicolo.
4) È vietato salire o scendere quando il mezzo è in movimento.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Per scendere dai mezzi Aziendali o salirvi:

- avere le mani libere (non tenere in mano attrezzi);
- utilizzare le maniglie (non aggrapparsi alle leve di comando);
- utilizzare i punti di presa e gli scalini appositamente predisposti (non saltare dalla cabina);
- rimanere rivolti alla cabina mantenendo sempre un contatto “a tre punti” (entrambi i piedi e una mano o entrambe le mani e un piede);
- non utilizzare lo pneumatico come gradino;
- nella discesa, prima di appoggiare il piede a terra verificare che l’area circostante fornisca un punto d’appoggio stabile del piede e sia sgombera da oggetti o sostanze che possano determinare la perdita dell’equilibrio e la successiva caduta;
- prima della salita rimuovere olio e fango dalla scuola delle scarpe e dagli scalini (oltre a scivolamenti nel salire si evitano possibili slittamenti del piede sul pedale e gli incidenti che ne deriverebbero).
-

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Proiezione di schegge

Il Lavoratore può essere esporto al rischio di proiezione di schegge di vario genere durante le operazioni di manutenzione del verde, a causa dell'utilizzo delle attrezzature per il taglio e il diserbo. Si valuta che il Lavoratore stesso può produrre la proiezione di sassi e\o materiale di vario genere.
I fattori determinanti possono essere:
- Inappropriata procedura di sfalcio e diserbo
- Distrazione dell'Operatore
- Rottura improvvisa dell'attrezzatura
- Collisione tra l'attrezzatura in funzione e oggetti e materiale a terra
- Inappropriato utilizzo delle attrezzature in dotazione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Lesioni agli occhi
- Lesioni alle parti del corpo non adeguatamente protette dall'abbigliamento e dai DPI in dotazione

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono adeguatamente formati ed informati sul rischio di proiezione di schegge.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo caldo durante la fase estiva più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).

6) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo freddo durante la fase invernale più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione al Rumore Attrezzatura per la manutenzione del verde

Si valuta l'esposizione al rischio rumore del Lavoratore che utilizza le attrezzature per la manutenzione del verde.
I fattori determinanti possono essere:
- Intensità del rumore
- Frequenza del rumore
- Durata nel tempo dell'esposizione al rumore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Problemi cardiovascolari
- Indebolimento delle difese immunitarie
- Problemi gastrointestinali
- Interferenza del rumore con attività mentali (Perdita di concentrazione, memoria e capacità di affrontare problemi complessi)
- Aumento dello stress lavoro correlato
- Indebolimento dell'udito
- Ipoacusia
- Sordità
- Lesioni all'apparato uditivo

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.
Rischio medio con risultato della valutazione specifica Classe di rischio: superiore al livello superiore di azione ma inferiore al valore limite.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro sono adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Le Attrezzature sono soggette ad opportuni programmi di manutenzione.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio rumore e sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;
Cuffia antirumore EN 352.1;
Il Lavoratore dovrà indossare il Kit Visiera, Elmetto e Otoprotettori (EN 397 – EN 352.3 – EN 166 – EN 1731F).

Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni Attrezzature per la manutenzione del verde

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio vibrazioni durante l'utilizzo delle attrezzature per la manutenzione del verde.
I fattori determinanti possono essere:
- Continue sollecitazioni vibranti
- Superamento dei limiti di esposizione
- Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
- Vibrazioni trasmesse corpo intero
- Intensità della vibrazione
- Tipologia di oscillazione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Sindrome di Raynaud
- Disturbi alla circolazione del sangue
- Disturbi neuro-vascolari
- Perdita della destrezza manuale
- Fenomeno del dito bianco
- Perdita di sensibilità
- Sensazioni continue di formicolio e intorpidimento
- Sindrome del tunnel carpale
- Disturbi muscoloscheletrici
- Disturbi al rachide lombare
- Disturbi cervico-brachiali
- Disturbi digestivi
- Effetti sull'apparato riproduttivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio Basso con risultato della valutazione specifica: Livello inferiore al valore di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore è formato ed informato sul rischio vibrazioni.
2) Le attività che prevedono l'utilizzo delle attrezzature vibranti progettate e organizzate per essere ridotte al minimo, così da poter diminuire la durata e l'intensità di esposizione.
3) Le attrezzature in dotazione al Lavoratore sono adeguate e soggette a regolare controlli e manutenzione.
4) Le attività che prevedono l'utilizzo di attrezzature vibranti sono progettate e organizzate in modo da ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni.
5) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
7) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
8) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;
Cuffia antirumore EN 352.1;
Guanti per la protezione del rischio vibrazioni UNI EN ISO 10819:1998.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici.
Il Lavoratore è soggetto al rischio biologico nelle attività di raccolta, movimentazione e trattamento del rifiuto, le vie principali di esposizione possono essere per contatto cutaneo, ferite da taglio o da punta (aghi contaminati da virus a trasmissione ematica, oggetti taglienti contaminati da microrganismi presenti nei rifiuti differenziati e indifferenziati), ingestione ed eventuali morsi di animali e punture di insetti.
Comportano maggior rischio di esposizione le aree di lavoro attorno all'operatore, ai contenitori ai mezzi e alle attrezzature per la raccolta (in particolare, presso le bocche di carico) o di spazzamento (eventuale pulizia dell'area).
Il Lavoratore è maggiormente esposto ai seguenti agenti biologici:
- BATTERI (enterococchi, S. aureus, ecc.);
- VIRUS (virus enterici, HBV, ecc.);
- FUNGHI (Aspergillus, ecc.);
- PARASSITI;
- ALLERGENI.

I fattori determinanti possono essere:
- Punture

- Pollini
- Spore fungine
- Polveri
- Contatti
- Tagli
- Abrasioni
- Ingestione
- Punture di insetti e\o morsi di animali

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Patologie di natura infettiva
- Allergie
- Intossicazioni
- Infezioni
- Irritazioni
- Rigonfiamenti
- Shock anafilattico (anafilassi)

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio biologico.
4) Usare particolare cautela nella presa e nella movimentazione dei sacchi dei rifiuti, verificando, sul momento, se ci sono materiali taglienti, aghi, siringhe etc. che sporgono dagli stessi. Raccogliere il rifiuto con gli appositi raccoglitori e attrezzature fornite dall'Azienda.
5) Vaccinazione del Lavoratore Profilassi: Antiepatite B - Antitetanica Controllo: Antiepatite C (come da protocollo sanitario).
6) Adozione di corrette norme igieniche come il lavaggio frequente delle mani e igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce, gettare il fazzoletto subito dopo).
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
8) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
9) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
10) Nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
11) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
12) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
13) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici sono adeguati e chiaramente identificati (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
14) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
15) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
16) I dispositivi di protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 273, D.lgs. 81/2008).

17) Nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
18) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori previsti dal D.lgs. 345/1999 e dal D.lgs. 262/2000, in particolare ad attività che espongono ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
Il Lavoratore è esposto maggiormente al rischio radiazioni ottiche naturali durante le stagioni estive e nelle ore più calde e di maggiore intensità solare.
I CDR sono dotati di gabbiotto per le attività amministrative in cui il lavoratore può eseguire anche pause e ristoro.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle
- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.
Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) I lavoratori sono protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro fisse, mediante la realizzazione di pensiline o tettoie (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).
Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Il Lavoratore utilizza sostanze e preparati chimici durante le attività di manutenzione del verde, nello specifico il Lavoratore prepara una miscela di benzina e olio per il rifornimento delle attrezzature a motore a scoppio e prodotti chimici per il diserbo. L'attività di preparazione e rifornimento della miscela avviene in area esterna e ben ventilata, da un solo Lavoratore addetto, in condizioni di sicurezza, e le quantità prodotte sono minime e necessarie solo per il rifornimento dell'attrezzatura in dotazione.

I fattori determinanti possono essere:

- Prolungata esposizione
- Contatto diretto
- Ingestione
- Reazioni tra sostanze
- Assorbimento per inalazione
- Sversamenti accidentali
- Distrazione dell'Operatore
- Mancato utilizzo dei DPI
- DPI non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Irritazioni
- Allergie
- Reazioni cutanee
- Intossicazione
- Malattie professionali da agenti chimici
- Infortunio da agente chimico
- Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio superiore a: "Irrilevante per la salute".
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
4) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
5) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
6) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
7) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
8) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
9) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
10) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), i processi lavorativi e i controlli tecnici sono progettati in maniera appropriata e nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
11) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le attrezzature messe a disposizione e i

materiali utilizzati sono adeguati alla attività lavorativa da svolgere nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).

12) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure organizzative adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
13) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure protettive di tipo collettivo adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
14) Vista l'impossibilità sia di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione) che prevenire con altri mezzi l'esposizione, sono utilizzati appropriati dispositivi di protezione individuali, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
15) Periodicamente e ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, si effettua la misurazione degli agenti chimici, che possono presentare un rischio per la salute, con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio-temporali (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
16) Nelle attività lavorative sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente addestrati per lo specifico processo, e sono disponibili sistemi di controllo adeguati a monitorare e contenere l'esposizione.
17) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti chimici pericolosi sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale.
18) Sono adottate procedure specifiche in caso di incidenti o di emergenze perché si evidenzia un rischio per la salute dei lavoratori (Art. 226, comma 2, D.lgs. 81/2008).
19) Sono istituite e aggiornate le cartelle sanitarie e di rischio per i lavoratori esposti (Art. 230, comma 1, D.lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza)

I Lavoratori possono impiegare e\o manipolare agenti chimici, prevedendone l'utilizzo per tipo di procedimento e attività specifica. Il Lavoratore utilizza sostanze e preparati chimici durante le attività di manutenzione del verde, nello specifico il Lavoratore prepara una miscela di benzina e olio per il rifornimento delle attrezzature a motore a scoppio e prodotti chimici per il diserbo. L'attività di preparazione e rifornimento della miscela avviene in area esterna e ben ventilata, da un solo Lavoratore addetto, in condizioni di sicurezza, e le quantità prodotte sono minime e necessarie solo per il rifornimento dell'attrezzatura in dotazione.
I fattori determinanti possono essere:
·Rottura dei contenitori
·Rovesciamento
·Schizzi
·Contatti accidentali
·Reazioni chimiche
·Formazione di fumi e vapori
Gli effetti dannosi attesi possono essere:
·Irritazioni
·Intossicazioni
·Esplosioni
·Ferimenti
·Impatto ambientale
·Intossicazione
·Malattie professionali da agenti chimici
·Infortunio da agente chimico
·Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto
Per la Stima del livello di pericolosità oggettiva si valuta:

- Gli agenti chimici presenti durante il lavoro sono identificati e inventariati

- I contenitori originali degli agenti chimici sono segnalati con etichette
- Le segnalazioni degli agenti chimici vengono mantenute anche su contenitori in eventuali operazioni di travaso
- Le aree di stoccaggio sono correttamente ventilate, a tiraggio naturale e le quantità sono sempre modeste
- Le aree di stoccaggio garantiscono, in caso di perdite di agenti chimici allo stato liquido, la raccolta diretta in zona
- Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di agenti chimici strettamente necessaria per il lavoro immediato
- Gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro in attesa di essere impiegati sono adeguatamente stoccati
- I lavoratori hanno accesso alla scheda di sicurezza
- Le attrezzature e i mezzi sono adeguatamente manutentate
- Le postazioni e i locali di lavoro sono adeguatamente puliti
- Sono presenti mezzi specifici per neutralizzare e pulire la fuoriuscita e\o controllare le perdite
- Esiste un programma di gestione rifiuti
- Sono state istaurate norme corrette di igiene personale
- Si dispone di piani di emergenza
- Viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli indumenti di lavoro

Per la stima del livello di Esposizione e livello di conseguenze si valuta:

- Il livello di esposizione in funzione dei tempi di permanenza è valutato come livello di esposizione per alcune volte nella giornata e per brevi periodi
- Il livello di conseguenze può essere stimato in funzione dei danni personali prevedibili e valutabile come Lesioni normalmente reversibili

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.
Non si procede ad una Valutazione più approfondita.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni

Attività in cui sono impiegati agenti cancerogeni e/o mutageni, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino dall'attività lavorativa. Si valuta l'utilizzo di agenti, miscele, preparati chimici utilizzati durante le attività di decoro del territorio.

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) I metodi e le procedure di lavoro sono progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità della lavorazione, al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
2) I metodi e le procedure di lavoro sono progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni e mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantità superiori alle necessità della lavorazione stessa, al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica, o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
4) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni sono effettuate in aree predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi alla loro mansione o alla loro funzione (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
5) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni effettuate in aree predeterminate sono indicate con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o limitarne la dispersione nell'aria, sono soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del D.lgs. 81/2008 (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
7) I locali, le attrezzature e gli impianti destinati o utilizzati in lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni sono regolarmente e sistematicamente puliti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
8) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della conservazione, della manipolazione del trasporto sul luogo di lavoro di agenti cancerogeni o mutageni nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
9) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
10) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni sono a chiusura ermetica ed etichettati in modo chiaro, netto e visibile (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
11) I lavoratori dispongono di servizi igienici appropriati e adeguati (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
12) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
13) I dispositivi di protezione individuale sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
14) Nelle lavorazioni in aree predeterminate, che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, il divieto di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
15) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o limitarne la dispersione nell'aria, sono soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non

prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del D.lgs. 81/2008 (Art. 237, D.lgs. 81/2008).

16) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale (Art. 237, D.lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Attività presso aree destinate alla Giornata Ecologica

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività presso aree destinate alla Giornata Ecologica" del processo produttivo "OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)

Il Lavoratore durante l'attività può movimentare manualmente, secchi, sacchetti, contenitori in genere rifiuti ingombranti da conferire negli appositi cassoni e compattatori a terra in dotazione al CDR temporaneo.
Dagli audit effettuati emerge che per le attività di movimentazione dei carichi, il lavoratore ha a disposizione attrezzature quali carrellino tipo bravetta e cestelli con ruote.
Dagli audit effettuati emerge che l'operatore può movimentare varie tipologie di rifiuto, vengono valutate le condizioni di carico più gravose come, ad esempio, la movimentazione degli elettrodomestici e degli ingombranti, che possono avere un peso caratteristico anche fino a 60 Kg, si precisa che le attività di movimentazione dei carichi riguardate i rifiuti ingombranti e\o elettrodomestici viene svolta sempre con due operatori.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Una parte significativa della popolazione potrebbe essere esposta a rischio.
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Nel caso di spostamenti a spalla, per esempio di sacchi, essi devono essere effettuati tenendo il corpo in posizione eretta, senza incurvare la schiena. Durante il sollevamento mantenere la schiena eretta e le braccia rigide.
2) Evitare che durante il trasporto di sostanze liquide o polverose si evidenziano sversamenti o diffusioni nell'ambiente di lavoro.
3) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
4) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli, carriole, ecc. devono essere mantenuti inefficienza e frequentemente controllati.
5) Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo.
6) Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza tra loro pari a 20 - 30 cm per

assicurare l'equilibrio del corpo.
7) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
8) È attiva la sorveglianza sanitaria.
9) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
10) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
11) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1).
12) Sollevamento dei carichi eseguito sempre con due mani e da una sola persona (ISO 11228 - 1).
13) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1).
14) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1).
15) Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco (ISO 11228 - 1).
16) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (spinta e traino)

Il Lavoratore durante le attività di assistenza al conferimento e di sistemazione del CDR temporaneo può essere soggetto al rischio movimentazione manuale dei carichi spinta e traino durante lo spostamento dei rifiuti attraverso i carrellini tipo bravetta e cestelli con ruote.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Il lavoro comporta azioni manuali di spinta e traino di carichi accettabili per i lavoratori. Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
2) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli carriole eccetera devono essere mantenuti inefficienza e frequentemente controllati.
3) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) La movimentazione dei carichi avviene a basse accelerazioni e velocità, i punti di presa del carico si trovano ad un'altezza da terra adeguata ai lavoratori (ISO 11228 - 2).
8) L'abbigliamento e le attrezzature di protezione non ostacolano la postura e i movimenti dei lavoratori (ISO 11228 - 2).
9) Le attrezzature per la movimentazione dei carichi e la pavimentazione sono ben manutenuti e i lavoratori hanno un'adeguata conoscenza delle procedure di manutenzione (ISO 11228 - 2).
10) La movimentazione manuale dei carichi durante l'attività lavorativa, in base alla stima delle azioni di spinta e traino e dei fattori di rischio, è accettabile (ISO 11228-2).
11) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da

mansioni che espongono a movimentazione manuale dei carichi, ovvero al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruota su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.
Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:
N. 1. Spinta e traino Cestello con ruote
N. 2. Spinta e traino Carrellino tipo bravetta
N. 3. Attività di spazzamento
N. 4. Attività di assistenza al conferimento rifiuti
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio posture incongrue.
4) Il Lavoratore deve mantenere sempre una posizione corretta durante le fasi di raccolta del rifiuto, delle attività di spazzamento, di traino e di spinta nonché durante l'utilizzo delle attrezzature in dotazione.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Le pause, gli intervalli e le turnazioni sono adeguate al lavoro da svolgere e consentono di evitare il mantenimento di posture in maniera reiterata e/o prolungata.
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione, sono allontanate da mansioni che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, dispongono di posti di lavoro e procedure adeguate al crescere del volume addominale al fine di ovviare i problemi posturali e rischi di infortunio (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di alternare la postura eretta con quella seduta (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
10) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, in cui per esigenze di attività sono costrette a mantenere ininterrottamente la posizione eretta usufruiscono di pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività nel CDR temporaneo, le cause potrebbero essere dettate dagli automezzi circolanti nel CDR temporaneo (utenti e lavoratori), dall'eventuale proiezione da una ruota di un'autovettura di sassi o oggetti, dall'arredo del CDR (cassoni, compattatori, ecc.), dalle attrezzature e dai macchinari utilizzati dal Lavoratore stesso.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine, attrezzature e automezzi
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei contenitori ed inatteso movimento degli stessi

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione del CDR temporaneo, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie, durante l'eventuale movimentazione e conferimento dei rifiuti e sistemazione del CDR temporaneo. Gli scivolamenti o inciampi, possono essere dettati anche da movimenti scoordinati, passi falsi e perdite di controllo (di oggetti o di mezzi di trasporto o di attrezzature di movimentazione) che avvengono durante lo spostamento a piedi e la movimentazione manuale dei carichi, nonché, delle attività di spazzamento manuale (eventuale pulizia dell'area) e attività di assistenza ai colleghi e all'utenza.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Sostanze scivolose presenti a terra
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni

- Utilizzo calzature non idonee

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dall'utilizzo delle macchine, delle attrezzature aziendali e dagli automezzi circolanti nel CDR temporaneo (utenti e lavoratori).
L'investimento del Lavoratore da parte di automezzi può avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento dell'automezzo).
L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dall'utenza che accede nel CDR temporaneo con i propri automezzi, per questo, si valuta la possibilità che l'utente compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida e le manovre, le negligenze dell'utente potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
Il ribaltamento del mezzo aziendale può avvenire per eccesso di velocità e manovre errate e per errata procedura di svuotamento o a causa di una errata distribuzione dei rifiuti all'interno del mezzo aziendale, dettata anche dalle operazioni di compattazione e schiacciamento. Il mezzo aziendale può ribaltarsi lateralmente, frontalmente o posteriormente.
I fattori determinanti possono essere:
- Eccessivo affollamento interno al CDR temporaneo (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore automezzo (Lavoratore e\o Utenti)
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Utilizzo di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Utilizzo di farmaci
- Errate manovre durante l'utilizzo dei mezzi aziendali
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti

- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) All'interno del CDR deve essere rispettata la segnaletica e le normali regole del codice della strada.
7) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
8) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Aggressione fisica

Il Lavoratore svolgendo attività all'interno del CDR temporaneo ed essendo a contatto diretto con l'utenza, può essere soggetto ad aggressione fisica.
I fattori determinanti possono essere:
- Assenza di partecipazione nei confronti di esigenze di ordine pratico o affettivo tra il lavoratore e l'utente
- Alterazione psicofisica del lavoratore e\o dell'utente (es. assunzione farmaci, sostanze psicotrope, droghe e alcol)
- Divergenze emergenti tra lavoratore e utente "Generico varie ed eventuali" (es. sinistro)
- Nervosismo
- Irascibilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Conseguenze psicologiche
- Aumento stress lavoro correlato
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

La presente valutazione è stata redatta come rischio emergente, ed è soggetta a particolare monitoraggio da parte del Servizio Prevenzione e Protezione per il miglioramento all'approccio e alla gestione del rischio aggressione fisica.

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore dovrà mantenere un comportamento ed un linguaggio congruo alle sue mansioni, svolgendo le proprie attività con professionalità e diligenza.
2) Il Lavoratore dovrà evitare rumori inutili e/o molesti durante l'attività svolta;
3) Il Lavoratore deve rispettare quanto dettato dal Codice Etico e dalle politiche comportamentali adottate dall'Azienda.

4) Il lavoratore è adeguatamente informato e formato sul rischio aggressione fisica.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni previste nel CDR temporaneo è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di aerosol urbani, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi degli automezzi e aria insalubre nell'area del CDR temporaneo.

I fattori determinanti possono essere:
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani
- Inappropriato utilizzo di maschera FFP2

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore deve evitare di essere causa di innalzamento di polveri, utilizzando diligentemente le attrezzature di lavoro in dotazione.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti all'utilizzo delle macchine e delle attrezzature in dotazione, dalla presenza di oggetti taglienti e pungenti nei rifiuti e nei contenitori dei rifiuti.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo del CDR temporaneo
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Conferimento rifiuti nel mezzo aziendale
- Errato utilizzo del mezzo aziendale
- Conferimento e sistemazione dei rifiuti nei cassoni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;
7) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo caldo durante la fase estiva più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore
-

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo freddo durante la fase invernale più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs.

81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Campi Elettromagnetici

I Lavoratori possono essere soggetti a campi elettromagnetici a causa dell'utilizzo di:
- Apparecchiature elettriche
- Dispositivi di radiodiffusione e di comunicazione

Si valuta che le sorgenti dei campi elettromagnetici presenti nei Dipartimenti e nei Centri di Raccolta (CDR) producono livelli di esposizione estremamente bassi, e che non superano i valori di azione stabiliti dalla direttiva EMF. Si valuta che la linea Internet e il conseguente utilizzo delle tecnologie Router e Wi-fi, sono state tutte installate secondo quanto previsto dalla normativa tecnica di settore ETS 300-328-2, consentendo così di non irradiare con una potenza (E.I.R.P.) superiore ai 100 milliwatt. Per quanto sopra non si procede ad una valutazione strumentale.

I fattori determinanti possono essere:
- Radiazioni non ionizzanti
- Onde elettromagnetiche (naturali o artificiali)
- Valori limite di esposizione
- Interferenze con attrezzature o dispositivi elettronici

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Nausea
- Riscaldamento del corpo
- Effetti sui nervi, muscoli e\o organi sensoriali

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Le linee di comunicazione e le loro strumentazioni sono istallate e manutentate secondo quanto la normativa di settore.
2) I presidi, le attrezzature, gli impianti e gli apparecchi per la trasmissione e la comunicazione sono utilizzati e manutenuti in conformità a quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione.
3) Sono adottate attrezzature che emettono campi elettromagnetici a bassa intensità.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Il Lavoratore è soggetto al rischio chimico a causa della presenza nel CDR temporaneo di sostanze chimiche nei rifiuti conferiti (Batterie delle Autovetture e lampade fluorescenti).

I fattori determinanti possono essere:
- Prolungata esposizione
- Contatto diretto
- Ingestione
- Reazioni tra sostanze
- Assorbimento per inalazione
- Sversamenti accidentali
- Distrazione dell'Operatore
- Mancato utilizzo dei DPI
- DPI non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Irritazioni
- Allergie
- Reazioni cutanee
- Intossicazione
- Malattie professionali da agenti chimici
- Infortunio da agente chimico
- Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio: "Irrilevante per la salute".
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
4) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
5) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
6) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
7) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
8) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
9) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
10) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), i processi lavorativi e i controlli tecnici sono progettati in maniera appropriata e nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
11) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le attrezzature messe a disposizione e i materiali utilizzati sono adeguati alla attività lavorativa da svolgere nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
12) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure organizzative adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
13) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure protettive di tipo collettivo adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
14) Vista l'impossibilità sia di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione) che prevenire con altri mezzi l'esposizione, sono utilizzati appropriati dispositivi di protezione individuali, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
15) Periodicamente e ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, si effettua la misurazione degli agenti chimici, che possono presentare un rischio per la salute, con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio-temporali (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
16) La sostanza è usata e conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso tubazioni stagne.
17) Nelle attività lavorative sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente addestrati per lo specifico processo, e sono disponibili sistemi di controllo adeguati a monitorare e contenere l'esposizione.
18) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti chimici pericolosi sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;

Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza)

I Lavoratori possono impiegare e\o manipolare agenti chimici, prevedendone l'utilizzo per tipo di procedimento e attività specifica. Il Lavoratore è soggetto al rischio chimico a causa della presenza nel CDR temporaneo di sostanze chimiche nei rifiuti conferiti (Batterie delle Autovetture e lampade fluorescenti).
I fattori determinanti possono essere:
·Rottura dei contenitori
·Rovesciamento
·Schizzi
·Contatti accidentali
·Reazioni chimiche
·Formazione di fumi e vapori
Gli effetti dannosi attesi possono essere:
·Irritazioni
·Intossicazioni
·Esplosioni
·Ferimenti
·Impatto ambientale
·Intossicazione
·Malattie professionali da agenti chimici
·Infortunio da agente chimico
·Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto
Per la Stima del livello di pericolosità oggettiva si valuta:

- Gli agenti chimici presenti durante il lavoro sono identificati e inventariati
- I contenitori originali degli agenti chimici sono segnalati con etichette
- Le segnalazioni degli agenti chimici vengono mantenute anche su contenitori in eventuali operazioni di travaso
- Le aree di stoccaggio sono correttamente ventilate, a tiraggio naturale e le quantità sono sempre modeste
- Le aree di stoccaggio garantiscono, in caso di perdite di agenti chimici allo stato liquido, la raccolta diretta in zona
- Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di agenti chimici strettamente necessaria per il lavoro immediato
- Gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro in attesa di essere impiegati sono adeguatamente stoccati
- I lavoratori hanno accesso alla scheda di sicurezza
- Le attrezzature e i mezzi sono adeguatamente manutentate
- Le postazioni e i locali di lavoro sono adeguatamente puliti
- Sono presenti mezzi specifici per neutralizzare e pulire la fuoriuscita e\o controllare le perdite
- Esiste un programma di gestione rifiuti
- Sono state istaurate norme corrette di igiene personale
- Si dispone di piani di emergenza
- Viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli indumenti di lavoro

Per la stima del livello di Esposizione e livello di conseguenze si valuta:

- Il livello di esposizione in funzione dei tempi di permanenza è valutato come livello di esposizione per alcune volte nella giornata e per brevi periodi
- Il livello di conseguenze può essere stimato in funzione dei danni personali prevedibili e valutabile come Lesioni normalmente reversibili

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"
Rischio Basso con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Non si procede ad una Valutazione più approfondita.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B.

Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (rifiuti)

Nell'attività di raccolta, movimentazione e trattamento dei rifiuti solidi urbani, in casi eccezionali, può accadere che, all'interno dei carichi siano trasportate sorgenti radioattive oppure che i rifiuti urbani siano contaminati da sostanze radioattive.

I fattori determinanti possono essere:
- Rifiuto contaminato
- Contatto accidentale
- Rottura del contenitore, sacco, busta contenete il rifiuto contaminato
- Irraggiamento esterno
- Tempo di irraggiamento
- Distanza di irraggiamento

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Effetti cancerosi
- Mutazioni cellulari
- Abbassamento delle difese immunitarie

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Il Lavoratore deve movimentare i contenitori, i sacchi, i cesti e i contenitori dei rifiuti in genere, facendo sempre attenzione a non entrare in contatto con il rifiuto.

2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati su rischio radiazioni ionizzanti.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici.
Il Lavoratore è soggetto al rischio biologico nelle attività di raccolta, movimentazione e trattamento del rifiuto, le vie principali di esposizione possono essere per contatto cutaneo, ferite da taglio o da punta (aghi contaminati da virus a trasmissione ematica, oggetti taglienti contaminati da microrganismi presenti nei rifiuti differenziati e indifferenziati), ingestione ed eventuali morsi di animali e punture di insetti.
Comportano maggior rischio di esposizione le aree di lavoro attorno all'operatore, ai contenitori ai mezzi e alle attrezzature per la raccolta (in particolare, presso le bocche di carico) o di spazzamento (eventuale pulizia dell'area).
Il Lavoratore è maggiormente esposto ai seguenti agenti biologici:
- BATTERI (enterococchi, S. aureus, ecc.);
- VIRUS (virus enterici, HBV, ecc.);
- FUNGHI (Aspergillus, ecc.);
- PARASSITI;
- ALLERGENI.

I fattori determinanti possono essere:
- Punture
- Pollini
- Spore fungine
- Polveri
- Contatti
- Tagli
- Abrasioni
- Ingestione
- Punture di insetti e\o morsi di animali

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Patologie di natura infettiva
- Allergie
- Intossicazioni
- Infezioni
- Irritazioni
- Rigonfiamenti
- Shock anafilattico (anafilassi)

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio biologico.
4) Usare particolare cautela nella presa e nella movimentazione dei sacchi dei rifiuti, verificando, sul momento, se ci sono materiali taglienti, aghi, siringhe etc. che sporgono dagli stessi. Raccogliere il rifiuto con gli appositi raccoglitori e attrezzature fornite dall'Azienda.
5) Vaccinazione del Lavoratore Profilassi: Antiepatite B - Antitetanica Controllo: Antiepatite C (come da protocollo sanitario).
6) Adozione di corrette norme igieniche come il lavaggio frequente delle mani e igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce, gettare il fazzoletto subito dopo).
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

8) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
9) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
10) Nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
11) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
12) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
13) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici sono adeguati e chiaramente identificati (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
14) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
15) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
16) I dispositivi di protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
17) Nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
18) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori previsti dal D.lgs. 345/1999 e dal D.lgs. 262/2000, in particolare ad attività che espongono ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
Il Lavoratore è esposto maggiormente al rischio radiazioni ottiche naturali durante le stagioni estive e nelle ore più calde e di maggiore intensità solare.
I CDR sono dotati di gabbiotto per le attività amministrative in cui il lavoratore può eseguire anche pause e ristoro.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle
- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche

- Forme tumorali dell'epidermide

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) I lavoratori sono protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro fisse, mediante la realizzazione di pensiline o tettoie (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Attività in cui si prevede l'uso di attrezzature di lavoro che comportano la possibilità di elettrocuzione.
Il lavoratore durante le attività svolte (utilizzo Pc, Stampante ecc.) e durante le attività ai compattatori può essere esposto al rischio di elettrocuzione.
I fattori determinanti possono essere:
- Prese elettriche difettose
- Cattiva manutenzione delle attrezzature
- Sovraccarico elettrico
- Logoramento cavi elettrici
- Inidoneo utilizzo delle attrezzature da parte del Lavoratore
- Contatto diretto
- Contatto indiretto
- Anomalie dell'impianto elettrico
- Corto circuito
- Arco elettrico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tetanizzazione
- Arresto della respirazione
- Fibrillazione ventricolare
- Ustioni
- Perdita di coscienza
- Svenimenti
- bruciature
-

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Le apparecchiature e gli utensili elettrici non sono utilizzati in vicinanza di acqua.
2) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un

contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli utensili e le attrezzature elettriche utilizzate sono provvisti di doppio isolamento elettrico.
4) Gli interventi di regolazione, di manutenzione, di riparazione, di lubrificazione e di pulitura sono eseguiti su macchine, impianti e attrezzature ferme e isolate dall'alimentazione di energia.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio elettrico.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Attività di Trasbordo

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività di Trasbordo" del processo produttivo "OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività di trasbordo, le cause potrebbero essere dettate dall'eventuale proiezione da una ruota di un'autovettura di sassi o oggetti, dall'arredo urbano e dall'arredo del CDR, dalla caduta di oggetti da balconi e finestre di abitazioni civili e no, dalle operazioni di trasbordo, e da possibili rischio residuo dettato da operazioni effettuate da terzi compiute su strade, abitazioni e loro pertinenze.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei contenitori ed inatteso movimento degli stessi
- Attività di terzi non specificatamente valutabili (es. lavori stradali)

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i

Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Elmetto di protezione EN 397.

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione stradale, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie dei marciapiedi e dalle condizioni delle superfici orizzontali dei CDR. Gli scivolamenti o inciampi, possono essere dettati anche da movimenti scoordinati, passi falsi e perdite di controllo (di oggetti o di mezzi di trasporto o di attrezzature di movimentazione) che avvengono durante lo spostamento a piedi.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Sostanze scivolose sul manto stradale e sue pertinenze
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo calzature non idonee

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
4) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni previste per l'attività di trasbordo è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di aerosol urbani, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi delle autovetture, e dal trasbordo dei rifiuti.
I fattori determinanti possono essere:
- Durante le attività di spazzamento (manuale e meccanizzato), lo stesso operatore e la spazzatrice sono fonte di innalzamento polveri
- Nebbie contaminate
- Fibre

- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani
- Inappropriato utilizzo di maschera FFP2

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore deve evitare di essere causa di innalzamento di polveri, utilizzando diligentemente le attrezzature di lavoro in dotazione.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti all'utilizzo delle macchine in dotazione e al possibile contatto con oggetti taglienti e/o pungenti.

I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nelle spazzole della macchina spazzatrice
- Conferimento rifiuti nella macchina spazzatrice
- Errato utilizzo della macchina spazzatrice
- Errato utilizzo della Lancia a pressione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
3) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo

Il Lavoratore durante lo svolgimento del servizio, utilizzando i mezzi aziendali è soggetto al rischio di caduta durante la salita e la discesa dalla cabina del mezzo.
I fattori determinanti possono essere:
- Cattivo posizionamento del piede durante la salita e la discesa
- Manto stradale scivoloso
- Condizioni climatiche (pioggia, ghiaccio, neve, grandine e gelate)
- Distrazione dell'operatore
- Salita e discesa dalla spazzatrice
- Disomogeneità del manto stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati sulle corrette procedure di salita e discesa dal mezzo.
2) I mezzi di trasporto sono sottoposti a regolare manutenzione e revisione.
3) Il Lavoratore presta maggiore attenzione nelle fasi di salita e discesa dal veicolo.
4) È vietato salire o scendere quando il mezzo è in movimento.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Per scendere dai mezzi Aziendali o salirvi:
- avere le mani libere (non tenere in mano attrezzi);
- utilizzare le maniglie se presenti (non aggrapparsi alle leve di comando);
- utilizzare i punti di presa e gli scalini appositamente predisposti (non saltare dalla cabina);
- rimanere rivolti alla cabina mantenendo sempre un contatto “a tre punti” (entrambi i piedi e una mano o entrambe le mani e un piede);
- non utilizzare lo pneumatico come gradino;
- nella discesa, prima di appoggiare il piede a terra verificare che l’area circostante fornisca un punto d’appoggio stabile del piede e sia sgombera da oggetti o sostanze che possano determinare la perdita dell’equilibrio e la successiva caduta;
- prima della salita rimuovere olio e fango dalla scuola delle scarpe e\o dagli scalini (oltre a scivolamenti nel salire si evitano possibili slittamenti del piede sul pedale e gli incidenti che ne deriverebbero).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dall'utilizzo dei mezzi aziendali durante il trasbordo e dalle autovetture circolanti sul suolo pubblico.
L'investimento del Lavoratore da parte di autoveicoli può avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento dell'autoveicolo).
L’investimento può avvenire, anche per cause dettate dal traffico cittadino, per questo, si valuta la possibilità che il cittadino compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida, le negligenze del cittadino potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
Il ribaltamento dei mezzi aziendali può avvenire per manovre errate e per errata procedura di svuotamento o a

causa di una errata distribuzione dei rifiuti all'interno del mezzo aziendale, dettata anche dalle operazioni di compattazione e schiacciamento. Il mezzo aziendale può ribaltarsi lateralmente, frontalmente o posteriormente.

I fattori determinati possono essere:

- Scarsa illuminazione
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura (Lavoratore\conducenti diversi dal Lavoratore Volsca)
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Utilizzo di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Utilizzo di farmaci
- Carico non omogeneo e mal distribuito
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:

Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Il Lavoratore deve verificare ed attenersi a quanto stabilito dalla segnaletica stradale e dal codice della strada.
7) Il Lavoratore utilizza il mezzo in dotazione, con professionalità e diligenza, senza compiere manovre avventate, rispettando le velocità consentite. Il Lavoratore deve comunicare qualsiasi tipo di deficienza, malfunzionamento, rottura e guasti in genere del mezzo al responsabile di turno.
8) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
9) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Esposizione al Rumore mezzi aziendali

Si valuta l'esposizione al rischio rumore del Lavoratore che utilizza i mezzi aziendali.

I fattori determinanti possono essere:

- Intensità del rumore
- Frequenza del rumore
- Durata nel tempo dell'esposizione al rumore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Problemi cardiovascolari
- Indebolimento delle difese immunitarie
- Problemi gastrointestinali
- Interferenza del rumore con attività mentali (Perdita di concentrazione, memoria e capacità di affrontare problemi complessi)
- Aumento dello stress lavoro correlato
- Indebolimento dell'udito
- Ipoacusia
- Sordità
- Lesioni all'apparato uditivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio medio con risultato della valutazione specifica Classe di rischio: inferiore al livello di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro sono adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Le Attrezzature sono soggette ad opportuni programmi di manutenzione.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio rumore e sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore che svolge attività esterne può essere soggetto a microclima severo caldo con possibilità di esposizione durante la stagione estiva nelle ore più calde.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci (condizione pregressa e condizione in tempo reale), il lavoratore potrebbe iniziare il turno lavorativo sotto l'effetto di farmaci assunti precedentemente oppure potrebbe necessitare o comunque fare uso di farmaci durante il turno di lavoro.
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Condizione psicofisica dovuta dall'assunzione di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari

- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
7) I mezzi d'opera sono dotati di cabine climatizzate (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore che svolge attività esterne può essere soggetto a microclima severo freddo con possibilità di esposizione durante la stagione invernale nelle ore più fredde.
Per l'attività in esame si prende in considerazione che il Lavoratore più esposto è quello che opera in supporto alla Spazzatrice meccanica, inoltre si tende a precisare che tutti i mezzi di trasporto sono dotati di sistemi per la climatizzazione dell'abitacolo.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Assunzione di farmaci (condizione pregressa e condizione in tempo reale), il lavoratore potrebbe iniziare il turno lavorativo sotto l'effetto di farmaci assunti precedentemente oppure potrebbe necessitare o comunque fare uso di farmaci durante il turno di lavoro.
- Alterazione della percezione termica
- Condizione psicofisica dovuta dall'assunzione di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari

- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni utilizzo mezzi aziendali

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio vibrazioni durante l'utilizzo dei mezzi aziendali.
I fattori determinanti possono essere:
- Continue sollecitazioni vibranti
- Superamento dei limiti di esposizione
- Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
- Vibrazioni trasmesse corpo intero
- Intensità della vibrazione
- Tipologia di oscillazione

Gli effetti dannosi attesi sono:
- Sindrome di Raynaud
- Disturbi alla circolazione del sangue
- Disturbi neuro-vascolari
- Perdita della destrezza manuale
- Fenomeno del dito bianco
- Perdita di sensibilità
- Sensazioni continue di formicolio e intorpidimento
- Sindrome del tunnel carpale
- Disturbi muscoloscheletrici
- Disturbi al rachide lombare
- Disturbi cervico-brachiali
- Disturbi digestivi
- Effetti sull'apparato riproduttivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio Basso con risultato della valutazione specifica: Livello inferiore al valore di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore è formato ed informato sul rischio vibrazioni.
2) Le attività che prevedono l'utilizzo delle attrezzature vibranti progettate e organizzate per essere ridotte al minimo, così da poter diminuire la durata e l'intensità di esposizione.
3) Le attrezzature in dotazione al Lavoratore sono adeguate e soggette a regolare controlli e manutenzione.
4) Le attività che prevedono l'utilizzo di attrezzature vibranti sono progettate e organizzate in modo da ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni.
5) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
7) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
8) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;
Cuffia antirumore EN 352.1;
Guanti per la protezione del rischio vibrazioni UNI EN ISO 10819:1998.

Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (rifiuti)

Nell'attività di raccolta, movimentazione e trattamento dei rifiuti solidi urbani, in casi eccezionali, può accadere che, all'interno dei carichi siano trasportate sorgenti radioattive oppure che i rifiuti urbani siano contaminati da sostanze radioattive.
I fattori determinanti possono essere:
- Rifiuto contaminato
- Contatto accidentale
- Rottura del contenitore, sacco, busta contenete il rifiuto contaminato
- Irraggiamento esterno
- Tempo di irraggiamento
- Distanza di irraggiamento

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Effetti cancerosi
- Mutazioni cellulari
- Abbassamento delle difese immunitarie

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore deve movimentare i contenitori, i sacchi, i cesti e i contenitori dei rifiuti in genere, facendo sempre attenzione a non entrare in contatto con il rifiuto.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati su rischio radiazioni ionizzanti.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici.
Il Lavoratore è soggetto al rischio biologico nelle attività di raccolta, movimentazione e trattamento del rifiuto, le vie principali di esposizione possono essere per contatto cutaneo, ferite da taglio o da punta (aghi contaminati da virus a trasmissione ematica, oggetti taglienti contaminati da microrganismi presenti nei rifiuti differenziati e indifferenziati), ingestione ed eventuali morsi di animali e punture di insetti.
Comportano maggior rischio di esposizione le aree di lavoro attorno all'operatore, ai contenitori ai mezzi e alle attrezzature per la raccolta (in particolare, presso le bocche di carico) o di spazzamento (eventuale pulizia dell'area).
Il Lavoratore è maggiormente esposto ai seguenti agenti biologici:
- BATTERI (enterococchi, S. aureus, ecc.);
- VIRUS (virus enterici, HBV, ecc.);
- FUNGHI (Aspergillus, ecc.);
- PARASSITI;
- ALLERGENI.

I fattori determinanti possono essere:
- Punture
- Pollini
- Spore fungine
- Polveri
- Contatti
- Tagli
- Abrasioni
- Ingestione
- Punture di insetti e\o morsi di animali

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Patologie di natura infettiva
- Allergie
- Intossicazioni
- Infezioni
- Irritazioni
- Rigonfiamenti
- Shock anafilattico (anafilassi)

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio biologico.
4) Usare particolare cautela nella presa e nella movimentazione dei sacchi dei rifiuti, verificando, sul momento, se ci sono materiali taglienti, aghi, siringhe etc. che sporgono dagli stessi. Raccogliere il rifiuto con gli appositi raccoglitori e attrezzature fornite dall'Azienda.
5) Vaccinazione del Lavoratore Profilassi: Antiepatite B - Antitetanica Controllo: Antiepatite C (come da protocollo sanitario).
6) Adozione di corrette norme igieniche come il lavaggio frequente delle mani e igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce, gettare il fazzoletto subito dopo).
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
8) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
9) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).

10) Nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
11) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
12) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
13) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici sono adeguati e chiaramente identificati (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
14) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
15) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
16) I dispositivi di protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
17) Nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
18) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori previsti dal D.lgs. 345/1999 e dal D.lgs. 262/2000, in particolare ad attività che espongono ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
Il Lavoratore è esposto maggiormente al rischio radiazioni ottiche naturali durante le stagioni estive e nelle ore più calde e di maggiore intensità solare.
I CDR sono dotati di gabbiotto per le attività amministrative in cui il lavoratore può eseguire anche pause e ristoro.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle
- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) I lavoratori sono protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro fisse, mediante la realizzazione di pensiline o tettoie (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Attività di trasporto rifiuti presso impianti terzi utilizzo di mezzi e compattatori

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività di trasporto rifiuti presso impianti terzi utilizzo di mezzi e compattatori " del processo produttivo "OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo freddo durante la fase invernale più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo caldo durante la fase estiva più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.

4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici.
Il Lavoratore è soggetto al rischio biologico nelle attività di movimentazione, carico e scarico dei rifiuti, le vie principali di esposizione possono essere per contatto cutaneo, ferite da taglio o da punta (aghi contaminati da virus a trasmissione ematica, oggetti taglienti contaminati da microrganismi presenti nei rifiuti, e sulle superfici contaminate dei mezzi e delle attrezzature), inalazione, ingestione ed eventuali morsi di animali e punture di insetti.
Comportano maggior rischio di esposizione le aree di lavoro attorno all'operatore e al mezzo in dotazione ed in particolare, presso le aperture di carico.
Il Lavoratore è maggiormente esposto ai seguenti agenti biologici:
- BATTERI (enterococchi, S. aureus, ecc.);
- VIRUS (virus enterici, HBV, ecc.);
- FUNGHI (Aspergillus, ecc.);
- PARASSITI;
- ALLERGENI.

I fattori determinanti possono essere:
- Punture
- Pollini
- Spore fungine
- Polveri
- Contatti
- Tagli
- Abrasioni
- Ingestione
- Punture di insetti e\o morsi di animali

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Patologie di natura infettiva
- Allergie
- Intossicazioni
- Infezioni
- Irritazioni
- Rigonfiamenti
- Shock anafilattico (anafilassi)

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio biologico.
4) Usare particolare cautela durante la movimentazione, il carico e lo scarico dei rifiuti, cercando di evitare spandimenti e cadute di rifiuto a terra. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute in materia di movimentazione, carico e scarico dei rifiuti.
5) Vaccinazione del Lavoratore Profilassi: Antiepatite B - Antitetanica Controllo: Antiepatite C (come da protocollo sanitario).

6) Adozione di corrette norme igieniche come il lavaggio frequente delle mani e igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce, gettare il fazzoletto subito dopo).
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
8) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
9) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
10) Nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
11) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
12) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
13) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici sono adeguati e chiaramente identificati (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
14) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
15) I lavoratori dispongono di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
16) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
17) I dispositivi di protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
18) Nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
19) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori previsti dal D.lgs. 345/1999 e dal D.lgs. 262/2000, in particolare ad attività che espongono ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle

- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività di movimentazione, carico e scarico rifiuti, le cause potrebbero essere dettate dalle autovetture parcheggiate negli Impianti, nei Dipartimenti e nei CDR, dall'eventuale proiezione da una ruota di un'autovettura di sassi o oggetti, dall'arredo esterno degli Impianti, dei CDR e dei dipartimenti, dall'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature durante le operazioni di sgancio e riposizionamento dei contenitori e\o dei compattatori.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Cattivo posizionamento del cassone o del compattatore
- Ribaltamento del cassone o del compattatore
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei contenitori ed inatteso movimento degli stessi

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni

aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
6) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
7) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
8) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
9) Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni interne dell'Impianto, soprattutto in merito alle condizioni di viabilità interna.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione delle strade pubbliche, della pavimentazione degli Impianti, dei Dipartimenti e dei CDR, della presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie dei marciapiedi. Il Lavoratore può scivolare durate le attività a terra per la movimentazione, il carico e lo scarico dei rifiuti, per le operazioni di sgancio durante il posizionamento dei cassoni e dei compattatori scarrabili. Gli scivolamenti o inciampi, possono essere dettati anche da movimenti scoordinati, passi falsi e perdite di controllo che avvengono durante lo spostamento a piedi.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Sostanze scivolose sul manto stradale e sue pertinenze
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo calzature non idonee

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dall'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature aziendali, dalle autovetture circolanti sul suolo pubblico, negli impianti, nei Dipartimenti e nei CDR. Il ribaltamento dei mezzi e delle attrezzature può avvenire sia nella sua condizione statica che in quella dinamica.
L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dall'utenza che accede nel CDR e negli Impianti con i propri automezzi, nonché degli automezzi del traffico cittadino, per questo, si valuta la possibilità che l'utente\Cittadino compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida e le manovre, le negligenze dell'utente/cittadino potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
L'investimento del Lavoratore da parte di autoveicoli può avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento dell'autoveicolo).
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e le procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Mantenere una velocità adeguata durante l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature aziendali. Rispettare le velocità consentite e il codice della strada.
7) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
8) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;

Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni di spazzamento manuale è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di Aerosol urbani, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi delle autovetture,

I fattori determinanti possono essere:

- Durante le attività di spazzamento, lo stesso operatore è fonte di innalzamento polveri
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Attenersi alle disposizioni e le procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore deve evitare di essere causa di innalzamento di polveri, utilizzando diligentemente i mezzi e le attrezzature di lavoro in dotazione.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Incidente stradale

Il Lavoratore è soggetto al rischio incidente stradale nelle vie o nelle piazze aperte alla circolazione (utilizzo dei mezzi aziendali per il raggiungimento del luogo di lavoro e il rientro al dipartimento), i veicoli coinvolti posso risultare fermi o in movimento. Si valuta la possibilità che l'incidente possa essere causato dal lavoratore, dagli altri autisti o da un concorso di colpa tra il lavoratore e gli altri autisti, per quanto specificato, i seguenti fattori di rischio sono attribuiti sia al lavoratore che agli autisti in genere.

I fattori determinanti possono essere:

- Scarsa visibilità
- Violazione del codice della strada
- Scarsa conoscenza del mezzo aziendale
- Scarsa conoscenza del territorio e\o del tragitto
- Stanchezza
- Stress
- Presenza di condizioni patologiche pregresse
- Uso di farmaci e\o sostanze psicotrope (Droga e Alcol)
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)

- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Caratteristiche del mezzo
- Usura e manutenzione del mezzo
- Presenza e utilizzo dei dispositivi di sicurezza
- Condizioni climatiche
- Traffico
- Utilizzo di telefoni e\o smartphone
- Elevato numero di ore di guida
- Guida notturna
- Elevata velocità di trasporto
- Sonnolenza e disturbi del sonno
- Colpi di sonno
- Nervosismo
- Irascibilità
- Guasti e rotture improvvise

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Perdita di coscienza
- Lesioni da impatto
- Ustioni
- Conseguenze psicologiche

Esito della valutazione:
Rischio Alto con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'itinerario è accuratamente pianificato scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti.
2) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati con particolare riguardo: al codice della strada, agli effetti dell'alcool sulla guida, agli effetti dei farmaci sulla guida, alla corretta alimentazione dell'autista, allo stress e guida notturna e come comportarsi in caso di emergenza.
3) Gli autisti sono addestrati alla guida in condizioni particolari (strada bagnata, ghiacciata, ostacoli improvvisi, ecc.).
4) Sono adottate procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc.
5) I mezzi sono sottoposti a precisa e regolare manutenzione.
6) È regolarmente verificata la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità.
7) Sui vetri non si incollano e/o applicano adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida.
8) L'operatore può guidare i mezzi aziendali solo se in possesso di idonea patente di guida in corso di validità.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Cinture di sicurezza.

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti a contatto con oggetti taglienti e/o pungenti presenti nei rifiuti.
L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti all'utilizzo delle attrezzature in dotazione.

I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei contenitori ed inatteso movimento degli stessi
- Errata movimentazione dei cassoni e dei compattatori scarrabili

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
4) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato i mezzi e le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
5) L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda;

È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;

7) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo

Il Lavoratore durante la fase di salita e discesa dal mezzo in dotazione per raggiungere il luogo di lavoro, è soggetto al rischio di caduta durante la salita e la discesa dalla cabina del mezzo.

I fattori determinati possono essere:
- Cattivo posizionamento del piede durante la salita e la discesa
- Manto stradale scivoloso
- Condizioni climatiche (pioggia, ghiaccio, neve, grandine e gelate)
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati sulle corrette procedure di salita e discesa dal mezzo.
2) I mezzi di trasporto sono sottoposti a regolare manutenzione e revisione.
3) Adeguata attenzione è prestata alle fasi di salita e discesa del veicolo.
4) È vietato salire o scendere quando il mezzo è in movimento.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Per scendere dai mezzi Aziendali o salirvi:
- avere le mani libere (non tenere in mano attrezzi);
- utilizzare le maniglie (non aggrapparsi alle leve di comando);
- utilizzare i punti di presa e gli scalini appositamente predisposti (non saltare dalla cabina);
- rimanere rivolti alla cabina mantenendo sempre un contatto "a tre punti" (entrambi i piedi e una mano o entrambe le mani e un piede);
- non utilizzare lo pneumatico come gradino;
- nella discesa, prima di appoggiare il piede a terra verificare che l'area circostante fornisca un punto d'appoggio stabile del piede e sia sgombera da oggetti o sostanze che possano determinare la perdita dell'equilibrio e la successiva caduta;
- prima della salita rimuovere olio e fango dalla scuola delle scarpe e dagli scalini (oltre a scivolamenti nel salire si evitano possibili slittamenti del piede sul pedale e gli incidenti che ne deriverebbero).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (movimentazione rifiuti)

Nell'attività di raccolta di rifiuti solidi urbani, in casi eccezionali, può accadere che, all'interno dei carichi siano trasportate sorgenti radioattive oppure che i rifiuti urbani siano contaminati da sostanze radioattive.

I fattori determinanti possono essere:
- Rifiuto contaminato
- Contatto accidentale
- Rottura del contenitore, sacco, busta contenete il rifiuto contaminato
- Irraggiamento esterno
- Tempo di irraggiamento
- Distanza di irraggiamento

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Effetti cancerosi
- Mutazioni cellulari
- Abbassamento delle difese immunitarie

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore deve movimentare i contenitori, i sacchi, i cesti e i contenitori dei rifiuti in genere, facendo sempre attenzione a non entrare in contatto con il rifiuto.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati su rischio radiazioni ionizzanti.
4) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Attività pulizia nodi di scambio stazioni ferroviarie

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività pulizia nodi di scambio stazioni ferroviarie" del processo produttivo "OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza (OCRA)

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza durante l'attività di spazzamento.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose
- Patologie arti superiori (es. tunnel carpale, tendiniti, gomito del tennista)

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento. Molto probabile ed entità del danno Significativo.
Rischio rilevante con punteggio Check List OCRA Rosso Medio si applicano le misure preventive e protettive come da tabella OCRA.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'attività comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori praticamente assenti o comunque tali da avere durata complessiva inferiore a tre ore e non sono svolti per più di un'ora senza una pausa (ISO 11228 - 3).
2) L'attività comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori in posture accettabili o comunque, quando si ha la deviazione delle dita, dei polsi, dei gomiti, delle spalle o del collo dalla loro posizione naturale, tali compiti hanno durata complessiva inferiore a tre ore nel caso di piccole deviazioni degli arti superiori e inferiore a due ore nel caso di moderate o ampie deviazioni. I compiti in nessun caso sono svolti per più di trenta minuti senza una pausa (ISO 11228 - 3).
3) Il lavoro comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori, in posture accettabili, in cui vengono applicate forze di presa accettabili. Quando ai lavoratori è richiesto uno sforzo durante la presa tali compiti hanno una durata complessiva inferiore a tre ore nel caso le posture degli arti superiori sono accettabili e inferiore a due ore se le posture degli arti superiori sono scomode. I compiti in nessun caso sono svolti per più di trenta minuti senza una pausa o variazione di compito (ISO 11228 - 3).
4) Durante il lavoro che comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori è prevista una pausa pranzo di almeno trenta minuti e due pause, una al mattino e una il pomeriggio, di almeno dieci minuti (ISO 11228 - 3).
5) L'attività comporta movimenti ripetitivi di carichi leggeri ad alta frequenza che nel loro complesso possono essere giudicati accettabili per la salute dei lavoratori (ISO 11228 - 3).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7 del D.lgs. 81/2008 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
7) È attiva la sorveglianza sanitaria.
8) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
9) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
10) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;

Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.
Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:
N. 1. Utilizzo Soffione a motore ed elettrico;
N. 2. Spazzamento manuale con utilizzo scopa;
N. 3. Utilizzo Lancia a pressione
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio posture incongrue.
4) Il Lavoratore deve mantenere sempre una posizione corretta durante le fasi di raccolta del rifiuto, delle attività di spazzamento, di traino e di spinta nonché durante l'utilizzo delle attrezzature in dotazione.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Le pause, gli intervalli e le turnazioni sono adeguate al lavoro da svolgere e consentono di evitare il mantenimento di posture in maniera reiterata e/o prolungata.
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione, sono allontanate da mansioni che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, dispongono di posti di lavoro e procedure adeguate al crescere del volume addominale al fine di ovviare i problemi posturali e rischi di infortunio (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di alternare la postura eretta con quella seduta (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
10) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, in cui per esigenze di attività sono costrette a mantenere ininterrottamente la posizione eretta usufruiscono di pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività di spazzamento manuale a supporto della spazzatrice, le cause potrebbero essere dettate dalle autovetture parcheggiate, dall'eventuale proiezione da una ruota di un'autovettura di sassi o oggetti, dall'arredo urbano (lampioni, panchine, fontane ecc.), dalla caduta di oggetti da balconi e finestre di abitazioni civili e no, dalla stessa spazzatrice meccanica, nonché dalle attrezzature utilizzate dal Lavoratore stesso, e da possibili rischio

residuo dettato da operazioni effettuate da terzi compiute su strade, abitazioni e loro pertinenze.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei contenitori ed inatteso movimento degli stessi
- Attività di terzi non specificatamente valutabili (es. lavori stradali)

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
-

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione stradale, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie dei marciapiedi, durante l'eventuale movimentazione e svuotamento dei bidoni, cestoni e trespoli. Gli scivolamenti o inciampi, possono essere dettati anche da movimenti scoordinati, passi falsi e perdite di controllo (di oggetti o di mezzi di trasporto o di attrezzature di movimentazione) che avvengono durante lo spostamento a piedi e la movimentazione manuale dei carichi, nonché, delle attività di spazzamento manuale.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Sostanze scivolose sul manto stradale e sue pertinenze
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo calzature non idonee

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dall'utilizzo della spazzatrice meccanica, dalle autovetture circolanti sul suolo pubblico e dai mezzi aziendali utilizzati per raggiungere il luogo di lavoro. L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dal traffico cittadino, per questo, si valuta la possibilità che il cittadino compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida, le negligenze del cittadino potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
L'investimento del Lavoratore da parte di autoveicoli può avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento dell'autoveicolo).
Il ribaltamento del mezzo aziendale può avvenire per eccesso di velocità e manovre errate.
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura (Lavoratore\conducenti diversi dal Lavoratore Volsca)
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Utilizzo di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Utilizzo di farmaci
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Il Lavoratore deve verificare ed attenersi a quanto stabilito dalla segnaletica stradale e dal codice della strada.
7) Il Lavoratore utilizza la spazzatrice in dotazione, con professionalità e diligenza, senza compiere manovre avventate, rispettando le velocità consentite. Il Lavoratore deve comunicare qualsiasi tipo di deficienza, malfunzionamento, rottura e guasti in genere della spazzatrice al responsabile di turno.
8) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
9) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Aggressione fisica

Il Lavoratore svolgendo attività all'esterno e su pubblica piazza, può essere soggetto ad aggressione fisica entrando in contatto con l'utenza\cittadino.
I fattori determinanti possono essere:
- Assenza di partecipazione nei confronti di esigenze di ordine pratico o affettivo tra il lavoratore e l'utente\cittadino
- Alterazione psicofisica del lavoratore e\o dell'utente\cittadino (es. assunzione farmaci, sostanze psicotrope, droghe e alcol)
- Divergenze emergenti tra lavoratore e utente\cittadino "Generico varie ed eventuali" (es. sinistro)
- Nervosismo
- Irascibilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Conseguenze psicologiche
- Aumento stress lavoro correlato
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

La presente valutazione è stata redatta come rischio emergente, ed è soggetta a particolare monitoraggio da parte del Servizio Prevenzione e Protezione per il miglioramento all'approccio e alla gestione del rischio aggressione fisica.

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore dovrà mantenere un comportamento ed un linguaggio congruo alle sue mansioni, svolgendo le proprie attività con professionalità e diligenza.
2) Il Lavoratore dovrà evitare rumori inutili e/o molesti durante l'attività svolta;
3) Il Lavoratore deve rispettare quanto dettato dal Codice Etico e dalle politiche comportamentali adottate dall'Azienda.
4) Il lavoratore è adeguatamente informato e formato sul rischio aggressione fisica.
5) Attenersi alle disposizioni e le procedure aziendali.

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni previste per l'attività di spazzamento meccanizzato con utilizzo di mezzi aziendali è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di aerosol urbani, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi delle autovetture,
I fattori determinanti possono essere:
- Durante le attività di spazzamento (manuale e meccanizzato), lo stesso operatore e la spazzatrice sono fonte di innalzamento polveri
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani
- Inappropriato utilizzo di maschera FFP2

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore deve evitare di essere causa di innalzamento di polveri, utilizzando diligentemente le attrezzature di lavoro in dotazione.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Incidente stradale

Il Lavoratore è soggetto al rischio incidente stradale nelle vie o nelle piazze aperte alla circolazione utilizzo dei mezzi aziendali, i veicoli coinvolti posso risultare fermi o in movimento. Si valuta la possibilità che l'incidente possa essere causato dal lavoratore stesso, dagli altri autisti cittadino\utente o da un concorso di colpa tra il lavoratore e gli altri autisti cittadino\utente, per quanto specificato, i seguenti fattori di rischio sono attribuiti sia al lavoratore che agli autisti in genere.
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa visibilità
- Violazione del codice della strada
- Scarsa conoscenza del mezzo aziendale
- Scarsa conoscenza del territorio e\o del tragitto
- Stanchezza
- Stress
- Presenza di condizioni patologiche pregresse
- Uso di farmaci e\o sostanze psicotrope (Droga e Alcol)
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore

- Caratteristiche del mezzo
- Usura e manutenzione del mezzo
- Presenza e utilizzo dei dispositivi di sicurezza (es. cintura di sicurezza)
- Condizioni climatiche
- Traffico
- Utilizzo di telefoni e\o smartphone
- Elevato numero di ore di guida
- Guida notturna
- Elevata velocità di trasporto
- Sonnolenza e disturbi del sonno
- Colpi di sonno
- Nervosismo
- Irascibilità
- Guasti e rotture improvvise
- Mancato rispetto della segnaletica stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Perdita di coscienza
- Lesioni da impatto
- Ustioni
- Conseguenze psicologiche

Esito della valutazione:
Rischio Alto con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'itinerario è accuratamente pianificato scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti.
2) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati con particolare riguardo: al codice della strada, agli effetti della droga e dell'alcool sulla guida, agli effetti dei farmaci sulla guida, alla corretta alimentazione dell'autista, allo stress e guida notturna, come comportarsi in caso di emergenza e all'utilizzo corretto dei telefonini\smartphone durante la guida.
3) Sono adottate procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc.
4) I mezzi sono sottoposti a precisa e regolare manutenzione.
5) È regolarmente verificata la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità.
6) Sui vetri non si incollano e/o applicano adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida.
7) L'operatore può guidare i mezzi aziendali solo se in possesso di idonea patente di guida in corso di validità.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Cinture di sicurezza
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti all'utilizzo delle macchine e delle attrezzature in dotazione e al possibile contatto con oggetti taglienti e/o pungenti.

I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Distrazione dell'operatore

- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nelle spazzole della macchina spazzatrice
- Conferimento rifiuti nella macchina spazzatrice
- Errato utilizzo della macchina spazzatrice
- Errato utilizzo della Lancia a pressione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo

Il Lavoratore durante lo svolgimento del servizio, utilizzando i mezzi aziendali è soggetto al rischio di caduta durante la salita e la discesa dalla cabina del mezzo.
I fattori determinanti possono essere:
- Cattivo posizionamento del piede durante la salita e la discesa
- Manto stradale scivoloso
- Condizioni climatiche (pioggia, ghiaccio, neve, grandine e gelate)
- Distrazione dell'operatore
- Salita e discesa dalla spazzatrice
- Disomogeneità del manto stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati sulle corrette procedure di salita e discesa dal mezzo.
2) I mezzi di trasporto sono sottoposti a regolare manutenzione e revisione.
3) Il Lavoratore presta maggiore attenzione nelle fasi di salita e discesa dal veicolo.
4) È vietato salire o scendere quando il mezzo è in movimento.

5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Per scendere dai mezzi Aziendali o salirvi:
- avere le mani libere (non tenere in mano attrezzi);
- utilizzare le maniglie se presenti (non aggrapparsi alle leve di comando);
- utilizzare i punti di presa e gli scalini appositamente predisposti (non saltare dalla cabina);
- rimanere rivolti alla cabina mantenendo sempre un contatto “a tre punti” (entrambi i piedi e una mano o entrambe le mani e un piede);
- non utilizzare lo pneumatico come gradino;
- nella discesa, prima di appoggiare il piede a terra verificare che l’area circostante fornisca un punto d’appoggio stabile del piede e sia sgombera da oggetti o sostanze che possano determinare la perdita dell’equilibrio e la successiva caduta;
- prima della salita rimuovere olio e fango dalla scuola delle scarpe e\o dagli scalini (oltre a scivolamenti nel salire si evitano possibili slittamenti del piede sul pedale e gli incidenti che ne deriverebbero).
-
- **Dispositivi di protezione individuale adottati:**

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Utilizzo di Attrezzature con lance a pressione

Il Lavoratore durante l’attività di supporto alla spazzatrice meccanica può utilizzare la lancia a pressione in dotazione.
La lancia a pressione viene utilizzata per il lavaggio e la rimozione di rifiuto dal manto stradale e\o dalle superfici orizzontali e verticali in genere, degli arredi urbani e dei manufatti.
I fattori determinanti possono essere:
- Lancia non a norma
- Lancia e suo sistema non adeguatamente manutenzione
- Mancanza di idoneo sistema di sicurezza
- Tubo flessibile usurato (possibili perdite o rotture improvvise)

Gli effetti dannosi attesi sono:
- Distorsioni
- Contusioni
- Ferite
- Tagli
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sui rischi derivanti dall'utilizzo della lancia a pressione.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;

Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio vibrazioni durante l'utilizzo dell'automezzo aziendale e del soffione.

I fattori determinanti possono essere:

- Continue sollecitazioni vibranti
- Superamento dei limiti di esposizione
- Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
- Vibrazioni trasmesse corpo intero
- Intensità della vibrazione
- Tipologia di oscillazione

Gli effetti dannosi attesi sono:

- Sindrome di Raynaud
- Disturbi alla circolazione del sangue
- Disturbi neuro-vascolari
- Perdita della destrezza manuale
- Fenomeno del dito bianco
- Perdita di sensibilità
- Sensazioni continue di formicolio e intorpidimento
- Sindrome del tunnel carpale
- Disturbi muscoloscheletrici
- Disturbi al rachide lombare
- Disturbi cervico-brachiali
- Disturbi digestivi
- Effetti sull'apparato riproduttivo

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio Basso con risultato della valutazione specifica: Livello inferiore al valore di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Il Lavoratore è formato ed informato sul rischio vibrazioni.
2) Le attività che prevedono l'utilizzo delle attrezzature vibranti progettate e organizzate per essere ridotte al minimo, così da poter diminuire la durata e l'intensità di esposizione.
3) Le attrezzature in dotazione al Lavoratore sono adeguate e soggette a regolare controlli e manutenzione.
4) Le attività che prevedono l'utilizzo di attrezzature vibranti sono progettate e organizzate in modo da ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni.
5) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
7) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
8) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;
Cuffia antirumore EN 352.1;
Guanti per la protezione del rischio vibrazioni UNI EN ISO 10819:1998.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore che svolge attività esterne può essere soggetto a microclima severo caldo con possibilità di esposizione durante la stagione estiva nelle ore più calde.

Per l'attività in esame si prende in considerazione che il Lavoratore più esposto è quello che opera in supporto alla Spazzatrice meccanica, inoltre si tende a precisare che tutti i mezzi di trasporto sono dotati di sistemi per la climatizzazione dell'abitacolo.

I fattori determinanti possono essere:

- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci (condizione pregressa e condizione in tempo reale), il lavoratore potrebbe iniziare il turno lavorativo sotto l'effetto di farmaci assunti precedentemente oppure potrebbe necessitare o comunque fare uso di farmaci durante il turno di lavoro.
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Condizione psicofisica dovuta dall'assunzione di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
7) I mezzi d'opera sono dotati di cabine climatizzate (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore che svolge attività esterne può essere soggetto a microclima severo freddo con possibilità di esposizione durante la stagione invernale nelle ore più fredde.
Per l'attività in esame si prende in considerazione che il Lavoratore più esposto è quello che opera in supporto alla Spazzatrice meccanica, inoltre si tende a precisare che tutti i mezzi di trasporto sono dotati di sistemi per la climatizzazione dell'abitacolo.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Assunzione di farmaci (condizione pregressa e condizione in tempo reale), il lavoratore potrebbe iniziare il turno lavorativo sotto l'effetto di farmaci assunti precedentemente oppure potrebbe necessitare o comunque fare uso di farmaci durante il turno di lavoro.
- Alterazione della percezione termica
- Condizione psicofisica dovuta dall'assunzione di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Esposizione al Rumore Spazzatrice

Si valuta l'esposizione al rischio rumore del Lavoratore che utilizza la spazzatrice.
I fattori determinanti possono essere:
- Intensità del rumore
- Frequenza del rumore
- Durata nel tempo dell'esposizione al rumore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Problemi cardiovascolari
- Indebolimento delle difese immunitarie
- Problemi gastrointestinali
- Interferenza del rumore con attività mentali (Perdita di concentrazione, memoria e capacità di affrontare problemi complessi)
- Aumento dello stress lavoro correlato
- Indebolimento dell'udito
- Ipoacusia
- Sordità
- Lesioni all'apparato uditivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio medio con risultato della valutazione specifica Classe di rischio: inferiore al livello di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro sono adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Le Attrezzature sono soggette ad opportuni programmi di manutenzione.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio rumore e sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione al Rumore Soffione

Si valuta l'esposizione al rischio rumore del Lavoratore che utilizza il soffione.
I fattori determinanti possono essere:
- Intensità del rumore
- Frequenza del rumore
- Durata nel tempo dell'esposizione al rumore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Problemi cardiovascolari
- Indebolimento delle difese immunitarie
- Problemi gastrointestinali
- Interferenza del rumore con attività mentali (Perdita di concentrazione, memoria e capacità di affrontare problemi complessi)
- Aumento dello stress lavoro correlato
- Indebolimento dell'udito
- Ipoacusia
- Sordità
- Lesioni all'apparato uditivo

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.
Rischio medio con risultato della valutazione specifica Classe di rischio: superiore al livello superiore di azione ma inferiore al valore limite.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro sono adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Le Attrezzature sono soggette ad opportuni programmi di manutenzione.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio rumore e sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;
Cuffia antirumore EN 352.1;

Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (raccolta rifiuti)

Nell'attività di raccolta di rifiuti solidi urbani, in casi eccezionali, può accadere che, all'interno dei carichi siano trasportate sorgenti radioattive oppure che i rifiuti urbani siano contaminati da sostanze radioattive.
I fattori determinanti possono essere:
- Rifiuto contaminato
- Contatto accidentale
- Rottura del contenitore, sacco, busta contenete il rifiuto contaminato
- Irraggiamento esterno
- Tempo di irraggiamento
- Distanza di irraggiamento

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Effetti cancerosi
- Mutazioni cellulari
- Abbassamento delle difese immunitarie

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore deve movimentare i contenitori, i sacchi, i cesti e i contenitori dei rifiuti in genere, facendo sempre attenzione a non entrare in contatto con il rifiuto.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati su rischio radiazioni ionizzanti.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;

Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici.
Il Lavoratore è soggetto al rischio biologico nelle attività di raccolta, movimentazione e trattamento del rifiuto, le vie principali di esposizione possono essere per contatto cutaneo, ferite da taglio o da punta (aghi contaminati da virus a trasmissione ematica, oggetti taglienti contaminati da microrganismi presenti nei rifiuti differenziati e indifferenziati), ingestione ed eventuali morsi di animali e punture di insetti.
Comportano maggior rischio di esposizione le aree di lavoro attorno all'operatore, ai contenitori ai mezzi e alle attrezzature per la raccolta (in particolare, presso le bocche di carico) o di spazzamento (eventuale pulizia dell'area).
Il Lavoratore è maggiormente esposto ai seguenti agenti biologici:
- BATTERI (enterococchi, S. aureus, ecc.);
- VIRUS (virus enterici, HBV, ecc.);
- FUNGHI (Aspergillus, ecc.);
- PARASSITI;
- ALLERGENI.

I fattori determinanti possono essere:
- Punture
- Pollini
- Spore fungine
- Polveri
- Contatti
- Tagli
- Abrasioni
- Ingestione
- Punture di insetti e\o morsi di animali

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Patologie di natura infettiva
- Allergie
- Intossicazioni
- Infezioni
- Irritazioni
- Rigonfiamenti
- Shock anafilattico (anafilassi)

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio biologico.
4) Usare particolare cautela nella presa e nella movimentazione dei sacchi dei rifiuti, verificando, sul momento, se ci sono materiali taglienti, aghi, siringhe etc. che sporgono dagli stessi. Raccogliere il rifiuto con gli appositi raccoglitori e attrezzature fornite dall'Azienda.
5) Vaccinazione del Lavoratore Profilassi: Antiepatite B - Antitetanica Controllo: Antiepatite C (come da protocollo sanitario).
6) Adozione di corrette norme igieniche come il lavaggio frequente delle mani e igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce, gettare il fazzoletto subito dopo).
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
8) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al

minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).

9) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
10) Nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
11) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
12) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
13) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici sono adeguati e chiaramente identificati (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
14) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
15) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
16) I dispositivi di protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
17) Nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
18) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori previsti dal D.lgs. 345/1999 e dal D.lgs. 262/2000, in particolare ad attività che espongono ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
Il Lavoratore è esposto maggiormente al rischio radiazioni ottiche naturali durante le stagioni estive e nelle ore più calde e di maggiore intensità solare.
I CDR sono dotati di gabbiotto per le attività amministrative in cui il lavoratore può eseguire anche pause e ristoro.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle
- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide
-

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) I lavoratori sono protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro fisse, mediante la realizzazione di pensiline o tettoie (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Attività in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa. Si procede con la valutazione del detergente per il lavaggio.

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
8) Nelle attività lavorative sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente addestrati per lo specifico processo, e sono disponibili sistemi di controllo adeguati a monitorare e

contenere l'esposizione.
9) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti chimici pericolosi sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza)

I Lavoratori possono impiegare e\o manipolare agenti chimici, prevedendone l'utilizzo per tipo di procedimento e attività specifica. Attività in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa. Si procede con la valutazione del detergente per il lavaggio.

I fattori determinanti possono essere:
·Rottura dei contenitori
·Rovesciamento
·Schizzi
·Contatti accidentali
·Reazioni chimiche
·Formazione di fumi e vapori

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
·Irritazioni
·Intossicazioni
·Esplosioni
·Ferimenti
·Impatto ambientale
·Intossicazione
·Malattie professionali da agenti chimici
·Infortunio da agente chimico
·Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Per la Stima del livello di pericolosità oggettiva si valuta:
- Gli agenti chimici presenti durante il lavoro sono identificati e inventariati
- I contenitori originali degli agenti chimici sono segnalati con etichette
- Le segnalazioni degli agenti chimici vengono mantenute anche su contenitori in eventuali operazioni di travaso
- Le aree di stoccaggio sono correttamente ventilate, a tiraggio naturale e le quantità sono sempre modeste
- Le aree di stoccaggio garantiscono, in caso di perdite di agenti chimici allo stato liquido, la raccolta diretta in zona
- Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di agenti chimici strettamente necessaria per il lavoro immediato
- Gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro in attesa di essere impiegati sono adeguatamente stoccati
- I lavoratori hanno accesso alla scheda di sicurezza
- Le attrezzature e i mezzi sono adeguatamente manutentate
- Le postazioni e i locali di lavoro sono adeguatamente puliti
- Sono presenti mezzi specifici per neutralizzare e pulire la fuoriuscita e\o controllare le perdite
- Esiste un programma di gestione rifiuti
- Sono state istaurate norme corrette di igiene personale
- Si dispone di piani di emergenza
- Viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli indumenti di lavoro

Per la stima del livello di Esposizione e livello di conseguenze si valuta:
- Il livello di esposizione in funzione dei tempi di permanenza è valutato come livello di esposizione per alcune volte nella giornata e per brevi periodi
- Il livello di conseguenze può essere stimato in funzione dei danni personali prevedibili e valutabile come Lesioni normalmente reversibili

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"
Rischio Basso con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Non si procede ad una Valutazione più approfondita.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel

rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Attività di movimentazione rifiuti con automezzi con braccio meccanico (Ragno)

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività di movimentazione rifiuti con automezzi con braccio meccanico (Ragno) " del processo produttivo "OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo freddo durante la fase invernale più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo

- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo caldo durante la fase estiva più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
3) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).
4) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.
7) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dall'utilizzo dei mezzi aziendali, dalle autovetture circolanti sul suolo pubblico e privato, e durante la movimentazione dei cassoni scarrabili.
L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dal traffico cittadino, per questo, si valuta la possibilità che il cittadino compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida, le negligenze del cittadino potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
Il ribaltamento dei cassoni scarrabili può avvenire sia nella sua condizione statica che in quella dinamica.
L'investimento del Lavoratore da parte di autoveicoli può avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento dell'autoveicolo).
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Errata movimentazione e posizionamento dei cassoni scarrabili
- Mancato inserimento del freno di stazionamento
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.

2) Mantenere una velocità adeguata durante l'utilizzo dei mezzi aziendali. Attenersi al codice della strada e ai limiti di velocità segnalati.
3) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
4) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
8) Il Lavoratore. al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti con l'utilizzo di mezzi aziendali è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di Aerosol urbani, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi delle autovetture.
I fattori determinanti possono essere:
- Durante le attività di spazzamento, lo stesso operatore è fonte di innalzamento polveri
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani

Gli effetti dannosi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore deve evitare di essere causa di innalzamento di polveri, utilizzando diligentemente i mezzi e le attrezzature di lavoro in dotazione.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Incidente stradale

Il Lavoratore è soggetto al rischio incidente stradale nelle vie o nelle piazze aperte alla circolazione, nei

Dipartimenti, nei CDR e negli impianti, i veicoli coinvolti posso risultare fermi o in movimento. Si valuta la possibilità che l'incidente possa essere causato dal lavoratore, dagli altri autisti o da un concorso di colpa tra il lavoratore e gli altri autisti, per quanto specificato, i seguenti fattori di rischio sono attribuiti sia al lavoratore che agli autisti in genere.

I fattori determinanti possono essere:

- Scarsa visibilità
- Violazione del codice della strada
- Scarsa conoscenza del mezzo aziendale
- Scarsa conoscenza del territorio e\o del tragitto
- Stanchezza
- Stress
- Presenza di condizioni patologiche pregresse
- Uso di farmaci e\o sostanze psicotrope (Droga e Alcol)
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Caratteristiche del mezzo
- Usura e manutenzione del mezzo
- Presenza e utilizzo dei dispositivi di sicurezza
- Condizioni climatiche
- Traffico
- Utilizzo di telefoni e\o smartphone
- Elevato numero di ore di guida
- Guida notturna
- Elevata velocità di trasporto
- Sonnolenza e disturbi del sonno
- Colpi di sonno
- Nervosismo
- Irascibilità
- Guasti e rotture improvvise

Gli effetti dannosi possono essere:

- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Perdita di coscienza
- Lesioni da impatto
- Ustioni
- Conseguenze psicologiche

Esito della valutazione:

Rischio Alto con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) L'itinerario è accuratamente pianificato scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti.
2) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati con particolare riguardo: al codice della strada, agli effetti dell'alcool sulla guida, agli effetti dei farmaci sulla guida, alla corretta alimentazione dell'autista, allo stress e guida notturna e come comportarsi in caso di emergenza.
3) Gli autisti sono addestrati alla guida in condizioni particolari (strada bagnata, ghiacciata, ostacoli improvvisi, ecc.).
4) Sono adottate procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc.
5) I mezzi sono sottoposti a precisa e regolare manutenzione.
6) È regolarmente verificata la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità.
7) Sui vetri non si incollano e/o applicano adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida.

8) L'operatore può guidare i mezzi aziendali solo se in possesso di idonea patente di guida in corso di validità.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Cadute dall'alto

Il Lavoratore durante le attività di movimentazione dei rifiuti attraverso mezzi aziendali dotati di Gru su autocarro, possono essere soggetti a cadute dall'alto dettate dalle operazioni di salita, discesa ed utilizzo della postazione di manovra della Gru su autocarro. Per salire e scendere dalla postazione di manovra della Gru, il Lavoratore utilizza una scala a pioli. Il Lavoratore è dotato di imbragatura di sicurezza.
Il braccio meccanico della Gru su autocarro è dotato di benna mordente (Ragno),
I fattori determinanti possono essere:
- Rottura e\o malfunzionamento del mezzo e della Gru su autocarro
- Scarsa conoscenza del mezzo aziendale
- Stanchezza
- Scivolamento dalla scala di salita\discesa
- Caduta dalla postazione di manovra e\o dalla scala di accesso alla postazione
- Possibili contatti con rifiuti e\o materiali
- Guasti e rotture improvvise
- Urti e colpi improvvisi
- Errata manovra
- Disattenzione dell'operatore
- Scale contaminate e scivolose
- Mancato utilizzo dei DPI
- Blocco improvviso della Gru
- Condizioni di panico
- Utilizzo di sostanze tossiche\psicotrope (Droga e Alcol)

Gli effetti dannosi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Perdita di coscienza
- Lesioni da impatto
- Conseguenze psicologiche

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Circoscrivere e segnalare la zona di manovra.
2) Verificare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza compresi quelli degli accessori di sollevamento (ad esempio limitatori di carico, fine corsa, sicura dal gancio). Operare dal lato opposto al movimento della gru durante le operazioni di apertura della gru.
3) Accertarsi che il carico sia imbragato e agganciato correttamente nel rispetto delle caratteristiche degli accessori di sollevamento. Accertarsi che il carico sia adeguato alle azioni di manovra da svolgere.
4) È regolarmente verificata la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità.
5) Accertarsi che il campo visivo sia libero prima di eseguire manovre con la Gru su autocarro.
6) Non eseguire manovre avventate ed improvvisate.
7) Prima di utilizzare la Gru su autocarro mettere in sicurezza e stabilizzare il mezzo.
8) Segnalare immediatamente al responsabile di turno qualsiasi deficienza, rottura e\o malfunzionamento del mezzo aziendale.
9) Gli autisti sono adeguatamente informati, formati e addestrati all'utilizzo della Fru su autocarro.
10) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i

Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
11) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
12) Mantenere sempre pulita la scala per la salita e la discesa dalla postazione di manovra della Gru su autocarro. Il Lavoratore deve far attenzione alla pulizia delle suole delle scarpe in dotazione prima di salire sulla scala.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Imbragatura contro le cadute dall'alto UNI EN 361:2003;
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Casco di protezione con sottogola UN EN 397.

Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo

Il Lavoratore durante la fase di salita e discesa dal mezzo in dotazione è soggetto al rischio di caduta durante la salita e la discesa dalla cabina del mezzo.
I fattori determinanti possono essere:
- Cattivo posizionamento del piede durante la salita e la discesa
- Manto stradale scivoloso
- Condizioni climatiche (pioggia, ghiaccio, neve, grandine e gelate)
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale

Gli effetti dannosi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati sulle corrette procedure di salita e discesa dal mezzo.
2) I mezzi di trasporto sono sottoposti a regolare manutenzione e revisione.
3) Adeguata attenzione è prestata alle fasi di salita e discesa del veicolo.
4) È vietato salire o scendere quando il mezzo è in movimento.
5) Attenersi alle disposizioni e alle disposizioni aziendali.
6) Per scendere dai mezzi Aziendali o salirvi:
- avere le mani libere (non tenere in mano attrezzi);
- utilizzare le maniglie (non aggrapparsi alle leve di comando);
- utilizzare i punti di presa e gli scalini appositamente predisposti (non saltare dalla cabina);
- rimanere rivolti alla cabina mantenendo sempre un contatto “a tre punti” (entrambi i piedi e una mano o entrambe le mani e un piede);
- non utilizzare lo pneumatico come gradino;
- nella discesa, prima di appoggiare il piede a terra verificare che l’area circostante fornisca un punto d’appoggio stabile del piede e sia sgombera da oggetti o sostanze che possano determinare la perdita dell’equilibrio e la successiva caduta;
- prima della salita rimuovere olio e fango dalla scuola delle scarpe e dagli scalini (oltre a scivolamenti nel salire si evitano possibili slittamenti del piede sul pedale e gli incidenti che ne deriverebbero).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Aggressione fisica

Il Lavoratore svolgendo attività all'esterno e su pubblica piazza, può essere soggetto ad aggressione fisica entrando in contatto con l'utenza\cittadino.
I fattori determinanti possono essere:
- Assenza di partecipazione nei confronti di esigenze di ordine pratico o affettivo tra il lavoratore e l'utente\cittadino
- Alterazione psicofisica del lavoratore e\o dell'utente\cittadino (es. assunzione farmaci, sostanze psicotrope, droghe e alcol)
- Divergenze emergenti tra lavoratore e utente\cittadino "Generico varie ed eventuali"
- Nervosismo
- Irascibilità

Gli effetti dannosi possono essere:
- Conseguenze psicologiche
- Aumento stress lavoro correlato
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

La presente valutazione è stata redatta come rischio emergente, ed è soggetta a particolare monitoraggio da parte del Servizio Prevenzione e Protezione per il miglioramento all'approccio e alla gestione del rischio aggressione fisica.
Sono state svolte interviste ai lavoratori in merito al rischio aggressione fisica, i contenuti delle interviste sono stati utilizzati come parametro per l'attribuzione del valore Probabilità di accadimento.

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore dovrà mantenere un comportamento ed un linguaggio congruo alle sue mansioni, svolgendo le proprie attività con professionalità e diligenza.
2) Il Lavoratore dovrà evitare rumori inutili e/o molesti durante l'attività svolta;
3) Il Lavoratore deve rispettare quanto dettato dal Codice Etico e dalle politiche adottate dall'Azienda.
4) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati sul rischio aggressione fisica.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività di movimentazione rifiuti, le cause potrebbero essere dettate dalle autovetture parcheggiate, dall'eventuale proiezione da una ruota di un'autovettura di sassi o oggetti, dall'arredo urbano, dalla caduta di oggetti da balconi e finestre di abitazioni civili e no, nonché dai mezzi e dalle attrezzature utilizzate (es. presse).
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei contenitori ed inatteso movimento degli stessi
- Ribaltamento del Cassone
- Errato posizionamento del Cassone
- Ribaltamento della Gru su autocarro
- Manovre errate della Gru su autocarro

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni

- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Schiacciamenti
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
6) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
7) Attenersi alle disposizioni e le procedure aziendali.
8) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di Aerosol urbani, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi delle autovetture, e dai mezzi e attrezzature aziendali utilizzate
I fattori determinanti possono essere:
- Durante le attività di movimentazione dei rifiuti, lo stesso operatore è fonte di innalzamento polveri
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore deve evitare di essere causa di innalzamento di polveri, utilizzando diligentemente i mezzi e le attrezzature di lavoro in dotazione.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti a contatto con oggetti taglienti e/o pungenti.
L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti all'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature in dotazione.
I fattori determinati possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei contenitori ed inatteso movimento degli stessi
- Manovre errate durante la movimentazione dei cassoni scarrabili
- Oggetti sporgenti

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
7) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda;

È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda.
8) È attiva la sorveglianza sanitaria.
9) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici.
Il Lavoratore è soggetto al rischio biologico nelle attività di movimentazione dei rifiuti, le vie principali di esposizione possono essere per contatto cutaneo, ferite da taglio o da punta, inalazione, ingestione ed eventuali morsi di animali e punture di insetti.
Comportano maggior rischio di esposizione le aree di lavoro attorno all'operatore e al mezzo e alle attrezzature in dotazione.
Il Lavoratore è maggiormente esposto ai seguenti agenti biologici:
- BATTERI (enterococchi, S. aureus, ecc.);
- VIRUS (virus enterici, HBV, ecc.);
- FUNGHI (Aspergillus, ecc.);
- PARASSITI;
- ALLERGENI.

I fattori determinanti possono essere:
- Punture
- Pollini
- Spore fungine
- Polveri
- Contatti
- Tagli
- Abrasioni
- Ingestione
- Punture di insetti e\o morsi di animali

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Patologie di natura infettiva
- Allergie
- Intossicazioni
- Infezioni
- Irritazioni
- Rigonfiamenti
- Shock anafilattico (anafilassi)

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio biologico.
4) Usare particolare cautela nella presa e nella movimentazione dei sacchi dei rifiuti, verificando, sul momento, se ci sono materiali taglienti, aghi, siringhe etc. che sporgono dagli stessi. Raccogliere il rifiuto con gli appositi raccoglitori e attrezzature fornite dall'Azienda.
5) Vaccinazione del Lavoratore Profilassi: Antiepatite B - Antitetanica Controllo: Antiepatite C (come da protocollo sanitario).
6) Adozione di corrette norme igieniche come il lavaggio frequente delle mani e igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce, gettare il fazzoletto subito dopo).
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
8) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
9) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
10) Nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un

agente biologico al di fuori del luogo di lavoro (Art. 272, D.lgs. 81/2008).

11) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
12) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
13) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici sono adeguati e chiaramente identificati (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
14) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
15) I lavoratori dispongono di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
16) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
17) I dispositivi di protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
18) Nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
19) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori previsti dal D.lgs. 345/1999 e dal D.lgs. 262/2000, in particolare ad attività che espongono ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle
- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione stradale, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie dei marciapiedi, durante la movimentazione e lo svuotamento del bidone. Gli scivolamenti o inciampi, possono essere dettati anche da movimenti scoordinati, passi falsi e perdite di controllo che avvengono durante lo spostamento a piedi.
I fattori determinati possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Sostanze scivolose sul manto stradale e sue pertinenze
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo calzature non idonee

Gli effetti dannosi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Mantenere una velocità adeguata durante il trasporto del Carrello con maniglie direzionali. È vietato correre durante la movimentazione del Carrello con maniglie direzionali.
6) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
7) Attenersi alle disposizioni aziendali.
8) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio vibrazioni durante l'utilizzo del mezzo aziendale.
I fattori determinanti possono essere:
- Continue sollecitazioni vibranti
- Superamento dei limiti di esposizione
- Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
- Vibrazioni trasmesse corpo intero
- Intensità della vibrazione
- Tipologia di oscillazione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sindrome di Raynaud
- Disturbi alla circolazione del sangue
- Disturbi neuro-vascolari
- Perdita della destrezza manuale
- Fenomeno del dito bianco
- Perdita di sensibilità
- Sensazioni continue di formicolio e intorpidimento
- Sindrome del tunnel carpale
- Disturbi muscoloscheletrici
- Disturbi al rachide lombare
- Disturbi cervico-brachiali
- Disturbi digestivi
- Effetti sull'apparato riproduttivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio Basso con risultato della valutazione specifica: Livello inferiore al valore di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore è formato ed informato sul rischio vibrazioni.
2) Le attività che prevedono l'utilizzo delle attrezzature vibranti progettate e organizzate per essere ridotte al minimo, così da poter diminuire la durata e l'intensità di esposizione.
3) Le attività che prevedono l'utilizzo di attrezzature vibranti sono progettate e organizzate in modo da ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni.
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione al Rumore

Si valuta l'esposizione al rischio rumore del Lavoratore che utilizza il mezzo aziendale.
I fattori determinanti possono essere:
- Intensità del rumore
- Frequenza del rumore
- Durata nel tempo dell'esposizione al rumore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Problemi cardiovascolari
- Indebolimento delle difese immunitarie
- Problemi gastrointestinali

- Interferenza del rumore con attività mentali (Perdita di concentrazione, memoria e capacità di affrontare problemi complessi)
- Aumento dello stress lavoro correlato
- Indebolimento dell'udito
- Ipoacusia
- Sordità
- Lesioni all'apparato uditivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio medio con risultato della valutazione specifica Classe di rischio: inferiore al livello di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.lgs. 81/2008).
2) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio rumore e sull'uso corretto dei mezzi e delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore.
3) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
4) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Proiezione di schegge

Il Lavoratore può essere esporto al rischio di proiezione di schegge di vario genere durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti. Durante la movimentazione dei rifiuti all'interno e dall'esterno verso l'interno dei cassoni scarrabili, il lavoratore potrebbe essere colpito da schegge di materiale derivanti dall'attività di movimentazione e sistemazione don l'ausilio della Gru su autocarro.
I fattori determinanti possono essere:
- Inappropriata procedura per lo svuotamento del contenitore per rifiuti
- Distrazione dell'Operatore
- Sgancio del contenitore dalla guida per lo scarico nel mezzo aziendale
- Rottura improvvisa del contenitore per rifiuti
- Disomogeneità di peso del rifiuto all'interno del contenitore
- Inappropriato utilizzo dei DPI in dotazione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Lesioni agli occhi
- Lesioni alle parti del corpo non adeguatamente protette dall'abbigliamento e dai DPI in dotazione

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono adeguatamente formati ed informati sul rischio di proiezione di schegge.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
4) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
5) Il Lavoratore deve controllare preventivamente al conferimento, la stabilità e l'adeguata condizione di carico dei contenitori.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;

Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Casco di protezione UN EN 397.

Attività di guida e trasporto Operatore Ecologico / Autista area conduzione

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività di guida e trasporto Operatore Ecologico / Autista area conduzione" del processo produttivo "OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Investimento, ribaltamento

Il lavoratore alla guida dei mezzi aziendali è soggetto al rischio di investimenti e di ribaltamenti.
Il lavoratore potrebbe essere investito dal proprio mezzo a causa di negligenze, disattenzioni o rotture improvvise e impreviste, oppure potrebbe essere investito da altri mezzi circolanti durante le attività in cui il Lavoratore è fuori dal proprio abitacolo, inoltre, esiste il rischio di investimento del posto di guida dell'autista a causa del carico mal posizionato o mal assicurato o a seguito di incidente, di frenata brusca, e di spostamento improvviso del carico posteriore.
L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dal traffico cittadino, per questo, si valuta la possibilità che il cittadino compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida, le negligenze del cittadino potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
Il Lavoratore potrebbe essere investito o subire il ribaltamento del mezzo aziendale sia nella sua fase statica che in quella dinamica.
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Posizionamento del carico
- Incidente stradale
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Mancato inserimento, errato inserimento o rottura del freno di stazionamento
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento e l'ancoraggio del materiale trasportato.
2) La cabina di guida è protetta dal rischio dovuto ad un eventuale spostamento del carico.
3) Sono rispettate le corrette modalità di guida e trasporto.
4) Accertarsi sempre prima di scendere dal mezzo in dotazione di aver inserito correttamente il freno di stazionamento. Il Lavoratore deve comunicare immediatamente qualsiasi deficienza e mal funzionamento del freno di stazionamento.
5) Il guidatore deve sempre rispettare il codice della strada e non deve compiere manovre brusche, inopportune e che comunque possono pregiudicare la propria sicurezza e quella delle altre persone.
6) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
7) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e

tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Incidente stradale

Rischio legato alla guida: incidente stradale attribuibile a imprudenze/disattenzioni o comportamenti errati dell'autista o di altri utenti della strada, a condizioni ambientali, alle condizioni del mezzo e/o del carico;
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa visibilità
- Violazione del codice della strada
- Scarsa conoscenza del mezzo aziendale
- Scarsa conoscenza del territorio e\o del tragitto
- Stanchezza
- Stress
- Presenza di condizioni patologiche pregresse
- Uso di farmaci e\o sostanze psicotrope (Droga e Alcol)
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Caratteristiche del mezzo
- Usura e manutenzione del mezzo
- Presenza e utilizzo dei dispositivi di sicurezza
- Condizioni climatiche
- Traffico
- Utilizzo di telefoni e\o smartphone
- Elevato numero di ore di guida
- Guida notturna
- Elevata velocità di trasporto
- Sonnolenza e disturbi del sonno
- Colpi di sonno
- Nervosismo
- Irascibilità
- Guasti e rotture improvvise
- Ribaltamento del mezzo.

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Perdita di coscienza
- Lesioni da impatto
- Ustioni
- Conseguenze psicologiche

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'itinerario è accuratamente pianificato scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti.
2) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati con particolare riguardo: al codice della strada, agli effetti dell'alcool sulla guida, agli effetti dei farmaci sulla guida, alla corretta alimentazione dell'autista, allo stress e guida notturna e come comportarsi in caso di emergenza.
3) Gli autisti sono addestrati alla guida in condizioni particolari (strada bagnata, ghiacciata, ostacoli

improvvisi, ecc.).
4) Sono adottate procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc.
5) I mezzi sono sottoposti a precisa e regolare manutenzione.
6) È regolarmente verificata la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità.
7) Sui vetri non si incollano e/o applicano adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida.
8) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
9) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
10) Il Lavoratore deve utilizzare correttamente i presidi di sicurezza dell'Automezzo.
11) Il Lavoratore deve comunicare qualsiasi deficienza dell'automezzo riscontrata durante il suo l'utilizzo.
12) Il Lavoratore deve rispettare il codice della strada.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Cinture di sicurezza
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Lavoro notturno

Il Lavoratore che svolge le proprie attività nelle ore notturne può subire affaticamento visivo con bruciore agli occhi e cefalea dovuta alla guida prolungata e notturna.
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Stanchezza
- Guida prolungata
- Non rispetto delle pause
- Distrazione dell'operatore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress lavoro correlato
- Disturbi del sonno
- Disturbi dell'apparato digestivo
- Aumento o diminuzione di peso
- Malattie cardiovascolari
- Disturbi psicosociali e psicoaffettivi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Durante la guida notturna sono rispettate le pause per pisolini e ristoro e sono limitate il numero di notti consecutive di lavoro.
2) Non sono superate le 6 ore di guida notturna.
3) I turni, i riposi e i ritmi di lavoro sono adeguatamente definiti.

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.
Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:
N. 1. Guida dell'automezzo;
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Prolungato mantenimento della posizione seduta

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Le postazioni di lavoro, comprese quelle delle macchine, sono strutturate e progettate secondo i principi dell'ergonomia (Art. 71, comma 6, D.lgs. 81/2008).
2) I piani di lavoro sono regolabili in altezza al fine di consentire l'alternanza della posizione seduta con quella in eretta (Art. 71, comma 6, D.lgs. 81/2008).
3) Le pause, gli intervalli e le turnazioni sono adeguate al lavoro da svolgere e consentono di evitare il mantenimento di posture in maniera reiterata e/o prolungata.

Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio vibrazioni durante l'utilizzo del mezzo aziendale.
I fattori determinanti possono essere:
- Continue sollecitazioni vibranti
- Superamento dei limiti di esposizione
- Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
- Vibrazioni trasmesse corpo intero
- Intensità della vibrazione
- Tipologia di oscillazione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sindrome di Raynaud
- Disturbi alla circolazione del sangue
- Disturbi neuro-vascolari
- Perdita della destrezza manuale
- Fenomeno del dito bianco
- Perdita di sensibilità
- Sensazioni continue di formicolio e intorpidimento
- Sindrome del tunnel carpale
- Disturbi muscoloscheletrici
- Disturbi al rachide lombare
- Disturbi cervico-brachiali
- Disturbi digestivi
- Effetti sull'apparato riproduttivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio Basso con risultato della valutazione specifica: Livello inferiore al valore di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore è formato ed informato sul rischio vibrazioni.
2) Le attività che prevedono l'utilizzo delle attrezzature vibranti progettate e organizzate per essere ridotte al minimo, così da poter diminuire la durata e l'intensità di esposizione.
3) Le attività che prevedono l'utilizzo di attrezzature vibranti sono progettate e organizzate in modo da ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni.
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione al Rumore utilizzo mezzo aziendale

Si valuta l'esposizione al rischio rumore del Lavoratore che utilizza il mezzo aziendale.
I fattori determinanti possono essere:
- Intensità del rumore
- Frequenza del rumore
- Durata nel tempo dell'esposizione al rumore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Problemi cardiovascolari
- Indebolimento delle difese immunitarie
- Problemi gastrointestinali
- Interferenza del rumore con attività mentali (Perdita di concentrazione, memoria e capacità di affrontare problemi complessi)
- Aumento dello stress lavoro correlato
- Indebolimento dell'udito
- Ipoacusia
- Sordità
- Lesioni all'apparato uditivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio medio con risultato della valutazione specifica Classe di rischio: inferiore al livello di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.lgs. 81/2008).
2) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio rumore e sull'uso corretto dei mezzi e delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore.
3) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
4) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Cuffia antirumore EN 352.1;

Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio vibrazioni durante l'utilizzo del mezzo aziendale.
I fattori determinanti possono essere:
- Continue sollecitazioni vibranti
- Superamento dei limiti di esposizione
- Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
- Vibrazioni trasmesse corpo intero
- Intensità della vibrazione
- Tipologia di oscillazione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sindrome di Raynaud
- Disturbi alla circolazione del sangue
- Disturbi neuro-vascolari
- Perdita della destrezza manuale
- Fenomeno del dito bianco
- Perdita di sensibilità
- Sensazioni continue di formicolio e intorpidimento
- Sindrome del tunnel carpale

- Disturbi muscoloscheletrici
- Disturbi al rachide lombare
- Disturbi cervico-brachiali
- Disturbi digestivi
- Effetti sull'apparato riproduttivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio Basso con risultato della valutazione specifica: Livello inferiore al valore di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore è formato ed informato sul rischio vibrazioni.
2) Le attività che prevedono l'utilizzo delle attrezzature vibranti progettate e organizzate per essere ridotte al minimo, così da poter diminuire la durata e l'intensità di esposizione.
3) Le attività che prevedono l'utilizzo di attrezzature vibranti sono progettate e organizzate in modo da ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni.
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Atmosfere esplosive (INAIL)

Attività in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva ovvero una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta.
Si valuta il rischio Atex durante le attività di rifornimento degli automezzi, sia presso stazioni di rifornimento esterne che presso il serbatorio sito nel dipartimento di Velletri.
I fattori determinanti possono essere:
- Deflagrazione
- Detonazione
- Saturazione Area (creazione di atmosfera esplosiva)
- Raggiungimento del range superiore di esplosione
- Raggiungimento della temperatura di accensione
- Sorgenti di innesco (Elettrica, elettrostatica, scariche atmosferiche, scintille ecc.)
- Reazioni esotermiche
- Sorgenti calde
- Fiamme libere

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Fratture
- Compromissione respiratoria
- Lesioni ai tessuti molli e agli organi interni
- Emorragie interne ed esterne con shock
- Ustioni e compromissioni sensoriali, in particolare dell'udito e della vista
- Danno polmonare da esplosione
- Embolia gassosa sistemica
- Lesioni associate a radicali liberi (trombosi, lipo-ossigenazione e coagulazione intravascolare disseminata)
- Barotrauma acustico (compresa la rottura della membrana timpanica, l'emotimpano senza rottura, e la frattura o lussazione degli ossicini dell'orecchio medio)

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio da esposizione ad atmosfere esplosive MEDIO/BASSO (Valutazione INAIL).

Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Le fughe e le emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro (Allegato L, punto 2.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le fughe e le emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili sono contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi (Allegato L, punto 2.1, D.lgs. 81/2008).
3) Le misure di protezione sono programmate per il massimo pericolo possibile, qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili (Allegato L, punto 2.2., D.lgs. 81/2008).
4) I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive (Allegato L, punto 2.3., D.lgs. 81/2008).
5) Gli ambienti di lavoro sono progettati e strutturati in modo tale da evitare che siano portatori di carica o generatori di carica (Allegato L, punto 2.3., D.lgs. 81/2008).
6) Gli impianti, le attrezzature, i sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio solo se previsti dal documento sulla protezione contro le esplosioni (Allegato L, punto 2.4., D.lgs. 81/2008).
7) Le attrezzature di lavoro e i relativi dispositivi di collegamento sono posti in servizio solo se previsti dal documento sulla protezione contro le esplosioni (Allegato L, punto 2.4., D.lgs. 81/2008).
8) Le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento, nonché la struttura del luogo di lavoro, sono progettate, costruite, montate, installate e tenute in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e se questa circostanza dovesse verificarsi, si potrei controllarne o ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro o l'attrezzatura stessa (Allegato L, punto 2.5., D.lgs. 81/2008).
9) Nei luoghi di lavoro sono adottate le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui lavoratori (Allegato L, punto 2.5., D.lgs. 81/2008).
10) Nei luoghi di lavoro i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per un'esplosione siano raggiunte (Allegato L, punto 2.6., D.lgs. 81/2008).
11) Nei luoghi di lavoro, ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi di lavoro (Allegato L, punto 2.7., D.lgs. 81/2008).
12) Quando una interruzione di energia elettrica dà luogo a rischi supplementari è assicurata la continuità del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione, indipendentemente dal resto dell'impianto (Allegato L, punto 2.9., lettera a), D.lgs. 81/2008).
13) Gli apparecchi e i sistemi di protezione a funzionamento automatico, che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste, sono disinseribili manualmente, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori (Allegato L, punto 2.9., lettera b), D.lgs. 81/2008).
14) In caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata è dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo (Allegato L, punto 2.9., lettera c), D.lgs. 81/2008).
15) Le lavoratrici durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio sono allontanate dalle attività lavorativa (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Il Lavoratore potrebbe essere soggetto al rischio chimico durante il rifornimento dell'automezzo.
I fattori determinanti possono essere:
- Rottura e\o malfunzionamento della pompa di rifornimento
- Distrazione dell'Operatore
- Errato inserimento della pompa nel serbatoio

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Irritazioni
- Allergie
- Reazioni cutanee
- Intossicazione
- Malattie professionali da agenti chimici

- Infortunio da agente chimico
- Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
8) La sostanza è usata e conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso tubazioni stagne.
9) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti chimici pericolosi sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza)

I Lavoratori possono impiegare e\o manipolare agenti chimici, prevedendone l'utilizzo per tipo di procedimento e attività specifica. Il Lavoratore potrebbe essere soggetto al rischio chimico durante il rifornimento dell'automezzo.
I fattori determinanti possono essere:
·Rottura dei contenitori
·Rovesciamento
·Schizzi
·Contatti accidentali
·Reazioni chimiche
·Formazione di fumi e vapori
Gli effetti dannosi attesi possono essere:
·Irritazioni
·Intossicazioni
·Esplosioni
·Ferimenti
·Impatto ambientale
·Intossicazione
·Malattie professionali da agenti chimici
·Infortunio da agente chimico
·Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Per la Stima del livello di pericolosità oggettiva si valuta:

- Gli agenti chimici presenti durante il lavoro sono identificati e inventariati
- I contenitori originali degli agenti chimici sono segnalati con etichette
- Le segnalazioni degli agenti chimici vengono mantenute anche su contenitori in eventuali operazioni di travaso
- Le aree di stoccaggio sono correttamente ventilate, a tiraggio naturale e le quantità sono sempre modeste
- Le aree di stoccaggio garantiscono, in caso di perdite di agenti chimici allo stato liquido, la raccolta diretta in zona
- Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di agenti chimici strettamente necessaria per il lavoro immediato
- Gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro in attesa di essere impiegati sono adeguatamente stoccati
- I lavoratori hanno accesso alla scheda di sicurezza
- Le attrezzature e i mezzi sono adeguatamente manutentate
- Le postazioni e i locali di lavoro sono adeguatamente puliti
- Sono presenti mezzi specifici per neutralizzare e pulire la fuoriuscita e\o controllare le perdite
- Esiste un programma di gestione rifiuti
- Sono state istaurate norme corrette di igiene personale
- Si dispone di piani di emergenza
- Viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli indumenti di lavoro

Per la stima del livello di Esposizione e livello di conseguenze si valuta:

- Il livello di esposizione in funzione dei tempi di permanenza è valutato come livello di esposizione per alcune volte nella giornata e per brevi periodi
- Il livello di conseguenze può essere stimato in funzione dei danni personali prevedibili e valutabile come Lesioni normalmente reversibili

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"
Rischio Basso con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Non si procede ad una Valutazione più approfondita.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B.

Attività di pulizia locali Dipartimenti e CDR

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività di pulizia locali Dipartimenti e CDR" del processo produttivo "OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Il rischio principale di questa attività è la inalazione e la conseguente intossicazione per la manipolazione di prodotti tossici utilizzati (detergenti, disinfettanti, ecc.).
I fattori determinanti possono essere:
- Prolungata esposizione
- Contatto diretto
- Ingestione
- Reazioni tra sostanze
- Assorbimento per inalazione
- Sversamenti accidentali
- Distrazione dell'Operatore
- Mancato utilizzo dei DPI
- DPI non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Irritazioni
- Allergie
- Reazioni cutanee
- Intossicazione
- Malattie professionali da agenti chimici
- Infortunio da agente chimico
- Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio: "Irrilevante per la salute".
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Nella scelta dei detergenti impiegati si preferiscono quelli che alla lettura delle etichette e delle schede di sicurezza sono meno pericolosi.
2) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
3) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
4) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
5) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
6) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
7) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
8) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di

eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).

9) Nelle attività lavorative sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente addestrati per lo specifico processo, e sono disponibili sistemi di controllo adeguati a monitorare e contenere l'esposizione.
10) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti chimici pericolosi sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza)

I Lavoratori possono impiegare e\o manipolare agenti chimici, prevedendone l'utilizzo per tipo di procedimento e attività specifica. Il rischio principale di questa attività è la inalazione e la conseguente intossicazione per la manipolazione di prodotti tossici utilizzati (detergenti, disinfettanti, ecc.).
I fattori determinanti possono essere:
·Rottura dei contenitori
·Rovesciamento
·Schizzi
·Contatti accidentali
·Reazioni chimiche
·Formazione di fumi e vapori
Gli effetti dannosi attesi possono essere:
·Irritazioni
·Intossicazioni
·Esplosioni
·Ferimenti
·Impatto ambientale
·Intossicazione
·Malattie professionali da agenti chimici
·Infortunio da agente chimico
·Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto
Per la Stima del livello di pericolosità oggettiva si valuta:

- Gli agenti chimici presenti durante il lavoro sono identificati e inventariati
- I contenitori originali degli agenti chimici sono segnalati con etichette
- Le segnalazioni degli agenti chimici vengono mantenute anche su contenitori in eventuali operazioni di travaso
- Le aree di stoccaggio sono correttamente ventilate, a tiraggio naturale e le quantità sono sempre modeste
- Le aree di stoccaggio garantiscono, in caso di perdite di agenti chimici allo stato liquido, la raccolta diretta in zona
- Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di agenti chimici strettamente necessaria per il lavoro immediato
- Gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro in attesa di essere impiegati sono adeguatamente stoccati
- I lavoratori hanno accesso alla scheda di sicurezza
- Le attrezzature e i mezzi sono adeguatamente manutentate
- Le postazioni e i locali di lavoro sono adeguatamente puliti
- Sono presenti mezzi specifici per neutralizzare e pulire la fuoriuscita e\o controllare le perdite
- Esiste un programma di gestione rifiuti
- Sono state istaurate norme corrette di igiene personale
- Si dispone di piani di emergenza
- Viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli indumenti di lavoro

Per la stima del livello di Esposizione e livello di conseguenze si valuta:

- Il livello di esposizione in funzione dei tempi di permanenza è valutato come livello di esposizione per alcune volte nella giornata e per brevi periodi
- Il livello di conseguenze può essere stimato in funzione dei danni personali prevedibili e valutabile come Lesioni normalmente reversibili

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"
Rischio Basso con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Non si procede ad una Valutazione più approfondita.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici

Il Lavoratore durante la pulizia dei locali e dei sanitari può essere esposto a rischi biologico.
Il Lavoratore è maggiormente esposto ai seguenti agenti biologici:
- BATTERI (enterococchi, S. aureus, ecc.);
- VIRUS (virus enterici, HBV, ecc.);
- FUNGHI (Aspergillus, ecc.);
- PARASSITI;
- ALLERGENI.

I fattori determinanti possono essere:
- Pollini
- Spore fungine
- Polveri
- Contatti
- Tagli
- Abrasioni
- Ingestione
- Punture di insetti

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Patologie di natura infettiva
- Allergie
- Intossicazioni
- Infezioni

- Irritazioni
- Rigonfiamenti
- Shock anafilattico (anafilassi)

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
2) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
3) Le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori impiegati in attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici, sono principalmente di tipo collettivo e, solo se non è possibile evitare altrimenti l'esposizione, si adottano misure di prevenzione individuali (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
4) Nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
5) Le aree in cui si svolgono attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici, sono indicate con adeguato segnale di avvertimento (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
6) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
7) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
8) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici sono adeguati e chiaramente identificati (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
9) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
10) I lavoratori dispongono di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
11) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
12) I dispositivi di protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
13) Nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 273, D.lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Scivolamenti, cadute a livello

Nell'attività si prevede che il pavimento sia scivoloso per cui sono possibili fattori di rischio di tipo traumatico (contusioni, distorsioni, fratture) e strappi muscolari agli arti e alla colonna.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Utilizzo di saponi e detersivi
- Pavimento bagnato
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Durante le operazioni di lavaggio sono utilizzate le adeguate calzature.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante le attività di lavaggio e pulizia dei locali e delle pertinenze, nonché dei servizi igienici.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti e arredamento dei locali
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Attività presso il CDR

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività presso il CDR" del processo produttivo "OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Il Lavoratore durante l'attività può movimentare manualmente, secchi, sacchetti, contenitori in genere rifiuti ingombranti da conferire negli appositi cassoni e compattatori a terra in dotazione al CDR.
Dagli audit effettuati emerge che per le attività di movimentazione dei carichi, il lavoratore ha a disposizione attrezzature quali carrellino tipo bravetta e cestelli con ruote.
Dagli audit effettuati emerge che l'operatore può movimentare varie tipologie di rifiuto, vengono valutate le condizioni di carico più gravose come, ad esempio, la movimentazione degli elettrodomestici e degli ingombranti, che possono avere un peso caratteristico anche fino a 60 Kg, si precisa che le attività di movimentazione dei carichi riguardate i rifiuti ingombranti e\o elettrodomestici viene svolta sempre con due operatori.

I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose
-

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Una parte significativa della popolazione potrebbe essere esposta a rischio.
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Nel caso di spostamenti a spalla, per esempio di sacchi, essi devono essere effettuati tenendo il corpo in posizione eretta, senza incurvare la schiena. Durante il sollevamento mantenere la schiena eretta e le braccia rigide.
2) Evitare che durante il trasporto di sostanze liquide o polverose si evidenziano sversamenti o diffusioni nell'ambiente di lavoro.
3) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
4) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli, carriole, ecc. devono essere mantenuti inefficienza e frequentemente controllati.
5) Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo.
6) Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza tra loro pari a 20 - 30 cm per assicurare l'equilibrio del corpo.
7) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
8) È attiva la sorveglianza sanitaria.
9) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
10) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
11) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1).
12) Sollevamento dei carichi eseguito sempre con due mani e da una sola persona (ISO 11228 - 1).
13) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1).
14) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1).
15) Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco (ISO 11228 - 1).
16) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (spinta e traino)

Il Lavoratore durante le attività di assistenza al conferimento e di sistemazione del CDR può essere soggetto al rischio movimentazione manuale dei carichi spinta e traino durante lo spostamento dei rifiuti attraverso i carrellini tipo bravetta e cestelli con ruote.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
-

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Il lavoro comporta azioni manuali di spinta e traino di carichi accettabili per i lavoratori. Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
2) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli carriole eccetera devono essere mantenuti inefficienza e frequentemente controllati.
3) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) La movimentazione dei carichi avviene a basse accelerazioni e velocità, i punti di presa del carico si trovano ad un'altezza da terra adeguata ai lavoratori (ISO 11228 - 2).
8) L'abbigliamento e le attrezzature di protezione non ostacolano la postura e i movimenti dei lavoratori (ISO 11228 - 2).
9) Le attrezzature per la movimentazione dei carichi e la pavimentazione sono ben manutenuti e i lavoratori hanno un'adeguata conoscenza delle procedure di manutenzione (ISO 11228 - 2).
10) La movimentazione manuale dei carichi durante l'attività lavorativa, in base alla stima delle azioni di spinta e traino e dei fattori di rischio, è accettabile (ISO 11228-2).
11) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a movimentazione manuale dei carichi, ovvero al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruota su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.
Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:
N. 1. Spinta e traino Cestello con ruote
N. 2. Spinta e traino Carrellino tipo bravetta
N. 3. Attività di spazzamento
N. 4. Attività di assistenza al conferimento rifiuti
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata

- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio posture incongrue.
4) Il Lavoratore deve mantenere sempre una posizione corretta durante le fasi di raccolta del rifiuto, delle attività di spazzamento, di traino e di spinta nonché durante l'utilizzo delle attrezzature in dotazione.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Le pause, gli intervalli e le turnazioni sono adeguate al lavoro da svolgere e consentono di evitare il mantenimento di posture in maniera reiterata e/o prolungata.
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione, sono allontanate da mansioni che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, dispongono di posti di lavoro e procedure adeguate al crescere del volume addominale al fine di ovviare i problemi posturali e rischi di infortunio (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di alternare la postura eretta con quella seduta (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
10) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, in cui per esigenze di attività sono costrette a mantenere ininterrottamente la posizione eretta usufruiscono di pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività nel CDR, le cause potrebbero essere dettate dagli automezzi circolanti nel CDR (utenti e lavoratori), dall'eventuale proiezione da una ruota di un'autovettura di sassi o oggetti, dall'arredo del CDR (cassoni, compattatori, gabbiotto ecc.), dalle attrezzature e dai macchinari utilizzati dal Lavoratore stesso.

I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine, attrezzature e automezzi
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei contenitori ed inatteso movimento degli stessi

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti

- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione del CDR, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie, durante l'eventuale movimentazione e conferimento dei rifiuti e sistemazione del CDR. Gli scivolamenti o inciampi, possono essere dettati anche da movimenti scoordinati, passi falsi e perdite di controllo (di oggetti o di mezzi di trasporto o di attrezzature di movimentazione) che avvengono durante lo spostamento a piedi e la movimentazione manuale dei carichi, nonché, delle attività di spazzamento manuale (eventuale pulizia dell'area) e attività di assistenza ai colleghi e all'utenza.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Sostanze scivolose presenti a terra
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo calzature non idonee

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dall'utilizzo delle macchine, delle attrezzature aziendali e dagli automezzi circolanti nel CDR (utenti e lavoratori).
L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dall'utenza che accede nel CDR con i propri automezzi, per questo, si valuta la possibilità che l'utente compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida e le manovre, le negligenze dell'utente potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
L'investimento del Lavoratore da parte di automezzi può avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento dell'automezzo).
Il ribaltamento del mezzo aziendale può avvenire per eccesso di velocità e manovre errate e per errata procedura di svuotamento o a causa di una errata distribuzione dei rifiuti all'interno del mezzo aziendale, dettata anche dalle operazioni di compattazione e schiacciamento. Il mezzo aziendale può ribaltarsi lateralmente, frontalmente o posteriormente.
I fattori determinanti possono essere:
- Eccessivo affollamento interno al CDR (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore automezzo (Lavoratore e\o Utenti)
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Utilizzo di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Utilizzo di farmaci
- Errate manovre durante l'utilizzo dei mezzi aziendali
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) All'interno del CDR deve essere rispettata la segnaletica e le normali regole del codice della strada.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Aggressione fisica

Il Lavoratore svolgendo attività all'interno del CDR ed essendo a contatto diretto con l'utenza, può essere soggetto ad aggressione fisica.
I fattori determinanti possono essere:
- Assenza di partecipazione nei confronti di esigenze di ordine pratico o affettivo tra il lavoratore e l'utente
- Alterazione psicofisica del lavoratore e\o dell'utente (es. assunzione farmaci, sostanze psicotrope, droghe e alcol)
- Divergenze emergenti tra lavoratore e utente "Generico varie ed eventuali" (es. sinistro)
- Nervosismo
- Irascibilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Conseguenze psicologiche
- Aumento stress lavoro correlato
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

La presente valutazione è stata redatta come rischio emergente, ed è soggetta a particolare monitoraggio da parte del Servizio Prevenzione e Protezione per il miglioramento all'approccio e alla gestione del rischio aggressione fisica.

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore dovrà mantenere un comportamento ed un linguaggio congruo alle sue mansioni, svolgendo le proprie attività con professionalità e diligenza.
2) Il Lavoratore dovrà evitare rumori inutili e/o molesti durante l'attività svolta;
3) Il Lavoratore deve rispettare quanto dettato dal Codice Etico e dalle politiche comportamentali adottate dall'Azienda.
4) Il lavoratore è adeguatamente informato e formato sul rischio aggressione fisica.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni previste nel CDR è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di aerosol urbani, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi degli automezzi e aria insalubre nell'area del CDR.
I fattori determinanti possono essere:
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani
- Inappropriato utilizzo di maschera FFP2

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore deve evitare di essere causa di innalzamento di polveri, utilizzando diligentemente le attrezzature di lavoro in dotazione.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti all'utilizzo delle macchine e delle attrezzature in dotazione, dalla presenza di oggetti taglienti e pungenti nei rifiuti e nei contenitori dei rifiuti.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo del CDR
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Conferimento rifiuti nel mezzo aziendale
- Errato utilizzo del mezzo aziendale
- Conferimento e sistemazione dei rifiuti nei cassoni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;
7) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo caldo durante la fase estiva più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore
-

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo freddo durante la fase invernale più rigida.

I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Campi Elettromagnetici

I Lavoratori possono essere soggetti a campi elettromagnetici a causa dell'utilizzo di:
- Apparecchiature elettriche
- Dispositivi di radiodiffusione e di comunicazione

Si valuta che le sorgenti dei campi elettromagnetici presenti nei Dipartimenti e nei Centri di Raccolta (CDR) producono livelli di esposizione estremamente bassi, e che non superano i valori di azione stabiliti dalla direttiva EMF. Si valuta che la linea Internet e il conseguente utilizzo delle tecnologie Router e Wi-fi, sono state tutte installate secondo quanto previsto dalla normativa tecnica di settore ETS 300-328-2, consentendo così di non irradiare con una potenza (E.I.R.P.) superiore ai 100 milliwatt. Per quanto sopra non si procede ad una valutazione strumentale.

I fattori determinanti possono essere:
- Radiazioni non ionizzanti
- Onde elettromagnetiche (naturali o artificiali)
- Valori limite di esposizione
- Interferenze con attrezzature o dispositivi elettronici

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Nausea
- Riscaldamento del corpo
- Effetti sui nervi, muscoli e\o organi sensoriali

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Le linee di comunicazione e le loro strumentazioni sono istallate e manutentate secondo quanto la normativa di settore.
2) I presidi, le attrezzature, gli impianti e gli apparecchi per la trasmissione e la comunicazione sono utilizzati e manutenuti in conformità a quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione.
3) Sono adottate attrezzature che emettono campi elettromagnetici a bassa intensità.

Fattore di rischio: Radiazioni Ionizzanti (rifiuti)

Nell'attività di raccolta, movimentazione e trattamento dei rifiuti solidi urbani, in casi eccezionali, può accadere che, all'interno dei carichi siano trasportate sorgenti radioattive oppure che i rifiuti urbani siano contaminati da sostanze radioattive.
I fattori determinanti possono essere:
- Rifiuto contaminato
- Contatto accidentale
- Rottura del contenitore, sacco, busta contenete il rifiuto contaminato
- Irraggiamento esterno
- Tempo di irraggiamento
- Distanza di irraggiamento

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Effetti cancerosi
- Mutazioni cellulari
- Abbassamento delle difese immunitarie
-

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore deve movimentare i contenitori, i sacchi, i cesti e i contenitori dei rifiuti in genere, facendo sempre attenzione a non entrare in contatto con il rifiuto.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati su rischio radiazioni ionizzanti.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici.
Il Lavoratore è soggetto al rischio biologico nelle attività di raccolta, movimentazione e trattamento del rifiuto, le vie principali di esposizione possono essere per contatto cutaneo, ferite da taglio o da punta (aghi contaminati da virus a trasmissione ematica, oggetti taglienti contaminati da microrganismi presenti nei rifiuti differenziati e indifferenziati), ingestione ed eventuali morsi di animali e punture di insetti.
Comportano maggior rischio di esposizione le aree di lavoro attorno all'operatore, ai contenitori ai mezzi e alle attrezzature per la raccolta (in particolare, presso le bocche di carico) o di spazzamento (eventuale pulizia

dell'area).
Il Lavoratore è maggiormente esposto ai seguenti agenti biologici:
- BATTERI (enterococchi, S. aureus, ecc.);
- VIRUS (virus enterici, HBV, ecc.);
- FUNGHI (Aspergillus, ecc.);
- PARASSITI;
- ALLERGENI.

I fattori determinanti possono essere:
- Punture
- Pollini
- Spore fungine
- Polveri
- Contatti
- Tagli
- Abrasioni
- Ingestione
- Punture di insetti e\o morsi di animali

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Patologie di natura infettiva
- Allergie
- Intossicazioni
- Infezioni
- Irritazioni
- Rigonfiamenti
- Shock anafilattico (anafilassi)

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio biologico.
4) Usare particolare cautela nella presa e nella movimentazione dei sacchi dei rifiuti, verificando, sul momento, se ci sono materiali taglienti, aghi, siringhe etc. che sporgono dagli stessi. Raccogliere il rifiuto con gli appositi raccoglitori e attrezzature fornite dall'Azienda.
5) Vaccinazione del Lavoratore Profilassi: Antiepatite B - Antitetanica Controllo: Antiepatite C (come da protocollo sanitario).
6) Adozione di corrette norme igieniche come il lavaggio frequente delle mani e igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce, gettare il fazzoletto subito dopo).
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
8) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
9) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
10) Nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
11) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
12) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
13) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici sono adeguati e

chiaramente identificati (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
14) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
15) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
16) I dispositivi di protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
17) Nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
18) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori previsti dal D.lgs. 345/1999 e dal D.lgs. 262/2000, in particolare ad attività che espongono ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
Il Lavoratore è esposto maggiormente al rischio radiazioni ottiche naturali durante le stagioni estive e nelle ore più calde e di maggiore intensità solare.
I CDR sono dotati di gabbiotto per le attività amministrative in cui il lavoratore può eseguire anche pause e ristoro.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle
- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) I lavoratori sono protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro

fisse, mediante la realizzazione di pensiline o tettoie (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Il Lavoratore è soggetto al rischio chimico a causa della presenza nel CDR di sostanze chimiche nei rifiuti conferiti (Batterie delle Autovetture e lampade fluorescenti).
I fattori determinanti possono essere:
- Prolungata esposizione
- Contatto diretto
- Ingestione
- Reazioni tra sostanze
- Assorbimento per inalazione
- Sversamenti accidentali
- Distrazione dell'Operatore
- Mancato utilizzo dei DPI
- DPI non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Irritazioni
- Allergie
- Reazioni cutanee
- Intossicazione
- Malattie professionali da agenti chimici
- Infortunio da agente chimico
- Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio: "Irrilevante per la salute".
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
4) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
5) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
6) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
7) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
8) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
9) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella

manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).

10) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), i processi lavorativi e i controlli tecnici sono progettati in maniera appropriata e nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
11) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le attrezzature messe a disposizione e i materiali utilizzati sono adeguati alla attività lavorativa da svolgere nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
12) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure organizzative adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
13) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure protettive di tipo collettivo adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
14) Vista l'impossibilità sia di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione) che prevenire con altri mezzi l'esposizione, sono utilizzati appropriati dispositivi di protezione individuali, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
15) Periodicamente e ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, si effettua la misurazione degli agenti chimici, che possono presentare un rischio per la salute, con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio-temporali (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
16) La sostanza è usata e conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso tubazioni stagne.
17) Nelle attività lavorative sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente addestrati per lo specifico processo, e sono disponibili sistemi di controllo adeguati a monitorare e contenere l'esposizione.
18) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti chimici pericolosi sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza)

I Lavoratori possono impiegare e\o manipolare agenti chimici, prevedendone l'utilizzo per tipo di procedimento e attività specifica. Il Lavoratore è soggetto al rischio chimico a causa della presenza nel CDR di sostanze chimiche nei rifiuti conferiti (Batterie delle Autovetture e lampade fluorescenti).
I fattori determinanti possono essere:
·Rottura dei contenitori
·Rovesciamento
·Schizzi
·Contatti accidentali
·Reazioni chimiche
·Formazione di fumi e vapori
Gli effetti dannosi attesi possono essere:
·Irritazioni
·Intossicazioni
·Esplosioni
·Ferimenti
·Impatto ambientale
·Intossicazione
·Malattie professionali da agenti chimici
·Infortunio da agente chimico
·Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Per la Stima del livello di pericolosità oggettiva si valuta:

- Gli agenti chimici presenti durante il lavoro sono identificati e inventariati
- I contenitori originali degli agenti chimici sono segnalati con etichette
- Le segnalazioni degli agenti chimici vengono mantenute anche su contenitori in eventuali operazioni di travaso
- Le aree di stoccaggio sono correttamente ventilate, a tiraggio naturale e le quantità sono sempre modeste
- Le aree di stoccaggio garantiscono, in caso di perdite di agenti chimici allo stato liquido, la raccolta diretta in zona
- Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di agenti chimici strettamente necessaria per il lavoro immediato
- Gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro in attesa di essere impiegati sono adeguatamente stoccati
- I lavoratori hanno accesso alla scheda di sicurezza
- Le attrezzature e i mezzi sono adeguatamente manutentate
- Le postazioni e i locali di lavoro sono adeguatamente puliti
- Sono presenti mezzi specifici per neutralizzare e pulire la fuoriuscita e\o controllare le perdite
- Esiste un programma di gestione rifiuti
- Sono state istaurate norme corrette di igiene personale
- Si dispone di piani di emergenza
- Viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli indumenti di lavoro

Per la stima del livello di Esposizione e livello di conseguenze si valuta:

- Il livello di esposizione in funzione dei tempi di permanenza è valutato come livello di esposizione per alcune volte nella giornata e per brevi periodi
- Il livello di conseguenze può essere stimato in funzione dei danni personali prevedibili e valutabile come Lesioni normalmente reversibili

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"
Rischio Basso con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Non si procede ad una Valutazione più approfondita.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Attività in cui si prevede l'uso di attrezzature di lavoro che comportano la possibilità di elettrocuzione.
Il lavoratore durante le attività svolte nel gabbiotto (utilizzo Pc, Stampante ecc.) e durante le attività ai compattatori può essere esposto al rischio di elettrocuzione.
I fattori determinanti possono essere:
- Prese elettriche difettose
- Cattiva manutenzione delle attrezzature
- Sovraccarico elettrico
- Logoramento cavi elettrici
- Inidoneo utilizzo delle attrezzature da parte del Lavoratore
- Contatto diretto
- Contatto indiretto
- Anomalie dell'impianto elettrico
- Corto circuito
- Arco elettrico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tetanizzazione
- Arresto della respirazione
- Fibrillazione ventricolare
- Ustioni
- Perdita di coscienza
- Svenimenti
- bruciature

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Le apparecchiature e gli utensili elettrici non sono utilizzati in vicinanza di acqua.
2) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli utensili e le attrezzature elettriche utilizzate sono provvisti di doppio isolamento elettrico.
4) Gli interventi di regolazione, di manutenzione, di riparazione, di lubrificazione e di pulitura sono eseguiti su macchine, impianti e attrezzature ferme e isolate dall'alimentazione di energia.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio elettrico.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Attività di lavaggio e pulizia automezzi

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività di lavaggio e pulizia automezzi " del processo produttivo "OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo caldo durante la fase estiva più rigida durante le attività di lavaggio degli automezzi.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore
-

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo freddo durante la fase invernale più rigida durante le

attività di lavaggio degli automezzi.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività di lavaggio automezzi, le cause potrebbero essere dettate da urti accidentali con dotazioni interne ed esterne dell'automezzo e dall'utilizzo dell'idropulitrice.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti e dotazioni interne ed esterne all'automezzo
- Errato utilizzo dell'idropulitrice
- Improvvisa rottura dell'idropulitrice
- Cattivo posizionamento dell'automezzo
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del suolo in cui si sta lavorando
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni

- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
-

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro. Il Lavoratore verificando prima dell'inizio dell'attività le buone condizioni dell'idropulitrice.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
8) L'idropulitrice è dotata di sistemi di sicurezza ed i comandi sono sicuri ed intuitivi. L'idropulitrice è posizionata in luogo sicuro in modo da non creare intralcio o limitazioni durante il suo utilizzo.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello durante le operazioni di lavaggio automezzi a causa delle condizioni della pavimentazione che può risultare scivolosa e bagnata in occasione dell'utilizzo dell'idropulitrice e di saponi e detersivi.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Utilizzo di saponi e detersivi
- Pavimento bagnato
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo errato dell'idropulitrice
- Rottura improvvisa dell'idropulitrice

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del suolo su cui opera durante tutte le operazioni di lavaggio degli automezzi.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.

5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni di lavaggio degli automezzi è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di aerosol liquidi o solidi derivati dalle operazioni di pulizia e dall'utilizzo dell'idropulitrice, materiale particolato proveniente dagli scarichi degli automezzi.
I fattori determinanti possono essere:
- Durante le attività di lavaggio degli automezzi, lo stesso operatore è fonte di innalzamento polveri
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- aerodispersione di acqua nebulizzata
- Contaminazione di occhi e mani

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione
-

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore durante l'utilizzo dell'idropulitrice e dell'aspirapolvere deve sempre cercare contenere il più possibile l'innalzamento di polveri e nebbie (nebulizzazione idropulitrice).
5) I panni gli stracci e le spugne per il lavaggio degli automezzi devono essere lavati e risciacquati adeguatamente durante le operazioni. Durante l'utilizzo di panni e\o stracci all'interno dell'abitacolo, non compiere movimenti che possono innalzare polveri e disperdere fibre (battere il panno o lo straccio).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti alle attività di lavaggio automezzi in genere e durante l'utilizzo dell'idropulitrice.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti e dotazioni interne ed esterne all'automezzo
- Errato utilizzo dell'idropulitrice
- Improvvisa rottura dell'idropulitrice
- Cattivo posizionamento dell'automezzo
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del suolo in cui si sta lavorando
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature, sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente gli spazi e la pavimentazione.
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) È attiva la sorveglianza sanitaria.
7) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Fattore di rischio: Utilizzo di Attrezzature con lance a pressione

L'uso improprio dell'idropulitrice può provocare gravi ferite e danni alle cose.
I fattori determinanti possono essere:
- Mancanza dell'impianto di messa a terra
- Mancanza interruttore differenziale
- Idropulitrice non a norma
- Rottura improvvisa dell'idropulitrice
- Pavimentazione scivolosa
- Distrazione dell'operatore
- Ostacoli nell'area di lavoro
- Integrità dei tubi
- Integrità ed efficienza di eventuali prolunghe
- Integrità del cavo di alimentazione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Contusioni
- Abrasioni
- Punture
- Traumi
- Fratture
-

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I tubi flessibili, gli accessori, i raccordi ad alta pressione la pistola a grilletto sono importanti per la sicurezza dell'apparecchio, essi devono essere controllati periodicamente e prima di ogni uso per vedere se presentano segni di danneggiamento o invecchiamento. Se non risultassero in buone condizioni non usare la macchina e comunicare le condizioni dell'attrezzatura al responsabile di turno.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le

deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

4) Non bloccate la leva della pistola in posizione di funzionamento.
5) Controllate sempre l'efficienza e l'integrità della macchina.
6) Lavorate solo durante le ore di buona luminosità o con una illuminazione artificiale corrispondente.
7) Non utilizzate l'idropulitrice con fluidi infiammabili, tossici o aventi caratteristiche non compatibili con il corretto funzionamento dell'idropulitrice stessa.
8) L'azionamento della pistola provoca un contraccolpo, impugnare saldamente la lancia con le due mani mentre si agisce sul grilletto, evitate di salire su supporti instabili mentre si lavora, come scale;
9) Prima di mettere in funzione l'idropulitrice assicurarsi che sia correttamente alimentata dall'acqua. L'utilizzo a secco provoca gravi danni al sistema di tenuta. L'elettropompa deve essere continuamente e sufficientemente alimentata con acqua;
10) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
11) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
12) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature, sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
13) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
14) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo

Il Lavoratore durante la fase di salita e discesa dal mezzo per le operazioni di lavaggio, è soggetto al rischio di caduta dalla cabina del mezzo.

I fattori determinanti possono essere:
- Cattivo posizionamento del piede durante la salita e la discesa
- Manto stradale scivoloso
- Distrazione dell'operatore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore è adeguatamente informato e formato sulle corrette procedure di salita e discesa dagli automezzi.
2) I mezzi di trasporto sono sottoposti a regolare manutenzione e revisione.
3) Adeguata attenzione è prestata alle fasi di salita e discesa del veicolo.
4) È vietato salire o scendere quando il mezzo è in movimento.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Per scendere dai mezzi Aziendali o salirvi:

- avere le mani libere (non tenere in mano attrezzi);
- utilizzare le maniglie (non aggrapparsi alle leve di comando);
- utilizzare i punti di presa e gli scalini appositamente predisposti (non saltare dalla cabina);
- rimanere rivolti alla cabina mantenendo sempre un contatto "a tre punti" (entrambi i piedi e una mano o entrambe le mani e un piede);
- non utilizzare lo pneumatico come gradino;
- nella discesa, prima di appoggiare il piede a terra verificare che l'area circostante fornisca un punto

d'appoggio stabile del piede e sia sgombera da oggetti o sostanze che possano determinare la perdita dell'equilibrio e la successiva caduta;
- prima della salita rimuovere olio e fango dalla scuola delle scarpe e dagli scalini (oltre a scivolamenti nel salire si evitano possibili slittamenti del piede sul pedale e gli incidenti che ne deriverebbero).
-
- **Dispositivi di protezione individuale adottati:**

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.
Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:
N. 1. Utilizzo Idropulitrice
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio posture incongrue.
4) Il Lavoratore deve mantenere sempre una posizione corretta durante le fasi di raccolta del rifiuto, delle attività di spazzamento, di traino e di spinta nonché durante l'utilizzo delle attrezzature in dotazione.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Le pause, gli intervalli e le turnazioni sono adeguate al lavoro da svolgere e consentono di evitare il mantenimento di posture in maniera reiterata e/o prolungata.
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione, sono allontanate da mansioni che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, dispongono di posti di lavoro e procedure adeguate al crescere del volume addominale al fine di ovviare i problemi posturali e rischi di infortunio (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di alternare la postura eretta con quella seduta (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
10) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, in cui per esigenze di attività sono costrette a mantenere ininterrottamente la posizione eretta usufruiscono di pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici.
Il Lavoratore è soggetto al rischio biologico nelle attività di lavaggio degli automezzi
Il Lavoratore è maggiormente esposto ai seguenti agenti biologici:
- BATTERI (enterococchi, S. aureus, ecc.);
- VIRUS (virus enterici, HBV, ecc.);
- FUNGHI (Aspergillus, ecc.);
- PARASSITI;
- ALLERGENI.

I fattori determinanti possono essere dettati dall'uso dell'idropulitrice (dispersione agenti biologici nell'ambiente di lavoro) e durante la pulizia delle superfici:
- Pollini
- Spore fungine
- Polveri
- Contatti
- Tagli
- Abrasioni
- Ingestione
- Punture di insetti

Gli effetti dannosi possono essere:
- Patologie di natura infettiva
- Allergie
- Intossicazioni
- Infezioni
- Irritazioni
- Rigonfiamenti
- Shock anafilattico (anafilassi)

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio biologico.
4) Vaccinazione del Lavoratore Profilassi: Antiepatite B - Antitetanica Controllo: Antiepatite C (come da protocollo sanitario).
5) Adozione di corrette norme igieniche come il lavaggio frequente delle mani e igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce, gettare il fazzoletto subito dopo).
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
8) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
9) Le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori impiegati in attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici, sono principalmente di tipo collettivo e, solo se non è possibile evitare altrimenti l'esposizione, si adottano misure di prevenzione individuali (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
10) Nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
11) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
12) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici sono adeguati e

chiaramente identificati (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
13) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
14) I lavoratori dispongono di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
15) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
16) I dispositivi di protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
17) Nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
18) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori previsti dal D.lgs. 345/1999 e dal D.lgs. 262/2000, in particolare ad attività che espongono ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
Il Lavoratore è esposto maggiormente al rischio radiazioni ottiche naturali durante le stagioni estive e nelle ore più calde e di maggiore intensità solare.
I CDR sono dotati di gabbiotto per le attività amministrative in cui il lavoratore può eseguire anche pause e ristoro.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle
- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile

compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) I lavoratori sono protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro fisse, mediante la realizzazione di pensiline o tettoie (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Attività in cui si prevede l'uso di attrezzature di lavoro che comportano la possibilità di elettrocuzione.
Il lavoratore durante le attività svolte (utilizzo Pc, Stampante ecc.) e durante le attività ai compattatori può essere esposto al rischio di elettrocuzione.
I fattori determinanti possono essere:
- Prese elettriche difettose
- Cattiva manutenzione delle attrezzature
- Sovraccarico elettrico
- Logoramento cavi elettrici
- Inidoneo utilizzo delle attrezzature da parte del Lavoratore
- Contatto diretto
- Contatto indiretto
- Anomalie dell'impianto elettrico
- Corto circuito
- Arco elettrico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tetanizzazione
- Arresto della respirazione
- Fibrillazione ventricolare
- Ustioni
- Perdita di coscienza
- Svenimenti
- bruciature

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Le apparecchiature e gli utensili elettrici non sono utilizzati in vicinanza di acqua.
2) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli utensili e le attrezzature elettriche utilizzate sono provvisti di doppio isolamento elettrico.
4) Gli interventi di regolazione, di manutenzione, di riparazione, di lubrificazione e di pulitura sono eseguiti su macchine, impianti e attrezzature ferme e isolate dall'alimentazione di energia.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio elettrico.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Il Lavoratore durante le operazioni di lavaggio utilizza sostanze come detergenti, saponi disincrostanti ecc.
I fattori determinanti possono essere:
- Prolungata esposizione
- Contatto diretto
- Ingestione
- Reazioni tra sostanze
- Assorbimento per inalazione
- Sversamenti accidentali
- Distrazione dell'Operatore
- Mancato utilizzo dei DPI
- DPI non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Irritazioni
- Allergie
- Reazioni cutanee
- Intossicazione
- Malattie professionali da agenti chimici
- Infortunio da agente chimico
- Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio superiore a: "Irrilevante per la salute".
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Nella scelta dei detergenti impiegati si preferiscono quelli che alla lettura delle etichette e delle schede di sicurezza sono meno pericolosi.
2) Le sostanze sono impiegate nei contenitori originali e non si effettuano miscele tra sostanze. (Per esempio: Se si miscela un detergente contenente cloro con uno contenente un acido si produce una mistura che, se respirata per cinque minuti è letale).
3) Sono messe a disposizione degli utilizzatori le schede tecniche di sicurezza e tossicologiche dei prodotti utilizzati.
4) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
5) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
6) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
7) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
8) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
9) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
10) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
11) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), i processi lavorativi e i controlli tecnici sono progettati in maniera appropriata e nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
12) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le attrezzature messe a disposizione e i materiali utilizzati sono adeguati alla attività lavorativa da svolgere nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs.

81/2008).
13) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure organizzative adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
14) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure protettive di tipo collettivo adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
15) Vista l'impossibilità sia di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione) che prevenire con altri mezzi l'esposizione, sono utilizzati appropriati dispositivi di protezione individuali, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
16) Periodicamente e ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, si effettua la misurazione degli agenti chimici, che possono presentare un rischio per la salute, con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio-temporali (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
17) Nelle attività lavorative sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente addestrati per lo specifico processo, e sono disponibili sistemi di controllo adeguati a monitorare e contenere l'esposizione.
18) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti chimici pericolosi sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale.
19) Sono adottate procedure specifiche in caso di incidenti o di emergenze perché si evidenzia un rischio per la salute dei lavoratori (Art. 226, comma 2, D.lgs. 81/2008).
20) Sono istituite e aggiornate le cartelle sanitarie e di rischio per i lavoratori esposti (Art. 230, comma 1, D.lgs. 81/2008).
21) La lavoratrice è allontanata dalla mansione perché si evidenzia un rischio per la salute che non si può prevenire mediante una combinazione di controlli tecnici unitamente a una buona pianificazione e gestione dell'attività e all'uso di dispositivi di protezione individuale (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza)

I Lavoratori possono impiegare e\o manipolare agenti chimici, prevedendone l'utilizzo per tipo di procedimento e attività specifica. Il Lavoratore durante le operazioni di lavaggio utilizza sostanze come detergenti, saponi disincrostanti ecc.
I fattori determinanti possono essere:
·Rottura dei contenitori
·Rovesciamento
·Schizzi
·Contatti accidentali
·Reazioni chimiche
·Formazione di fumi e vapori
Gli effetti dannosi attesi possono essere:
·Irritazioni
·Intossicazioni
·Esplosioni
·Ferimenti
·Impatto ambientale
·Intossicazione
·Malattie professionali da agenti chimici
·Infortunio da agente chimico
·Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto
Per la Stima del livello di pericolosità oggettiva si valuta:
- Gli agenti chimici presenti durante il lavoro sono identificati e inventariati
- I contenitori originali degli agenti chimici sono segnalati con etichette
- Le segnalazioni degli agenti chimici vengono mantenute anche su contenitori in eventuali operazioni di travaso
- Le aree di stoccaggio sono correttamente ventilate, a tiraggio naturale e le quantità sono sempre modeste

- Le aree di stoccaggio garantiscono, in caso di perdite di agenti chimici allo stato liquido, la raccolta diretta in zona
- Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di agenti chimici strettamente necessaria per il lavoro immediato
- Gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro in attesa di essere impiegati sono adeguatamente stoccati
- I lavoratori hanno accesso alla scheda di sicurezza
- Le attrezzature e i mezzi sono adeguatamente manutentate
- Le postazioni e i locali di lavoro sono adeguatamente puliti
- Sono presenti mezzi specifici per neutralizzare e pulire la fuoriuscita e\o controllare le perdite
- Esiste un programma di gestione rifiuti
- Sono state istaurate norme corrette di igiene personale
- Si dispone di piani di emergenza
- Viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli indumenti di lavoro

Per la stima del livello di Esposizione e livello di conseguenze si valuta:

- Il livello di esposizione in funzione dei tempi di permanenza è valutato come livello di esposizione per alcune volte nella giornata e per brevi periodi
- Il livello di conseguenze può essere stimato in funzione dei danni personali prevedibili e valutabile come Lesioni normalmente reversibili

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"
Rischio Basso con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Non si procede ad una Valutazione più approfondita.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

OPERAI AREA SERVIZI GENERALI

L'analisi del processo produttivo "OPERAI AREA SERVIZI GENERALI" ha permesso di verificare la presenza o meno di possibili indicatori di stress, quindi il fattore di rischio, è stato opportunamente valutato e convenientemente mitigato con l'attuazione delle relative misure di prevenzione.

Fattore di rischio: STRESS lavoro-correlato

Rischi collegati allo stress lavoro-correlato dei “gruppi di lavoratori” come previsto dall'art. 28, comma 1, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e secondo l'accordo europeo dell’8 ottobre 2004. La maggior parte delle persone quando è sottoposta ai fattori stressanti avverte reazioni emotive di ansia, depressione, disagio, inquietudine o fatica.

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. RISCHIO. Non rilevante (punteggio compreso tra 0 e 58). L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro.
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

AREA Step checklist	Punteggio
I - EVENTI SENTINELLA	
Indicatori Aziendali	Non rilevante [2]
TOTALE AREA	**Non rilevante [0]**
II - AREA CONTENUTO DEL LAVORO	
Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro	Medio [38]
Pianificazione dei compiti	Non rilevante [17]
Carico di lavoro - Ritmo di lavoro	Medio [33]
Orario di lavoro	Non rilevante [13]
TOTALE AREA	**Medio [25]**
III - AREA CONTESTO DEL LAVORO	
Funzione e cultura organizzativa	Non rilevante [9]
Ruolo nell'ambito dell'organizzazione	Non rilevante [0]
Evoluzione della carriera	Non rilevante [33]
Autonomia decisionale - Controllo del lavoro	Non rilevante [40]
Rapporti interpersonali sul lavoro	Non rilevante [0]
Interfaccia casa lavoro - Conciliazione vita/lavoro	[0]
TOTALE AREA	**Non rilevante [16]**
Valutazione globale rischio	**41**

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Condizioni organizzative che non possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Previsione di un "piano di monitoraggio", ad esempio anche attraverso un periodico controllo dell'andamento degli eventi sentinella.

Interventi per riparazioni mezzi aziendali in strada

L'analisi dell'attività lavorativa "Interventi per riparazioni mezzi aziendali in strada " del processo produttivo "OPERAI AREA SERVIZI GENERALI" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)

L'Operatore durante l'attività può movimentare manualmente (sollevamento e trasporto), cassetta degli attrezzi e pneumatici per gli interventi di riparazione e manutenzione. Dagli audit effettuati, per l'attività di

sollevamento e trasporto degli pneumatici, emerge che le azioni più gravose riguardano il carico e lo scarico dello pneumatico sull'autovettura per effettuare l'intervento, il carico e lo scarico dello pneumatico viene effettuato sempre da due operatori.

I fattori determinanti possono essere:

- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Una parte non trascurabile della popolazione potrebbe essere esposta a rischio basso.

Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Evitare che durante il trasporto di sostanze liquide o polverose si evidenziano sversamenti o diffusioni nell'ambiente di lavoro.
2) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
3) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli, carriole, ecc. devono essere mantenuti inefficienza e frequentemente controllati.
4) Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo.
5) Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza tra loro pari a 20 - 30 cm per assicurare l'equilibrio del corpo.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) È attiva la sorveglianza sanitaria.
8) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
9) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
10) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1).
11) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1).
12) Altre attività di movimentazione manuale minimali (ISO 11228 - 1).
13) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1).
14) Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco (ISO 11228 - 1).
15) Carico movimentato inferiore a quello raccomandato per il gruppo di lavoratori considerato (ISO 11228-1).
16) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1).

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.

Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:

N. 1. montaggio pneumatico
N. 2. cambio batteria
N. 3. utilizzo pistola pneumatica

I fattori determinanti possono essere:

- Postura scorretta
- Forza applicata

- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio posture incongrue.
4) Il Lavoratore deve mantenere sempre una posizione corretta durante le fasi di riparazione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività di riparazione e manutenzione degli automezzi.

I fattori determinanti possono essere:
- Utilizzo di utensili e attrezzature di lavoro
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei pezzi meccanici degli automezzi
- Montaggio e smontaggio di ingranaggi, parti meccaniche, pneumatici, ecc.
- Traffico veicolare

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal

datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda. Il Lavoratore deve utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
6) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
7) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
8) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
9) Il Lavoratore verifica l'adeguatezza del luogo di lavoro prima di iniziare le proprie attività.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione stradale, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie dei marciapiedi, durante la movimentazione manuale dei carichi e in genere durante gli interventi di manutenzione e riparazione. Gli scivolamenti o inciampi, possono essere dettati anche da movimenti scoordinati, passi falsi e perdite di controllo (di oggetti o di mezzi di trasporto o di attrezzature di movimentazione) che avvengono durante lo spostamento a piedi e la movimentazione manuale dei carichi.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Sostanze scivolose sul manto stradale e sue pertinenze
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo calzature non idonee

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dalle autovetture circolanti sul suolo pubblico e dai mezzi aziendali utilizzati per raggiungere il luogo di lavoro.
L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dal traffico cittadino, per questo, si valuta la possibilità che il cittadino compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida, le negligenze del cittadino potrebbero

essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
L'investimento e il ribaltamento da parte di autoveicoli possono avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento dell'autoveicolo).
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Il Lavoratore deve rispettare il codice della strada.
7) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
8) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni di riparazione e manutenzione degli automezzi aziendali è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di aerosol urbani, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi delle autovetture, polveri contaminate depositate sui pezzi meccanici dei mezzi aziendali.
I fattori determinanti possono essere:
- Durante le attività di riparazione e manutenzione degli automezzi, lo stesso operatore è fonte di innalzamento polveri
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e le procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore deve evitare di essere causa di innalzamento di polveri, utilizzando diligentemente le attrezzature di lavoro in dotazione.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti a contatto con utensili e attrezzature taglienti e/o pungenti.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei pezzi meccanici degli automezzi
- Utilizzo delle attrezzature e degli utensili

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
4) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
5) L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda;

È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Fattore di rischio: Scoppio

Il Lavoratore può essere esposto al rischio scoppio dettato dalle attività di manutenzione e riparazione degli automezzi, potrebbero verificarsi scoppi di tubi in pressione, di pneumatici, di pezzi meccanici contenenti carburante per autotrazione, bombolette contenenti detergenti e sgrassatori, utilizzo di attrezzature e utensili, contenitori di oli e lubrificanti.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Errato utilizzo degli utensili, attrezzi, contenitori e delle bombolette
- Mancata manutenzione degli utensili e delle attrezzature
- Sbagliata procedura per il montaggio e lo smontaggio dei pezzi meccanici
- Rottura delle tubazioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Fratture
- Punture
- Traumi
- Contusioni
- Lesioni agli occhi
- Lesioni agli arti superiori
- Bruciature
- Ustioni

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Il Lavoratore verifica le condizioni degli utensili, delle attrezzature, dei contenitori e delle bombolette prima del loro utilizzo.
4) L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
7) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda;

È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Getti e schizzi

Il lavoratore è soggetto al rischio getti e schizzi durante le operazioni di manutenzione e riparazione degli automezzi a causa di interventi su impianti oligodinamici e pezzi meccanici, e dall'utilizzo di attrezzature e utensili.

I fattori determinanti possono essere:

- Distrazione dell'operatore
- Errato utilizzo degli utensili, attrezzi, contenitori e delle bombolette
- Mancata manutenzione degli utensili e delle attrezzature
- Sbagliata procedura per il montaggio e lo smontaggio dei pezzi meccanici
- Rottura degli impianti oligodinamici
- Rottura delle tubazioni
- Ingestione di liquidi e\o Olii
- Inalazione di liquidi e\o Olii

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Lesioni agli occhi
- Bruciature
- Ustioni
- Irritazioni
- Lesioni cutanee
- Lesioni apparato respiratorio
- Lesioni apparato digerente
- Allergie

Esito della valutazione:

Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Il Lavoratore verifica le condizioni degli utensili, delle attrezzature, dei contenitori e delle bombolette prima del loro utilizzo.
4) L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
7) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda;

È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo

Il Lavoratore durante la fase di salita e discesa dal mezzo in dotazione per raggiungere il luogo di lavoro, è soggetto al rischio di caduta durante la salita e la discesa dalla cabina del mezzo.

I fattori determinanti possono essere:

- Cattivo posizionamento del piede durante la salita e la discesa

- Manto stradale scivoloso
- Condizioni climatiche (pioggia, ghiaccio, neve, grandine e gelate)
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati sulle corrette procedure di salita e discesa dal mezzo.
2) I mezzi di trasporto sono sottoposti a regolare manutenzione e revisione.
3) Adeguata attenzione è prestata alle fasi di salita e discesa del veicolo.
4) Per scendere dai mezzi Aziendali o salirvi:
- avere le mani libere (non tenere in mano attrezzi);
- utilizzare le maniglie (non aggrapparsi alle leve di comando);
- utilizzare i punti di presa e gli scalini appositamente predisposti (non saltare dalla cabina);
- rimanere rivolti alla cabina mantenendo sempre un contatto “a tre punti” (entrambi i piedi e una mano o entrambe le mani e un piede);
- non utilizzare lo pneumatico come gradino;
- nella discesa, prima di appoggiare il piede a terra verificare che l’area circostante fornisca un punto d’appoggio stabile del piede e sia sgombera da oggetti o sostanze che possano determinare la perdita dell’equilibrio e la successiva caduta;
- prima della salita rimuovere olio e fango dalla scuola delle scarpe e dagli scalini (oltre a scivolamenti nel salire si evitano possibili slittamenti del piede sul pedale e gli incidenti che ne deriverebbero).

5) È vietato salire o scendere quando il mezzo è in movimento.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Incidente stradale

Il Lavoratore è soggetto al rischio incidente stradale nelle vie o nelle piazze aperte alla circolazione (utilizzo dei mezzi aziendali per il raggiungimento del luogo di lavoro e il rientro al dipartimento), i veicoli coinvolti posso risultare fermi o in movimento. Si valuta la possibilità che l'incidente possa essere causato dal lavoratore, dagli altri autisti o da un concorso di colpa tra il lavoratore e gli altri autisti, per quanto specificato, i seguenti fattori di rischio sono attribuiti sia al lavoratore che agli autisti in genere.

I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa visibilità
- Violazione del codice della strada
- Scarsa conoscenza del mezzo aziendale
- Scarsa conoscenza del territorio e\o del tragitto
- Stanchezza
- Stress
- Presenza di condizioni patologiche pregresse
- Uso di farmaci e\o sostanze psicotrope (Droga e Alcol)
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Caratteristiche del mezzo
- Usura e manutenzione del mezzo
- Presenza e utilizzo dei dispositivi di sicurezza

- Condizioni climatiche
- Traffico
- Utilizzo di telefoni e\o smartphone
- Elevato numero di ore di guida
- Guida notturna
- Elevata velocità di trasporto
- Sonnolenza e disturbi del sonno
- Colpi di sonno
- Nervosismo
- Irascibilità
- Guasti e rotture improvvise

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Perdita di coscienza
- Lesioni da impatto
- Ustioni
- Conseguenze psicologiche

Esito della valutazione:
Rischio Alto con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'operatore può guidare i mezzi aziendali solo se in possesso di idonea patente di guida in corso di validità.
2) L'itinerario è accuratamente pianificato scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti.
3) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati con particolare riguardo: al codice della strada, agli effetti dell'alcool sulla guida, agli effetti dei farmaci sulla guida, alla corretta alimentazione dell'autista, allo stress e guida notturna e come comportarsi in caso di emergenza.
4) Gli autisti sono addestrati alla guida in condizioni particolari (strada bagnata, ghiacciata, ostacoli improvvisi, ecc.).
5) Sono adottate procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc.
6) I mezzi sono sottoposti a precisa e regolare manutenzione.
7) È regolarmente verificata la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità.
8) Sui vetri non si incollano e/o applicano adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Il Lavoratore utilizza sostanze e preparati chimici durante le attività di riparazione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature aziendali.
Inoltre, si valuta, oltre ai prodotti normalmente utilizzati, il possibile contatto con l'acido delle batterie per l'autotrazione causato da una ipotetica rottura della batteria durante le attività di manutenzione e riparazione degli automezzi.
I fattori determinanti possono essere:
- Prolungata esposizione
- Contatto diretto
- Ingestione

- Reazioni tra sostanze
- Assorbimento per inalazione
- Sversamenti accidentali
- Distrazione dell'Operatore
- Mancato utilizzo dei DPI
- DPI non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Irritazioni
- Allergie
- Reazioni cutanee
- Intossicazione
- Malattie professionali da agenti chimici
- Infortunio da agente chimico
- Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio superiore a: "Irrilevante per la salute".
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
4) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
5) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
6) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
7) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
8) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
9) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
10) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), i processi lavorativi e i controlli tecnici sono progettati in maniera appropriata e nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
11) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le attrezzature messe a disposizione e i materiali utilizzati sono adeguati alla attività lavorativa da svolgere nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
12) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure organizzative adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
13) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure protettive di tipo collettivo adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
14) Vista l'impossibilità sia di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione) che prevenire con altri mezzi l'esposizione, sono utilizzati appropriati dispositivi di protezione individuali, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).

15) Periodicamente e ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, si effettua la misurazione degli agenti chimici, che possono presentare un rischio per la salute, con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio-temporali (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
16) La sostanza è usata e conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso tubazioni stagne.
17) Nelle attività lavorative sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente addestrati per lo specifico processo, e sono disponibili sistemi di controllo adeguati a monitorare e contenere l'esposizione.
18) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti chimici pericolosi sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale.
19) Sono adottate procedure specifiche in caso di incidenti o di emergenze perché si evidenzia un rischio per la salute dei lavoratori (Art. 226, comma 2, D.lgs. 81/2008).
20) Sono istituite e aggiornate le cartelle sanitarie e di rischio per i lavoratori esposti (Art. 230, comma 1, D.lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza)

I Lavoratori possono impiegare e\o manipolare agenti chimici, prevedendone l'utilizzo per tipo di procedimento e attività specifica. Il Lavoratore utilizza sostanze e preparati chimici durante le attività di riparazione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature aziendali. Inoltre, si valuta, oltre ai prodotti normalmente utilizzati, il possibile contatto con l'acido delle batterie per l'autotrazione causato da una ipotetica rottura della batteria durante le attività di manutenzione e riparazione degli automezzi.
I fattori determinanti possono essere:
·Rottura dei contenitori
·Rovesciamento
·Schizzi
·Contatti accidentali
·Reazioni chimiche
·Formazione di fumi e vapori
Gli effetti dannosi attesi possono essere:
·Irritazioni
·Intossicazioni
·Esplosioni
·Ferimenti
·Impatto ambientale
·Intossicazione
·Malattie professionali da agenti chimici
·Infortunio da agente chimico
·Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto
Per la Stima del livello di pericolosità oggettiva si valuta:

- Gli agenti chimici presenti durante il lavoro sono identificati e inventariati
- I contenitori originali degli agenti chimici sono segnalati con etichette
- Le segnalazioni degli agenti chimici vengono mantenute anche su contenitori in eventuali operazioni di travaso
- Le aree di stoccaggio sono correttamente ventilate, a tiraggio naturale e le quantità sono sempre modeste
- Le aree di stoccaggio garantiscono, in caso di perdite di agenti chimici allo stato liquido, la raccolta diretta in zona
- Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di agenti chimici strettamente necessaria per il lavoro immediato
- Gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro in attesa di essere impiegati sono adeguatamente stoccati
- I lavoratori hanno accesso alla scheda di sicurezza

- Le attrezzature e i mezzi sono adeguatamente manutentate
- Le postazioni e i locali di lavoro sono adeguatamente puliti
- Sono presenti mezzi specifici per neutralizzare e pulire la fuoriuscita e\o controllare le perdite
- Esiste un programma di gestione rifiuti
- Sono state istaurate norme corrette di igiene personale
- Si dispone di piani di emergenza
- Viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli indumenti di lavoro

Per la stima del livello di Esposizione e livello di conseguenze si valuta:

- Il livello di esposizione in funzione dei tempi di permanenza è valutato come livello di esposizione per alcune volte nella giornata e per brevi periodi
- Il livello di conseguenze può essere stimato in funzione dei danni personali prevedibili e valutabile come Lesioni normalmente reversibili

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.
Non si procede ad una Valutazione più approfondita.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni

Attività in cui sono impiegati agenti cancerogeni e/o mutageni, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, nell'attività in esame il lavoratore può utilizzare prodotti, agenti e\o miscele chimiche durante le attività di manutenzione e riparazione dei mezzi aziendali.
I fattori determinanti possono essere:

- Prolungata esposizione
- Contatto diretto

- Ingestione
- Reazioni tra sostanze
- Assorbimento per inalazione
- Sversamenti accidentali
- Distrazione dell'Operatore
- Mancato utilizzo dei DPI
- DPI non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Effetti cancerogeni sull'uomo
- Alterazioni genetiche

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) I metodi e le procedure di lavoro sono progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità della lavorazione, al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
4) I metodi e le procedure di lavoro sono progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni e mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantità superiori alle necessità della lavorazione stessa, al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
5) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica, o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni sono effettuate in aree predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi alla loro mansione o alla loro funzione (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
7) I locali, le attrezzature e gli impianti destinati o utilizzati in lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni sono regolarmente e sistematicamente puliti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
8) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della conservazione, della manipolazione del trasporto sul luogo di lavoro di agenti cancerogeni o mutageni nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
9) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
10) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni sono a chiusura ermetica ed etichettati in modo chiaro, netto e visibile (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
11) I lavoratori dispongono di servizi igienici appropriati e adeguati (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
12) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
13) I dispositivi di protezione individuale sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
14) Nelle lavorazioni in aree predeterminate, che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, il divieto di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
15) Sono adottate procedure specifiche in caso di incidenti o di emergenze perché si evidenzia un rischio per la salute dei lavoratori (Art. 240, D.lgs. 81/2008).
16) I lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria sono iscritti nell'apposito registro degli esposti e sono istituite e aggiornate le personali cartelle sanitarie e di rischio (Art. 243, D.lgs. 81/2008).

17) La lavoratrice è allontanata dalla mansione se in base alla valutazione dei rischi si evidenzia un rischio per la salute che non si può prevenire mediante una combinazione di controlli tecnici unitamente a una buona pianificazione e gestione dell'attività e all'uso di dispositivi di protezione individuale [Frasi R: R40 "possibilità di effetti irreversibili"; R45 "può provocare il cancro"; R46 "può provocare alterazioni genetiche ereditarie"; R49 "può provocare il cancro per inalazione"; R61 "può provocare danni ai bambini non ancora nati"; R63 "possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati"; R64 "possibile rischio per i bambini allattati al seno"] (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
18) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o limitarne la dispersione nell'aria, sono soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del D.lgs. 81/2008 (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
19) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale (Art. 237, D.lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo freddo durante la fase invernale più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni ed alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.

4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo caldo durante la fase estiva più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle

attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
Il Lavoratore è esposto maggiormente al rischio radiazioni ottiche naturali durante le stagioni estive e nelle ore più calde e di maggiore intensità solare.
I CDR sono dotati di gabbiotto per le attività amministrative in cui il lavoratore può eseguire anche pause e ristoro.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle
- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide
-

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) I lavoratori sono protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro fisse, mediante la realizzazione di pensiline o tettoie (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Il Lavoratore può essere esposto al rischio elettrocuzione durante l'intervento di manutenzione e riparazione delle batterie dell'automezzo, le batterie esaminate possono raggiungere i 160 Ampere da 12 Volt (1900 Watt), durante gli interventi sui mezzi e le attrezzature elettriche e durante l'utilizzo di attrezzature con alimentazione

elettrica.
I fattori determinanti possono essere:
- Prese elettriche difettose
- Cattiva manutenzione delle attrezzature
- Sovraccarico elettrico
- Logoramento cavi elettrici
- Inidoneo utilizzo delle attrezzature da parte del Lavoratore
- Contatto diretto
- Contatto indiretto
- Anomalie dell'impianto elettrico
- Corto circuito
- Arco elettrico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tetanizzazione
- Arresto della respirazione
- Fibrillazione ventricolare
- Ustioni
- Perdita di coscienza
- Svenimenti
- bruciature

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Sono acquistate solo batterie per autotrazione conformi alle specifiche disposizioni di legge e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (art. 70 comma 1 del D.lgs. 81/2008).
2) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.lgs. 81/2008).
3) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
4) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio elettrico.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Prima di iniziare a lavorare sulla batteria, indossare occhiali di protezione. Evitare il contatto diretto con l'acido della batteria eventualmente fuoriuscito.

Staccare prima di tutto il cavo della massa - in tal modo si evita un cortocircuito tra il polo positivo e la carrozzeria del veicolo.

Controllare la presenza di ossido nell'alloggiamento della batteria. Ispezionare attentamente anche il supporto per individuare tracce di ruggine o danni. Pulire il vano della batteria e se necessario ripararlo. La presenza di corrosione nel vano batteria è un probabile indizio di fuoriuscita di acido dalla batteria. In tal caso è bene rivolgersi a un'officina meccanica per individuarne il motivo.

Rimuovere dai morsetti l'ossido e lo sporco presenti in quanto essi causano un aumento della resistenza di contatto e di conseguenza notevoli malfunzionamenti e riducono la durata della batteria.

Fare attenzione a fissare bene i morsetti per evitare vibrazioni che potrebbero causare interruzioni nei contatti. Inoltre, quando si connettono i morsetti fare attenzione a non danneggiare i poli della batteria a causa di torsione o altri impatti meccanici.

Quando si inserisce la batteria fare attenzione a un alloggiamento corretto. Per serrare i morsetti utilizzare una chiave dinamometrica. La necessaria coppia potrà essere desunta dal libretto delle istruzioni.

Prima di effettuare il collegamento assicurarsi della corretta polarità dei cavi. Collegare prima il cavo rosso con il polo positivo e quindi il cavo di massa nero.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Guanti di protezione contro rischi elettrici UNI EN 60903.

Interventi per riparazioni mezzi aziendali all'interno degli impianti terzi

L'analisi dell'attività lavorativa "Interventi per riparazioni mezzi aziendali all'interno degli impianti terzi " del processo produttivo "OPERAI AREA SERVIZI GENERALI" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo freddo durante la fase invernale più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni ed alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo caldo durante la fase estiva più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
3) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).
4) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.
7) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)

L'Operatore durante l'attività può movimentare manualmente (sollevamento e trasporto), casetta degli attrezzi e pneumatici per gli interventi di riparazione e manutenzione. Dagli audit effettuati, per l'attività di sollevamento e trasporto degli pneumatici, emerge che le azioni più gravose riguardano il carico e lo scarico dello

pneumatico sull'autovettura per effettuare l'intervento, il carico e lo scarico dello pneumatico viene effettuato sempre da due operatori.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Una parte non trascurabile della popolazione potrebbe essere esposta a rischio basso.
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Evitare che durante il trasporto di sostanze liquide o polverose si evidenziano sversamenti o diffusioni nell'ambiente di lavoro.
2) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
3) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli, carriole, ecc. devono essere mantenuti inefficienza e frequentemente controllati.
4) Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo.
5) Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza tra loro pari a 20 - 30 cm per assicurare l'equilibrio del corpo.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) È attiva la sorveglianza sanitaria.
8) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
9) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
10) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1).
11) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1).
12) Altre attività di movimentazione manuale minimali (ISO 11228 - 1).
13) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1).
14) Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco (ISO 11228 - 1).
15) Carico movimentato inferiore a quello raccomandato per il gruppo di lavoratori considerato (ISO 11228-1).
16) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1).
17) Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni interne dell'Impianto, soprattutto in merito alle condizioni di viabilità interna.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.
Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:
N. 1. montaggio pneumatico
N. 2. cambio batteria
N. 3. utilizzo pistola pneumatica
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta

- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico. Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio posture incongrue.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) Il Lavoratore deve mantenere sempre una posizione corretta durante le fasi di riparazione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività di riparazione e manutenzione degli automezzi.

I fattori determinanti possono essere:
- Utilizzo di utensili e attrezzature di lavoro
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei pezzi meccanici degli automezzi
- Montaggio e smontaggio di ingranaggi, parti meccaniche, pneumatici, ecc.
- Traffico veicolare

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).

4) Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda. Il Lavoratore deve utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
6) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
7) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
8) Il Lavoratore verifica l'adeguatezza del luogo di lavoro prima di iniziare le proprie attività.
9) Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni interne dell'Impianto, soprattutto in merito alle condizioni di viabilità interna.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione stradale e delle superfici orizzontali presenti nell'impianto, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie dei marciapiedi, durante la movimentazione manuale dei carichi e in genere durante gli interventi di manutenzione e riparazione. Gli scivolamenti o inciampi, possono essere dettati anche da movimenti scoordinati, passi falsi e perdite di controllo (di oggetti o di mezzi di trasporto o di attrezzature di movimentazione) che avvengono durante lo spostamento a piedi e la movimentazione manuale dei carichi.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Sostanze scivolose sul manto stradale e sue pertinenze
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo calzature non idonee

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su cui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni interne dell'Impianto, soprattutto in merito alle condizioni di viabilità interna.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dalle autovetture circolanti nell'impianto, dai mezzi e dalle attrezzature aziendali e presenti nell'impianto.
L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dall'utenza che accede nell'Impianto con i propri automezzi, per questo, si valuta la possibilità che l'utente compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida e le manovre, le negligenze dell'utente potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
L'investimento e il ribaltamento da parte dei mezzi possono avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento del mezzo).
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Rumori (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore\conduttore\responsabile del mezzo
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni interne dell'Impianto, soprattutto in merito alle condizioni di viabilità interna.
7) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
8) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni di riparazione e manutenzione degli automezzi aziendali è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di aerosol contaminati, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi delle autovetture, polveri contaminate depositate sui pezzi meccanici delle autovetture, polveri e nebbie generate dalle attività dell'Impianto.
I fattori determinanti possono essere:
- Durante le attività di riparazione e manutenzione degli automezzi, lo stesso operatore è fonte di

innalzamento polveri
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni interne dell'Impianto, soprattutto in merito alle condizioni di viabilità interna.
5) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti a contatto con utensili e attrezzature taglienti e/o pungenti.

I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo dell'impianto
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei pezzi meccanici degli automezzi
- Utilizzo delle attrezzature e degli utensili

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da

svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
4) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
5) L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda;

È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;

7) Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni interne dell'Impianto, soprattutto in merito alle condizioni di viabilità interna.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Fattore di rischio: Scoppio

Il Lavoratore può essere esposto al rischio scoppio dettato dalle attività di manutenzione e riparazione degli automezzi, potrebbero verificarsi scoppi di tubi in pressione, di pneumatici, di pezzi meccanici contenenti carburante per autotrazione, bombolette contenenti detergenti e sgrassatori, utilizzo di attrezzature e utensili, contenitori di oli e lubrificanti, si valuta anche la possibilità di scoppi dovuti alle attività dell'Impianto.

I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Errato utilizzo degli utensili, attrezzi, contenitori e delle bombolette
- Mancata manutenzione degli utensili e delle attrezzature
- Sbagliata procedura per il montaggio e lo smontaggio dei pezzi meccanici
- Rottura delle tubazioni
- Esplosioni fonte Impianto

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Fratture
- Punture
- Traumi
- Contusioni
- Lesioni agli occhi
- Lesioni agli arti superiori
- Bruciature
- Ustioni

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Il Lavoratore verifica le condizioni degli utensili, delle attrezzature, dei contenitori e delle bombolette prima del loro utilizzo.
4) L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.

6) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
7) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda;

È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;

8) Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni interne dell'Impianto, soprattutto in merito alle condizioni di viabilità interna.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Getti e schizzi

Il lavoratore è soggetto al rischio getti e schizzi durante le operazioni di manutenzione e riparazione degli automezzi a causa di interventi su impianti oligodinamici e pezzi meccanici, e dall'utilizzo di attrezzature e utensili.

I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Errato utilizzo degli utensili, attrezzi, contenitori e delle bombolette
- Mancata manutenzione degli utensili e delle attrezzature
- Sbagliata procedura per il montaggio e lo smontaggio dei pezzi meccanici
- Rottura degli impianti oligodinamici
- Rottura delle tubazioni
- Ingestione di liquidi e\o Olii
- Inalazione di liquidi e\o Olii

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Lesioni agli occhi
- Bruciature
- Ustioni
- Irritazioni
- Lesioni cutanee
- Lesioni apparato respiratorio
- Lesioni apparato digerente
- Allergie

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Il Lavoratore verifica le condizioni degli utensili, delle attrezzature, dei contenitori e delle bombolette prima del loro utilizzo.
4) L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
7) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda;

È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;

8) Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni interne dell'Impianto, soprattutto in merito alle condizioni di viabilità interna.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo

Il Lavoratore durante la fase di salita e discesa dal mezzo in dotazione per raggiungere il luogo di lavoro, è soggetto al rischio di caduta durante la salita e la discesa dalla cabina del mezzo.
I fattori determinanti possono essere:
- Cattivo posizionamento del piede durante la salita e la discesa
- Manto stradale scivoloso
- Condizioni climatiche (pioggia, ghiaccio, neve, grandine e gelate)
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) i Lavoratori sono adeguatamente informati e formati sulle corrette procedure di salita e discesa dal mezzo.
2) I mezzi di trasporto sono sottoposti a regolare manutenzione e revisione.
3) Adeguata attenzione è prestata alle fasi di salita e discesa del veicolo.
4) Per scendere dai mezzi Aziendali o salirvi:
- avere le mani libere (non tenere in mano attrezzi);
- utilizzare le maniglie (non aggrapparsi alle leve di comando);
- utilizzare i punti di presa e gli scalini appositamente predisposti (non saltare dalla cabina);
- rimanere rivolti alla cabina mantenendo sempre un contatto “a tre punti” (entrambi i piedi e una mano o entrambe le mani e un piede);
- non utilizzare lo pneumatico come gradino;
- nella discesa, prima di appoggiare il piede a terra verificare che l’area circostante fornisca un punto d’appoggio stabile del piede e sia sgombera da oggetti o sostanze che possano determinare la perdita dell’equilibrio e la successiva caduta;
- prima della salita rimuovere olio e fango dalla scuola delle scarpe e dagli scalini (oltre a scivolamenti nel salire si evitano possibili slittamenti del piede sul pedale e gli incidenti che ne deriverebbero).

5) È vietato salire o scendere quando il mezzo è in movimento.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Incidente stradale

Il Lavoratore è soggetto al rischio incidente stradale all'interno dell'impianto e durante l'utilizzo dei mezzi aziendali per il raggiungimento del luogo di lavoro, la movimentazione interna all'Impianto e il rientro al dipartimento, i veicoli coinvolti posso risultare fermi o in movimento. Si valuta la possibilità che l'incidente possa essere causato dal lavoratore, dagli altri autisti o da un concorso di colpa tra il lavoratore e gli altri autisti,

per quanto specificato, i seguenti fattori di rischio sono attribuiti sia al lavoratore che agli autisti in genere.
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa visibilità
- Violazione del codice della strada
- Scarsa conoscenza del mezzo aziendale
- Scarsa conoscenza del territorio e\o del tragitto
- Stanchezza
- Stress
- Presenza di condizioni patologiche pregresse
- Uso di farmaci e\o sostanze psicotrope (Droga e Alcol)
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Caratteristiche del mezzo
- Usura e manutenzione del mezzo
- Presenza e utilizzo dei dispositivi di sicurezza
- Condizioni climatiche
- Traffico
- Utilizzo di telefoni e\o smartphone
- Elevato numero di ore di guida
- Guida notturna
- Elevata velocità di trasporto
- Sonnolenza e disturbi del sonno
- Colpi di sonno
- Nervosismo
- Irascibilità
- Guasti e rotture improvvise

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Perdita di coscienza
- Lesioni da impatto
- Ustioni
- Conseguenze psicologiche

Esito della valutazione:
Rischio Alto con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'operatore può guidare i mezzi aziendali solo se in possesso di idonea patente di guida in corso di validità.
2) L'itinerario è accuratamente pianificato scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti.
3) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati con particolare riguardo: al codice della strada, agli effetti dell'alcool sulla guida, agli effetti dei farmaci sulla guida, alla corretta alimentazione dell'autista, allo stress e guida notturna e come comportarsi in caso di emergenza.
4) Gli autisti sono addestrati alla guida in condizioni particolari (strada bagnata, ghiacciata, ostacoli improvvisi, ecc.).
5) Sono adottate procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc.
6) I mezzi sono sottoposti a precisa e regolare manutenzione.
7) È regolarmente verificata la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità.
8) Sui vetri non si incollano e/o applicano adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida.
9) Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni interne dell'Impianto, soprattutto in merito alle condizioni di

viabilità interna.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
Il Lavoratore è esposto maggiormente al rischio radiazioni ottiche naturali durante le stagioni estive e nelle ore più calde e di maggiore intensità solare.
I CDR sono dotati di gabbiotto per le attività amministrative in cui il lavoratore può eseguire anche pause e ristoro.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle
- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) I lavoratori sono protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro fisse, mediante la realizzazione di pensiline o tettoie (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Il Lavoratore può essere esposto al rischio elettrocuzione durante l'intervento di manutenzione e riparazione delle batterie dell'automezzo, le batterie esaminate possono raggiungere i 160 Ampere da 12 Volt (1900 Watt),

durante gli interventi sui mezzi e le attrezzature elettriche e durante l'utilizzo di attrezzature con alimentazione elettrica.

I fattori determinanti possono essere:

- Prese elettriche difettose
- Cattiva manutenzione delle attrezzature
- Sovraccarico elettrico
- Logoramento cavi elettrici
- Inidoneo utilizzo delle attrezzature da parte del Lavoratore
- Contatto diretto
- Contatto indiretto
- Anomalie dell'impianto elettrico
- Corto circuito
- Arco elettrico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Tetanizzazione
- Arresto della respirazione
- Fibrillazione ventricolare
- Ustioni
- Perdita di coscienza
- Svenimenti
- bruciature

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Sono acquistate solo batterie per autotrazione conformi alle specifiche disposizioni di legge e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (art. 70 comma 1 del D.lgs. 81/2008).
2) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.lgs. 81/2008).
3) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
4) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio elettrico.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Prima di iniziare a lavorare sulla batteria, indossare occhiali di protezione. Evitare il contatto diretto con l'acido della batteria eventualmente fuoriuscito.

Staccare prima di tutto il cavo della massa - in tal modo si evita un cortocircuito tra il polo positivo e la carrozzeria del veicolo.

Controllare la presenza di ossido nell'alloggiamento della batteria. Ispezionare attentamente anche il supporto per individuare tracce di ruggine o danni. Pulire il vano della batteria e se necessario ripararlo. La presenza di corrosione nel vano batteria è un probabile indizio di fuoriuscita di acido dalla batteria. In tal caso è bene rivolgersi a un'officina meccanica per individuarne il motivo.

Rimuovere dai morsetti l'ossido e lo sporco presenti in quanto essi causano un aumento della resistenza di contatto e di conseguenza notevoli malfunzionamenti e riducono la durata della batteria.

Fare attenzione a fissare bene i morsetti per evitare vibrazioni che potrebbero causare interruzioni nei contatti. Inoltre, quando si connettono i morsetti fare attenzione a non danneggiare i poli della batteria a causa di torsione o altri impatti meccanici.

Quando si inserisce la batteria fare attenzione a un alloggiamento corretto. Per serrare i morsetti utilizzare una chiave dinamometrica. La necessaria coppia potrà essere desunta dal libretto delle istruzioni.

Prima di effettuare il collegamento assicurarsi della corretta polarità dei cavi. Collegare prima il cavo rosso con il polo positivo e quindi il cavo di massa nero.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Guanti di protezione contro rischi elettrici UNI EN 60903.

Il Lavoratore utilizza sostanze e preparati chimici durante le attività di riparazione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature aziendali.
Inoltre, si valuta, oltre ai prodotti normalmente utilizzati, il possibile contatto con l'acido delle batterie per l'autotrazione causato da una ipotetica rottura della batteria durante le attività di manutenzione e riparazione degli automezzi.
I fattori determinanti possono essere:
- Prolungata esposizione
- Contatto diretto
- Ingestione
- Reazioni tra sostanze
- Assorbimento per inalazione
- Sversamenti accidentali
- Distrazione dell'Operatore
- Mancato utilizzo dei DPI
- DPI non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Irritazioni
- Allergie
- Reazioni cutanee
- Intossicazione
- Malattie professionali da agenti chimici
- Infortunio da agente chimico
- Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio superiore a: "Irrilevante per la salute".
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
4) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
5) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
6) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
7) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
8) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
9) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
10) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), i processi lavorativi e i controlli tecnici sono progettati in maniera appropriata e nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
11) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le attrezzature messe a disposizione e i materiali utilizzati sono adeguati alla attività lavorativa da svolgere nel rispetto delle condizioni di salute e

sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).

12) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure organizzative adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
13) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure protettive di tipo collettivo adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
14) Vista l'impossibilità sia di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione) che prevenire con altri mezzi l'esposizione, sono utilizzati appropriati dispositivi di protezione individuali, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
15) Periodicamente e ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, si effettua la misurazione degli agenti chimici, che possono presentare un rischio per la salute, con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio-temporali (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
16) La sostanza è usata e conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso tubazioni stagne.
17) Nelle attività lavorative sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente addestrati per lo specifico processo, e sono disponibili sistemi di controllo adeguati a monitorare e contenere l'esposizione.
18) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti chimici pericolosi sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale.
19) Sono adottate procedure specifiche in caso di incidenti o di emergenze perché si evidenzia un rischio per la salute dei lavoratori (Art. 226, comma 2, D.lgs. 81/2008).
20) Sono istituite e aggiornate le cartelle sanitarie e di rischio per i lavoratori esposti (Art. 230, comma 1, D.lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza)

I Lavoratori possono impiegare e\o manipolare agenti chimici, prevedendone l'utilizzo per tipo di procedimento e attività specifica. Il Lavoratore utilizza sostanze e preparati chimici durante le attività di riparazione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature aziendali. Inoltre, si valuta, oltre ai prodotti normalmente utilizzati, il possibile contatto con l'acido delle batterie per l'autotrazione causato da una ipotetica rottura della batteria durante le attività di manutenzione e riparazione degli automezzi.
I fattori determinanti possono essere:
·Rottura dei contenitori
·Rovesciamento
·Schizzi
·Contatti accidentali
·Reazioni chimiche
·Formazione di fumi e vapori
Gli effetti dannosi attesi possono essere:
·Irritazioni
·Intossicazioni
·Esplosioni
·Ferimenti
·Impatto ambientale
·Intossicazione
·Malattie professionali da agenti chimici
·Infortunio da agente chimico
·Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto
Per la Stima del livello di pericolosità oggettiva si valuta:

- Gli agenti chimici presenti durante il lavoro sono identificati e inventariati

- I contenitori originali degli agenti chimici sono segnalati con etichette
- Le segnalazioni degli agenti chimici vengono mantenute anche su contenitori in eventuali operazioni di travaso
- Le aree di stoccaggio sono correttamente ventilate, a tiraggio naturale e le quantità sono sempre modeste
- Le aree di stoccaggio garantiscono, in caso di perdite di agenti chimici allo stato liquido, la raccolta diretta in zona
- Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di agenti chimici strettamente necessaria per il lavoro immediato
- Gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro in attesa di essere impiegati sono adeguatamente stoccati
- I lavoratori hanno accesso alla scheda di sicurezza
- Le attrezzature e i mezzi sono adeguatamente manutentate
- Le postazioni e i locali di lavoro sono adeguatamente puliti
- Sono presenti mezzi specifici per neutralizzare e pulire la fuoriuscita e\o controllare le perdite
- Esiste un programma di gestione rifiuti
- Sono state istaurate norme corrette di igiene personale
- Si dispone di piani di emergenza
- Viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli indumenti di lavoro

Per la stima del livello di Esposizione e livello di conseguenze si valuta:

- Il livello di esposizione in funzione dei tempi di permanenza è valutato come livello di esposizione per alcune volte nella giornata e per brevi periodi
- Il livello di conseguenze può essere stimato in funzione dei danni personali prevedibili e valutabile come Lesioni normalmente reversibili

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.
Non si procede ad una Valutazione più approfondita.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni

Attività in cui sono impiegati agenti cancerogeni e/o mutageni, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, nell'attività in esame il lavoratore può utilizzare prodotti, agenti e\o miscele chimiche durante le attività di manutenzione e riparazione dei mezzi aziendali.

I fattori determinanti possono essere:

- Prolungata esposizione
- Contatto diretto
- Ingestione
- Reazioni tra sostanze
- Assorbimento per inalazione
- Sversamenti accidentali
- Distrazione dell'Operatore
- Mancato utilizzo dei DPI
- DPI non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Effetti cancerogeni sull'uomo
- Alterazioni genetiche

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) I metodi e le procedure di lavoro sono progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità della lavorazione, al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
4) I metodi e le procedure di lavoro sono progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni e mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantità superiori alle necessità della lavorazione stessa, al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
5) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica, o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni sono effettuate in aree predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi alla loro mansione o alla loro funzione (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
7) I locali, le attrezzature e gli impianti destinati o utilizzati in lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni sono regolarmente e sistematicamente puliti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
8) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della conservazione, della manipolazione del trasporto sul luogo di lavoro di agenti cancerogeni o mutageni nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
9) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
10) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni sono a chiusura ermetica ed etichettati in modo chiaro, netto e visibile (Art. 237, D.lgs. 81/2008).

11) I lavoratori dispongono di servizi igienici appropriati e adeguati (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
12) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
13) I dispositivi di protezione individuale sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
14) Nelle lavorazioni in aree predeterminate, che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, il divieto di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
15) Sono adottate procedure specifiche in caso di incidenti o di emergenze perché si evidenzia un rischio per la salute dei lavoratori (Art. 240, D.lgs. 81/2008).
16) I lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria sono iscritti nell'apposito registro degli esposti e sono istituite e aggiornate le personali cartelle sanitarie e di rischio (Art. 243, D.lgs. 81/2008).
17) La lavoratrice è allontanata dalla mansione se in base alla valutazione dei rischi si evidenzia un rischio per la salute che non si può prevenire mediante una combinazione di controlli tecnici unitamente a una buona pianificazione e gestione dell'attività e all'uso di dispositivi di protezione individuale [Frasi R: R40 "possibilità di effetti irreversibili"; R45 "può provocare il cancro"; R46 "può provocare alterazioni genetiche ereditarie"; R49 "può provocare il cancro per inalazione"; R61 "può provocare danni ai bambini non ancora nati"; R63 "possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati"; R64 "possibile rischio per i bambini allattati al seno"] (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
18) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o limitarne la dispersione nell'aria, sono soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del D.lgs. 81/2008 (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
19) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale (Art. 237, D.lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B.

Consegna e\o Ritiro mezzi presso officine

L'analisi dell'attività lavorativa "Consegna e\o Ritiro mezzi presso officine " del processo produttivo "OPERAI AREA SERVIZI GENERALI" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dalle autovetture circolanti sul suolo pubblico e dai mezzi aziendali utilizzati per raggiungere il luogo di lavoro e le officine.
L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dal traffico cittadino, per questo, si valuta la possibilità che il cittadino compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida, le negligenze del cittadino potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
L'investimento e il ribaltamento da parte di autoveicoli possono avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento dell'autoveicolo).
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
7) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Incidente stradale

Il Lavoratore è soggetto al rischio incidente stradale nelle vie o nelle piazze aperte alla circolazione (utilizzo dei mezzi aziendali per il raggiungimento del luogo di lavoro e il rientro al dipartimento), i veicoli coinvolti posso risultare fermi o in movimento. Si valuta la possibilità che l'incidente possa essere causato dal lavoratore, dagli altri autisti o da un concorso di colpa tra il lavoratore e gli altri autisti, per quanto specificato, i seguenti fattori di rischio sono attribuiti sia al lavoratore che agli autisti in genere.
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa visibilità
- Violazione del codice della strada
- Scarsa conoscenza del mezzo aziendale
- Scarsa conoscenza del territorio e\o del tragitto
- Stanchezza
- Stress
- Presenza di condizioni patologiche pregresse
- Uso di farmaci e\o sostanze psicotrope (Droga e Alcol)
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Caratteristiche del mezzo
- Usura e manutenzione del mezzo
- Presenza e utilizzo dei dispositivi di sicurezza
- Condizioni climatiche
- Traffico
- Utilizzo di telefoni e\o smartphone
- Elevato numero di ore di guida

- Guida notturna
- Elevata velocità di trasporto
- Sonnolenza e disturbi del sonno
- Colpi di sonno
- Nervosismo
- Irascibilità
- Guasti e rotture improvvise

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Perdita di coscienza
- Lesioni da impatto
- Ustioni
- Conseguenze psicologiche

Esito della valutazione:
Rischio Alto con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'operatore può guidare i mezzi aziendali solo se in possesso di idonea patente di guida in corso di validità.
2) L'itinerario è accuratamente pianificato scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti.
3) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati con particolare riguardo: al codice della strada, agli effetti dell'alcool sulla guida, agli effetti dei farmaci sulla guida, alla corretta alimentazione dell'autista, allo stress e guida notturna e come comportarsi in caso di emergenza.
4) Gli autisti sono addestrati alla guida in condizioni particolari (strada bagnata, ghiacciata, ostacoli improvvisi, ecc.).
5) Sono adottate procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc.
6) I mezzi sono sottoposti a precisa e regolare manutenzione.
7) È regolarmente verificata la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità.
8) Sui vetri non si incollano e/o applicano adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo

Il Lavoratore durante la fase di salita e discesa dal mezzo in dotazione per raggiungere il luogo di lavoro, è soggetto al rischio di caduta durante la salita e la discesa dalla cabina del mezzo.
I fattori determinanti possono essere:
- Cattivo posizionamento del piede durante la salita e la discesa
- Manto stradale scivoloso
- Condizioni climatiche (pioggia, ghiaccio, neve, grandine e gelate)
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati sulle corrette procedure di salita e discesa dal mezzo.
2) I mezzi di trasporto sono sottoposti a regolare manutenzione e revisione.
3) Adeguata attenzione è prestata alle fasi di salita e discesa del veicolo.
4) Per scendere dai mezzi Aziendali o salirvi:
- avere le mani libere (non tenere in mano attrezzi);
- utilizzare le maniglie (non aggrapparsi alle leve di comando);
- utilizzare i punti di presa e gli scalini appositamente predisposti (non saltare dalla cabina);
- rimanere rivolti alla cabina mantenendo sempre un contatto "a tre punti" (entrambi i piedi e una mano o entrambe le mani e un piede);
- non utilizzare lo pneumatico come gradino;
- nella discesa, prima di appoggiare il piede a terra verificare che l'area circostante fornisca un punto d'appoggio stabile del piede e sia sgombera da oggetti o sostanze che possano determinare la perdita dell'equilibrio e la successiva caduta;
- prima della salita rimuovere olio e fango dalla scuola delle scarpe e dagli scalini (oltre a scivolamenti nel salire si evitano possibili slittamenti del piede sul pedale e gli incidenti che ne deriverebbero).
5) È vietato salire o scendere quando il mezzo è in movimento.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione stradale, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie dei marciapiedi, durante la movimentazione manuale dei carichi e in genere durante gli interventi di consegna e ritiro dei mezzi aziendali in officine esterne.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Sostanze scivolose sul manto stradale e sue pertinenze
- Utilizzo calzature non idonee

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Approvvigionamento di materiale (presso punto vendita)

L'analisi dell'attività lavorativa "Approvvigionamento di materiale (presso punto vendita)" del processo produttivo "OPERAI AREA SERVIZI GENERALI" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo freddo durante la fase invernale più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni ed alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo caldo durante la fase estiva più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)

L'Operatore durante l'attività può movimentare manualmente (sollevamento e trasporto), la merce necessaria all'attività di riparazione e manutenzione dei mezzi aziendali (parti meccaniche, attrezzature, utensili ecc.).
I fattori determinanti possono essere:

- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Una parte non trascurabile della popolazione potrebbe essere esposta a rischio basso.
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Nel caso di spostamenti a spalla, per esempio di sacchi, essi devono essere effettuati tenendo il corpo in posizione eretta, senza incurvare la schiena. Durante il sollevamento mantenere la schiena eretta e le braccia rigide.
2) Evitare che durante il trasporto di sostanze liquide o polverose si evidenziano sversamenti o diffusioni nell'ambiente di lavoro.
3) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
4) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli, carriole, ecc. devono essere mantenuti inefficienza e frequentemente controllati.
5) Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo.
6) Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza tra loro pari a 20 - 30 cm per assicurare l'equilibrio del corpo.
7) Attenersi alle disposizioni e procedure aziendali.
8) È attiva la sorveglianza sanitaria.
9) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
10) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
11) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1).
12) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1).
13) Altre attività di movimentazione manuale minimali (ISO 11228 - 1).
14) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1).
15) Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco (ISO 11228 - 1).
16) Carico movimentato inferiore a quello raccomandato per il gruppo di lavoratori considerato (ISO 11228-1).
17) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento di approvvigionamento del materiale presso i punti vendita esterni.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Traffico veicolare
- Aggetti, oggetti, autovetture e attrezzature presenti nel punto vendita

- Materiale acquistato e movimentato

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
6) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
7) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
8) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
9) Il Lavoratore deve utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione stradale, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie dei marciapiedi, durante la movimentazione manuale dei carichi e in genere durante gli interventi di approvvigionamento del materiale presso punti vendita esterni.

I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali del punto vendita
- Sostanze scivolose sul manto stradale e sue pertinenze, nonché sulle superfici orizzontali del punto vendita
- Utilizzo calzature non idonee

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni

del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Il Lavoratore controlla preliminarmente le condizioni delle superfici orizzontali su cui deve svolgere le proprie attività.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dalle autovetture circolanti sul suolo pubblico e negli spazzi dei punti vendita e dai mezzi aziendali utilizzati per raggiungere il luogo di lavoro.
L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dal traffico cittadino, per questo, si valuta la possibilità che il cittadino compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida, le negligenze del cittadino potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
L'investimento e il ribaltamento da parte di autoveicoli possono avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento dell'autoveicolo).
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
7) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni di approvvigionamento dei materiali presso punti vendita esterni è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di aerosol urbani, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi delle autovetture, polveri contaminate depositate sui colli o in genere sulla merce acquistata, ritirata e movimentata.
I fattori determinanti possono essere:
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti a contatto con oggetti taglienti e/o pungenti presenti presso il punto vendita e nel materiale ritirato.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo del punto vendita
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Apertura improvvisa del collo\pacco movimentato

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,

dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
7) È vietato sostare con il Carrello con le maniglie direzionali al centro della carreggiata;

È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda;
È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;
Il Lavoratore dovrà evitare rumori inutili durante l'attività svolta;

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo

Il Lavoratore durante la fase di salita e discesa dal mezzo in dotazione per raggiungere il luogo di lavoro, è soggetto al rischio di caduta durante la salita e la discesa dalla cabina del mezzo.
I fattori determinanti possono essere:
- Cattivo posizionamento del piede durante la salita e la discesa
- Manto stradale scivoloso
- Condizioni climatiche (pioggia, ghiaccio, neve, grandine e gelate)
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati sulle corrette procedure di salita e discesa dal mezzo.
2) I mezzi di trasporto sono sottoposti a regolare manutenzione e revisione.
3) Adeguata attenzione è prestata alle fasi di salita e discesa del veicolo.
4) Per scendere dai mezzi Aziendali o salirvi:
- avere le mani libere (non tenere in mano attrezzi);
- utilizzare le maniglie (non aggrapparsi alle leve di comando);
- utilizzare i punti di presa e gli scalini appositamente predisposti (non saltare dalla cabina);
- rimanere rivolti alla cabina mantenendo sempre un contatto "a tre punti" (entrambi i piedi e una mano o entrambe le mani e un piede);
- non utilizzare lo pneumatico come gradino;
- nella discesa, prima di appoggiare il piede a terra verificare che l'area circostante fornisca un punto d'appoggio stabile del piede e sia sgombera da oggetti o sostanze che possano determinare la perdita dell'equilibrio e la successiva caduta;
- prima della salita rimuovere olio e fango dalla scuola delle scarpe e dagli scalini (oltre a scivolamenti nel salire si evitano possibili slittamenti del piede sul pedale e gli incidenti che ne deriverebbero).

5) È vietato salire o scendere quando il mezzo è in movimento.

6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Incidente stradale

Il Lavoratore è soggetto al rischio incidente stradale nelle vie o nelle piazze aperte alla circolazione (utilizzo dei mezzi aziendali per il raggiungimento del luogo di lavoro e il rientro al dipartimento), nonché negli spazi (es. parcheggi) dei punti vendita, i veicoli coinvolti posso risultare fermi o in movimento. Si valuta la possibilità che l'incidente possa essere causato dal lavoratore, dagli altri autisti o da un concorso di colpa tra il lavoratore e gli altri autisti, per quanto specificato, i seguenti fattori di rischio sono attribuiti sia al lavoratore che agli autisti in genere.
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa visibilità
- Violazione del codice della strada
- Scarsa conoscenza del mezzo aziendale
- Scarsa conoscenza del territorio e\o del tragitto
- Stanchezza
- Stress
- Presenza di condizioni patologiche pregresse
- Uso di farmaci e\o sostanze psicotrope (Droga e Alcol)
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Caratteristiche del mezzo
- Usura e manutenzione del mezzo
- Presenza e utilizzo dei dispositivi di sicurezza
- Condizioni climatiche
- Traffico
- Utilizzo di telefoni e\o smartphone
- Elevato numero di ore di guida
- Guida notturna
- Elevata velocità di trasporto
- Sonnolenza e disturbi del sonno
- Colpi di sonno
- Nervosismo
- Irascibilità
- Guasti e rotture improvvise

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Perdita di coscienza
- Lesioni da impatto
- Ustioni
- Conseguenze psicologiche

Esito della valutazione:
Rischio Alto con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'itinerario è accuratamente pianificato scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi

di riposo previsti.

2) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati con particolare riguardo: al codice della strada, agli effetti dell'alcool sulla guida, agli effetti dei farmaci sulla guida, alla corretta alimentazione dell'autista, allo stress e guida notturna e come comportarsi in caso di emergenza.
3) Gli autisti sono addestrati alla guida in condizioni particolari (strada bagnata, ghiacciata, ostacoli improvvisi, ecc.).
4) Sono adottate procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc.
5) I mezzi sono sottoposti a precisa e regolare manutenzione.
6) È regolarmente verificata la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità.
7) Sui vetri non si incollano e/o applicano adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida.
8) L'operatore può guidare i mezzi aziendali solo se in possesso di idonea patente di guida in corso di validità.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Approvvigionamento di materiale (internamente al dipartimento)

L'analisi dell'attività lavorativa "Approvvigionamento di materiale (internamente al dipartimento)" del processo produttivo "OPERAI AREA SERVIZI GENERALI" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)

L'Operatore durante l'attività può movimentare manualmente (sollevamento e trasporto), durante l'approvvigionamento della merce necessaria all'attività di riparazione e manutenzione dei mezzi aziendali (parti meccaniche, attrezzature, utensili ecc.).
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Una parte non trascurabile della popolazione potrebbe essere esposta a rischio basso.
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Nel caso di spostamenti a spalla, per esempio di sacchi, essi devono essere effettuati tenendo il corpo in posizione eretta, senza incurvare la schiena. Durante il sollevamento mantenere la schiena eretta e le braccia rigide.
2) Evitare che durante il trasporto di sostanze liquide o polverose si evidenziano sversamenti o diffusioni

nell'ambiente di lavoro.
3) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
4) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli, carriole, ecc. devono essere mantenuti inefficienza e frequentemente controllati.
5) Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo.
6) Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza tra loro pari a 20 - 30 cm per assicurare l'equilibrio del corpo.
7) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
8) È attiva la sorveglianza sanitaria.
9) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
10) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
11) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1).
12) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1).
13) Altre attività di movimentazione manuale minimali (ISO 11228 - 1).
14) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1).
15) Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco (ISO 11228 - 1).
16) Carico movimentato inferiore a quello raccomandato per il gruppo di lavoratori considerato (ISO 11228-1).
17) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (spinta e traino)

Il Lavoratore durante l'attività di approvvigionamento del materiale può utilizzare transpallet manuali e carrellini tipo Bravetta per trainare e\o spingere il materiale acquistato.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Il lavoro comporta azioni manuali di spinta e traino di carichi accettabili per i lavoratori. Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
2) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli carriole eccetera devono essere mantenuti inefficienza e frequentemente controllati.
3) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) La movimentazione dei carichi avviene a basse accelerazioni e velocità, i punti di presa del carico si trovano ad un'altezza da terra adeguata ai lavoratori (ISO 11228 - 2).
8) Il carico è dotato di adeguati punti di presa, è stabile e la visione attorno ad esso è buona (ISO 11228 - 2).
9) Le ruote dei carrelli sono adeguate al carico e dotate di freni, il pavimento non crea problemi per il corretto

funzionamento delle ruote (ISO 11228 - 2).
10) L'abbigliamento e le attrezzature di protezione non ostacolano la postura e i movimenti dei lavoratori (ISO 11228 - 2).
11) Le attrezzature per la movimentazione dei carichi e la pavimentazione sono ben manutenuti e i lavoratori hanno un'adeguata conoscenza delle procedure di manutenzione (ISO 11228 - 2).
12) La movimentazione manuale dei carichi durante l'attività lavorativa, in base alla stima delle azioni di spinta e traino e dei fattori di rischio, è accettabile (ISO 11228-2).
13) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a movimentazione manuale dei carichi, ovvero al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruota su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento di approvvigionamento del materiale presso il dipartimento.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Traffico interno al dipartimento
- Aggetti, oggetti, autovetture e attrezzature presenti nel dipartimento
- Materiale acquistato e movimentato

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
8) Il Lavoratore deve utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione stradale del dipartimento, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie, durante la movimentazione manuale dei carichi e in genere durante gli interventi di approvvigionamento del materiale.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali del dipartimento
- Sostanze scivolose sul manto stradale e sue pertinenze, nonché sulle superfici orizzontali del dipartimento
- Utilizzo calzature non idonee

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017.

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dai mezzi circolanti negli spazi del dipartimento e dalle attrezzature utilizzate.
L'investimento e il ribaltamento da parte dei mezzi e delle attrezzature possono avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento del mezzo e\o dell'attrezzatura).
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Rumori interni al dipartimento (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione del lavoratore
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni di approvvigionamento dei materiali presso il dipartimento è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di aerosol, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi delle autovetture, polveri contaminate depositate sui colli o in genere sulla merce movimentata.
I fattori determinanti possono essere:
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore durante le operazioni di approvvigionamento del materiale deve cercare di non essere lui stesso la causa di innalzamento polveri. Adottare le procedure di movimentazione più opportune anche in merito all'innalzamento di polveri e nebbie contaminate.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti a contatto con oggetti taglienti e/o

pungenti presenti presso il dipartimento e nel materiale\colli\pacchi movimentati.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo del dipartimento
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Apertura improvvisa del collo\pacco movimentato

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
3) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il collo\pacco\materiale da movimentare.
4) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
5) L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Attività di manutenzione dei mezzi e attrezzature aziendali con utilizzo di utensili

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività di manutenzione dei mezzi e attrezzature aziendali con utilizzo di utensili " del processo produttivo "OPERAI AREA SERVIZI GENERALI" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo freddo durante la fase invernale più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari

- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni ed alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo caldo durante la fase estiva più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto

- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
3) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).
4) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.
7) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)

L'Operatore durante l'attività può movimentare manualmente (sollevamento e trasporto), attrezzi, utensili, batterie e pneumatici per gli interventi di riparazione e manutenzione. Dagli audit effettuati, per l'attività di sollevamento e trasporto emerge che le azioni più gravose riguardano il carico e lo scarico dello pneumatico e della batteria sull'autovettura per effettuare l'intervento, il carico e lo scarico dello pneumatico e della batteria viene effettuato sempre da due operatori.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Una parte significativa della popolazione potrebbe essere esposta a rischio.
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Evitare che durante il trasporto di sostanze liquide o polverose si evidenziano sversamenti o diffusioni nell'ambiente di lavoro.
2) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
3) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli, carriole, ecc. devono essere mantenuti inefficienza e frequentemente controllati.
4) Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo.
5) Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza tra loro pari a 20 - 30 cm per assicurare l'equilibrio del corpo.

6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) È attiva la sorveglianza sanitaria.
8) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
9) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
10) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1).
11) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1).
12) Altre attività di movimentazione manuale minimali (ISO 11228 - 1).
13) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1).
14) Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco (ISO 11228 - 1).
15) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (spinta e traino)

Il Lavoratore durante l'attività di manutenzione e riparazione dei mezzi aziendali interna al dipartimento, può utilizzare transpallet manuali e carrelli di tipo bravetta per trainare e\o spingere e posizionare i pezzi meccanici e i pezzi in genere necessari per l'attività in esame.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Il lavoro comporta azioni manuali di spinta e traino di carichi accettabili per i lavoratori. Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
2) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli carriole eccetera devono essere mantenuti inefficienza e frequentemente controllati.
3) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) La movimentazione dei carichi avviene a basse accelerazioni e velocità, i punti di presa del carico si trovano ad un'altezza da terra adeguata ai lavoratori (ISO 11228 - 2).
8) Il carico è dotato di adeguati punti di presa, è stabile e la visione attorno ad esso è buona (ISO 11228 - 2).
9) Le ruote dei carrelli sono adeguate al carico e dotate di freni, il pavimento non crea problemi per il corretto funzionamento delle ruote (ISO 11228 - 2).
10) L'abbigliamento e le attrezzature di protezione non ostacolano la postura e i movimenti dei lavoratori (ISO 11228 - 2).
11) Le attrezzature per la movimentazione dei carichi e la pavimentazione sono ben manutenuti e i lavoratori hanno un'adeguata conoscenza delle procedure di manutenzione (ISO 11228 - 2).
12) La movimentazione manuale dei carichi durante l'attività lavorativa, in base alla stima delle azioni di spinta

e traino e dei fattori di rischio, è accettabile (ISO 11228-2).

13) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a movimentazione manuale dei carichi, ovvero al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruota su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.
Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:
N. 1. montaggio pneumatico
N. 2. cambio batteria
N. 3. utilizzo pistola pneumatica
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio posture incongrue.
4) Il Lavoratore deve mantenere sempre una posizione corretta durante le fasi di riparazione e manutenzione dei mezzi aziendali, di traino e di spinta in genere, nonché durante l'utilizzo delle attrezzature in dotazione.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività di riparazione e manutenzione degli automezzi.
I fattori determinanti possono essere:
- Utilizzo di utensili e attrezzature di lavoro
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei

- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei pezzi meccanici degli automezzi
- Montaggio e smontaggio di ingranaggi, parti meccaniche, pneumatici, ecc.
- Traffico veicolare interno al dipartimento
- Aggetti, oggetti, autovetture e attrezzature presenti nel dipartimento

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) Il Lavoratore deve utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione stradale e delle superfici orizzontali presenti nel dipartimento, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie, durante la movimentazione manuale dei carichi e in genere durante gli interventi di manutenzione e riparazione. Gli scivolamenti o inciampi, possono essere dettati anche da movimenti scoordinati, passi falsi e perdite di controllo (di oggetti o di mezzi di trasporto o di attrezzature di movimentazione) che avvengono durante lo spostamento a piedi e la movimentazione manuale dei carichi.

I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Sostanze scivolose sul manto stradale e sue pertinenze
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo calzature non idonee

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) Il Lavoratore controlla preliminarmente le condizioni delle superfici orizzontali su cui deve svolgere le proprie attività.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dai mezzi circolanti nel dipartimento, dai mezzi e dalle attrezzature aziendali utilizzate.
L'investimento e il ribaltamento da parte dei mezzi e delle attrezzature possono avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento dell'autoveicolo).
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Rumori interni al dipartimento (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni di riparazione e manutenzione degli automezzi aziendali è soggetto al

rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di aerosol, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi delle autovetture, polveri contaminate depositate sui pezzi meccanici.

I fattori determinanti possono essere:

- Durante le attività di riparazione e manutenzione degli automezzi, lo stesso operatore è fonte di innalzamento polveri
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione
-

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore durante le operazioni di riparazione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature aziendali, deve cercare di non essere lui stesso la causa di innalzamento polveri. Adottare le procedure di movimentazione più opportune anche in merito all'innalzamento di polveri e nebbie contaminate.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti a contatto con utensili e attrezzature taglienti e/o pungenti.

I fattori determinanti possono essere:

- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo del dipartimento
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei pezzi meccanici degli automezzi
- Utilizzo delle attrezzature e degli utensili

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:

Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro,

dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
4) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
5) L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda;

È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Fattore di rischio: Scoppio

Il Lavoratore può essere esposto al rischio scoppio dettato dalle attività di manutenzione e riparazione degli automezzi, potrebbero verificarsi scoppi di tubi in pressione, di pneumatici, di pezzi meccanici contenenti carburante per autotrazione, bombolette contenenti detergenti e sgrassatori, utilizzo di attrezzature e utensili, contenitori di oli e lubrificanti.

I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Errato utilizzo degli utensili, attrezzi, contenitori e delle bombolette
- Mancata manutenzione degli utensili e delle attrezzature
- Sbagliata procedura per il montaggio e lo smontaggio dei pezzi meccanici
- Rottura delle tubazioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Fratture
- Punture
- Traumi
- Contusioni
- Lesioni agli occhi
- Lesioni agli arti superiori
- Bruciature
- Ustioni

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Il Lavoratore verifica le condizioni degli utensili, delle attrezzature, dei contenitori e delle bombolette prima del loro utilizzo.
4) L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
7) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda;

È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Getti e schizzi

Il lavoratore è soggetto al rischio getti e schizzi durante le operazioni di manutenzione e riparazione degli automezzi a causa di interventi su impianti oligodinamici e pezzi meccanici, e dall'utilizzo di attrezzature e utensili.

I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Errato utilizzo degli utensili, attrezzi, contenitori e delle bombolette
- Mancata manutenzione degli utensili e delle attrezzature
- Sbagliata procedura per il montaggio e lo smontaggio dei pezzi meccanici
- Rottura degli impianti oligodinamici
- Rottura delle tubazioni
- Ingestione di liquidi e\o Olii
- Inalazione di liquidi e\o Olii

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Lesioni agli occhi
- Bruciature
- Ustioni
- Irritazioni
- Lesioni cutanee
- Lesioni apparato respiratorio
- Lesioni apparato digerente
- Allergie

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Il Lavoratore verifica le condizioni degli utensili, delle attrezzature, dei contenitori e delle bombolette prima del loro utilizzo.
4) L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
7) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda;

È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato

dall'Azienda;

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Proiezione di schegge

Durante la lavorazione possono verificarsi proiezioni di schegge addosso al lavoratore (es. utilizzo mola da banco).
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Errato utilizzo degli utensili, attrezzi
- Mancata manutenzione degli utensili e delle attrezzature
- Rottura improvvisa dell'attrezzatura
- Sistemi di sicurezza mancanti

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Lesioni agli occhi
- Bruciature
- Lesioni al viso e alla parte superiore de corpo
- Irritazioni
- Lesioni cutanee
- Tagli
- Abrasioni

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Nelle operazioni e nei lavori eseguiti con utensili a mano o a motore, che possono dare luogo alla proiezione di schegge o di materiali, sono predisposti schermi o sono adottate altre misure atte ad evitare che le materie proiettate possano recare danno alle persone.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) Il Lavoratore verifica le condizioni degli utensili, delle attrezzature, dei contenitori e delle bombolette prima del loro utilizzo.
5) L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
6) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
7) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
8) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda;

È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione a R.O.A. (operazioni di saldatura)

Il lavoratore svolge attività di saldatura comportante un rischio di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) nel campo dei raggi ultravioletti, infrarossi e radiazioni visibili.
Gli interventi di saldatura sono dei piccoli interventi svolti sporadicamente con saldatrice elettrica.
I fattori determinanti possono essere:
- Prolungata esposizione
- Fumi e gas
- Radiazioni ionizzanti
- Microclima
- Incendio
- Organizzazione e igiene dell'area

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Effetti cancerogeni sull'uomo
- Ustioni
- Patologie oculari
- Lesioni cutanee
- Febbre del saldatore
- Alterazioni delle vie respiratorie
- Reazioni infiammatorie

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio alto per la salute.
Rischio Alto con probabilità di accadimento. Molto probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Durante le operazioni di saldatura si adottano metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche (Art. 217, D.lgs. 81/2008).
2) Si applicano misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute (Art. 217, D.lgs. 81/2008).
3) Sono stati predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro (Art. 217, D.lgs. 81/2008).
4) I luoghi e le postazioni di lavoro sono progettati al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura (Art. 217, D.lgs. 81/2008).
5) Per quanto possibile si limita la durata delle operazioni di saldatura (Art. 217, D.lgs. 81/2008).
6) I lavoratori hanno la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura (Art. 217, D.lgs. 81/2008).
7) I lavoratori hanno la disponibilità delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura (Art. 217, D.lgs. 81/2008).
8) Le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura sono indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse è limitato (Art. 217, D.lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dai lavori di saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
I lavoratori devono essere dotati di schermi (ripari facciali) e maschere con filtro specifico.
1) Saldatura [Elettrodi rivestiti] - Filtro: 11.

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Il Lavoratore può essere esposto al rischio elettrocuzione durante l'intervento di manutenzione e riparazione delle batterie dell'automezzo, le batterie esaminate possono raggiungere i 160 Ampere da 12 Volt (1900 Watt), durante gli interventi sui mezzi e le attrezzature elettriche e durante l'utilizzo di attrezzature con alimentazione elettrica.
I fattori determinanti possono essere:
- Prese elettriche difettose
- Cattiva manutenzione delle attrezzature
- Sovraccarico elettrico

- Logoramento cavi elettrici
- Inidoneo utilizzo delle attrezzature da parte del Lavoratore
- Contatto diretto
- Contatto indiretto
- Anomalie dell'impianto elettrico
- Corto circuito
- Arco elettrico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tetanizzazione
- Arresto della respirazione
- Fibrillazione ventricolare
- Ustioni
- Perdita di coscienza
- Svenimenti
- bruciature

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Sono acquistate solo batterie per autotrazione conformi alle specifiche disposizioni di legge e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (art. 70 comma 1 del D.lgs. 81/2008).
2) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.lgs. 81/2008).
3) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
4) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio elettrico.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Prima di iniziare a lavorare sulla batteria, indossare occhiali di protezione. Evitare il contatto diretto con l'acido della batteria eventualmente fuoriuscito.

Staccare prima di tutto il cavo della massa - in tal modo si evita un cortocircuito tra il polo positivo e la carrozzeria del veicolo.

Controllare la presenza di ossido nell'alloggiamento della batteria. Ispezionare attentamente anche il supporto per individuare tracce di ruggine o danni. Pulire il vano della batteria e se necessario ripararlo. La presenza di corrosione nel vano batteria è un probabile indizio di fuoriuscita di acido dalla batteria. In tal caso è bene rivolgersi a un'officina meccanica per individuarne il motivo.

Rimuovere dai morsetti l'ossido e lo sporco presenti in quanto essi causano un aumento della resistenza di contatto e di conseguenza notevoli malfunzionamenti e riducono la durata della batteria.

Fare attenzione a fissare bene i morsetti per evitare vibrazioni che potrebbero causare interruzioni nei contatti. Inoltre, quando si connettono i morsetti fare attenzione a non danneggiare i poli della batteria a causa di torsione o altri impatti meccanici.

Quando si inserisce la batteria fare attenzione a un alloggiamento corretto. Per serrare i morsetti utilizzare una chiave dinamometrica. La necessaria coppia potrà essere desunta dal libretto delle istruzioni.

Prima di effettuare il collegamento assicurarsi della corretta polarità dei cavi. Collegare prima il cavo rosso con il polo positivo e quindi il cavo di massa nero.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Guanti di protezione contro rischi elettrici UNI EN 60903.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Il Lavoratore utilizza sostanze e preparati chimici durante le attività di riparazione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature aziendali.
Inoltre, si valuta, oltre ai prodotti normalmente utilizzati, il possibile contatto con l'acido delle batterie per l'autotrazione causato da una ipotetica rottura della batteria durante le attività di manutenzione e riparazione degli automezzi.

I fattori determinanti possono essere:
- Prolungata esposizione
- Contatto diretto
- Ingestione
- Reazioni tra sostanze
- Assorbimento per inalazione
- Sversamenti accidentali
- Distrazione dell'Operatore
- Mancato utilizzo dei DPI
- DPI non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Irritazioni
- Allergie
- Reazioni cutanee
- Intossicazione
- Malattie professionali da agenti chimici
- Infortunio da agente chimico
- Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio superiore a: "Irrilevante per la salute".
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
4) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
5) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
6) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
7) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
8) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
9) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
10) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), i processi lavorativi e i controlli tecnici sono progettati in maniera appropriata e nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
11) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le attrezzature messe a disposizione e i materiali utilizzati sono adeguati alla attività lavorativa da svolgere nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
12) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure organizzative adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
13) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure protettive di tipo collettivo adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).

14) Vista l'impossibilità sia di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione) che prevenire con altri mezzi l'esposizione, sono utilizzati appropriati dispositivi di protezione individuali, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
15) Periodicamente e ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, si effettua la misurazione degli agenti chimici, che possono presentare un rischio per la salute, con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio-temporali (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
16) La sostanza è usata e conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso tubazioni stagne.
17) Nelle attività lavorative sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente addestrati per lo specifico processo, e sono disponibili sistemi di controllo adeguati a monitorare e contenere l'esposizione.
18) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti chimici pericolosi sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale.
19) Sono adottate procedure specifiche in caso di incidenti o di emergenze perché si evidenzia un rischio per la salute dei lavoratori (Art. 226, comma 2, D.lgs. 81/2008).
20) Sono istituite e aggiornate le cartelle sanitarie e di rischio per i lavoratori esposti (Art. 230, comma 1, D.lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza)

I Lavoratori possono impiegare e\o manipolare agenti chimici, prevedendone l'utilizzo per tipo di procedimento e attività specifica. Il Lavoratore utilizza sostanze e preparati chimici durante le attività di riparazione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature aziendali. Inoltre, si valuta, oltre ai prodotti normalmente utilizzati, il possibile contatto con l'acido delle batterie per l'autotrazione causato da una ipotetica rottura della batteria durante le attività di manutenzione e riparazione degli automezzi.
I fattori determinanti possono essere:
·Rottura dei contenitori
·Rovesciamento
·Schizzi
·Contatti accidentali
·Reazioni chimiche
·Formazione di fumi e vapori
Gli effetti dannosi attesi possono essere:
·Irritazioni
·Intossicazioni
·Esplosioni
·Ferimenti
·Impatto ambientale
·Intossicazione
·Malattie professionali da agenti chimici
·Infortunio da agente chimico
·Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto
Per la Stima del livello di pericolosità oggettiva si valuta:

- Gli agenti chimici presenti durante il lavoro sono identificati e inventariati
- I contenitori originali degli agenti chimici sono segnalati con etichette
- Le segnalazioni degli agenti chimici vengono mantenute anche su contenitori in eventuali operazioni di travaso
- Le aree di stoccaggio sono correttamente ventilate, a tiraggio naturale e le quantità sono sempre modeste
- Le aree di stoccaggio garantiscono, in caso di perdite di agenti chimici allo stato liquido, la raccolta diretta in zona

- Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di agenti chimici strettamente necessaria per il lavoro immediato
- Gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro in attesa di essere impiegati sono adeguatamente stoccati
- I lavoratori hanno accesso alla scheda di sicurezza
- Le attrezzature e i mezzi sono adeguatamente manutentate
- Le postazioni e i locali di lavoro sono adeguatamente puliti
- Sono presenti mezzi specifici per neutralizzare e pulire la fuoriuscita e\o controllare le perdite
- Esiste un programma di gestione rifiuti
- Sono state istaurate norme corrette di igiene personale
- Si dispone di piani di emergenza
- Viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli indumenti di lavoro

Per la stima del livello di Esposizione e livello di conseguenze si valuta:

- Il livello di esposizione in funzione dei tempi di permanenza è valutato come livello di esposizione per alcune volte nella giornata e per brevi periodi
- Il livello di conseguenze può essere stimato in funzione dei danni personali prevedibili e valutabile come Lesioni normalmente reversibili

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.
Non si procede ad una Valutazione più approfondita.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni

Attività in cui sono impiegati agenti cancerogeni e/o mutageni, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, nell'attività in esame il lavoratore può utilizzare prodotti, agenti e\o miscele chimiche

durante le attività di manutenzione e riparazione dei mezzi aziendali.
I fattori determinanti possono essere:
- Prolungata esposizione
- Contatto diretto
- Ingestione
- Reazioni tra sostanze
- Assorbimento per inalazione
- Sversamenti accidentali
- Distrazione dell'Operatore
- Mancato utilizzo dei DPI
- DPI non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Effetti cancerogeni sull'uomo
- Alterazioni genetiche

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) I metodi e le procedure di lavoro sono progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità della lavorazione, al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
4) I metodi e le procedure di lavoro sono progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni e mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantità superiori alle necessità della lavorazione stessa, al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
5) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica, o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni sono effettuate in aree predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi alla loro mansione o alla loro funzione (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
7) I locali, le attrezzature e gli impianti destinati o utilizzati in lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni sono regolarmente e sistematicamente puliti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
8) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della conservazione, della manipolazione del trasporto sul luogo di lavoro di agenti cancerogeni o mutageni nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
9) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
10) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni sono a chiusura ermetica ed etichettati in modo chiaro, netto e visibile (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
11) I lavoratori dispongono di servizi igienici appropriati e adeguati (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
12) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
13) I dispositivi di protezione individuale sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
14) Nelle lavorazioni in aree predeterminate, che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, il divieto di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 238, D.lgs. 81/2008).

15) Sono adottate procedure specifiche in caso di incidenti o di emergenze perché si evidenzia un rischio per la salute dei lavoratori (Art. 240, D.lgs. 81/2008).
16) I lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria sono iscritti nell'apposito registro degli esposti e sono istituite e aggiornate le personali cartelle sanitarie e di rischio (Art. 243, D.lgs. 81/2008).
17) La lavoratrice è allontanata dalla mansione se in base alla valutazione dei rischi si evidenzia un rischio per la salute che non si può prevenire mediante una combinazione di controlli tecnici unitamente a una buona pianificazione e gestione dell'attività e all'uso di dispositivi di protezione individuale [Frasi R: R40 "possibilità di effetti irreversibili"; R45 "può provocare il cancro"; R46 "può provocare alterazioni genetiche ereditarie"; R49 "può provocare il cancro per inalazione"; R61 "può provocare danni ai bambini non ancora nati"; R63 "possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati"; R64 "possibile rischio per i bambini allattati al seno"] (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
18) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o limitarne la dispersione nell'aria, sono soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del D.lgs. 81/2008 (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
19) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale (Art. 237, D.lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B.

Riparazioni mezzi presso i dipartimenti e cassoni/presse presso i cdr

L'analisi dell'attività lavorativa "Riparazioni mezzi presso i dipartimenti e cassoni/presse presso i cdr " del processo produttivo "OPERAI AREA SERVIZI GENERALI" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività di riparazione e manutenzione degli automezzi.
I fattori determinanti possono essere:
- Utilizzo di utensili e attrezzature di lavoro
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei pezzi meccanici degli automezzi
- Montaggio e smontaggio di ingranaggi, parti meccaniche, pneumatici, ecc.
- Traffico veicolare interno al dipartimento e\o al CDR
- Aggetti, oggetti, autovetture e attrezzature presenti nel dipartimento e\o nel CDR

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.

2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
6) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
7) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
8) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
9) Il Lavoratore deve utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione stradale e delle superfici orizzontali presenti nel dipartimento e\o nel CDR, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie dei marciapiedi, durante la movimentazione manuale dei carichi e in genere durante gli interventi di manutenzione e riparazione. Gli scivolamenti o inciampi, possono essere dettati anche da movimenti scoordinati, passi falsi e perdite di controllo (di oggetti o di mezzi di trasporto o di attrezzature di movimentazione) che avvengono durante lo spostamento a piedi e la movimentazione manuale dei carichi.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Sostanze scivolose sul manto stradale e sue pertinenze
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo calzature non idonee

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dalle autovetture circolanti nel dipartimento e\o nel CDR e dai mezzi e le attrezzature aziendali utilizzate.
L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dall'utenza che accede nel CDR con i propri automezzi, per questo, si valuta la possibilità che l'utente compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida e le manovre, le negligenze dell'utente potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
L'investimento e il ribaltamento da parte dei mezzi e delle attrezzature possono avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento del mezzo o dell'attrezzatura).
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Rumori (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Amputazioni
- Perdita di coscienza

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
7) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni di riparazione e manutenzione degli automezzi aziendali è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di aerosol urbani, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi delle autovetture, polveri contaminate depositate sui pezzi meccanici, polveri prodotte dal mezzo e\o dall'attrezzatura in riparazione\manutenzione.
I fattori determinanti possono essere:
- Durante le attività di riparazione e manutenzione degli automezzi, lo stesso operatore è fonte di

innalzamento polveri
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti a contatto con utensili e attrezzature taglienti e/o pungenti.

I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo del dipartimento e\o del CDR
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei pezzi meccanici degli automezzi
- Utilizzo delle attrezzature e degli utensili

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
4) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di

protezione.
5) L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda;

È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Fattore di rischio: Scoppio

Il Lavoratore può essere esposto al rischio scoppio dettato dalle attività di manutenzione e riparazione dei mezzi e delle attrezzature, potrebbero verificarsi scoppi di tubi in pressione, di pneumatici, di pezzi meccanici contenenti carburante per autotrazione, bombolette contenenti detergenti e sgrassatori, utilizzo di attrezzature e utensili, contenitori di oli e lubrificanti.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Errato utilizzo degli utensili, attrezzi, contenitori e delle bombolette
- Mancata manutenzione degli utensili e delle attrezzature
- Sbagliata procedura per il montaggio e lo smontaggio dei pezzi meccanici
- Rottura delle tubazioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Fratture
- Punture
- Traumi
- Contusioni
- Lesioni agli occhi
- Lesioni agli arti superiori
- Bruciature
- Ustioni

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Il Lavoratore verifica le condizioni degli utensili, delle attrezzature, dei contenitori e delle bombolette prima del loro utilizzo.
4) L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
7) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda;

È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Getti e schizzi

Il lavoratore è soggetto al rischio getti e schizzi durante le operazioni di manutenzione e riparazione dei mezzi e delle attrezzature a causa di interventi su impianti oligodinamici e pezzi meccanici, e dall'utilizzo di attrezzature e utensili.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Errato utilizzo degli utensili, attrezzi, contenitori e delle bombolette
- Mancata manutenzione degli utensili e delle attrezzature
- Sbagliata procedura per il montaggio e lo smontaggio dei pezzi meccanici
- Rottura degli impianti oligodinamici
- Rottura delle tubazioni
- Ingestione di liquidi e\o Olii
- Inalazione di liquidi e\o Olii

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Lesioni agli occhi
- Bruciature
- Ustioni
- Irritazioni
- Lesioni cutanee
- Lesioni apparato respiratorio
- Lesioni apparato digerente
- Allergie

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Il Lavoratore verifica le condizioni degli utensili, delle attrezzature, dei contenitori e delle bombolette prima del loro utilizzo.
4) L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
7) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda;

È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo

Il Lavoratore durante la fase di salita e discesa dal mezzo in dotazione per raggiungere il CDR e tornare al dipartimento, è soggetto al rischio di caduta durante la salita e la discesa dalla cabina del mezzo.
I fattori determinanti possono essere:
- Cattivo posizionamento del piede durante la salita e la discesa
- Manto stradale scivoloso
- Condizioni climatiche (pioggia, ghiaccio, neve, grandine e gelate)
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati sulle corrette procedure di salita e discesa dal mezzo.
2) I mezzi di trasporto sono sottoposti a regolare manutenzione e revisione.
3) Adeguata attenzione è prestata alle fasi di salita e discesa del veicolo.
4) Per scendere dai mezzi Aziendali o salirvi:
- avere le mani libere (non tenere in mano attrezzi);
- utilizzare le maniglie (non aggrapparsi alle leve di comando);
- utilizzare i punti di presa e gli scalini appositamente predisposti (non saltare dalla cabina);
- rimanere rivolti alla cabina mantenendo sempre un contatto “a tre punti” (entrambi i piedi e una mano o entrambe le mani e un piede);
- non utilizzare lo pneumatico come gradino;
- nella discesa, prima di appoggiare il piede a terra verificare che l’area circostante fornisca un punto d’appoggio stabile del piede e sia sgombera da oggetti o sostanze che possano determinare la perdita dell’equilibrio e la successiva caduta;
- prima della salita rimuovere olio e fango dalla scuola delle scarpe e dagli scalini (oltre a scivolamenti nel salire si evitano possibili slittamenti del piede sul pedale e gli incidenti che ne deriverebbero).

5) È vietato salire o scendere quando il mezzo è in movimento.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Incidente stradale

Il Lavoratore è soggetto al rischio incidente stradale all'interno dell'impianto e durante l'utilizzo dei mezzi aziendali per il raggiungimento del CDR e il rientro al dipartimento, i veicoli coinvolti posso risultare fermi o in movimento. Si valuta la possibilità che l'incidente possa essere causato dal lavoratore, dagli altri autisti o da un concorso di colpa tra il lavoratore e gli altri autisti, per quanto specificato, i seguenti fattori di rischio sono attribuiti sia al lavoratore che agli autisti in genere.
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa visibilità
- Violazione del codice della strada
- Scarsa conoscenza del mezzo aziendale
- Scarsa conoscenza del territorio e\o del tragitto
- Stanchezza
- Stress
- Presenza di condizioni patologiche pregresse

- Uso di farmaci e\o sostanze psicotrope (Droga e Alcol)
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Caratteristiche del mezzo
- Usura e manutenzione del mezzo
- Presenza e utilizzo dei dispositivi di sicurezza
- Condizioni climatiche
- Traffico
- Utilizzo di telefoni e\o smartphone
- Elevato numero di ore di guida
- Guida notturna
- Elevata velocità di trasporto
- Sonnolenza e disturbi del sonno
- Colpi di sonno
- Nervosismo
- Irascibilità
- Guasti e rotture improvvise

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Perdita di coscienza
- Lesioni da impatto
- Ustioni
- Conseguenze psicologiche

Esito della valutazione:
Rischio Alto con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'operatore può guidare i mezzi aziendali solo se in possesso di idonea patente di guida in corso di validità.
2) L'itinerario è accuratamente pianificato scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti.
3) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati con particolare riguardo: al codice della strada, agli effetti dell'alcool sulla guida, agli effetti dei farmaci sulla guida, alla corretta alimentazione dell'autista, allo stress e guida notturna e come comportarsi in caso di emergenza.
4) Gli autisti sono addestrati alla guida in condizioni particolari (strada bagnata, ghiacciata, ostacoli improvvisi, ecc.).
5) Sono adottate procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc.
6) I mezzi sono sottoposti a precisa e regolare manutenzione.
7) È regolarmente verificata la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità.
8) Sui vetri non si incollano e/o applicano adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo freddo durante la fase invernale più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni ed alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo caldo durante la fase estiva più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa

- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
3) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).
4) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.
7) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)

L'Operatore durante l'attività può movimentare manualmente (sollevamento e trasporto), casetta degli attrezzi e pneumatici per gli interventi di riparazione e manutenzione. Dagli audit effettuati, per l'attività di sollevamento e trasporto degli pneumatici, emerge che le azioni più gravose riguardano il carico e lo scarico dello pneumatico sull'autovettura per effettuare l'intervento, il carico e lo scarico dello pneumatico viene effettuato sempre da due operatori.

I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni

- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Una parte non trascurabile della popolazione potrebbe essere esposta a rischio basso.
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Evitare che durante il trasporto di sostanze liquide o polverose si evidenziano sversamenti o diffusioni nell'ambiente di lavoro.
2) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
3) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli, carriole, ecc. devono essere mantenuti inefficienza e frequentemente controllati.
4) Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo.
5) Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza tra loro pari a 20 - 30 cm per assicurare l'equilibrio del corpo.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) È attiva la sorveglianza sanitaria.
8) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
9) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
10) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1).
11) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1).
12) Altre attività di movimentazione manuale minimali (ISO 11228 - 1).
13) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1).
14) Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco (ISO 11228 - 1).
15) Carico movimentato inferiore a quello raccomandato per il gruppo di lavoratori considerato (ISO 11228-1).
16) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.
Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:
N. 1. montaggio pneumatico
N. 2. cambio batteria
N. 3. utilizzo pistola pneumatica
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico.

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio posture incongrue.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) Il Lavoratore deve mantenere sempre una posizione corretta durante le fasi di riparazione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione a R.O.A. (operazioni di saldatura)

Il lavoratore svolge attività di saldatura comportante un rischio di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) nel campo dei raggi ultravioletti, infrarossi e radiazioni visibili.
Gli interventi di saldatura sono dei piccoli interventi svolti sporadicamente con saldatrice elettrica.
I fattori determinanti possono essere:
- Prolungata esposizione
- Fumi e gas
- Radiazioni ionizzanti
- Microclima
- Incendio
- Organizzazione e ignee dell'area

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Effetti cancerogeni sull'uomo
- Ustioni
- Patologie oculari
- Lesioni cutanee
- Febbre del saldatore
- Alterazioni delle vie respiratorie
- Reazioni infiammatorie

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio alto per la salute.
Rischio Alto con probabilità di accadimento. Molto probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Durante le operazioni di saldatura si adottano metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche (Art. 217, D.lgs. 81/2008).
2) Si applicano misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute (Art. 217, D.lgs. 81/2008).
3) Sono stati predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro (Art. 217, D.lgs. 81/2008).
4) I luoghi e le postazioni di lavoro sono progettati al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura (Art. 217, D.lgs. 81/2008).
5) Per quanto possibile si limita la durata delle operazioni di saldatura (Art. 217, D.lgs. 81/2008).
6) I lavoratori hanno la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura (Art. 217, D.lgs. 81/2008).
7) I lavoratori hanno la disponibilità delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura (Art. 217, D.lgs. 81/2008).
8) Le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura sono indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse è limitato (Art. 217, D.lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dai lavori di saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica (Allegato

A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
I lavoratori devono essere dotati di schermi (ripari facciali) e maschere con filtro specifico.
1) Saldatura [Elettrodi rivestiti] - Filtro: 11.

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
Il Lavoratore è esposto maggiormente al rischio radiazioni ottiche naturali durante le stagioni estive e nelle ore più calde e di maggiore intensità solare.
I CDR sono dotati di gabbiotto per le attività amministrative in cui il lavoratore può eseguire anche pause e ristoro.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle
- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) I lavoratori sono protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro fisse, mediante la realizzazione di pensiline o tettoie (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Il Lavoratore può essere esposto al rischio elettrocuzione durante l'intervento di manutenzione e riparazione delle batterie dell'automezzo, le batterie esaminate possono raggiungere i 160 Ampere da 12 Volt (1900 Watt), durante gli interventi sui mezzi e le attrezzature elettriche e durante l'utilizzo di attrezzature con alimentazione elettrica.

I fattori determinanti possono essere:
- Prese elettriche difettose
- Cattiva manutenzione delle attrezzature
- Sovraccarico elettrico
- Logoramento cavi elettrici
- Inidoneo utilizzo delle attrezzature da parte del Lavoratore
- Contatto diretto
- Contatto indiretto
- Anomalie dell'impianto elettrico
- Corto circuito
- Arco elettrico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tetanizzazione
- Arresto della respirazione
- Fibrillazione ventricolare
- Ustioni
- Perdita di coscienza
- Svenimenti
- bruciature

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Sono acquistate solo batterie per autotrazione conformi alle specifiche disposizioni di legge e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (art. 70 comma 1 del D.lgs. 81/2008).
2) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.lgs. 81/2008).
3) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
4) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio elettrico.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Prima di iniziare a lavorare sulla batteria, indossare occhiali di protezione. Evitare il contatto diretto con l'acido della batteria eventualmente fuoriuscito.

Staccare prima di tutto il cavo della massa - in tal modo si evita un cortocircuito tra il polo positivo e la carrozzeria del veicolo.

Controllare la presenza di ossido nell'alloggiamento della batteria. Ispezionare attentamente anche il supporto per individuare tracce di ruggine o danni. Pulire il vano della batteria e se necessario ripararlo. La presenza di corrosione nel vano batteria è un probabile indizio di fuoriuscita di acido dalla batteria. In tal caso è bene rivolgersi a un'officina meccanica per individuarne il motivo.

Rimuovere dai morsetti l'ossido e lo sporco presenti in quanto essi causano un aumento della resistenza di contatto e di conseguenza notevoli malfunzionamenti e riducono la durata della batteria.

Fare attenzione a fissare bene i morsetti per evitare vibrazioni che potrebbero causare interruzioni nei contatti. Inoltre, quando si connettono i morsetti fare attenzione a non danneggiare i poli della batteria a causa di torsione o altri impatti meccanici.

Quando si inserisce la batteria fare attenzione a un alloggiamento corretto. Per serrare i morsetti utilizzare una chiave dinamometrica. La necessaria coppia potrà essere desunta dal libretto delle istruzioni.

Prima di effettuare il collegamento assicurarsi della corretta polarità dei cavi. Collegare prima il cavo rosso con il polo positivo e quindi il cavo di massa nero.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Guanti di protezione contro rischi elettrici UNI EN 60903.

Il Lavoratore utilizza sostanze e preparati chimici durante le attività di riparazione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature aziendali.
Inoltre, si valuta, oltre ai prodotti normalmente utilizzati, il possibile contatto con l'acido delle batterie per l'autotrazione causato da una ipotetica rottura della batteria durante le attività di manutenzione e riparazione degli automezzi.
I fattori determinanti possono essere:
- Prolungata esposizione
- Contatto diretto
- Ingestione
- Reazioni tra sostanze
- Assorbimento per inalazione
- Sversamenti accidentali
- Distrazione dell'Operatore
- Mancato utilizzo dei DPI
- DPI non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Irritazioni
- Allergie
- Reazioni cutanee
- Intossicazione
- Malattie professionali da agenti chimici
- Infortunio da agente chimico
- Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio superiore a: "Irrilevante per la salute".
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
4) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
5) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
6) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
7) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
8) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
9) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
10) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), i processi lavorativi e i controlli tecnici sono progettati in maniera appropriata e nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
11) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le attrezzature messe a disposizione e i materiali utilizzati sono adeguati alla attività lavorativa da svolgere nel rispetto delle condizioni di salute e

sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).

12) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure organizzative adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
13) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure protettive di tipo collettivo adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
14) Vista l'impossibilità sia di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione) che prevenire con altri mezzi l'esposizione, sono utilizzati appropriati dispositivi di protezione individuali, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
15) Periodicamente e ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, si effettua la misurazione degli agenti chimici, che possono presentare un rischio per la salute, con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio-temporali (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
16) La sostanza è usata e conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso tubazioni stagne.
17) Nelle attività lavorative sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente addestrati per lo specifico processo, e sono disponibili sistemi di controllo adeguati a monitorare e contenere l'esposizione.
18) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti chimici pericolosi sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale.
19) Sono adottate procedure specifiche in caso di incidenti o di emergenze perché si evidenzia un rischio per la salute dei lavoratori (Art. 226, comma 2, D.lgs. 81/2008).
20) Sono istituite e aggiornate le cartelle sanitarie e di rischio per i lavoratori esposti (Art. 230, comma 1, D.lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza)

I Lavoratori possono impiegare e\o manipolare agenti chimici, prevedendone l'utilizzo per tipo di procedimento e attività specifica. Il Lavoratore utilizza sostanze e preparati chimici durante le attività di riparazione e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature aziendali. Inoltre, si valuta, oltre ai prodotti normalmente utilizzati, il possibile contatto con l'acido delle batterie per l'autotrazione causato da una ipotetica rottura della batteria durante le attività di manutenzione e riparazione degli automezzi.
I fattori determinanti possono essere:
·Rottura dei contenitori
·Rovesciamento
·Schizzi
·Contatti accidentali
·Reazioni chimiche
·Formazione di fumi e vapori
Gli effetti dannosi attesi possono essere:
·Irritazioni
·Intossicazioni
·Esplosioni
·Ferimenti
·Impatto ambientale
·Intossicazione
·Malattie professionali da agenti chimici
·Infortunio da agente chimico
·Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto
Per la Stima del livello di pericolosità oggettiva si valuta:

- Gli agenti chimici presenti durante il lavoro sono identificati e inventariati
- I contenitori originali degli agenti chimici sono segnalati con etichette
- Le segnalazioni degli agenti chimici vengono mantenute anche su contenitori in eventuali operazioni di travaso
- Le aree di stoccaggio sono correttamente ventilate, a tiraggio naturale e le quantità sono sempre modeste
- Le aree di stoccaggio garantiscono, in caso di perdite di agenti chimici allo stato liquido, la raccolta diretta in zona
- Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di agenti chimici strettamente necessaria per il lavoro immediato
- Gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro in attesa di essere impiegati sono adeguatamente stoccati
- I lavoratori hanno accesso alla scheda di sicurezza
- Le attrezzature e i mezzi sono adeguatamente manutentate
- Le postazioni e i locali di lavoro sono adeguatamente puliti
- Sono presenti mezzi specifici per neutralizzare e pulire la fuoriuscita e\o controllare le perdite
- Esiste un programma di gestione rifiuti
- Sono state istaurate norme corrette di igiene personale
- Si dispone di piani di emergenza
- Viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli indumenti di lavoro

Per la stima del livello di Esposizione e livello di conseguenze si valuta:

- Il livello di esposizione in funzione dei tempi di permanenza è valutato come livello di esposizione per alcune volte nella giornata e per brevi periodi
- Il livello di conseguenze può essere stimato in funzione dei danni personali prevedibili e valutabile come Lesioni normalmente reversibili

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.
Non si procede ad una Valutazione più approfondita.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni

Attività in cui sono impiegati agenti cancerogeni e/o mutageni, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, nell'attività in esame il lavoratore può utilizzare prodotti, agenti e\o miscele chimiche durante le attività di manutenzione e riparazione dei mezzi aziendali.

I fattori determinanti possono essere:
- Prolungata esposizione
- Contatto diretto
- Ingestione
- Reazioni tra sostanze
- Assorbimento per inalazione
- Sversamenti accidentali
- Distrazione dell'Operatore
- Mancato utilizzo dei DPI
- DPI non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Effetti cancerogeni sull'uomo
- Alterazioni genetiche

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) I metodi e le procedure di lavoro sono progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità della lavorazione, al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
4) I metodi e le procedure di lavoro sono progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni e mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantità superiori alle necessità della lavorazione stessa, al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
5) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica, o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni sono effettuate in aree predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi alla loro mansione o alla loro funzione (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
7) I locali, le attrezzature e gli impianti destinati o utilizzati in lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni sono regolarmente e sistematicamente puliti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
8) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della conservazione, della manipolazione del trasporto sul luogo di lavoro di agenti cancerogeni o mutageni nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
9) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
10) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni sono a chiusura ermetica ed etichettati in modo chiaro, netto e visibile (Art.

237, D.lgs. 81/2008).
11) I lavoratori dispongono di servizi igienici appropriati e adeguati (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
12) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
13) I dispositivi di protezione individuale sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
14) Nelle lavorazioni in aree predeterminate, che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, il divieto di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
15) Sono adottate procedure specifiche in caso di incidenti o di emergenze perché si evidenzia un rischio per la salute dei lavoratori (Art. 240, D.lgs. 81/2008).
16) I lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria sono iscritti nell'apposito registro degli esposti e sono istituite e aggiornate le personali cartelle sanitarie e di rischio (Art. 243, D.lgs. 81/2008).
17) La lavoratrice è allontanata dalla mansione se in base alla valutazione dei rischi si evidenzia un rischio per la salute che non si può prevenire mediante una combinazione di controlli tecnici unitamente a una buona pianificazione e gestione dell'attività e all'uso di dispositivi di protezione individuale [Frasi R: R40 "possibilità di effetti irreversibili"; R45 "può provocare il cancro"; R46 "può provocare alterazioni genetiche ereditarie"; R49 "può provocare il cancro per inalazione"; R61 "può provocare danni ai bambini non ancora nati"; R63 "possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati"; R64 "possibile rischio per i bambini allattati al seno"] (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
18) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o limitarne la dispersione nell'aria, sono soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del D.lgs. 81/2008 (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
19) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale (Art. 237, D.lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B.

Attività di decoro del territorio

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività di decoro del territorio" del processo produttivo "OPERAI AREA SERVIZI GENERALI" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)

L'Operatore durante l'attività può movimentare manualmente, secchi, sacchetti, e\o contenitori contenenti il risultato del diserbo meccanico e degli eventuali rifiuti trovati sul luogo dell'attività.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per la maggior parte della popolazione.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Nel caso di spostamenti a spalla, per esempio di sacchi, essi devono essere effettuati tenendo il corpo in posizione eretta, senza incurvare la schiena. Durante il sollevamento mantenere la schiena eretta e le braccia rigide.
2) Evitare che durante il trasporto di sostanze liquide o polverose si evidenziano sversamenti o diffusioni nell'ambiente di lavoro.
3) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
4) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli, carriole, ecc. devono essere mantenuti inefficienza e frequentemente controllati.
5) Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo.
6) Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza tra loro pari a 20 - 30 cm per assicurare l'equilibrio del corpo.
7) Attenersi alle disposizioni aziendali.
8) È attiva la sorveglianza sanitaria.
9) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
10) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
11) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1).
12) Sollevamento dei carichi eseguito sempre con due mani e da una sola persona (ISO 11228 - 1).
13) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1).
14) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1).
15) Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco (ISO 11228 - 1).
16) Carico movimentato inferiore a quello raccomandato per il gruppo di lavoratori considerato (ISO 11228-1).
17) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1).
18) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a movimentazione manuale dei carichi, ovvero al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruota su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza (OCRA)

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza durante l'attività di manutenzione del verde.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose
- Patologie arti superiori (es. tunnel carpale, tendiniti, gomito del tennista)

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento. Molto probabile ed entità del danno Significativo.

Rischio rilevante con punteggio Check List OCRA Rosso Medio si applicano le misure preventive e protettive come da tabella OCRA.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) L'attività comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori praticamente assenti o comunque tali da avere durata complessiva inferiore a tre ore e non sono svolti per più di un'ora senza una pausa (ISO 11228 - 3).
2) L'attività comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori in posture accettabili o comunque, quando si ha la deviazione delle dita, dei polsi, dei gomiti, delle spalle o del collo dalla loro posizione naturale, tali compiti hanno durata complessiva inferiore a tre ore nel caso di piccole deviazioni degli arti superiori e inferiore a due ore nel caso di moderate o ampie deviazioni. I compiti in nessun caso sono svolti per più di trenta minuti senza una pausa (ISO 11228 - 3).
3) Il lavoro comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori, in posture accettabili, in cui vengono applicate forze di presa accettabili. Quando ai lavoratori è richiesto uno sforzo durante la presa tali compiti hanno una durata complessiva inferiore a tre ore nel caso le posture degli arti superiori sono accettabili e inferiore a due ore se le posture degli arti superiori sono scomode. I compiti in nessun caso sono svolti per più di trenta minuti senza una pausa o variazione di compito (ISO 11228 - 3).
4) Durante il lavoro che comporta compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori è prevista una pausa pranzo di almeno trenta minuti e due pause, una al mattino e una il pomeriggio, di almeno dieci minuti (ISO 11228 - 3).
5) L'attività comporta movimenti ripetitivi di carichi leggeri ad alta frequenza che nel loro complesso possono essere giudicati accettabili per la salute dei lavoratori (ISO 11228 - 3).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7 del D.lgs. 81/2008 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
7) È attiva la sorveglianza sanitaria.
8) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
9) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
10) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.
Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:
N. 1. Utilizzo decespugliatore
N. 2. Utilizzo soffione;
N. 3. Utilizzo tosaerba;
N. 4. Utilizzo trattorino
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio posture incongrue.
4) Il Lavoratore deve mantenere sempre una posizione corretta durante le fasi di raccolta del rifiuto, delle attività di spazzamento, di traino e di spinta nonché durante l'utilizzo delle attrezzature in dotazione.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Le pause, gli intervalli e le turnazioni sono adeguate al lavoro da svolgere e consentono di evitare il mantenimento di posture in maniera reiterata e/o prolungata.
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione, sono allontanate da mansioni che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, dispongono di posti di lavoro e procedure adeguate al crescere del volume addominale al fine di ovviare i problemi posturali e rischi di infortunio (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di alternare la postura eretta con quella seduta (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
10) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, in cui per esigenze di attività sono costrette a mantenere ininterrottamente la posizione eretta usufruiscono di pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività di manutenzione del verde, le cause potrebbero essere dettate dalle autovetture parcheggiate, dall'eventuale proiezione da una ruota di un'autovettura di sassi o oggetti, dall'arredo urbano (lampioni, panchine, fontane ecc.), dalla caduta di oggetti da balconi e finestre di abitazioni civili e no, nonché dalle attrezzature utilizzate.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal

datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) Mantenere una velocità adeguata durante il trasporto del Carrello con maniglie direzionali. È vietato correre durante la movimentazione del Carrello con maniglie direzionali.
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
7) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
8) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
9) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione stradale, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie dei marciapiedi, durante la movimentazione e lo svuotamento dei sacchi e dei contenitori del rifiuto prodotto dall'attività di manutenzione del verde. Gli scivolamenti o inciampi, possono essere dettati anche da movimenti scoordinati, passi falsi e perdite di controllo (di oggetti o di mezzi di trasporto o di attrezzature di movimentazione) che avvengono durante lo spostamento a piedi e la movimentazione manuale dei carichi, nonché, delle attività di diserbo.
I fattori determinanti possono essere:
- Cattivo posizionamento del carrello con maniglie direzionali
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Sostanze scivolose sul manto stradale e sue pertinenze
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo calzature non idonee
- Cattivo funzionamento delle attrezzature

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Mantenere una velocità adeguata durante il trasporto del Carrello con maniglie direzionali. È vietato correre durante la movimentazione del Carrello con maniglie direzionali.
6) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
7) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
8) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;

Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dalle autovetture circolanti sul suolo pubblico e dai mezzi aziendali utilizzati.
L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dal traffico cittadino, per questo, si valuta la possibilità che il cittadino compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida, le negligenze del cittadino potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
L'investimento del Lavoratore da parte di autoveicoli e del mezzo aziendale può avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento dell'autoveicolo).
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Il Lavoratore deve verificare ed attenersi a quanto stabilito dalla segnaletica stradale e dal codice della strada.
7) Il Lavoratore utilizza il mezzo aziendale in dotazione, con professionalità e diligenza, senza compiere manovre avventate, rispettando le velocità consentite. Il Lavoratore deve comunicare qualsiasi tipo di deficienza, malfunzionamento, rottura e guasti in genere del mezzo aziendale al responsabile di turno.
8) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
9) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Aggressione fisica

Il Lavoratore svolgendo attività all'esterno e su pubblica piazza, può essere soggetto ad aggressione fisica entrando in contatto con l'utenza\cittadino.
I fattori determinanti possono essere:
- Assenza di partecipazione nei confronti di esigenze di ordine pratico o affettivo tra il lavoratore e l'utente\cittadino
- Alterazione psicofisica del lavoratore e\o dell'utente\cittadino (es. assunzione farmaci, sostanze psicotrope, droghe e alcol)
- Divergenze emergenti tra lavoratore e utente\cittadino "Generico varie ed eventuali"
- Nervosismo
- Irascibilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Conseguenze psicologiche
- Aumento stress lavoro correlato
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

La presente valutazione è stata redatta come rischio emergente, ed è soggetta a particolare monitoraggio da parte del Servizio Prevenzione e Protezione per il miglioramento all'approccio e alla gestione del rischio aggressione fisica.
Sono state svolte interviste ai lavoratori in merito al rischio aggressione fisica, i contenuti delle interviste sono stati utilizzati come parametro per l'attribuzione del valore Probabilità di accadimento.

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore dovrà mantenere un comportamento ed un linguaggio congruo alle sue mansioni, svolgendo le proprie attività con professionalità e diligenza.
2) Il Lavoratore dovrà evitare rumori inutili e/o molesti durante l'attività svolta;
3) Il Lavoratore deve rispettare quanto dettato dal Codice Etico e dalle politiche adottate dall'Azienda.
4) I Lavoratori sono adeguatamente informati e formati sul rischio aggressione fisica.
5) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni di manutenzione del verde è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di Aerosol urbani, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi delle autovetture, e da polveri e fibre generate dalle attività di manutenzione del verde e dalle attrezzature utilizzate.
I fattori determinanti possono essere:
- Durante le attività di manutenzione del verde lo stesso operatore è fonte di innalzamento polveri
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie

- Intossicazione

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore deve evitare di essere causa di innalzamento di polveri, utilizzando diligentemente le attrezzature di lavoro in dotazione.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Incidente stradale

Il Lavoratore è soggetto al rischio incidente stradale nelle vie o nelle piazze aperte alla circolazione (utilizzo dei mezzi aziendali), i veicoli coinvolti posso risultare fermi o in movimento. Si valuta la possibilità che l'incidente possa essere causato dal lavoratore, dagli altri autisti o da un concorso di colpa tra il lavoratore e gli altri autisti, per quanto specificato, i seguenti fattori di rischio sono attribuiti sia al lavoratore che agli autisti in genere.
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa visibilità
- Violazione del codice della strada
- Scarsa conoscenza del mezzo aziendale
- Scarsa conoscenza del territorio e\o del tragitto
- Stanchezza
- Stress
- Presenza di condizioni patologiche pregresse
- Uso di farmaci e\o sostanze psicotrope (Droga e Alcol)
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Caratteristiche del mezzo
- Usura e manutenzione del mezzo
- Presenza e utilizzo dei dispositivi di sicurezza
- Condizioni climatiche
- Traffico
- Utilizzo di telefoni e\o smartphone
- Elevato numero di ore di guida
- Guida notturna
- Elevata velocità di trasporto
- Sonnolenza e disturbi del sonno
- Colpi di sonno
- Nervosismo
- Irascibilità
- Guasti e rotture improvvise

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

- Perdita di coscienza
- Lesioni da impatto
- Ustioni
- Conseguenze psicologiche

Esito della valutazione:
Rischio Alto con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'itinerario è accuratamente pianificato scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti.
2) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati con particolare riguardo: al codice della strada, agli effetti dell'alcool sulla guida, agli effetti dei farmaci sulla guida, alla corretta alimentazione dell'autista, allo stress e guida notturna e come comportarsi in caso di emergenza.
3) Gli autisti sono addestrati alla guida in condizioni particolari (strada bagnata, ghiacciata, ostacoli improvvisi, ecc.).
4) Sono adottate procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc.
5) I mezzi sono sottoposti a precisa e regolare manutenzione.
6) È regolarmente verificata la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità.
7) Sui vetri non si incollano e/o applicano adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida.
8) L'operatore può guidare i mezzi aziendali solo se in possesso di idonea patente di guida in corso di validità.
9) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti a contatto con oggetti taglienti e/o pungenti.
L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti all'utilizzo delle attrezzature in dotazione.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Tentativo di eliminazione di ostruzioni nelle attrezzature ed inatteso movimento degli stessi
- Conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività di manutenzione del verde

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi
- Cesoiamenti
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per

le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
7) È vietato sostare con il Carrello con le maniglie direzionali al centro della carreggiata;

È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda;
È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;
Il Lavoratore dovrà evitare rumori inutili durante l'attività svolta;

8) È attiva la sorveglianza sanitaria.
9) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
10) È vietato disostruire o comunque eseguire manutenzioni in genere sulle attrezzature per la manutenzione del verde durante l'utilizzo e il loro funzionamento.

È vietato manutentare le attrezzature in funzione e se non si è stati esplicitamente autorizzati dal responsabile di turno.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;
Il Lavoratore dovrà indossare il Kit Visiera, Elmetto e Otoprotettori (EN 397 – EN 352.3 – EN 166 – EN 1731F).

Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo

Il Lavoratore durante la fase di salita e discesa dal mezzo in dotazione per raggiungere il luogo di lavoro, è soggetto al rischio di caduta durante la salita e la discesa dalla cabina del mezzo.
I fattori determinanti possono essere:
- Cattivo posizionamento del piede durante la salita e la discesa
- Manto stradale scivoloso
- Condizioni climatiche (pioggia, ghiaccio, neve, grandine e gelate)
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati sulle corrette procedure di salita e discesa dal mezzo.
2) I mezzi di trasporto sono sottoposti a regolare manutenzione e revisione.
3) Adeguata attenzione è prestata alle fasi di salita e discesa del veicolo.
4) È vietato salire o scendere quando il mezzo è in movimento.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Per scendere dai mezzi Aziendali o salirvi:
- avere le mani libere (non tenere in mano attrezzi);
- utilizzare le maniglie (non aggrapparsi alle leve di comando);
- utilizzare i punti di presa e gli scalini appositamente predisposti (non saltare dalla cabina);
- rimanere rivolti alla cabina mantenendo sempre un contatto "a tre punti" (entrambi i piedi e una mano o

entrambe le mani e un piede);
- non utilizzare lo pneumatico come gradino;
- nella discesa, prima di appoggiare il piede a terra verificare che l'area circostante fornisca un punto d'appoggio stabile del piede e sia sgombera da oggetti o sostanze che possano determinare la perdita dell'equilibrio e la successiva caduta;
- prima della salita rimuovere olio e fango dalla scuola delle scarpe e dagli scalini (oltre a scivolamenti nel salire si evitano possibili slittamenti del piede sul pedale e gli incidenti che ne deriverebbero).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Proiezione di schegge

Il Lavoratore può essere esporto al rischio di proiezione di schegge di vario genere durante le operazioni di manutenzione del verde, a causa dell'utilizzo delle attrezzature per il taglio e il diserbo. Si valuta che il Lavoratore stesso può produrre la proiezione di sassi e\o materiale di vario genere.
I fattori determinanti possono essere:
- Inappropriata procedura di sfalcio e diserbo
- Distrazione dell'Operatore
- Rottura improvvisa dell'attrezzatura
- Collisione tra l'attrezzatura in funzione e oggetti e materiale a terra
- Inappropriato utilizzo delle attrezzature in dotazione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Lesioni agli occhi
- Lesioni alle parti del corpo non adeguatamente protette dall'abbigliamento e dai DPI in dotazione

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono adeguatamente formati ed informati sul rischio di proiezione di schegge.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo caldo durante la fase estiva più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci

- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo freddo durante la fase invernale più rigida.

I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari

- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione al Rumore Attrezzatura per la manutenzione del verde

Si valuta l'esposizione al rischio rumore del Lavoratore che utilizza le attrezzature per la manutenzione del verde.
I fattori determinanti possono essere:
- Intensità del rumore
- Frequenza del rumore
- Durata nel tempo dell'esposizione al rumore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Problemi cardiovascolari
- Indebolimento delle difese immunitarie
- Problemi gastrointestinali
- Interferenza del rumore con attività mentali (Perdita di concentrazione, memoria e capacità di affrontare problemi complessi)
- Aumento dello stress lavoro correlato
- Indebolimento dell'udito
- Ipoacusia
- Sordità
- Lesioni all'apparato uditivo

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.
Rischio medio con risultato della valutazione specifica Classe di rischio: superiore al livello superiore di azione ma inferiore al valore limite.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro sono adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, le attrezzature di lavoro

messe a disposizione dei lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto. Le Attrezzature sono soggette ad opportuni programmi di manutenzione.

3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio rumore e sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;
Cuffia antirumore EN 352.1;
Il Lavoratore dovrà indossare il Kit Visiera, Elmetto e Otoprotettori (EN 397 – EN 352.3 – EN 166 – EN 1731F).

Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni Attrezzature per la manutenzione del verde

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio vibrazioni durante l'utilizzo delle attrezzature per la manutenzione del verde.
I fattori determinanti possono essere:
- Continue sollecitazioni vibranti
- Superamento dei limiti di esposizione
- Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
- Vibrazioni trasmesse corpo intero
- Intensità della vibrazione
- Tipologia di oscillazione

Gli effetti dannosi attesi sono
- Sindrome di Raynaud
- Disturbi alla circolazione del sangue
- Disturbi neuro-vascolari
- Perdita della destrezza manuale
- Fenomeno del dito bianco
- Perdita di sensibilità
- Sensazioni continue di formicolio e intorpidimento
- Sindrome del tunnel carpale
- Disturbi muscoloscheletrici
- Disturbi al rachide lombare
- Disturbi cervico-brachiali
- Disturbi digestivi
- Effetti sull'apparato riproduttivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio Basso con risultato della valutazione specifica: Livello inferiore al valore di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore è formato ed informato sul rischio vibrazioni.
2) Le attività che prevedono l'utilizzo delle attrezzature vibranti progettate e organizzate per essere ridotte al minimo, così da poter diminuire la durata e l'intensità di esposizione.
3) Le attrezzature in dotazione al Lavoratore sono adeguate e soggette a regolare controlli e manutenzione.
4) Le attività che prevedono l'utilizzo di attrezzature vibranti sono progettate e organizzate in modo da ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni.
5) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
6) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.

7) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
8) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;
Cuffia antirumore EN 352.1;
Guanti per la protezione del rischio vibrazioni UNI EN ISO 10819:1998.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici.
Il Lavoratore è soggetto al rischio biologico nelle attività di raccolta, movimentazione e trattamento del rifiuto, le vie principali di esposizione possono essere per contatto cutaneo, ferite da taglio o da punta (aghi contaminati da virus a trasmissione ematica, oggetti taglienti contaminati da microrganismi presenti nei rifiuti differenziati e indifferenziati), ingestione ed eventuali morsi di animali e punture di insetti.
Comportano maggior rischio di esposizione le aree di lavoro attorno all'operatore, ai contenitori ai mezzi e alle attrezzature per la raccolta (in particolare, presso le bocche di carico) o di spazzamento (eventuale pulizia dell'area).
Il Lavoratore è maggiormente esposto ai seguenti agenti biologici:
- BATTERI (enterococchi, S. aureus, ecc.);
- VIRUS (virus enterici, HBV, ecc.);
- FUNGHI (Aspergillus, ecc.);
- PARASSITI;
- ALLERGENI.

I fattori determinanti possono essere:
- Punture
- Pollini
- Spore fungine
- Polveri
- Contatti
- Tagli
- Abrasioni
- Ingestione
- Punture di insetti e\o morsi di animali

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Patologie di natura infettiva
- Allergie
- Intossicazioni
- Infezioni
- Irritazioni
- Rigonfiamenti
- Shock anafilattico (anafilassi)

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio biologico.
4) Usare particolare cautela nella presa e nella movimentazione dei sacchi dei rifiuti, verificando, sul momento, se ci sono materiali taglienti, aghi, siringhe etc. che sporgono dagli stessi. Raccogliere il rifiuto con gli appositi raccoglitori e attrezzature fornite dall'Azienda.
5) Vaccinazione del Lavoratore Profilassi: Antiepatite B - Antitetanica Controllo: Antiepatite C (come da

protocollo sanitario).
6) Adozione di corrette norme igieniche come il lavaggio frequente delle mani e igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce, gettare il fazzoletto subito dopo).
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
8) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
9) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
10) Nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
11) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate, anche nelle procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
12) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
13) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici sono adeguati e chiaramente identificati (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
14) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
15) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
16) I dispositivi di protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
17) Nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
18) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori previsti dal D.lgs. 345/1999 e dal D.lgs. 262/2000, in particolare ad attività che espongono ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
Il Lavoratore è esposto maggiormente al rischio radiazioni ottiche naturali durante le stagioni estive e nelle ore più calde e di maggiore intensità solare.
I CDR sono dotati di gabbiotto per le attività amministrative in cui il lavoratore può eseguire anche pause e ristoro.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle
- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) I lavoratori sono protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro fisse, mediante la realizzazione di pensiline o tettoie (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Il Lavoratore utilizza sostanze e preparati chimici durante le attività di manutenzione del verde, nello specifico il Lavoratore prepara una miscela di benzina e olio per il rifornimento delle attrezzature a motore a scoppio e prodotti chimici per il diserbo. L'attività di preparazione e rifornimento della miscela avviene in area esterna e ben ventilata, da un solo Lavoratore addetto, in condizioni di sicurezza, e le quantità prodotte sono minime e necessarie solo per il rifornimento dell'attrezzatura in dotazione.
I fattori determinanti possono essere:
- Prolungata esposizione
- Contatto diretto
- Ingestione
- Reazioni tra sostanze
- Assorbimento per inalazione
- Sversamenti accidentali
- Distrazione dell'Operatore
- Mancato utilizzo dei DPI
- DPI non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Irritazioni
- Allergie
- Reazioni cutanee
- Intossicazione
- Malattie professionali da agenti chimici
- Infortunio da agente chimico
- Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio superiore a: "Irrilevante per la salute".
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.
Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
4) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
5) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
6) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
7) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
8) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
9) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
10) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), i processi lavorativi e i controlli tecnici sono progettati in maniera appropriata e nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
11) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le attrezzature messe a disposizione e i materiali utilizzati sono adeguati alla attività lavorativa da svolgere nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
12) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure organizzative adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
13) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure protettive di tipo collettivo adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
14) Vista l'impossibilità sia di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione) che prevenire con altri mezzi l'esposizione, sono utilizzati appropriati dispositivi di protezione individuali, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
15) Periodicamente e ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, si effettua la misurazione degli agenti chimici, che possono presentare un rischio per la salute, con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio-temporali (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
16) Nelle attività lavorative sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente addestrati per lo specifico processo, e sono disponibili sistemi di controllo adeguati a monitorare e contenere l'esposizione.
17) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti chimici pericolosi sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale.
18) Sono adottate procedure specifiche in caso di incidenti o di emergenze perché si evidenzia un rischio per la salute dei lavoratori (Art. 226, comma 2, D.lgs. 81/2008).
19) Sono istituite e aggiornate le cartelle sanitarie e di rischio per i lavoratori esposti (Art. 230, comma 1, D.lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza)

I Lavoratori possono impiegare e\o manipolare agenti chimici, prevedendone l'utilizzo per tipo di procedimento e attività specifica. Il Lavoratore utilizza sostanze e preparati chimici durante le attività di manutenzione del verde, nello specifico il Lavoratore prepara una miscela di benzina e olio per il rifornimento delle attrezzature a motore a scoppio e prodotti chimici per il diserbo. L'attività di preparazione e rifornimento della miscela avviene in area esterna e ben ventilata, da un solo Lavoratore addetto, in condizioni di sicurezza, e le quantità prodotte sono minime e necessarie solo per il rifornimento dell'attrezzatura in dotazione.
I fattori determinanti possono essere:
·Rottura dei contenitori
·Rovesciamento
·Schizzi
·Contatti accidentali
·Reazioni chimiche
·Formazione di fumi e vapori
Gli effetti dannosi attesi possono essere:
·Irritazioni
·Intossicazioni
·Esplosioni
·Ferimenti
·Impatto ambientale
·Intossicazione
·Malattie professionali da agenti chimici
·Infortunio da agente chimico
·Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto
Per la Stima del livello di pericolosità oggettiva si valuta:

- Gli agenti chimici presenti durante il lavoro sono identificati e inventariati
- I contenitori originali degli agenti chimici sono segnalati con etichette
- Le segnalazioni degli agenti chimici vengono mantenute anche su contenitori in eventuali operazioni di travaso
- Le aree di stoccaggio sono correttamente ventilate, a tiraggio naturale e le quantità sono sempre modeste
- Le aree di stoccaggio garantiscono, in caso di perdite di agenti chimici allo stato liquido, la raccolta diretta in zona
- Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di agenti chimici strettamente necessaria per il lavoro immediato
- Gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro in attesa di essere impiegati sono adeguatamente stoccati
- I lavoratori hanno accesso alla scheda di sicurezza
- Le attrezzature e i mezzi sono adeguatamente manutentate
- Le postazioni e i locali di lavoro sono adeguatamente puliti
- Sono presenti mezzi specifici per neutralizzare e pulire la fuoriuscita e\o controllare le perdite
- Esiste un programma di gestione rifiuti
- Sono state istaurate norme corrette di igiene personale
- Si dispone di piani di emergenza
- Viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli indumenti di lavoro

Per la stima del livello di Esposizione e livello di conseguenze si valuta:

- Il livello di esposizione in funzione dei tempi di permanenza è valutato come livello di esposizione per alcune volte nella giornata e per brevi periodi
- Il livello di conseguenze può essere stimato in funzione dei danni personali prevedibili e valutabile come Lesioni normalmente reversibili

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.
Non si procede ad una Valutazione più approfondita.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni

Attività in cui sono impiegati agenti cancerogeni e/o mutageni, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino dall'attività lavorativa. Si valuta l'utilizzo di agenti, miscele, preparati chimici utilizzati durante le attività di decoro del territorio.

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I metodi e le procedure di lavoro sono progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità della lavorazione, al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
2) I metodi e le procedure di lavoro sono progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni e mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantità superiori alle necessità della lavorazione stessa, al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica, o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).

4) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni sono effettuate in aree predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi alla loro mansione o alla loro funzione (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
5) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni effettuate in aree predeterminate sono indicate con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o limitarne la dispersione nell'aria, sono soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del D.lgs. 81/2008 (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
7) I locali, le attrezzature e gli impianti destinati o utilizzati in lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni sono regolarmente e sistematicamente puliti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
8) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della conservazione, della manipolazione del trasporto sul luogo di lavoro di agenti cancerogeni o mutageni nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
9) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
10) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni sono a chiusura ermetica ed etichettati in modo chiaro, netto e visibile (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
11) I lavoratori dispongono di servizi igienici appropriati e adeguati (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
12) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
13) I dispositivi di protezione individuale sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
14) Nelle lavorazioni in aree predeterminate, che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, il divieto di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
15) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o limitarne la dispersione nell'aria, sono soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del D.lgs. 81/2008 (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
16) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale (Art. 237, D.lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Gestione magazzino di stoccaggio e area di lavoro

L'analisi dell'attività lavorativa "Gestione magazzino di stoccaggio e area di lavoro " del processo produttivo "OPERAI AREA SERVIZI GENERALI" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)

L'Operatore durante l'attività può movimentare manualmente (sollevamento e trasporto), la merce necessaria all'attività di riparazione e manutenzione dei mezzi aziendali (parti meccaniche, attrezzature, utensili ecc.).

I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Una parte non trascurabile della popolazione potrebbe essere esposta a rischio basso.
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Nel caso di spostamenti a spalla, per esempio di sacchi, essi devono essere effettuati tenendo il corpo in posizione eretta, senza incurvare la schiena. Durante il sollevamento mantenere la schiena eretta e le braccia rigide.
2) Evitare che durante il trasporto di sostanze liquide o polverose si evidenziano sversamenti o diffusioni nell'ambiente di lavoro.
3) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
4) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli, carriole, ecc. devono essere mantenuti inefficienza e frequentemente controllati.
5) Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo.
6) Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza tra loro pari a 20 - 30 cm per assicurare l'equilibrio del corpo.
7) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
8) È attiva la sorveglianza sanitaria.
9) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
10) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
11) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1).
12) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1).
13) Altre attività di movimentazione manuale minimali (ISO 11228 - 1).
14) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1).
15) Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco (ISO 11228 - 1).
16) Carico movimentato inferiore a quello raccomandato per il gruppo di lavoratori considerato (ISO 11228-1).
17) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (spinta e traino)

Il Lavoratore durante l'attività di gestione del magazzino di stoccaggio del materiale può utilizzare transpallet manuali per trainare e\o spingere il materiale da sistemare e\o prelevare.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Il lavoro comporta azioni manuali di spinta e traino di carichi accettabili per i lavoratori. Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
2) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli carriole eccetera devono essere mantenuti inefficienza e frequentemente controllati.
3) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) La movimentazione dei carichi avviene a basse accelerazioni e velocità, i punti di presa del carico si trovano ad un'altezza da terra adeguata ai lavoratori (ISO 11228 - 2).
8) Il carico è dotato di adeguati punti di presa, è stabile e la visione attorno ad esso è buona (ISO 11228 - 2).
9) Le ruote dei carrelli sono adeguate al carico e dotate di freni, il pavimento non crea problemi per il corretto funzionamento delle ruote (ISO 11228 - 2).
10) L'abbigliamento e le attrezzature di protezione non ostacolano la postura e i movimenti dei lavoratori (ISO 11228 - 2).
11) Le attrezzature per la movimentazione dei carichi e la pavimentazione sono ben manutenuti e i lavoratori hanno un'adeguata conoscenza delle procedure di manutenzione (ISO 11228 - 2).
12) La movimentazione manuale dei carichi durante l'attività lavorativa, in base alla stima delle azioni di spinta e traino e dei fattori di rischio, è accettabile (ISO 11228-2).
13) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a movimentazione manuale dei carichi, ovvero al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruota su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento di gestione del magazzino di stoccaggio.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Aggetti, oggetti, autovetture e attrezzature presenti nel magazzino
- Materiale da stoccare e\o prelevare

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
8) Il Lavoratore deve utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione del magazzino, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie, durante la movimentazione manuale dei carichi e in genere durante gli interventi di stoccaggio e\o ritiro del materiale.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali del magazzino
- Sostanze scivolose sul manto stradale e sue pertinenze, nonché sulle superfici orizzontali del magazzino
- Utilizzo calzature non idonee

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dai mezzi circolanti negli spazzi del dipartimento e dalle scaffalature presenti nel magazzino
L'investimento e il ribaltamento da parte dei mezzi e delle scaffalature possono avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento del mezzo, cedimento delle scaffalature).
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Rumori interni al dipartimento (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione del lavoratore
- Condizioni della pavimentazione
- Distrazione dell'operatore
- Cattivo ancoraggio delle griglie di appoggio
- Eccessivo carico sulle griglie di appoggio

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Le griglie di appoggio devono essere:
- Correttamente istallate, verificate e manutenzione
- Correttamente caricate senza eccedere il carico previsto dal costruttore

Il Lavoratore deve immediatamente comunicare eventuali rotture o deficienze della struttura delle griglie di appoggio

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni di gestione del magazzino di stoccaggio presso il dipartimento è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di aerosol, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi delle autovetture, polveri contaminate depositate sui colli o in genere sulla merce movimentata.
I fattori determinanti possono essere:
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato

- Contaminazione di occhi e mani

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti a contatto con oggetti taglienti e/o pungenti presenti presso il magazzino di stoccaggio e nel materiale movimentato.

I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo del magazzino
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Apertura improvvisa del collo\pacco movimentato

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
7) È vietato sostare con il Carrello con le maniglie direzionali al centro della carreggiata;

È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda;
È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;
Il Lavoratore dovrà evitare rumori inutili durante l'attività svolta;

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Attività amministrativa con utilizzo pc, stampante

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività amministrativa con utilizzo pc, stampante " del processo produttivo "OPERAI AREA SERVIZI GENERALI" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività amministrativa dell'area riparazioni e manutenzioni. Il Lavoratore ha a disposizione per l'attività in esame un modulo prefabbricato adibito uso ufficio.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Arredamento interno al modulo uso ufficio

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
4) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
5) La documentazione, il materiale cartaceo ed i raccoglitori sono riposti sui ripiani degli armadi e sulle scaffalature in modo ordinato e razionale, osservando la corretta distribuzione dei carichi.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Attività in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa, nell'attività in esame il lavoratore può utilizzare il toner per la stampante.

I fattori determinanti possono essere:
- Prolungata esposizione

- Contatto diretto
- Ingestione
- Assorbimento per inalazione
- Sversamenti accidentali
- Distrazione dell'Operatore
- Uso improprio dell'attrezzatura

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Irritazioni
- Allergie
- Reazioni cutanee
- Intossicazione
- Malattie professionali da agenti chimici
- Infortunio da agente chimico
- Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
3) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
4) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
5) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
6) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
7) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
8) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
9) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), i processi lavorativi e i controlli tecnici sono progettati in maniera appropriata e nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
10) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le attrezzature messe a disposizione e i materiali utilizzati sono adeguati alla attività lavorativa da svolgere nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
11) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure organizzative adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
12) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure protettive di tipo collettivo adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
13) Vista l'impossibilità sia di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione) che prevenire con altri mezzi l'esposizione, sono utilizzati appropriati dispositivi di protezione individuali, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
14) Periodicamente e ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, si

effettua la misurazione degli agenti chimici, che possono presentare un rischio per la salute, con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio-temporali (Art. 225, D.lgs. 81/2008).

15) La sostanza è usata e conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso tubazioni stagne.
16) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti chimici pericolosi sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Tyvek con cappuccio (classe III) DIN EN ISO 13934-1 EN ISO 9073-4 EN 530.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza)

I Lavoratori possono impiegare e\o manipolare agenti chimici, prevedendone l'utilizzo per tipo di procedimento e attività specifica. Nell'attività in esame il lavoratore può utilizzare il toner della stampante.
I fattori determinanti possono essere:
·Rottura dei contenitori
·Rovesciamento
·Schizzi
·Contatti accidentali
·Reazioni chimiche
·Formazione di fumi e vapori
Gli effetti dannosi attesi possono essere:
·Irritazioni
·Intossicazioni
·Esplosioni
·Ferimenti
·Impatto ambientale
·Intossicazione
·Malattie professionali da agenti chimici
·Infortunio da agente chimico
·Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto
Per la Stima del livello di pericolosità oggettiva si valuta:

- Gli agenti chimici presenti durante il lavoro sono identificati e inventariati
- I contenitori originali degli agenti chimici sono segnalati con etichette
- Le segnalazioni degli agenti chimici vengono mantenute anche su contenitori in eventuali operazioni di travaso
- Le aree di stoccaggio sono correttamente ventilate, a tiraggio naturale e le quantità sono sempre modeste
- Le aree di stoccaggio garantiscono, in caso di perdite di agenti chimici allo stato liquido, la raccolta diretta in zona
- Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di agenti chimici strettamente necessaria per il lavoro immediato
- Gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro in attesa di essere impiegati sono adeguatamente stoccati
- I lavoratori hanno accesso alla scheda di sicurezza
- Le attrezzature e i mezzi sono adeguatamente manutentate
- Le postazioni e i locali di lavoro sono adeguatamente puliti
- Sono presenti mezzi specifici per neutralizzare e pulire la fuoriuscita e\o controllare le perdite
- Esiste un programma di gestione rifiuti
- Sono state istaurate norme corrette di igiene personale
- Si dispone di piani di emergenza
- Viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli indumenti di lavoro

Per la stima del livello di Esposizione e livello di conseguenze si valuta:

- Il livello di esposizione in funzione dei tempi di permanenza è valutato come livello di esposizione per alcune volte nella giornata e per brevi periodi
- Il livello di conseguenze può essere stimato in funzione dei danni personali prevedibili e valutabile

come Lesioni normalmente reversibili

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.
Non si procede ad una Valutazione più approfondita.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Campi Elettromagnetici

I Lavoratori possono essere soggetti a campi elettromagnetici a causa dell'utilizzo di:
- Apparecchiature elettriche
- Dispositivi di radiodiffusione e di comunicazione

Si valuta che le sorgenti dei campi elettromagnetici presenti nei Dipartimenti e nei Centri di Raccolta (CDR) producono livelli di esposizione estremamente bassi, e che non superano i valori di azione stabiliti dalla direttiva EMF. Si valuta che la linea Internet e il conseguente utilizzo delle tecnologie Router e Wi-fi, sono state tutte installate secondo quanto previsto dalla normativa tecnica di settore ETS 300-328-2, consentendo così di non irradiare con una potenza (E.I.R.P.) superiore ai 100 milliwatt. Per quanto sopra non si procede ad una valutazione strumentale.

I fattori determinanti possono essere:
- Radiazioni non ionizzanti
- Onde elettromagnetiche (naturali o artificiali)
- Valori limite di esposizione
- Interferenze con attrezzature o dispositivi elettronici

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Nausea
- Riscaldamento del corpo
- Effetti sui nervi, muscoli e\o organi sensoriali

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Le linee di comunicazione e le loro strumentazioni sono istallate e manutentate secondo quanto la normativa di settore.
2) I presidi, le attrezzature, gli impianti e gli apparecchi per la trasmissione e la comunicazione sono utilizzati e manutenuti in conformità a quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione.
3) Sono adottate attrezzature che emettono campi elettromagnetici a bassa intensità.

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Attività in cui si prevede l'uso di attrezzature di lavoro che comportano la possibilità di elettrocuzione.
Il lavoratore durante le attività svolte (utilizzo Pc, Stampante ecc.).
I fattori determinanti possono essere:
- Prese elettriche difettose
- Cattiva manutenzione delle attrezzature
- Sovraccarico elettrico
- Logoramento cavi elettrici
- Inidoneo utilizzo delle attrezzature da parte del Lavoratore
- Contatto diretto
- Contatto indiretto
- Anomalie dell'impianto elettrico
- Corto circuito
- Arco elettrico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tetanizzazione
- Arresto della respirazione
- Fibrillazione ventricolare
- Ustioni
- Perdita di coscienza
- Svenimenti
- bruciature

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Le apparecchiature e gli utensili elettrici non sono utilizzati in vicinanza di acqua.
2) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli utensili e le attrezzature elettriche utilizzate sono provvisti di doppio isolamento elettrico.
4) Gli interventi di regolazione, di manutenzione, di riparazione, di lubrificazione e di pulitura sono eseguiti su macchine, impianti e attrezzature ferme e isolate dall'alimentazione di energia.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio elettrico.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Attività di guida e trasporto Operai Area servizi generali

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività di guida e trasporto Operai Area servizi generali" del processo produttivo "OPERAI AREA SERVIZI GENERALI" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Investimento, ribaltamento

Il lavoratore alla guida dei mezzi aziendali è soggetto al rischio di investimenti e di ribaltamenti.
Il lavoratore potrebbe essere investito dal proprio mezzo a causa di negligenze, disattenzioni o rotture improvvise e impreviste, oppure potrebbe essere investito da altri mezzi circolanti durante le attività in cui il Lavoratore è fuori dal proprio abitacolo, inoltre, esiste il rischio di investimento del posto di guida dell'autista a causa del carico mal posizionato o mal assicurato o a seguito di incidente, di frenata brusca, e di spostamento improvviso del carico posteriore.
L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dal traffico cittadino, per questo, si valuta la possibilità che il cittadino compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida, le negligenze del cittadino potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
Il Lavoratore potrebbe essere investito o subire il ribaltamento del mezzo aziendale sia nella sua fase statica che in quella dinamica.
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Posizionamento del carico
- Incidente stradale
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Mancato inserimento, errato inserimento o rottura del freno di stazionamento
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento e l'ancoraggio del materiale trasportato.
2) La cabina di guida è protetta dal rischio dovuto ad un eventuale spostamento del carico.
3) Sono rispettate le corrette modalità di guida e trasporto
4) Accertarsi sempre prima di scendere dal mezzo in dotazione di aver inserito correttamente il freno di stazionamento. Il Lavoratore deve comunicare immediatamente qualsiasi deficienza e mal funzionamento del freno di stazionamento.
5) Il guidatore deve sempre rispettare il codice della strada e non deve compiere manovre brusche, inopportune e che comunque possono pregiudicare la propria sicurezza e quella delle altre persone.
6) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
7) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Incidente stradale

Rischio legato alla guida: incidente stradale attribuibile a imprudenze/disattenzioni o comportamenti errati dell'autista o di altri utenti della strada, a condizioni ambientali, alle condizioni del mezzo e/o del carico;
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa visibilità
- Violazione del codice della strada
- Scarsa conoscenza del mezzo aziendale

- Scarsa conoscenza del territorio e\o del tragitto
- Stanchezza
- Stress
- Presenza di condizioni patologiche pregresse
- Uso di farmaci e\o sostanze psicotrope (Droga e Alcol)
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Caratteristiche del mezzo
- Usura e manutenzione del mezzo
- Presenza e utilizzo dei dispositivi di sicurezza
- Condizioni climatiche
- Traffico
- Utilizzo di telefoni e\o smartphone
- Elevato numero di ore di guida
- Guida notturna
- Elevata velocità di trasporto
- Sonnolenza e disturbi del sonno
- Colpi di sonno
- Nervosismo
- Irascibilità
- Guasti e rotture improvvise
- Ribaltamento del mezzo.

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Perdita di coscienza
- Lesioni da impatto
- Ustioni
- Conseguenze psicologiche

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'itinerario è accuratamente pianificato scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti.
2) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati con particolare riguardo: al codice della strada, agli effetti dell'alcool sulla guida, agli effetti dei farmaci sulla guida, alla corretta alimentazione dell'autista, allo stress e guida notturna e come comportarsi in caso di emergenza.
3) Gli autisti sono addestrati alla guida in condizioni particolari (strada bagnata, ghiacciata, ostacoli improvvisi, ecc.).
4) Sono adottate procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc.
5) I mezzi sono sottoposti a precisa e regolare manutenzione.
6) È regolarmente verificata la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità.
7) Sui vetri non si incollano e/o applicano adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida.
8) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
9) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
10) Il Lavoratore deve utilizzare correttamente i presidi di sicurezza dell'Automezzo.
11) Il Lavoratore deve comunicare qualsiasi deficienza dell'automezzo riscontrata durante il suo l'utilizzo.
12) Il Lavoratore deve rispettare il codice della strada.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Cinture di sicurezza
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: ***Lavoro notturno***

Il Lavoratore che svolge le proprie attività nelle ore notturne può subire affaticamento visivo con bruciore agli occhi e cefalea dovuta alla guida prolungata e notturna.
I fattori determinanti possono essere:
· Scarsa illuminazione
· Stanchezza
· Guida prolungata
· Non rispetto delle pause
· Distrazione dell'operatore
Gli effetti dannosi attesi possono essere:
· Stress lavoro correlato
· Disturbi del sonno
· Disturbi dell'apparato digestivo
· Aumento o diminuzione di peso
· Malattie cardiovascolari
· Disturbi psicosociali e psicoaffettivi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Durante la guida notturna sono rispettate le pause per pisolini e ristoro e sono limitate il numero di notti consecutive di lavoro.
2) Non sono superate le 6 ore di guida notturna.
3) I turni, i riposi e i ritmi di lavoro sono adeguatamente definiti.

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.
Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:
N. 1. Guida dell'automezzo;
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Prolungato mantenimento della posizione seduta
Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Le postazioni di lavoro, comprese quelle delle macchine, sono strutturate e progettate secondo i principi dell'ergonomia (Art. 71, comma 6, D.lgs. 81/2008).
2) I piani di lavoro sono regolabili in altezza al fine di consentire l'alternanza della posizione seduta con quella in eretta (Art. 71, comma 6, D.lgs. 81/2008).
3) Le pause, gli intervalli e le turnazioni sono adeguate al lavoro da svolgere e consentono di evitare il mantenimento di posture in maniera reiterata e/o prolungata.

Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio vibrazioni durante l'utilizzo del mezzo aziendale.
I fattori determinanti possono essere:
- Continue sollecitazioni vibranti
- Superamento dei limiti di esposizione
- Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
- Vibrazioni trasmesse corpo intero
- Intensità della vibrazione
- Tipologia di oscillazione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sindrome di Raynaud
- Disturbi alla circolazione del sangue
- Disturbi neuro-vascolari
- Perdita della destrezza manuale
- Fenomeno del dito bianco
- Perdita di sensibilità
- Sensazioni continue di formicolio e intorpidimento
- Sindrome del tunnel carpale
- Disturbi muscoloscheletrici
- Disturbi al rachide lombare
- Disturbi cervico-brachiali
- Disturbi digestivi
- Effetti sull'apparato riproduttivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio Basso con risultato della valutazione specifica: Livello inferiore al valore di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore è formato ed informato sul rischio vibrazioni.
2) Le attività che prevedono l'utilizzo delle attrezzature vibranti progettate e organizzate per essere ridotte al minimo, così da poter diminuire la durata e l'intensità di esposizione.
3) Le attività che prevedono l'utilizzo di attrezzature vibranti sono progettate e organizzate in modo da ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni.
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione al Rumore utilizzo mezzo aziendale

Si valuta l'esposizione al rischio rumore del Lavoratore che utilizza il mezzo aziendale.
I fattori determinanti possono essere:
- Intensità del rumore
- Frequenza del rumore
- Durata nel tempo dell'esposizione al rumore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Problemi cardiovascolari
- Indebolimento delle difese immunitarie
- Problemi gastrointestinali
- Interferenza del rumore con attività mentali (Perdita di concentrazione, memoria e capacità di affrontare problemi complessi)

- Aumento dello stress lavoro correlato
- Indebolimento dell'udito
- Ipoacusia
- Sordità
- Lesioni all'apparato uditivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio medio con risultato della valutazione specifica Classe di rischio: inferiore al livello di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.lgs. 81/2008).
2) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio rumore e sull'uso corretto dei mezzi e delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore.
3) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
4) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Cuffia antirumore EN 352.1;

Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio vibrazioni durante l'utilizzo del mezzo aziendale.
I fattori determinanti possono essere:
- Continue sollecitazioni vibranti
- Superamento dei limiti di esposizione
- Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
- Vibrazioni trasmesse corpo intero
- Intensità della vibrazione
- Tipologia di oscillazione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sindrome di Raynaud
- Disturbi alla circolazione del sangue
- Disturbi neuro-vascolari
- Perdita della destrezza manuale
- Fenomeno del dito bianco
- Perdita di sensibilità
- Sensazioni continue di formicolio e intorpidimento
- Sindrome del tunnel carpale
- Disturbi muscoloscheletrici
- Disturbi al rachide lombare
- Disturbi cervico-brachiali
- Disturbi digestivi
- Effetti sull'apparato riproduttivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio Basso con risultato della valutazione specifica: Livello inferiore al valore di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore è formato ed informato sul rischio vibrazioni.
2) Le attività che prevedono l'utilizzo delle attrezzature vibranti progettate e organizzate per essere ridotte al minimo, così da poter diminuire la durata e l'intensità di esposizione.
3) Le attività che prevedono l'utilizzo di attrezzature vibranti sono progettate e organizzate in modo da ridurre

al minimo il numero dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni.
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Atmosfere esplosive (INAIL)

Attività in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva ovvero una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta.
Si valuta il rischio Atex durante le attività di rifornimento degli automezzi, sia presso stazioni di rifornimento esterne che presso il serbatorio sito nel dipartimento di Velletri.
I fattori determinanti possono essere:
- Deflagrazione
- Detonazione
- Saturazione Area (creazione di atmosfera esplosiva)
- Raggiungimento del range superiore di esplosione
- Raggiungimento della temperatura di accensione
- Sorgenti di innesco (Elettrica, elettrostatica, scariche atmosferiche, scintille ecc.)
- Reazioni esotermiche
- Sorgenti calde
- Fiamme libere

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Fratture
- Compromissione respiratoria
- Lesioni ai tessuti molli e agli organi interni
- Emorragie interne ed esterne con shock
- Ustioni e compromissioni sensoriali, in particolare dell'udito e della vista
- Danno polmonare da esplosione
- Embolia gassosa sistemica
- Lesioni associate a radicali liberi (trombosi, lipo-ossigenazione e coagulazione intravascolare disseminata)
- Barotrauma acustico (compresa la rottura della membrana timpanica, l'emotimpano senza rottura, e la frattura o lussazione degli ossicini dell'orecchio medio)

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio da esposizione ad atmosfere esplosive MEDIO/BASSO (Valutazione INAIL). Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Le fughe e le emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro (Allegato L, punto 2.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le fughe e le emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili sono contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi (Allegato L, punto 2.1, D.lgs. 81/2008).
3) Le misure di protezione sono programmate per il massimo pericolo possibile, qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili (Allegato L, punto 2.2., D.lgs. 81/2008).
4) I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive (Allegato L, punto 2.3., D.lgs. 81/2008).
5) Gli ambienti di lavoro sono progettati e strutturati in modo tale da evitare che siano portatori di carica o generatori di carica (Allegato L, punto 2.3., D.lgs. 81/2008).

6) Gli impianti, le attrezzature, i sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio solo se previsti dal documento sulla protezione contro le esplosioni (Allegato L, punto 2.4., D.lgs. 81/2008).
7) Le attrezzature di lavoro e i relativi dispositivi di collegamento sono posti in servizio solo se previsti dal documento sulla protezione contro le esplosioni (Allegato L, punto 2.4., D.lgs. 81/2008).
8) Le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento, nonché la struttura del luogo di lavoro, sono progettate, costruite, montate, installate e tenute in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e se questa circostanza dovesse verificarsi, si potrei controllarne o ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro o l'attrezzatura stessa (Allegato L, punto 2.5., D.lgs. 81/2008).
9) Nei luoghi di lavoro sono adottate le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui lavoratori (Allegato L, punto 2.5., D.lgs. 81/2008).
10) Nei luoghi di lavoro i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per un'esplosione siano raggiunte (Allegato L, punto 2.6., D.lgs. 81/2008).
11) Nei luoghi di lavoro, ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi di lavoro (Allegato L, punto 2.7., D.lgs. 81/2008).
12) Quando una interruzione di energia elettrica dà luogo a rischi supplementari è assicurata la continuità del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione, indipendentemente dal resto dell'impianto (Allegato L, punto 2.9., lettera a), D.lgs. 81/2008).
13) Gli apparecchi e i sistemi di protezione a funzionamento automatico, che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste, sono disinseribili manualmente, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori (Allegato L, punto 2.9., lettera b), D.lgs. 81/2008).
14) In caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata è dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo (Allegato L, punto 2.9., lettera c), D.lgs. 81/2008).
15) Le lavoratrici durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio sono allontanate dalle attività lavorativa (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Il Lavoratore potrebbe essere soggetto al rischio chimico durante il rifornimento dell'automezzo.
I fattori determinanti possono essere:
- Rottura e\o malfunzionamento della pompa di rifornimento
- Distrazione dell'Operatore
- Errato inserimento della pompa nel serbatoio

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Irritazioni
- Allergie
- Reazioni cutanee
- Intossicazione
- Malattie professionali da agenti chimici
- Infortunio da agente chimico
- Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della

lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).

4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
8) La sostanza è usata e conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso tubazioni stagne.
9) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti chimici pericolosi sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza)

I Lavoratori possono impiegare e\o manipolare agenti chimici, prevedendone l'utilizzo per tipo di procedimento e attività specifica. Il Lavoratore potrebbe essere soggetto al rischio chimico durante il rifornimento dell'automezzo.

I fattori determinanti possono essere:
·Rottura dei contenitori
·Rovesciamento
·Schizzi
·Contatti accidentali
·Reazioni chimiche
·Formazione di fumi e vapori

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
·Irritazioni
·Intossicazioni
·Esplosioni
·Ferimenti
·Impatto ambientale
·Intossicazione
·Malattie professionali da agenti chimici
·Infortunio da agente chimico
·Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Per la Stima del livello di pericolosità oggettiva si valuta:

- Gli agenti chimici presenti durante il lavoro sono identificati e inventariati
- I contenitori originali degli agenti chimici sono segnalati con etichette
- Le segnalazioni degli agenti chimici vengono mantenute anche su contenitori in eventuali operazioni di travaso
- Le aree di stoccaggio sono correttamente ventilate, a tiraggio naturale e le quantità sono sempre modeste
- Le aree di stoccaggio garantiscono, in caso di perdite di agenti chimici allo stato liquido, la raccolta diretta in zona
- Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di agenti chimici strettamente necessaria per il lavoro immediato
- Gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro in attesa di essere impiegati sono adeguatamente stoccati
- I lavoratori hanno accesso alla scheda di sicurezza
- Le attrezzature e i mezzi sono adeguatamente manutentate

- Le postazioni e i locali di lavoro sono adeguatamente puliti
- Sono presenti mezzi specifici per neutralizzare e pulire la fuoriuscita e\o controllare le perdite
- Esiste un programma di gestione rifiuti
- Sono state istaurate norme corrette di igiene personale
- Si dispone di piani di emergenza
- Viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli indumenti di lavoro

Per la stima del livello di Esposizione e livello di conseguenze si valuta:

- Il livello di esposizione in funzione dei tempi di permanenza è valutato come livello di esposizione per alcune volte nella giornata e per brevi periodi
- Il livello di conseguenze può essere stimato in funzione dei danni personali prevedibili e valutabile come Lesioni normalmente reversibili

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"
Rischio Basso con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Non si procede ad una Valutazione più approfondita.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Attività di lavaggio e pulizia automezzi

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività di lavaggio e pulizia automezzi " del processo produttivo "OPERAI AREA SERVIZI GENERALI" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo caldo durante la fase estiva più rigida durante le attività

di lavaggio degli automezzi.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore
-

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo freddo durante la fase invernale più rigida durante le attività di lavaggio degli automezzi.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa

- Stress Termico
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività di lavaggio automezzi, le cause potrebbero essere dettate da urti accidentali con dotazioni interne ed esterne dell'automezzo e dall'utilizzo dell'idropulitrice.

I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti e dotazioni interne ed esterne all'automezzo
- Errato utilizzo dell'idropulitrice
- Improvvisa rottura dell'idropulitrice
- Cattivo posizionamento dell'automezzo
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del suolo in cui si sta lavorando
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro. Il Lavoratore verificando prima dell'inizio dell'attività le buone condizioni dell'idropulitrice.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
8) L'idropulitrice è dotata di sistemi di sicurezza ed i comandi sono sicuri ed intuitivi. L'idropulitrice è posizionata in luogo sicuro in modo da non creare intralcio o limitazioni durante il suo utilizzo.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello durante le operazioni di lavaggio automezzi a causa delle condizioni della pavimentazione che può risultare scivolosa e bagnata in occasione dell'utilizzo dell'idropulitrice e di saponi e detersivi.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Utilizzo di saponi e detersivi
- Pavimento bagnato
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo errato dell'idropulitrice
- Rottura improvvisa dell'idropulitrice

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del suolo su cui opera durante tutte le operazioni di lavaggio degli automezzi.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni di lavaggio degli automezzi è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di aerosol liquidi o solidi derivati dalle operazioni di pulizia e dall'utilizzo dell'idropulitrice, materiale particolato proveniente dagli scarichi degli automezzi.
I fattori determinanti possono essere:
- Durante le attività di lavaggio degli automezzi, lo stesso operatore è fonte di innalzamento polveri
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- aerodispersione di acqua nebulizzata
- Contaminazione di occhi e mani

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore durante l'utilizzo dell'idropulitrice e dell'aspirapolvere deve sempre cercare contenere il più possibile l'innalzamento di polveri e nebbie (nebulizzazione idropulitrice).
5) I panni gli stracci e le spugne per il lavaggio degli automezzi devono essere lavati e risciacquati adeguatamente durante le operazioni. Durante l'utilizzo di panni e\o stracci all'interno dell'abitacolo, non compiere movimenti che possono innalzare polveri e disperdere fibre (battere il panno o lo straccio).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti alle attività di lavaggio automezzi in genere e durante l'utilizzo dell'idropulitrice.
I fattori determinanti possono essere:
- Contatto con oggetti e dotazioni interne ed esterne all'automezzo
- Errato utilizzo dell'idropulitrice
- Improvvisa rottura dell'idropulitrice
- Cattivo posizionamento dell'automezzo
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del suolo in cui si sta lavorando
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture

- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature, sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente gli spazi e la pavimentazione.
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) È attiva la sorveglianza sanitaria.
7) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Fattore di rischio: Utilizzo di Attrezzature con lance a pressione

L'uso improprio dell'idropulitrice può provocare gravi ferite e danni alle cose.
I fattori determinanti possono essere:
- Mancanza dell'impianto di messa a terra
- Mancanza interruttore differenziale
- Idropulitrice non a norma
- Rottura improvvisa dell'idropulitrice
- Pavimentazione scivolosa
- Distrazione dell'operatore
- Ostacoli nell'area di lavoro
- Integrità dei tubi
- Integrità ed efficienza di eventuali prolunghe
- Integrità del cavo di alimentazione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Contusioni
- Abrasioni
- Punture
- Traumi
- Fratture

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I tubi flessibili, gli accessori, i raccordi ad alta pressione la pistola a grilletto sono importanti per la sicurezza dell'apparecchio, essi devono essere controllati periodicamente e prima di ogni uso per vedere se presentano segni di danneggiamento o invecchiamento. Se non risultassero in buone condizioni non usare la macchina e comunicare le condizioni dell'attrezzatura al responsabile di turno.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone

notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
4) Non bloccate la leva della pistola in posizione di funzionamento.
5) Controllate sempre l'efficienza e l'integrità della macchina.
6) Lavorate solo durante le ore di buona luminosità o con una illuminazione artificiale corrispondente.
7) Non utilizzate l'idropulitrice con fluidi infiammabili, tossici o aventi caratteristiche non compatibili con il corretto funzionamento dell'idropulitrice stessa.
8) L'azionamento della pistola provoca un contraccolpo, impugnare saldamente la lancia con le due mani mentre si agisce sul grilletto, evitate di salire su supporti instabili mentre si lavora, come scale;
9) Prima di mettere in funzione l'idropulitrice assicurarsi che sia correttamente alimentata dall'acqua. L'utilizzo a secco provoca gravi danni al sistema di tenuta. L'elettropompa deve essere continuamente e sufficientemente alimentata con acqua;
10) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
11) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
12) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature, sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
13) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
14) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Fattore di rischio: Salita e discesa cabina mezzo

Il Lavoratore durante la fase di salita e discesa dal mezzo per le operazioni di lavaggio, è soggetto al rischio di caduta dalla cabina del mezzo.
I fattori determinanti possono essere:
- Cattivo posizionamento del piede durante la salita e la discesa
- Manto stradale scivoloso
- Distrazione dell'operatore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore è adeguatamente informato e formato sulle corrette procedure di salita e discesa dagli automezzi.
2) I mezzi di trasporto sono sottoposti a regolare manutenzione e revisione.
3) Adeguata attenzione è prestata alle fasi di salita e discesa del veicolo.
4) È vietato salire o scendere quando il mezzo è in movimento.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Per scendere dai mezzi Aziendali o salirvi:
- avere le mani libere (non tenere in mano attrezzi);
- utilizzare le maniglie (non aggrapparsi alle leve di comando);
- utilizzare i punti di presa e gli scalini appositamente predisposti (non saltare dalla cabina);
- rimanere rivolti alla cabina mantenendo sempre un contatto "a tre punti" (entrambi i piedi e una mano o entrambe le mani e un piede);
- non utilizzare lo pneumatico come gradino;
- nella discesa, prima di appoggiare il piede a terra verificare che l'area circostante fornisca un punto d'appoggio stabile del piede e sia sgombera da oggetti o sostanze che possano determinare la perdita dell'equilibrio e la successiva caduta;
- prima della salita rimuovere olio e fango dalla scuola delle scarpe e dagli scalini (oltre a scivolamenti nel

salire si evitano possibili slittamenti del piede sul pedale e gli incidenti che ne deriverebbero).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.
Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:
N. 1. Utilizzo Idropulitrice
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio posture incongrue.
4) Il Lavoratore deve mantenere sempre una posizione corretta durante le fasi di raccolta del rifiuto, delle attività di spazzamento, di traino e di spinta nonché durante l'utilizzo delle attrezzature in dotazione.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Le pause, gli intervalli e le turnazioni sono adeguate al lavoro da svolgere e consentono di evitare il mantenimento di posture in maniera reiterata e/o prolungata.
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione, sono allontanate da mansioni che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante (Allegato A, D.lgs. 151/2001).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, dispongono di posti di lavoro e procedure adeguate al crescere del volume addominale al fine di ovviare i problemi posturali e rischi di infortunio (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di alternare la postura eretta con quella seduta (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
10) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, in cui per esigenze di attività sono costrette a mantenere ininterrottamente la posizione eretta usufruiscono di pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti biologici

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici.
Il Lavoratore è soggetto al rischio biologico nelle attività di lavaggio degli automezzi

Il Lavoratore è maggiormente esposto ai seguenti agenti biologici:
- BATTERI (enterococchi, S. aureus, ecc.);
- VIRUS (virus enterici, HBV, ecc.);
- FUNGHI (Aspergillus, ecc.);
- PARASSITI;
- ALLERGENI.

I fattori determinanti possono essere dettati dall'uso dell'idropulitrice (dispersione agenti biologici nell'ambiente di lavoro) e durante la pulizia delle superfici:
- Pollini
- Spore fungine
- Polveri
- Contatti
- Tagli
- Abrasioni
- Ingestione
- Punture di insetti

Gli effetti dannosi possono essere:
- Patologie di natura infettiva
- Allergie
- Intossicazioni
- Infezioni
- Irritazioni
- Rigonfiamenti
- Shock anafilattico (anafilassi)

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio biologico.
4) Vaccinazione del Lavoratore Profilassi: Antiepatite B - Antitetanica Controllo: Antiepatite C (come da protocollo sanitario).
5) Adozione di corrette norme igieniche come il lavaggio frequente delle mani e igiene respiratoria (coprire bocca e naso quando si starnutisce o si tossisce, gettare il fazzoletto subito dopo).
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica che sono esposti o, che possono essere potenzialmente esposti, ad agenti biologici è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
8) Le attività che espongono o che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici sono adeguatamente progettate nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
9) Le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori impiegati in attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre ad agenti biologici, sono principalmente di tipo collettivo e, solo se non è possibile evitare altrimenti l'esposizione, si adottano misure di prevenzione individuali (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
10) Nelle attività che espongono o, che possono potenzialmente esporre, ad agenti biologici, sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico al di fuori del luogo di lavoro (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
11) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi e mezzi appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
12) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti contenenti agenti biologici sono adeguati e chiaramente identificati (Art. 272, D.lgs. 81/2008).
13) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della manipolazione e del trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 272, D.lgs. 81/2008).

14) I lavoratori dispongono di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
15) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
16) I dispositivi di protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati, disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
17) Nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, i divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 273, D.lgs. 81/2008).
18) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori previsti dal D.lgs. 345/1999 e dal D.lgs. 262/2000, in particolare ad attività che espongono ad agenti biologici dei gruppi 3 e 4 (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
Il Lavoratore è esposto maggiormente al rischio radiazioni ottiche naturali durante le stagioni estive e nelle ore più calde e di maggiore intensità solare.
I CDR sono dotati di gabbiotto per le attività amministrative in cui il lavoratore può eseguire anche pause e ristoro.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle
- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide
-

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) I lavoratori sono protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro fisse, mediante la realizzazione di pensiline o tettoie (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs.

81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Attività in cui si prevede l'uso di attrezzature di lavoro che comportano la possibilità di elettrocuzione.
Il lavoratore durante le attività svolte (utilizzo Pc, Stampante ecc.) e durante le attività ai compattatori può essere esposto al rischio di elettrocuzione.
I fattori determinanti possono essere:
- Prese elettriche difettose
- Cattiva manutenzione delle attrezzature
- Sovraccarico elettrico
- Logoramento cavi elettrici
- Inidoneo utilizzo delle attrezzature da parte del Lavoratore
- Contatto diretto
- Contatto indiretto
- Anomalie dell'impianto elettrico
- Corto circuito
- Arco elettrico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tetanizzazione
- Arresto della respirazione
- Fibrillazione ventricolare
- Ustioni
- Perdita di coscienza
- Svenimenti
- bruciature
-

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Le apparecchiature e gli utensili elettrici non sono utilizzati in vicinanza di acqua.
2) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli utensili e le attrezzature elettriche utilizzate sono provvisti di doppio isolamento elettrico.
4) Gli interventi di regolazione, di manutenzione, di riparazione, di lubrificazione e di pulitura sono eseguiti su macchine, impianti e attrezzature ferme e isolate dall'alimentazione di energia.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio elettrico.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Il Lavoratore durante le operazioni di lavaggio utilizza sostanze come detergenti, saponi disincrostanti ecc.
I fattori determinanti possono essere:
- Prolungata esposizione
- Contatto diretto

- Ingestione
- Reazioni tra sostanze
- Assorbimento per inalazione
- Sversamenti accidentali
- Distrazione dell'Operatore
- Mancato utilizzo dei DPI
- DPI non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Irritazioni
- Allergie
- Reazioni cutanee
- Intossicazione
- Malattie professionali da agenti chimici
- Infortunio da agente chimico
- Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio superiore a: "Irrilevante per la salute".
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Nella scelta dei detergenti impiegati si preferiscono quelli che alla lettura delle etichette e delle schede di sicurezza sono meno pericolosi.
2) Le sostanze sono impiegate nei contenitori originali e non si effettuano miscele tra sostanze. (Per esempio: Se si miscela un detergente contenente cloro con uno contenente un acido si produce una mistura che, se respirata per cinque minuti è letale).
3) Sono messe a disposizione degli utilizzatori le schede tecniche di sicurezza e tossicologiche dei prodotti utilizzati.
4) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
5) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
6) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
7) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
8) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
9) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
10) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
11) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), i processi lavorativi e i controlli tecnici sono progettati in maniera appropriata e nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
12) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le attrezzature messe a disposizione e i materiali utilizzati sono adeguati alla attività lavorativa da svolgere nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
13) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure organizzative adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
14) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure protettive di tipo collettivo adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).

15) Vista l'impossibilità sia di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione) che prevenire con altri mezzi l'esposizione, sono utilizzati appropriati dispositivi di protezione individuali, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
16) Periodicamente e ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, si effettua la misurazione degli agenti chimici, che possono presentare un rischio per la salute, con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio-temporali (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
17) Nelle attività lavorative sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente addestrati per lo specifico processo, e sono disponibili sistemi di controllo adeguati a monitorare e contenere l'esposizione.
18) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti chimici pericolosi sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale.
19) Sono adottate procedure specifiche in caso di incidenti o di emergenze perché si evidenzia un rischio per la salute dei lavoratori (Art. 226, comma 2, D.lgs. 81/2008).
20) Sono istituite e aggiornate le cartelle sanitarie e di rischio per i lavoratori esposti (Art. 230, comma 1, D.lgs. 81/2008).
21) La lavoratrice è allontanata dalla mansione perché si evidenzia un rischio per la salute che non si può prevenire mediante una combinazione di controlli tecnici unitamente a una buona pianificazione e gestione dell'attività e all'uso di dispositivi di protezione individuale (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza)

I Lavoratori possono impiegare e\o manipolare agenti chimici, prevedendone l'utilizzo per tipo di procedimento e attività specifica. Il Lavoratore durante le operazioni di lavaggio utilizza sostanze come detergenti, saponi disincrostanti ecc..
I fattori determinanti possono essere:
·Rottura dei contenitori
·Rovesciamento
·Schizzi
·Contatti accidentali
·Reazioni chimiche
·Formazione di fumi e vapori
Gli effetti dannosi attesi possono essere:
·Irritazioni
·Intossicazioni
·Esplosioni
·Ferimenti
·Impatto ambientale
·Intossicazione
·Malattie professionali da agenti chimici
·Infortunio da agente chimico
·Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto
Per la Stima del livello di pericolosità oggettiva si valuta:

- Gli agenti chimici presenti durante il lavoro sono identificati e inventariati
- I contenitori originali degli agenti chimici sono segnalati con etichette
- Le segnalazioni degli agenti chimici vengono mantenute anche su contenitori in eventuali operazioni di travaso
- Le aree di stoccaggio sono correttamente ventilate, a tiraggio naturale e le quantità sono sempre modeste
- Le aree di stoccaggio garantiscono, in caso di perdite di agenti chimici allo stato liquido, la raccolta diretta in zona
- Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di agenti chimici strettamente necessaria per il lavoro immediato
- Gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro in attesa di essere impiegati sono adeguatamente stoccati
- I lavoratori hanno accesso alla scheda di sicurezza

- Le attrezzature e i mezzi sono adeguatamente manutentate
- Le postazioni e i locali di lavoro sono adeguatamente puliti
- Sono presenti mezzi specifici per neutralizzare e pulire la fuoriuscita e\o controllare le perdite
- Esiste un programma di gestione rifiuti
- Sono state istaurate norme corrette di igiene personale
- Si dispone di piani di emergenza
- Viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli indumenti di lavoro

Per la stima del livello di Esposizione e livello di conseguenze si valuta:

- Il livello di esposizione in funzione dei tempi di permanenza è valutato come livello di esposizione per alcune volte nella giornata e per brevi periodi
- Il livello di conseguenze può essere stimato in funzione dei danni personali prevedibili e valutabile come Lesioni normalmente reversibili

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"
Rischio Basso con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Non si procede ad una Valutazione più approfondita.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

IMPIEGATI AREA TECNICO\AMMINISTRATIVA

L'analisi del processo produttivo "IMPIEGATI AREA TECNICO" ha permesso di verificare la presenza o meno di possibili indicatori di stress, quindi il fattore di rischio, è stato opportunamente valutato e convenientemente mitigato con l'attuazione delle relative misure di prevenzione.

Fattore di rischio: STRESS lavoro-correlato

Rischi collegati allo stress lavoro-correlato dei “gruppi di lavoratori” come previsto dall'art. 28, comma 1, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e secondo l'accordo europeo dell’8 ottobre 2004. La maggior parte delle persone quando è sottoposta ai fattori stressanti avverte reazioni emotive di ansia, depressione, disagio, inquietudine o

fatica.

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. RISCHIO. Non rilevante (punteggio compreso tra 0 e 58). L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro.
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

AREA Step checklist	Punteggio
I - EVENTI SENTINELLA	
Indicatori Aziendali	Non rilevante [4]
TOTALE AREA	**Non rilevante [0]**
II - AREA CONTENUTO DEL LAVORO	
Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro	Non rilevante [8]
Pianificazione dei compiti	Non rilevante [33]
Carico di lavoro - Ritmo di lavoro	Medio [33]
Orario di lavoro	Non rilevante [25]
TOTALE AREA	**Medio [25]**
III - AREA CONTESTO DEL LAVORO	
Funzione e cultura organizzativa	Non rilevante [0]
Ruolo nell'ambito dell'organizzazione	Non rilevante [0]
Evoluzione della carriera	Non rilevante [0]
Autonomia decisionale - Controllo del lavoro	Non rilevante [20]
Rapporti interpersonali sul lavoro	Non rilevante [0]
Interfaccia casa lavoro - Conciliazione vita/lavoro	[0]
TOTALE AREA	**Non rilevante [4]**
Valutazione globale rischio	**29**

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Condizioni organizzative che non possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Previsione di un "piano di monitoraggio", ad esempio anche attraverso un periodico controllo dell'andamento degli eventi sentinella.

Attività impiegati tecnici e amministrativi (presso dipartimenti e CDR)

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività impiegati tecnici e amministrativi (presso dipartimenti e CDR)" del processo produttivo "IMPIEGATI AREA TECNICO\AMMINISTRATIVA" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Attrezzature munite di videoterminali

Attività in cui si utilizzano attrezzature munite di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
I fattori determinanti possono essere:
- Postazione di lavoro non conforme
- Tastiera, mouse, schermo e periferiche del personal computer non conformi e inadeguate
- Software obsoleto
- Ambiente di lavoro non conforme
- Luce, microclima e spazi di lavoro inadeguati
- Rumore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Disturbi visivi
- Stanchezza mentale
- Aumento stress lavoro correlato

- Disturbi muscolo-scheletrici
- Espressioni nevrotiche o psicotiche, quali ansia e depressione

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posti di lavoro dove il possibile legame tra uso di VDT e i rischi per gli operatori è ben contenuto.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'utilizzo in sé dell'attrezzatura non è fonte di rischio per il lavoratore (Punto 1, lettera a), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
2) La risoluzione dello schermo è tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente di caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
3) L'immagine sullo schermo è stabile, esente da sfarfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
4) La brillanza e il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo sono facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
5) Lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze del lavoratore (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
6) Lo schermo è posizionato su un sostegno separato o su un piano regolabile (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
7) Sullo schermo non sono presenti riflessi e riverberi che possono causare disturbi al lavoratore durante lo svolgimento della propria attività (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
8) Per i posti di lavoro in cui è assunta preferenzialmente la posizione seduta, lo schermo è posizionato di fronte al lavoratore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo è posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi del lavoratore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 centimetri (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
9) La tastiera è separata dallo schermo ed è facilmente regolabile, inoltre, è dotata di meccanismo di variazione della pendenza per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole ed è tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
10) Lo spazio sul ripiano di lavoro consente l'appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenuto conto delle caratteristiche antropometriche del lavoratore (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
11) La tastiera ha una superficie opaca per evitare riflessi (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
12) La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti sono tali da agevolare l'uso della stessa, i simboli dei tasti della tastiera presentano sufficiente contrasto e sono leggibili dalla normale posizione del lavoratore (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
13) Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro è posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e dispone di uno spazio adeguato al suo uso (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
14) Il piano di lavoro ha una superficie a basso indice di riflessione, è stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio (Punto 1, lettera d), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
15) L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile è compresa fra 70 e 80 centimetri; lo spazio a disposizione al di sotto del piano di lavoro permette l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti (Punto 1, lettera d), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
16) La profondità del piano di lavoro assicura una adeguata distanza visiva dallo schermo (Punto 1, lettera d), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
17) Dove necessario, il supporto per i documenti è stabile e regolabile ed è collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi (Punto 1, lettera d), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
18) Il sedile di lavoro è stabile e permette all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda; il sedile di lavoro ha l'altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e ha dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche del lavoratore (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
19) Lo schienale fornisce un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente perché è adeguato alle caratteristiche antropometriche del lavoratore e ha altezza e inclinazione regolabile (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).

20) Lo schienale e la seduta hanno bordi smussati; i materiali presentano un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell'utente e sono pulibili (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
21) Il sedile è dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e può essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
22) Le postazioni di lavoro, su richiesta del lavoratore, dispongono di poggiapiedi e questi non si sposta involontariamente durante il suo uso (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
23) I computer portatili, qualora siano impiegati in modo prolungato, sono forniti di tastiera, mouse o altro dispositivo di puntamento, nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo (Punto 1, lettera f), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
24) Il posto di lavoro è ben dimensionato e allestito in modo da avere spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi (Punto 2, lettera a), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
25) L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) garantiscono un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore (Punto 2, lettera b), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
26) I riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamento del lavoratore sono stati evitati disponendo adeguatamente la postazione rispetto all'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale e delle superfici riflettenti di pareti e attrezzature traslucide o di colore chiaro (Punto 2, lettera b), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
27) Le finestre sono munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro (Punto 2, lettera b), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
28) Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non perturba l'attenzione e la comunicazione verbale (Punto 2, lettera c), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
29) Le radiazioni, fatta eccezione per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, sono ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (Punto 2, lettera d), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
30) Le condizioni microclimatiche non sono causa di discomfort per i lavoratori; le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non producono un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori (Punto 2, lettera e), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
31) Il software adoperato dal lavoratore è adeguato alla mansione da svolgere (Punto 3, lettera a), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
32) Il software è di facile uso, adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore (Punto 3, lettera b), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
33) Il software è strutturato in modo tale da fornire indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività (Punto 3, lettera c), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
34) I sistemi forniscono l'informazione di un formato ad un ritmo adeguato agli operatori (Punto 3, lettera d), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
35) Il software è progettato nel rispetto dei principi dell'ergonomia, applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo (Punto 3, lettera e), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Poggia piedi su richiesta del lavoratore.

Fattore di rischio: Aggressione fisica

Il Lavoratore svolgendo attività di Front office, può essere soggetto ad aggressione fisica entrando in contatto diretto con l'utenza\cittadino.
I fattori determinanti possono essere:
- Assenza di partecipazione nei confronti di esigenze di ordine pratico o affettivo tra il lavoratore e l'utente\cittadino
- Alterazione psicofisica del lavoratore e\o dell'utente\cittadino (es. assunzione farmaci, sostanze psicotrope, droghe e alcol)
- Divergenze emergenti tra lavoratore e utente\cittadino "Generico varie ed eventuali"
- Nervosismo
- Irascibilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Conseguenze psicologiche
- Aumento stress lavoro correlato
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

La presente valutazione è stata redatta come rischio emergente, ed è soggetta a particolare monitoraggio da parte del Servizio Prevenzione e Protezione per il miglioramento all'approccio e alla gestione del rischio aggressione fisica.
Sono state svolte interviste ai lavoratori in merito al rischio aggressione fisica, i contenuti delle interviste sono stati utilizzati come parametro per l'attribuzione del valore Probabilità di accadimento.

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore dovrà mantenere un comportamento ed un linguaggio congruo alle sue mansioni, svolgendo le proprie attività con professionalità e diligenza.
2) Il Lavoratore dovrà evitare rumori inutili e/o molesti durante l'attività svolta;
3) Il Lavoratore deve rispettare quanto dettato dal Codice Etico e dalle politiche adottate dall'Azienda.

4) I Lavoratori sono adeguatamente informati e formati sul rischio aggressione fisica.

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Attività in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa, nell'attività in esame il lavoratore può utilizzare il toner per la stampante.
I fattori determinanti possono essere:
- Prolungata esposizione
- Contatto diretto
- Ingestione
- Assorbimento per inalazione
- Sversamenti accidentali
- Distrazione dell'Operatore
- Uso improprio dell'attrezzatura

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Irritazioni
- Allergie
- Reazioni cutanee
- Intossicazione
- Malattie professionali da agenti chimici
- Infortunio da agente chimico
- Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
3) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
4) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
5) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
6) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).

7) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
8) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
9) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), i processi lavorativi e i controlli tecnici sono progettati in maniera appropriata e nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
10) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le attrezzature messe a disposizione e i materiali utilizzati sono adeguati alla attività lavorativa da svolgere nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
11) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure organizzative adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
12) Vista l'impossibilità di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione), le misure protettive di tipo collettivo adottate sono appropriate al tipo di attività lavorativa nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare, o comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
13) Vista l'impossibilità sia di eliminare il rischio alla fonte (sostituzione) che prevenire con altri mezzi l'esposizione, sono utilizzati appropriati dispositivi di protezione individuali, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
14) Periodicamente e ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, si effettua la misurazione degli agenti chimici, che possono presentare un rischio per la salute, con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio-temporali (Art. 225, D.lgs. 81/2008).
15) La sostanza è usata e conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso tubazioni stagne.
16) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti chimici pericolosi sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza)

I Lavoratori possono impiegare e\o manipolare agenti chimici, prevedendone l'utilizzo per tipo di procedimento e attività specifica. Nell'attività in esame il lavoratore può utilizzare il toner della stampante.
I fattori determinanti possono essere:
·Rottura dei contenitori
·Rovesciamento
·Schizzi
·Contatti accidentali
·Reazioni chimiche
·Formazione di fumi e vapori
Gli effetti dannosi attesi possono essere:
·Irritazioni
·Intossicazioni
·Esplosioni
·Ferimenti
·Impatto ambientale
·Intossicazione
·Malattie professionali da agenti chimici
·Infortunio da agente chimico
·Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto
Per la Stima del livello di pericolosità oggettiva si valuta:

- Gli agenti chimici presenti durante il lavoro sono identificati e inventariati
- I contenitori originali degli agenti chimici sono segnalati con etichette
- Le segnalazioni degli agenti chimici vengono mantenute anche su contenitori in eventuali operazioni di travaso
- Le aree di stoccaggio sono correttamente ventilate, a tiraggio naturale e le quantità sono sempre

modeste
- Le aree di stoccaggio garantiscono, in caso di perdite di agenti chimici allo stato liquido, la raccolta diretta in zona
- Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di agenti chimici strettamente necessaria per il lavoro immediato
- Gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro in attesa di essere impiegati sono adeguatamente stoccati
- I lavoratori hanno accesso alla scheda di sicurezza
- Le attrezzature e i mezzi sono adeguatamente manutentate
- Le postazioni e i locali di lavoro sono adeguatamente puliti
- Sono presenti mezzi specifici per neutralizzare e pulire la fuoriuscita e\o controllare le perdite
- Esiste un programma di gestione rifiuti
- Sono state istaurate norme corrette di igiene personale
- Si dispone di piani di emergenza
- Viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli indumenti di lavoro

Per la stima del livello di Esposizione e livello di conseguenze si valuta:
- Il livello di esposizione in funzione dei tempi di permanenza è valutato come livello di esposizione per alcune volte nella giornata e per brevi periodi
- Il livello di conseguenze può essere stimato in funzione dei danni personali prevedibili e valutabile come Lesioni normalmente reversibili

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.
Non si procede ad una Valutazione più approfondita.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni

Lesioni traumatiche da urti e cadute per utilizzo improprio di arredi: urti contro le ante degli armadi e i cassetti delle scrivanie e degli schedari lasciati aperti; caduta di materiale disposto in modo disordinato e non razionale sui ripiani degli armadi o sulle mensole; caduta delle mensole per eccessivo carico; caduta per utilizzo improprio di sedie o dei ripiani delle scaffalature per accedere ai fascicoli più in alto; ribaltamento di scaffalature non opportunamente fissate al muro o di schedari non provvisti di dispositivi che impediscono la contemporanea apertura di più cassetti.

I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Arredamento
- Scale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) La documentazione, il materiale cartaceo ed i raccoglitori sono riposti sui ripiani degli armadi e sulle scaffalature in modo ordinato e razionale, osservando la corretta distribuzione dei carichi.
2) Sono presenti scaletti portatili a norma per raggiungere i libri o la documentazione riposta sui ripiani alti della libreria e degli scaffali.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti a contatto con l'arredamento d'ufficio, la cancelleria e l'attrezzatura d'ufficio tagliente e/o pungente.

I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Utilizzo di cancelleria e attrezzature d'ufficio

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
2) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
3) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
4) L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone

notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
5) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda;
È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;
6) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)

L'Operatore durante l'attività può movimentare manualmente (sollevamento e trasporto) raccoglitori e\o faldoni, materiale per l'approvvigionamento della cancelleria e le attrezzature d'ufficio.
I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le azioni di sollevamento e trasporto non comportano alcun rischio per la maggior parte della popolazione.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) con condizioni microclimatiche adeguate (ISO 11228 - 1).
2) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1).
3) Sollevamento dei carichi eseguito sempre con due mani e da una sola persona (ISO 11228 - 1).
4) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1).
5) Altre attività di movimentazione manuale minimali (ISO 11228 - 1).
6) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1).
7) Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco (ISO 11228 - 1).
8) Carico movimentato inferiore a quello raccomandato per il gruppo di lavoratori considerato (ISO 11228-1).
9) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1).

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione, spandimento di liquidi, soglie, durante la movimentazione manuale dei carichi. Gli scivolamenti o inciampi, possono essere dettati anche da movimenti scoordinati, passi falsi che avvengono durante lo spostamento a piedi e la movimentazione manuale dei carichi.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità della pavimentazione
- Sostanze scivolose sul pavimento
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo calzature non idonee

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) Il Lavoratore controlla preliminarmente le condizioni delle superfici orizzontali su cui deve svolgere le proprie attività.

Fattore di rischio: Campi Elettromagnetici

I Lavoratori possono essere soggetti a campi elettromagnetici a causa dell'utilizzo di:
- Apparecchiature elettriche
- Dispositivi di radiodiffusione e di comunicazione

Si valuta che le sorgenti dei campi elettromagnetici presenti nei Dipartimenti e nei Centri di Raccolta (CDR) producono livelli di esposizione estremamente bassi, e che non superano i valori di azione stabiliti dalla direttiva EMF. Si valuta che la linea Internet e il conseguente utilizzo delle tecnologie Router e Wi-fi, sono state tutte installate secondo quanto previsto dalla normativa tecnica di settore ETS 300-328-2, consentendo così di non irradiare con una potenza (E.I.R.P.) superiore ai 100 milliwatt. Per quanto sopra non si procede ad una valutazione strumentale.

I fattori determinanti possono essere:
- Radiazioni non ionizzanti
- Onde elettromagnetiche (naturali o artificiali)
- Valori limite di esposizione
- Interferenze con attrezzature o dispositivi elettronici

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Nausea
- Riscaldamento del corpo
- Effetti sui nervi, muscoli e\o organi sensoriali

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Le linee di comunicazione e le loro strumentazioni sono istallate e manutentate secondo quanto la normativa di settore.
2) I presidi, le attrezzature, gli impianti e gli apparecchi per la trasmissione e la comunicazione sono utilizzati e manutenuti in conformità a quanto previsto dal libretto di uso e manutenzione.
3) Sono adottate attrezzature che emettono campi elettromagnetici a bassa intensità.

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Attività in cui si prevede l'uso di attrezzature di lavoro che comportano la possibilità di elettrocuzione.
Il lavoratore durante le attività svolte (utilizzo Pc, Stampante ecc.).

I fattori determinanti possono essere:
- Prese elettriche difettose
- Cattiva manutenzione delle attrezzature
- Sovraccarico elettrico
- Logoramento cavi elettrici
- Inidoneo utilizzo delle attrezzature da parte del Lavoratore
- Contatto diretto
- Contatto indiretto
- Anomalie dell'impianto elettrico
- Corto circuito
- Arco elettrico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Tetanizzazione
- Arresto della respirazione
- Fibrillazione ventricolare
- Ustioni

- Perdita di coscienza
- Svenimenti
- bruciature

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Le apparecchiature e gli utensili elettrici non sono utilizzati in vicinanza di acqua.
2) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli utensili e le attrezzature elettriche utilizzate sono provvisti di doppio isolamento elettrico.
4) Gli interventi di regolazione, di manutenzione, di riparazione, di lubrificazione e di pulitura sono eseguiti su macchine, impianti e attrezzature ferme e isolate dall'alimentazione di energia.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio elettrico.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Attività impiegati tecnici e amministrativi (attività esterne)

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività impiegati tecnici e amministrativi (attività esterne) " del processo produttivo "IMPIEGATI AREA TECNICO\AMMINISTRATIVA" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo freddo durante la fase invernale più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al freddo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Infarto
- Paralisi dei termorecettori
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e le procedure aziendali.
2) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.

3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo caldo durante la fase estiva più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata al caldo
- Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
- Disidratazione
- Sbalzo termico
- Abbassamento della pressione arteriosa
- Stress Termico
- Colpi di calore
- Assunzione di farmaci
- Alterazione della percezione termica
- Peggioramento di altre disabilità
- Deficit idrico
- Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sincope (svenimento)
- Disturbi e malattie cardiovascolari
- Disturbi della coagulazione
- Malattie neurologiche
- Disturbi della tiroide
- Malattie respiratorie croniche
- Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
- Convulsioni e dolore
- Effetti sulla funzionalità renale
- Infarto
- Disfunzioni degli sfinteri
- Eritema da calore

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.
4) È attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
6) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
7) I mezzi d'opera sono dotati di cabine climatizzate (Art. 182, D.lgs. 81/2008).

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività tecniche a amministrative eterne, le cause potrebbero essere dettate dalle autovetture parcheggiate, dall'eventuale proiezione da una ruota di un'autovettura di sassi o oggetti, dall'arredo urbano (lampioni, panchine, fontane ecc.), dall'arredo presente negli uffici e luoghi in cui si è recato per svolgere le proprie

attività, dalla caduta di oggetti da balconi e finestre di abitazioni civili e no, nonché dalle attrezzature utilizzate. Nella presente valutazione si prende in considerazione anche il rischio ribaltamento durante l'utilizzo della Piattaforma di lavoro mobile ed elevabile durante le operazioni di verifica e controllo dei manufatti contenenti amianto.

I fattori determinanti possono essere:

- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Arredo d'ufficio
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Utilizzo delle attrezzature
- Utilizzo PLE
- Cadute nel vuoto

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
-

Esito della valutazione:

Rischio Rilevante con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
4) Obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
6) Attenersi alle disposizioni e procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

L'operatore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti a contatto con oggetti taglienti e/o pungenti.

I fattori determinanti possono essere:

- Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
- Contatto con oggetti attrezzature ed arredo di uffici, stazioni e loro pertinenze
- Distrazione dell'operatore
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
- Contatti accidentali con oggetti taglienti e\o pungenti

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Tagli
- Abrasioni
- Punture
- Traumi

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
4) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
5) L'operatore è tenuto a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
6) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Fattore di rischio: Attrezzature munite di videoterminali

Attività in cui si utilizzano attrezzature munite di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni. Per l'attività in esame il Lavoratore può utilizzare PC fissi presenti nei vari Dipartimenti e nei CDR e PC portatili per tutti gli altri luoghi diversi dai Dipartimenti e dai CDR.

I fattori determinanti possono essere:

- Postazione di lavoro non conforme
- Tastiera, mouse, schermo e periferiche del personal computer non conformi e inadeguate
- Software obsoleto
- Ambiente di lavoro non conforme
- Luce, microclima e spazi di lavoro inadeguato
- Rumore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Disturbi visivi
- Stanchezza mentale
- Aumento stress lavoro correlato
- Disturbi muscolo-scheletrici
- Espressioni nevrotiche o psicotiche, quali ansia e depressione

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Posti di lavoro dove il possibile legame tra uso di VDT e i rischi per gli operatori è ben contenuto.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Il Lavoratore cerca la migliore soluzione in termini dui postazione di lavoro, ergonomia, condizioni ambientali (illuminazione, microclima ecc.) durante l'utilizzo del PC portatile.
2) L'utilizzo in sé dell'attrezzatura non è fonte di rischio per il lavoratore (Punto 1, lettera a), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
3) La risoluzione dello schermo è tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente di caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
4) L'immagine sullo schermo è stabile, esente da sfarfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
5) La brillanza e il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo sono facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
6) Lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze del lavoratore (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
7) Lo schermo è posizionato su un sostegno separato o su un piano regolabile (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
8) Sullo schermo non sono presenti riflessi e riverberi che possono causare disturbi al lavoratore durante lo svolgimento della propria attività (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
9) Per i posti di lavoro in cui è assunta preferenzialmente la posizione seduta, lo schermo è posizionato di fronte al lavoratore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo

superiore dello schermo è posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi del lavoratore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 centimetri (Punto 1, lettera b), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).

10) La tastiera è separata dallo schermo ed è facilmente regolabile, inoltre, è dotata di meccanismo di variazione della pendenza per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole ed è tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
11) Lo spazio sul ripiano di lavoro consente l'appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenuto conto delle caratteristiche antropometriche del lavoratore (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
12) La tastiera ha una superficie opaca per evitare riflessi (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
13) La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti sono tali da agevolare l'uso della stessa, i simboli dei tasti della tastiera presentano sufficiente contrasto e sono leggibili dalla normale posizione del lavoratore (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
14) Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro è posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e dispone di uno spazio adeguato al suo uso (Punto 1, lettera c), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
15) Il piano di lavoro ha una superficie a basso indice di riflessione, è stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio (Punto 1, lettera d), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
16) L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile è compresa fra 70 e 80 centimetri; lo spazio a disposizione al di sotto del piano di lavoro permette l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti (Punto 1, lettera d), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
17) La profondità del piano di lavoro assicura una adeguata distanza visiva dallo schermo (Punto 1, lettera d), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
18) Dove necessario, il supporto per i documenti è stabile e regolabile ed è collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi (Punto 1, lettera d), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
19) Il sedile di lavoro è stabile e permette all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda; il sedile di lavoro ha l'altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e ha dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche del lavoratore (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
20) Lo schienale fornisce un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente perché è adeguato alle caratteristiche antropometriche del lavoratore e ha altezza e inclinazione regolabile (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
21) Lo schienale e la seduta hanno bordi smussati; i materiali presentano un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell'utente e sono pulibili (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
22) Il sedile è dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e può essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
23) Le postazioni di lavoro, su richiesta del lavoratore, dispongono di poggiapiedi e questi non si sposta involontariamente durante il suo uso (Punto 1, lettera e), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
24) I computer portatili, qualora siano impiegati in modo prolungato, sono forniti di tastiera, mouse o altro dispositivo di puntamento, nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo (Punto 1, lettera f), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
25) Il posto di lavoro è ben dimensionato e allestito in modo da avere spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi (Punto 2, lettera a), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
26) L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) garantiscono un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore (Punto 2, lettera b), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
27) I riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamento del lavoratore sono stati evitati disponendo adeguatamente la postazione rispetto all'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale e delle superfici riflettenti di pareti e attrezzature traslucide o di colore chiaro (Punto 2, lettera b), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
28) Le finestre sono munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro (Punto 2, lettera b), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
29) Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non perturba l'attenzione e la comunicazione verbale (Punto 2, lettera c), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
30) Le radiazioni, fatta eccezione per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, sono ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori (Punto 2, lettera d), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
31) Le condizioni microclimatiche non sono causa di discomfort per i lavoratori; le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non producono un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori (Punto 2, lettera e), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).

32) Il software adoperato dal lavoratore è adeguato alla mansione da svolgere (Punto 3, lettera a), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
33) Il software è di facile uso, adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore (Punto 3, lettera b), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
34) Il software è strutturato in modo tale da fornire indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività (Punto 3, lettera c), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
35) I sistemi forniscono l'informazione di un formato ad un ritmo adeguato agli operatori (Punto 3, lettera d), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).
36) Il software è progettato nel rispetto dei principi dell'ergonomia, applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo (Punto 3, lettera e), allegato XXXIV, D.lgs. 81/2008).

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dalle autovetture circolanti sul suolo pubblico e dai mezzi aziendali utilizzati per raggiungere il luogo di lavoro.
L'investimento del Lavoratore da parte di autoveicoli può avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento dell'autoveicolo).
L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dal traffico cittadino, per questo, si valuta la possibilità che il cittadino compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida, le negligenze del cittadino potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
Nella presente valutazione si prende in considerazione anche il rischio ribaltamento durante l'utilizzo della Piattaforma di lavoro mobile ed elevabile durante le operazioni di verifica e controllo dei manufatti contenenti amianto.
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) Utilizzo di Piattaforma di lavoro mobile ed elevabile a norma, correttamente manutenzione e verificata.
6) La PLE è dotata di adeguati sistemi di comando, sicurezza e controllo.
7) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
8) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Dispositivo di protezione contro le cadute dall'alto EN 358.

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le attività tecnico\amministrative esterne è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di aerosol urbani, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi delle autovetture.
Per l'attività di verifica e controllo di manufatti contenenti amianto si valuta la possibilità che il lavoratore possa essere esposto al rischio di inalazione polveri e fibre contenenti amianto, per quanto si rimanda alla valutazione specifica esposizione ad amianto, in questa valutazione specifica non si prende in considerazione il rischio esposizione ad amianto.
I fattori determinanti possono essere:
- Nebbie contaminate
- Fibre
- Polveri
- Aerodispersione di particolato
- Contaminazione di occhi e mani

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Allergie
- Irritazioni
- Infezioni
- Patologie respiratorie
- Intossicazione

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) È attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Allontanarsi dal posto di lavoro in caso di improvvisa presenza di nubi polverose e\o condizioni ambientali che creano innalzamento di polveri.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Si mette a disposizione del lavoratore Maschera FFP2 UNI EN 149:2009;
Il Lavoratore ha in dotazione anche Maschera FFP2 UNI EN 149:2009 per il rischio amianto (vedi rischio esposizione ad amianto).

Fattore di rischio: Incidente stradale

Il Lavoratore è soggetto al rischio incidente stradale nelle vie o nelle piazze aperte alla circolazione (utilizzo dei mezzi aziendali per il raggiungimento del luogo di lavoro e il rientro al dipartimento), i veicoli coinvolti posso risultare fermi o in movimento. Si valuta la possibilità che l'incidente possa essere causato dal lavoratore, dagli altri autisti o da un concorso di colpa tra il lavoratore e gli altri autisti, per quanto specificato, i seguenti fattori di rischio sono attribuiti sia al lavoratore che agli autisti in genere.
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa visibilità
- Violazione del codice della strada
- Scarsa conoscenza del mezzo aziendale
- Scarsa conoscenza del territorio e\o del tragitto
- Stanchezza
- Stress
- Presenza di condizioni patologiche pregresse
- Uso di farmaci e\o sostanze psicotrope (Droga e Alcol)
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura

- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Caratteristiche del mezzo
- Usura e manutenzione del mezzo
- Presenza e utilizzo dei dispositivi di sicurezza
- Condizioni climatiche
- Traffico
- Utilizzo di telefoni e\o smartphone
- Elevato numero di ore di guida
- Guida notturna
- Elevata velocità di trasporto
- Sonnolenza e disturbi del sonno
- Colpi di sonno
- Nervosismo
- Irascibilità
- Guasti e rotture improvvise

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Perdita di coscienza
- Lesioni da impatto
- Ustioni
- Conseguenze psicologiche

Esito della valutazione:
Rischio Alto con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'itinerario è accuratamente pianificato scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti.
2) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati con particolare riguardo: al codice della strada, agli effetti dell'alcool sulla guida, agli effetti dei farmaci sulla guida, alla corretta alimentazione dell'autista, allo stress e guida notturna e come comportarsi in caso di emergenza.
3) Gli autisti sono addestrati alla guida in condizioni particolari (strada bagnata, ghiacciata, ostacoli improvvisi, ecc.).
4) Sono adottate procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc.
5) I mezzi sono sottoposti a precisa e regolare manutenzione.
6) È regolarmente verificata la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità.
7) Sui vetri non si incollano e/o applicano adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida.
8) L'operatore può guidare i mezzi aziendali solo se in possesso di idonea patente di guida in corso di validità.
9) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni

Si valuta la possibilità per il Tecnico che svolge operazioni di controllo e verifica dei manufatti contenenti Aminto possa entrare in contatto con polveri e fibre di amianto aereo disperse.

I fattori determinanti possono essere:
- Prolungata esposizione
- Contatto diretto
- Ingestione
- Reazioni tra sostanze

- Assorbimento per inalazione
- Sversamenti accidentali
- Distrazione dell'Operatore
- Mancato utilizzo dei DPI
- DPI non idonei

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Effetti cancerogeni sull'uomo
- Alterazioni genetiche

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio medio per la salute.
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I metodi e le procedure di lavoro sono progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità della lavorazione, al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
2) I metodi e le procedure di lavoro sono progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni e mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantità superiori alle necessità della lavorazione stessa, al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica, o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
4) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni sono effettuate in aree predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi alla loro mansione o alla loro funzione (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
5) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni effettuate in aree predeterminate sono indicate con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
6) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o limitarne la dispersione nell'aria, sono soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del D.lgs. 81/2008 (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
7) I locali, le attrezzature e gli impianti destinati o utilizzati in lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni sono regolarmente e sistematicamente puliti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
8) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della conservazione, della manipolazione del trasporto sul luogo di lavoro di agenti cancerogeni o mutageni nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
9) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
10) I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni sono a chiusura ermetica ed etichettati in modo chiaro, netto e visibile (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
11) I lavoratori dispongono di servizi igienici appropriati e adeguati (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
12) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi che sono riposti in posti separati dagli abiti civili (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
13) I dispositivi di protezione individuale sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
14) Nelle lavorazioni in aree predeterminate, che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, il divieto di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 238, D.lgs. 81/2008).
15) La lavoratrice è allontanata dalla mansione se in base alla valutazione dei rischi si evidenzia un rischio per la salute che non si può prevenire mediante una combinazione di controlli tecnici unitamente a una buona pianificazione e gestione dell'attività e all'uso di dispositivi di protezione individuale [Frasi R: R40

"possibilità di effetti irreversibili"; R45 "può provocare il cancro"; R46 "può provocare alterazioni genetiche ereditarie"; R49 "può provocare il cancro per inalazione"; R61 "può provocare danni ai bambini non ancora nati"; R63 "possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati"; R64 "possibile rischio per i bambini allattati al seno"] (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).

16) La sostanza è usata e conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso tubazioni stagne (Art. 237, D.lgs. 81/2008).
17) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale (Art. 237, D.lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009 per il rischio amianto
Tyvek con cappuccio (classe III) DIN EN ISO 13934-1 EN ISO 9073-4 EN 530.

Fattore di rischio: Esposizione ad amianto

Attività lavorativa che comporta o, che può comportare, un'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto (MCA). Si valuta la possibilità per il Tecnico che svolge operazioni di controllo e verifica dei manufatti contenenti amianto di entrare in contatto con polveri e fibre di amianto aereo disperse.

I fattori determinanti possono essere:
- Degradazione del manufatto
- Degradazione della copertura di sicurezza (incapsulamento)

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Effetti cancerogeni sull'uomo
- Alterazioni genetiche

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Livello di esposizione ad amianto basso.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) i Lavoratori sono adeguatamente formati ed informati su rischio specifico amianto.
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) Durante le attività che comportano un'esposizione sporadica e di debole intensità ad amianto "ESEDI" è presumibile che l'esposizione a fibre di amianto sia al massimo pari a 10 fibre/litro (Circolare MLPS del 25 gennaio 2011).
4) I dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie forniti ai lavoratori possiedono un fattore di protezione operativo almeno pari a 30 (Circolare MLPS del 25 gennaio 2011).
5) Il numero di lavoratori esposti, o che possono essere esposti ad esposizione di fibre di amianto, sono al massimo tre contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile il numero degli esposti è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione (Circolare MLPS del 25 gennaio 2011).
6) Le attività "ESEDI" possono essere svolte per un massimo di 60 ore l'anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese (Circolare MLPS del 25 gennaio 2011).
7) Le aree dove sono svolte attività che possono esporre ad amianto o materiali che contengono amianto sono isolate e rese accessibili soltanto dai lavoratori che debbano recarvisi per motivi connessi alla loro mansione o con la loro funzione (Art. 252, D.lgs. 81/2008).
8) Le aree isolate in cui si svolgono le attività, che possono esporre ad amianto o materiali che contengono amianto, sono indicate con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza (Art. 252, D.lgs. 81/2008).
9) Nelle lavorazioni in aree predeterminate, che possono esporre ad amianto, sono indicati, con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, il divieto di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzo di pipette a bocca e di applicazione di cosmetici (Art. 252, D.lgs. 81/2008).
10) I lavoratori dispongono di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi e di speciali aree che consentono di mangiare e bere senza il rischio di contaminazione da polvere di amianto (Art. 252, D.lgs. 81/2008).
11) I lavoratori hanno in dotazione idonei indumenti protettivi riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili (Art. 252, D.lgs. 81/2008).
12) Gli indumenti di lavoro o protettivi sono custoditi all'interno dell'azienda e possono essere trasportati all'esterno, in contenitori chiusi, solo per consentire il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni (Art. 252, D.lgs. 81/2008).
13) I dispositivi di protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati e ben puliti dopo ogni utilizzazione (Art. 252, D.lgs. 81/2008).
14) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate da

mansioni che espongono alla silicosi e all'asbestosi (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Maschera protettiva amianto UNI EN 149:2009;
Tyvek con cappuccio (classe III) DIN EN ISO 13934-1 EN ISO 9073-4 EN 530

Fattore di rischio: Salita e discesa dall'automezzo aziendale

Il Lavoratore durante la fase di salita e discesa dal mezzo in dotazione per raggiungere il luogo di lavoro, è soggetto al rischio di caduta durante la salita e la discesa del mezzo aziendale.
I fattori determinanti possono essere:
- Cattivo posizionamento del piede durante la salita e la discesa
- Manto stradale scivoloso
- Condizioni climatiche (pioggia, ghiaccio, neve, grandine e gelate)
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati sulle corrette procedure di salita e discesa dal mezzo.
2) I mezzi di trasporto sono sottoposti a regolare manutenzione e revisione.
3) Adeguata attenzione è prestata alle fasi di salita e discesa del veicolo.
4) È vietato salire o scendere quando il mezzo è in movimento.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Caduta dall'alto (utilizzo PLE)

Attività in cui si prevede l'uso di attrezzature di lavoro che comportano la possibilità di caduta dall'alto.
Nella presente valutazione si procede alla valutazione dei rischi cadute dall'alto per l'utilizzo di Piattaforma di lavoro mobile ed elevabile durante le attività di verifica e controllo di manufatti contenenti amianto.
I fattori determinanti possono essere:
- Ribaltamento
- Scivolamento
- Colpi e urti
- Cadute nel vuoto

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle
- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'accesso per i normali lavori di verifica e controllo a parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili è sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi monta pali o altri idonei dispositivi (Allegato VI, punto 1.8.4., D.lgs. 81/2008).
2) Utilizzo di Piattaforma di lavoro mobile ed elevabile a norma, correttamente manutenzione e verificata.

La PLE è dotata di adeguati sistemi di comando, sicurezza e controllo.
3) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
4) Prima dell'utilizzo della PLE verificare l'integrità e il buono stato di conservazione della macchina.
5) Utilizzare la macchina a distanza di almeno 5 metri da linee ad alta tensione.
6) Controllare sempre le condizioni dell'area di lavoro.
7) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
8) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Elmetto di protezione per lavori in quota con sottogola EN 397;
Guanti di protezione EN 388;
Calzature per uso professionale EN 346;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Dispositivo di protezione contro le cadute dall'alto EN 358.

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione stradale ed in genere sulla pavimentazione in cui deve svolgere le proprie attività, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie dei marciapiedi. Gli scivolamenti o inciampi, possono essere dettati anche da movimenti scoordinati, passi falsi e perdite di controllo (di oggetti o di mezzi di trasporto o di attrezzature di movimentazione). Nella presente valutazione si prende in considerazione il rischio di scivolamento e la caduta a livello sul pianale (cestello) durante l'utilizzo della Piattaforma di lavoro mobile ed elevabile durante le operazioni di verifica e controllo dei manufatti contenenti amianto.
I fattori determinanti possono essere:
- Distrazione dell'operatore
- Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
- Sostanze scivolose sul manto stradale e sue pertinenze
- Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
- Utilizzo calzature non idonee
- Cadute nel vuoto
- Utilizzo di PLE

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi
- Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
4) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
5) Il Lavoratore controlla preliminarmente le condizioni delle superfici orizzontali su cui deve svolgere le proprie attività.
6) Prima dell'utilizzo della PLE verificare l'integrità e il buono stato di conservazione della macchina.

Fattore di rischio: Aggressione fisica

Il Lavoratore svolgendo attività eterne (anche luoghi pubblici come uffici comunali, stazioni, ecc.), può essere soggetto ad aggressione fisica entrando in contatto con l'utenza\cittadino.
I fattori determinanti possono essere:
- Assenza di partecipazione nei confronti di esigenze di ordine pratico o affettivo tra il lavoratore e

l'utente\cittadino
- Alterazione psicofisica del lavoratore e\o dell'utente\cittadino (es. assunzione farmaci, sostanze psicotrope, droghe e alcol)
- Divergenze emergenti tra lavoratore e utente\cittadino "Generico varie ed eventuali"
- Nervosismo
- Irascibilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Conseguenze psicologiche
- Aumento stress lavoro correlato
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

La presente valutazione è stata redatta come rischio emergente, ed è soggetta a particolare monitoraggio da parte del Servizio Prevenzione e Protezione per il miglioramento all'approccio e alla gestione del rischio aggressione fisica.
Sono state svolte interviste ai lavoratori in merito al rischio aggressione fisica, i contenuti delle interviste sono stati utilizzati come parametro per l'attribuzione del valore Probabilità di accadimento.

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore dovrà mantenere un comportamento ed un linguaggio congruo alle sue mansioni, svolgendo le proprie attività con professionalità e diligenza.
2) Il Lavoratore dovrà evitare rumori inutili e/o molesti durante l'attività svolta;
3) Il Lavoratore deve rispettare quanto dettato dal Codice Etico e dalle politiche adottate dall'Azienda.
4) I Lavoratori sono adeguatamente informati e formati sul rischio aggressione fisica.

Fattore di rischio: Uso di scale

Durante le attività Tecnico\amministrative esterne il Lavoratore può utilizzare scale di vario genere, si procede alla valutazione del rischio dettato dall'utilizzo di scale.
I fattori determinanti possono essere:
- Scivolamenti
- Cadute dall'alto
- Scale non idonee e non manutenzione
- Instabilità della scala mobile
- Cattiva manutenzione scale fisse
- Irregolarità delle scale fisse (dislivelli tra le pedate)

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Medio con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Le scale semplici portatili (a mano) sono costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego e sufficientemente resistente nell'insieme e nei singoli elementi (Art. 113, D.lgs. 81/2008).
2) Le scale semplici portatili hanno dimensioni appropriate all'uso (Art. 113, D.lgs. 81/2008).
3) Le scale portatili (a mano) in legno hanno i pioli fissati ai montanti mediante incastro (Art. 113, D.lgs. 81/2008).
4) Le scale portatili (a mano) in legno hanno i pioli privi di nodi (Art. 113, D.lgs. 81/2008).
5) Le scale portatili (a mano) in legno hanno i pioli trattenuti con tiranti in ferro applicati ai due pioli estremi (Art. 113, D.lgs. 81/2008).
6) Le scale portatili (a mano) in legno hanno i pioli trattenuti con tiranti in ferro applicati ai due pioli estremi e a quello intermedio (Art. 113, D.lgs. 81/2008).
7) Verificare se le scale semplici portatili e fisse dispongono di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità

inferiori, in caso il Lavoratore dovrà usare maggiore attenzione nell'utilizzo della scala.
8) Le scale semplici portatili dispongono di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori quando è necessario per assicurare la stabilità della scala (Art. 113, D.lgs. 81/2008).
9) Le scale sono adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona quando l'uso delle stesse comporta, per la loro altezza o per altre cause, pericolo di sbandamento (Art. 113, D.lgs. 81/2008).
10) Lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili è impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con dispositivi antiscivolo, o con altro sistema equivalente (Art. 113, D.lgs. 81/2008).
11) Le scale a pioli usate per l'accesso sono tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso (art. 113, D.lgs. 81/2008).
12) Le scale a pioli mobili sono fissate stabilmente prima dell'uso (Art. 113, D.lgs. 81/2008).
13) Le scale a pioli portatili sono poggiate su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate ed immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli (Art. 113, D.lgs. 81/2008).
14) Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, sono tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo tale da impedirne la caduta (Allegato VI, punto 1.7., D.lgs. 81/2008).
15) I lavoratori sono stati istruiti sul corretto uso delle scale portatili e fisse.
16) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
17) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
18) Il Lavoratore controlla preliminarmente le condizioni delle superfici orizzontali su cui deve svolgere le proprie attività.

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
Il Lavoratore è esposto maggiormente al rischio radiazioni ottiche naturali durante le stagioni estive e nelle ore più calde e di maggiore intensità solare.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle
- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
8) I lavoratori sono protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro fisse, mediante la realizzazione di pensiline o tettoie (Art. 182, D.lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.lgs.

81/2008 e Artt. 11 e 12, D.lgs. 151/2001).

Attività di distribuzione Kit buste/mastelli

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività di distribuzione Kit buste/mastelli " del processo produttivo "IMPIEGATI AREA TECNICO\AMMINISTRATIVA" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Aggressione fisica

Il Lavoratore svolgendo attività all'interno del CDR ed essendo a contatto diretto con l'utenza, può essere soggetto ad aggressione fisica.

I fattori determinanti possono essere:

- Assenza di partecipazione nei confronti di esigenze di ordine pratico o affettivo tra il lavoratore e l'utente
- Alterazione psicofisica del lavoratore e\o dell'utente (es. assunzione farmaci, sostanze psicotrope, droghe e alcol)
- Divergenze emergenti tra lavoratore e utente "Generico varie ed eventuali" (es. sinistro)
- Nervosismo
- Irascibilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Conseguenze psicologiche
- Aumento stress lavoro correlato
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Traumi

La presente valutazione è stata redatta come rischio emergente, ed è soggetta a particolare monitoraggio da parte del Servizio Prevenzione e Protezione per il miglioramento all'approccio e alla gestione del rischio aggressione fisica.

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Il Lavoratore dovrà mantenere un comportamento ed un linguaggio congruo alle sue mansioni, svolgendo le proprie attività con professionalità e diligenza.
2) Il Lavoratore dovrà evitare rumori inutili e/o molesti durante l'attività svolta;
3) Il Lavoratore deve rispettare quanto dettato dal Codice Etico e dalle politiche comportamentali adottate dall'Azienda.
4) Il lavoratore è adeguatamente informato e formato sul rischio aggressione fisica.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Fattore di rischio: Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)

Il Lavoratore durante l'attività può movimentare manualmente i pacchi contenenti le buste da distribuire.
Dagli audit effettuati emerge che per le attività di movimentazione dei carichi, il lavoratore ha a disposizione attrezzature quali carrellino tipo bravetta.

I fattori determinanti possono essere:

- Postura scorretta
- Forza applicata
- Ripetitività delle azioni

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Ernia del disco
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
- Affezioni cardiache, vascolari e nervose
-

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le azioni di sollevamento e trasporto non sono adeguate per la maggior parte della popolazione.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Nel caso di spostamenti a spalla, per esempio di sacchi, essi devono essere effettuati tenendo il corpo in posizione eretta, senza incurvare la schiena. Durante il sollevamento mantenere la schiena eretta e le braccia rigide.
2) Evitare che durante il trasporto di sostanze liquide o polverose si evidenziano sversamenti o diffusioni nell'ambiente di lavoro.
3) Controllare che il tragitto da effettuare sia sgombro e privo di avvallamenti.
4) I mezzi ausiliari per il trasporto a mano dei materiali, ad esempio, carrelli, carriole, ecc. devono essere mantenuti inefficienza e frequentemente controllati.
5) Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo.
6) Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza tra loro pari a 20 - 30 cm per assicurare l'equilibrio del corpo.
7) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
8) E' attiva la sorveglianza sanitaria.
9) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio Movimentazione Manuale dei Carichi.
10) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
11) Gli spazi dedicati alla movimentazione sono sufficienti (ISO 11228 - 1).
12) Sollevamento dei carichi eseguito sempre con due mani e da una sola persona (ISO 11228 - 1).
13) Carico da sollevare non estremamente freddo, caldo o contaminato (ISO 11228 - 1).
14) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (ISO 11228 - 1).
15) Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco (ISO 11228 - 1).
16) Carico movimentato inferiore a quello raccomandato per il gruppo di lavoratori considerato (ISO 11228-1).
17) Le condizioni di movimentazione del carico (frequenza, torsione del busto, altezza delle mani da terra, distanza del carico da corpo, spostamento verticale del carico) sono accettabili (ISO 11228-1).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.
Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:
N. 1. Spinta e traino Carrellino tipo bravetta
I fattori determinanti possono essere:
· Postura scorretta
· Forza applicata
· Ripetitività delle azioni
Gli effetti dannosi attesi possono essere:
· Mal di schiena
· Trauma lombosacrale
· Distorsioni
· Contusioni
· Artrosi
· Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico
·
Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) È attiva la sorveglianza sanitaria.

3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio posture incongrue.
4) Il Lavoratore deve mantenere sempre una posizione corretta durante le fasi di raccolta del rifiuto, delle attività di spazzamento, di traino e di spinta nonché durante l'utilizzo delle attrezzature in dotazione.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) Le pause, gli intervalli e le turnazioni sono adeguate al lavoro da svolgere e consentono di evitare il mantenimento di posture in maniera reiterata e/o prolungata.
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione, sono allontanate da mansioni che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante (Allegato A, D.Lgs. 151/2001).
8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, dispongono di posti di lavoro e procedure adeguate al crescere del volume addominale al fine di ovviare i problemi posturali e rischi di infortunio (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di alternare la postura eretta con quella seduta (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).
10) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, in cui per esigenze di attività sono costrette a mantenere ininterrottamente la posizione eretta usufruiscono di pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, colpi, impatti e compressioni durante il normale svolgimento dell'attività di consegna Kit annuale, le cause potrebbero essere dettate dalle automezzi circolanti, dall'eventuale proiezione da una ruota di un'autovettura di sassi o oggetti, dall'arredo stradale, dalle attrezzature e dai macchinari utilizzati dal Lavoratore stesso, nonché durante le fasi di carico e scarico dell mezzo aziendale per il trasporto dei Kit presso l'area di consegna.
I fattori determinanti possono essere:
· Contatto con oggetti, macchine, attrezzature e automezzi
· Distrazione dell'operatore
· Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
· Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
· Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
· Tentativo di eliminazione di ostruzioni nei contenitori ed inatteso movimento degli stessi
· Ribaltamento del carrello tipo bravetta
Gli effetti dannosi attesi possono essere:
· Contusioni
· Distorsioni
· Fratture
· Schiacciamenti
· Cesoiamenti
· Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio urti, colpi, impatti e compressioni.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo. Il Lavoratore deve attenersi alle disposizioni aziendali ricevute.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.Lgs. 81/2008).
4) E' vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. E' vietato svolgere manutenzione su

attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Investimento e ribaltamento

Il Lavoratore è soggetto al rischio investimento e ribaltamento dettato dall'utilizzo degli automezzi circolanti sulle strade pubbliche e dell'automezzo aziendale.
L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dal traffico cittadino, per questo, si valuta la possibilità che il cittadino compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida, le negligenze del cittadino potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
L'investimento del Lavoratore da parte di automezzi può avvenire per cause personali (ad esempio distrazione del lavoratore) o per cause esterne (es. distrazione dei conducenti o malfunzionamento dell'automezzo).
Il ribaltamento del mezzo aziendale può avvenire per eccesso di velocità e manovre errate.
I fattori determinanti possono essere:
- Eccessivo affollamento dell'area di consegna (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore automezzo (Lavoratore e\o Utenti)
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Utilizzo di sostanze psicotrope (droga e alcol)
- Utilizzo di farmaci
- Errate manovre durante l'utilizzo dei mezzi aziendali
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo maggiore attenzione al traffico veicolare durante tutto il processo produttivo.
2) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
3) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.
4) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
5) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
6) All'interno del CDR deve essere rispettata la segnaletica e le normali regole del codice della strada.
7) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
8) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Punture, tagli e abrasioni

Il Lavoratore è soggetto al rischio urti, tagli, punture o abrasioni dovuti all'utilizzo delle macchine e delle attrezzature in dotazione, dalla presenza di oggetti taglienti e pungenti.
I fattori determinanti possono essere:
· Contatto con oggetti, macchine in sosta, attrezzature ed arredo stradale
· Distrazione dell'operatore
· Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
· Utilizzo di abbigliamento ed accessori non idonei
· Carico e scarico del mezzo aziendale
· Errato utilizzo del mezzo aziendale
Gli effetti dannosi attesi possono essere:
· Tagli
· Abrasioni
· Punture
· Traumi

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
2) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.Lgs. 81/2008).
3) Gli addetti sono adeguatamente informati e formati sull'uso delle attrezzature e sulle operazioni da svolgere in sicurezza e sui rischi specifici.
4) L'operatore esamina visivamente e preventivamente il rifiuto da movimentare.
5) L'operatore è tenuto a conservare e mantenere il buon stato le attrezzature, gli utensili e i dispositivi di protezione.
6) E' vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi che non sono state fornite dall'Azienda. E' vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non espressamente autorizzato dall'Azienda;
7) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Esposizione a microclima caldo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente caldo (microclima caldo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo caldo durante la fase estiva più rigida.
I fattori determinanti possono essere:
· Esposizione prolungata al caldo
· Iperproduzione termica (endogena e cinetica)
· Disidratazione
· Sbalzo termico
· Abbassamento della pressione arteriosa
· Stress Termico
· Colpi di calore
· Assunzione di farmaci

· Alterazione della percezione termica
· Peggioramento di altre disabilità
· Deficit idrico
· Deficit sodico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

· Sincope (svenimento)
· Disturbi e malattie cardiovascolari
· Disturbi della coagulazione
· Malattie neurologiche
· Disturbi della tiroide
· Malattie respiratorie croniche
· Peggioramento cutaneo dovuto alla sudorazione
· Convulsioni e dolore
· Effetti sulla funzionalità renale
· Infarto
· Disfunzioni degli sfinteri
· Eritema da calore
·

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima caldo severo.
4) E' attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.Lgs. 81/2008).
6) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.Lgs. 81/2008).
7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.Lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.Lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione a microclima freddo severo

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambiente freddo (microclima freddo severo).
Il Lavoratore può essere soggetto a microclima severo freddo durante la fase invernale più rigida.

I fattori determinanti possono essere:

· Esposizione prolungata al freddo
· Ipoproduzione termica (endogena e cinetica)
· Abbassamento della pressione arteriosa
· Stress Termico
· Assunzione di farmaci
· Alterazione della percezione termica
· Peggioramento di altre disabilità

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

· Sincope (svenimento)
· Infarto
· Paralisi dei termorecettori
· Disturbi e malattie cardiovascolari
· Disturbi della coagulazione

- Malattie neurologiche
- Malattie respiratorie croniche
- Orticaria da freddo
- Assideramento
- Acrocianosi
- Geloni
- Convulsioni e dolore
- Disfunzioni degli sfinteri

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Le condizioni di lavoro sono accettabili.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio microclima freddo severo.
4) E' attiva la sorveglianza sanitaria.
5) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.Lgs. 81/2008).
6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.Lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.Lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Esposizione a radiazioni ottiche naturali

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali (radiazioni ultraviolette solari).
Il Lavoratore è esposto maggiormente al rischio radiazioni ottiche naturali durante le stagioni estive e nelle ore più calde e di maggiore intensità solare.
I Lavoratori sono dotati di gazebo per le attività di consegna Kit.
I fattori determinanti possono essere:
- Esposizione prolungata a radiazioni ottiche naturali
- Disidratazione
- Sbalzo termico

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Stress Termico
- Ustioni
- Invecchiamento precoce della pelle
- Danni agli occhi
- Indebolimento del sistema immunitario
- Reazioni fotoallergiche e fototossiche
- Forme tumorali dell'epidermide

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio basso per la salute.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I lavoratori sono posti in condizione di poter bere liberamente, in modo tale da reintegrare, almeno in parte, quanto perso con la sudorazione (Art. 182, D.Lgs. 81/2008).
2) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
3) L'operatore è adeguatamente formato ed informato sul rischio radiazioni ottiche naturali.
4) Sfruttare le zone d'ombra per le pause e per l'eventuale consumo di cibi e bevande.

5) E' attiva la sorveglianza sanitaria.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
7) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a radiazioni ottiche naturali, sono ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa (Art. 182, D.Lgs. 81/2008).
8) I lavoratori sono protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le lavorazioni su postazioni di lavoro fisse, mediante la realizzazione di pensiline o tettoie (Art. 182, D.Lgs. 81/2008).
9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati o sistematici a calore o freddo eccessivi (Art. 183, D.Lgs. 81/2008 e Artt. 11 e 12, D.Lgs. 151/2001).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004.

Fattore di rischio: Scivolamenti e cadute a livello

Il Lavoratore è soggetto al rischio scivolamenti e cadute a livello a causa delle condizioni della pavimentazione, presenza di buche, spandimento di liquidi, soglie, durante le attività di carico e scarico dei Kit e sistemazione del mezzo aziendale e dell'area per la consegna. Gli scivolamenti o inciampi, possono essere dettati anche da movimenti scoordinati, passi falsi e perdite di controllo (di oggetti o di mezzi di trasporto o di attrezzature di movimentazione) che avvengono durante lo spostamento a piedi e la movimentazione manuale dei carichi.
I fattori determinanti possono essere:
· Distrazione dell'operatore
· Disomogeneità del manto stradale e delle superfici orizzontali
· Sostanze scivolose presenti a terra
· Errata posizione dell'operatore durante le lavorazioni
· Utilizzo calzature non idonee
· Carico e Scarico del mezzo aziendale
Gli effetti dannosi attesi possono essere:
· Contusioni
· Distorsioni
· Fratture
· Traumi
· Ferite

Esito della valutazione:
Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio scivolamenti e cadute a livello.
2) Il Lavoratore esamina visivamente e preventivamente il luogo di lavoro, facendo attenzione alle condizioni del manto stradale e delle superfici orizzontali su qui opera, durante tutto il processo produttivo.
3) Le attrezzature di lavoro sono disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.Lgs. 81/2008).
4) E' vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. E' vietato svolgere manutenzione sulle attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento ed ancoraggio del materiale trasportato.

6) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
7) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;

Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017.

Fattore di rischio: Incidente stradale

Il Lavoratore è soggetto al rischio incidente stradale nelle vie o nelle piazze aperte alla circolazione utilizzo dei mezzi aziendali, i veicoli coinvolti posso risultare fermi o in movimento. Si valuta la possibilità che l'incidente possa essere causato dal lavoratore stesso, dagli altri autisti cittadino\utente o da un concorso di colpa tra il lavoratore e gli altri autisti cittadino\utente, per quanto specificato, i seguenti fattori di rischio sono attribuiti sia al lavoratore che agli autisti in genere.

I fattori determinanti possono essere:

- Scarsa visibilità
- Violazione del codice della strada
- Scarsa conoscenza del mezzo aziendale
- Scarsa conoscenza del territorio e\o del tragitto
- Stanchezza
- Stress
- Presenza di condizioni patologiche pregresse
- Uso di farmaci e\o sostanze psicotrope (Droga e Alcol)
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Caratteristiche del mezzo
- Usura e manutenzione del mezzo
- Presenza e utilizzo dei dispositivi di sicurezza (es. cintura di sicurezza)
- Condizioni climatiche
- Traffico
- Utilizzo di telefoni e\o smartphone
- Elevato numero di ore di guida
- Guida notturna
- Elevata velocità di trasporto
- Sonnolenza e disturbi del sonno
- Colpi di sonno
- Nervosismo
- Irasciblità
- Guasti e rotture improvvise
- Mancato rispetto della segnaletica stradale

Gli effetti dannosi attesi possono essere:

- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Perdita di coscienza
- Lesioni da impatto
- Ustioni
- Conseguenze psicologiche

Esito della valutazione:

Rischio Alto con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) L'itinerario è accuratamente pianificato scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti.

2) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati con particolare riguardo: al codice della strada, agli effetti della droga e dell'alcool sulla guida, agli effetti dei farmaci sulla guida, alla corretta alimentazione

dell'autista, allo stress e guida notturna, come comportarsi in caso di emergenza e all'uitlizzo corretto dei telefonini\smatphone durante la guida.
3) Sono adottate procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc..
4) I mezzi sono sottoposti a precisa e regolare manutenzione.
5) E' regolarmente verificata la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità.
6) Sui vetri non si incollano e/o applicano adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida.
7) L'operatore può guidare i mezzi aziendali solo se in possesso di idonea patente di guida in corso di validità.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Cinture di sicurezza
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Inalazione polveri e fibre

Il Lavoratore durante le operazioni previste per l'attività di consegna Kit annuale è soggetto al rischio di inalazione di polveri di provenienza "ignota" inalazione di aerosol urbani, polveri e nebbie contaminate, materiale particolato proveniente dagli scarichi delle autovetture,
I fattori determinanti possono essere:
· Durante le attività lo stesso operatore e la spzzatrice sono fonte di innalzamento polveri
· Nebbie contaminate
· Fibre
· Polveri
· Aerodispersione di particolato
· Contaminazione di occhi e mani
Gli effetti dannosi attesi possono essere:
· Allergie
· Irritazioni
· Infezioni
· Patologie respiratorie
· Intossicazione
·
Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
2) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
3) E' attiva la sorveglianza sanitaria.
4) Il Lavoratore deve evitare di essere causa di innalzamento di polveri, utilizzando diligentemente le attrezzature di lavoro in dotazione.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.

Attività di guida e trasporto Impiegati area tecnico\amministrativa

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività di guida e trasporto Impiegati area tecnico\amministrativa" del processo produttivo "IMPIEGATI AREA TECNICO\AMMINISTRATIVA" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di

prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Investimento, ribaltamento

Il lavoratore alla guida dei mezzi aziendali è soggetto al rischio di investimenti e di ribaltamenti.
Il lavoratore potrebbe essere investito dal proprio mezzo a causa di negligenze, disattenzioni o rotture improvvise e impreviste, oppure potrebbe essere investito da altri mezzi circolanti durante le attività in cui il Lavoratore è fuori dal proprio abitacolo, inoltre, esiste il rischio di investimento del posto di guida dell'autista a causa del carico mal posizionato o mal assicurato o a seguito di incidente, di frenata brusca, e di spostamento improvviso del carico posteriore.
L'investimento può avvenire, anche per cause dettate dal traffico cittadino, per questo, si valuta la possibilità che il cittadino compia manovre ed azioni sbagliate durante la guida, le negligenze del cittadino potrebbero essere causate da distrazione e\o condizioni psicofisiche sfavorevoli.
Il Lavoratore potrebbe essere investito o subire il ribaltamento del mezzo aziendale sia nella sua fase statica che in quella dinamica.
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa illuminazione
- Posizionamento del carico
- Incidente stradale
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Mancato inserimento, errato inserimento o rottura del freno di stazionamento
- Errate manovre durante l'utilizzo delle autovetture da parte degli Utenti\Cittadini

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Coma
- Perdita di coscienza
- Amputazioni

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Sono rispettate le corrette modalità di caricamento e l'ancoraggio del materiale trasportato.
2) La cabina di guida è protetta dal rischio dovuto ad un eventuale spostamento del carico.
3) Sono rispettate le corrette modalità di guida e trasporto.
4) Accertarsi sempre prima di scendere dal mezzo in dotazione di aver inserito correttamente il freno di stazionamento. Il Lavoratore deve comunicare immediatamente qualsiasi deficienza e mal funzionamento del freno di stazionamento.
5) Il guidatore deve sempre rispettare il codice della strada e non deve compiere manovre brusche, inopportune e che comunque possono pregiudicare la propria sicurezza e quella delle altre persone.
6) Il Lavoratore utilizza correttamente i Telefoni\Smartphone durante la guida, così come indicato dal Codice della strada.
7) Il Lavoratore, al fine di rendere evidente la propria attività, deve indossare sempre i dpi ad alta visibilità e tenere sempre accesi frecce di parcheggio e luci lampeggianti del mezzo aziendale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Incidente stradale

Rischio legato alla guida: incidente stradale attribuibile a imprudenze/disattenzioni o comportamenti errati dell'autista o di altri utenti della strada, a condizioni ambientali, alle condizioni del mezzo e/o del carico;
I fattori determinanti possono essere:
- Scarsa visibilità
- Violazione del codice della strada
- Scarsa conoscenza del mezzo aziendale

- Scarsa conoscenza del territorio e\o del tragitto
- Stanchezza
- Stress
- Presenza di condizioni patologiche pregresse
- Uso di farmaci e\o sostanze psicotrope (Droga e Alcol)
- Rumori "urbani" (disorientamento, stato confusionale)
- Utilizzo abbigliamento non idoneo (non utilizzo indumenti ad alta visibilità)
- Negligenze \ infrazioni \ distrazione guidatore autovettura
- Condizioni del manto stradale
- Distrazione dell'operatore
- Caratteristiche del mezzo
- Usura e manutenzione del mezzo
- Presenza e utilizzo dei dispositivi di sicurezza
- Condizioni climatiche
- Traffico
- Utilizzo di telefoni e\o smartphone
- Elevato numero di ore di guida
- Guida notturna
- Elevata velocità di trasporto
- Sonnolenza e disturbi del sonno
- Colpi di sonno
- Nervosismo
- Irascibilità
- Guasti e rotture improvvise
- Ribaltamento del mezzo.

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Contusioni
- Distorsioni
- Fratture
- Schiacciamenti
- Cesoiamenti
- Traumi
- Perdita di coscienza
- Lesioni da impatto
- Ustioni
- Conseguenze psicologiche

Esito della valutazione:
Rischio Rilevante con probabilità di accadimento Probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) L'itinerario è accuratamente pianificato scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti.
2) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati con particolare riguardo: al codice della strada, agli effetti dell'alcool sulla guida, agli effetti dei farmaci sulla guida, alla corretta alimentazione dell'autista, allo stress e guida notturna e come comportarsi in caso di emergenza.
3) Gli autisti sono addestrati alla guida in condizioni particolari (strada bagnata, ghiacciata, ostacoli improvvisi, ecc.).
4) Sono adottate procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc.
5) I mezzi sono sottoposti a precisa e regolare manutenzione.
6) È regolarmente verificata la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità.
7) Sui vetri non si incollano e/o applicano adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida.
8) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
9) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
10) Il Lavoratore deve utilizzare correttamente i presidi di sicurezza dell'Automezzo.
11) Il Lavoratore deve comunicare qualsiasi deficienza dell'automezzo riscontrata durante il suo l'utilizzo.
12) Il Lavoratore deve rispettare il codice della strada.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Cinture di sicurezza
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;

Fattore di rischio: Posture incongrue (OWAS)

Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue.
Sono state valutate posture incongrue per le seguenti attività:
N. 1. Guida dell'automezzo;

I fattori determinanti possono essere:
- Postura scorretta
- Prolungato mantenimento della posizione seduta

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Mal di schiena
- Trauma lombosacrale
- Distorsioni
- Contusioni
- Artrosi
- Patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico.
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Le postazioni di lavoro, comprese quelle delle macchine, sono strutturate e progettate secondo i principi dell'ergonomia (Art. 71, comma 6, D.lgs. 81/2008).
2) I piani di lavoro sono regolabili in altezza al fine di consentire l'alternanza della posizione seduta con quella in eretta (Art. 71, comma 6, D.lgs. 81/2008).
3) Le pause, gli intervalli e le turnazioni sono adeguate al lavoro da svolgere e consentono di evitare il mantenimento di posture in maniera reiterata e/o prolungata.

Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio vibrazioni durante l'utilizzo del mezzo aziendale.
I fattori determinanti possono essere:
- Continue sollecitazioni vibranti
- Superamento dei limiti di esposizione
- Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
- Vibrazioni trasmesse corpo intero
- Intensità della vibrazione
- Tipologia di oscillazione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sindrome di Raynaud
- Disturbi alla circolazione del sangue
- Disturbi neuro-vascolari
- Perdita della destrezza manuale
- Fenomeno del dito bianco
- Perdita di sensibilità
- Sensazioni continue di formicolio e intorpidimento
- Sindrome del tunnel carpale
- Disturbi muscoloscheletrici
- Disturbi al rachide lombare
- Disturbi cervico-brachiali
- Disturbi digestivi
- Effetti sull'apparato riproduttivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio Basso con risultato della valutazione specifica: Livello inferiore al valore di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) Il Lavoratore è formato ed informato sul rischio vibrazioni.
2) Le attività che prevedono l'utilizzo delle attrezzature vibranti progettate e organizzate per essere ridotte al minimo, così da poter diminuire la durata e l'intensità di esposizione.
3) Le attività che prevedono l'utilizzo di attrezzature vibranti sono progettate e organizzate in modo da ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni.
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Fattore di rischio: Esposizione al Rumore utilizzo mezzo aziendale

Si valuta l'esposizione al rischio rumore del Lavoratore che utilizza il mezzo aziendale.
I fattori determinanti possono essere:
- Intensità del rumore
- Frequenza del rumore
- Durata nel tempo dell'esposizione al rumore

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Problemi cardiovascolari
- Indebolimento delle difese immunitarie
- Problemi gastrointestinali
- Interferenza del rumore con attività mentali (Perdita di concentrazione, memoria e capacità di affrontare problemi complessi)
- Aumento dello stress lavoro correlato
- Indebolimento dell'udito
- Ipoacusia
- Sordità
- Lesioni all'apparato uditivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio medio con risultato della valutazione specifica Classe di rischio: inferiore al livello di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a rumore, sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo, in ogni caso, comunque, i livelli di rumore non superano i valori limite (Art. 189, D.lgs. 81/2008).
2) I Lavoratori sono stati informati e formati sul rischio rumore e sull'uso corretto dei mezzi e delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore.
3) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
4) Attenersi alle disposizioni e alle procedure aziendali.
5) È attiva la sorveglianza sanitaria.

Fattore di rischio: Esposizione a vibrazioni

Il Lavoratore può essere soggetto al rischio vibrazioni durante l'utilizzo del mezzo aziendale.
I fattori determinanti possono essere:
- Continue sollecitazioni vibranti
- Superamento dei limiti di esposizione
- Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
- Vibrazioni trasmesse corpo intero
- Intensità della vibrazione
- Tipologia di oscillazione

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Sindrome di Raynaud
- Disturbi alla circolazione del sangue
- Disturbi neuro-vascolari
- Perdita della destrezza manuale
- Fenomeno del dito bianco

- Perdita di sensibilità
- Sensazioni continue di formicolio e intorpidimento
- Sindrome del tunnel carpale
- Disturbi muscoloscheletrici
- Disturbi al rachide lombare
- Disturbi cervico-brachiali
- Disturbi digestivi
- Effetti sull'apparato riproduttivo

Esito della valutazione:
Rischio Basso con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Rischio Basso con risultato della valutazione specifica: Livello inferiore al valore di azione.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Il Lavoratore è formato ed informato sul rischio vibrazioni.
2) Le attività che prevedono l'utilizzo delle attrezzature vibranti progettate e organizzate per essere ridotte al minimo, così da poter diminuire la durata e l'intensità di esposizione.
3) Le attività che prevedono l'utilizzo di attrezzature vibranti sono progettate e organizzate in modo da ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni.
4) È vietato l'utilizzo di attrezzature e mezzi non forniti dall'Azienda. È vietato svolgere manutenzione su attrezzature e i mezzi se il Lavoratore non è stato espressamente autorizzato dall'Azienda.
5) Attenersi alle disposizioni e delle procedure aziendali.
6) Obbligo di utilizzo dei DPI in dotazione. Il Lavoratore utilizza correttamente e mantiene in buono stato i Dispositivi di protezione. Il Lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.

Fattore di rischio: Atmosfere esplosive (INAIL)

Attività in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva ovvero una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta.
Si valuta il rischio Atex durante le attività di rifornimento degli automezzi, sia presso stazioni di rifornimento esterne che presso il serbatorio sito nel dipartimento di Velletri.
I fattori determinanti possono essere:
- Deflagrazione
- Detonazione
- Saturazione Area (creazione di atmosfera esplosiva)
- Raggiungimento del range superiore di esplosione
- Raggiungimento della temperatura di accensione
- Sorgenti di innesco (Elettrica, elettrostatica, scariche atmosferiche, scintille ecc.)
- Reazioni esotermiche
- Sorgenti calde
- Fiamme libere

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Fratture
- Compromissione respiratoria
- Lesioni ai tessuti molli e agli organi interni
- Emorragie interne ed esterne con shock
- Ustioni e compromissioni sensoriali, in particolare dell'udito e della vista
- Danno polmonare da esplosione
- Embolia gassosa sistemica
- Lesioni associate a radicali liberi (trombosi, lipo-ossigenazione e coagulazione intravascolare disseminata)
- Barotrauma acustico (compresa la rottura della membrana timpanica, l'emotimpano senza rottura, e la frattura o lussazione degli ossicini dell'orecchio medio)

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio da esposizione ad atmosfere esplosive MEDIO/BASSO (Valutazione INAIL).
Rischio Moderato con probabilità di accadimento. Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) Le fughe e le emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro (Allegato L, punto 2.1., D.lgs. 81/2008).

2) Le fughe e le emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili sono contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi (Allegato L, punto 2.1, D.lgs. 81/2008).
3) Le misure di protezione sono programmate per il massimo pericolo possibile, qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili (Allegato L, punto 2.2., D.lgs. 81/2008).
4) I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive (Allegato L, punto 2.3., D.lgs. 81/2008).
5) Gli ambienti di lavoro sono progettati e strutturati in modo tale da evitare che siano portatori di carica o generatori di carica (Allegato L, punto 2.3., D.lgs. 81/2008).
6) Gli impianti, le attrezzature, i sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio solo se previsti dal documento sulla protezione contro le esplosioni (Allegato L, punto 2.4., D.lgs. 81/2008).
7) Le attrezzature di lavoro e i relativi dispositivi di collegamento sono posti in servizio solo se previsti dal documento sulla protezione contro le esplosioni (Allegato L, punto 2.4., D.lgs. 81/2008).
8) Le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento, nonché la struttura del luogo di lavoro, sono progettate, costruite, montate, installate e tenute in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e se questa circostanza dovesse verificarsi, si potrei controllarne o ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro o l'attrezzatura stessa (Allegato L, punto 2.5., D.lgs. 81/2008).
9) Nei luoghi di lavoro sono adottate le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui lavoratori (Allegato L, punto 2.5., D.lgs. 81/2008).
10) Nei luoghi di lavoro i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per un'esplosione siano raggiunte (Allegato L, punto 2.6., D.lgs. 81/2008).
11) Nei luoghi di lavoro, ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi di lavoro (Allegato L, punto 2.7., D.lgs. 81/2008).
12) Quando una interruzione di energia elettrica dà luogo a rischi supplementari è assicurata la continuità del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione, indipendentemente dal resto dell'impianto (Allegato L, punto 2.9., lettera a), D.lgs. 81/2008).
13) Gli apparecchi e i sistemi di protezione a funzionamento automatico, che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste, sono disinseribili manualmente, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori (Allegato L, punto 2.9., lettera b), D.lgs. 81/2008).
14) In caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata è dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo (Allegato L, punto 2.9., lettera c), D.lgs. 81/2008).
15) Le lavoratrici durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio sono allontanate dalle attività lavorativa (Allegato A, D.lgs. 151/2001).

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici

Il Lavoratore potrebbe essere soggetto al rischio chimico durante il rifornimento dell'automezzo.
I fattori determinanti possono essere:
- Rottura e\o malfunzionamento della pompa di rifornimento
- Distrazione dell'Operatore
- Errato inserimento della pompa nel serbatoio

Gli effetti dannosi attesi possono essere:
- Irritazioni
- Allergie
- Reazioni cutanee
- Intossicazione
- Malattie professionali da agenti chimici
- Infortunio da agente chimico
- Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".
Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:
1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).

2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.lgs. 81/2008).
8) La sostanza è usata e conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso tubazioni stagne.
9) Le lavorazioni che possono esporre ad agenti chimici pericolosi sono effettuate in ambienti di lavoro dotati di un adeguato sistema di ventilazione generale.

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Guanti UNI EN 388:2017;

Fattore di rischio: Esposizione ad agenti chimici (sicurezza)

I Lavoratori possono impiegare e\o manipolare agenti chimici, prevedendone l'utilizzo per tipo di procedimento e attività specifica. Il Lavoratore potrebbe essere soggetto al rischio chimico durante il rifornimeto dell'automezzo.
I fattori determinanti possono essere:
·Rottura dei contenitori
·Rovesciamento
·Schizzi
·Contatti accidentali
·Reazioni chimiche
·Formazione di fumi e vapori
Gli effetti dannosi attesi possono essere:
·Irritazioni
·Intossicazioni
·Esplosioni
·Ferimenti
·Impatto ambientale
·Intossicazione
·Malattie professionali da agenti chimici
·Infortunio da agente chimico
·Sensibilizzazione e Ipersensibilizzazione da contatto
Per la Stima del livello di pericolosità oggettiva si valuta:

- Gli agenti chimici presenti durante il lavoro sono identificati e inventariati
- I contenitori originali degli agenti chimici sono segnalati con etichette
- Le segnalazioni degli agenti chimici vengono mantenute anche su contenitori in eventuali operazioni di travaso
- Le aree di stoccaggio sono correttamente ventilate, a tiraggio naturale e le quantità sono sempre modeste
- Le aree di stoccaggio garantiscono, in caso di perdite di agenti chimici allo stato liquido, la raccolta diretta in zona
- Sul luogo di lavoro rimane solo la quantità di agenti chimici strettamente necessaria per il lavoro immediato
- Gli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro in attesa di essere impiegati sono adeguatamente stoccati
- I lavoratori hanno accesso alla scheda di sicurezza

- Le attrezzature e i mezzi sono adeguatamente manutentate
- Le postazioni e i locali di lavoro sono adeguatamente puliti
- Sono presenti mezzi specifici per neutralizzare e pulire la fuoriuscita e\o controllare le perdite
- Esiste un programma di gestione rifiuti
- Sono state istaurate norme corrette di igiene personale
- Si dispone di piani di emergenza
- Viene effettuata una gestione corretta dei DPI e degli indumenti di lavoro

Per la stima del livello di Esposizione e livello di conseguenze si valuta:

- Il livello di esposizione in funzione dei tempi di permanenza è valutato come livello di esposizione per alcune volte nella giornata e per brevi periodi
- Il livello di conseguenze può essere stimato in funzione dei danni personali prevedibili e valutabile come Lesioni normalmente reversibili

Esito della valutazione:
Fascia di appartenenza. Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"
Rischio Basso con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Lieve.
Non si procede ad una Valutazione più approfondita.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

1) La progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro è stata effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee per l'attività specifica e sono mantenute adeguatamente nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
3) Il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
4) La durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi è ridotta al minimo, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque a ridurre, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
5) Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
6) Le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, sono ridotte al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).
7) Sono adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti (Art. 224, D.Lgs. 81/2008).

Dispositivi di protezione individuale adottati:
Vestiario ad alta visibilità (estivo\invernale) UNI EN ISO 20471:2017;
Guanti UNI EN 388:2017;
Calzature UNI EN ISO 20345:2012;
Gilet ad alta visibilità UNI EN ISO 20471:2017;
Occhiali UNI EN 166:2004;
Maschera FFP2 UNI EN 149:2009.
Guanti in lattice monouso EN ISO 374-1:2016 / Type B

Esito dell'analisi e della valutazione

A conclusione della verifica effettuata nell'ambito dei “PROCESSI PRODUTTIVI” della rispondenza ai requisiti di salute e sicurezza, è risultato che tutti i requisiti di legge sono soddisfatti.

VERIFICA delle MACCHINE e ATTREZZATURE

verifica dei requisiti di salute e di sicurezza di macchine, attrezzature ed impianti non conformi alle direttive comunitarie di prodotto

(Titolo III, capo I, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

La verifica delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori, siano esse macchine, impianti, attrezzature, utensili o apparecchiature, è stata effettuata accertandone la conformità ai requisiti di salute e sicurezza di cui al titolo III, capo I, del D.lgs. 81/2008.

Criteri adottati per la verifica

Le attrezzature di lavoro sono state verificate valutandone la conformità alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
Inoltre, per le attrezzature costruite in assenza di tali disposizioni di recepimento o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione, si è verificato che esse risultano costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi degli artt. 395 del D.P.R. 547/1955 e 28 del D.lgs. 626/1994 oppure conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del D.lgs. 81/2008.

Elenco delle attrezzature di lavoro verificate

Si riportano di seguito (solo) le attrezzature di lavoro di cui si è verificata la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

Elenco delle categorie di verifica

L'analisi e la valutazione delle attrezzature di lavoro sono state effettuate per le seguenti categorie di verifiche:

1) REQUISITI GENERALI;
2) REQUISITI SPECIFICI.

REQUISITI GENERALI

Per tutte le attrezzature di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza.

Tipologia di verifica: Certificazioni

1) L'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori, è conforme alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (Art. 70, comma 1, D.lgs. 81/2008).
2) L'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori, è conforme alle prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 395 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Art. 70, comma 3, D.lgs. 81/2008).
3) L'attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori, è conforme alle prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Art. 70, comma 3, D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Sistemi e dispositivi di comando

1) I sistemi di comando sono sicuri e sono scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso progettato dell'attrezzatura (Allegato V, parte I, punto 2.1., D.lgs. 81/2008).
2) I dispositivi di comando di una attrezzatura di lavoro aventi un'incidenza sulla sicurezza sono chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati in maniera appropriata (Allegato V, parte I, punto 2.1., D.lgs. 81/2008).
3) I dispositivi di comando sono ubicati al di fuori delle zone pericolose (Allegato V, parte I, punto 2.1., D.lgs. 81/2008).
4) Dal posto di comando l'operatore è in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose (Allegato V, parte I, punto 2.1., D.lgs. 81/2008).
5) Le persone esposte ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto di un'attrezzatura di lavoro hanno il tempo e/o i mezzi per sottrarsi al rischio stesso (Allegato V, parte I, punto 2.1., D.lgs.

81/2008).
6) I dispositivi di comando sono bloccabili, se necessario in rapporto ai rischi di azionamento intempestivo o involontario (Allegato V, parte I, punto 2.1., D.lgs. 81/2008).
7) La messa in moto di un'attrezzatura è effettuabile solo mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine (Allegato V, parte I, punto 2.2., D.lgs. 81/2008).
8) La rimessa in moto dopo un arresto di un'attrezzatura è effettuabile solo mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine, salvo la non pericolosità della rimessa in moto stessa (Allegato V, parte I, punto 2.2., D.lgs. 81/2008).
9) La modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un'attrezzatura è effettuabile solo mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine, salvo la non pericolosità della modifica stessa (Allegato V, parte I, punto 2.2., D.lgs. 81/2008).
10) Le attrezzature di lavoro sono dotate di un dispositivo di comando che consente l'arresto generale in sicurezza (Allegato V, parte I, punto 2.3., D.lgs. 81/2008).
11) Le postazioni di lavoro sono dotate di un dispositivo di comando che consente, in funzione dei rischi esistenti, l'arresto generale in sicurezza di tutta l'attrezzatura di lavoro o soltanto di una parte di esso (Allegato V, parte I, punto 2.3., D.lgs. 81/2008).
12) L'alimentazione degli azionatori delle attrezzature di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, è interrotta in caso di arresto (Allegato V, parte I, punto 2.3., D.lgs. 81/2008).
13) Le attrezzature di lavoro sono dotate di dispositivo di arresto di emergenza, se necessario in funzione dei pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale (Allegato V, parte I, punto 2.3., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento

1) Le attrezzature di lavoro che presentano pericoli seri per la salute e la sicurezza dei lavoratori causati dalla spaccatura o dalla rottura di elementi mobili sono muniti di dispositivi di sicurezza appropriati (Allegato V, parte I, punto 3.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Stabilità

1) Le attrezzature di lavoro ed i loro elementi, che comportano pericoli di ribaltamento o investimento, sono resi stabili mediante fissazione o con altri mezzi (Allegato V, parte I, punto 5.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Rischi dovuti ad elementi mobili

1) Le attrezzature di lavoro dotate di elementi mobili che presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti sono dotati di protezioni o di sistemi di protezione che impediscono l'accesso alle zone pericolose (Allegato V, parte I, punto 6.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro dotate di elementi mobili che presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti sono dotati di protezioni o di sistemi di protezione che arrestano i movimenti pericolosi prima che sia consentito l'accesso alle zone pericolose (Allegato V, parte I, punto 6.1., D.lgs. 81/2008).
3) Le protezioni e i dispositivi di protezione sono di costruzione robusta, non provocano rischi supplementari, non sono facilmente eludibili o resi inefficaci, sono situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa, non limitano l'osservazione del ciclo di lavoro, permettono gli interventi indispensabili per l'installazione o la sostituzione degli attrezzi, permettono i lavori di manutenzione consentendo l'accesso solo dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo (Allegato V, parte I, punto 6.1., D.lgs. 81/2008).
4) Quando gli organi lavoratori non sono protetti o non sono completamente protetti, la parte di organo lavoratore o la zona di operazioni sono utilizzate per il minor tempo necessario richiesto dalla lavorazione e sono adottate misure per ridurre il pericolo (Allegato V, parte I, punto 6.5., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Illuminazione

1) Le zone di operazione ed i punti di lavoro o di manutenzione di un'attrezzatura di lavoro sono opportunamente illuminate in funzione dei lavori da effettuare (Allegato V, parte I, punto 7.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Segnalazioni, indicazioni

1) I dispositivi di allarme dell'attrezzatura di lavoro sono ben visibili e le relative segnalazioni sono comprensibili senza possibilità di errore (Allegato V, parte I, punto 9.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro sono dotate degli avvertimenti e delle indicazioni indispensabili a garantire la

sicurezza dei lavoratori (Allegato V, parte I, punto 9.2., D.lgs. 81/2008).
3) Gli strumenti indicatori, quali manometri, termometri, pirometri e indicatori di livello sono collocati e mantenuti in modo che le loro indicazioni siano chiaramente visibili al personale addetto all'impianto o all'apparecchio (Allegato V, parte I, punto 9.3., D.lgs. 81/2008).
4) Le macchine e gli apparecchi elettrici sono dotati delle indicazioni della tensione, dell'intensità, del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Allegato V, parte I, punto 9.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Vibrazioni

1) Le attrezzature di lavoro sono costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possono pregiudicare la loro stabilità, la resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici (Allegato V, parte I, punto 10.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Manutenzione, riparazione, regolazione, ecc.

1) Le operazioni di manutenzione sono possibili quando l'attrezzatura di lavoro è ferma (Allegato V, parte I, Punto 11.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le operazioni di manutenzione non sono possibili quando l'attrezzatura di lavoro è ferma per cui sono adottate misure di protezione appropriate per l'esecuzione delle operazioni e/o sono effettuate al di fuori delle zone di pericolo (Allegato V, parte I, Punto 11.1., D.lgs. 81/2008).
3) Le attrezzature di lavoro sono dotate di dispositivi di alimentazione chiaramente identificabili e capaci di isolare l'attrezzatura da ciascuna delle sue fonti di energia (Allegato V, parte I, Punto 11.2., D.lgs. 81/2008).
4) Le attrezzature di lavoro sono dotate di dispositivi di alimentazione attivabili solo in assenza di pericolo per i lavoratori interessati (Allegato V, parte I, Punto 11.2., D.lgs. 81/2008).
5) L'accesso alle zone interessate alla produzione, regolazione e manutenzione delle attrezzature di lavoro avviene in sicurezza (Allegato V, parte I, Punto 11.3., D.lgs. 81/2008).
6) Le attrezzature di lavoro che per operazioni di caricamento, regolazione, cambio di pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione richiedono l'accesso all'interno di esse o la necessità di sporgere con parti del corpo fra organi che possono entrare in movimento, sono dotati di dispositivi che assicurino in modo assoluto la posizione di fermo delle attrezzature di lavoro e dei suoi organi e misure che evitano l'avvio delle attrezzature di lavoro stesse da parte di terzi (Allegato V, parte I, Punto 11.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Incendi ed esplosioni

1) Le attrezzature di lavoro sono realizzate in maniera da vietare di sottoporre i lavoratori ai rischi d'incendio o di surriscaldamento dell'attrezzatura stessa (Allegato V, parte I, punto 12.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro sono realizzate in maniera da vietare di sottoporre i lavoratori ai rischi d'esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro (Allegato V, parte I, punto 12.2., D.lgs. 81/2008).

REQUISITI SPECIFICI

Per tutte le attrezzature di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza.

Tipologia di verifica: Attrezzature in pressione

1) Le attrezzature, insiemi ed impianti sottoposti a pressione di liquidi, gas, vapori, e loro miscele, sono progettati e costruiti in conformità ai requisiti di resistenza e idoneità all'uso stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia (Allegato V, parte II, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature, insiemi ed impianti sottoposti a pressione di liquidi, gas, vapori, e loro miscele, e l'ambiente circostante alla attrezzatura stessa sono costituiti da materiali di resistenza adeguata ai rischi derivanti dalla pressione e dalla temperatura del fluido (Allegato V, parte II, punto 1.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no - Requisiti generali

1) Le attrezzature di lavoro con lavoratori a bordo sono strutturati in modo tale da ridurre i rischi per i lavoratori durante lo spostamento, compreso il rischio di venire a contatto o di rimanere intrappolato alle ruote o ai cingoli (Allegato V, parte II, punto 2.1., D.lgs. 81/2008).
2) I serbatoi del carburante liquido e le bombole dei gas compressi destinati all'azionamento dei veicoli sono sistemati in modo sicuro e protetti contro le sorgenti di calore e contro gli urti (Allegato V, parte II, punto

2.12., D.lgs. 81/2008).
3) I dispositivi di manovra dei mezzi di trasporto meccanici mossi direttamente dai lavoratori sono provvisti di adatti elementi di presa che rendono la manovra sicura (Allegato V, parte II, punto 2.13., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no - Elementi di trasmissione

1) Le attrezzature di lavoro, al fine di ridurne il rischio derivante, sono realizzate in modo da impedire il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e i suoi accessori e/o traini (Allegato V, parte II, punto 2.2., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no - Rischio da ribaltamento

1) Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratori a bordo sono tali da limitare, nelle condizioni reali di utilizzo, i rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro (Allegato V, parte II, punto 2.4., D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro mobili, per limitare i rischi derivanti da un ribaltamento, sono dotati di dispositivi che salvaguardino il lavoratore o i lavoratori a bordo dai rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura (Allegato V, parte II, punto 2.4., D.lgs. 81/2008).
3) Le attrezzature di lavoro mobili, per limitare i rischi derivanti da un ribaltamento, sono stabilizzate durante tutto il periodo d'uso o sono concepite in modo da escludere qualsiasi ribaltamento (Allegato V, parte II, punto 2.4., D.lgs. 81/2008).
4) Le attrezzature di lavoro mobili sono dotate di un sistema di ritenzione per evitare che il lavoratore o i lavoratori trasportati rimangano schiacciati tra le parti dell'attrezzatura di lavoro e il suolo (Allegato V, parte II, punto 2.4., D.lgs. 81/2008).
5) I veicoli nei quali lo scarico dei materiali avviene per ribaltamento sono provvisti di dispositivi che impediscono il ribaltamento accidentale e che consentono di effettuare la manovra in sicurezza (Allegato V, parte II, punto 2.14., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no - Attrezzature mobili semoventi

1) Le attrezzature di lavoro mobili semoventi, il cui spostamento può comportare rischi per le persone, sono dotati di dispositivi che evitano la messa in moto non autorizzata (Allegato V, parte II, punto 2.6., D.lgs. 81/2008).
2) Le attrezzature di lavoro mobili semoventi, il cui spostamento può comportare rischi per le persone, sono dotati di dispositivi che consentono la frenatura e l'arresto (Allegato V, parte II, punto 2.6., D.lgs. 81/2008).
3) Le attrezzature di lavoro mobili semoventi, il cui spostamento può comportare rischi per le persone, sono dotati di un dispositivo di emergenza, facilmente accessibile o automatico, che consente la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo principale (Allegato V, parte II, punto 2.6., D.lgs. 81/2008).
4) Le attrezzature di lavoro mobili semoventi, il cui spostamento può comportare rischi per le persone e che comportano, per sé stessi per il traino o per i carichi trasportati, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, sono dotati di dispositivi antincendio (Allegato V, parte II, punto 2.6., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no - Mezzi di trasporto collegati fra di loro

1) I mezzi di trasporto collegabili fra di loro sono dotati di dispositivi costruiti in modo tale da rendere possibile le manovre di attacco, di distacco in sicurezza e garantire la stabilità del collegamento (Allegato V, parte II, punto 2.8., D.lgs. 81/2008).
2) I mezzi di trasporto collegabili fra di loro con manovre di attacco e di distacco in movimento sono provvisti di dispositivi che rendono la manovra non pericolosa (Allegato V, parte II, punto 2.8., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no - Mezzi di trasporto azionati da motori elettrici

1) I mezzi di trasporto azionati da motori elettrici sono dotati di maniglia dell'interruttore principale asportabile o bloccabile, ovvero sono dotati di apparati di comando sistemati in cabina o armadio chiudibile a chiave (Allegato V, parte II, punto 2.9., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento dei carichi - Prescrizioni generali

1) Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi, installate stabilmente, sono costruite in modo da assicurarne la solidità e la stabilità durante l'uso, tenendo in considerazione, innanzi tutto, i carichi da

sollevare e le sollecitazioni che agisce sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture (Allegato V, parte II, punto 3.1.1., D.lgs. 81/2008).

2) Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle azionate a mano, recano un'indicazione visibile del loro carico nominale e, nel caso di possibili configurazioni diverse, una targa di carico con l'indicazione dei carichi nominali per configurazione (Allegato V, parte II, punto 3.1.3., D.lgs. 81/2008).
3) Gli accessori di sollevamento sono marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione sicura (Allegato V, parte II, punto 3.1.3., D.lgs. 81/2008).
4) I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto portano in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile (Allegato V, parte II, punto 3.1.3., D.lgs. 81/2008).
5) Le attrezzature di lavoro non destinate al sollevamento di persone sono dotate di segnalazione di divieto chiara e ben visibile (Allegato V, parte II, punto 3.1.3., D.lgs. 81/2008).
6) Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente sono disposte in modo da ridurre il rischio che i carichi urtino le persone, siano sganciati involontariamente e che in modo involontario derivino pericolosamente o precipitano in caduta libera (Allegato V, parte II, punto 3.1.4., D.lgs. 81/2008).
7) I mezzi di sollevamento e di trasporto, ad esclusione di quelli a sollevamento manuale se non costituiscono pericolo, sono provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità dell'arresto (Allegato V, parte II, punto 3.1.5., D.lgs. 81/2008).
8) I mezzi di sollevamento e di trasporto sono provvisti di dispositivi di frenatura automatici in caso di arresto dell'energia di azionamento atti ad assicurare l'arresto graduale del carico e del mezzo (Allegato V, parte II, punto 3.1.6., D.lgs. 81/2008).
9) I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto sono tali da poter essere raggiunti senza pericolo, sono costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza, e permettono la perfetta visibilità di tutte le zone di azione del mezzo (Allegato V, parte II, punto 3.1.13., D.lgs. 81/2008).
10) Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto sono collocati in posizione tale da rendere agevole l'uso e portano la chiara indicazione delle manovre a cui servono (Allegato V, parte II, punto 3.1.14., D.lgs. 81/2008).
11) Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre sono richiamati mediante avvisi chiaramente visibili (Allegato V, parte II, punto 3.1.15., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento dei carichi - Gru

1) Gli elevatori azionati a motore sono costruiti in modo da funzionare a motore innestato anche nella discesa (Allegato V, parte II, punto 3.2.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Attrezzature di lavoro specifiche - Mole abrasive

1) Le macchine molatrici a velocità variabile sono provviste di un dispositivo, che impedisce l'azionamento della macchina ad una velocità superiore a quella prestabilita in rapporto al diametro della mola montata (Allegato V, parte II, punto 5.1.1., D.lgs. 81/2008).
2) Le mole a disco normale sono montate sul mandrino per mezzo di flange di fissaggio, di acciaio o di altro materiale metallico non fragile e di caratteristiche adatte, aventi diametro uguale fra loro e non inferiore ad 1/3 del diametro della mole (Allegato V, parte II, punto 5.1.2., D.lgs. 81/2008).
3) L'aggiustaggio tra le flange e la mola avviene secondo una zona anulare periferica di adeguata larghezza e mediante interposizione di una guarnizione di materiale comprimibile quale cuoio, cartone, feltro (Allegato V, parte II, punto 5.1.2., D.lgs. 81/2008).
4) Le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagoma speciali, sono montate mediante flange, piastre, ghiere o altri idonei mezzi, in modo da conseguire la maggiore possibile sicurezza contro i pericoli di spostamento e di rottura della mola in moto (Allegato V, parte II, punto 5.1.2., D.lgs. 81/2008).
5) Le mole abrasive artificiali sono protette da robuste cuffie metalliche, che circondano la massima parte periferica della mola, lasciando scoperto solo il tratto strettamente necessario per la lavorazione; le cuffie sono estese anche sulle facce laterali della mola il più vicino possibile alle stesse (Allegato V, parte II, punto 5.1.3., D.lgs. 81/2008).
6) Le cuffie delle mole abrasive, in rapporto al materiale impiegato e agli attacchi alle parti fisse della macchina, sono tali da resistere all'urto dei frammenti di mola in caso di rottura (Allegato V, parte II, punto 5.1.3., D.lgs. 81/2008).
7) Le cuffie delle mole abrasive in ghisa sono applicate solo a mole di diametro non superiore a 25 centimetri, con velocità di funzionamento inferiore a 25 metri al secondo e per spessori non inferiori di 12 millimetri (Allegato V, parte II, punto 5.1.3., D.lgs. 81/2008).

8) Le macchine molatrici sono munite di adatta poggia pezzi, con superficie di appoggio piana di dimensioni appropriate al lavoro, registrabile e distante non più di 2 millimetri dalla mola, se non diversamente richiesto dalla sicurezza della lavorazione o dalla tipologia di materiale (sfaldabile) (Allegato V, parte II, punto 5.1.5., D.lgs. 81/2008).
9) Le macchine molatrici utilizzate promiscuamente da più lavoratori per operazioni di breve durata sono protette da uno schermo infrangibile e regolabile (Allegato V, parte II, punto 5.1.6., D.lgs. 81/2008).
10) Le mole naturali sono montate tra flange di fissaggio di dimensioni non inferiore ai 5/10 di quello della mola fino ad un massimo di 1 metro e funzionano ad una velocità periferica non superiore ai 13 metri al secondo (Allegato V, parte II, punto 5.1.7.1., D.lgs. 81/2008).
11) Le mole naturali, montate su flange di diametro inferiore ai 5/10 di quello della mola e con velocità periferica superiore a 10 metri al secondo, sono provviste di solide protezioni metalliche, esclusa la ghisa, con la funzione di trattenere i pezzi della mola in caso di rottura (Allegato V, parte II, punto 5.1.7.2., D.lgs. 81/2008).
12) Le macchine pulitrici e levigatrici a nastro, a tamburo, a rulli, a disco, operanti con smeriglio o altre polveri abrasive, hanno la parte abrasiva non utilizzata dall'operazione, protetta contro il contatto accidentale (Allegato V, parte II, punto 5.1.9., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Attrezzature di lavoro specifiche - Presse e cesoie

1) Le presse, le trance e le macchine simili sono munite di ripari o dispositivi atti ad evitare che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori siano offese dal punzone o da altri organi mobili lavoratori (Allegato V, parte II, punto 5.6.1., D.lgs. 81/2008).
2) I dispositivi di sicurezza consistenti nel comando obbligato della macchina per mezzo di due organi, da manovrarsi contemporaneamente con ambo le mani, sono sufficienti perché alla macchina è addetto un solo lavoratore (Allegato V, parte II, punto 5.6.1., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Attrezzature di lavoro specifiche - Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica ossidrica, elettrica e simili

1) Gli apparecchi per saldatura elettrica o per operazioni simili sono provvisti di interruttore omnipolare sul circuito primario di derivazione della corrente elettrica (Allegato V, parte II, punto 5.14.4., D.lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Attrezzature di lavoro specifiche - Impianti macchine ed apparecchi elettrici

1) Le macchine e gli apparecchi elettrici portano l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Allegato V, parte II, punto 5.16.1., D.lgs. 81/2008).

Esito dell'analisi e della valutazione

A conclusione della verifica effettuata sulle “MACCHINE ED ATTREZZATURE” della rispondenza ai requisiti di salute e sicurezza, è risultato che tutti i requisiti di legge sono soddisfatti.

SORVEGLIANZA SANITARIA

sorveglianza sanitaria dei lavoratori

(Art. 41, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

La sorveglianza sanitaria adottata dall'azienda è effettuata conformemente alle disposizioni dell'art. 41 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e comprende:

- visita preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Tali visite mediche comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio e ritenuti necessari dal medico competente.
La periodicità delle visite mediche è stabilita dal Medico Competente.

FORMAZIONE e INFORMAZIONE

formazione, informazione e addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti

(Artt. 36 e 37, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Il programma di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti adottato dall'azienda è svolto conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Lavoratori

Ciascun lavoratore è adeguatamente informato:
- sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza (primo soccorso e prevenzione incendi);
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Inoltre, ciascun lavoratore è adeguatamente informato:
- sui rischi specifici cui è sottoposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Ciascun lavoratore riceve una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a:
- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La formazione e, ove necessario, l'addestramento specifico avvengono in occasione:
- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

La formazione dei lavoratori è periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. L'addestramento è effettuato da persone esperta e sul luogo di lavoro.

Lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico conformemente alle disposizioni normative vigenti.

Dirigenti e preposti

I dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono:
- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceve una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione iniziale e del periodico aggiornamento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

ELENCO MANSIONI per RISCHI SPECIFICI

individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici

(Art. 28, comma 2, lettera f), D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel presente capitolo è riportato l'elenco delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che, pertanto, sono state affidate a lavoratori particolarmente esperti e stabilmente inseriti nell'ambiente di lavoro.

Elenco delle mansioni

Di seguito è riportata l'individuazione delle mansioni che, eventualmente, espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, significativa esperienza, adeguata formazione e addestramento, così come previsto dall'art. 28, comma 2, lettera f), del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Per ogni mansione, inoltre, sono riportati i relativi rischi specifici.

OPERATORE ECOLOGICO AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA E ATTIVITA' AMBIENTALI COMPLEMENTARI

1) *Fattore di rischio "Atmosfere esplosive (INAIL)";*
2) *Fattore di rischio "Cadute cassone mezzo ";*
3) *Fattore di rischio "Campi Elettromagnetici ";*
4) *Fattore di rischio "Esposizione a microclima caldo severo";*
5) *Fattore di rischio "Esposizione a microclima freddo severo";*
6) *Fattore di rischio "Esposizione a radiazioni ottiche naturali";*
7) *Fattore di rischio "Esposizione a vibrazioni";*
8) *Fattore di rischio "Esposizione a vibrazioni Attrezzature per la manutenzione del verde";*
9) *Fattore di rischio "Esposizione a vibrazioni utilizzo mezzi aziendali";*
10) *Fattore di rischio "Esposizione ad agenti biologici";*
11) *Fattore di rischio "Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni";*
12) *Fattore di rischio "Esposizione ad agenti chimici";*
13) *Fattore di rischio "Esposizione al Rumore Attrezzatura per la manutenzione del verde";*
14) *Fattore di rischio "Esposizione al Rumore mezzi aziendali";*
15) *Fattore di rischio "Esposizione al Rumore raccolta vetro";*
16) *Fattore di rischio "Esposizione al Rumore Soffione";*
17) *Fattore di rischio "Esposizione al Rumore Spazzatrice";*
18) *Fattore di rischio "Esposizione al Rumore utilizzo mezzo aziendale";*
19) *Fattore di rischio "Lavoro in solitudine";*
20) *Fattore di rischio "Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)";*
21) *Fattore di rischio "Movimentazione manuale carichi (spinta e traino)";*
22) *Fattore di rischio "Movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza (OCRA)";*
23) *Fattore di rischio "Posture incongrue (OWAS)";*
24) *Fattore di rischio "Proiezione di schegge";*
25) *Fattore di rischio "Radiazioni Ionizzanti (raccolta rifiuti)";*
26) *Fattore di rischio "Radiazioni Ionizzanti (rifiuti)";*
27) *Fattore di rischio "Utilizzo di Attrezzature con lance a pressione".*

OPERATORE ECOLOGICO / AUTISTA AREA CONDUZIONE

1) *Fattore di rischio "Atmosfere esplosive (INAIL)";*
2) *Fattore di rischio "Cadute cassone mezzo ";*
3) *Fattore di rischio "Cadute dall'alto";*
4) *Fattore di rischio "Campi Elettromagnetici ";*
5) *Fattore di rischio "Esposizione a microclima caldo severo";*
6) *Fattore di rischio "Esposizione a microclima freddo severo";*
7) *Fattore di rischio "Esposizione a radiazioni ottiche naturali";*
8) *Fattore di rischio "Esposizione a vibrazioni";*
9) *Fattore di rischio "Esposizione a vibrazioni Attrezzature per la manutenzione del verde";*
10) *Fattore di rischio "Esposizione a vibrazioni utilizzo mezzi aziendali";*
11) *Fattore di rischio "Esposizione ad agenti biologici";*
12) *Fattore di rischio "Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni";*
13) *Fattore di rischio "Esposizione ad agenti chimici";*
14) *Fattore di rischio "Esposizione al Rumore";*
15) *Fattore di rischio "Esposizione al Rumore Attrezzatura per la manutenzione del verde";*
16) *Fattore di rischio "Esposizione al Rumore mezzi aziendali";*
17) *Fattore di rischio "Esposizione al Rumore raccolta vetro";*

18) *Fattore di rischio "Esposizione al Rumore Soffione";*
19) *Fattore di rischio "Esposizione al Rumore Spazzatrice";*
20) *Fattore di rischio "Esposizione al Rumore utilizzo mezzo aziendale";*
21) *Fattore di rischio "Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)";*
22) *Fattore di rischio "Movimentazione manuale carichi (spinta e traino)";*
23) *Fattore di rischio "Movimentazione manuale dei carichi elevata frequenza (OCRA)";*
24) *Fattore di rischio "Posture incongrue (OWAS)";*
25) *Fattore di rischio "Proiezione di schegge";*
26) *Fattore di rischio "Radiazioni Ionizzanti (movimentazione rifiuti)";*
27) *Fattore di rischio "Radiazioni Ionizzanti (raccolta rifiuti)";*
28) *Fattore di rischio "Radiazioni Ionizzanti (rifiuti)";*
29) *Fattore di rischio "Utilizzo di Attrezzature con lance a pressione".*

OPERAI AREA SERVIZI GENERALI

1) *Fattore di rischio "Atmosfere esplosive (INAIL)";*
2) *Fattore di rischio "Campi Elettromagnetici ";*
3) *Fattore di rischio "Elettrocuzione";*
4) *Fattore di rischio "Esposizione a microclima caldo severo";*
5) *Fattore di rischio "Esposizione a microclima freddo severo";*
6) *Fattore di rischio "Esposizione a R.O.A. (operazioni di saldatura)";*
7) *Fattore di rischio "Esposizione a radiazioni ottiche naturali";*
8) *Fattore di rischio "Esposizione a vibrazioni";*
9) *Fattore di rischio "Esposizione ad agenti biologici";*
10) *Fattore di rischio "Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni";*
11) *Fattore di rischio "Esposizione ad agenti chimici";*
12) *Fattore di rischio "Esposizione al Rumore utilizzo mezzo aziendale";*
13) *Fattore di rischio "Getti e schizzi";*
14) *Fattore di rischio "Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)";*
15) *Fattore di rischio "Movimentazione manuale carichi (spinta e traino)";*
16) *Fattore di rischio "Posture incongrue (OWAS)";*
17) *Fattore di rischio "Scoppio";*
18) *Fattore di rischio "Utilizzo di Attrezzature con lance a pressione".*

IMPIEGATI AREA TECNICO\AMMINISTRATIVA

1) *Fattore di rischio "Atmosfere esplosive (INAIL)";*
2) *Fattore di rischio "Attrezzature munite di videoterminali";*
3) *Fattore di rischio "Campi Elettromagnetici ";*
4) *Fattore di rischio "Esposizione a microclima caldo severo";*
5) *Fattore di rischio "Esposizione a microclima freddo severo";*
6) *Fattore di rischio "Esposizione a radiazioni ottiche naturali";*
7) *Fattore di rischio "Esposizione a vibrazioni";*
8) *Fattore di rischio "Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni";*
9) *Fattore di rischio "Esposizione ad agenti chimici";*
10) *Fattore di rischio "Esposizione ad amianto";*
11) *Fattore di rischio "Esposizione al Rumore utilizzo mezzo aziendale";*
12) *Fattore di rischio "Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto)";*
13) *Fattore di rischio "Posture incongrue (OWAS)".*

PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO

programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

(Art. 28, comma 2, lettere c) e d), D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel presente capitolo è riportato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza; esso è stato definito -a conclusione del processo valutativo- in base alle criticità risultanti dalle verifiche dei requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, dei processi produttivi e delle attrezzature di lavoro.

Misure ritenute opportune e procedure di attuazione

Di seguito sono elencate le misure individuate al fine di migliorare i livelli di sicurezza, le relative procedure di attuazione, con l'indicazione, inoltre, dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere e delle priorità d'intervento.

1) Prodotti chimici

Continua ricerca di mercato prodotti migliori (con minor impatto).
Ruolo: Datore di Lavoro (MAURO MIDEI); Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [RSPP] (ANGELO BARTOLI)
Priorità: Breve termine

2) Istruzioni operative

Implementazione di nuove istruzioni operative e aggiornamento dei moduli di controllo e verifica esistenti.

Ruolo: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [RSPP] (ANGELO BARTOLI)
Priorità: Medio termine

3) Sistema di comunicazione interna per il servizio di prevenzione e protezione

Creazione di un canale unico di comunicazione tra tutti i componenti del servizio prevenzione e protezione (e-mail SPP).

Ruolo: Datore di Lavoro (MAURO MIDEI); Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [RSPP] (ANGELO BARTOLI); Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza [RLS] (SERGIO D'ANGELO)
Priorità: Breve termine

4) Informazione a tutto il personale dipendente sui nuovi Cluster inseriti nel DVR.

Adeguata informazione del personale in merito al nuovo adeguamento Cluster.

Ruolo: Datore di Lavoro (MAURO MIDEI); Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [RSPP] (ANGELO BARTOLI)
Priorità: Breve termine

5) Protocollo sanitario

Aggiornamento del protocollo sanitario sulla base dei risultati dell'ultima revisione DVR effettuata.
Ruolo: Medico Competente (LUIGI PAGLIA)
Priorità: Immediata.

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

documentazione disponibile in azienda

Di seguito è riportato l'elenco della documentazione custodita presso l'azienda.

- Allegati Schede di Valutazione Rischi
- Planimetrie
- Documentazione Macchine e Attrezzature
- Schede Tecniche di sicurezza prodotti chimici
- Certificati di prevenzione incendi
- Attestati di Formazione, Informazione, Addestramento ed Aggiornamento di sicurezza e salute sul lavoro
- Nomine e Incarichi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- Documentazione presidi antincendio e primo soccorso
- Documentazione Impianti elettrici e termici
- Documentazione sorveglianza sanitaria
- Documentazione Infortuni e malattie professionali

DOCUMENTI ALLEGATI AL DVR	
VALUTAZIONE RISCHI SPECIFICI	**DATA REVISIONE**
RISCHIO AMIANTO	04/09/2023
RISHIO ATEX	04/09/2023
RISCHIO BIOLOGICO	04/09/2023
RISCHIO CANCEROGENO	04/09/2023
RISCHIO CHIMICO	04/09/2023
RISCHIO ELEVATA FREQUENZA	04/09/2023
MICROCLIMA CALDO	04/09/2023
MICROCLIMA FREDDO	04/09/2023
MMC POSTURE INCONGRUE	04/09/2023
MMC SOLLEVAMENTO E TRASPORTO	04/09/2023
MMC SPINTA E TRAINO	04/09/2023
RADIAZIONI OTTICHE NATURALI	04/09/2023
RISCHIO INCENDIO	04/09/2023
ROA SALDATURA	04/09/2023
RUMORE	04/09/2023
VIBRAZIONI	04/09/2023
SCARICHE ATMOSFERICHE	04/09/2023
VDT	04/09/2023
STRESS LAVORO CORRELATO	04/09/2023
ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI	24/10/2023
PIANI DI EMERGENZA	**DATA REVISIONE**
PIANO DI EMERGENZA ALBANO	04/09/2023
PIANO DI EMERGENZA CDR ALBANO	04/09/2023
PIANO DI EMERGENZA LARIANO	04/09/2023
PIANO DI EMERGENZA CDR GENZANO	04/09/2023
PIANO DI EMERGENZA GENZANO	04/09/2023
PIANO DI EMERGENZA VELLETRI	04/09/2023
PIANO DI EMERGENZA CDR VELLETRI	04/09/2023
ISTRUZIONI OPERATIVE	
OPUSCOLO GUIDA SICURA	04/09/2023
ISTRUZIONI DI TRASBORDO	31/08/2021

APPENDICE

In questa appendice sono riportati tutti quegli elementi ritenuti opportuni per una maggiore comprensione del piano.

Glossario

La terminologia utilizzata nel presente documento è quella definita all'art. 2 del D.lgs. 81/2008

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione;
Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o

d'infermità;
Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento;
Responsabilità sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.